

XVIII legislatura

**A.S. 2448:**

**"Bilancio di previsione dello Stato  
per l'anno finanziario 2022 e bilancio  
pluriennale per il triennio 2022-2024"**

Novembre 2021

n. 274



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2448: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"». NL274, novembre 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

# INDICE

<b>SEZIONE I.....</b>	<b>1</b>
<b>Titolo I Risultati differenziali del bilancio dello Stato .....</b>	<b>1</b>
Articolo 1 ( <i>Risultati differenziali bilancio dello Stato</i> ) .....	1
<b>Titolo II Riduzione della pressione fiscale e contributiva.....</b>	<b>1</b>
Articolo 2 ( <i>Riduzione della pressione fiscale</i> ) .....	1
Articolo 3 ( <i>Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax</i> ) .....	3
Articolo 4 ( <i>Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili</i> ) .....	5
Articolo 5 ( <i>Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione</i> ).....	7
Articolo 6 ( <i>Esenzione del bollo su certificati digitali</i> ) .....	17
Articolo 7 ( <i>Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli</i> ).....	17
Articolo 8 ( <i>Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.</i> ).....	18
<b>Titolo III Crescita e investimenti .....</b>	<b>20</b>
Capo I Misure per la crescita e per il sostegno alle imprese .....	20
Articolo 9 ( <i>Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici</i> ).....	20
Articolo 10 ( <i>Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative</i> ).....	42
Articolo 11 ( <i>Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”</i> ).....	48
Articolo 12 ( <i>Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese</i> ).....	50
Articolo 13 ( <i>Cabina di regia per l'internazionalizzazione e unificazione fondi ICE</i> ) .....	52
Capo II Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese .....	53
Articolo 14 ( <i>Fondo di garanzia per le PMI</i> ) .....	53
Articolo 15 ( <i>Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese</i> ) .....	58
Articolo 16 ( <i>Garanzia green</i> ).....	60
Articolo 17 ( <i>Proroga dell'operatività straordinaria del fondo Gasparrini</i> ) .....	61
Articolo 18 ( <i>Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese</i> ) .....	63
Articolo 19 ( <i>Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale</i> ).....	67
<b>Titolo IV Lavoro, famiglia e politiche sociali .....</b>	<b>70</b>
Capo I Riordino della disciplina del reddito di cittadinanza .....	70
Articolo 20 ( <i>Rifinanziamento reddito di cittadinanza</i> ) .....	70
Articolo 21 ( <i>Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza</i> ).....	71
Articolo 22 ( <i>Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego</i> ) .....	75

Capo II Pensioni .....	76
Articolo 23 ( <i>Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata</i> ).....	76
Articolo 24 ( <i>Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi</i> ) .....	79
Articolo 25 ( <i>Modifica della normativa sull'APE sociale</i> ) .....	80
Articolo 26 ( <i>Opzione donna</i> ).....	82
Articolo 27 ( <i>Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ) .....	87
Articolo 28 ( <i>Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092</i> ).....	87
Articolo 29 ( <i>Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti</i> ).....	89
Capo III Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanili, sport e coesione territoriale .....	97
Articolo 30 ( <i>Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale</i> ) .....	97
Articolo 31 ( <i>Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione</i> ).....	100
Articolo 32 ( <i>Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria</i> ) .....	102
Articolo 33 ( <i>Congedo di paternità</i> ) .....	104
Articolo 34 ( <i>Fondo povertà educativa</i> ) .....	105
Articolo 35 ( <i>Decontribuzione lavoratrici madri</i> ).....	106
Articolo 36 ( <i>Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere</i> ).....	107
Articolo 37 ( <i>Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere</i> ).....	108
Articolo 38 ( <i>Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere</i> ).....	111
Articolo 39 ( <i>Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, nonché misure per l'apprendistato dei giovani lavoratori sportivi</i> ).....	112
Articolo 40 ( <i>Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani</i> ).....	121
Articolo 41 ( <i>Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni</i> ) .....	123
Articolo 42 ( <i>Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila</i> ).....	124
Articolo 43 ( <i>Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza</i> ) .....	127
Articolo 44 ( <i>Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia</i> )	134
Articolo 45 ( <i>Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili</i> ).....	134
Articolo 171 ( <i>Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali</i> ).....	134
Articolo 172 ( <i>Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili</i> ).....	134
Articolo 46 ( <i>Credito d'imposta mezzogiorno</i> ) .....	137
Articolo 47 ( <i>Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità</i> ).....	138
Articolo 48 ( <i>Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità</i> ).....	139
Articolo 49 ( <i>Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità</i> ).....	140

Articolo 50 ( <i>Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità</i> ) .....	143
Articolo 51 ( <i>Agevolazioni per lo sviluppo dello sport</i> ) .....	143
<b>Titolo V Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali .....</b>	<b>146</b>
Capo I Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro .....	146
Articoli 52-65 ( <i>Integrazioni salariali CIGO e CIGS</i> ) .....	146
Articolo 52 ( <i>Lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale</i> ) .....	146
Articolo 53 ( <i>Computo dei dipendenti</i> ) .....	147
Articolo 54 ( <i>Aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale</i> ) .....	147
Articolo 55 ( <i>Contribuzione addizionale</i> ) .....	147
Articolo 56 ( <i>Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni</i> ) .....	148
Articolo 57 ( <i>Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa</i> ) .....	148
Articolo 60 ( <i>Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie</i> ) .....	148
Articolo 61 ( <i>Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie</i> ) .....	149
Articolo 62 ( <i>Accordo di transizione occupazionale</i> ) .....	150
Articolo 63 ( <i>Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie</i> ) .....	150
Articolo 65 ( <i>Condizionalità e riqualificazione professionale</i> ) .....	151
Articoli 66-70 .....	160
Articolo 66 ( <i>Fondi di solidarietà bilaterali</i> ) .....	160
Articolo 67 ( <i>Fondi di solidarietà bilaterali alternativi</i> ) .....	161
Articolo 68 ( <i>Fondo di integrazione salariale</i> ) .....	161
Articolo 69 ( <i>Assegno di integrazione salariale</i> ) .....	162
Articolo 70 ( <i>Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano</i> ) .....	163
Articolo 71 ( <i>Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva</i> ) .....	168
Articolo 72 ( <i>Contratto di espansione</i> ) .....	168
Articolo 73 ( <i>Disposizioni transitorie</i> ) .....	172
Articolo 74 ( <i>Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca</i> ) .....	173
Articolo 75 ( <i>Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese</i> ) .....	175
Capo II Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria .....	177
Articolo 76 ( <i>Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI</i> ) .....	177
Articolo 77 ( <i>Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL</i> ) .....	182
Capo III Sostegno del lavoro autonomo .....	185
Articolo 78 ( <i>Sostegno in caso di maternità</i> ) .....	185
Capo IV Formazione professionale, politiche attive del lavoro e promozione dell'occupazione .....	188
Articolo 79 ( <i>Piani formativi aziendali</i> ) .....	188
Articolo 80 ( <i>Disposizione in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali</i> ) .....	188
Articolo 81 ( <i>Misure in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria</i> ) .....	189
Articolo 82 ( <i>Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale</i> ) .....	191
Articolo 83 ( <i>Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale</i> ) .....	192

Articolo 84 ( <i>Politiche attive per i lavoratori autonomi</i> ) .....	193
Articolo 85 ( <i>Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori</i> ) .....	193
Articolo 86 ( <i>Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali</i> ) .....	195
Articolo 87 ( <i>Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali</i> ).....	196
<b>Titolo VI Sanità.....</b>	<b>196</b>
Articolo 88 ( <i>Incremento Fondo sanitario nazionale</i> ) .....	196
Articolo 89 ( <i>Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023</i> ) .....	200
Articolo 90 ( <i>Risorse per vaccini anti SARS-CoV-2 e per farmaci per la cura del COVID-19 e continuità operativa del sistema di allerta COVID</i> ).....	201
Articolo 91 ( <i>Edilizia sanitaria</i> ) .....	201
Articolo 92 ( <i>Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario</i> ).....	203
Articolo 93 ( <i>Rafforzamento dell'assistenza territoriale, dell'attività di prevenzione contro i tumori, nonché modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233</i> ).....	206
Articolo 94 ( <i>Disposizioni in materia di liste di attesa Covid</i> ).....	212
Articolo 95 ( <i>Aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera</i> ).....	214
Articolo 96 ( <i>Tetti di spesa farmaceutica</i> ).....	214
Articolo 97 ( <i>Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in ragione dell'emergenza COVID</i> ) .....	215
Articolo 98 ( <i>Finanziamento aggiornamento LEA</i> ).....	216
Articolo 99 ( <i>Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN</i> ) .....	216
Articolo 100 ( <i>Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73</i> ).....	217
Articolo 101 ( <i>Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità</i> ).....	219
Articolo 102 ( <i>Proroga Unità speciali di continuità assistenziale</i> ) .....	220
<b>Titolo VII Scuola, università e ricerca.....</b>	<b>221</b>
Articolo 103 ( <i>Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore</i> ) .....	221
Articolo 104 ( <i>Misure a sostegno della ricerca</i> ) .....	234
Articolo 105 ( <i>Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.</i> ).....	239
Articolo 106 ( <i>Contrasto della “Xylella fastidiosa”</i> ).....	242
Articolo 107 ( <i>Misure connesse all'emergenza epidemiologica nell'ambito scolastico</i> ) .....	243
Articolo 108 ( <i>Valorizzazione della professionalità dei docenti</i> ).....	245
Articolo 109 ( <i>Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria</i> ) .....	246
Articolo 110 ( <i>Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici</i> ) .....	249

Articolo 111 ( <i>Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi</i> ).....	251
Articolo 112 ( <i>Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose</i> ).....	253
<b>Titolo VIII Cultura, turismo, informazione e innovazione.....</b>	<b>255</b>
Articolo 113 ( <i>Misure per il cinema e per la cultura</i> ).....	255
Articolo 114 ( <i>Tax credit librerie</i> ).....	259
Articolo 115 ( <i>Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET</i> ).....	260
Articolo 116 ( <i>Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne</i> ).....	261
Articolo 117 ( <i>AppI8</i> ).....	262
Articolo 118 ( <i>Fondazioni lirico sinfoniche</i> ).....	265
Articolo 119 ( <i>Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato</i> ).....	267
Articolo 120 ( <i>Fondo unico nazionale per il turismo</i> ).....	269
Articolo 121 ( <i>Banca dati strutture ricettive</i> ).....	270
Articolo 122 ( <i>Fondo editoria</i> ).....	272
Articolo 123 ( <i>Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali</i> ).....	273
Articolo 124 ( <i>Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione</i> )....	274
<b>Titolo IX Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali .....</b>	<b>274</b>
Articolo 125 ( <i>Cooperazione allo sviluppo</i> ).....	274
Articolo 126 ( <i>Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025</i> ).....	276
Articolo 127 ( <i>Partecipazione dell'Italia al Conto speciale CEDU e ai programmi del Fondo monetario internazionale</i> ).....	280
Articolo 128 ( <i>Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa</i> ).....	283
Articolo 129 ( <i>Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo</i> ).....	285
Articolo 130 ( <i>Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS</i> ).....	286
<b>Titolo X Misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma.....</b>	<b>287</b>
Articolo 131 ( <i>Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni</i> ).....	287
Articolo 132 ( <i>Metropolitane nelle grandi aree urbane</i> ).....	288
Articolo 133 ( <i>Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica</i> ).....	290
Articolo 134 ( <i>Contratto di programma RFI</i> ).....	291
Articolo 135 ( <i>Contratto di programma ANAS</i> ).....	292
Articolo 136 ( <i>Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici</i> ).....	292
Articolo 137 ( <i>Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali</i> ).....	294
Articolo 138 ( <i>Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali</i> ).....	296
Articolo 139 ( <i>Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane</i> ).....	298
Articolo 140 ( <i>Messa in sicurezza strade</i> ).....	298
Articolo 141 ( <i>Rifinanziamento progettazione</i> ).....	300

Articolo 142 ( <i>Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici</i> ) .....	300
Articolo 143 ( <i>Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad</i> ) .....	301
Articolo 144 ( <i>Rifinanziamento Aree interne</i> ) .....	302
Articolo 145 ( <i>Giubileo 2025</i> ) .....	303
Articolo 146 ( <i>Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna</i> ) .....	304
Articolo 147 ( <i>Candidatura Roma Expo 2030</i> ) .....	304
Articolo 148 ( <i>Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale</i> ) .....	305
Articolo 149 ( <i>Disposizioni in materia di eventi sismici</i> ).....	306
Articolo 150 ( <i>Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico</i> ).....	320
Articolo 151 ( <i>Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi</i> ).....	320
Articolo 152 ( <i>Ammodernamento parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza</i> ).....	321
Articolo 153 ( <i>Fondo per il sostegno alla transizione industriale</i> ).....	322
Articolo 154 ( <i>Fondo Italiano per il Clima</i> ).....	323
Articolo 155 ( <i>Istituzione del fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico</i> ).....	327
Articolo 156 ( <i>Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo</i> ) .....	329
Articolo 157 ( <i>Ricerca contrasto specie esotiche invasive</i> ) .....	330
Articolo 158 ( <i>Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas</i> ) .....	331
Articolo 159 ( <i>Finanziamento per le emergenze ambientali e per la semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica</i> ) .....	331
<b>Titolo XI Misure in materia di politiche agricole .....</b>	<b>333</b>
Articolo 160 ( <i>Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo</i> ).....	333
Articolo 161 ( <i>Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40</i> ).....	334
Articolo 162 ( <i>Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare</i> ).....	337
Articolo 163 ( <i>Iva agevolata per la cessione di bovini e suini</i> ).....	340
Articolo 164 ( <i>Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto- Guardia costiera</i> ) .....	341
Articolo 165 ( <i>Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34</i> ).....	343
<b>Titolo XII Regioni ed enti locali .....</b>	<b>343</b>
Articolo 166 ( <i>Ponti e viadotti</i> ) .....	343
Articolo 167 ( <i>Manutenzione scuole</i> ) .....	344
Articolo 168 ( <i>Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti</i> ) .....	345



Articolo 169 ( <i>Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi e disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria</i> ) .....	347
Articolo 170 ( <i>Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane</i> ) .....	354
Articolo 173 ( <i>Rifinanziamento del fondo cui all'art 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna</i> ).....	355
Articolo 174 ( <i>Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche</i> ).....	356
Articolo 175 ( <i>Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali</i> ).....	357
Articolo 176 ( <i>Versamento ristori minori entrate da lotta all'evasione</i> ) .....	360
Articolo 177 ( <i>Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori</i> ) .....	360
Articolo 178 ( <i>Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali</i> ) .....	361
Articolo 179 ( <i>Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali</i> ) .....	361
Articolo 180 ( <i>Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane</i> ).....	362
Articolo 181 ( <i>Rinegoziazione anticipazioni di liquidità enti territoriali</i> ).....	363
<b>Titolo XIII Pubblica Amministrazione e lavoro pubblico .....</b>	<b>371</b>
Articolo 182 ( <i>Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici</i> )....	371
Articolo 183 ( <i>Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione</i> ) .....	373
Articolo 184 ( <i>Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali</i> ) .....	373
Articolo 185 ( <i>Ordinamento professionale</i> ) .....	375
Articolo 186 ( <i>Risorse per la formazione</i> ).....	377
Articolo 187 ( <i>Incremento del ruolo organico della magistratura</i> ) .....	378
Articolo 188 ( <i>Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso</i> ).....	381
Articolo 189 ( <i>Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95</i> ).....	383
Articolo 190 ( <i>Strade sicure</i> ).....	383
<b>Titolo XIV Disposizioni in materia di entrate.....</b>	<b>394</b>
Articolo 191 ( <i>Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali</i> ) .....	394
Articolo 192 ( <i>Disposizioni in materia di contributo unificato</i> ).....	399
<b>Titolo XV Fondi .....</b>	<b>404</b>
Articolo 193 ( <i>Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi –parte corrente/conto capitale</i> ) .....	404
Articolo 194 ( <i>Fondo esigenze indifferibili</i> ).....	404
Articolo 195 ( <i>Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia</i> ).....	405
Articolo 196 ( <i>Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria</i> ) .....	406
<b>Titolo XVI Disposizioni finanziarie e finali.....</b>	<b>408</b>
Articolo 197 ( <i>Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste</i> ).....	408
Articolo 198 ( <i>Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279</i> ).....	410

Articolo 199 ( <i>Conclusionone del programma del Cashback</i> ) ( <i>Modifiche all'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156</i> ) .....	411
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.....	413

## SEZIONE I

### TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

#### Articolo 1 (Risultati differenziali bilancio dello Stato)

Il comma 1 fissa, mediante rinvio al seguente allegato 1, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

#### RISULTATI DIFFERENZIALI (milioni di euro)

##### COMPETENZA

Descrizione risultato differenziale	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	203.000	180.500	116.800
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	480.347	490.600	435.475

##### CASSA

Descrizione risultato differenziale	2022	2023	2024
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	280.000	245.500	174.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	557.372	555.600	492.675

(\*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

**La RT** non si sofferma sulla disposizione.

**Al riguardo**, atteso che i predetti valori coincidono con quelli indicati in termini programmatici dalla NADEF 2021, non si formulano osservazioni.

### TITOLO II RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

#### Articolo 2 (Riduzione della pressione fiscale)

L'articolo in commento, con l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale sui fattori produttivi, dispone l'utilizzo, con appositi provvedimenti normativi da adottarsi, di un ammontare di risorse pari a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Tali risorse sono destinate alla riduzione:

- a) dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con l'obiettivo di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e le aliquote marginali effettive, da realizzarsi attraverso sia la riduzione di una o più aliquote<sup>1</sup>, sia una revisione organica del sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo;
- b) dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Si dispone quindi, ai fini dell'attuazione delle disposizioni sopra riportate, che le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020<sup>2</sup> siano incrementate di 6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

**La RT** rappresenta che la disposizione incrementa di 6.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020, destinando il predetto incremento alla riduzione della pressione fiscale. Pertanto, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del DL n. 146 del 2021<sup>3</sup>, le risorse complessive disponibili per l'attuazione di interventi in materia di riforma fiscale ammontano a 8.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

**Al riguardo**, in ottica metodologica, si rileva che le disposizioni in commento fissano un obiettivo di spesa predeterminando la copertura finanziaria di oneri futuri, ancora da valutare, che per loro natura potrebbero non essere suscettibili di essere ricondotti nell'ambito di un tetto di spesa (pari alle risorse stanziare). Si determinerebbe in tal ipotesi, rispetto a quanto previsto nella legge di contabilità e finanza pubblica (la L. n. 196 del 2009), una inversione del corretto ordine in base al quale la copertura finanziaria non può che presupporre la determinazione dell'onere che, a sua volta, è la risultante della stima associata alle disposizioni di riforma del settore; norme che, al momento, non esistono, essendosi limitato il Governo soltanto a prefigurare gli interventi di riforma da porre in essere (riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e delle aliquote marginali effettive, riduzione delle aliquote IRAP e revisione del sistema delle detrazioni fiscali per redditi da lavoro dipendente).

In via ulteriore può essere opportuno ricordare che l'approccio seguito contabilizza nei saldi di finanza pubblica l'incremento di spesa di 8 mld di euro annui a partire dall'entrata in vigore della legge di bilancio con tutte le conseguenze peggiorative dei saldi anche in termini di fabbisogno ed indebitamento netto laddove le esigenze finanziarie connesse alla riforma potrebbero trovare la loro concreta attuazione

---

<sup>1</sup> Di cui all'articolo 11, comma 1, del DPR n.917 del 1986 (TUIR).

<sup>2</sup> Si ricorda che la legge citata, al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, istituiva un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 veniva destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. Tali risorse sono state poi utilizzate per la predetta finalità dall'art. 17, comma 1, del DL n. 146 del 2021.

<sup>3</sup> Si ricorda che con la citata disposizione incrementava di 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia all'[articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019](#) avvalendosi, per la copertura dei relativi oneri, delle corrispondenti risorse del Fondo di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge n. 178 del 2020](#).

soltanto nel corso del 2022 e sempreché tutta la riforma venga varata<sup>4</sup> nell'arco temporale ipotizzato.

### **Articolo 3** **(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)**

L'articolo in esame, con la lettera a) proroga dal 1 gennaio 2022 al 1 gennaio 2023 la decorrenza degli effetti della disciplina dell'imposta sui manufatti in plastica monouso, c.d. *plastic tax*<sup>5</sup>, di cui all'articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019.

Analogamente la lettera b) differisce, sempre dal 1 gennaio 2002 al 1 gennaio 2023, la decorrenza degli effetti della disciplina dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, c.d. *sugar tax*<sup>6</sup>, di cui all'articolo 1, comma 676 della medesima legge n. 160 del 2019.

**La RT** evidenzia che la disposizione alla lettera a) è volta a differire dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1085 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha reso strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato per la produzione delle bottiglie di cui all'articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, prevista inizialmente solo per l'anno 2021, riporta gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell'imposta in parola.

*(in milioni di euro)*

	Effetti finanziari				
	2022	2023	2024	2025	dal 2026
Imposta di consumo	-328,9	-92,2	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	100,7	-14,9	-12,1	0,0
IRAP	0,0	24,4	-4,4	-3,1	0,0
<b>Totale</b>	<b>-328,9</b>	<b>32,9</b>	<b>-19,3</b>	<b>-15,2</b>	<b>0,0</b>

Rappresenta poi che la disposizione alla lettera b) è volta a differire dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (*sugar tax*) di cui all'art. 1, commi 661-676, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della

<sup>4</sup> Non si possono escludere, per la complessità della materia da disciplinare, ritardi nell'attuazione della riforma ovvero interventi soltanto parziali, con conseguenze in termini di tiraggio delle risorse rientranti nella dotazione del fondo già scontate nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

<sup>5</sup> La cui disciplina è contenuta nell'articolo 1, commi da 634 a 652 della citata legge n. 160 del 2019.

<sup>6</sup> La cui disciplina è contenuta nell'articolo 1, commi da 661 a 676 della citata legge n. 160 del 2019.

medesima norma, riporta gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell'imposta in parola.

(in milioni di euro)

	Effetti finanziari				
	2022	2023	2024	2025	dal 2026
Imposta di consumo	-321,5	-28,6	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	49,2	-16,7	-1,9	0,0
IRPEF	0,0	49,2	-16,7	-1,9	0,0
IRAP	0,0	23,8	-8,8	-0,9	0,0
<b>Totale</b>	<b>-321,5</b>	<b>93,6</b>	<b>-42,2</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,0</b>

**Al riguardo**, con riferimento alle modifiche contenute nella **lettera a)** del presente articolo, si dà riscontro positivo circa la quantificazione delle variazioni differenziali di gettito che tengono conto di tutte le modifiche<sup>7</sup> intervenute nella disciplina relativa all'imposta sui manufatti in plastica<sup>8</sup>.

In particolare si osserva che viene fatta slittare all'anno 2023 la quota del 25% circa del gettito di competenza per l'anno 2022 della *plastic tax*<sup>9</sup> pari a 92,2 mln di euro<sup>10</sup>, in quanto il pagamento viene effettuato entro la fine del mese successivo al trimestre cui la dichiarazione si riferisce. Sempre in termini di cassa, quindi, per l'anno 2023, per effetto del citato slittamento in avanti del mancato versamento del quarto trimestre 2022 (per 92,2 mln di euro) e del recupero di gettito nell'anno 2023 dovuto alla mancata deduzione a titolo di imposte dirette (per 100,7 mln di euro) ed IRAP (per 24,4 mln di euro) dell'imposta in argomento per l'anno 2022, si ottiene un recupero di gettito complessivo di 32,9 mln di euro, che sommato a quanto si sarebbe dovuto introitare nel medesimo anno 2023 (per un ammontare di 272,4 mln di euro) a legislazione vigente, fornisce un gettito pari a circa 305,3 mln di euro. Poiché il dato è nell'ordine di grandezza di quanto si sarebbe dovuto incassare complessivamente a legislazione vigente (308,2 mln di euro) se ne dà riscontro positivo.

Per quanto riguarda l'anno 2022 il maggior gettito complessivo atteso a legislazione vigente è pari a 361,8 mln di euro a cui, sottraendo il maggior gettito complessivo, pari ai citati 32,9 mln di euro, che slitta nell'anno 2023 per le motivazioni su esposte, si ottiene la perdita indicata in RT pari a 328,9 mln di euro<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> In particolare le modifiche riguardanti la decorrenza degli effetti sono state effettuate con: l'articolo 133, comma 1, lett. a), del DL n. 34 del 2020; l'articolo 1, comma 1084, lett. i), della legge n. 178 del 2020; l'articolo 9, comma 3, del DL n. 73 del 2021.

<sup>8</sup> Da una ricostruzione delle risultanze finanziarie associate alle modifiche normative succedutesi nel tempo, risulta che i saldi differenziali complessivi sono: per l'anno 2022 un maggior gettito atteso di 361,8 mln di euro, per l'anno 2023 un maggior gettito di 308,2 mln di euro, mentre per l'anno 2024 una perdita di gettito pari a 23,2 mln di euro.

<sup>9</sup> Pari ai citati complessivi 361,8 mln di euro, considerando tutte le disposizioni modificative che si sono susseguite nel tempo.

<sup>10</sup> Il dato si ottiene considerando il gettito stimato per il 2022 pari a complessivi 361,8 mln di euro, moltiplicato per il 25%, quindi: 361,8 mln di euro\*25% = 90,5 mln di euro.

<sup>11</sup> Pertanto: 361,8 mln di euro – 32,9 mln di euro= 328,9 mln di euro,

Con riferimento alle modifiche recate dalla **lettera b)** del presente articolo, si dà riscontro positivo circa i saldi differenziali dovuti alla proroga dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate rispetto alle modifiche intercorse nel tempo<sup>12</sup>; in particolare slitta all'anno 2023 il versamento dell'ultimo mese relativo al consumo di bevande dell'anno 2022 in quanto l'imposta si versa a partire dal mese di febbraio dell'anno di competenza. Slittano inoltre tutti di un anno gli importi, relativi all'IRES, all'IRPEF ed all'IRAP, contabilizzati a legislazione vigente.

#### **Articolo 4**

##### ***(Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l'igiene femminile non compostabili)***

L'articolo in esame modifica la tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1973, al fine di aggiungere il punto 114-*bis* relativo alla riduzione dell'aliquota IVA, portandola dall'attuale 22% al 10%, sui prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi tra quelli indicati nel numero 1-*quinquies* della Tabella A, parte II-*bis*<sup>13</sup>, del citato DPR n. 633 del 1973.

La relazione illustrativa specifica che *"la norma è in linea con l'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il quale prevede che gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte, non inferiori al 5 per cento, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III della medesima direttiva, il quale, al punto 3) menziona, accanto ai prodotti farmaceutici, i prodotti di protezione dell'igiene femminile."*

**La RT** evidenzia che la disposizione prevede la riduzione dell'IVA dall'attuale 22% al 10% degli assorbenti per donna diversi da quelli compostabili.

Ai fini della quantificazione rappresenta che, sulla base di rilevazioni di settore e dei dati ISTAT, risulta che il consumo medio, in confezioni, di assorbenti per ogni donna in età fertile è di circa 1,5 con una spesa media di 5,8 euro al mese e una spesa totale annuale di circa 70 euro. Scorporando l'attuale IVA al 22% e calcolando un differenziale di 12 punti percentuali, ottiene un valore annuale di circa 7 euro per ogni donna in età fertile.

Evidenzia quindi che dal censimento ISTAT della popolazione, è stato considerato il numero delle donne in età fertile, dai 10 anni fino ai 50 anni, per un totale di circa 14 milioni di donne a cui sono state sottratte 450.000 donne mediamente in stato interessante ogni anno e sottratto un ulteriore 5%, che rappresenta coloro che già utilizzano assorbenti compostabili (già con aliquota agevolata). Moltiplicando il numero di donne interessate, circa 12,850 milioni, per il valore medio IVA pari a 7 euro, stima minori entrate IVA di 90 milioni di euro su base annua a decorrere dall'anno 2022.

---

<sup>12</sup> Le modifiche che hanno riguardato il differimento dell'efficacia della disposizione sono state effettuate con: l'articolo 133, comma 1, lett. b) del DL n. 34 del 2020 e l'articolo 1, comma 1086, lett. e), della L. n. 178 del 2020.

<sup>13</sup> Cioè prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432: 2002 o lavabili, nonché le coppette mestruali.

**Al riguardo** - anche se la RT ha fornito elementi quantitativi tratti dalla banca dati dell'ISTAT - appaiono necessari approfondimenti al fine di poter verificare la quantificazione in essa contenuta. Nello specifico, con riferimento alla stima presentata, si evidenzia:

- la RT annessa all'articolo 32-ter del DL n. 124 del 2019, relativa alla stima della diminuzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5% sui prodotti igienico-sanitari compostabili o lavabili, aveva posto a base della quantificazione il fatturato dei citati prodotti, senza utilizzare altri parametri, come ad esempio quelli adottati nella RT all'esame, quali l'età fertile delle donne (da 10 a 50 anni) e la quota (pari al 5%) delle utilizzatrici degli assorbenti compostabili (sul punto si rappresenta peraltro che la RT non specifica la banca dati da cui trae detta percentuale). Sull'adozione ai fini della stima in esame di differenti parametri rispetto al dato del fatturato appare opportuno un chiarimento. Diversamente dal fatturato annuo che permetterebbe di calcolare in via diretta la perdita di gettito a titolo di IVA associata alla riduzione di 12 punti percentuali dell'aliquota vigente, le variabili prescelte nella RT all'esame possono condurre a stime differenti a seconda dei criteri utilizzati per la rilevazione della platea soggettiva<sup>14</sup>.
- Occorre rammentare che nell'interrogazione a risposta immediata in Commissione VI - Finanze della Camera dei deputati n. 5-05080, a cui è stata data risposta scritta pubblicata il 26 novembre 2020<sup>15</sup>, il Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze<sup>16</sup> ha evidenziato che nell'ipotesi di una riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5% su tutti i prodotti di protezione dell'igiene femminile, i: *"competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria hanno stimato una perdita di gettito valutata in circa 300 mln di euro annui. A tale riguardo si evidenzia che il valore della perdita derivante dalla riduzione delle aliquote sugli assorbenti è stato calcolato a partire da un'indagine in cui si indicava in oltre 22 euro l'importo IVA pagato annualmente da ogni donna in età fertile."* In considerazione di quanto sopra, partendo dai dati indicati dalla RT all'esame (70 euro di spesa annua per assorbenti per ogni donna in età fertile), si giunge ad ipotizzare che l' IVA annua pagata è pari a 12,6 euro<sup>17</sup> a fronte dei suddetti 22 euro indicati nella risposta all'interrogazione parlamentare. Utilizzando tale ultimo valore e ripercorrendo la metodologia di stima della RT all'esame, la perdita di gettito si attesterebbe su un valore di circa 155 mln di euro

---

<sup>14</sup> Sul punto si pensi al numero delle donne in età fertile presenti in Italia secondo il censimento ISTAT della popolazione (secondo il glossario ISTAT la "popolazione" è costituita dalle persone aventi dimora abituale in ciascun comune, anche se alla data del censimento sono assenti perché temporaneamente presenti in altro comune italiano o all'estero); è infatti indiscusso che l'acquisto di prodotti femminili possa avvenire anche da parte di persone non facenti parte della popolazione (come ad esempio i soggetti soggiornanti a vario titolo nel nostro paese, ma senza dimora abituale: es. donne senza fissa dimora o turiste) o da associazioni di volontariato e/o socio sanitarie (che acquisterebbero tali beni che verrebbero poi utilizzati da donne che potrebbero non rientrare tra la "popolazione" secondo l'accezione utilizzata dall'ISTAT).

<sup>15</sup> Allegato al bollettino in commissione VI (Finanze) 5-05080.

<sup>16</sup> Sottosegretario Villarosa Alessio Mattia.

<sup>17</sup> Il dato si ricostruisce in tal modo:  $70/122*22= 12,6$  euro di IVA annua.



annui<sup>18</sup>, a fronte degli indicati 90 mln di euro. Sul punto appaiono necessari chiarimenti al fine di escludere una sottostima dell'onere indicato.

## Articolo 5

### ***(Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione)***

L'articolo reca disposizioni di riordino della *governance* del servizio nazionale della riscossione, volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. A tal fine, prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione sia sottoposta d'ora innanzi all'indirizzo operativo e al controllo dell'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione. In tale ottica, è stabilito che l'Agenzia delle entrate approvi le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento. Sono, altresì, previste forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra. La norma, pure in ragione delle modifiche apportate alla *governance* all'Agenzia delle entrate-Riscossione, modifica anche il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato volta ad assicurare il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi.

In particolare, il comma 1 modifica in più parti l'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che, sopprimendo le società del Gruppo Equitalia, introduce le norme che regolano le attività (a decorrere dal 1° luglio 2017) di riscossione svolte dal nuovo ente pubblico economico a ciò preposto: l'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La lettera a) prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta all'indirizzo operativo e controllo dell'Agenzia delle entrate (non più all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze) che ne monitora costantemente l'attività.;

La lettera b) stabilisce che il direttore dell'ente (non più presidente) è il direttore dell'Agenzia delle entrate. Il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti (ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese)

La lettera c) modifica ai punti 1)-4) il comma 5, stabilendo che lo statuto, che è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), secondo le previsioni di cui al successivo comma 5-*bis* dell'articolo 1, disciplini le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'ente necessarie a garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziare in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali

La lettera d) sostituisce il comma 5-*bis*, stabilendo che le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La lettera e) inserisce due nuovi commi 5-*ter* e 5-*quater*. Il primo prevede che le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l'approvazione all'Agenzia delle entrate. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Il comma 5-*quater* chiarisce che al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono

---

<sup>18</sup> Così determinata:  $22 \text{ euro}/22*12 = 12 \text{ euro}$  di minor IVA *pro capite*;  $12 \text{ euro}*12,850\text{mln}$  di donne in età fertile = 154,2 mln di euro.

stipulare, senza nuovi e maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra.

La lettera f) ai punti 1)-2), modifica il comma 13 che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate stipulino annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione in cui sono individuati i servizi da erogare, le strategie per la riscossione, le risorse disponibili, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi stessi, le modalità di vigilanza sull'operato dell'Ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti. La norma sopprime il riferimento all'atto aggiuntivo e, anche in considerazione delle altre modifiche introdotte dall'articolo in esame, stabilisce che i medesimi contenuti relativi ai servizi dovuti, agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, alle strategie per la riscossione dei crediti affidati dagli enti impositori, agli obiettivi e gli indicatori per misurare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di recupero e della gestione nel suo complesso di Agenzia delle entrate-Riscossione saranno direttamente individuati all'interno nella convenzione (prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate.

La lettera g) reca l'abrogazione del comma 13-*bis* che disciplina la trasmissione dello schema dell'atto aggiuntivo alle Camere, in conseguenza della soppressione dell'atto aggiuntivo.

La lettera h), aggiornando il comma 14, in coordinamento con quanto previsto dalle norme in esame, chiarisce che costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente degli obiettivi stabiliti nella convenzione (non più nell'atto aggiuntivo) non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati all'Agenzia delle entrate (non più al Ministero dell'economia e delle finanze) e, a cura di quest'ultima al Ministero dell'economia e delle finanze per consentire l'adozione dei necessari correttivi.

La lettera i) modificando il comma 14-*bis*), stabilisce che il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti con evidenza dei dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti. La relazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (previsto all'articolo 10-*bis*.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il comma 2 sostituisce interamente l'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Il nuovo comma 1 dell'articolo 17 stabilisce che al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziare sul bilancio dello Stato (in relazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193). Il comma 2 dell'articolo 17 specifica che resta fermo che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso (articolo 1, comma 6-*bis* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193). Il comma 3 dell'articolo 17 stabilisce che sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato: una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso (lettera a)); una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto sopra

citato (lettera b)); una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata sempre con il decreto (lettera c)); una quota, trattenuta all'atto del versamento, pari all'1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione (lettera d)).

Il comma 3 dell'articolo in esame specifica che disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal comma 2 dell'articolo in esame, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000.

Il comma 4 chiarisce che per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge in esame: l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (lettera a); limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento (lettera b).

Il comma 5 prevede che l'aggio e gli oneri di riscossione (di cui al comma 4, lettera a)) sono riversati dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore. Le spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento (di cui al comma 4, lettera b)), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall'ente creditore sono trattenute dall'agente della riscossione. Infine, la norma chiarisce che le restanti spese di cui allo stesso comma sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 6 stabilisce che con riferimento ai carichi di cui al comma 4, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 4 e le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.

Il comma 7, considerata l'introduzione del nuovo sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022, modifica l'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione. La norma chiarisce che le disposizioni del comma si applicano nel biennio 2020-2021 (non più nel triennio 2020-2022), rimodula l'importo previsto nel 2021 portandolo a 250 milioni (rispetto ai precedenti 212 milioni) ed elimina quello previsto per il 2022 (38 milioni). Conseguentemente viene abrogato il comma 328 che prevede che la parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Si segnala che l'articolo 4 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 modifica i commi 326 e 327, incrementando a 550 milioni di euro (rispetto ai previgenti 450 milioni) la quota massima da erogare nel

Il comma 8, modifica il comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che disciplina le competenze attribuite all'Agenzia delle entrate, stabilendo che i compiti e le funzioni in materia di riscossione sono disciplinati dall'articolo 1 del decreto del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, quindi anche alla luce delle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo in esame.

Il comma 9 prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione siano adeguati alle disposizioni di cui al presente articolo.

Il comma 10 reca la copertura finanziaria stabilendo che al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo è stanziata sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

**La RT** certifica che la disposizione, oltre alle modifiche di cui al comma 1 relative alla *governance* di controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione che non producono effetti finanziari, ha la finalità di assicurare le risorse per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione, in coerenza con la modifica apportata all'articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999, che elimina l'aggio di riscossione calcolato percentualmente sulle somme riscosse, posto in parte a carico del contribuente debitore e in parte degli enti creditori (commi da 2 a 6).

Con riguardo all'adozione del provvedimento in parola, si ravvede l'esigenza di adottare lo stesso in funzione delle modifiche organizzative e di controllo dell'ente di riscossione nazionale, apportate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 193/2016, e anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale in una recente sentenza (n.120 del 2021) a proposito degli oneri di riscossione. In tale sede, la Consulta ha evidenziato al Legislatore l'opportunità di valutare se l'istituto dell'aggio mantenga ancora «una sua ragion d'essere – posto che rischia di far ricadere su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un'attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati – o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema», precisando altresì che "... attinge, in ogni caso, alla discrezionalità del legislatore, secondo uno spettro di possibilità che varia dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione (così come lo sono già, del resto, quelli relativi all'attività di controllo e di accertamento), eventualmente escluse le spese di notifica della cartella e quelle esecutive...".

Alla luce di tali considerazioni risulta necessario procedere con un adeguamento del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione - al pari delle altre Agenzie fiscali - attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato che assicuri il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi.

In particolare, il sistema di remunerazione regolato dall'art. 17 del D.lgs. n. 112/1999, essenzialmente basato:

- sul cd. aggio, che è stato progressivamente ridotto e oggi è fissato al 6% delle somme riscosse (3% a carico ente creditore e 3% a carico del contribuente nel

---

triennio 2020-2022 a favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui 212 milioni (rispetto ai previgenti 112 milioni) per l'anno 2021.

caso di pagamento entro i 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento e totalmente a carico del contribuente nel caso di pagamento effettuato oltre il 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento);

- sui rimborsi dei diritti di notifica della cartella di pagamento (previsti nella misura di euro 5,88) e delle spese per le procedure di recupero previsti in misura “forfettaria” secondo tabelle che risalgono all’anno 2000 e che non sono mai state attualizzate nonostante il loro aggiornamento fosse previsto dal D.lgs. n. 159 del 2015;

risulta quindi modificato tenendo conto dei seguenti aspetti:

1. fiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione mediante la copertura dei costi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
2. contestuale soppressione del cd. “aggio di riscossione”, sia per la parte a carico dell’ente creditore sia per la parte a carico del contribuente;
3. quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, nonché all’attivazione di procedure cautelari ed esecutive, nella misura fissata con apposito decreto che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
4. quota, a carico degli enti creditori della fiscalità territoriale, pari ad una percentuale delle somme riscosse;
5. quota in misura forfettaria (determinata con il decreto di cui al punto “3.”) nel caso di emanazione da parte degli enti della fiscalità territoriale di un provvedimento di sgravio che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate.

A parziale copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, si provvede tramite il riversamento al bilancio dello Stato, da parte dell’Agente della riscossione nazionale delle somme da questo incassate a titolo di oneri percentuali di riscossione dal contribuente sui ruoli emessi antecedentemente al 1° gennaio 2022, ovvero trattenute agli enti creditori secondo la disciplina previgente.

Sono inoltre riversate le somme incassate dal contribuente a titolo di rimborso delle spese per l’attivazione delle procedure esecutive e cautelari, maturate successivamente alla data del 1° gennaio 2022, e per i diritti di notifica sempre incassati dai contribuenti, derivanti dalle notifiche eseguite successivamente alla stessa data del 1° gennaio 2022 (punto 3). Precisa che detti rimborsi spesa e diritti di notifica saranno dovuti dal contribuente nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso e gli altri atti della riscossione diversi dalle cartelle di pagamento a cui estendere i diritti di notifica. Sino ad emissione di detto DM, i rimborsi spesa e i diritti di notifica sono dovuti dal contribuente, nella misura previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle

finanze del 21 novembre 2000 e il Decreto interministeriale del 13 giugno 2007 riguardo l'importo dei diritti di notifica.

Partecipa alla copertura degli oneri a carico dello Stato, anche una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1% delle somme riscosse sui ruoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2022, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione (punto 4).

Evidenzia che tale quota può essere annualmente rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione. I medesimi enti, in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme dagli stessi affidate in riscossione, partecipano alla copertura degli oneri a carico dello Stato con una ulteriore quota, la cui misura deve essere determinata con il sopra citato decreto non regolamentare (punto 5).

La valutazione sugli effetti finanziari dell'intervento ha, pertanto, tenuto in considerazione sia della stima del fabbisogno di spesa sia della stima delle quote a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento al fabbisogno di spesa, determinato in 990 milioni di euro, è stato preso a riferimento il valore dei costi previsti per l'anno 2022 nel budget dell'ente, che tiene già conto del subentro nel perimetro di gestione della regione Sicilia a decorrere dal 1° ottobre 2021, come disciplinato dall'articolo 76 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando che per i successivi esercizi lo stanziamento spettante potrà essere rideterminato sulla base dell'andamento del contesto normativo di riferimento e degli effettivi oneri di gestione dell'Agenzia, incluse le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati.

Con riferimento alle quote a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato sono stati considerati i seguenti elementi, che concorrono alle somme oggetto di riversamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio:

- stima dei volumi di riscossione relativa a ruoli consegnati fino a tutto il 2021, per i quali continua a essere previsto l'incasso dell'aggio dal contribuente e la trattenuta all'ente creditore nel caso di riscossione entro i 60 giorni dalla notifica;
- stima dei volumi di riscossione relativa a ruoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2022 dagli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, sui quali è trattenuta, all'atto del riversamento, una somma pari all'1% del valore riscosso;
- stima delle somme incassate dal contribuente relativamente ai diritti di notifica e ai rimborsi spese per l'attivazione delle procedure esecutive e cautelari, maturati successivamente alla data del 1° gennaio 2022 e calcolati sulla base dei valori attualmente in vigore (decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000 per i rimborsi spese di

procedura, e il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2007 per i diritti di notifica).

Importi in milioni di euro	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Stima fabbisogno di spesa</b>	<b>-990,0</b>	<b>-990,0</b>	<b>-990,0</b>	<b>-990,0</b>	<b>-990,0</b>	<b>-990,0</b>	<b>-990,0</b>	<b>-990,0</b>	<b>-990,0</b>	<b>-990,0</b>
Aggi incassati e trattenuti su ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2021	487,7	418,3	283,0	209,3	139,8	83,9	28,0	16,8	5,6	0,0
Quota 1% su riscossione ruoli consegnati dal 2022 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali	2,4	6,2	8,2	9,4	10,9	12,1	13,3	13,5	13,8	13,9
Diritti di notifica incassati dai contribuenti per notifiche effettuate dal 2022	10,9	18,7	26,8	34,8	42,8	50,8	58,9	58,9	58,9	58,9
Rimborsi spesa incassati dai contribuenti per procedure esecutive e cautelari effettuate dal 2022	7,0	12,3	17,2	22,1	27,0	31,9	36,8	36,8	36,8	36,8
<b>Totale quote a copertura dei costi del bilancio dello Stato</b>	<b>508,0</b>	<b>455,5</b>	<b>335,2</b>	<b>275,6</b>	<b>220,5</b>	<b>178,7</b>	<b>137,0</b>	<b>126,0</b>	<b>115,1</b>	<b>109,6</b>
<b>Impatto finanziario</b>	<b>-482,0</b>	<b>-534,5</b>	<b>-654,8</b>	<b>-714,4</b>	<b>-769,5</b>	<b>-811,3</b>	<b>-853,0</b>	<b>-864,0</b>	<b>-874,9</b>	<b>-880,4</b>

Gli aggi trattenuti dall'Agente della riscossione e ricompresi nelle somme riversate a titolo di copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato, includono le quote riferite ai ruoli emessi da enti Erariali sino al 31 dicembre 2021, che sono regolate contabilmente nell'esercizio successivo con gli stanziamenti previsti sul capitolo 3565, in progressiva riduzione dal 2023. Permangono gli stanziamenti previsti a favore dell'Agente della riscossione, sul capitolo 3557, per la liquidazione dei crediti maturati al 31 dicembre 2021 per le spese di procedura e i diritti e le spese di notifica.

Il comma 7 interviene sul contributo previsto dall'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo la sua soppressione per l'esercizio 2022 in quanto sostituito dal nuovo meccanismo di remunerazione. La quota precedentemente prevista per l'anno 2022, pari a 38 milioni di euro, viene aggiunta a quella prevista per l'anno 2021 le cui previsioni di riscossione potrebbero subire variazioni conseguenti al grado di assolvimento delle scadenze di fine anno (30 novembre 2021) relative alle misure di definizione agevolata (Rottamazione-ter e "saldo e stralcio").

Infine, al pari delle previsioni del comma 1, non sono ascritti profili finanziari alle previsioni dei commi 8 e 9.

Il comma 10 prevede lo stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese e maggiori entrate extra tributarie:

(Milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione-copertura costi Agenzia delle entrate-Riscossione	S	C	990,0	990,0	990,0						
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato aggi incassati dal contribuente su ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2021	E	EXT	487,7	418,3	283,0						
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato quota 1% su riscossione ruoli consegnati dal 2022 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali	E	EXT	2,4	6,2	8,2						
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato diritti di notifica incassati dai contribuenti per notifiche effettuate dal 2022	E	EXT	10,9	18,7	26,8						
Versamento all'entrata del bilancio dello Stato rimborsi spesa incassati dai contribuenti per procedure esecutive e cautelari effettuate dal 2022	E	EXT	7,0	12,3	17,2						
Modifica del sistema della riscossione - abolizione aggio di riscossione	E	EXT				-482,0	-534,5	-654,8	-482,0	-534,5	-654,8

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, il dispositivo reca al comma 1 il riordino del sistema di riscossione, modificando ed integrando *in primis* l'articolo 1 il decreto legge n. 193/2016 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale*), prevedendo in primi la revisione dell'assetto di *governance* dell'attuale ente pubblico economico Agenzia delle entrate - riscossione, che d'ora innanzi sarà posto sotto il diretto controllo dell'Agenzia delle entrate, anziché del ministero dell'economia e delle finanze come stabilito dalla normativa vigente, la quale dovrà monitorarne "costantemente" l'attività (comma 1, lettera a).

Sul punto, andrebbero pertanto richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità di tali nuove attività da parte dell'Agenzia, a valere delle risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, per cui andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza, che va da sé andrebbe accompagnata da un RT *ad hoc*, come stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità.

Quanto alle modifiche riportate alle lettere c)-i), ritenuto il loro carattere ordinamentale e procedurale, essenzialmente volto all'adeguamento degli atti per la *governance* e di verifica e controllo dei rapporti tra il ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, per i profili specificamente inerenti l'attività e i risultati dell'ente Agenzia delle entrate - riscossione, nel presupposto che il riassetto delle funzioni non determini nuovi oneri per tali soggetti, non ci sono osservazioni.



Venendo poi al comma 2, laddove si dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 17 (*Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione*) del d.lgs. 112/1999 (*Riordino del servizio nazionale della riscossione*), premesso che la RT assicura che, ai fini della quantificazione degli oneri posti d'ora innanzi a carico del bilancio dello Stato, sono stati espressamente calibrati sui fabbisogni di funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi, appare indispensabile rilevare che la stima operata, andrebbe opportunamente integrata da elementi documentativi certificati in merito alla quantificazione, in tale ambito, in particolare, delle componenti d'oneri "inderogabili" per il funzionamento dell'Agenzia delle entrate - riscossione<sup>20</sup>, la cui natura sarebbe incompatibile con un'autorizzazione annua di spesa posta in regione annua a carico del bilancio dello Stato da intendersi quale tetto massimo per i fabbisogni l'ente (comma 9), tenuto anche conto che l'AdER opera in regime di contabilità economica in quanto ente pubblico economico<sup>21</sup>.

A tale proposito, dal momento che la RT assicura che la stima del fabbisogno annuo sarebbe stata calibrata sul valore dei costi previsti nel budget dell'ente per l'anno 2022, tenuto conto anche del subentro del medesimo ente nella gestione della regione Sicilia a decorrere dal 1° ottobre 2021, come previsto dal comma 1090, della legge di bilancio 2021, andrebbero richiesti elementi informativi in merito agli oneri connessi, per l'appunto, alla citato subentro a Riscossione Sicilia Spa, per cui la norma richiamata ha previsto un contributo in conto capitale *una tantum* all'ente di 300 milioni di euro per il 2021.

In altri termini, venendo al comma 9, dal momento che lo stanziamento da iscriversi d'ora innanzi nel bilancio dello Stato è destinato alla copertura integrale dei "costi di gestione" dell'ente e che questo è stato interessato nell'ultimo anno da vicende gestionali straordinarie nell'entità finanziaria, andrebbe fornita una dettagliata esposizione dei suoi fabbisogni di mero funzionamento, nonché delle risorse destinate ai sensi della legislazione vigente, alla copertura dei fabbisogni di spesa per investimenti, alla luce del disposto subentro nella gestione della riscossione in Sicilia.

A tale proposito, in merito all'affermazione riportata in RT che per gli esercizi successivi al 2022, lo stanziamento di bilancio per l'ente potrà essere rideterminato, sia pur condizionatamente all'andamento del contesto normativo e degli "effettivi" oneri di gestione dell'Agenzia, incluse le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati, sembrerebbe pertanto che, già al momento, il

---

<sup>20</sup> Al 1° gennaio 2021 l'AdER contava 7.474 dipendenti, di cui 67 dirigenti, 1.428 quadri e 5.979 unità nelle altre erre professionali. L'agenzia, ente pubblico economico, registra l'applicazione di uno specifico contratto nazionale di lavoro con retribuzioni unitarie medie sensibilmente più elevate rispetto a quelle che si registrano per gli analoghi profili di inquadramento nel comparto delle altre Agenzia fiscali. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze- Agenzia delle entrate-riscossione, *Rapporto di verifica dei risultati della gestione 2020*, pagina 71.

<sup>21</sup> I dati tratti dal conto economico a consuntivo 2020 hanno evidenziato a fronte di 470,5 milioni complessivi circa di entrate (di cui 395,4 da aggi su riscossioni ruoli) ben 770,3 milioni di costi della produzione, di cui 485,8 milioni di euro per il personale (dunque più dei proventi dalla riscossione dei ruoli). Cfr. AdER, Bilancio 2020, sul sito dell'agenzia, sez "Amministrazione trasparente", bilanci; pag. 176 -179 e 201. Tuttavia, alla pagina "[Costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione](#)" per il 2021, viene mostrata una crescita dei costi che si attestano a 854,8 milioni di euro.

finanziamento possa ritenersi non pienamente dimensionato sugli "effettivi" fabbisogni dell'ente.

Quanto ai profili di copertura, posto che al rinnovato sistema di finanziamento dell'ente Agenzia delle entrate - riscossione, mediante autorizzazione di spesa iscritta nel bilancio dello Stato dal 2022, si provvede dal 2022 attraverso l'abolizione dell'aggio sulla riscossioni erariali (per conto di Stato ed altri enti) e la registrazione dell'incasso equivalente al bilancio dello Stato, in conto entrate extratributarie, ivi indicandosi sommariamente in RT i parametri considerati a tal fine, richiamando l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, ai sensi del quale la relazione deve recare l'indicazione delle loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare, appare indispensabile la richiesta dei dati finanziari posti alla base della quantificazione delle effettuata, i cui dati sono riportati nella tabella di sintesi della RT ai fini della determinazione dell'impatto finanziario "netto" del riordino sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, andrebbero richiesti a tal fine, i dati relativi: a) all'ammontare dei ruoli in gestione dell'ente ai fini della loro riscossione coattiva consegnati a tutto il 2021<sup>22</sup> e il criterio adottato nella quantificazione del relativo aggio, che sarà d'ora innanzi da registrarsi in aumento delle entrate del bilancio dello Stato; b) all'ammontare complessivo dei ruoli che verranno consegnati a partire dal 1° gennaio 2022 dagli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, sui quali è ad oggi trattenuta, all'atto del riversamento, una somma pari all'1% del valore riscosso.

Inoltre, andrebbe richiesto il parametro di quantificazione considerato nella stima dell'ammontare delle somme che si prevede di incassare dal contribuente, in ragione annua, relativamente ai diritti di notifica e dai rimborsi spese per l'attivazione delle procedure esecutive e cautelari, che matureranno successivamente alla data del 1° gennaio 2022, e calcolati sulla base dei valori attualmente in vigore.

Infine, venendo anche profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, circa la contabilizzazione dell'impatto atteso in conto minori entrate su fabbisogno e indebitamento netto per effetto del venir meno dell'aggio riconosciuto per tutti i tributi all'Agenzia delle entrate riscossione, nulla da osservare.

Sui commi 7 e 8, ivi trattandosi di modifiche meramente ordinamentali, conseguenti al riordino in esame, non ci sono osservazioni.

---

<sup>22</sup> I dati complessivi registrati a tutto il 2020 indica per l'Agenzia delle entrate-riscossione un carico complessivo affidato nel 2020 di 58.191 milioni di euro, di cui 47.050 milioni riferibili a entrate erariali (Entrate e Dogane), 5.141 milioni di euro riferibili ad Altre entrate statali, 1.897 milioni di euro riferibili agli enti previdenziali, e 4.105 milioni di euro riferibili agli enti locali. Evidenze certificate assai significative sono inoltre disponibili anche in relazione agli andamenti registrati delle riscossioni nelle annualità del ventennio 2000-2020. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze- Agenzia delle entrate-riscossione, doc. cit., pagine 44-45.

## **Articolo 6** ***(Esenzione del bollo su certificati digitali)***

Con novella operata all'articolo 62, comma 3, quarto periodo, del D. Lgs. n. 82 del 2005 si estende anche al 2022 il regime di esenzione dell'imposta di bollo sui certificati digitali previsto a legislazione vigente limitatamente al corrente anno.

**La RT** precisa che in base a quanto disposto dall'articolo 1 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, i certificati anagrafici sono assoggettati all'imposta di bollo con la marca da bollo di euro 16,00. Sotto il profilo finanziario, si evidenzia che sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno relativi alle attuali certificazioni rilasciate dai Comuni, assoggettate all'imposta di bollo, e che saranno sostituite dalle certificazioni esenti rilasciate in modalità telematica da parte dello stesso Ministero tramite ANPR, in coerenza con la valutazione relativa alla medesima esenzione per il 2021, si stima una perdita di gettito di 39 milioni di euro nel 2022.

**Al riguardo**, si riscontra che la stima operata per la disposizione in commento risulta coerente - stante l'indicazione del medesimo valore - con la RT associata all'art. 39 del DL n. 77 del 2021 che ha disposto il regime di esenzione. Si osserva peraltro che la RT si limita ad indicare l'importo del minor gettito con un generico riferimento a dati del Ministero dell'interno relativi all'imposta di bollo per le attuali certificazioni, senza fornire altre informazioni (ad esempio l'andamento nel tempo del gettito e la numerosità degli atti) che sarebbe opportuno acquisire al fine di un riscontro del carattere prudenziale della stima.

## **Articolo 7** ***(Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli)***

Modificando l'articolo 1, comma 44 della legge n. 232 del 2016, si proroga la detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali ed agrari dichiarati dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, estendendola anche all'anno 2022<sup>23</sup>.

Si rammenta che la norma originaria, disposta dall'articolo 1, comma 44, della L. n. 232 del 2016, è stata interessata da diverse proroghe previste dall'articolo 1, comma 183, lett. a) e b) della legge n. 160 del 2019 e successivamente dall'articolo 1, comma 38, lett. a) e b) della L. n. 178 del 2020.

**La RT** rappresenta che la disposizione prevede per il 2022 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Rammenta che la legislazione vigente stabilisce l'esenzione al 100 per cento di tali redditi dall'anno 2017 al 2021, pertanto per il 2022 è prevista la totale concorrenza di tali redditi alla base imponibile dei contribuenti interessati.

Ai fini della stima conduce elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019 dei soggetti interessati (ultimi dati disponibili in

---

<sup>23</sup> La normativa vigente dispone la detassazione fino all'anno 2021.

base ai quali è stato aggiornato il modello di micro simulazione). In base a tali elaborazioni stima, per l'anno 2022, una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -127,7 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -9,4 e -3,6 milioni di euro.

Considerando la validità della norma per l'anno 2022 stima i seguenti effetti finanziari:

*(milioni di euro)*

	2022	2023	2024	2025
IRPEF	0	-223,5	95,8	0
Addizionale regionale	0	-9,4	0	0
Addizionale comunale	0	-4,7	1,1	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-237,6</b>	<b>96,9</b>	<b>0</b>

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare in quanto - nel prendere atto dell'utilizzo del modello di micro simulazione aggiornato che, per le fattispecie come quella in esame, rappresenta il miglior strumento di quantificazione - l'impatto finanziario, ricostruibile utilizzando le stime contenute nelle precedenti RT annesse ai citati interventi normativi, risulta in linea<sup>24</sup> con quanto indicato nella RT all'esame.

Si suggerisce in ogni caso, per consentire un approfondimento utilizzabile anche in futuro per analisi correlate ad eventuali riproposizioni della misura in argomento<sup>25</sup>, di acquisire informazioni in merito: all'ammontare dei redditi agrari e dominicali per i quali si riconosce l'esenzione in parola, alla numerosità dei soggetti beneficiari (si riscontra nel tempo un aumento degli IAP<sup>26</sup>), alla tipologia di regime fiscale ad essi applicata (soggetti minimi, in contabilità ordinaria, forfetari, etc.) ed al valore dell'aliquota media IRPEF considerata per la quantificazione.

## **Articolo 8**

### ***(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)***

L'articolo, modificando il comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della L. n. 232 del 2016, per i piani di risparmio a lungo termine ordinari (PIR) innalza i limiti annuali di investimento portandoli dagli attuali 30.000 euro a 40.000 euro ed eleva da 150.000 a 200.000 euro il limite complessivo di investimento. Si ricorda che nella materia considerata trova applicazione il regime fiscale agevolato, disciplinato dall'articolo 1, commi da 100 a 114 della citata L. n. 232 del 2016.

**La RT** evidenzia che la disposizione modifica la disciplina dei PIR tradizionali intervenendo al comma 101 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentando il limite di investimento annuale nei suddetti piani dai vigenti 30 mila

<sup>24</sup> In particolare utilizzando i dati con i quali si erano costruite le precedenti quantificazioni, la stima della perdita per l'anno 2022 si pone nell'ordine di valore di circa 215 mln di euro, a fronte degli indicati 223,5 mln di euro.

<sup>25</sup> L'ipotesi tiene conto delle numerose proroghe che hanno già interessato la materia.

<sup>26</sup> In merito si rinvia alla pubblicazione INPS – statistiche in breve – a cura del coordinamento generale statistico attuariale; novembre 2021 – mondo agricolo, da cui si rileva che "tra le categorie di lavoratori autonomi, l'unica in aumento risulta essere quella degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), che passa da 42.126 a 43.445, con un incremento pari a +3,1%".

euro a 40 mila euro. Di conseguenza, il limite complessivo viene incrementato dagli attuali 150.000 euro a 200.000 euro.

Sulla base della medesima metodologia di stima e degli stessi dati presi a riferimento per la valutazione degli effetti finanziari della norma originaria, stima i seguenti effetti finanziari:

*(in milioni di euro)*

	2022	2023	dal 2024
Variazione di gettito	-26,7	-30,7	-30,9

**Al riguardo** si osserva che la RT ripropone l'utilizzo dei dati e della metodologia seguita nella stima dell'impatto finanziario della norma originaria di introduzione dei PIR e della connessa esenzione fiscale per i redditi da essi derivanti<sup>27</sup>; in quella occasione, la RT, al fine di quantificare le variazioni finanziarie, aveva assunto ipotesi circa l'ammontare degli investimenti, i rendimenti, il conferimento medio, ecc., partendo dai dati rilevati dall'ISTAT nell'anno 2014.

In merito alla stima presentata si riscontra la quantificazione proposta - costruita sulla base dei dati pregressi - che si basa sull'incremento del 25%<sup>28</sup> del conferimento il quale rappresenta la quota di maggior investimento effettuabile da parte degli investitori alla luce della nuova disposizione.

Tuttavia, considerato il periodo di applicazione della misura, ai fini della stima appare ormai non più eludibile l'utilizzo, in ottica prudenziale, di dati di consuntivo da cui partire necessariamente per determinare l'ammontare della base imponibile esente e quindi le minori entrate a carico dell'Erario. In proposito, si rappresenta che da fonti Banca d'Italia si apprende che tra gennaio del 2017 e giugno 2018 la raccolta netta dei fondi che rispettano la normativa sui PIR a lungo termine è stata pari a circa 13 mld<sup>29</sup> di euro, mentre alla fine del 2020 il patrimonio dei fondi aperti conformi alla normativa sui PIR era pari a circa 18 mld di euro<sup>30</sup>. Tali valori, se confrontati con gli stessi ipotizzati in sede di originaria RT, evidenziano un andamento in crescita differente; nello specifico, alla fine del 2020 la RT originaria aveva previsto 12,6 mld di euro di conferimento complessivo a fronte dei citati 18 mld di euro di patrimonio accumulato. E' pertanto evidente che, a distanza di alcuni anni dall'introduzione degli strumenti in parola, sarebbe necessario basare le stime partendo da dati di consuntivo al fine di rendere più attendibili e verosimili le previsioni circa la perdita di gettito derivante dall'incremento dei limiti annuali di investimento contenuti nell'articolo all'esame.

---

<sup>27</sup> Il citato articolo 1, commi da 100 a 114 della L. 232 del 2016.

<sup>28</sup> Cioè 10 mila euro in più rispetto al nuovo ammontare massimo di 40 mila euro; quindi:  $10.000/40.000 \cdot 100 = 25\%$ .

<sup>29</sup> Si veda: Banca d'Italia, "Rapporto sulla stabilità finanziaria" 1/2019, pag. 38.

<sup>30</sup> Si veda: Banca d'Italia, "Audizione sulle tematiche relative allo squilibrio della struttura finanziaria delle imprese italiane che rischia di essere determinato dalla pandemia da Covid-19", Commissione permanente VI (Finanze) Camera dei Deputati, 18 marzo 2021, pag. 4.

## TITOLO III CRESCITA E INVESTIMENTI

### *Capo I Misure per la crescita e per il sostegno alle imprese*

#### Articolo 9

#### ***(Proroghe in materia di superbonus fiscale, di riqualificazione energetica, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, di sistemazione a verde ed in materia di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici)***

Le disposizioni in commento, al comma 1, recano novelle all'art. 119 del DL n. 34 in materia del c.d. *Superbonus* 110%. Nello specifico:

- si precisa che la detrazione è riconosciuta in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1 gennaio 2022 (alla lettera a) con interventi operati al comma 1, alinea, comma 4, terzo periodo, comma 8 primo periodo). Le novelle sono conseguenza delle proroghe dell'agevolazione disposte con le disposizioni in commento;
- si proroga, per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, la possibilità di fruire del *Superbonus* in relazione alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 (alla lettera b);
- sono ammesse a detrazione anche le spese -sostenute fino al 30 giugno 2022 (nella disciplina vigente il termine è fissato al 31 dicembre 2021) - per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica - di cui al comma 5 dell'art. 119 del DL n. 34 citato - (alla lettera c);
- si riscrive il comma 8-*bis* dell'art. 119 al fine di fissare nuovi termini di effettuazione delle spese ammesse al *Superbonus* e di rimodulare la percentuale di detrazione. Nello specifico, per le spese effettuate su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni (di cui al comma 9, lettera b) per cui risulta essere stata perfezionata la CILA entro il 30 settembre 2021 ovvero per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per cui risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo, il *Superbonus* 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Si prevede poi che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche<sup>31</sup> con riguardo ad interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastati, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (di cui al comma 9, lett. a) del citato art. 119), compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e nella misura del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche che hanno un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equiparati nonché dalle cooperative a proprietà indivisa per i quali alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo la detrazione 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (alla lettera d) del comma 1).

---

<sup>31</sup> Sempre al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni.

- si dispone che ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si debba far riferimento, in aggiunta ai prezziari individuati con decreto MISE del 6 agosto 2020 anche ai valori massimi stabiliti per talune categorie di beni con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro trenta giorni dal 1 gennaio 2022<sup>32</sup> (alle lettera c) del comma 1).

Il comma 2 dell'articolo in commento interviene sulla disciplina di cui all'art. 121 del DL n. 34 del 2021 in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Nello specifico si proroga per gli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di fruire delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura ovvero attraverso la cessione del credito di imposta che la legislazione vigente limita al 31 dicembre 2021 (alla lettera a) del comma 2). Tali modalità di fruizioni alternative alla detrazione fiscale sono consentite fino al 31 dicembre 2025 anche per gli interventi ammessi al c.d. *Superbonus*.

Il comma 3, intervenendo sugli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013, proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine entro cui possono essere sostenute talune spese tra cui si segnalano:

- le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici ammesse alla detrazione fiscale nella misura del 65%;
- le spese per l'acquisto e la posa in opera di microgeneratori in sostituzione degli impianti esistenti ammesse alla detrazione fiscale nella misura del 65% fino ad un massimo di 100.000 euro;
- le spese per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili ammesse alla detrazione nella misura del 50% fino ad un valore massimo di 30.000 euro.

Nel complesso le proroghe riguardano gli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1, comma 2, lettera a), b) e b)-bis, comma 2-*quater* e di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 14.

Le proroghe al 31 dicembre 2024 riguardano inoltre le detrazioni fiscali riconosciute nella misura del 50% entro una spesa massima di 96.000 euro per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16 del DL n. 63 del 2013.

Con la riscrittura del comma 2 dell'articolo 16 del DL n. 63 del 2013 si rimodula la detrazione prevista per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all'arredo dell'immobile interessato da una ristrutturazione per cui il contribuente fruisce della relativa agevolazione. Agli stessi contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate e sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per i predetti acquisti (mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi ed i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro<sup>33</sup>. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1 gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione di imposta, le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni.

---

<sup>32</sup> A seguito del varo del DL n. 157 del 2021 (cd. decreto per il contrasto alle frodi) la previsione ha ormai forza di legge.

<sup>33</sup> Nella disciplina vigente l'importo massimo è pari a 16.000 euro.

Con il comma 4 si proroga fino al 2024 la detrazione prevista per gli interventi rientranti nella disciplina del c.d. *bonus verde*. Si ricorda che in relazione ad essi la detrazione riconosciuta è pari al 36% nel limite di spesa di 5.000 euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Il comma 5 proroga infine al 2022 la fruizione del c.d. *bonus facciate* riducendo dal 90 al 60 per cento la spesa ammessa a detrazione.

**La RT**, nell'esaminare gli effetti finanziari delle disposizioni in commento analizza distintamente l'impatto delle misure adottate in materia di Superbonus 110%, di proroga delle detrazioni riconosciute per interventi di riqualificazione energetica, per il recupero del patrimonio edilizio, per il rafforzamento di misure antisismiche, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, per il verde e per il recupero delle facciate degli edifici. Nello specifico, rappresenta quanto segue.

La relazione tecnica si sofferma preliminarmente sui commi 1 e 2 in materia di *Superbonus*. La disposizione di cui al **comma 1** in esame modifica l'articolo 119 del DL n. 34 del 2020. In particolare, proroga al 31 dicembre 2022 la detrazione al 110 per cento per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che, alla data del 30 settembre 2021 risultano già iniziati.

La misura mira a garantire la possibilità di concludere i lavori per i contribuenti che hanno già adottato le procedure di inizio degli investimenti da realizzare sugli immobili unifamiliari. Tale misura non determina effetti rispetto a quelli già scontati nelle previsioni di bilancio, in quanto riguarda gli interventi avviati entro la data del 30 settembre 2021, i quali sono considerati nell'ambito dell'ammontare complessivo delle spese preso a riferimento per gli effetti finanziari contenuti nei saldi di finanza pubblica.

L'intervento di cui al comma 5 dell'articolo 119 in materia di impianti fotovoltaici non determina effetti in quanto volto a conferire sistematicità alla misura in esame mediante una modifica che rende coerente tale comma con il resto della disciplina e in ogni caso in linea con le previsioni di Bilancio che già scontano gli effetti correlati agli investimenti in fotovoltaico fino al 30 giugno 2022.

La norma inoltre dispone per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate:

- Proroga con aliquota al 110% per le spese sostenute al 31 dicembre 2023;
- Proroga con aliquota al 70% per le spese sostenute al 31 dicembre 2024;
- Proroga con aliquota al 65% per le spese sostenute al 31 dicembre 2025;

La detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

La legislazione vigente prevede una detrazione con aliquota pari al 110%, da suddividere in 4 quote annuali di pari importo.

Sulla base dei dati e della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, si stimano i seguenti effetti finanziari:



(milioni di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>IRPEF/IRES</b>	0,00	-127,40	-1437,80	-1768,50	-2160,00	-1866,70	-270,70	81,00	602,80	188,90	188,90	179,50	78,70	15,70	-37,80	0,00
<b>Credito</b>	0,00	0,00	-849,10	-1377,90	-1866,70	-1866,70	-1017,70	-488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IRPEF/IRES</b>	0,00	0,00	224,90	128,50	128,50	-96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IRAP</b>	0,00	0,00	37,50	21,40	21,40	-16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IVA</b>	0,00	53,50	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>-73,90</b>	<b>-1971,00</b>	<b>-2943,00</b>	<b>-3876,80</b>	<b>-3845,90</b>	<b>-1288,40</b>	<b>-407,80</b>	<b>602,80</b>	<b>188,90</b>	<b>188,90</b>	<b>179,50</b>	<b>78,70</b>	<b>15,70</b>	<b>-37,80</b>	<b>0,00</b>

La disposizione, inoltre, proroga al 31 dicembre 2022 la detrazione al 110 per cento per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 119, a condizione che l'unità immobiliare oggetto dell'intervento sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

Sulla base dei dati di Fiscalità Immobiliare, si stima che la spesa per interventi sulle abitazioni principali effettuati dalle persone fisiche di cui al suddetto comma, rappresenti il 75 per cento delle spese ipotizzate in sede di relazione tecnica di introduzione della norma originaria per i medesimi soggetti. Si stima inoltre, sulla base di elaborazioni effettuate tramite modello di microsimulazione Irpef, che la quota di soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro potenzialmente interessati dalla norma sia pari al 67 per cento.

Sulla base della metodologia contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>IRPEF/IRES</b>	-16,30	-174,00	-108,80	-108,80	-108,80	95,70	8,10	8,10	8,10	8,10	6,90	-4,80	0,00
<b>Credito</b>	0,00	-108,80	-108,80	-108,80	-108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IRPEF/IRES</b>	0,00	28,80	-12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IRAP</b>	0,00	4,80	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IVA</b>	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-9,40</b>	<b>-249,20</b>	<b>-232,00</b>	<b>-217,60</b>	<b>-217,60</b>	<b>95,70</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>8,10</b>	<b>6,90</b>	<b>-4,80</b>	<b>0,00</b>

La norma in esame dispone l'estensione delle agevolazioni dell'articolo 119 agli interventi effettuati dalle Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, di cui al comma 9, lettera d), così come disposto per gli IACP. In particolare, l'estensione riguarda le spese sostenute fino a 30 giugno 2023. È prevista inoltre un'estensione ulteriore fino al 31 dicembre 2023 ove siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Sulla base dei dati relativi agli interventi in oggetto programmati dalle cooperative a proprietà indivisa, si stima una ulteriore spesa per il 2022 di circa 37,5 milioni e di circa 62 milioni di euro per il 2023.

Applicando la metodologia consolidata si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>IRES</b>	-0,70	-9,20	-18,20	-13,30	-13,30	-3,90	7,70	1,00	1,00	1,00	0,90	0,30	-0,40	0,00
<b>Credito</b>	0,00	-5,00	-13,30	-13,30	-13,30	-8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IRPEF/IRES</b>	0,00	1,30	1,60	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IRAP</b>	0,00	0,20	0,30	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IVA</b>	0,30	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-0,40</b>	<b>-12,20</b>	<b>-29,60</b>	<b>-27,70</b>	<b>-26,60</b>	<b>-12,20</b>	<b>7,70</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,30</b>	<b>-0,40</b>	<b>0,00</b>

Di seguito gli effetti complessivi:

(milioni di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>IRPEF/IRES</b>	-17,00	-310,60	-1564,80	-1890,60	-2282,10	-1774,90	-254,90	90,10	611,90	198,00	196,70	175,00	78,30	15,70	-37,80	0,00
<b>Credito</b>	0,00	-113,80	-971,20	-1500,00	-1988,80	-1875,00	-1017,70	-488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IRPEF/IRES</b>	0,00	30,10	214,20	127,60	128,50	-96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IRAP</b>	0,00	5,00	35,70	21,20	21,40	-16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IVA</b>	7,20	54,00	53,50	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-9,80</b>	<b>-335,30</b>	<b>-2232,60</b>	<b>-3188,30</b>	<b>-4121,00</b>	<b>-3762,40</b>	<b>-1272,60</b>	<b>-398,70</b>	<b>611,90</b>	<b>198,00</b>	<b>196,70</b>	<b>175,00</b>	<b>78,30</b>	<b>15,70</b>	<b>-37,80</b>	<b>0,00</b>

La misura di cui al comma 2, modificando l'art. 121 del medesimo D.L. 34/2020 e ss.mm.ii., prevede, infine, la possibilità di cedere alcune detrazioni relative a spese sostenute (ristrutturazione, riqualificazione energetica, bonus facciate, impianti fotovoltaici, ecc.). Tenuto conto che viene mantenuto lo stesso profilo di fruizione dell'agevolazione anche in capo al cessionario, la disposizione non comporta effetti finanziari, con la sola eccezione del primo anno di applicazione in cui viene meno l'effetto saldo/acconto proprio dell'IRPEF in relazione all'ammontare della detrazione spettante dell'anno che, a seguito della cessione, verrà fruita dal cessionario sotto forma di credito d'imposta in compensazione. Tale effetto positivo prudenzialmente non viene stimato, anche perché legato ai comportamenti dei soggetti beneficiari (percentuale di soggetti che decidono di cedere la detrazione).

### **Proroga detrazioni riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024**

Per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per interventi di riqualificazione energetica, la norma in esame prevede una detrazione pari al 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Per le altre tipologie di intervento, inclusi gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A, (compresi anche apparecchi ibridi e generatori di aria calda a condensazione) è prevista un'aliquota pari al 65%. La detrazione deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2021).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2020, risulta una spesa effettuata per l'anno 2019 di circa 3.346 milioni di euro. Sulla base delle diverse aliquote di detrazione relative alle singole tipologie di spesa si stima un'aliquota media ponderata di detrazione di circa il 57,6%.

Sulla base di questa metodologia, la spesa annua è considerata per la metà come spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e per la restante metà come spesa addizionale.

In relazione alla spesa base è stata considerata un'ulteriore percentuale di detrazione di 21,6 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa addizionale, una percentuale di detrazione di 57,6 punti. Con queste assunzioni si stima un minor gettito IRPEF di competenza annua di circa 132 milioni di euro annui  $((1.673 \times 21,6\% + 1.673 \times 57,6\%): 10)$ .

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva, stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 335 milioni di euro per ciascuno dei tre anni, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 304,2 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +30,4 milioni di IVA e +85,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP di competenza annua.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'andamento finanziario complessivo è riportato nella seguente tabella:

*(milioni di euro)*

	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	dal 2036
<b>IRPEF/IRES</b>	-19,90	-231,60	-364,00	-476,50	-397,00	-397,00	-165,40	-33,10	99,30	0,00
<b>IRPEF/IRES</b>	0,00	127,70	73,00	73,00	-54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IRAP</b>	0,00	21,30	12,20	12,20	-9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IVA</b>	30,40	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10,50</b>	<b>-52,20</b>	<b>-248,40</b>	<b>-391,30</b>	<b>-460,80</b>	<b>-397,00</b>	<b>-165,40</b>	<b>-33,10</b>	<b>99,30</b>	<b>0,00</b>

### **Proroga detrazione recupero edilizio per il 2022, 2023 e 2024**

A decorrere dal 2022 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede per gli interventi di ristrutturazione edilizia una detrazione pari al 36% da suddividere in

10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo di spese non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

La norma in esame dispone una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 finalizzate a interventi di ristrutturazione edilizia (con un limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare).

Le stime della modifica proposta sono state effettuate applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2021).

La stima dell'ammontare della spesa annua si basa sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle spese in oggetto sostenute nel 2019 (ultimo anno disponibile). Sulla base di tali dichiarazioni risulta una spesa effettuata nel 2019 di circa 18.000 milioni di euro. Si assume che il 15% (2.700 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima un minor gettito IRPEF pari a 349 milioni di euro annui ((15.300 x 14% + 2.700 x 50%): 10).

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimata su base annuale (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 675 milioni di euro, cui corrisponde, applicando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 613,6 milioni di euro. Applicando a tale base un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma pari annualmente a +61,4 milioni di IVA e +171,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Infatti le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto l'andamento finanziario complessivo riportato nella tabella seguente:

(milioni di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	dal 2036
<b>IRPEF</b>	-52,40	-611,10	-960,30	-1257,10	-1047,60	-1047,60	-436,50	-87,30	261,90	0,00
<b>IRPEF/IRES</b>	0,00	257,70	147,30	147,30	-110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IRAP</b>	0,00	43,00	24,50	24,50	-18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IVA</b>	61,40	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>9,00</b>	<b>-249,00</b>	<b>-727,10</b>	<b>-1085,30</b>	<b>-1176,50</b>	<b>-1047,60</b>	<b>-436,50</b>	<b>-87,30</b>	<b>261,90</b>	<b>0,00</b>

**Proroga detrazioni per spese relative ad interventi di rafforzamento di misure antisismiche per gli anni 2022, 2023 e 2024**

La disposizione in esame prevede, per gli anni 2022, 2023 e 2024, una detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. La detrazione è elevata al 70% ovvero all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, ad una classe o a due classi di rischio inferiori. Per gli interventi antisismici che riguardano le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85%, a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. L'agevolazione compete con riferimento alle spese relative agli immobili adibiti ad abitazione e ad attività produttive ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

A decorrere dall'anno 2022, la legislazione vigente (articolo 16-*bis* del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quelle utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (Legge di Bilancio 2017).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2020, risulta una spesa effettuata per l'anno 2019, su singole unità, di circa 283,4 milioni di euro, e su parti comuni di edifici condominiali di circa 38,8 milioni di euro.

Ai fini della stima è stata applicata, in via prudenziale, l'aliquota di detrazione massima prevista. Considerando le differenze di aliquote di detrazione e la rateizzazione, si stima un minor gettito Irpef riferito alla singola rata di competenza annua pari a 46,1 milioni di euro annui.

La norma in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva. Questo effetto è stimato (sulla base di percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 40,3 milioni di euro per ciascuno dei tre anni, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 36,6 milioni di euro. Applicando ai predetti valori un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a +3,7 milioni di IVA e +10,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP di competenza annua.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale è concentrato nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Tale andamento riflette la circostanza che le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario; le minori entrate dovute alle detrazioni, rateizzate in dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo.

L'andamento finanziario complessivo è riportato nella seguente tabella:

(milioni di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>IRPEF/IRES</b>	-6,9	-80,8	-126,9	-166,1	-138,4	-138,4	-47,5	4,4	56,4	17,4	16,5	7,2	1,4	-3,5	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	15,4	8,8	8,8	-6,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	2,6	1,5	1,5	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	3,7	3,7	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-3,2</b>	<b>-59,1</b>	<b>-112,9</b>	<b>-155,8</b>	<b>-146,1</b>	<b>-138,4</b>	<b>-47,5</b>	<b>4,4</b>	<b>56,4</b>	<b>17,4</b>	<b>16,5</b>	<b>7,2</b>	<b>1,4</b>	<b>-3,5</b>	<b>0</b>

### **Proroga detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024**

Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, la norma dispone la proroga per gli anni 2022, 2023 e 2024 della detrazione dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiore, o dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiore. L'aliquota si applica alle spese complessive degli interventi per un ammontare non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2020, risulta una spesa effettuata per l'anno 2019 di circa 3 milioni di euro ad aliquota dell'80% e 7,7 milioni di euro ad aliquota dell'85%.

Sulla base della metodologia di proroghe analoghe, tenuto conto del periodo di vigenza, si stima il seguente andamento finanziario:

(milioni di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>IRPEF</b>	-0,1	-1,2	-1,9	-2,5	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-0,9	-0,2	0,5	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	0,5	0,3	0,3	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>

L'effetto complessivo nell'orizzonte temporale considerato delle disposizioni in esame risulta il seguente:

(milioni di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>IRPEF</b>	-7	-82	-128,8	-168,6	-140,5	-140,5	-49,6	2,3	54,3	15,3	14,4	6,3	1,2	-3	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	15,9	9,1	9,1	-6,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	2,7	1,5	1,5	-1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IVA</b>	3,8	3,8	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-3,2</b>	<b>-60</b>	<b>-114,4</b>	<b>-158</b>	<b>-148,4</b>	<b>-140,5</b>	<b>-49,6</b>	<b>2,3</b>	<b>54,3</b>	<b>15,3</b>	<b>14,4</b>	<b>6,3</b>	<b>1,2</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>

### **Proroga al 2024 della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**

La norma in esame dispone la proroga, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 della detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, fino a 5.000 euro, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019, risulta un ammontare di spesa di circa 1.350 milioni di euro per il 2019. La stima, a fini prudenziali, assume un ammontare di tale spesa di circa 1.700 milioni di euro per gli anni considerati. Mediante elaborazioni sugli stessi dati, si stima che il nuovo limite di 5.000 euro determini un decremento di spesa pari ad 1/3. Considerando le 10 quote annuali, si stima una spesa annua pari a 1.134 milioni di euro. La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette.

L'andamento finanziario in termini di cassa risulta il seguente:

*(milioni di euro)*

	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	2036
<b>IRPEF</b>	-8,50	-90,70	-155,90	-212,60	-170,10	-170,10	-70,90	-14,20	42,50	0,00
<b>IRPEF/IRES</b>	0,00	19,50	11,20	11,20	-8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IRAP</b>	0,00	3,30	1,90	1,90	-1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IVA</b>	20,40	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>11,90</b>	<b>-47,50</b>	<b>-122,40</b>	<b>-199,50</b>	<b>-179,90</b>	<b>-170,10</b>	<b>-70,90</b>	<b>-14,20</b>	<b>42,50</b>	<b>0,00</b>

### **Bonus verde**

La norma dispone, per gli anni 2022, 2023 e 2024, la proroga della detrazione ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, per un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione in esame spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che questa sia stata

effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2019 si stima una spesa annua per gli interventi in oggetto di circa 104 milioni di euro. Si assume inoltre che la metà di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata e che la restante metà sia una spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame. Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, si stima una spesa di competenza annua di circa -3,7 milioni di euro.

La norma in esame è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per ciascun anno in circa 13 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 11,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per gli anni considerati a +1,2 milioni di IVA e +3,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari:

(milioni di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	Dal 2027 al 2032	2033	2034	2035	2036
<b>IRPEF</b>	-0,60	-6,60	-10,30	-13,50	-11,20	-11,20	-4,70	-0,90	2,80	0,00
<b>IRPEF/IRES</b>	0,00	5,00	2,80	2,80	-2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IRAP</b>	0,00	0,80	0,50	0,50	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IVA</b>	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,60</b>	<b>0,40</b>	<b>-5,80</b>	<b>-10,20</b>	<b>-13,70</b>	<b>-11,20</b>	<b>-4,70</b>	<b>-0,90</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>

### Bonus facciate

Il **comma 5** dispone, per le spese documentate sostenute nel 2022 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, una detrazione dall'imposta lorda pari al 60 per cento da suddividere in 10 quote annuali di pari importo. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Qualora i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di prestazione energetica e di trasmittanza termica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 e 26 gennaio 2010.

Ai fini della stima si considera un ammontare delle spese oggetto degli interventi in esame pari a quanto indicato nella Relazione Tecnica di introduzione della norma, quindi pari a 4.000 milioni di euro.



Si stima, inoltre, che il 90% di tali spese (3.600 milioni di euro) sia sostenuto da persone fisiche ed il rimanente 10% (400 milioni di euro) dalle imprese. Si ipotizza inoltre che il 60% di tale spesa sarebbe stata comunque effettuata usufruendo della detrazione vigente e che solo il 40% rappresenti la spesa indotta dall'agevolazione fiscale concessa dalla norma in esame.

Il comma 5 è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato in circa 400 milioni di euro nel 2022, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa al netto dell'IVA di 363,6 milioni di euro. Applicando un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, l'incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, risulta pari per il 2022 a +36,4 milioni di IVA e +101,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Gli effetti finanziari complessivi sono riportati nella tabella seguente:

*(milioni di euro)*

	2022	2023	2024	dal 2025 al 2032	2033	2034
<b>IRPEF</b>	-16,20	-172,80	-108,00	-108,00	81,00	0,00
<b>IRPEF/IRES</b>	-1,80	-19,20	-12,00	-12,00	9,00	0,00
<b>IRPEF/IRES</b>	0,00	152,70	-65,50	0,00	0,00	0,00
<b>IRAP</b>	0,00	25,50	-10,90	0,00	0,00	0,00
<b>IVA</b>	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>18,40</b>	<b>-13,80</b>	<b>-196,40</b>	<b>-120,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>

Al riguardo, si osserva quanto segue:

**A) Considerazioni di portata generale in ordine alle stime.** Si riscontra preliminarmente che, per la stima degli effetti finanziari delle detrazioni fiscali in commento, la RT adotta una metodologia analoga a quella utilizzata in precedenti proroghe e rimodulazioni degli incentivi in esame (da ultimi si vedano l'art. 1, commi da 66 a 76 della legge di bilancio 2021<sup>34</sup>, l'art. 1, commi 175, 176 e da 210 a 223 della legge di bilancio 2020<sup>35</sup>, l'art. 1, comma 67 della legge di bilancio 2019<sup>36</sup>, l'art. 1, comma 3, della legge di bilancio 2018<sup>37</sup>, l'art. 1, commi 2 e 3 della legge di bilancio 2017<sup>38</sup> e l'art. 1, comma 74, della L. n. 208 del 2015).

In applicazione della predetta metodologia, la RT non si limita quindi a contabilizzare gli effetti finanziari diretti, ossia il minor gettito IRPEF derivante dal riconoscimento delle detrazioni (riferito alla spesa base ed alla spesa indotta

<sup>34</sup> La legge n. 178 del 2020.

<sup>35</sup> La legge 27 dicembre 2019, n. 160.

<sup>36</sup> La legge 30 dicembre 2018, n. 145.

<sup>37</sup> Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

<sup>38</sup> Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

dall'effetto incentivante), ma quantifica anche gli effetti correlati alla spesa indotta<sup>39</sup>, da cui discenderebbero le maggiori entrate indicate a titolo di IRPEF/IRES, IRAP ed IVA; entrate che, pertanto, concorrono alla stima dell'impatto finanziario complessivo delle disposizioni in commento, riducendone l'incidenza nei primi anni.

In proposito si ripropone il rilievo – già svolto da questo Servizio in altre note di lettura pubblicate in occasione di precedenti proroghe e/o rimodulazioni degli incentivi fiscali in esame<sup>40</sup> – riferita alla scelta di quantificare e contabilizzare nei saldi di finanza pubblica anche l'effetto finanziario positivo correlato alla spesa indotta. In tal modo si connota la stima di alcuni elementi di soggettività/aleatorietà che derivano dalle numerose variabili ed ipotesi da ponderare nell'analisi dei predetti effetti, la cui complessità è tale da rendere difficile l'elaborazione di previsioni corrette e prudenziali<sup>41</sup>.

Nel merito di tutte le stime presentate nelle apposite tabelle riepilogative dell'impatto finanziario per ciascuna misura agevolativa, si dà riscontro positivo dei valori indicati sulla base delle ipotesi assunte.

## **B) Considerazioni specifiche riferite agli interventi.**

- **Possibilità di ammettere al *Superbonus* 110% le spese effettuate su unità immobiliari fino al 31 dicembre 2022 (proroga dal 30 giugno) dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) per cui risulta essere stata perfezionata la CILA entro il 30 settembre 2021 ovvero per gli altri interventi contemplati dalla norma.** In proposito si legge in RT che tale misura non determina ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già contabilizzati "*in quanto*

---

<sup>39</sup> Ossia gli effetti correlati ai maggiori investimenti del settore stimolati dalle agevolazioni in commento.

<sup>40</sup> Si vedano da ultimo la nota n. del 198 del dicembre 2020 riferita all'AS. n. 2054 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", la nota di lettura n. 99 del novembre 2019, la nota di lettura n. 52 del dicembre 2018 relativa all'A.S. 981 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", la nota di lettura n. 195 dell'ottobre 2017 relativa all'A.S. 2960 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020*", pp. 13 e ss. nonché la nota di lettura n. 155 del dicembre 2016 relativa all'A.S. 2611 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*".

<sup>41</sup> Anche la Corte dei conti, in più di una occasione, riferendosi alle detrazioni in commento (ristrutturazione, riqualificazione antisismica, energetica ed acquisto mobili), si è soffermata sull'avvenuta quantificazione e contabilizzazione di rilevanti quote di effetti indotti a copertura di oneri (anche con la relazione ad un ulteriore effetto, sempre della medesima natura, dovuto ai maggiori investimenti di settore) ribadendo l'esigenza di adottare "*una cautela estrema nel ricorrere a tali forme di valutazione dell'onere netto (e della relativa copertura), considerate le numerose variabili in gioco e in ordine ai cui effetti non vengono sempre fornite adeguate stime né di dettaglio né tali da offrire una sufficiente attendibilità*" (Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – leggi pubblicate nel quadrimestre settembre – dicembre 2013, p. 68. Si veda anche la Relazione quadrimestrale riferita alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2014, p. 47). Riferendosi alla quantificazione associata alla legge di bilancio 2017, a proposito della contabilizzazione di effetti indotti, la Corte ha affermato che ricevono scarsa attenzione sia l'individuazione della quota di potenziali destinatari dell'agevolazione che avrebbero comunque effettuato l'intervento oggetto del beneficio (c.d. "peso morto") sia i profili legati al reiterarsi dell'agevolazione (Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri – Leggi pubblicate nel quadrimestre settembre" – dicembre 2016, pp.59 e 60).

*riguarda gli interventi avviati entro la data del 30 settembre 2021, i quali sono considerati nell'ambito dell'ammontare complessivo delle spese preso a riferimento per gli effetti finanziari contenuti nei saldi di finanza pubblica".* La RT lascerebbe intendere che gli interventi avviati entro la predetta data non subiranno sostanziali varianti. Tuttavia - stante la proroga e l'assenza di limitazioni normative diverse da quella della data di presentazione della CILA ai fini del riconoscimento del *Superbonus* - si suggerisce di svolgere un approfondimento riferito agli interventi esecutivi di varianti sopravvenute in corso d'opera<sup>42</sup> che potrebbero essere attuate nel periodo dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 ed al loro impatto finanziario sugli oneri associabili al possibile maggior tiraggio dell'agevolazione<sup>43</sup>. In relazione a tali varianti - che potrebbero essere state decise anche quale "effetto" della proroga - andrebbe confermato che le relative spese effettuate nel predetto periodo saranno ammesse all'agevolazione e, in caso affermativo, verificato specificamente che le stesse non determineranno nuovi oneri<sup>44</sup>.

- **Possibilità di ammettere a detrazione anche le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica**<sup>45</sup> In proposito si legge in RT che tale misura non determina ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli già contabilizzati in quanto l'intervento è *"volto a conferire sistematicità alla misura in esame mediante una modifica che rende coerente tale comma con il resto della disciplina e in ogni caso in linea con le previsioni di Bilancio che già scontano gli effetti correlati agli investimenti in fotovoltaico fino al 30 giugno 2022"*. In proposito, poiché la proroga di sei mesi appare suscettibile di modificare le scelte dei contribuenti che - disponendo di maggior tempo ed incentivati dal riconoscimento dell'agevolazione anche per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2022 - potrebbero decidere di procedere alla installazione dei predetti impianti fotovoltaici entro il 30 giugno 2022, non appare del tutto chiaro come le previsioni di bilancio possano aver già scontato gli effetti correlati ai nuovi investimenti in impianti fotovoltaici; detta valutazione parrebbe riscontrabile positivamente nel presupposto che alla proroga non sia stato associato alcun effetto incentivo. Poiché tale effetto parrebbe di contro possibile, andrebbe svolto un approfondimento al fine di riscontrare il carattere prudenziale della valutazione della RT.

---

<sup>42</sup> Quindi dopo il 30 settembre.

<sup>43</sup> In altri termini non si fa riferimento al mero completamento delle opere in conformità al progetto originario di cui alla CILA perfezionata entro il 30 settembre ma alle novità progettuali sopravvenute.

<sup>44</sup> Ad esempio nel caso in cui il maggior tiraggio risulterebbe trascurabile e come tale già ricompreso nei valori contabilizzati nei saldi di finanza pubblica.

<sup>45</sup> Nella disciplina vigente di cui all'art. 119, comma 5, il termine è fissato al 31 dicembre 2021).

- **Proroga della detrazione e sua rimodulazione riferita gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119.** In proposito, la RT si limita a rappresentare, peraltro con estrema sinteticità, che la stima è effettuata sulla base dei dati e della metodologia contenuta nella relazione tecnica associata alla norma originaria, riportando in apposita tabella i complessivi effetti finanziari. Si ricorda che la legislazione vigente per i condomini e le altre persone fisiche di cui alla lettera a) del comma 9 dell'art. 119 ammette all'agevolazione anche le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 purché alla data del 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento. La proposta disciplina supera la predetta "condizione" permettendo di fruire dell'agevolazione fiscale in ogni caso per le spese effettuate entro il 2022. Provvede poi ad estendere l'agevolazione fino al 2025 con rimodulazione al ribasso delle aliquote di detrazione riconosciuta (il 110% per il 2023, il 70% per il 2024 e il 65% per il 2025). Si ricorda che la RT associata alla legge di bilancio 2021, per gli interventi operati dalle persone fisiche di cui sopra, riportava i seguenti effetti finanziari per l'anno 2022, ipotizzando un incremento dello 0,25 % della spesa annua originaria:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/IRES	0	0	-1,7	-0,8	-0,8	-0,8	-0,6	0,6	0,1	0,1	0,1	0,05	-0,1	0
Credito di imposta	0	0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-1,6	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0	1,3	-0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0,1	-0,9	-1,8	-1,6	-1,6	-2,2	0,6	0,1	0,1	0,1	0,05	-0,1	0

*Milioni di euro*

Quanto invece ai condomini, non costituiva oggetto di autonoma stima l'impatto finanziario della novella operata dalla legge di bilancio 2021 riferita alla possibilità di ammettere all'agevolazione anche le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. La pertinente RT infatti procedeva alla quantificazione complessiva degli effetti finanziari di un insieme di misure per cui

nessuna valutazione può ricavarsi da detta stima mancando specifiche informazioni di dettaglio per i condomini.

In proposito si osserva inoltre quanto segue:

- la legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196 del 2009) all'art. 21, comma che 12-*bis* dispone che il disegno di legge di bilancio debba essere corredato di una relazione tecnica nella quale è indicato, tra l'altro, la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione. L'articolo 17 della citata legge, al comma 3, precisa che nella relazione tecnica sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare. Andrebbe valutato se l'estrema sinteticità della RT all'esame - che si limita a riportare nell'apposita tabella il risultato della complessa quantificazione - possa soddisfare il ricordato dettato normativo che mira a far sì che l'esame parlamentare possa avvalersi delle necessarie informazioni per consentire la ricordata verifica tecnica;
- la RT all'esame non analizza distintamente l'impatto finanziario delle proroghe previste per gli anni 2023, 2024 e 2025, limitandosi a presentare un riepilogo dell'impatto finanziario complessivo associabile alle novità normative proposte;
- la RT non riporta informazioni in ordine al tiraggio del *Superbonus* 110% per le fattispecie in esame; i relativi dati potrebbero essere già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e risultare utili all'esame parlamentare (ad esempio le informazioni concernenti i volumi di spesa per cui si è optato per lo sconto in fattura e/o la cessione dei crediti). Inoltre si rappresenta che sul sito dell'ENEA sono disponibili dati sull'ammontare complessivo degli investimenti ammessi all'agevolazione che la RT parrebbe non aver preso in considerazione. Nello specifico, al 31 ottobre 2021, il totale degli investimenti è pari a circa 9,741 mld di euro così come rappresentato nella seguente tabella<sup>46</sup> che riporta inoltre i valori riferiti a condomini, edifici unifamiliari ed unità immobiliari funzionalmente indipendenti, suddivisi per regioni.

---

<sup>46</sup> ENEA - Ministero della Transizione ecologica - Dati super ecobonus 110% - art. 119 DL 34/2020 - rilancio, sito internet istituzionale - [Dati super ecobonus 110%](#)

O

**Dati SUPER ECOBONUS 110% - art. 119 Decreto Legge 34/2020 – Rilancio**



Agenda nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

**31 ottobre 2021**

**Data**

Data	Dato complessivo			Edifici condominiali			Edifici unifamiliari			Unità immobiliare funzionalmente indipendenti			Caselli aperti al pubblico	
	Numero di asseverazioni depositate	Totale investimenti ammessi a detrazioni [€]	Importi ammessi a detrazioni [€]	Numero di asseverazioni depositate	Totale investimenti ammessi a detrazioni [€]	Importi ammessi a detrazioni [€]	Numero di asseverazioni depositate	Totale investimenti ammessi a detrazioni [€]	Importi ammessi a detrazioni [€]	Numero di asseverazioni depositate	Totale investimenti ammessi a detrazioni [€]	Importi ammessi a detrazioni [€]	Totale investimenti ammessi a detrazioni [€]	Importi ammessi a detrazioni [€]
<b>Totale nazionale</b>	57.664	9.741.463.272,79	6.728.037.844,94	8.356	4.792.781.011,23	2.987.585.045,11	29.389	3.087.666.085,35	2.326.819.305,76	19.938	1.889.860.016,21	1.417.306.084,02	1.156.161,00	347.490,05
Abruzzo	1.610	350.442.117,57	219.502.222,06	367	223.902.625,44	125.380.623,30	700	74.552.627,85	54.331.442,86	549	51.986.864,28	39.790.155,90	0	0
Basilicata	649	178.488.912,61	118.908.291,28	232	132.902.065,19	86.722.440,19	271	130.102.244,60	22.640.066,44	146	15.464.602,82	9.545.784,75	0	0
Calabria	2.439	423.711.569,53	289.893.629,27	359	203.083.682,75	118.105.091,85	1.321	139.980.011,60	113.549.887,94	759	80.647.875,18	57.938.649,46	0	0
Campania	3.880	818.763.474,49	508.891.840,03	826	494.845.640,97	278.555.486,48	2.270	235.091.196,23	171.477.546,01	844	88.826.657,29	58.860.805,59	0	0
Emilia-Romagna	4.332	792.788.131,52	589.617.354,38	810	467.109.176,61	338.717.741,34	1.500	183.670.665,94	141.242.564,63	1.652	142.008.289,36	109.656.648,41	0	0
Friuli-Venezia Giulia	1.402	192.245.836,58	130.105.137,07	120	81.333.672,00	43.964.033,56	834	75.154.559,84	60.069.970,50	448	35.747.624,74	26.071.153,07	0	0
Lazio	5.654	941.749.818,31	608.782.858,89	712	457.209.854,13	248.939.300,46	2.703	281.014.204,87	209.157.142,99	2.239	203.525.759,31	150.686.415,41	0	0
Liguria	980	90.939.869,41	58.706.507,67	112	45.589.491,91	24.857.115,61	278	28.894.632,76	20.975.795,58	170	16.455.743,74	10.875.955,46	0	0
Lombardia	8.029	1.451.862.961,19	1.065.905.687,96	1.203	735.464.176,54	501.714.767,41	3.499	375.790.319,05	302.206.943,13	3.327	336.668.465,60	261.385.377,02	0	0
Marche	1.351	268.378.074,79	183.297.138,64	337	170.875.506,29	110.559.325,85	589	59.380.551,18	44.785.953,34	425	38.142.017,32	27.977.859,45	0	0
Molise	391	68.697.455,06	44.720.704,63	62	30.618.695,90	18.909.709,12	173	21.633.216,86	14.782.791,67	156	16.445.602,30	11.028.703,84	0	0
Piemonte	3.784	673.110.593,80	446.368.293,27	634	356.097.808,75	217.512.760,37	2.238	240.054.083,76	174.120.086,92	891	75.802.546,29	54.888.013,95	1.156.161,00	347.490,05
Puglia	3.627	538.146.585,58	375.933.514,36	324	208.319.062,12	122.702.141,30	2.612	263.225.872,15	203.231.247,42	691	66.601.621,31	50.000.125,64	0	0
Sardegna	1.986	326.607.422,79	220.791.600,90	149	119.809.272,77	74.186.236,30	1.300	148.063.064,78	106.545.465,23	517	58.735.085,24	40.059.898,97	0	0
Sicilia	4.328	695.988.101,93	473.464.425,63	593	317.656.934,00	194.646.590,04	2.801	285.915.795,45	219.308.118,15	394	91.815.372,48	69.507.717,34	0	0
Toscana	4.617	635.399.477,87	449.188.901,70	525	245.049.437,73	155.200.038,75	1.967	199.775.221,86	148.484.045,06	2.125	190.574.818,28	144.384.817,91	0	0
Trentino-Alto Adige	645	150.248.956,74	110.974.005,05	270	113.719.243,93	62.533.667,77	240	24.938.133,65	19.967.977,18	135	11.985.579,26	8.472.360,10	0	0
Umbria	1.015	169.929.357,36	117.119.988,04	171	85.765.276,97	52.595.999,62	504	51.432.276,68	39.989.553,95	340	32.731.804,71	24.536.034,57	0	0
Valle d'Aosta	108	21.164.619,20	14.827.882,96	46	14.911.826,39	10.575.125,43	47	4.891.040,81	3.363.445,59	15	1.361.749,00	889.311,93	0	0
Veneto	7.237	953.421.962,06	703.939.261,66	504	288.517.617,94	186.076.870,56	3.182	330.176.386,42	256.608.856,17	3.681	334.727.957,70	261.252.535,29	0	0

- non è possibile comprendere, se per l'anno 2023 si sia tenuto conto dell'impatto finanziario di un possibile effetto "incentivo" che la proposta disciplina potrebbe produrre in correlazione alla riduzione della percentuale ammessa all'agevolazione nei due anni successivi;
  - non è possibile estrapolare l'impatto finanziario contabilizzato a legislazione vigente per gli interventi relativi ai condomini e quindi non si è stati posti nella condizione di poter operare un raffronto con i valori indicati nella RT all'esame;
  - in considerazione di quanto precede non è possibile verificare il carattere prudenziale della stima.
- **Proroga al 31 dicembre 2022 della possibilità di accedere al *Superbonus 110%* in relazione alle spese per gli interventi effettuati dalle persone fisiche con ISEE non superiore a 25.000 euro annui su unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.**

In proposito, si osserva che l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF per individuare i soggetti potenzialmente interessati dalla norma, rende la stima rispondente ad un approccio prudenziale. Tuttavia sarebbe utile poter disporre di qualche informazione ulteriore con riguardo all'affermazione per cui la spesa per interventi su abitazioni principali per i predetti soggetti rappresenta il 75% delle spese ipotizzate nella RT originaria per i medesimi soggetti. In proposito si evidenzia che tale RT non riportava informazioni in merito anche perché la previsione riferita ai soggetti con l'ISEE massimo indicato costituisce una novità che sarebbe introdotta con il varo della disciplina in commento.
  - **Proroga riguardante le cooperative a proprietà indivisa<sup>47</sup>.** La RT non indica la fonte dei dati in base ai quali ipotizza una ulteriore spesa di circa 37,5 milioni per il 2022 e circa 62 milioni di euro per il 2023. Inoltre si osserva che la RT associata alla norma originaria (art. 119 del DL 34 del 2020) non considerava distintamente l'impatto finanziario del *Superbonus* per tali cooperative per cui, non potendosi operare raffronti con la stima originaria, non è possibile ricostruire la spesa per l'anno 2022 raffrontandola poi con quella ipotizzata per l'anno 2023 (si ricorda che per tale ultimo anno sono ammesse all'agevolazione anche le spese effettuate nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2023 ma soltanto se gli interventi sono stati eseguiti per almeno il 60% entro il 30 giugno).
  - **Opzione per la cessione e lo sconto in fattura fino al 2025.** La RT rappresenta in proposito che " *Tenuto conto che viene mantenuto lo stesso profilo di fruizione dell'agevolazione anche in capo al cessionario, la disposizione non comporta*

---

<sup>47</sup> Si ricorda che la proroga riguarda le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, con previsione di una estensione ulteriore al 31 dicembre ove siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento.

*effetti finanziari, con la sola eccezione del primo anno di applicazione in cui viene meno l'effetto saldo/acconto proprio dell'IRPEF in relazione all'ammontare della detrazione spettante dell'anno che, a seguito della cessione, verrà fruita dal cessionario sotto forma di credito d'imposta in compensazione. Tale effetto positivo prudenzialmente non viene stimato, anche perché legato ai comportamenti dei soggetti beneficiari (percentuale di soggetti che decidono di cedere la detrazione).*

Si rileva tuttavia che poiché attraverso l'esercizio delle predette opzioni l'agevolazione finisce per essere fruibile anche dai soggetti incapienti che altrimenti non avrebbero potuto beneficiarne (in tutto o in parte), andrebbero approfonditi gli effetti finanziari ascrivibili all'incidenza delle situazioni di incapacienza con specifico riguardo agli effetti sull'indebitamento netto (in particolare nei casi in cui i crediti di imposta sia ceduti a banche ed altri operatori finanziari)<sup>48</sup>.

- **Proroga delle detrazioni per la riqualificazione energetica per gli anni 2022, 2023 e 2024.** Dal raffronto operato con le stime associate al precedente intervento in materia (legge di bilancio 2021), emerge quanto segue:
  - dal raffronto tra la RT all'esame e quella prodotta a corredo delle tre precedenti proroghe delle detrazioni in commento<sup>49</sup>, risulta che la spesa complessiva detraibile effettuata nel 2019, pari a circa 3.346 mln di euro, fa registrare un aumento di + 112 mln di euro rispetto a quella riscontrata nell'anno precedente (nel 2018 pari a circa 3.234); dal raffronto con la spesa dell'anno 2017 pari a circa 3.978 mln, si riscontra quindi una significativa variazione in diminuzione di 632 mln di euro;
  - La RT all'esame, così come quella associata alla legge di bilancio 2021, ma diversamente da precedenti quantificazioni in materia, non riporta distintamente la spesa per infissi, quella per schermature solari e quella per caldaie a biomasse per cui non è possibile registrare l'andamento nel tempo della spesa effettuata in tali settori;

---

<sup>48</sup> Si ricorda che la RT associata alla legge di bilancio 2020 dava conto di una differente incidenza sull'indebitamento netto.

<sup>49</sup> Operate dalle leggi di bilancio 2021, 2020 e 2019.



- La RT all'esame non indica espressamente la spesa prevista per ciascuno degli anni interessati dalla proroga; dati che andrebbero esplicitati anche al fine di verificare l'andamento della spesa nel tempo<sup>50</sup>. Si ricorda che, nelle più recenti in materia era stata indicata e riproposta la previsione di una spesa complessiva di 4.250 mln di euro, operando nel contempo la rappresentazione della differente distribuzione tra spese per le quali si può fruire della detrazione al 50% e spese per cui si beneficia della detrazione al 65%. La tabella seguente rappresenta le differenti previsioni per gli anni 2019, 2020 e 2021 in presenza del medesimo importo di spesa complessiva stimata.

Spesa complessiva stimata		Spese detraibili al 50%	Spese detraibili al 65%
Anno 2021	4.250 mln di euro	1.410 mln di euro	2.840 mln di euro
Anno 2020	4.250 mln di euro	1.410 mln di euro	2.840 mln di euro
Anno 2019	4.250 mln di euro	1.643 mln di euro	2.607 mln di euro
Differenze 2021-2020/2019	=	-233 mln di euro	+233 mln di euro

Si rileva che la RT all'esame, diversamente dalle precedenti, applica una aliquota media ponderata di detrazione del 57,6% non operando distinzioni. Sull'utilizzo di un nuovo parametro di stima e sul suo carattere prudenziale appare opportuno un approfondimento vista la diversità dei valori delle spese per cui trovano applicazione le differenti aliquote.

- La RT all'esame, così come altre presentate in occasione delle tre più recenti proroghe della detrazione per l'anno 2021, 2020 e 2019, nell'individuare la spesa base e quella indotta dall'effetto incentivante, ha attribuito a ciascuna componente il 50% della spesa complessiva. Andrebbero chiarite le ragioni per cui si è ritenuto di fare tale ripartizione (spesa base ed indotta) e sarebbe utile acquisire elementi a supporto della scelta di confermare lo stesso criterio, adottato per le leggi di bilancio 2021, 2020 e 2019, nella determinazione delle due componenti anche per il futuro.

Si richiama in proposito l'attenzione sull'andamento della spesa registrata consuntivo nei più recenti anni che ha evidenziato una significativa variazione in diminuzione (i citati 632 mln di euro) rispetto alla quale andrebbe verificato il carattere prudenziale dell'ipotesi - riproposta negli anni - di considerare la spesa indotta nella misura stimata.

- **Proroga delle detrazioni per il recupero edilizio per gli anni 2022, 2023 e 2024.** Dal raffronto operato con le stime associate al precedente intervento in materia (legge di bilancio 2021), emerge quanto segue:
  - la RT all'esame ipotizza per gli anni interessati dalla proroga una spesa annua di 18 mld di euro (pari al dato risultante dalle dichiarazioni dei redditi riferite alle spese sostenute nel 2019). Riduce quindi la previsione di spesa indicata negli anni precedenti pari a 19,5 mld di euro);

<sup>50</sup> Si ricorda che nelle stime precedenti era stata indicata una spesa complessiva di 4.250 mln di euro,

- andrebbe chiarito come si sia giunti alla individuazione ed alla riproposizione anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 della medesima percentuale (il 15%) – indicata nelle RT associate alle leggi di bilancio per il 2021, 2020, 2019, 2018 ed il 2017 – di spesa complessiva che corrisponderebbe alla spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione<sup>51</sup>;
  - il riproporsi dell'agevolazione nel tempo dovrebbe ragionevolmente determinare una diminuzione dell'effetto incentivante, potendo i potenziali fruitori dell'agevolazione valutare di non affrontare le spese in esame sulla base dell'aspettativa della reiterazione della misura; inoltre, un andamento riduttivo circa la spesa indotta potrebbe verificarsi a causa di un possibile effetto sostituzione dovuto all'affiancarsi di diverse tipologie di detrazioni per le medesime spese; aspetto che potrebbe influire sulle scelte dei contribuenti, condizionate da molte variabili tra cui la diversa percentuale di detrazione applicabile (si veda ad esempio il *bonus* facciate o il c.d. *Superbonus* 110%).
- **Proroga detrazioni per spese relative ad interventi di rafforzamento di misure antisismiche per anni 2022, 2023 e 2024.** La RT pone a base della quantificazione i dati registrati nelle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2020 da cui risulta una spesa per l'anno 2019 di circa 283, 4 mln di euro su singole unità e di 38, 8 milioni di euro su parti comuni di edifici condominiali. In proposito poiché le spese relative a tale tipologia di interventi, in parte, potrebbero beneficiare del c.d. *Superbonus* 110% in presenza dei requisiti di legge, la stima appare prudentiale sotto il profilo in esame. Tuttavia parrebbe che la quantificazione non ipotizzi alcuna spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione. Sul punto appaiono necessari chiarimenti.
  - **Proroga della detrazione per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica per gli anni 2022-2024.** La RT assume a base della quantificazione il dato di spesa registrato nell'anno 2019 (fonte: ultime dichiarazioni dei redditi disponibili) pari a circa 3 mln di euro ad aliquota 80% e 7,7 mln di euro ad aliquota dell'85%. Si limita quindi a riportare in apposita tabella il risultato complessivo della stima. Parrebbe che la stessa non tenga conto di alcuna spesa indotta dall'effetto incentivante dell'agevolazione. Inoltre le spese relative a tale tipologia di interventi, in parte, potrebbero beneficiare del c.d. *Superbonus* 110% in presenza dei requisiti di legge. In merito ai profili sopra evidenziati appaiono necessari chiarimenti.

---

<sup>51</sup> Si ricorda che la medesima percentuale è stata utilizzata anche nella RT al DDL stabilità 2016 a fronte di una differente previsione di spesa attesa (18.500 mln di euro previsto per il 2016; 19.500 mln di euro per il 2017); di contro la RT al DDL stabilità 2015, per gli stessi interventi, ha considerato la più bassa percentuale del 10%, pur in presenza di un andamento analogo delle spese stimate (dati 2015 su 2014);

- **Proroga al 2024 della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile interessato dalla ristrutturazione.** La RT rappresenta che la pertinente spesa relativa al 2019 è stata pari a 1.350 mln di euro. Dal raffronto con le precedenti proroghe, si evidenzia che il dato di spesa registrato per il 2018 era pari a 1.370 mln di euro (nel 2017 la spesa effettuata è stata di circa 1.316 mln di euro; quella del 2016 è stata di 1.287 milioni di euro). La RT all'esame ripropone quindi la stessa previsione di spesa di 1.700 mln di euro che è stata posta a base della stima per le precedenti proroghe ma ipotizza opportunamente un decremento della spesa pari ad 1/3 in considerazione del nuovo limite di 5.000 euro di spese ammesse alla detrazione. La RT, pur rappresentando che la disposizione è suscettibile di dar luogo ad un effetto indotto legato all'incremento degli investimenti del settore, non fornisce tuttavia alcuna informazione in proposito. Sul punto appare opportuno poter disporre di un supplemento informativo.
- **Proroga del Bonus verde per gli anni 2022, 2023, 2024.** Si evidenzia che la RT ipotizza una spesa di 104 mln di euro che assume come valore costante nel triennio interessato dalla proroga. Pur considerando l'impatto della spesa indotta dall'agevolazione, appaiono opportuni chiarimenti in ordine al predetto andamento previsto nell'arco temporale considerato al fine della verifica del carattere prudenziale della stima. A tal fine potrebbe risultare utile poter disporre del dato del valore della pertinente spesa registrato nel 2018 nonché di quello relativo al 2020 che dovrebbe risultare disponibile.
- **Proroga e rimodulazione del bonus facciate.** La RT ripropone lo stesso ammontare di spese oggetto degli interventi in esame indicato nella RT originaria (associata all'art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017) pari a 4.000 mln di euro. Ipotizza inoltre la medesima percentuale (il 40%) per individuare la spesa indotta dall'agevolazione fiscale connessa alla norma in esame e ripropone il medesimo valore (400 mln di euro) riferito alla spesa indotta (che determina maggiori entrate per IVA, IRES/IRPEF ed IRAP uguali a quelle stimate per la norma originaria, pari a + 36, 4 mln di euro a titolo di IVA e + 101, 8 mln di euro a titolo di IRPEF/IRES ed IRAP). Sul punto appare necessario un chiarimento in considerazione del fatto che la riduzione dell'aliquota di detrazione ammessa (dal 90% al 60%) dovrebbe riflettersi sia sull'effetto incentivante sia, conseguentemente, sui volumi degli investimenti correlati alla spesa indotta da cui deriva il maggior gettito; investimenti che potrebbero risentire del minor *appeal* del bonus facciate in conseguenza della riduzione dell'aliquota dal 90 al 60 %. Inoltre la stima del maggior gettito non sembra considerare che una parte delle spese ammesse a fruire del Bonus potrebbero essere agevolate, in alternativa, con il *Superbonus* 110% (nei casi in cui l'intervento determini un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio nell'ambito degli specifici

parametri della pertinente disciplina).

## Articolo 10

### ***(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)***

Il **comma 1** dell'articolo in esame ha come obiettivo generale quello di prorogare il credito di imposta per investimenti in beni strumentali c.d. "Industria 4.0"; la vigente normativa, contenuta nella legge n. 178 del 2020, all' articolo 1, commi da 1051 a 1063, viene pertanto così modificata:

- lettera a): modifica il comma 1051, al fine di espungervi il riferimento ai termini temporali finali di riconoscimento del credito in argomento - attualmente previsti al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 qualora entro la data del 31 dicembre 2022 l'ordine di acquisto dei beni risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari a 20% - in correlazione alla definizione, con i successivi commi aggiuntivi, dei nuovi termini temporali finali in tal modo prorogando l'agevolazione ed assicurando, così come si legge in relazione illustrativa, una maggiore stabilità delle misure e garantendo alle imprese un respiro di medio lungo periodo. Effettua inoltre modifiche con finalità di *drafting* e coordinamento dovute all'introduzione dei nuovi successivi commi.
- Lettera b): introduce il nuovo comma 1057-*bis* con il quale si dispone che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi<sup>52</sup> - a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 qualora l'ordine risulti accettato ed il pagamento degli acconti avvenuto per la quota almeno pari al 20% del costo - il credito d'imposta è riconosciuto nelle misure:
  - del 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro,
  - del 10% per la quota superiore a 2,5 mln di euro e fino a 10 mln di euro,
  - del 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 mln di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 mln di euro<sup>53</sup>.
- Lettera c): sostituisce il comma 1058 con la finalità di prorogare di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2023 in luogo del 2022, il credito d'imposta riconosciuto per i beni immateriali quali *software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni<sup>54</sup>, lasciando inalterato il vigente regime applicativo. Tuttavia un'ulteriore modifica è apportata con riferimento al limite massimo di costi ammissibili che ora viene considerato come limite massimo annuale; nella vigente disciplina non si rinvenivano specificazioni circa la fruibilità annuale.
- Lettera d): sono introdotti due nuovi commi:
  - il comma 1058-*bis* con cui si dispone che per gli investimenti di cui al citato, in nota, allegato B<sup>55</sup>, effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero fino al 30 giugno 2025, qualora l'ordine di acquisto sia stato accettato ed il pagamento degli acconti avvenuto fino almeno al 20% del costo, viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 15% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln di euro.

---

<sup>52</sup> Di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Pertanto beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

<sup>53</sup> In relazione al nuovo comma introdotto si rappresenta che le percentuali di credito d'imposta riconosciute a scaglioni in ragione dell'investimento effettuato sono pari al 50% delle percentuali previste a legislazione vigente per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022, o al più tardi entro il 30 giugno 2023, con le condizioni di accettazione e pagamento parziale dell'ordine già effettuato entro il 31 dicembre 2022.

<sup>54</sup> Di cui all'allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232.

<sup>55</sup> Anche mediante soluzioni di *cloud computig* per la quota imputabile di competenza.

- il comma 1058-*ter* con cui la medesima misura disciplinata nel precedente comma 1058-*bis*, viene riproposta con riferimento agli acquisti effettuati nell'anno successivo, cioè per il 2025 (con possibilità di trascinarsi fino al 30 giugno 2026 alle condizioni su viste); l'unica differenza riguarda la percentuale di credito d'imposta riconosciuto che viene definita nel 10% del costo sostenuto sempre indicando il limite massimo di costi ammissibili pari a 1 mln di euro.
- Lettere e), f) e g): modificano i commi in cui si trovano i riferimenti normativi delle disposizioni modificate, svolgendo pertanto una funzione di mero coordinamento tra la disciplina vigente e quella di cui si propone l'innovazione.

Il **comma 2** ha come obiettivo quello di prorogare i crediti di imposta vigenti e disciplinati dalla legge n. 160 del 2019<sup>56</sup> in: ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200), attività di innovazione tecnologica, compresa anche l'innovazione di prodotto o processo (articolo 1, comma 201) e design ed ideazione estetica (articolo 1, comma 202). In particolare:

- lettera a): sostituisce il comma 198 eliminando il riferimento temporale relativo al riconoscimento del credito d'imposta<sup>57</sup>.
- Lettera b): sostituisce il comma 203; in via sintetica la modifica è volta a disporre che gli attuali crediti d'imposta, riconosciuti per le diverse tipologie di attività di ricerca e sviluppo, si applicano secondo le vigenti disposizioni, esclusivamente fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 per i crediti disciplinati ai sensi del comma 200 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 per i crediti riconosciuti secondo le norme contenute nei commi 201 e 202. Da sottolineare che per tutte le tipologie di credito di imposta la novella specifica che il limite massimo di spesa si deve intendere annuale, laddove nella vigente norma non viene fatto alcun riferimento al limite di spesa rispetto al tempo.
- Lettera c): introduce diversi nuovi commi, nello specifico:
  - il comma 203-*bis* con cui si dispone che il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (comma 200) è riconosciuto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 (quindi 9 anni), in misura pari al 10% della base di calcolo, nel limite massimo annuale di 5 mln di euro (eventualmente ragguagliato ad anno).
  - il comma 203-*ter* il quale disciplina che per le attività di innovazione tecnologica (comma 201) il credito è riconosciuto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, nella misura del 5% e nel limite massimo annuale di 2 mln di euro (eventualmente ragguagliato ad anno).
  - il comma 203-*quater* con cui si prevede che per le attività di design e ideazione estetica (comma 202) il credito è riconosciuto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, nella misura del 5% e nel limite massimo annuale di 2 mln di euro (eventualmente ragguagliato ad anno).
  - il comma 203-*quinqies* dispone che per le attività di innovazione tecnologica di prodotto e processo (comma 201) il credito è riconosciuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 10% della base di calcolo, nel limite massimo annuale di 4 mln di euro (eventualmente ragguagliato ad anno).

---

<sup>56</sup> Si ricorda che una prima modifica alla disciplina in esame è stata operata con l'articolo 1, comma 1064 della legge n.178 del 2020. Successivamente l'articolo 244, comma 1 del DL 34 del 2020 ha previsto i medesimi crediti d'imposta maggiorati per gli investimenti effettuati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché nelle regioni Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 30 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

<sup>57</sup> Si rammenta che la norma vigente prevede per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino al 2022 il riconoscimento del credito in argomento.

- il comma 203-*sexies* disciplina il medesimo credito d'imposta indicato nel precedente comma 2-*quinquies* disponendo però che il beneficio, riconosciuto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, è pari al 5% della base di calcolo (pertanto la metà di quanto riconosciuto per l'anno 2023), nel limite massimo annuale di 4 mln di euro (eventualmente ragguagliato ad anno).
- Lettera d): contiene la modifica del comma 205 il quale, rinviando ai commi novellati dalla disposizione all'esame, realizza un mero coordinamento normativo.

**La RT** evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1064, della Legge n. 178 del 2020 hanno previsto la proroga e il potenziamento del credito d'imposta beni strumentali, del credito di imposta ricerca, sviluppo ed innovazione per gli anni 2021 e 2022.

Rappresenta quindi che la disposizione in esame prevede la proroga delle diverse misure come indicato nella tabella seguente che mostra le caratteristiche dell'agevolazione a legislazione vigente e la legislazione negli anni 2023-2025.

Credito INDUSTRIA 4.0		2022 l.v.	2023	2024	2025
Beni materiali tradizionali (ex SUPER)	Credito d'imposta	6%			
	Limite investimenti	Fino a 2 mln di euro			
Beni immateriali tradizionali	Credito d'imposta	6%			
	Limiti investimenti	Fino a € 1 mln			
Beni materiali Industria 4.0 (ex IPER)	Credito d'imposta	- 40% fino a € 2,5 mln	- 20% fino a € 2,5 mln	- 20% fino a € 2,5 mln	- 20% fino a € 2,5 mln
		- 20% tra € 2,5 e € 10 mln	- 10% tra € 2,5 e € 10 mln	- 10% tra € 2,5 e € 10 mln	- 10% tra € 2,5 e € 10 mln
		- 10% tra € 10 e € 20 mln	- 5% tra € 10 e € 20 mln	- 5% tra € 10 e € 20 mln	- 5% tra € 10 e € 20 mln
	Limite investimenti	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln	Fino a € 20 mln
Beni immateriali Industria 4.0 (ex SOFTWARE)	Credito d'imposta	20%	20%	15%	10%
	Limite investimenti	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln	€ 1 mln

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito conseguenti alle modifiche indicate in tabella, analizza gli ultimi dati provvisori disponibili desumibili dalle dichiarazioni Redditi 2020 – anno di imposta 2019. In tale periodo di imposta la normativa prevedeva, rispetto all'attuale struttura dei crediti di imposta, una maggiorazione del costo deducibile degli investimenti, differenziato tra super ammortamento, iper ammortamento e *software*, che consentiva di fatto ai contribuenti di imputare ammortamenti fiscali superiori a quelli civilistici.

Dall'analisi delle informazioni presenti nelle dichiarazioni dei redditi, la RT individua le variazioni in diminuzione relative alle quote di ammortamento conseguenti alle maggiorazioni sopra menzionate e ricostruisce l'investimento agevolato per ogni anno di imposta dal 2016 al 2019.

Ai fini della ricostruzione dell'investimento, per ogni soggetto, applica un coefficiente di ammortamento medio associato al suo specifico settore di attività

economica come rilevato dal Rapporto di Confindustria “Dove va l’industria italiana” di maggio 2019.

Utilizzando i dati dal 2016 al 2019 (dal 2017 anche relativi alle misure dell’iperammortamento e del software), stima l’investimento medio del periodo, adottando la stessa metodologia di ripartizione utilizzata nel sopracitato Rapporto di Confindustria che indica una quota pari al 63,2% riferita agli investimenti effettuati nell’anno e il restante 36,8% relativa agli investimenti ordinati ma consegnati nel successivo periodo di imposta (ordine nel 2023 e consegna dei beni nell’anno 2024).

Gli investimenti così stimati sono stati successivamente distribuiti tenendo conto delle ipotesi oggetto di stima e della rateizzazione del credito in tre quote, come previsto dalla normativa vigente nel 2022.

Riporta di seguito gli effetti finanziari della proroga per il triennio 2023-2025:

*(milioni di euro)*

	Misura dell’agevolazione	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
Beni materiali tradizionali (ex SUPER)									0
Beni immateriali tradizionali									0
Beni materiali Industria 4.0 (ex IPER)	2023: 20%-10%-5% 2024: 20%-10%-5% 2025: 20%-10%-5%	-533,2	-1.199,8	-1.866,3	-1.466,3	-799,9	-133,3	0	-5.998,7
Beni immateriali Industria 4.0 (ex SOFTWARE)	2023: 20% 2024: 15% 2025: 10%	-103,6	-207,1	-278,3	-187,7	-84,1	-12,9	0	-873,8
<b>Totale</b>		<b>-636,8</b>	<b>-1.406,9</b>	<b>-2.144,6</b>	<b>-1.654,0</b>	<b>-884,0</b>	<b>-146,2</b>	<b>0</b>	<b>-6.872,5</b>

Con riferimento al credito di imposta per le attività di ricerca, sviluppo e innovazione la RT evidenzia in tabella le ipotesi di proroga per il credito d’imposta in argomento:

Credito di imposta R&S innovazione e transizione ecologica e digitale		2022 l.v.	2023	2024	2025
Ricerca e Sviluppo 9 anni	Credito d’imposta	20%	10%	10%	10%
	Limite credito	€ 4 mln	€ 5 mln	€ 5 mln	€ 5 mln
Innovazione tecnologica, nel design e nell’innovazione estetica	Credito d’imposta	10%	10%	5%	5%
	Limite credito	€ 2 mln	€ 2 mln	€ 2 mln	€ 2 mln
Transizione ecologica o digitale 4.0	Credito d’imposta	15%	10%	5%	5%
	Limite credito	€ 2 mln	€ 4 mln	€ 4 mln	€ 4 mln

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito applica la medesima metodologia della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021. Dai dati provvisori delle dichiarazioni Redditi 2020, anno di imposta 2019 desume circa 11,6 miliardi di euro di spesa per investimenti in ricerca e sviluppo.

Stima il maggior credito annuo secondo la legislazione proposta, mantenendo l’inammissibilità delle spese commissionate da imprese estere ad imprese italiane e

applicando la medesima ripartizione della spesa rilevata dai dati dichiarativi tra R&S (75%), Innovazione tecnologica, design e innovazione estetica (10%) e transizione ecologica o digitale 4.0 (15%).

Nella tabella sottostante riporta gli effetti finanziari, con l'ipotesi di proroga 2023-2031 per le spese di R&S, per quelle di innovazione tecnologica, design e innovazione estetica e per quelle di transizione ecologica o digitale 4.0 fino al 2025.

(milioni di euro)

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033	2034	2035	Totale
Ricerca e sviluppo	10% limite 5 mln € 9 anni	0	-249,9	-499,7	-749,6	-749,6	-749,6	-749,6	-499,7	-249,9	0	-6.746,4
Innovazione tecnologica, design e innovazione estetica	10% nel 2023, 5% nel 2024-25, limite sempre 2 mln €	0	-51,5	-78,1	-104,7	-53,1	-26,6	0	0	0	0	-313,9
Transizione ecologica o digitale 4.0	10% nel 2023, 5% nel 2024-25, limite sempre 4 mln €	0	-35,9	-54,0	-72,1	-36,2	-18,1	0	0	0	0	-216,3
<b>Totale</b>		<b>0</b>	<b>-337,3</b>	<b>-631,8</b>	<b>-926,4</b>	<b>-838,9</b>	<b>-794,3</b>	<b>-749,6</b>	<b>-499,7</b>	<b>-249,9</b>	<b>0</b>	<b>-7.276,6</b>

**Al riguardo** si osserva in via generale che la RT non fornisce dati ed informazioni di dettaglio che consentano di riscontrare la stima proposta. Inoltre non formula valutazioni in ordine al possibile effetto incentivo associabile alla proposta normativa in commento; un effetto che è la stessa relazione illustrativa a ritenere possibile nella parte in cui afferma che la proroga della normativa in materia di crediti d'imposta è *"nell'ottica di supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali, prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, e di continuare a stimolare e sostenere la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica"*.

Con specifico riferimento al **credito industria 4.0**, si rileva che la RT, pur illustrando la metodologia utilizzata, non fornisce elementi informativi significativi a riscontro e supporto dei valori emersi dall'analisi dei dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi 2020, anno d'imposta 2019. Nello specifico andrebbero conosciuti: l'ammontare di investimenti per ogni anno d'imposta dal 2016 al 2019, i coefficienti di ammortamento medi associati ai vari settori di attività economica, la distribuzione degli investimenti in ragione delle nuove modalità di calcolo del credito d'imposta in parola, la suddivisione dei beneficiari in ragione dell'ammontare degli investimenti effettuati sia in termini di valore che di numerosità.

In ogni caso, da una ricostruzione effettuata utilizzando i dati riportati nella tabella riepilogativa degli effetti finanziari, applicando una metodologia semplificata di stima basata su valori medi di percentuale di credito d'imposta e considerando il riconoscimento del credito stesso per tre anni (dal 2023 al 2025) - si evince che l'ammontare annuo di investimenti in beni materiali industria 4.0 (*ex iper* ammortamento) è pari a circa 16,7 mld di euro<sup>58</sup>. Utilizzando la stessa metodologia si

<sup>58</sup> Ammontare riconducibile alla stima presentata in sede di RT annessa alla L. n. 178 del 2020 che aveva quantificato gli investimenti in tale tipologia di beni in 16 mld di euro per il 2021 ed il 2022. Il dato è ricostruito ipotizzando una percentuale media di credito d'imposta pari a circa il 12% (media semplice delle



può ipotizzare un ammontare di investimenti annui in beni immateriali industria 4.0 (*ex software*) pari a circa 5,830 mld di euro<sup>59</sup>.

Si rileva peraltro che la RT non fornisce indicazioni sui possibili riflessi in termini di gettito associabili alla previsione - di cui al novellato comma 1058 della L. n. 178 del 2020 - che consentirà di agevolare ogni anno investimenti per beni immateriali per 1 mln di euro laddove la disciplina vigente non reca specificazioni temporali in materia. Sul punto andrebbe chiarito se la novità possa dar luogo ad un maggior tiraggio dell'agevolazione correlato ad un effetto di accumulo nel tempo.

Con riferimento al **credito di imposta per le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione** si rappresenta che la ricostruzione effettuata utilizzando i dati esposti nella tabella riassuntiva degli effetti finanziari ha permesso di ricomporre i valori delle diverse tipologie di investimenti, risultandone che l'investimento complessivo in ricerca e sviluppo è stimabile in circa 7,5 mld di euro. Tuttavia - poiché la RT esplicitamente rappresenta che gli investimenti complessivi, pari a 11,6 mld di euro, sono riconducibili per il 75% in investimenti in ricerca e sviluppo, a cui corrispondono circa 8,7 mld di euro<sup>60</sup> - si rileva dal confronto con il valore ricostruito dalla tabella riepilogativa una sottostima dell'ammontare degli investimenti che potrebbe influire sulla determinazione del minor gettito.

Si evidenzia inoltre che le novelle - che si propone di introdurre in ambito dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo e per transizione ecologica o digitale 4.0 - elevano i limiti massimi di spese ammissibili portandoli rispettivamente da 4 mln di euro a 5 mln di euro e da 2 mln di euro a 4 mln di euro. Tale aumento del limite di spesa potrebbe di fatto implicare un incremento dell'ammontare del credito di imposta maturato a normativa variata, rispetto ai valori riconosciuti a legislazione vigente. Di tali aspetti la RT non sembra aver tenuto conto nella stima presentata non fornendo alcuna informazioni in merito.

Si rappresenta inoltre che l'articolo 244 del DL n. 34 del 2020 aveva maggiorato la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, descritti nell'articolo 1, comma 200 della L. n. 160 del 2019, effettuati dalle imprese operanti nelle regioni del Sud, nonché nelle regioni Lazio, Marche ed Umbria colpite da eventi sismici<sup>61</sup>, suddividendolo in ragione della grandezza delle imprese rispetto al numero di occupati. La predetta disciplina non poneva limiti temporali alla sua applicazione anche se tale aspetto dovrebbe risultare disciplinato dal richiamo alla vigente normativa in tema di credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo<sup>62</sup>

---

diverse percentuali di credito) che, rapportato al credito totale usufruito di circa 6 mld di euro (5.998,7 mln di euro dalla tabella), dà luogo ad un valore complessivo di investimenti di circa 50 mld di euro che, ripartiti per i tre anni di riconoscimento del credito, consente di individuare un valore annuo di investimenti pari ai citati 16,7 mld di euro.

<sup>59</sup> La citata RT annessa alla L. n. 178 del 2020 aveva stimato per i software investimenti pari a circa 3,4 mld di euro.

<sup>60</sup> Cioè:  $11,6 \text{ mld} * 75\% = 8,7 \text{ mld di euro}$ .

<sup>61</sup> Del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

<sup>62</sup> Articoli da 198 a 206 della L. n. 160 del 2019.

che prevede la spettanza del credito fino all'anno 2022<sup>63</sup>. Poiché la proposta normativa in commento propone la proroga del beneficio per altri 9 anni (dal 31 dicembre 2022, fino al 31 dicembre 2031) e nel silenzio della RT<sup>64</sup> sul punto, andrebbe chiarito se le stime presentate tengono conto anche degli investimenti delle aziende ubicate nei citati territori centro-meridionali che, in conseguenza della disciplina di cui si propone l'introduzione, potrebbero beneficiare del credito d'imposta maggiorato fino al 31 dicembre 2031. Il modificato comma 203 ed il nuovo comma 203-*bis*, introdotto dall'articolo in commento, fanno esplicito riferimento alle tipologie di spese previste dal comma 200 che danno diritto al credito d'imposta in ricerca e sviluppo a favore di tutti i potenziali beneficiari tra cui dovrebbero comprendersi, anche i soggetti indicati nell'articolo 244 del DL n. 34 del 2020 per effetto del richiamo al citato comma 200 operato dall'articolo da ultimo citato. Si suggerisce pertanto un approfondimento su tale aspetto volto a chiarire i riflessi della disciplina proposta sulla disciplina del credito maggiorato in favore di imprese operanti nelle regioni centro-meridionali; l'estensione della proroga anche per il credito maggiorato comporterebbe, qualora non ne siano stati valutati gli effetti nelle stime presentate in RT, una sottostima dell'onere indicato<sup>65</sup>.

## **Articolo 11** ***(Rifinanziamento della misura “Nuova Sabatini”)***

Il comma 1, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (cd. Nuova Sabatini), integra l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni per l'anno 2027.

Il comma 2, modificando l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, prevede che di regola l'erogazione del contributo avvenga in più quote, da determinare con decreto ministeriale, consentendo l'erogazione in unica soluzione (attualmente generalizzata), nei limiti delle risorse disponibili, soltanto in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

**La RT** fa presente che la misura “Nuova Sabatini” costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa,

---

<sup>63</sup> Si rammenta infatti che lo stesso articolo 244 del DL 34 del 2020, prevedeva la copertura degli oneri, stimati in 106,4 mln di euro annui, dal 2021 al 2023.

<sup>64</sup> La quale peraltro nella tabella riepilogativa della nuova normativa non sembra considerare i soggetti qui in parola che beneficiano di un'aliquota maggiorata differenziata in ragione della dimensione aziendale.

<sup>65</sup> Si ricorda infine che i crediti di imposta per ricerca e sviluppo sono stati oggetto di attenta analisi da parte della Corte dei Conti anche se con riferimento alla normativa recata dal non più vigente articolo 3 del DL n. 145 del 2013 sostituita dal regime fiscale qui in argomento (con articolo 1, comma 209 della citata L. n. 160 del 2019). In quella sede si è osservato che gli stanziamenti destinati a tale tipologia di crediti sono risultati insufficienti per effetto di un incremento degli importi effettivamente compensati dalle aziende che in taluni casi hanno rappresentato il raddoppio e la triplicazione rispetto agli stanziamenti iscritti in bilancio.

attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in *leasing*) per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto pari al 2,75% annuo per gli investimenti “ordinari” ed al 3,575% per gli investimenti in “tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti” (c.d. investimenti 4.0).

La rilevanza dello strumento per il sistema produttivo è confermata dal forte interesse mostrato sia da parte delle PMI beneficiarie che dai soggetti finanziatori (banche/intermediari finanziari), fin dall’avvio dell’intervento (nel 2014) ma, in modo particolare, dall’apertura, nel 2017, del secondo sportello per la presentazione delle domande, con la possibilità di richiedere un contributo “maggiorato” del 30% (3,575%) rispetto al tasso base del 2,75%, a fronte di finanziamenti per investimenti 4.0.

Nel primo quadrimestre del 2021, l’assorbimento medio mensile di risorse pubbliche dedicate alla misura agevolativa – con una modalità di erogazione del contributo in un’unica soluzione – è stato pari a 83 milioni di euro, con un *trend* in apparente crescita.

La proposta di modifica normativa in questione, nel dare continuità alla misura, è volta a ripristinare il meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante Covid 19, prevedendo l’erogazione in un’unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro e prevedendo un rifinanziamento per 240 milioni di euro annui per il 2022 e il 2023, 120 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 e 60 milioni di euro per il 2027.

Tale stanziamento aggiuntivo consentirà di dare continuità all’azione di sostegno alle PMI perseguita con la misura in questione, particolarmente rilevante anche considerato l’attuale contesto ancora negativamente segnato dagli effetti della crisi.

In particolare, la ripartizione per annualità dello stanziamento complessivo derivante dalla disposizione, in un limite complessivo di spesa di 900 milioni, è stata operata considerando il ripristino del meccanismo di funzionamento pluriennale della misura agevolativa, che prevede una ripartizione dell’importo complessivo dei flussi di erogazione su un periodo di sei anni (10% il primo anno, 20% dal secondo al quinto anno e 10% il sesto anno), nonché l’erogazione del contributo in un’unica soluzione in caso di finanziamenti di importo non superiore ai 200.000 euro. A tale proposito, giova evidenziare come, in base alle esperienze passate, tale ultima tipologia di finanziamenti incida per circa un terzo sul complesso delle erogazioni dei contributi (cfr. RT dell’articolo 1, commi 95-96, della legge n. 178 del 2020, che riporta in effetti il valore del 36%, nds), che si concentra, ovviamente, nel primo biennio di implementazione della misura. Alla stregua di tale constatazione si ricava la ripartizione annuale indicativa delle risorse destinate all’agevolazione.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
finanziamenti sotto 200.000 euro	180	120					300
quote sopra soglia	60	120	120	120	120	60	600
<b>Totale</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>900</b>

La RT ribadisce poi che la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica, pari a 240 milioni di euro annui per il 2022 e il 2023, 120 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 e 60 milioni di euro per il 2027.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rifinanziamento autorizzazione di spesa per contributi sui finanziamenti agevolati per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa PMI-cd "Nuova Sabatini"	S	K	240	240	120	240	240	120	240	240	120

**Al riguardo**, rilevato che lo stanziamento per il 2022 appare coerente con le risultanze del primo quadrimestre 2021 (va considerato, ovviamente, che nel 2021 opera il meccanismo dell'erogazione generalizzata in rata unica, per cui può essere considerato, sotto tale profilo, prudenziale), si osserva che la RT illustra certamente la correttezza della distribuzione delle risorse complessive fra le diverse annualità e, fondamentalmente, fra le due modalità di erogazione dei contributi, ma non fornisce elementi a supporto della congruità dello stanziamento, tranne che per il 2022, anche alla luce del fatto che, a differenza della RT all'ultima legge di bilancio, non riporta una stima delle risorse che saranno ancora disponibili al 1° gennaio 2022. Va comunque osservato che il contributo viene erogato *ex post* (infatti, viene "prenotato"), ovvero al termine del processo di investimento, e che l'agevolazione opera nei limiti delle disponibilità sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla "Nuova Sabatini".

## Articolo 12

### (Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)

Il comma 1, per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, dispone i seguenti interventi:

- la lettera a) incrementa la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981 (cd. Fondo 394/81) in misura pari a 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
- la lettera b) incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma, consistente nella concessione di

cofinanziamenti a fondo perduto fino al 10% dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394/81, quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari.

**La RT**, in relazione alla lettera a), ricordando che il Fondo rotativo in questione, per espressa previsione della norma istitutiva, è destinato ad erogare unicamente crediti, afferma che la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, in misura corrispondente allo stanziamento previsto, pari a 1,5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

La RT afferma poi che il rifinanziamento di cui alla lettera b) riguarda esclusivamente la componente di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 18 del 2020, per cui non si renderà necessario adottare un nuovo provvedimento di riparto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 72.

Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggior onere della disposizione in esame è pari a 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Gli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica della disposizione sono quantificati dalle seguenti tabelle:

**Effetti sui saldi di finanza pubblica nel quinquennio 2022-26**

*(in milioni di euro)*

	Indebitamento netto (1)	Fabbisogno (2)	Saldo netto da finanziare (2)
2022	150	1.650	1.650
2023	150	1.650	1.650
2024	150	1.650	1.650
2025	150	1.650	1.650
2026	150	1.650	1.650

1) Derivanti dalla sola lettera b), il rifinanziamento del fondo 394/81 disposto dalla lettera a) non ha effetto sull'indebitamento netto

(2) Somma degli effetti della lettera a) e della lettera b)

*(milioni di euro)*

Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	a)	Incremento del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, di cui all'articolo 2, primo comma, del DL 251/1981, convertito nella legge n.394/1981	S	K	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
1	b)	Incremento del fondo per la promozione integrata, di cui all'art. 72, comma1, del DL 18/2020 per cofinanziamenti a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle imprese	S	C	150	150	150	150	150	150	150	150	150

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## Articolo 13

### *(Cabina di regia per l'internazionalizzazione e unificazione fondi ICE)*

Il comma 1 prevede i seguenti interventi al fine di potenziare le politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane:

- la lettera a), intervenendo sul comma 18-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, modifica la composizione della cabina di regia che svolge ruoli di indirizzo e programmazione per gli interventi per l'internazionalizzazione delle imprese e dispone che ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (num. 1); inoltre (num. 2), inserendo i commi 20-*bis* e 20-*ter*, prevede che la programmazione triennale dell'utilizzo delle risorse del fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, ora iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia adottata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tenuto conto degli indirizzi della Cabina di regia. Inoltre prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisca annualmente al Parlamento sull'andamento dell'attività promozionale e sull'attuazione della programmazione di cui al comma 20-*bis*, sulla base di una relazione predisposta dall'Agenzia.
- la lettera b) incrementa il fondo testé citato di 1 milione di euro per l'anno 2024, di 63.722.329 euro per l'anno 2025, di 69.322.329 euro per l'anno 2026, di 73.722.329 euro per l'anno 2027, di 76.322.329 euro per l'anno 2028 e di 81.322.329 euro annui a decorrere dall'anno 2029.
- la lettera c) abroga l'articolo 4, comma 61, della legge n. 350 del 2003, che ha istituito presso il Ministero delle attività produttive un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy».
- la lettera d) abroga i commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 5, 8 e 9 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, recanti l'istituzione e la disciplina del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia.
- la lettera e) abroga l'articolo 1, comma 297, della legge n. 160 del 2019, che ha stanziato 40.290.000 euro annui a decorrere dal 2021 per il potenziamento del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia.

**La RT** afferma che il comma 1, lettera a) numero 1), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una disposizione procedurale che aggiorna la composizione della Cabina di regia per l'internazionalizzazione e precisa che essa opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti di detta cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il numero 2) della lettera a) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di una disposizione procedurale, da considerare come parte essenziale di una riforma complessiva del sistema promozionale pubblico delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Dopo aver illustrato la lettera b), la RT afferma che le abrogazioni di cui alle successive lettere c), d) ed e), nell'ottica di una riforma complessiva del sistema promozionale pubblico delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono necessarie per una più efficiente allocazione delle risorse iscritte in bilancio e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(milioni di euro)

Art.	Co.	Lett.	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
13	1	a)	Incremento Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'art.14, c. 19, del D.L. 98/2011	S	C			1			1			1

**Al riguardo**, mentre non si hanno osservazioni da formulare per i profili onerosi, limitati all'entità degli stanziamenti recati dalla lettera *b*) del comma 1, non appare chiaro il motivo per cui non sono stati contabilizzati effetti in termini di risparmi in relazione alle abrogazioni di cui alle lettere *c*) ed *e*).

## **Capo II**

### **Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese**

#### **Articolo 14**

##### **(Fondo di garanzia per le PMI)**

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020:

lettera a), n. 1) e 3), modifica il comma 1, primo periodo, alinea, e la lettera g) del medesimo comma 1 dell'articolo 13, al fine di prorogare al 30 giugno 2022 (dal 31 dicembre 2021) l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dal medesimo comma 1 dell'articolo 13.

La proroga opera con taluni ridimensionamenti alla disciplina, disposti dallo stesso comma 1, lettera a), n. 2) e 4): a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinaria del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito, ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo stesso (lettera a), n. 2) che modifica la lettera a), del comma 1 dell'articolo 13. Inoltre, è portata, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dal 90 all'80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30.000 euro e, a decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia, si prevede il pagamento di una commissione da versare al Fondo (lettera a), n. 4) che modifica la lettera m), del comma 1 dell'articolo 13.

La lettera b) – attraverso una modifica al comma 12-bis - proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l'operatività della riserva di 100 milioni sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli enti non commerciali.

Il comma 2 dispone che alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a far data dal 1° luglio 2022 non si applica più la disciplina straordinaria del Fondo prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 (adottata in applicazione dei parametri consentiti dal Temporary Framework per sostenere la liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia).

Il comma 3 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo PMI è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione (i quali, invece, in via ordinaria, non hanno accesso alla garanzia del Fondo). Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del predetto modello di

valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60% dell'importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017; restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal predetto decreto ministeriale 6 marzo 2017.

Il comma 4 – attraverso una integrazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, dispone che il Fondo di garanzia PMI opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: a) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie e le relative stime di perdita attesa; b) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del citato Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attività e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile è fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo e dell'efficace e costante monitoraggio dell'entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del menzionato Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e su base almeno trimestrale, e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate dell'entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente.

Il comma 5 fissa per il 2022 il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni che il Fondo PMI può assumere a 210 miliardi di euro, di cui 160 miliardi riferibili allo *stock* di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50 miliardi riferito al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

Il comma 6 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.

**La RT** chiarisce che per le garanzie di cui all'articolo 13 del DL Liquidità (a valere, cioè, sul Fondo di garanzia per le PMI) l'estensione delle misure al 30 giugno 2022 è disposta conformemente alla proroga del regime di cui al *Temporary Framework*, a sua volta disposta dalla Commissione europea con il sesto emendamento al Quadro temporaneo.



Al fine di disporre la proroga del regime emergenziale nel rispetto delle logiche di *phasing out*, la disciplina derogatoria di cui alla lettera m), che consente alle imprese di accedere gratuitamente a finanziamenti fino a 30.000 euro con copertura al 90%, è prorogata attraverso un abbassamento della copertura della garanzia all'80% a partire dal 1° gennaio 2022.

Sempre in tale ottica di un ritorno all'ordinaria operatività, la disciplina derogatoria è prorogata con il ripristino, a partire dal 1° aprile 2022, del pagamento della commissione *una tantum*, già prevista appunto dal regime ordinario. Viene, infatti, eliminata la gratuità della garanzia introdotta con il regime derogatorio, tanto con riferimento alle operazioni di cui alla lettera m), quanto con riferimento alle altre operazioni di cui all'articolo 13.

In particolare, come previsto dalle disposizioni operative da ultimo modificate con Decreto interministeriale del 13 maggio 2021, entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del Consiglio di gestione deve essere versata al Fondo una commissione *una tantum*. Ad eccezione di alcuni beneficiari finali, per i quali il pagamento della commissione è escluso, la misura della commissione *una tantum* è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed è calcolata in percentuale sull'importo oggetto della garanzia diretta ovvero della riassicurazione ovvero della controgaranzia.

In proposito, si rappresenta che l'attuale gratuità della garanzia, inverandosi in un aiuto di Stato ritenuto ammissibile perché ricondotto sotto l'operatività del regime "Aiuti di importo limitato" (*Temporary Framework* par. 3.1) pesa sul relativo *plafond*, in termini di equivalente sovvenzione lorda, per l'intero valore nominale del finanziamento garantito, erodendo pertanto l'entità delle risorse destinabili ad altre forme di finanza agevolata, diverse dalle garanzie.

In virtù di tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022, il Fondo erogherà le garanzie di cui all'articolo 13 dietro pagamento di una commissione (a partire dal 1° aprile 2022) e le PMI avranno accesso ad una garanzia con ridotta copertura, relativamente alle operazioni di cui alla lettera m), con conseguente minor aggravio sulle risorse del Fondo, ferme restando le altre condizioni favorevoli previste per garanzie concesse dal Fondo, quali: importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, durata dei prestiti garantiti fino a 15 anni per lettera m) o 8 anni per le altre operazioni, rilascio della garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore e, per le operazioni di cui alla lettera m), rimborso del capitale non prima di 24 mesi dalla concessione del finanziamento.

La garanzia di cui alla lettera m), in forza dell'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 23 del 2020, comprende anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per consentire il rilascio della garanzia anche agli enti anzidetti, e poiché l'articolo 13, comma 12-*bis* opera nell'ambito dei finanziamenti garantiti di cui alla lettera m), prorogati al 30

giugno 2022, si prevede di estendere la misura fissando il termine al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto per la generalità degli altri beneficiari.

Viene quindi specificato che, a partire dal 1° luglio 2022, alle nuove domande di accesso al Fondo di garanzia per le PMI non saranno più applicate le condizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge Liquidità in applicazione del Temporary Framework. Tuttavia, non essendo nota al momento la disciplina comunitaria che sarà vigente nel secondo semestre del 2022 e, al contempo, essendo comunque necessario predisporre un regime del Fondo che garantisca, da un lato, la graduale uscita dal regime emergenziale e un ritorno alla ordinaria operatività, e, dall'altro, la sufficienza degli stanziamenti a copertura delle perdite attese connesse all'operatività del Fondo per tutto il 2022, è previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Fondo continui ad operare con un regime intermedio in cui: a) pur tornando ad applicarsi il modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, è fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione; b) per le operazioni finanziarie concesse a imprese rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del merito di credito del Fondo in relazione a esigenze connesse a fabbisogni di capitale circolante o di liquidità aziendale, la copertura passa dall'attuale 80 al 60%; c) l'importo massimo garantibile per singola impresa è pari a 5 milioni di euro.

La RT illustra poi il contenuto del comma 4.

Tanto premesso, il comma 5 prevede che per il 2022 il limite massimo di nuovi impegni assumibili dal fondo sia pari a 50 miliardi di euro. Tale limite si cumula con gli impegni in essere e che il Gestore stima di assumere entro il 31 dicembre 2021, pari a complessivi 160 miliardi di euro, con un conseguente limite cumulato, in termini di impegni massimi assumibili fino al 31 dicembre 2022, pari a 210 miliardi di euro.

Nelle seguenti tabelle riepilogative vengono sintetizzati i regimi di operatività del Fondo che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2022, fino al graduale ritorno alla ordinaria operatività:

Finanziamenti garantiti				
Periodo	Ammontare massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022	5 milioni di euro	80%	No	No
Dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022	5 milioni di euro	80%	Si	No
Dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022	5 milioni di euro	80% per investimenti 60% per liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del rating)	Si	Sì, con ammissione delle imprese di fascia 5

Finanziamenti garantiti fino a 30.000 euro				
Periodo	Finanziamento massimo garantibile	% massima di copertura	Commissioni	Valutazione del merito di credito
Dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022	30.000 euro	80%	No	No
Dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022	30.000 euro	80%	Si	No
Dal 1° luglio 2022	-	-	-	-

Infine, la norma dispone lo stanziamento previsto a copertura delle perdite attese stimate in relazione all'operatività del Fondo per il 2022 e ripartite su base pluriennale.

Nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021, il Fondo ha rilasciato garanzie per circa 148 miliardi di euro (pari al 6% del PIL), di cui 131 miliardi connessi esclusivamente all'operatività derogatoria introdotta sotto Temporary Framework (oltre l'88%), per circa 196 miliardi di finanziamenti a favore di PMI e mid-cap. In particolare, le operazioni a valere sull'articolo 13, comma 1, lettera m) - che in fase di prima implementazione ha consentito al Fondo di rilasciare garanzie al 100%, gratuitamente, su prestiti fino a 30.000 euro – riguardano circa 22 miliardi di euro del portafoglio garantito.

A legislazione vigente, a copertura pluriennale dell'operatività del Fondo, già insistono risorse per circa 25 miliardi di euro (derivanti sia da residui di cassa del Fondo, sia da stanziamenti a bilancio) e, considerata la perdita attesa sul portafoglio complessivamente garantito, al 31.12.2021 pari a circa 22 miliardi di euro, sono stimate risorse libere da impegni pari a circa 3,4 miliardi di euro.

La misura del rifinanziamento è basata sulle stime del fabbisogno finanziario elaborate dal soggetto gestore sulla base delle disponibilità finanziarie e delle dinamiche degli impegni ipotizzabili in presenza delle condizioni previste dalla norma.

Il fabbisogno finanziario oggetto della presente norma è calcolato tenendo conto della stima delle disponibilità libere da impegni al 31/12/2021 (quantificate, come detto, in circa 3,4 miliardi di euro) e della distribuzione delle perdite attese tra gli anni dal 2022 al 2027. Il fabbisogno complessivo ammonta a circa 3 miliardi di euro; in particolare, la dotazione del Fondo di garanzia PMI è incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996	S	K			520				3.000		

**Al riguardo**, si osserva che la RT non fornisce analitici elementi di valutazione che, tenendo conto della progressiva normalizzazione dei parametri correlati alla fornitura di garanzie a carico del Fondo di garanzia PMI, consentano di verificare, almeno in linea di massima, le nuove stime. Si rappresenta comunque che con comunicazione del 21 settembre 2021<sup>66</sup> è stato reso noto che il fondo ha garantito somme che hanno condotto a finanziamenti per 200,15 miliardi di euro. Atteso che a giugno le garanzie ammontavano a 148 miliardi per finanziamenti pari a 196 miliardi, si ritiene realistico che a fine anno il limite di 160 miliardi di somme garantite per tutto il 2021 non sia superato.

Considerando le indicazioni fornite dalla RT in ordine alle risorse ancora disponibili e alle perdite attese sul portafoglio, si ritiene che l'integrazione del fabbisogno possa essere considerata prudenziale per fronteggiare eventuali, ulteriori perdite correlate alle garanzie connesse ai 50 miliardi di nuovi impegni assumibili nel 2022. Va comunque ricordato che il Fondo di garanzia PMI opera nei limiti delle disponibilità di bilancio, il che rappresenta un importante presidio a tutela dei saldi. In relazione alla contabilizzazione degli effetti sui saldi, mentre non si hanno rilevamenti in ordine al SNF si segnala che la perdurante mancanza di indicazioni *ex ante* sul fabbisogno, pur se formalmente corretta, non si conforma a principi di adeguata prudenzialità, anche alla luce del fatto che la stessa a RT fa riferimento a una "perdita attesa sul portafoglio", sulla cui base si potrebbero effettuare stime sulle presumibili escussioni a carico dei nuovi stanziamenti. In merito agli effetti sull'indebitamento netto, stimati in 3 miliardi nel 2022, andrebbero confermati che si tratti delle perdite attese negli anni successivi che tuttavia rilevano da subito come passività attualizzate alla luce delle regole del SEC<sup>67</sup>.

## Articolo 15

### *(Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)*

Il comma 1, modificando l'articolo 1 (commi 1, 2, lettera a), 13 e 14-*bis*) del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd decreto Liquidità), differisce dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine per la concessione di garanzie da parte di SACE per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla pandemia, nonché di controgaranzie dello Stato su garanzie assunte dalla CDDPP (lettera a)); inoltre (lettera b)), modificando l'articolo 1-*bis*.1, effettua la medesima proroga in relazione alle garanzie concesse da SACE in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie delle microimprese, piccole e medie imprese.

---

<sup>66</sup> Reperibile al seguente [link](#). Al 20 settembre 2021: richieste di garanzia 2.467.392; importo complessivo 200,15 miliardi *di cui*: finanziamenti fino a 30.000 = 22,7 miliardi; altre tipologie di finanziamento = 154,3 miliardi; moratorie = 23 miliardi.

<sup>67</sup> Cfr. paragrafo 5.193 del regolamento UE 549/2013: "Un'unità istituzionale, quando offre garanzie standard, riscuote una commissione e assume passività a fronte dell'eventuale escussione della garanzia. Il valore della passività nei conti del garante è pari al valore attuale delle presunte escussioni di garanzie sul totale delle garanzie emesse, al netto degli importi che il garante preveda di recuperare dai debitori inadempienti. La passività è denominata riserve per escussioni di garanzie standard."

**La RT** ribadisce che la proposta proroga al 30 giugno 2022 il regime di Temporary Framework, in linea con il Quadro temporaneo, per le garanzie disposte dall'articolo 1 e 1-bis.1 del decreto-legge liquidità (i.e.: Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.).

In particolare, la proroga di Garanzia Italia garantisce la complementarietà della disciplina a favore delle *mid-cap* che, a partire da maggio 2021, accedono a Garanzia Italia alle stesse condizioni derogatorie previste dall'articolo 13 del D.L. Liquidità per il Fondo di garanzia per le PMI (complementarietà assicurata dal richiamo, operato dall'articolo 1-bis.1, del decreto-legge Liquidità, all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del D.L. Liquidità).

Nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021, SACE S.p.A. ha rilasciato garanzie per circa 24 miliardi di euro, di cui circa 800 milioni a favore di PMI. L'esposizione garantita è pari a circa l'1,4% del PIL, con importo medio del garantito per operazione pari a circa 9 milioni di euro.

Con il decreto-legge n. 73 del 2021 ("D.L. Sostegni Bis") il regime di Garanzia Italia è stato prorogato al 31 dicembre 2021, e la durata dei prestiti garantiti è stata estesa ad 8 anni, conformemente al Quadro Temporaneo.

In base alle stime interne del Dipartimento del Tesoro, la perdita attesa sul portafoglio di garanzie in essere al 30 giugno 2021 ammonta a circa 600 milioni di euro (il 2,5% dell'esposizione garantita, nds). La perdita attesa stimata è molto contenuta rispetto al Fondo PMI, in quanto:

- le imprese che accedono al fondo pagano un premio per le garanzie (flusso in entrata);
- in caso di fallimento di una controparte, l'eventuale recupero (flusso in entrata) è rilevante a differenza di PMI;
- la qualità media delle imprese di Garanzia Italia è più alta delle imprese del fondo PMI (miglior *rating*).

In proposito, si rammenta che a copertura dell'operatività legata a Garanzia Italia è stato costituito un Fondo con uno stanziamento pari a 29,3 miliardi di euro. In particolare, si rappresenta che al 30 giugno 2021, SACE S.p.A. ha stimato un assorbimento del Fondo a copertura di Garanzia Italia - stima definita sulla base delle operazioni in essere e delle previsioni di perdita attesa e relativi recuperi -, pari a circa 1,2 miliardi di euro. Pertanto, la dotazione di liquidità del Fondo Garanzia Italia risulta adeguata ad assicurare l'adempimento degli esborsi attesi.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto opera nei limiti dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, come rifinanziato dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. e, in ogni caso, entro il *plafond* massimo di esposizione, pari ad euro 200 miliardi di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DL Liquidità.

**Al riguardo**, nulla da osservare, alla luce dell'ampissimo margine di disponibilità sul Fondo Garanzia Italia e del basso tasso di perdite finora riscontrato. Andrebbe

tuttavia valutata, proprio in relazione a tale ultimo profilo, l'opportunità di contabilizzare degli importi in termini di fabbisogno netto per effetto delle perdite registrate ed attese, per quanto contenuti rispetto agli stanziamenti coinvolti.

## **Articolo 16** **(Garanzia green)**

Il comma 1, sostituendo l'ultimo periodo dell'articolo 64, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2020, stabilisce che per gli esercizi successivi, le risorse del fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2.

Il comma 2 dispone che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 76 del 2020, per il 2022 (concessione di garanzie pubbliche per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili) le risorse disponibili sul Fondo investimenti per la Green economy di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019 sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3 miliardi di euro.

**La RT** sottolinea che il comma 1 introduce una semplificazione dell'*iter* per la determinazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019, da destinare alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A., prevedendo l'inserimento del relativo importo nella legge di bilancio annuale, come già previsto dal comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 ("D.L. Semplificazioni") con riferimento al *plafond* massimo di impegni assumibile da SACE S.p.A.

Al comma 2, è quindi indicato il predetto importo per l'anno 2022, pari a 565 milioni di euro, a copertura di un limite massimo di esposizione da parte di SACE S.p.A. pari a 3 miliardi di euro.

Nel 2020, anno di introduzione dell'operatività "*Green*", sono stati deliberati 325 milioni di euro di impegni.

Nel corso del 2021, fino al 31 agosto, sono stati deliberati circa 1 miliardo di euro di impegni e si prevede (in base alle stime condivise da SACE S.p.A.) che a fine 2021 il totale delle operazioni deliberate ammonterà a circa 2,4/2,5 miliardi di euro (in linea con il *plafond* previsto per l'anno 2021, pari a 2,5 miliardi di euro<sup>68</sup>). Sempre in base alle stime condivise da SACE S.p.A., per il 2022, anche a seguito di una maggiore domanda di coperture SACE *green* in relazione all'emissione di cauzioni relative alla realizzazione di progetti nell'ambito del PNRR, si propone l'innalzamento del *plafond* da 2,5 a 3 miliardi di euro, ed un conseguente stanziamento di risorse a copertura delle esposizioni assunte da SACE S.p.A.

In particolare, poiché per il 2021, ai fini della copertura dell'operatività Garanzie *green*, a fronte di un *plafond* massimo di impegni assumibili da SACE S.p.A. pari a 2,5 miliardi, sono stati destinati con la legge di bilancio per il 2021 470 milioni di

---

<sup>68</sup> V. comma 231 della legge n. 178 del 2020.

euro, l'incremento del *plafond* richiede un aumento delle risorse destinate alla medesima operatività fino a 565 milioni di euro, al fine di mantenere invariata la leva finanziaria.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse destinate a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. insistono sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019, che per il 2022 stanziava complessivamente 1.420 milioni di euro da destinarsi alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, tra cui rientrano le garanzie oggetto della disposizione.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, nel prendere atto dei dati forniti, della coerenza del nuovo stanziamento rispetto al nuovo livello dell'impegno massimo assumibile dalla SACE rispetto ai corrispondenti valori riferibili al 2021, della disponibilità sul Fondo indicato delle occorrenti risorse e - alla luce dell'articolazione negli anni delle somme ivi iscritte - della ragionevole certezza che non risulteranno pregiudicati interventi già avviati o programmati su tale Fondo, si ribadisce anche in questa sede che, mentre le garanzie di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 sono incondizionate, irrevocabili e si estendono al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie, il comma 86 della legge di bilancio per il 2020 (che si riferisce al Fondo di cui al comma 85), nulla disponendo sugli altri elementi, limitava espressamente la garanzia statale all'80% del finanziamento: in sostanza, le nuove, vigenti, condizioni del decreto-legge n. 76 potrebbero aggravare la posizione dello Stato, pur restando fermo il livello delle risorse coinvolte.

## **Articolo 17**

### ***(Proroga dell'operatività straordinaria del fondo Gasparri)***

Il comma 1, novellando l'articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l'operatività straordinaria del fondo Gasparri (Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa).

**La RT** ribadisce che la disposizione è volta ad estendere temporalmente fino al 31 dicembre 2022 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (c.d. Gasparri) di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007.

Sulla base delle stime formulate allo stato dal Gestore del Fondo (si veda la tabella in calce), la disponibilità del Fondo stesso al 31 agosto 2021 è pari a 253,173 milioni di euro.

Poiché i dati storici evidenziano un andamento decrescente, negli ultimi mesi, del numero di domande pervenute, verosimilmente anche per via della graduale ripresa economica, e un importo medio accantonato pari a circa 965 euro, si stima in circa 24 milioni di euro la disponibilità che verrà impegnata per l'anno 2022. Ciò posto, sulla base delle stime del Gestore, non si rende necessario un rifinanziamento della misura per garantire l'operatività per tutto l'anno 2022. Pertanto, la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tenuto conto del profilo atteso degli esborsi correlati ai predetti accantonamenti, esborsi che si realizzano al termine del periodo di sospensione, si può stimare un effetto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

<b>REPORT DISPONIBILITA' del FONDO SOSPENSIONE MUTUI</b> (situazione dal 15 novembre 2010 al 31 agosto 2021)	
	Situazione al 31 agosto 2021
<b>Numero pratiche PERVENUTE</b>	<b>253.736</b>
a. accettate	177.912
b. non accettate	75.824
<b>Numero pratiche ACCETTATE</b>	<b>177.912</b>
di cui:	
- agevolazione conclusa	9.768
- in liquidazione	9.987
- chiusa con liquidazione	108.419
<b>A) Accantonamento previsto e/o effettuato per pratiche ACCETTATE</b>	
- accettate (*)	171,827 mln €
di cui (**):	
- agevolazione conclusa	9,827 mln €
- in liquidazione	0,185 mln €
- chiusa con liquidazione	91,763 mln €
<b>B) Disponibilità iniziale del Fondo Sospensione Mutui</b>	<b>425,000 mln €</b>
<b>DISPONIBILITA' del FONDO al 31 agosto 2021 (B - A)</b>	<b>253,173 mln €</b>

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Proroga operatività straordinaria Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa- cd. Fondo Gasparrini	S	K					12	12		12	12

**Al riguardo**, sulla base dei dati riportati nella tabella in calce alla RT, che illustra con sufficiente grado di dettaglio la situazione del Fondo in questione alla data del 31 agosto u.s., non vi sono rilievi da formulare, atteso che la stima di un impegno di 24 milioni di euro nel 2022 è sostanzialmente in linea con l'importo che corrisponderebbe all'ammontare delle pratiche pervenute nel decennio precedente.

Considerando che circa il 30% delle pratiche non viene accettata, si può considerare la stima abbondantemente prudentiale. Inoltre, si ricorda che il Fondo in questione opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse (articolo 2, comma 475, della legge n. 244 del 2007).



## **Articolo 18** ***(Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)***

Il comma 1 dell'articolo in esame modifica diversi commi dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 in tema di incentivi riconosciuti per le aggregazioni tra imprese. In particolare:

- Lettera a): riscrive il primo periodo del comma 234, che concerne le modalità di trasformazione delle attività per imposte anticipate (*Deffered tax asset - DTA*) in crediti di imposta e ne definisce i relativi effetti. La modifica riguarda il limite delle DTA trasformabili in credito di imposta che nella novella viene fissato in un ammontare non superiore al minore importo tra 500 mln di euro e il 2% della somma delle attività dei partecipanti alle operazioni di fusione o di scissione; in caso di conferimento, il confronto viene effettuato tra i 500 mln di euro ed il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento<sup>69</sup>. La relazione illustrativa rappresenta che *"il limite di 500 milioni di euro va riferito alla singola operazione di aggregazione posta in essere e non al complesso delle operazioni poste in essere, con riferimento a diversi soggetti, da una stessa società"*. Nel caso delle aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda le perdite e le eccedenze ACE rilevano, ai fini della trasformazione, negli stessi limiti e condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione dal reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, ai sensi della vigente normativa<sup>70</sup>; a tal fine è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale<sup>71</sup>.
- Lettera b): aggiunge un periodo al comma 234 con la finalità di precisare che se alle operazioni di aggregazione partecipano società controllanti capogruppo, obbligate a redigere il bilancio consolidato, per il computo delle DTA trasformabili in credito d'imposta si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile.
- Lettera c): modifica il comma 235 con l'intento di prevedere che le perdite che possono essere trasformate in credito d'imposta, nel caso di opzione al consolidato nazionale, non sono più quelle trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso, bensì quelle complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del TUIR<sup>72</sup>. Pertanto la norma intende estendere il beneficio della conversione delle DTA in crediti a tutte le perdite riportate a nuovo da parte del soggetto consolidante indipendentemente dal soggetto che apporta le perdite.
- Lettera d): la modifica riguarda il comma 238; nello specifico si dispone che, al fine di fruire dell'incentivo sulle aggregazioni, il tempo entro il quale il soggetto che ha acquisito il controllo deve realizzare l'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda passa da un anno, previsto a legislazione vigente, a due anni.
- Lettera e): la modifica dei commi 233 e 238 è volta a prorogare fino al 30 giugno 2022, in luogo del 31 dicembre 2021, la disciplina all'esame.

Il comma 2 modifica l'articolo 11, commi 1 e 2 del DL n. 34 del 2019; nello specifico si anticipa al 31 dicembre 2021, in luogo del 31 dicembre 2022, il termine finale entro il quale ai soggetti società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative, mutue assicurazioni, nonché società europee e le società cooperative europee, che risultano da operazioni di

---

<sup>69</sup> La disciplina vigente prevede che la trasformazione in credito d'imposta può avvenire per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

<sup>70</sup> Articolo 172, comma 7 del DPR n. 917 del 1986 - TUIR.

<sup>71</sup> Ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, primo e secondo comma del codice civile.

<sup>72</sup> L'articolo 118 del TUIR individua gli effetti dell'esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale. Con specifico riferimento alle perdite, quelle relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono.

aggregazione aziendale, attraverso fusione o scissione (comma 1), viene riconosciuto a fini fiscali il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non superiore a 5 mln di euro. Per gli stessi soggetti è previsto il medesimo anticipo nel caso di operazioni di aggregazione che risultano da operazioni di conferimento di azienda (comma 2), per le quali si considerano riconosciuti a fini fiscali i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali ed immateriali per un ammontare complessivo non eccedente i 5 mln di euro.

**La RT** evidenzia che la modifica al **comma 234** dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, **di cui alla lettera b)**, prevede di considerare tra gli attivi per la definizione del limite quello rilevato dal bilancio consolidato, nel caso di partecipazione all'operazione di una capogruppo tenuta alla redazione dello stesso. In merito evidenzia che:

- sono state individuate tutte le imprese coinvolte nelle operazioni straordinarie rilevate dai dati del quadro RV della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2018 (oltre 7.000 imprese);
- per i medesimi soggetti si è provveduto ad estrarre dal database ORBIS (Bureau Van Dijk) il totale attivo sia dei bilanci consolidati ove presenti che del bilancio singolo per l'esercizio precedente alle operazioni (2017);
- si è proceduto ad una nuova elaborazione per stimare le DTA trasformabili considerando ove disponibile il dato dell'attivo consolidato mantenendo sempre la condizione di esclusione dell'attivo maggiore per singola operazione.

Per effetto di tale limite la variazione stimata rispetto alla proposta base risulta molto limitata. In particolare, come conseguenza della modifica proposta, il totale attivo complessivo che considera anche l'attivo consolidato presenta un incremento del 15% rispetto agli attivi in assenza di modifica. Tale incremento, però risulta limitato quasi del tutto dalla previsione di esclusione dell'importo massimo, facendo ritenere che la modifica richiesta sia rientrante nel livello di prudenzialità applicata agli effetti finanziari della norma originaria, non determinando variazioni degli effetti finanziari.

Per quanto attiene alla disposizione che modifica il **comma 235** dell'articolo 1 della legge n. 178/2020 la RT specifica che si introduce una modifica in materia di credito DTA per aggregazioni aziendali prevedendo la possibilità, per imprese facenti parte di un consolidato fiscale, di convertire in DTA le perdite del gruppo sempre nei limiti del 2% degli attivi escludendo il maggiore.

Utilizzando la medesima metodologia della relazione tecnica della norma originaria, rappresenta che la disposizione così modificata produce un maggior ammontare di DTA su perdite potenzialmente convertibili. Di fatto, però, il limite del 2% degli attivi, escludendo sempre il maggiore, per i soggetti interessati dalla modifica neutralizza quasi completamente tale ammontare aggiuntivo, non determinando ulteriori effetti rispetto a quelli stimati per la norma originaria.

Evidenzia poi che la modifica al comma 238 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, che allunga da uno a due anni dopo la data di acquisizione del controllo il tempo entro

il quale deve essere realizzata l'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda, non comporta ampliamenti dell'agevolazione e, dunque, non determina effetti finanziari.

Per quanto riguarda il prolungamento di operatività dello schema al 30 giugno 2022 con la modifica dei commi 233 e 238 e l'introduzione con la modifica di cui alla lettera a) di un limite in termini assoluti oltre a quello commisurato alla somma delle attività, all'ammontare delle DTA trasformabili in credito d'imposta di 500 milioni di euro, comporta effetti stimati nella tabella di seguito riportata.

Ai fini della stima, analizza gli stessi dati utilizzati in sede di RT originaria applicando la medesima metodologia ed estendendo il periodo di validità della norma alle operazioni eseguite fino al 30 giugno 2022 alle quali è stato applicato l'ulteriore limite di 500 milioni di euro.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta conversione DTA	-771,9	-2.546,9	-693,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	0	540,3	470,6	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	401,2	-139,1	-69,3	0,0
Commissione DTA	308,8	555,6	138,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
IRES deducibilità commissione DTA	0	-82,1	-112,6	26,4	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
IRAP deducibilità commissione DTA	0	-22,8	-30,6	8,6	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>-463,1</b>	<b>-1.555,9</b>	<b>-227,4</b>	<b>436,3</b>	<b>421,8</b>	<b>401,2</b>	<b>401,2</b>	<b>401,2</b>	<b>401,2</b>	<b>401,2</b>	<b>401,2</b>	<b>-139,1</b>	<b>-69,3</b>	<b>0,0</b>

*in milioni di euro*

<b>Effetti differenziali rispetto a LdB 2021</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta conversione DTA	0	-231,2	-693,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	0	0,0	161,8	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	-69,3	0
Commissione DTA	0	92,5	138,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES deducibilità commissione DTA	0	0,0	-24,6	-26,4	15,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP deducibilità commissione DTA	0	0,0	-6,8	-7,1	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-138,7</b>	<b>-424,4</b>	<b>59,0</b>	<b>113,0</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>	<b>-69,3</b>	<b>0</b>

*in milioni di euro*

Infine evidenzia che la disposizione, elimina dalla misura agevolativa di cui all'articolo 11 del DL 34/2019 le operazioni effettuate nel 2022.

In base ai primi dati disponibili relativi alle operazioni straordinarie effettuate nell'anno di imposta 2019, rileva i primi effetti della normativa agevolativa che prevede una soglia di esenzione per l'affrancamento del disavanzo con un totale affrancato gratuitamente pari a circa 471 milioni di euro. Evidenzia come tale dato sia

riferibile al primo anno di applicazione della norma e data la novità dell'agevolazione potrebbe portare con sé un effetto indotto dalla stessa e non essere rappresentativo del 2022.

In un'ottica prudenziale e considerando la mancanza di informazioni su quali e quanti valori saranno oggetto di esenzione nelle operazioni del 2022, ritiene opportuno considerare come effetti conseguenti alla modifica normativa il recupero di quanto già indicato nella relazione tecnica originaria.

Il recupero di imposta sostitutiva così determinato è pari a circa 5,5 milioni di euro al quale si aggiunge il recupero dei maggiori ammortamenti.

Gli effetti di competenza sono i seguenti:

(milioni di euro)

Competenza	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta sostitutiva	5,5	0	0	0	0	0
IRES	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	0
IRAP	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0
<b>Totale</b>	<b>10,8</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>

In termini finanziari, con un acconto del 75% ai fini IRES, dell'85% ai fini IRAP e considerando la rateizzazione dell'imposta sostitutiva, si hanno i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva	0	1,65	2,2	1,65	0	0	0	0	0
IRES	0	0	8,05	4,6	4,6	4,6	4,6	-3,45	0
IRAP	0	0	1,48	0,8	0,8	0,8	0,8	-0,68	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>1,65</b>	<b>11,73</b>	<b>7,05</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>-4,13</b>	<b>0</b>

Conclude evidenziando gli effetti finanziari complessivi prodotti dalla normativa proposta:

(milioni di euro)

Effetto complessivo norma DTA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito di imposta conversione DTA	0	-231,20	-693,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commissione DTA	0	92,5	138,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposta sostitutiva	0	1,65	2,20	1,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES	0	0	145,25	70,7	112,9	97,1	97,1	89,05	92,5	92,5	92,5	92,5	-69,3	0
IRAP	0	0	-5,32	-6,3	5,5	0,8	0,8	-0,68	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-137,05</b>	<b>-412,67</b>	<b>66,05</b>	<b>118,4</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>	<b>88,37</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>	<b>92,5</b>	<b>-69,3</b>	<b>0</b>

**Al riguardo** si riscontrano positivamente i dati esposti nelle tabelle che raffrontano le variazioni finanziarie delle misure originarie con le modifiche di cui alla proposta normativa in esame, sia con riferimento alle novelle della legge n. 178 del 2020, sia alle modifiche riferite al DL n. 34 del 2019.

Si rappresenta che la RT, per la stima degli effetti recati dalla proposta modifica dell'articolo 1, comma 234, di cui alla lettera b), evidenzia una variazione finanziaria, rispetto alla proposta base, "molto limitata", senza però indicarne l'ammontare ed il segno. Nello specifico si rammenta che, ai fini del rispetto dei principi di chiarezza e

veridicità del bilancio, andrebbero rappresentate tutte le variazioni sia positive che negative, escludendo quindi compensi di partite, e per qualunque importo.

Con riferimento alla modifica al comma 234 di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame, sarebbe opportuno acquisire, in modo distinto rispetto agli altri effetti associati alle altre novelle (al comma 233 e al comma 238), le variazioni finanziarie connesse all'introduzione del limite di 500 mln di euro da confrontare con il limite proporzionale del 2%, già esistente, per determinare l'ammontare delle DTA trasformabili in credito d'imposta. Poiché la relazione illustrativa specifica che *"il limite di 500 milioni di euro va riferito alla singola operazione di aggregazione posta in essere e non al complesso delle operazioni poste in essere, con riferimento a diversi soggetti, da una stessa società"*, andrebbe chiarito se questo limite da riferire ad ogni singola operazione di aggregazione, possa modificare, e per quale importo, l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto a legislazione vigente (si rammenta infatti che il calcolo del 2% è effettuato sulla base della somma delle attività dei soggetti partecipanti all'operazione di aggregazione, escludendo il soggetto che presenta le attività di importo maggiore). Ad una prima lettura, sembra verosimile ipotizzare che aumenti il valore del credito d'imposta determinato in base alle operazioni di aggregazione in parola<sup>73</sup>; tuttavia poiché la RT offre una stima complessiva, si chiede di esplicitare lo specifico impatto finanziario riveniente da tale novella, così da avere anche più chiare le variazioni finanziarie dovute alle altre modifiche effettuate nella materia in esame.

La RT infine non dà dati ed informazioni specifiche sul possibile effetto incentivo, derivante dalla proroga al 30 giugno 2022 del beneficio in argomento, da cui potrebbe derivare un'amplificazione degli effetti finanziari stimati.

## **Articolo 19**

### ***(Incremento del limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale)***

Con l'articolo in commento si eleva a 2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge n. 388 del 2000.

**La RT** rappresenta che l'incremento a 2 milioni di euro annui, dal 2022 (a regime), del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, previsto dalla disposizione in commento, non determinerà effetti finanziari negativi per gli anni 2022 e successivi, per le seguenti considerazioni.

---

<sup>73</sup> Infatti il limite posto ad ogni singola operazione, rispetto al valore complessivo delle attività derivanti dalle operazioni di aggregazione, di fatto diminuisce il valore rispetto al quale verificare il vincolo massimo di trasformazione, con ciò riconoscendo, a parità di condizioni, una maggiore quota di DTA trasformabili in credito d'imposta.

L'articolo 22 del DL n. 73 del 2021 ha elevato a 2 milioni di euro, per il solo anno 2021, l'importo massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997 (modello F24), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale. La richiamata disposizione, secondo la relazione tecnica, avrebbe prodotto effetti finanziari negativi solo per il 2021, pari a 1.607,1 milioni di euro, così suddivisi in base all'imposta a cui si riferiscono i crediti.

Effetti finanziari negativi (milioni di euro)	
IVA	1.498,4
IRAP	10,8
IRES	95,9
IRPEF	2,0
Totale	1.607,1

In proposito, si evidenzia che l'incremento del limite in questione, in generale, non determina l'aumento dell'ammontare complessivo dei crediti tributari, ma ne agevola lo smobilizzo, in quanto consente ai contribuenti di utilizzarne in compensazione, tramite modello F24, un importo maggiore rispetto alla legislazione vigente e di richiedere il rimborso solo dell'eventuale eccedenza rispetto al limite compensabile.

Considerato che l'erogazione dei rimborsi è in genere completata entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emergono i crediti, la possibilità di utilizzare in compensazione un maggiore ammontare di crediti (entro lo stesso anno di presentazione della dichiarazione) determina solo un'anticipazione di oneri finanziari per il primo anno di applicazione della disposizione.

A titolo esemplificativo, in vigenza del limite annuo di 700 mila euro, avremmo il seguente ammontare di crediti IVA utilizzati in compensazione tramite F24 oppure rimborsati:

LIMITE ANNUO DI COMPENSABILITA' a 700 mila euro										
Anno presentazione dichiarazione IVA	Anno di compensazione o rimborso del credito (Fabbisogno di spesa)									TOTALE
	X			X+1			X+2			
	Comp.ne	Rimb.	TOT	Comp.ne	Rimb.	TOT	Comp.ne	Rimb.	TOT	
X-1	0	50	50	0	0	0	0	0	0	
X	100	50	150	0	50	50	0	0	0	200
X+1	0	0	0	100	50	150	0	50	50	200
X+2	0	0	0	0	0	0	100	50	150	
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	

Incrementando il limite annuo di compensabilità a 2 milioni di euro dall'anno X, si avrebbe un incremento del fabbisogno di spesa solo per lo stesso anno X. Negli anni seguenti, pur in costanza del nuovo limite annuo di compensabilità, il fabbisogno di spesa ritornerebbe al livello osservato in vigenza del precedente limite (inferiore).

LIMITE ANNUO DI COMPENSABILITA' 2 milioni di euro dall'anno X										
Anno presentazione dichiarazione IVA	Anno di compensazione o rimborso del credito (Fabbisogno di spesa)									
	X			X+1			X+2			TOTALE
	Comp.ne	Rimb.	TOT	Comp.ne	Rimb.	TOT	Comp.ne	Rimb.	TOT	
X-1	0	50	50	0	0	0	0	0	0	
X	125	50	175	0	25	25	0	0	0	200
X+1	0	0	0	125	50	175	0	25	25	200
X+2	0	0	0	0	0	0	125	50	175	
<b>Totale</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>225</b>	<b>125</b>	<b>75</b>	<b>200</b>	<b>125</b>	<b>75</b>	<b>200</b>	

Pertanto, la disposizione di cui al citato articolo 22 del DL n. 73 del 2021, applicabile solo al 2021, avrebbe determinato effetti finanziari positivi per gli anni 2022 e seguenti (non contemplati dalla relazione tecnica, pari agli effetti negativi rilevati per il 2021), in quanto dal 2022 il limite di cui trattasi sarebbe ritornato a 700 milioni di euro e quindi l'ammontare dei crediti compensabili si sarebbe ridotto, a causa dell'anticipato utilizzo dei crediti nel 2021.

Tali effetti positivi bilanciano, dal 2022, gli effetti negativi dell'incremento a 2 milioni di euro, a decorrere dal medesimo anno (dunque a regime), del limite dei crediti compensabili tramite modello F24 previsto dalla disposizione in commento, come da tabella seguente.

Effetti finanziari (milioni di euro)		dal 2022
<b>Minore spesa</b> derivante dal ritorno a 700 mila euro annui, dal 2022, del limite di compensabilità (art. 22 del DL n. 73 del 2021)	(+)	1.607,1
<b>Maggiore spesa</b> derivante dall'incremento a 2 milioni di euro annui, dal 2022, del limite di compensabilità	(-)	1.607,1
<b>Effetto netto (neutro)</b>	(=)	<b>0,0</b>

In altre parole, l'estensione a regime dal 2022 dello stesso limite applicabile nel 2021 non determina ulteriori effetti negativi dal 2022, che sono stati già scontati interamente il primo anno di applicazione dello stesso limite (il 2021) in relazione all'articolo 22 del DL n. 73 del 2021.

**Al riguardo**, si evidenzia che la relazione illustrativa associa alla norma l'obiettivo di incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l'istituto della compensazione (con utilizzo del modello F24) di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997. Alla disposizione si può quindi ascrivere un effetto di cassa che, in ragione di quanto rappresentato nella relazione tecnica, risulta già bilanciato e, pertanto, non si hanno osservazioni non rinvenendosi oneri associati alla misura in commento.

**TITOLO IV**  
**LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI**

**Capo I**  
**Riordino della disciplina del reddito di cittadinanza**

**Articolo 20**  
**(Rifinanziamento reddito di cittadinanza)**

Il comma 1 incrementa di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019 (relativa al reddito di cittadinanza).

**La RT** afferma che l'incremento è finalizzato a stabilizzare in termini nominali l'autorizzazione di spesa dal 2022 al livello del 2021 stabilito a normativa vigente, anche a seguito dell'ultimo rifinanziamento effettuato con il decreto-legge n. 146 del 2021, come evidenziato di seguito.

	<i>(milioni di euro)</i>									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Autorizzazione articolo 12, comma 1, DL n. 4/2019 a normativa vigente	8.784,9	7.719,6	7.720,0	7.720,5	7.721,4	7.722,1	7.722,6	7.723,4	7.723,2	
Rifinanziamento previsto dalla disposizione in esame		1.065,3	1.064,9	1.064,4	1.063,5	1.062,8	1.062,3	1.061,5	1.061,7	
Autorizzazione articolo 12, comma 1, DL n. 4/2019 rideterminata a seguito del rifinanziamento stabilito dalla disposizione in esame	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	8.784,9	

Il rifinanziamento strutturale previsto dell'autorizzazione di spesa in esame risulterebbe idoneo a garantire il riconoscimento delle prestazioni ai relativi beneficiari anche in proiezione prospettica e tenuto conto della presumibile evoluzione dei soggetti beneficiari.

Infatti, la media dei nuclei beneficiari degli ultimi tre mesi sostanzialmente consolidati (luglio, agosto e settembre) si attesta a circa 1,37 milioni (in crescita progressiva in corso d'anno 2021 rispetto ai nuclei beneficiari a dicembre 2020, pari a 1,23 milioni) per un importo medio mensile attorno a 548 euro. La proiezione su base annua della spesa degli attuali beneficiari si attesterebbe quindi a circa 9 miliardi annui. Il rifinanziamento effettuato che porta il livello dell'autorizzazione di spesa a 8,8 miliardi annui circa risulterebbe pertanto congruo anche nell'ipotesi di un parziale incremento dei nuclei beneficiari negli ultimi mesi dell'anno, tenuto conto sia dell'operare dell'istituto del mese di sospensione del beneficio ogni 18 mesi di percezione della prestazione, sia di un prevedibile progressivo miglioramento del contesto economico e sociale anche a seguito degli interventi complessivamente



previsti dalla presente legge e, infine, anche per effetto delle misure di cui all'articolo 21, comunque finalizzate ad agevolare lo possibilità di reimpiego dei soggetti beneficiari di RdC.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019- Reddito di cittadinanza	S	C	1.065,3	1.064,9	1.064,4	1.065,3	1.064,9	1.064,4	1.065,3	1.064,9	1.064,4

**Al riguardo**, nulla da osservare, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, considerando che il RdC è condizionato nella sua erogazione alla disponibilità di risorse, come previsto dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019 e garantito dalla procedura di monitoraggio, accantonamento di risorse e rimodulazione del beneficio disciplinata dai commi 9 e 10 del medesimo articolo 12. Fra l'altro, va sottolineato, in ogni caso, che un'eventuale insufficienza delle risorse complessive rispetto alle esigenze che si presenteranno non scaturirebbe dalla presente disposizione, che nulla dispone sull'impianto dell'istituto, che non attribuisce appunto alcun diritto aggiuntivo, né amplia la platea dei beneficiari, e che, anzi, è accompagnata da disposizioni (quelle dell'articolo seguente) il cui effetto dovrebbe essere quello di rendere meno necessario il ricorso al RdC, come correttamente sottolineato dalla RT. In ordine alla congruità delle risorse complessivamente disponibili (quasi 8,8 miliardi), comunque, nel convenire con la RT circa gli effetti di contenimento della spesa correlati all'articolo 21 e al quadro economico prevedibilmente in miglioramento, che di per sé potrebbero comunque contenere l'onere entro gli 8,8 miliardi disponibili (perlomeno a partire dai 9 miliardi attualmente stimabili su base annua), non si condivide l'effetto di riduzione dell'onere per l'operare dell'istituto del mese di sospensione del beneficio ogni 18 mesi di percezione, perché la media dei nuclei percettori nel trimestre considerato (1,37 milioni) dovrebbe risentire anch'essa dell'operare di tale istituto, in assenza di dimostrazione in senso contrario.

## Articolo 21

### *(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)*

L'articolo in esame prevede una serie di disposizioni in materia del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019.

Il comma 1, lettera a), introduce un piano di controlli, definito annualmente dall'INPS, per la verifica dei beni patrimoniali detenuti all'estero e dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, anche ai fini della verifica dei requisiti per il RdC. Il piano sarà definito dall'INPS in collaborazione con MIps, con l'AdE, e con il supporto della GdF e del MAECI.

Il comma 1, lettera b), punto 1), introduce l'impignorabilità del reddito di cittadinanza.

Il comma 1, lettera b), punto 2), anticipa l'obbligo di comunicazione della variazione della condizione occupazionale (avvio di attività di impresa o di lavoro autonomo) dagli attuali 30 giorni dopo l'inizio della stessa al giorno antecedente l'inizio.

Il comma 1, lettera c), punti 1) e 2), associa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) alla domanda di RdC. L'invio della DID all'ANPAL è a cura dell'INPS ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU). La domanda di RdC priva di DID è improcedibile.

Il comma 1, lettera c), punto 3), lettera a), prevede che la ricerca attiva del lavoro prevista come obbligo del percettore di Rdc all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2019, sia verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio.

Il comma 1, lettera c), punti 3), lettera b), e 4) ridefiniscono la disciplina dell'offerta congrua di lavoro riducendo da 3 a 2 il numero delle offerte congrue tra le quali il percettore di RdC è tenuto ad accettare l'offerta di lavoro e riducendo in linea generale da 100 a 80 i km entro cui la prima offerta è congrua (uniformandosi alla disciplina NASPI ed eliminando anche il riferimento temporale: attualmente 12 mesi). Per la seconda offerta la congruità prescinde dalla collocazione geografica. Viene poi disciplinata espressamente l'ipotesi di offerta congrua per il lavoro a tempo determinato o a tempo parziale (non distante più di 80 km dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta).

Il comma 1, lettera c), punto 5), dispone che il patto per l'inclusione sociale prevede in ogni caso la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applichi la decadenza dal beneficio.

Il comma 1, lettera c), punto 6), prevede l'obbligo per i comuni, nell'ambito dei progetti utili alla collettività (PUC), di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC).

Il comma 1, lettera c), punto 7), stabilisce che i patti per il lavoro e quelli per l'inclusione prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza.

Il comma 1, lettera d), punto 1), rafforza il sistema di "precompilazione" delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati).

Il comma 1, lettera d), punto 3) prevede che i comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il RDC dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti).

Il comma 1, lettera d), punto 4), prevede che l'INPS verifichi *ex-ante* i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza e comunichi ai Comuni i casi "sospetti" per i necessari controlli prima del pagamento. I Comuni verificano entro 120 giorni e il pagamento del beneficio è sospeso durante i 120 giorni, decorsi i quali il pagamento delle somme è comunque corrisposto.

Il comma 1, lettera e), prevede, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, che la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS, consenta la parità di accesso ai centri per l'impiego e ai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, operando in cooperazione con il Portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 1, lettera f), punti 1) e 2), estende la revoca del beneficio del RdC in caso di condanna penale definitiva ad ulteriori reati rispetto a quelli già contemplati e prevede l'obbligo di comunicazione all'INPS da parte della cancelleria del giudice delle sentenze che comportano la revoca del RdC.

Il comma 1, lettera f), punto 3), include tra i casi di decadenza dal RdC la mancata presentazione del soggetto beneficiario presso il Centro per l'impiego nel termine da questo indicato.

Il comma 1, lettera g), punto 1), riconosce gli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 8 anche ai datori di lavoro che assumano percettori di RdC con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale (attualmente solo per i contratti a tempo pieno e indeterminato).

Il comma 1, lettera g), punto 2), riconosce alle agenzie per il lavoro, in caso di assunzione di beneficiari di RdC, a seguito di specifica attività di mediazione, un incentivo pari al 20% di quello previsto per i datori di lavoro. È poi previsto un monitoraggio da parte dell'ANPAL.

Il comma 2 prevede che, nelle more di apposita convenzione, l'INPS trasmetta al Ministero della Giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari di RdC, ai fini della verifica dei soggetti che risultino condannati con sentenza passata in giudicato da meno di 10 anni per i reati che comportano la revoca del RdC.

Nei commi da 3 a 7 si prevede, rispetto alla normativa vigente, la riduzione ogni mese dell'importo del Reddito di Cittadinanza, della sola parte che integra il reddito familiare (quindi senza effetto sulla quota relativa a mutuo/affitto), di un valore costante pari a 5 euro. La riduzione opera fino al raggiungimento di una soglia di 300 euro moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019. La riduzione parte dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua di lavoro.

Il comma 8 modifica la disciplina dell'offerta congrua di lavoro prevedendo che la soglia retributiva minima (attualmente pari al 10% rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione) sia parametrata al beneficio mensile massimo fruibile (ovvero 10% rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo) e riproporzionata in base all'orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro.

Il comma 9 prevede l'integrazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera e).

Il comma 10 prevede che l'INPS effettui una specifica attività di monitoraggio a cadenza trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati, tramite la procedura della Conferenza di servizi, minori oneri anche in via prospettica ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 3 a 7, i quali possano trovare, anche parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva spesa, in una effettiva corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, la disposizione stabilisce che tali correlate accertate risorse possano essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015.

Il comma 11 sancisce che le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dalla disposizione in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT**, oltre ad illustrare le disposizioni, afferma che le stesse non comportano oneri per la finanza pubblica, in molti casi in quanto di carattere meramente procedurale, in alcuni casi evidenziando che si tratta di un rafforzamento del sistema dei controlli volti ad evitare l'erogazione a soggetti che non ne avrebbero diritto, in altri casi senza addurre motivazioni specifiche.

La RT evidenzia poi che dall'ampliamento dei reati ai quali è riconnessa la decadenza del beneficio deriveranno minori oneri difficilmente quantificabili e prudentemente non considerati.

Sottolinea inoltre che l'inserimento in modalità precompilata dei dati dichiarati a fini ISEE e dei dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc...) potrebbe determinare minori spese in termini di oneri per rimborso delle prestazioni dei centri di assistenza fiscale, che tuttavia per prudenza non vengono considerati.

Anche dell'aspetto potenzialmente virtuoso della progressiva riduzione dell'importo mensile di 5 euro viene reso conto dalla RT, che tuttavia riconosce che tale minor onere non è quantificabile in quanto non si hanno a disposizione dati sull'offerta di lavoro congrue, accettate e non accettate, restando quindi riscontrabile solo a posteriori.

La RT asserisce poi che il previsto utilizzo di almeno un terzo dei percettori di RdC nell'ambito dei PUC non provocherà alcun aggravio per la finanza pubblica, mentre la modifica in senso restrittivo della disciplina attinente al numero e alla tipologia delle cd "offerte congrue", al cui rifiuto potrebbe seguire la decadenza dal RdC, mira a favorire l'occupabilità dei beneficiari del reddito (il che, anche se non è esplicitato dalla RT, condurrebbe ovviamente ad una riduzione delle erogazioni).

Con riferimento al comma 1, lettera g), punto 1), che riconosce gli incentivi alle assunzioni previsti dall'articolo 8 anche ai datori di lavoro che assumano percettori di RdC con contratto anche a tempo determinato o a tempo indeterminato anche parziale (attualmente solo per i contratti a tempo pieno e indeterminato), la RT ricorda innanzitutto che l'incentivo è rappresentato dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, entro determinati limiti indicati dalla norma (in particolare, tale esonero è riconosciuto nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei 36 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo, salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo). La RT conclude affermando che l'incentivo, nella configurazione prevista, che ricalca nell'impianto quella vigente, non determina oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato.

Esclude poi oneri correlati all'incentivo in favore delle agenzie per il lavoro per l'attività di intermediazione svolta con successo, giacché esso viene decurtato dall'incentivo già previsto per il datore di lavoro.

In ordine all'attività di monitoraggio attribuita all'ANPAL, la RT assicura che la stessa sarà svolta nell'ambito della vigente convenzione.

La RT espressamente esclude, in linea generale, che dai commi da 3 a 10 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare per la quasi totalità delle modifiche apportate, alla luce dell'impostazione prudenziale della RT, che non procede a quantificare i risparmi che in effetti si possono ragionevolmente attendere da una pluralità delle norme in esame. Comunque il complesso delle disposizioni sembra potenzialmente, anche se in molti casi solo indirettamente, idoneo a contenere gli oneri correlati al RdC, supportando e giustificando il contenuto ridimensionamento della spesa a regime per il RdC, come complessivamente riportata dalla RT all'articolo 20, rispetto alle proiezioni annuali delle erogazioni registrate nel trimestre luglio-settembre u.s..

Sul comma 1, lettera c), punto 6), che introduce l'obbligo per i comuni di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti nell'ambito dei progetti utili alla collettività, anche se la RT assicura che non vi sarà un aggravio per la finanza pubblica, si osserva che andrebbero forniti maggiori elementi a supporto. Infatti, il coinvolgimento di tali platee nei progetti richiederà presumibilmente oneri a carico dei comuni per formazione, dotazione di attrezzature, locali, assicurazioni. Posto poi che la distribuzione dei beneficiari si concentra in alcune regioni e quindi in alcuni comuni, almeno in tali contesti l'impegno finanziario per coinvolgere un terzo dei percettori potrebbe essere rilevante per cui andrebbe fornita una stima dei costi *pro capite*, della relativa platea e poi dimostrata la presenza delle risorse necessarie nei relativi bilanci, come previsto dall'articolo 19 della legge di contabilità.

## **Articolo 22**

### ***(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)***

Il comma 1, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, autorizza una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 2 autorizza altresì, a decorrere dall'anno 2022, una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

**La RT** evidenzia che, al fine di permettere l'incremento delle dotazioni organiche dei centri per l'impiego disposto dall'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018, nonché dall'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019, è necessario provvedere alla copertura dei conseguenti maggiori oneri di funzionamento, che lo stesso articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019 ha rinviato a successivi provvedimenti a decorrere dal 2021. Con l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 sono stati coperti i maggiori oneri per il solo 2021, stimati in 70 milioni di euro, pari al 15% del costo del nuovo personale, essendo stata complessivamente autorizzata per l'assunzione del medesimo personale una spesa di

464 milioni di euro a decorrere dal 2021. Considerata la previsione per il 2021, appare pertanto congrua una spesa di 70 milioni di euro a decorrere dal 2022.

La RT nulla aggiunge al contenuto del comma 2.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Rifinanziamento dal 2022 per garantire la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 46 del DL n. 73/2021	S	C	70	70	70	70	70	70	70	70	70
2	Oneri di funzionamento per i centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.	S	C	20	20	20	20	20	20	20	20	20

**Al riguardo**, anche se gli oneri sono configurati in termini di tetto di spesa, come già osservato in relazione all'articolo 46 del decreto-legge n. 73 del 2021, andrebbe confermata la congruità delle somme stanziare rispetto alle ulteriori esigenze di funzionamento dei centri per l'impiego, correlate all'incremento della dotazione organica (comma 1) e alle attività specificamente rivolte ai giovani (comma 2).

## **Capo II** **Pensioni**

### **Articolo 23**

#### **(Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)**

Il comma 1 apporta le seguenti modifiche al decreto-legge n. 4 del 2019:

- la lettera a), integrando il comma 1 dell'articolo 14, stabilisce che i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma (per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico ivi previsto, finora noto come "pensione quota 100") sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alle predette date, ferme restando le disposizioni del presente articolo;
- la lettera b), modificando l'articolo 14, commi 2, 3 e 6, conferma per i nuovi requisiti pensionistici (quota 102) la disciplina vigente per quota 100 in materia di cumulo gratuito di periodi assicurativi non coincidenti, di decorrenze (3 mesi dalla maturazione dei requisiti, elevati a 6 per i dipendenti pubblici), di collocamento a riposo d'ufficio dei dipendenti pubblici e di divieto di cumulo con redditi da lavoro;
- la lettera c), modificando il comma 7 dell'articolo 14, conferma per il personale del comparto scuola ed AFAM l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 (già prevista per l'accesso a quota 100). Il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio (con effetti dal settembre 2022) per accedere alla pensione "quota 102" entro il 28 febbraio 2022;
- la lettera d), modificando l'articolo 22, comma 1, prevede anche in relazione a quota 102 la possibilità per i fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 di erogare un

assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti appunto per l'accesso alla pensione quota 102, come finora consentito rispetto a quota 100;

- la lettera e), modificando l'articolo 23, comma 1, conferma anche per quota 102 la disciplina del TFS spettante ai pubblici dipendenti prevista per quota 100, ai sensi della quale il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata avviene al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 2 sopprime l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018, relativa al Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani.

**La RT** sottolinea che alla nuova quota "102" vengono estese, con le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e), le misure che già accompagnavano la cd quota "100", al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudentiale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, di un importo medio annuo di pensione pari a circa 26.000 euro derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra i 50 dipendenti, per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi
	(migliaia di unità)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2022	16,8	129	62,2	46,7	175,7
2023	23,5	656	31	23,3	679,3
2024	15,1	566	-30,9	-23,2	542,8
2025	5,5	318	-40,6	-30,5	287,5
2026	1	13	-19,2	-14,4	-1,4

La RT afferma poi che dalla disposizione di cui al comma 2 derivano i seguenti effetti positivi per la finanza pubblica.

#### Minori oneri/effetti positivi per la finanza pubblica

*valori in mln di euro*

2022	9,2
2023	0,9
2024	1.819,6
2025	2.791,2
2026	3.852,2
2027	3.364,5
2028	3.859,5
2029	3.849,5
2030	3.841,5
2031	3.831,5
dal 2032	3.931,5

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Pensione anticipata- Quota 102- Raggiungimento età anagrafica di 64 anni e anzianità contributiva minima di 38 anni	Oneri	S	C	191,2	687,0	535,1	191,2	687,0	535,1	191,2	687,0	535,1
		TFR effetti fiscali	E	T	15,5	7,7	-7,7	15,5	7,7	-7,7	15,5	7,7	-7,7
2	Soppressione Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145/2018		S	C	-9,2	-0,9	-1.819,6	-9,2	-0,9	-1.819,6	-9,2	-0,9	-1.819,6

**Al riguardo**, si osserva che la RT non fornisce sufficienti basi di calcolo per verificare la quantificazione inerente agli oneri pensionistici, in particolare omettendo indicazioni circa la distribuzione temporale dei nuovi ingressi anticipati, il loro numero complessivo che è riportato soltanto al termine di ogni annualità, per cui non è possibile valutare il peso finanziario di tali soggetti nell'anno stesso, né stimare l'impatto dei soggetti che comunque entro fine anno avrebbero avuto accesso alla pensione, atteso che la RT non fornisce dati di dettaglio e non esplicita le ipotesi e le correlate procedure di calcolo relative alla distribuzione temporale (anche infrannuale) dei trattamenti in questione), l'entità dell'anticipo medio rispetto al pensionamento possibile a l.v. (che consentirebbe di valutare i tassi di permanenza, ogni anno, nel beneficio).

Il profilo degli oneri e il loro ordine di grandezza appaiono comunque realistici e condivisibili, ovviamente nel presupposto che le platee indicate siano corrette. Nulla da osservare sull'importo pensionistico medio, sostanzialmente in linea con quello ricavabile dalla RT al decreto-legge n. 4 del 2019 e comunque ispirato a criteri di sufficiente prudenzialità.

Si segnala poi che non vengono contabilizzati gli effetti fiscali derivanti dai nuovi trattamenti pensionistici, atteso che essi sono condizionati alla sostituzione del lavoratore che accede al pensionamento, per cui possono considerarsi effetti indiretti non automatici, i quali non dovrebbero appunto essere scontati nei saldi.

Nessuna informazione o elemento di valutazione è inoltre fornito in ordine agli effetti correlati al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS per l'erogazione del TFR dei dipendenti da aziende con almeno 50 addetti, che hanno conferito il TFR al Fondo di tesoreria e accedono al pensionamento con il nuovo canale di uscita. Tuttavia, assumendo l'omologo valore indicato dalla RT al decreto-legge n. 4 del 2019 (istitutivo di quota 100), pari a 18.000 euro lordi, scontando un aumento di un paio di anni del periodo di accantonamento di quote ai fini del TFR rispetto a quota 100, e ipotizzando che - come per quota 100 - i beneficiari del nuovo regime siano per un terzo circa dipendenti del settore privato, gli oneri (e i risparmi per gli anni a decorrere dal 2024) sembrano sostanzialmente corretti, nel presupposto della congruità delle platee individuate e nei limiti di quanto segue.

Si segnala, infatti, che la RT non propone una proiezione perlomeno decennale degli effetti finanziari della disposizione, prevista dalla legge di contabilità per il



settore pensionistico. Tale proiezione avrebbe evidenziato dei risparmi di spesa dal 2027, correlati all'assenza di nuovi ingressi in pensione con "quota 102" e allo stratificarsi di classi di percettori di pensioni di importo più contenuto di quelle che sarebbero state erogate a l.v. (quota 102 comporta un minore montante contributivo e - per un anno - anche un più basso coefficiente di trasformazione). Fra l'altro, si evidenzia che tale fenomeno dovrebbe presentarsi già nel 2026 per il quale invece è quantificato un onere in termini di trattamenti pensionistici. Non appare comprensibile la presenza ancora di 1.000 permanenze in quota 102 a fine 2026 giacché chi potrebbe accedere a quota 102 avrà compiuto necessariamente 67 anni - età prevista per la pensione di vecchiaia - entro il 31 dicembre 2025 (non appare realistico ipotizzare che soggetti che intendano superare l'età anagrafica di vecchiaia per il pensionamento - verosimilmente per montanti contributivi troppo esigui - tuttavia chiedano di usufruire di quota 102, ottenendo la certificazione del diritto nel 2022). Inoltre nel 2026 comunque, si manifesterà il peso finanziario in termini di risparmi della (quasi) totalità dei precedenti ingressi in pensione con quota 102, i medesimi soggetti avrebbero a l.v. percepito ugualmente un trattamento pensionistico, ma di importo superiore, se non avessero aderito a "quota 102".

In relazione all'impatto finanziario in termini di risparmi derivante dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2, si osserva che esso appare sottostimato - per importi, nei diversi anni a partire dal 2024, compresi fra i 10 e i 100 milioni di euro -, perlomeno sulla base di una ricostruzione contabile degli stanziamenti in questione e delle successive riduzioni di spesa intervenute, aggiornata al decreto-legge n. 137 del 2020.

#### **Articolo 24**

##### ***(Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)***

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi	S	C	150	200	200	150	200	200	150	200	200

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 25** **(Modifica della normativa sull'APE sociale)**

Il comma 1, novellando l'alinea del comma 179 dell'articolo 1 della legge 232 del 2016, proroga per il 2022 la cd. APE sociale, prevedendo pertanto che ai lavoratori che si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 179 (disoccupazione, assistenza ad un parente stretto con handicap in condizione di gravità, invalidità superiore o uguale al 74%, svolgimento prevalente negli ultimi anni di un'attività lavorativa particolarmente gravosa) al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, sia riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011. Inoltre, modificando la lettera a) del comma 179, in relazione al requisito della disoccupazione per accedere all'APE sociale, elimina la condizione che l'integrale conclusione della prestazione per la disoccupazione NASpI sia verificata da almeno 3 mesi (potendo pertanto avvenire anche immediatamente prima dell'accesso all'indennità correlata all'APE sociale).

Il comma 2 prevede che i lavori particolarmente gravosi che consentono l'accesso all'APE sociale ai lavoratori dipendenti corrispondono alle professioni indicate nell'allegato 2 annesso alla presente legge (la modifica determina una cospicua estensione della platea dei potenziali beneficiari).

Il comma 3 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (quella, appunto, relativa all'APE sociale) di 141,4 milioni di euro per l'anno 2022, 275 milioni di euro per l'anno 2023, 247,6 milioni di euro per l'anno 2024, 185,2 milioni di euro per l'anno 2025, 104,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16,9 milioni di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (ovvero, presentazione della domanda per l'APE entro il 31 marzo 2022 ovvero, in deroga a quanto previsto dal DPCM n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2022, fermo restando che le domande presentate successivamente a tale date ed entro il 31 dicembre 2022 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 del suddetto DPCM residuano le necessarie risorse finanziarie), si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate per l'anno 2022.

**La RT**, dopo aver sintetizzato l'articolo, ricorda che l'APE sociale rappresenta un beneficio riconosciuto nell'ambito del limite di spesa complessivamente programmato. Di seguito è indicato il procedimento per la determinazione dell'incremento dell'autorizzazione di spesa in esame, che viene riproposto dalla RT in formato tabellare.

	(valori in mln di euro)						
	(maggiore spesa per la finanza pubblica)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
prestazione c.d. "ape sociale" - PROROGA SOLO 2022							
Incremento autorizzazione spesa "ape sociale" PROROGA SOLO PER 2022	141,4	275,0	247,6	185,2	104,5	16,9	0,0

Per l'eliminazione della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179 della legge n. 232 del 2016 si è stimato, sulla base degli andamenti storici e delle evidenze amministrative relative alla specifica tipologia di soggetti, l'accesso di circa 1.500 soggetti.

Per quanto attiene l'integrazione di alcuni codici di professioni sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL che sulla base delle domande di APE respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle attuali categorie dei gravosi si è stimato l'accesso di ulteriori 1.700 soggetti circa (anche in questo caso le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dalle liquidazioni storiche relative ai soli gravosi e degli ultimi elementi di monitoraggio. Dall'analisi della numerosità dei collettivi distinti per codice professione con età compresa tra 56 e 63 anni forniti dall'ISTAT e da ulteriori analisi condotte sulle comunicazioni obbligatorie è stato desunto il rapporto tra numero di soggetti con codici di professioni già previsti dall'attuale normativa e i nuovi codici. Nell'ipotesi che la propensione all'accesso all'indennità rimanga simile a quella rilevata nel passato si è stimato che la revisione dei codici delle professioni porterebbe ad un incremento delle liquidazioni della categoria in esame di circa il 120%). Per la proroga 2022 della prestazione si è stimato l'accesso di circa 18.000 soggetti, determinati sulla base degli andamenti storici e tenuto conto del venir meno del canale di accesso al pensionamento con 62 anni di età e 38 anni di contributi (in luogo del quale sono previsti requisiti più elevati, pari a 64 anni di età e 38 anni di contributi).

Complessivamente, pertanto, si stima un accesso alla prestazione c.d. "ape sociale" per il 2022 per circa 21.200 soggetti.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2	Rifinanziamento APE sociale	S	C	141,4	275,0	247,6	141,4	275,0	247,6	141,4	275,0	247,6

**Al riguardo**, si osserva che sulla base della platea indicata, scontando un importo unitario dei trattamenti equivalente e una tempistica di accesso alle prestazioni leggermente più accelerata (in considerazione dell'eliminazione del requisito attinente alla conclusione della prestazione per disoccupazione) rispetto a quelli assunti dalla RT alla legge di bilancio per il 2021 in occasione dell'ultima proroga dell'APE, la quantificazione degli oneri risulta sostanzialmente verificata.

In merito all'estensione della platea, stimata in 21.200 unità rispetto alle 13.900 del 2021, la RT ascrive parte del *surplus* (1.500 unità) all'eliminazione del requisito temporale relativo all'integrale cessazione della percezione del sussidio di disoccupazione, e altri 1.700 soggetti aggiuntivi all'estensione delle lavorazioni gravose che consentono la fruizione dell'APE. Ne deriva che circa 4.000 unità aggiuntive si sarebbero verificate anche a l.v.: si chiede di chiarire se tale aumento scaturisca da proiezioni sul 2022 (si consideri che con il passare degli anni e l'aumento della quota contributiva di pensione l'anticipo della pensione tende a diventare più conveniente), dagli effetti dell'eliminazione di quota 100 (che assorbiva parte dei soggetti che altrimenti avrebbero optato per l'APE, ovviamente in misura maggiore di quanto consentito dalla più restrittiva quota 102) o da elementi di consuntivo che

comprovano l'esistenza di una platea di aventi diritto maggiore del previsto, ovvero, più realisticamente, da una combinazione di tali fattori.

In ordine all'aumento di 1.700 unità di pensionati relativi al canale rappresentato dallo svolgimento di lavori gravosi, ascritto all'estensione del pertinente elenco, la RT afferma che esso corrisponde ad un incremento percentuale del 120%, per cui - in valori assoluti - si passerebbe da circa 1.400 a circa 3.100 nuovi pensionamenti APE attraverso tale canale. Un approfondimento in merito alla prudenzialità di tale incremento, pur molto cospicuo, sarebbe auspicabile, atteso che nel nuovo elenco vengono inclusi nel novero dei lavoratori agevolabili categorie molto numerose (come quasi tutti gli operai, con esclusione in pratica soltanto di quelli non addetti al montaggio e privi di qualificazione, al netto delle specifiche categorie già precedentemente previste, gli artigiani, gli agricoltori, oltre che una serie di altre, più specifiche, platee), anche se va osservato che già l'elenco vigente ricomprende lavori molto diffusi (infatti sono inclusi i lavoratori edili, i ferrovieri, i camionisti, gli addetti alla pulizia, le badanti, gli addetti alla movimentazione delle merci).

### **Articolo 26** **(Opzione donna)**

Il comma 1, modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, estende la possibilità di optare per il regime sperimentale denominato "opzione donna" (che prevede il calcolo della pensione con il solo metodo contributivo) in favore delle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi previsti per tale istituto (35 anni di anzianità contributiva e un'età anagrafica minima pari a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2021, con domanda da presentare entro il 28 febbraio 2022.

**La RT** rappresenta *in primis* che il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Dopo aver ricordato le norme che hanno disposto le precedenti proroghe del regime in esame, la RT ribadisce che la disposizione in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime sperimentale alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021.

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla DC Pensioni dell'INPS.

La RT ricorda che l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva poi che la proroga del regime sperimentale concessa dalla legge n. 208 del 2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;

- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2019, come modificato dalla legge n. 160 del 2019, ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.

Alla data di oggi può ritenersi conclusa la proroga introdotta dalla legge n. 208 del 2015; ad essa hanno aderito circa 31.500 lavoratrici (16.200 del settore privato, 7.700 del settore pubblico e 7.600 lavoratrici autonome). Ovviamente a tale numerosità vanno aggiunte le oltre 60.000 pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2015 relative alla sperimentazione originaria.

Il monitoraggio presentato a settembre u.s. sulla norma introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2019, che include senza possibilità di distinzione le prestazioni erogate secondo l'estensione concessa dalla legge n.160 del 2019, evidenzia fino ad ora un numero stimabile in circa 52.400 lavoratrici aderenti (il numero risulterà necessariamente in crescita sulla base dei monitoraggi successivi), ripartite tra 32.200 lavoratrici dipendenti da privati, 9.100 del settore pubblico e 11.100 autonome.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe, un accesso al pensionamento per circa 150.000 lavoratrici con conseguente onere previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata.

Si consideri inoltre che la proposta normativa:

- consente l'accesso al regime sperimentale per le lavoratrici che maturano i requisiti nel corso dell'anno 2021;
- implica che, dato il regime delle decorrenze per le lavoratrici autonome, la prima decorrenza utile sarà il 1° agosto 2022 e potranno uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2021.

Quindi sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2021, desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono stati considerati i seguenti contingenti numerici:

- numero di lavoratrici dipendenti del settore privato che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 17.000 unità;
- numero di lavoratrici dipendenti del settore pubblico che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 5.000 unità;
- numero di lavoratrici autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2021 ed il 31.12.2021 pari a 7.500 unità.

La distribuzione delle decorrenze è stata stimata dai dati di monitoraggio, così come il numero medio di mesi di anticipo rispetto al requisito ordinario, pari a 52 mesi per le lavoratrici dipendenti e 47 per le autonome.

In coerenza con le prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.100 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati (a fronte di una rilevazione di 1.070), di 1.250 euro mensili per le dipendenti del settore pubblico (1.250 euro rilevato) e di 810 euro mensili per le lavoratrici autonome (800 euro rilevato);
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 6% per le lavoratrici dipendenti e al 13% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi.

**Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2021**

(valori in mln di euro)						
<b>Anno</b>	<b>Maggiore numero di (mgl. di unità)</b>	<b>Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)</b>	<b>Onere (+) /risparmio (-) TFS (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)</b>	<b>Onere (+) /risparmio (-) TFS (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)</b>	<b>Onere (+) /risparmio (-) Totale (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)</b>	<b>Onere (+) /risparmio (-) Totale (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)</b>
<b>2022</b>	17,0	111,2	0,0		<b>111,2</b>	<b>111,2</b>
<b>2023</b>	28,2	317,3	0,0		<b>317,3</b>	<b>317,3</b>
<b>2024</b>	29,1	384,6	115,1	95,5	<b>499,7</b>	<b>480,1</b>
<b>2025</b>	24,2	383,4	78,4	65,1	<b>461,8</b>	<b>448,5</b>
<b>2026</b>	15,0	243,8	29,5	24,5	<b>273,3</b>	<b>268,3</b>
<b>2027</b>	7,6	160,3	6,3	5,2	<b>166,6</b>	<b>165,5</b>
<b>2028</b>	1,1	57,0	-28,9	-24,0	<b>28,1</b>	<b>33,0</b>
<b>2029</b>	0,0	-30,1	-121,9	-101,2	<b>-152,0</b>	<b>-131,3</b>

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Proroga opzione donna (58 anni per le dipendenti e 59 anni per le autonome nel 2021 e 35 anni di contributi)	S	C	111,2	317,3	499,7	111,2	317,3	499,7	111,2	317,3	499,7
	Effetti fiscali	E	T			19,6			19,6		19,6

**Al riguardo**, si rileva in primo luogo che la RT non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi alle norme in esame, quali ad esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati, onde valutare quando l'effetto espansivo sulla spesa (in relazione a tali soggetti) cessa di operare, una volta raggiunto il momento in cui avrebbero comunque avuto accesso al pensionamento. Sul punto, l'indicazione dei periodi medi di anticipo rispetto al pensionamento *standard*, peraltro condivisibili, non consente sufficienti verifiche, in assenza di indicazioni sulla distribuzione degli ingressi in pensione. Date inoltre le differenze negli importi medi della pensione per lavoratrici dipendenti pubblici, dipendenti privati e autonome, la tabella finale della RT recante gli oneri andrebbe disaggregata tra le tre categorie citate.

Nel complesso, considerando la crescente convenienza ad aderire a tale regime pensionistico, il fatto che i valori dei trattamenti sono qualificati come dati da rilevazione, che importi e percentuali - pur differenti rispetto alle precedenti RT - non si discostano significativamente da quanto ipotizzato in passato e che le percentuali di riduzione dei trattamenti ora ipotizzate si caratterizzano per una maggiore prudenzialità, non si hanno rilievi da formulare, oltre che su dette percentuali, anche sui livelli assunti dalla RT per i trattamenti pensionistici.

In generale, comunque, i dati forniti e le ipotesi formulate, comprese quelle attinenti alle platee di lavoratrici beneficiarie, non sembrano presentare profili di criticità, anche alla luce dell'ulteriore estensione dei periodi di monitoraggio. Va inoltre evidenziato, tranne che per le lavoratrici del settore pubblico, l'aumento stimato delle platee di beneficiarie rispetto alla precedente RT (i contingenti numerici che maturano i requisiti nel 2021 sarebbero superiori rispetto alla platea delle lavoratrici considerate nella RT riferita alla legge di bilancio 2021: per le lavoratrici dipendenti del settore privato 17.000 unità in luogo di 15.600; per le lavoratrici del settore pubblico si scende rispetto alle 6.200 unità previste per il 2020, ma va ricordato che per il 2019 la stima era di solo 2.700 unità; per le lavoratrici autonome da 6.800 unità si arriva a 7.500 unità). Infatti, è plausibile attendersi un progressivo aumento delle platee con il succedersi delle proroghe, giacché per ogni classe di pensionande il danno derivante dall'obbligo di accettare il metodo contributivo di calcolo della pensione si riduce, visto che aumentano naturalmente gli anni comunque soggetti al calcolo contributivo (riducendosi, di conseguenza, quelli da calcolare con il metodo retributivo). In sostanza, con il progressivo stratificarsi di proroghe della cd. opzione donna, la convenienza ad aderirvi aumenta.

Si rappresenta, invece, che nella presente occasione non vengono formulate ipotesi sullo scaglionamento delle pensioni (alla prima decorrenza utile, dopo un anno o due anni dalla stessa), come da ultimo effettuato anche nella RT alla legge di bilancio per il 2021. Inoltre, la RT non fa cenno alle interazioni della proroga con la cd. quota 100, che potrebbe aver ridotto la platea delle pensionande ancora potenzialmente interessate alla cd. opzione donna.

Si ricorda in proposito che l'adesione ad opzione donna (in luogo di "quota 100") comporta – in ragione della minore onerosità dei ratei pensionistici, calcolati interamente con il sistema contributivo – minori oneri rispetto alle pensioni ottenute con i requisiti richiesti da "quota 100", che prevedono invece l'applicazione delle modalità di calcolo *pro quota*. Si ricorda che la RT riferita al decreto-legge n. 4 del 2019 considera una percentuale di circa il 50% delle lavoratrici optanti in ragione della possibilità di cumulare con Opzione Donna la pensione con i redditi da lavoro, facoltà non consentita per "Quota 100".

Comunque, in assenza dei dati sulla distribuzione per età ed anzianità (essenziali per calcolare il riassorbimento degli oneri) e sullo scaglionamento dei pensionamenti, con indicazione dei momenti di accesso agli stessi, la quantificazione non può essere puntualmente verificata, anche se in linea di massima e certamente in termini di ordini di grandezza appare plausibile, ricalcando anche l'andamento già prospettato nelle precedenti RT, per cui si possono escludere impatti significativamente diversi rispetto a quelli stimati.

Per quanto concerne gli effetti fiscali, si osserva che gli stessi sono chiaramente valutati soltanto in rapporto ai TFS/TFR del comparto pubblico (scontando un'aliquota media in linea con quella presumibile alla luce degli importi di TFR/TFS correlabili alle assunzioni sugli importi pensionistici), come desumibile anche dal fatto che non risultano contabilizzati effetti nei 2 anni (2021 e 2022) nei quali non saranno erogate tali prestazioni. Tale impostazione, non considerando gli effetti fiscali correlati alle pensioni, è prudentiale.

Si rileva infine che, per il settore pubblico, la RT non esplicita gli effetti di risparmio connessi all'accesso al pensionamento anticipato per le dipendenti del settore pubblico. Infatti, a fronte di una maggiore spesa pensionistica, dovrebbe registrarsi una minore spesa per retribuzioni a carico delle PP.AA., anche ammettendo un integrale *turn-over* (in quanto i neo assunti avrebbero quasi certamente retribuzioni inferiori, data la diversa anzianità di servizio, rispetto alle neo-pensionate). Tali effetti di risparmio potrebbero peraltro non essere stati considerati per ragioni di prudenzialità.



## Articolo 27

### ***(Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Il comma 1, in relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:

a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;

b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

Il comma 2 dispone che le risorse di cui al comma 1 sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alla finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per interventi perequativi di natura previdenziale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	S	C	20	40	60	20	40	60	20	40	60

**Al riguardo**, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità degli stanziamenti, nel presupposto che gli interventi che saranno adottati potranno essere calibrati in modo da garantire il rispetto dei limiti di spesa.

## Articolo 28

### ***(Applicazione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)***

Il comma 1 dispone l'applicazione, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, effettivamente maturati, in relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 (per le Forze armate, per le Forze di polizia e per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco), dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (recante misura del trattamento [pensionistico] normale), ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Il comma 2 valuta per l'attuazione del comma 1 la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025,

43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 per l'anno 2028, 51.927.173 per l'anno 2029, 54.721.616 per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031.

**La RT** ribadisce che l'intervento estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1<sup>74</sup> e 12<sup>75</sup> del 2021, secondo cui la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Si tratta di una interpretazione che rende attuale la mancata espressa estensione al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla legge di riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (legge n. 121 del 1981). La predetta mancata estensione, inoltre, non troverebbe giustificazione nemmeno nella natura non militare del personale escluso in quanto lo stesso articolo 61 del D.P.R. del 1973, estende l'efficacia del citato articolo 54 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, entrambi ad ordinamento civile.

Per la quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) è stato fatto ricorso ai seguenti criteri, considerando quattro qualifiche rappresentative dei ruoli:

- è stata fatta una distinzione tra il personale interessato dalla prima sentenza n. 1 del 2021 delle Sezioni Riunite (>15 e <18 anni al 31/12/1995) e quello interessato dalla seconda sentenza n. 12 del 2021 (<15 anni al 31/12/1995);
- per queste due distinte categorie è stato calcolato l'incremento medio della pensione per effetto dell'applicazione della percentuale del 2,44%, anziché quella vigente;
- per la determinazione dell'incremento per il personale già cessato è stato ridotto l'incremento medio annuale considerato per le cessazioni dal 2022, sulla base della percentuale media calcolata considerando gli aumenti retributivi intervenuti dal 1996 ad oggi;
- è stato calcolato l'onere per le due categorie, relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021.

---

<sup>74</sup> <https://www.corteconti.it/Download?id=3fd91eb6-6a01-4e18-9d0b-79edd00ee94b>

<sup>75</sup> <https://www.corteconti.it/Download?id=457084c1-2c16-48d8-9fe5-4616ba41731d>

RIEPILOGO ONERE PER ANNO PER APPLICAZIONE ART. 54 D.P.R. 1092/1973										
Anno	Onere 2022	Onere 2023	Onere 2024	Onere 2025	Onere 2026	Onere 2027	Onere 2028	Onere 2029	Onere 2030	Onere 2031
2022	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28	€ 28.214.311,28
2023	€ -	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40	€ 4.313.671,40
2024	€ -	€ -	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89	€ 4.236.948,89
2025	€ -	€ -	€ -	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91	€ 3.075.776,91
2026	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95	€ 3.159.886,95
2027	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78	€ 3.386.977,78
2028	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69	€ 2.861.233,69
2029	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.678.365,75	€ 2.678.365,75	€ 2.678.365,75
2030	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.794.442,72	€ 2.794.442,72
2031	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.746.801,31
TOTALI	€ 28.214.311,28	€ 32.527.982,68	€ 36.764.931,58	€ 39.840.708,49	€ 43.000.595,44	€ 46.387.573,22	€ 49.248.806,91	€ 51.927.172,65	€ 54.721.615,38	€ 57.468.416,68

La disposizione determina gli oneri nelle misure annue valutate dal comma 2.

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			Calcolo quota retributiva pensione da liquidarsi con il sistema misto Forze di polizia ad ordinamento civile con applicazione aliquota 2, 44% per ogni anno utile	S	C	28,2	32,5	36,8	28,2	32,5	36,8

*(milioni di euro)*

**Al riguardo**, nell'evidenziare che l'aliquota del 2,44% viene indicata nelle citate sentenze della Corte dei Conti, ma non appare immediatamente deducibile dal contenuto dell'articolo 54 di cui si estende l'applicazione, si osserva che la RT non fornisce dati ed elementi di valutazione che consentano di riscontrare la quantificazione effettuata. In particolare andrebbe disaggregato l'onere per le due platee tenendo distinti i soggetti che andranno in pensione dal 2022 e il personale già cessato entro il 2021, fornendo indicazioni sulla numerosità delle stesse e sulla base pensionabile cui si applica l'aliquota.

## Articolo 29

### *(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti)*

Il comma 1, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, trasferisce la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1564 del 1951, in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

Il comma 2 uniforma il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 1, nel rispetto del principio del *pro-rata*, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l'INPGI;

b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).

Il comma 3, fermo restando quanto previsto al comma 2, esclude per i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, l'applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995 (pari a 132 milioni di lire, poi rivalutati). Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.

Il comma 4, fermo restando quanto previsto al comma 2, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, stabilisce che i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

Il comma 5 integra il comitato di cui all'articolo 22 della legge n. 88 del 1989 con un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 1.

Il comma 6 riconosce, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il comma 7 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, l'assicurazione infortuni continui a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'INAIL, al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il comma 8, al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo, inquadra presso l'INPS un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere. La procedura di selezione è completata entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 9. Con decreto interministeriale il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 9. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferite.

Il comma 9 demanda ad apposito decreto interministeriale la definizione delle modalità per lo svolgimento della procedura di selezione e della tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 13.

Il comma 10 prevede che i dipendenti provenienti dall'INPGI mantengano il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, è riconosciuto, per la differenza, un

assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

Il comma 11, al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, costituisce un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell'INPS, con il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non possono essere corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Comitato esercita le funzioni di cui al periodo precedente fino al 30 giugno 2022.

Il comma 12 demanda ad apposito decreto ministeriale l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei giornalisti.

Il comma 13 dispone che dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 1 gli organi dell'INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per i fini di cui dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994. Entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto, ai sensi dell'articolo appena citato, e sulla base delle risultanze dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPGI da trasmettere per l'approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.

Il comma 14 stabilisce che entro il 30 giugno 2022 l'INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell'INPGI. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, di cui al comma 13.

Il comma 15, al fine di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico dell'INPS, autorizza il medesimo ente a ricorrere, a decorrere dal 1° luglio 2022, ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Il comma 16 abroga l'articolo 16-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 (che prevede che l'INPGI adotti misure di riforma del proprio regime previdenziale che ne garantiscano il riequilibrio finanziario e, nel caso di perdurante squilibrio, che il Governo persegua l'ampliamento della platea contributiva dell'INPGI, nonché che siano accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031). Inoltre sospende fino al 30 giugno 2022, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994 (che prevede la nomina di un commissario straordinario in caso di disavanzo economico-finanziario).

**La RT** ribadisce che la disposizione in esame prevede il passaggio, a partire dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall'INPGI in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria (AGO) all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Il passaggio prevede l'iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS (FPLD), con evidenza contabili separata, dei soggetti già assicurati alla gestione sostitutiva dell'INPGI.

Le regole della suddetta gestione sostitutiva sono uniformate a quelle del FPLD a partire dalla stessa data con il criterio del *pro-rata*. In particolare, per i lavoratori già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI, l'importo della pensione viene calcolato, per le quote corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, applicando, nel calcolo le regole vigenti nella medesima gestione sostitutiva, mentre per la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive dopo il 1° luglio 2022 le regole vigenti per il FPLD.

Restano acquisiti i diritti al pensionamento maturati prima del 30 giugno 2022 nella gestione sostitutiva dell'INPGI anche se non previsti nel FPLD.

Con riferimento ai dati del 2020, gli iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI sono circa 29.000, mentre il numero di contribuenti nello stesso anno è pari a circa 16.500 con una retribuzione media di circa 59.000 euro.

Nel periodo 2008-2020 a fronte di un numero di iscritti quasi costante si è registrata una contrazione dei contribuenti di circa il 19%, con una contrazione dell'imponibile retributivo di circa il 21%.

- Tali andamenti hanno creato uno squilibrio finanziario che ha costretto la cassa previdenziale dei giornalisti a modificare progressivamente i requisiti pensionistici, un tempo più favorevoli per i propri iscritti, fino a uniformarli a quelli previsti dalla riforma del 2011 dalla cd. legge Fornero per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all'INPS.
- Ad oggi, i requisiti dall'INPGI prevedono l'accesso al pensionamento con la vecchiaia all'età di 67 anni e 20 anni di contributi e indipendentemente dall'età con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Dunque, almeno per quanto riguarda i lavoratori senza contribuzione al 31 dicembre 1995, i requisiti sono praticamente allineati a quelli del FPLD. Tuttavia, l'INPGI prevede tuttora un requisito di accesso alla pensione di anzianità con 40 anni e 5 mesi di anzianità contributiva (anzianità da maturarsi tutta nella gestione sostitutiva) e almeno 62 anni e 5 mesi di età, sia pur con degli abbattimenti sul calcolo della pensione. Possono pertanto accedere al pensionamento nella gestione sostitutiva INPGI i lavoratori che risultano aver acquisito alla data del 31 dicembre 2016:
  - 62 anni d'età con almeno 35 anni di contribuzione;
  - almeno 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età;
  - 57 anni d'età con almeno 35 anni di contribuzione con abbattimenti sul calcolo della pensione (dal 4,76 al 20%, nds).

- Nel FPLD invece esistono dei requisiti agevolati per particolari categorie di lavoratori che nel passaggio della gestione sarebbero garantiti anche agli iscritti della stessa, come ad esempio “Quota 100”, “Opzione donna” e le discipline speciali applicabili ai lavoratori cd “precoci” o impegnati in lavorazioni usuranti. L’APE sociale e i lavoratori precoci sono invece istituiti già non esclusi per la gestione sostitutiva.
- Dunque, agli iscritti INPGI si applica già la quasi totalità delle prestazioni previste per i lavoratori assicurati presso l’INPS. Le uniche prestazioni di rilievo non previste nel regime INPGI e che, quindi, potrebbero generare un aumento di spesa sono rappresentate dalla possibilità di pensionamento anticipato attraverso le cosiddette “Quota 100” e “Opzione donna”.

Per quanto riguarda il pensionamento con “Quota 100”, va evidenziato che tale forma di pensionamento anticipato – introdotto nel sistema generale nel 2019, in via sperimentale per tre anni – è destinato a cessare i suoi effetti con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021. In ogni caso, con i medesimi requisiti di età e contributivi anche i giornalisti iscritti all’INPGI potevano accedere al pensionamento anticipato. Infatti, nel regime INPGI, il giornalista che a fine 2016 vantava almeno 57 anni di età e 35 anni di contribuzione poteva accedere alla pensione anticipata anche negli anni successivi. Di conseguenza, tali soggetti avrebbero nel frattempo maturato i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata con “Quota 100” e non costituirebbero un’ulteriore platea di assicurati prepensionabili.

Riguardo, invece, ad “Opzione donna” va rilevato che la tipologia di pensionamento risulta talmente penalizzante nel calcolo, prevedendo il regime INPGI il calcolo retributivo fino a tutto il 2016, che il ricorso a tale forma di pensionamento - anche nel caso venisse prorogata per i periodi successivi al 2021 - sarebbe verosimilmente residuale. Peraltro, il numero delle giornaliste con più di 58 anni e 35 anni di contribuzione è esiguo e l’eventuale aumento di spesa sarebbe trascurabile.

Per quanto riguarda invece le prestazioni di favore per i lavoratori c.d. precoci o che svolgono lavori usuranti, i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente non rientrano in tali fattispecie: accedono alla professione solo attraverso un percorso di praticantato effettuato oggi alla fine di un percorso di studio universitario, mentre il lavoro giornalistico non è classificato tra quelli usuranti.

Dal punto di vista della pensione ai superstiti le regole dell’INPGI sono più favorevoli rispetto a quelle del FPLD; pertanto il passaggio all’INPS genera una minore spesa pensionistica.

Dalle considerazioni effettuate si può ritenere prudenzialmente che la minor spesa pensionistica per il superamento del canale di uscita per pensionamento anticipato a 62 anni e 5 mesi di età e 40 anni e 5 mesi di contributi e per le diverse regole delle prestazioni ai superstiti compensi le maggiori spese pensionistiche per i canali di uscita potenzialmente utilizzabili nel FPLD.

Dal lato della contribuzione, la gestione sostitutiva INPGI ha una aliquota di contribuzione IVS allineata a quella del Fondo pensione lavoratori dipendenti 33% (di cui 9,19% a carico del lavoratore).

A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2024 rientrano nella normativa vigente per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.

Dal lato delle assicurazioni minori, si registra un sostanziale allineamento tra la gestione sostitutiva e le gestioni INPS afferenti con eccezione dell'assicurazione contro la disoccupazione che prevede la stessa aliquota contributiva 1,61% (1,40% aggiuntiva per i rapporti a tempo determinato), ma prestazioni sostanzialmente diverse. Attualmente l'indennità di disoccupazione INPGI risulta pari al 60% della retribuzione media degli ultimi 12 mesi lavorati entro il limite del massimale dell'indennità di disoccupazione (per il 2021 pari a 1.745,30 euro). Per quanto riguarda la durata, nel caso di contributi settimanali accreditati nell'ultimo biennio compresi tra 13 e 51 l'indennità di disoccupazione ordinaria viene corrisposta per un periodo corrispondente ai giorni di effettiva durata del rapporto di lavoro, con un massimo di giorni indennizzabili pari a 360, mentre nel caso risultino accreditati almeno 52 contributi settimanali, l'iscritto ha diritto al sussidio ordinario per una durata massima di 360 giorni e al sussidio straordinario per ulteriori 360 giorni. A decorrere dal 181° giorno, l'indennità giornaliera di disoccupazione è progressivamente ridotta del 5% ogni 30 giorni, fino ad una percentuale del 50%. Le contribuzioni figurative possono essere riconosciute solo sui trattamenti ordinari (quindi al massimo per 12 mesi) e la retribuzione massima di riferimento per il loro accredito ammonta nel 2021 a 3.381 euro mensili.

Per quanto riguarda invece l'indennità prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS (NASpI), essa è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento pari a 1.227,55 euro per il 2021, mentre se la retribuzione media è superiore al predetto importo la misura della prestazione è pari al 75% dell'importo di riferimento sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo (pari per il 2021 a 1.335,40 euro). Per quanto attiene alla durata della NASpI, essa viene erogata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, e la sua misura decresce del 3% ogni mese a partire dal 4° mese di erogazione (in realtà dal 2022 dal 6° mese di erogazione, nds).

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari dovuti al passaggio dall'indennità di disoccupazione (ordinaria e straordinaria) INPGI alla NASpI a partire dal 2024, si è presa a riferimento la generazione di licenziati INPGI del 2019, dalla quale sono stati ricavati i valori medi di riferimento utili per la stima. Quindi sono state



poste a confronto le spese per prestazioni e per contribuzioni figurative dei due diversi regimi, utilizzando per il calcolo dell'importo NASpI lo stesso parametro retributivo della prestazione INPGI, ed ipotizzando per entrambe le indennità la medesima durata, pari all'effettiva durata della generazione di riferimento, mentre per il *decalage* si è tenuto conto delle diverse discipline previste.

Nel prospetto che segue sono riportati i parametri medi di riferimento utilizzati per la proiezione, ricavati dai calcoli effettuati sulla generazione di riferimento.

	numero nuovi trattamenti	durata media teorica	durata media effettiva	prima prestazione media	retribuzione media mensile	ctr fig.medio mensile	n. medio mesi coperti da ctr fig.
DIS-INPGI	530	22	14	1.500	3.000	860	14
NASPI				1.335		617	9

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari si è fatto riferimento al documento del bilancio tecnico della gestione sostitutiva INPGI presentato in data 22 giugno 2021 al consiglio di amministrazione dello stesso Istituto.

A partire dalle previsioni in esso contenute si stimano gli effetti finanziari del trasferimento al FPLD della gestione previdenziale INPGI decurtando degli effetti del saldo totale gli effetti finanziari delle proposte di riforma mai applicate i cui effetti sono contenuti nelle stime dal bilancio tecnico.

#### Effetti finanziari passaggio della gestione sostitutiva Inpgi nel FPLD Inps

(- effetti negativi; + effetti positivi – in milioni di euro)

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Disavanzo di esercizio INPGI</b>		-110,5	-234	-239	-252	-253	-273	-273	-282	-287	-294
<b>Effetto passaggio Naspi</b>	prestazioni			0,7	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	contrib. figur.			0,6	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Effetto totale</b>		-110,5	-234	-237,7	-251,2	-252,4	-272,4	-272,4	-281,4	-286,4	-293,4
<b>Risorse disponibili ai sensi dell'art. 16-quinquies, c. 2, del D.L. 34/2019</b>			159	163	167	171	175	179	183	187	191
<b>Differenza</b>		-110,5	-75	-74,7	-84,2	-81,4	-97,4	-93,4	-98,4	-99,4	-102,4

Per quanto riguarda il personale dell'INPGI che transita nei ruoli INPS, il costo annuo lordo relativo alle 100 unità previste dalla norma ammonta a 10 milioni di euro annui. Tale costo si riferisce sia al trattamento economico fisso - così come derivante alla somma delle voci stipendiali tabellari e indennitarie aventi natura fissa e continuativa, previste dalle disposizioni contrattuali - che alle voci variabili, legate agli obiettivi raggiunti ovvero riconosciute in forma forfettaria o di premialità. L'ammontare delle voci fisse è pari ad euro 6,8 milioni annui, mentre la componente

variabile ammonta ad euro 3,2 milioni annui. Il comma 10 prevede che i dipendenti dell'INPGI, che saranno trasferiti all'INPS all'esito della selezione, mantengano il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento e nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell'INPS, ai dipendenti trasferiti è riconosciuto, per la differenza, un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il predetto costo complessivo pari a 10 milioni di euro è coperto a valere sulle risorse di cui al comma 13.

La norma comporta un onere in termini di saldo netto da finanziare pari alla differenza di cui alla precedente tabella, al fine di far fronte al maggior fabbisogno finanziario dell'INPS.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento				
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
Passaggio all'INPS della funzione previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Giovanni Amendola "(INPGI)		Maggior fabbisogno finanziario INPS	S	C	110,5	75,0	74,7						
		Minori prestazioni per NASPI	S	C						-0,7			-0,7

**Al riguardo**, non vi sono rilievi da formulare per i profili pensionistici, atteso che l'eliminazione dei requisiti di accesso più generosi previsti dall'INPGI in deroga al regime ordinario di accesso al pensionamento vigente sia per l'INPS che per l'INPGI stesso dovrebbe compensare se non in realtà anche eccedere, con possibili effetti di risparmio, la possibilità di ricorso da parte dei giornalisti che confluiranno nell'AGO INPS degli istituti alternativi in essa previsti (teoricamente quota 100, opzione donna).

In relazione al differenziale di spesa (minori oneri) per prestazioni di disoccupazione, le stime attinenti alle prestazioni appaiono sostanzialmente verificabili, rispetto alle ipotesi assunte, che appaiono a loro volta condivisibili. Viceversa, alcuni chiarimenti andrebbero forniti sulla contribuzione figurativa. In particolare, la durata di 14 mesi della contribuzione figurativa INPGI appare incompatibile con la disciplina vigente (che prevede un massimo di 12 mesi), anche se poi si procede ad una riduzione della contribuzione figurativa stessa a 860 euro mensili rispetto ai circa 1.000 che sarebbe stato legittimo attendere (33% di 3.000). Va evidenziato che tale operazione non modifica sostanzialmente il calcolo complessivo dell'onere a l.v.. Un chiarimento andrebbe altresì fornito sulla contribuzione figurativa INPS, che appare sottostimata. Anche ipotizzando che essa sia in effetti inferiore alla durata della prestazione (verosimilmente per l'accesso alla cd NASpI anticipata) non appare chiaro il motivo per cui - per i mesi comunque garantiti - si proceda ad un abbattimento dell'importo a 617 euro mensili. Prescindendo da quanto appena asserito e assumendo che i valori unitari siano stati correttamente evidenziati dalla RT, si

osserva che gli importi, corretti in valori assoluti, sono qualificati dalla RT, tranne che per il 2024, come maggiori oneri, anziché - come dovrebbe emergere dalle ipotesi assunte - come maggiori risparmi. Ovviamente ciò incide sia pur marginalmente, stante gli importi in questione (circa 1 milione di euro) sull'ammontare dei trasferimenti destinati all'INPS, incrementandoli rispetto al caso in cui rispetto alla contribuzione figurativa si presentino dei risparmi di spesa.

Nulla da osservare per i profili di personale, atteso che - anche a prescindere dal progressivo riassorbimento degli oneri - i trattamenti più favorevoli in capo ai dipendenti INPGI sarebbero stati erogati anche qualora essi fossero rimasti nella dotazione organica dell'INPGI. Sul punto, si osserva tuttavia che la RT non menziona possibili profili onerosi connessi alle maggiori esigenze strutturali che l'INPS dovrà affrontare per garantire al personale proveniente dall'INPGI l'adeguata strumentazione materiale (in particolare in termini di spazio e di prodotti informatici).

Anche in relazione al comma 15, che consente all'INPS di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria per garantire la continuità delle prestazioni poste a suo carico, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che le operazioni devono essere comunque estinte entro lo stesso anno (2022).

Al di là del fatto che in assenza del presente articolo si sarebbe manifestata - anche se forse successivamente - rispetto all'INPGI la medesima necessità di finanziamento ora soddisfatta dalla Stato a beneficio dell'INPS (per garantire la neutralità finanziaria per tale istituto), al fine di garantire la continuità delle prestazioni previdenziali ai giornalisti (che corrispondono a diritti soggettivi dei percettori), non vi sono rilievi da formulare sull'ammontare dei trasferimenti monetari all'INPGI riportati nella tabella e contabilizzati, per il triennio, solo in termini di SNF, come maggiore spesa.

### **Capo III**

#### ***Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali e giovanili, sport e coesione territoriale***

### **Articolo 30**

#### ***(Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi e sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale)***

Il comma 1 riconosce l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 178 del 2020 (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di trentasei mesi), anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato (in sostanza il 2022), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006. Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive

derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma.

Il comma 2 istituisce, in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa.

**La RT** afferma che gli oneri sono stati quantificati mediante la metodologia già utilizzata per il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, cui la presente disposizione accede.

In particolare, ipotizzando un importo medio di sgravio pari a circa 2.700 euro e lo sgravio al tetto su base annua pari a 6.000 euro, si stima un maggior onere annuo di sgravio contributivo *pro capite* pari a 3.300 euro (circa 254 euro su base mensile). Tenuto presente il numero di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero, di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006, ed il numero di lavoratori presumibilmente interessati dalla disposizione, assumendo una stima di 1.500, l'onere complessivo è di 15 milioni di euro calcolati sulla base di 5 milioni per ciascun anno di decontribuzione nel triennio.

Il profilo delle minori entrate contributive, che costituisce limite di spesa, risulta il seguente:

2022: -2,5 mln di euro

2023: -5 mln di euro

2024: -5 mln di euro

2025: -2,5 mln di euro

Gli effetti finanziari complessivi risultano pertanto i seguenti:

*(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)*

	<b>Minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali</b>	<b>Effetti fiscali indotti</b>	<b>Effetto complessivo</b>
<b>2022</b>	-2,5	0,0	-2,5
<b>2023</b>	-5,0	0,9	-4,1
<b>2024</b>	-5,0	1,4	-3,6
<b>2025</b>	-2,5	1,0	-1,5
<b>2026</b>	0,0	0,2	0,2
<b>2027</b>	0,0	-0,4	-0,4

La RT afferma poi che dal comma 2 derivano maggiori oneri per 700 milioni di euro per l'anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e per 490 milioni di euro

per l'anno 2022 in termini di fabbisogno e indebitamento netto per maggiori prestazioni di integrazione salariale.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Esoneri contributivi per assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi	E	CO				-2,5	-5,0	-5,0	-2,5	-5,0	-5,0
1		S	C	2,5	5,0	5,0						
		Effetti fiscali	E	T		0,9	1,4		0,9	1,4		0,9
2	Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica	S	C	700,0			490,0			490,0		

**Al riguardo**, si osserva preliminarmente che l'impatto della norma in esame va misurato considerando solo gli effetti aggiuntivi rispetto agli sgravi contributivi per assunzioni già previsti a legislazione vigente. Si ricorda che il comma 10 della legge di bilancio 2021 ha previsto l'esonero contributivo per assunzioni per il medesimo massimale contributivo e sempre al 100 per cento ma soltanto per i soggetti che non hanno compiuto 36 anni d'età alla data della prima assunzione incentivata. Invece l'esonero in esame si applica indipendentemente dall'età per cui la norma ha effetto innovativo solo per le assunzioni di soggetti con età superiore a 35 anni.

Ciò posto la RT fa riferimento all'utilizzo della metodologia già utilizzata per il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020. Tuttavia si osserva che quella norma aveva un effetto diverso perché si aggiungeva ad un'ulteriore norma precedente (commi 100-106, legge di bilancio 2018, n. 205 del 2017) che invece prevedeva l'esonero contributivo soltanto al 50 per cento. Quindi in tal caso la RT aveva stimato l'aumento dell'esonero contributivo dal 50 al 100 per cento, indicando l'importo dello sgravio già scontato a legislazione vigente. Il caso in esame è differente da quello dell'anno scorso perché non si tratta di un aumento dell'esonero contributivo per la medesima platea (vi era anche una lieve differenza per l'incremento da 34 a 35 anni del massimale d'età), ma di un nuovo esonero contributivo al 100 per cento nel limite di 6.000 euro anche per una nuova platea di soggetti.

La RT avrebbe dunque dovuto stimare nell'ambito delle imprese in crisi cui fa riferimento la norma in esame, la quota di assunzioni di soggetti sotto i 36 anni per i quali il beneficio in esame non rileva in quanto già destinatari della norma della legge di bilancio 2020 e applicare l'esonero contributivo soltanto agli assunti sopra tale età. Posto il limite dello sgravio contributivo *pro capite* pari a 6.000 euro annui, si sarebbe pure potuto scontare tale importo in misura mediamente minore rispetto al massimo previsto, ma certamente non in misura pari a quella indicata dalla RT, che appunto presuppone che una parte dello sgravio sia già goduta.

Non si può quindi verificare la procedura di quantificazione adottata dalla RT.

Si rileva inoltre che la RT fornisce la stima del numero di assunzioni incentivate, pari a 1.500, tenuto conto del numero di lavoratori presumibilmente interessati senza

però indicare tale ultimo parametro, per cui non è possibile valutare la prudenzialità della stima.

Va comunque ricordato che l'onere è configurato come tetto di spesa, fra l'altro assistito dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni, nel caso di raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica.

Non vi sono osservazioni sul comma 2, trattandosi di un tetto di spesa e considerando che l'impatto contabilizzato sui saldi registra in modo sostanzialmente corretto il fatto che i trattamenti di integrazione salariale presentano effetti ridotti sull'indebitamento e il fabbisogno in considerazione della contribuzione figurativa ad essi correlata.

### **Articolo 31**

#### ***(Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione)***

Il comma 1 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 350 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Il comma 2 pone a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2022, il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

Il comma 3 pone a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2022, il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro giornalieri per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Il comma 4 proroga per l'anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e fa gravare tale onere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 5 proroga per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all'articolo 43-*bis* del decreto-legge n. 109 del 2018 (esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e del contributo, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria), facendo gravare tale onere, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 6, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (con connesso intervento di integrazione salariale, per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa), stanziando ulteriori risorse, per un importo pari a 60 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni con decreto interministeriale, consentendo a queste ultime di destinare, nell'anno 2022, le risorse stanziato ai sensi del primo periodo alle medesime finalità dell'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017 (trattamenti di mobilità in deroga, sempre per i lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa).

Il comma 7 proroga per l'anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro l'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016, facendo gravare il relativo onere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 8 proroga ulteriormente la disposizione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 (possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di CIGS, in deroga ai limiti di durata di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La proroga può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in disamina.) per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, facendo gravare i relativi oneri sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il comma 9, facendo gravare il relativo onere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, incrementa di 50 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse già stanziare, le risorse di cui al comma 110, lettera b), della legge n. 205 del 2017, destinate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.

**La RT** afferma che il comma 1 comporta i seguenti oneri:

**Saldo Netto da Finanziare**

2022: 350 mln di euro;

a decorrere dal 2023: 300 mln di euro annui

**Indebitamento netto (maggiori prestazioni)**

2022: 245 mln di euro;

dal 2023: 210 mln di euro annui

Dopo averle illustrate, la RT afferma che le disposizioni dei commi da 2 a 9 prevedono proroghe di trattamenti e di rifinanziamenti nei limiti di spesa indicati e i cui relativi oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che, anche per effetto del rifinanziamento del comma 1, presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008	S	C	350	300	300	245	210	210	245	210	210

**Al riguardo**, nulla da osservare, essendo gli oneri configurati come tetti di spesa, caratterizzati da margini di modulabilità e contabilizzati correttamente scontando il

fatto che i trattamenti di integrazione salariale presentano effetti ridotti sull'indebitamento e il fabbisogno in considerazione della contribuzione figurativa ad essi correlata, anche se la RT non fornisce informazioni circa la congruità delle risorse stanziare rispetto alle esigenze che si intende soddisfare.

### **Articolo 32**

#### ***(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria)***

Il comma 1, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, consente la proroga per ulteriori 12 mesi del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 146 del 2021. Il predetto trattamento può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma è riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 2 stabilisce che, in deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 aprile 2016, n. 95269, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1, secondo periodo, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, secondo periodo, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. Sono altresì a carico del fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, un apposito decreto interministeriale può disporre, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80%.

Il comma 3 esonera le società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012.

**La RT** ha ipotizzato, in linea con le valutazioni effettuate nel decreto-legge n. 146 del 2021, il termine della cassa concessa ai sensi dell'articolo 10 del suddetto decreto-legge a settembre 2022, per cui la proroga di ulteriori 12 mesi porterebbe il periodo di cassa integrazione fino a settembre 2023. Il trattamento di integrazione salariale riguarderebbe un numero di dipendenti stimato in 8.300 lavoratori con una retribuzione media mensile pari a 4.060 euro.



Di seguito i relativi oneri derivanti dai commi 1 e 2, che in ogni caso costituiscono limiti di spesa.

**ALITALIA - ONERI PER PROROGA CIGS**

(importi in milioni di euro)

Anni	Oneri CIGS (limite di spesa) – comma 1			Prestazione integrativa FdS Trasporto Aereo periodo 10/2022-10/2023 (60% retr.) – limite di spesa – comma 2	Onere per esonero versamento quote di accantonamento TFR prestazioni	Onere per esonero versamento ticket licenziamento Minori entrate contributive
	Prestazioni + ANF	Coperture figurative	Totale			
2022	29,8	33,7	63,5	32,7	7,9	
2023	90,8	102,8	193,6	99,9	24,0	25,6

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Proroga di ulteriori 12 mesi del periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS) - prestazione	S	C	29,8	90,8		29,8	90,8		29,8	90,8	
1	Proroga di ulteriori 12 mesi del periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS) - contribuzione figurativa	S	C	33,7	102,8							
2	Prestazione integrativa per proroga CIGS a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo - Prestazione	S	C	32,7	99,9		32,7	99,9		32,7	99,9	
3	Esonero pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto Alitalia Sai e Alitalia Cityliner	S	C	7,9	24,0		7,9	24,0		7,9	24,0	
3	Esonero pagamento contributo licenziamento di cui all'articolo 2 comma, 31 legge n.92/2012 per Alitalia Sai e Alitalia Cityliner	E	CO					-25,6			-25,6	
3	Esonero pagamento contributo licenziamento di cui all'articolo 2 comma, 31 legge n.92/2012 per Alitalia Sai e Alitalia Cityliner	S	C		25,6							

**Al riguardo**, premesso che i dati assunti a base dei calcoli sono identici a quelli recati dalla RT all'articolo 10 del decreto-legge n. 146 del 2021, si osserva che la quantificazione è corretta in relazione agli oneri per la CIGS, alla prestazione integrativa a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e all'esonero dal versamento delle quote di accantonamento del TFR. Considerando che il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012 corrisponde all'82% del massimale mensile di ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (quindi all'82% del massimale mensile ASpI, pari a 1.335,4 euro<sup>76</sup>, x 3), la quantificazione indicata appare marginalmente sottostimata rispetto al livello massimo

<sup>76</sup> V. circolare INPS n. 7 del 21 gennaio 2021.

teorico, anche se ciò potrebbe derivare dalla presenza di una quota di personale con contratto di apprendistato o con anzianità inferiore a 3 anni.

Un chiarimento andrebbe fornito circa la sussistenza presso il Fondo di solidarietà delle risorse necessarie ad attivare i previsti programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa, atteso che le somme stanziare con il presente articolo sono destinate esclusivamente all'integrazione del reddito dei lavoratori in questione.

### **Articolo 33** **(Congedo di paternità)**

Il comma 1, modificando il comma 354 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, rende permanente, a decorrere dal 2022, la disposizione, finora prevista per il 2021, che concede un congedo di paternità pari a 10 giorni. Inoltre, dispone che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

**La RT** ricorda che l'istituto in esame (congedo di paternità) ha subito dalla sua introduzione un progressivo ampliamento, che ha avuto riverbero anche sull'utilizzo dello stesso e sulla conseguente spesa.

Sulla base dei bilanci consuntivi 2013-2019 INPS si sono registrati i seguenti oneri:

- **2013:** 6,2 milioni di euro (di cui 1,5 milioni di euro per contribuzione figurativa e 4,7 milioni di euro per prestazioni), primo anno di applicazione;
- **2014:** 11,7 milioni di euro (di cui 2,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 8,8 milioni di euro per prestazioni);
- **2015:** 12,8 milioni di euro (di cui 3,2 milioni di euro per contribuzione figurativa e 9,6 milioni di euro per prestazioni);
- **2016:** 23,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di euro per contribuzione figurativa e 17,9 milioni di euro per prestazioni);
- **2017:** 28,1 milioni di euro (di cui 7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 21,1 milioni di euro per prestazioni);
- **2018:** 54,2 milioni di euro (di cui 13,4 milioni di euro per contribuzione figurativa e 40,8 milioni di euro per prestazioni), di cui 1 milione di euro (0,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,8 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per il 2018 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato raddoppiato rispetto al 2017 (da 2 giornate a 4 giornate, dopo che a sua volta per il 2017 il congedo obbligatorio era stato portato da 1 a 2 giornate);
- **2019:** 75,8 milioni di euro (di cui 18,8 milioni di euro per contribuzione figurativa e 57 milioni di euro per prestazioni), di cui 1,2 milioni di euro (0,3 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,9 mln di euro per prestazioni) per la parte

di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per l'anno 2019 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 4 a 5;

- **2020:** 96,3 milioni di euro (di cui 23,7 milioni di euro per contribuzione figurativa e 76,6 milioni di euro per prestazioni), di cui 1,3 milioni di euro (0,3 mln di euro per contribuzione figurativa e 0,97 mln di euro per prestazioni) per la parte di congedo facoltativo di 1 giorno in alternativa alla madre. Per l'anno 2020 il numero di giornate per il congedo obbligatorio è stato elevato da 5 a 7.

La messa a regime dal 2022 del congedo di paternità con la conferma a 10 giorni, già previsto per il 2021, sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio, determina maggiori oneri dal 2022 di seguito valutati (tenuto anche conto che il consuntivo 2020 non ingloba gli oneri su base annua dell'estensione del congedo da 5 a 7 giorni) in termini di maggiori prestazioni e contribuzione figurativa:

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Congedo paternità 10 gg (messa a regime)										
in e fb (maggiori oneri per prestazioni)	-114,0	-116,6	-119,3	-122,0	-124,8	-127,7	-130,6	-133,6	-136,7	-139,8
snf (maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa)	-(151,6)	-(155,1)	-(158,7)	-(162,3)	-(166,0)	-(169,9)	-(173,8)	-(177,8)	-(181,9)	-(186,1)

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Messa a regime ed estensione a 10 giorni del congedo per il padre lavoratore dipendente, di cui all'articolo 1, comma 354 della legge n. 232/2016	S	C	114,0	116,6	119,3	114,0	116,6	119,3	114,0	116,6	119,3
	S	C	37,6	38,5	39,4						

**Al riguardo**, premesso che la RT non fornisce elementi di valutazione sulle platee coinvolte e sugli oneri unitari, si osserva che, sulla base dei dati di consuntivo del 2020 (nel quale i giorni di congedo previsto erano 7, anche se per i nati nell'ultimo quadrimestre dell'anno verosimilmente non sono stati fruiti interamente nel 2020 stesso) e della stima della RT relativa al comma 363 della legge n. 178 del 2020 (che portava a 10 i giorni di congedo per il 2021), la quantificazione appare appropriata.

### **Articolo 34** *(Fondo povertà educativa)*

Il comma 1, novellando l'articolo 1, comma 394, della legge n. 208 del 2015, prevede che anche per il 2024 il contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta agli enti di cui al comma 392 (Fondazioni bancarie) sia pari al 75% dei versamenti effettuati al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui al medesimo comma 392, comunque nel limite di 25 milioni di euro.

Il comma 2 proroga per il 2024 il Fondo appena citato.

**La RT** afferma che il comma 1 prevede il rifinanziamento anche nel 2024, nella misura di 25 milioni di euro, del Fondo per la povertà educativa. A tale fine, considerata l'entità delle risorse del Fondo nell'anno 2024 si è proceduto all'aumento della percentuale del contributo da erogare sotto forma di credito d'imposta dal 65 al 75% dei versamenti effettuati al Fondo.

La RT ricorda poi che la proroga al 2023 era stata già disposta con l'articolo 5, comma 3, lettera a) e b), del decreto-legge n. 105 del 2021.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Proroga credito di imposta versamenti Fondazioni al Fondo per contrasto povertà educativa minorile, di cui all'art. 1, c. 394, L. 280/2015	S	C			25			25			25

**Al riguardo**, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

### **Articolo 35** **(Decontribuzione lavoratrici madri)**

Il comma 1 riconosce in via sperimentale per l'anno 2022, nella misura del 50%, l'esonero per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

**La RT** stima gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell'INPS, dai quali risulta che sono circa 190.000 le maternità obbligatorie che finiscono nell'anno.

La stima è stata altresì basata sui seguenti parametri:

- Percentuale di rientro al lavoro: 100%;
- Retribuzione media mensile 2021: 1.900 euro;
- Aliquota contributiva media a carico della lavoratrice: 9,19%
- Durata esonero: 12 mesi.

È stato inoltre considerato il minor onere di esonero contributivo derivante dalla fruizione del congedo parentale nel periodo oggetto di esonero contributivo ai sensi della disposizione in esame. A tal fine la stima è stata predisposta sulla base delle risultanze dei dati INPS dai quali risulta un periodo medio di congedo parentale di mezzo mese fruito nel primo anno di vita del bambino.

Si è inoltre ipotizzata l'invarianza delle platee e l'uniforme distribuzione dei rientri nel posto di lavoro per tutte le maternità. Le retribuzioni sono state rivalutate sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2021.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando un'aliquota media fiscale del 25%.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica, importi in milioni di euro)

Anno	Onere per esonero al lordo effetti fiscali	Minori oneri per esonero dovuti all'utilizzo del congedo parentale	Effetti fiscali	Onere per esonero al netto degli effetti fiscali
2022	-93,9	5,6	22,1	-66,2
2023	-112,8	2,8	27,5	-82,5

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali per le lavoratrici madri del settore privato		E	CO				-88,3	-110,0		-88,3	-110,0	
		S	C	88,3	110,0							
	Effetti fiscali	E	T	22,1	27,5		22,1	27,5		22,1	27,5	

**Al riguardo**, sulla base dell'importo retributivo medio indicato, che appare condivisibile, e del numero di maternità obbligatorie considerate, in ordine al quale andrebbe confermato che siano state considerate soltanto quelle relative alle lavoratrici dipendenti del settore privato, la quantificazione complessivamente risulta corretta.

Applicando una distribuzione lineare dei rientri dal congedo obbligatorio, come ipotizzata dalla RT, tuttavia, si osserva che l'onere lordo dovrebbe essere equamente distribuito fra il 2022 e il 2023, a differenza di quanto riportato nella tabella della RT e poi nell'allegato riepilogativo.

### Articolo 36

#### *(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)*

Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 276, della legge n. 178 del 2020, aumenta da 2 a 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 il finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere. Inoltre finalizza il citato Fondo anche al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione, con decreto interministeriale, di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

**La RT** afferma che la disposizione mira ad incrementare la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure incentivanti per gli operatori economici che assicurino la parità di genere. In coerenza con quanto previsto dal PNRR (Missione 5 "Inclusione e coesione – Politiche per il lavoro"), mira altresì a

garantire la creazione del Sistema nazionale di certificazione della parità di genere aperto a tutte le imprese al fine di accompagnarle e incentivarle nel processo di adozione di policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente "critiche" (opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità).

La disposizione comporta un onere finanziario pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere	S	C		50	50		50	50		50	50

**Al riguardo**, nulla da osservare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, nel presupposto che i previsti benefici contributivi siano definiti in modo da assicurare il rispetto del limite di spesa, anche considerando gli oneri correlati agli altri interventi eventualmente implementati. In ordine alle modalità per garantire tale risultato sarebbe auspicabile un chiarimento, congiuntamente ad indicazioni, perlomeno di massima, sull'impianto del beneficio che si intende concedere.

### **Articolo 37**

#### ***(Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere)***

Il comma 1 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, elabora e adotta un "Piano strategico nazionale per la parità di genere", in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025.

Il comma 2 chiarisce che il Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico e colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.

Il comma 3 istituisce per la finalità di cui al comma 1, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

Il comma 4 stabilisce che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle Regioni, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell'Unione delle Province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle Associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fa altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati Unici di Garanzia, dell'ISTAT, dell'Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche Sociali del CNR, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della Conferenza dei rettori delle Università italiane (C.R.U.I).

Il comma 5 attribuisce all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 1, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 6 individua la Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata, come il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise.

Il comma 7, al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità, stabilisce che l'Osservatorio si avvale di un Tavolo di lavoro sulla "certificazione di genere alle imprese". Ai componenti del Tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 8 istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché di albo degli enti accreditati.

Il comma 9 demanda ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata la disciplina della composizione, del funzionamento e dei compiti dell'Osservatorio nazionale per le politiche per la parità di genere. Con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento.

Il comma 10, per il finanziamento del Piano di cui al comma 1, incrementa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006.

**La RT** afferma che con la norma in esame si intende dare immediata attuazione ad una delle priorità trasversali del PNRR, che individua le politiche per le donne e la promozione delle pari opportunità quali leve fondamentali per la ripresa del Paese.

Tali politiche hanno trovato un recente punto di caduta nella Strategia Nazionale per la parità di genere 2021-2026, anch'essa inserita tra le misure previste dal PNRR, presentata in Consiglio dei ministri il 5 agosto 2021 previa informativa in Conferenza Unificata.

Tenuto conto degli obiettivi ambiziosi posti dalla Strategia in stretta correlazione con quelli del PNRR, tra i quali l'incremento del tasso di occupazione femminile, l'incremento della percentuale di imprese femminili, la riduzione del *gender pay gap* e l'incremento della percentuale di studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea in discipline STEM, si ritiene necessario dare carattere strutturale alla Strategia, a regime "Piano strategico Nazionale per la parità di genere", dotandola al contempo di risorse adeguate e stabili nel tempo.

Tali risorse, che si connotano quali oneri aggiuntivi, sono quantificate in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare al raggiungimento degli

obiettivi fissati dal Piano e alla realizzazione delle misure ivi previste, tenendo conto anche delle indicazioni della Cabina di Regia e delle proposte formulate dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

Le risorse sono state quantificate avuto riguardo alle numerose misure di natura trasversale che ricadono nella titolarità della presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento pari opportunità, quali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione, rivolte sia alla collettività che a target specifici, da realizzare anche in collaborazione con altre amministrazioni centrali, progetti sperimentali, diffusione di buone pratiche, analisi studi e ricerche, definizione di linee guida, misure per il potenziamento delle statistiche ufficiali.

Per la quantificazione si è tenuto conto dello storico dei costi sostenuti dall'Amministrazione per analoghe iniziative, tra le quali, a titolo esemplificativo, il recente bando STEM 2020, solo per il quale sono stati messi a disposizione 8 milioni di euro.

Si evidenzia infine che gli oneri aggiuntivi sopra indicati non sono destinati al funzionamento degli organismi di *governance*.

L'istituzione dell'Osservatorio di cui al comma 3 e del Tavolo di lavoro permanente di cui al comma 7 non comportano oneri aggiuntivi tenuto conto che si prevede espressamente che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3 del D.L. 223/2006 per il finanziamento del Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere	S	C	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**Al riguardo**, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che gli interventi destinati ad essere finanziati sono certamente modulabili e contenibili nei limiti del tetto stesso, si osserva che l'unico elemento quantitativo riportato dalla RT (gli 8 milioni di euro di recente messi a disposizione per il bando STEM 2000) non depone a favore della congruità dello stanziamento, alla luce dell'articolato ventaglio di misure che vengono prospettate.

Inoltre, posto che secondo la RT gli oneri aggiuntivi non sono destinati al funzionamento degli organismi, andrebbe chiarito attraverso quali risorse sarà realizzato il sistema informativo previsto dal comma 8.

Si osserva poi che per quanto riguarda la Cabina di regia interistituzionale, non è riprodotta la clausola di divieto di compensi, gettoni, rimborsi spese, o altri emolumenti, prevista per l'Osservatorio e per il Tavolo di lavoro.



## Articolo 38

### *(Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)*

L'articolo reca la modifica l'art. 5 del D.L. n. 93 del 2013, che prevede e disciplina il Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere.

In particolare, alla lettera a) si modifica il comma 1, intervenendo sull'autorità adottante (il riferimento al Ministro per le pari opportunità viene sostituito con quello al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata per le pari opportunità), e modificando il nome del Piano (non più Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ma Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) e inserito l'esplicito richiamo alla Convenzione di Istanbul.

Alla lettera b), alle lettere a)-l), si interviene sul comma 2, precisando che le finalità del Piano sono perseguite nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 3.

Alla lettera c) si aggiunge il comma 2-bis, il quale prevede che al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. La determinazione della composizione, del funzionamento e dei compiti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata. Ai componenti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Con la lettera d) si interviene infine sui commi 3, 4 e 5: è soppresso l'obbligo di trasmissione annuale da parte del Ministro delegato alle Camere di una relazione sull'attuazione del Piano (comma 3 dell'art. 5 del D.L. n. 93); per il finanziamento del Piano il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 2 dell'articolo 38 dispone infine la soppressione del comma 353 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) che aveva incrementato di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

**La RT** conferma che in attuazione degli impegni presi con la recente ratifica della Convenzione di Istanbul (legge 77 del 2013) ed in sinergia con le politiche dell'Unione Europea, l'articolo 5 del D.L. 14 agosto 2013 n. 93, così come modificato, prevede l'adozione da parte del Ministro delegato per le pari opportunità di un Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Descrive quindi il contenuto delle norme.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3 del D.L. 223/2006, per l'implementazione del "Piano strategico nazionale contro la violenza di genere"	S	C	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione dal 2022 è predisposta quale limite massimo di spesa ed è aggiuntiva rispetto alle risorse che sono già previste in bilancio per finalità analoghe ai sensi della legislazione vigente<sup>77</sup>, che gli oneri ad essa sottesi appaiono pienamente rispondenti ai canoni di rimodulabilità e che non sono innovate le destinazioni, non ci sono osservazioni.

Quanto all'istituzione (lettera c), presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, con appositi D.P.C.M. o dell'Autorità politica delegata - presso cui troveranno disciplina composizione, funzionamento e compiti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere - per cui la norma prevede che ai componenti non spetteranno compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominate, andrebbero comunque richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità delle attività amministrative e di supporto, al per la cui copertura le Amministrazioni interessate potranno avvalersi delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente nei loro bilanci.

In tal senso, venendo anche alla clausola di neutralità riportata nella modifica prevista dall'articolo in esame, riferita a tutto l'articolo 5 modificato ad eccezione del comma 3, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità imporrebbe, ogni qualvolta si sia in presenza di siffatte clausole che la RT debba recare sempre l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva e piena sostenibilità, anche *medio tempore*, dei relativi oneri al contrario risolvendosi in mere affermazioni di "principio" di fatto prive di dimostrata fondatezza.

### **Articolo 39**

#### ***(Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, nonché misure per l'apprendistato dei giovani lavoratori sportivi)***

Il comma 1, modificando l'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021, proroga (lettera a)) dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per le domande dei giovani che intendono acquistare la casa di abitazione, con ISEE non superiore a 40.00 euro annui, per finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80% e con la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa elevata all'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi;

---

<sup>77</sup> Capitoli 2016 e 2108 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, recanti rispettivamente una dotazione di 2 milioni di euro annui e di 66 milioni di euro annui ai sensi della legislazione vigente per il triennio 2022/2024. Il bilancio della PCM indica, in corrispondenza ai capitoli 493-494, 496, 520,534 e 537 afferenti al Dipartimento delle Pari opportunità, una dotazione "complessiva" per gli interventi previsti nel settore pari opportunità di circa 290 milioni di euro per il 2021. Il bilancio della PCM 2021 evidenzia, in relazione alle specifiche somme trasferite annualmente dal MEF (Cap. 2108) stanziamento di 59 milioni di euro annui per il 2021/2022 e di 55 milioni di euro per il 2023.

Alla lettera b), si proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, che acquistano<sup>78</sup> la "prima casa di abitazione" e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro. Nel caso in cui l'atto di acquisto sia soggetto ad IVA, è riconosciuto un credito di imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto<sup>79</sup>. La proroga in esame riguarda anche il regime fiscale agevolato previsto al comma 8 del citato art. 64 del DL n. 73, in favore dei medesimi soggetti riguardanti i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti predetti. Tali finanziamenti sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 %.

Il comma 2 assegna ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022 al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.

Il comma 3 dispone che per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 (quelle con garanzia fino all'80%), ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, viene accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito del finanziamento stesso.

Il comma 4 riduce a 23 anni, per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

**La RT** afferma, in relazione al comma 1, lettera a), che, sulla base dei dati allo stato disponibili, forniti dal Gestore del Fondo di garanzia per la prima casa, alla data del 20 settembre 2021 la dotazione dello stesso è pari a 359 milioni di euro e si stima una disponibilità residua al 31 dicembre 2021 pari a 212,5 milioni di euro (vedasi tabella n. 1).

Premesso che il Fondo è unico e copre sia l'attività ordinaria (quella, cioè, relativa alla garanzia fino al 50%) sia l'attività straordinaria (quella, cioè, con garanzia fino all'80%), i dati rilevati nel suddetto periodo di riferimento evidenziano un andamento crescente sia delle domande formulate nell'ambito della "ordinaria" operatività del Fondo (n. 41.546 istanze ammesse nei primi otto mesi del 2021, pari a circa il 33% in più rispetto allo stesso periodo del 2020) sia di quelle di accesso all'operatività "straordinaria" dello stesso, attiva dal 24 giugno 2021 (n. 2.943 istanze ammesse in poco meno di tre mesi di vigenza della nuova misura) (vedasi tab. n. 2).

Sulla base dei dati forniti dal Gestore, che tengono conto sia delle domande pervenute al 20 settembre 2021 sia di quelle che si stima perverranno entro il 31 dicembre 2021, il numero di garanzie con operatività "ordinaria" è pari a 58.959, mentre il numero di garanzie con operatività "straordinaria" è pari a 13.443, per un totale complessivo di 72.402 operazioni (vedasi tab. 3).

---

<sup>78</sup> L'esenzione riguarda anche gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle unità immobiliari che costituiscono prime case di abitazione, ad eccezione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9.

<sup>79</sup> Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Per l'anno 2021, l'importo garantito medio (b/c in tabella 3) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "ordinaria" è pari a 53.342 euro, per un **importo garantito totale pari a 3,145 miliardi di euro**, cui corrispondono finanziamenti erogati per 6,290 miliardi di euro (vedasi tab. n. 3).

Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "straordinaria", invece, l'importo garantito medio (b/c in tab. 3), è pari a 101.242 euro, per un **importo garantito totale pari a 1,361 miliardi di euro**, cui corrispondono finanziamenti erogati per 1,701 miliardi di euro (vedasi tab. 2).

Come riportato dal Gestore, a fronte delle predette 2943 operazioni ammesse alla garanzia "straordinaria" nei primi tre mesi di vigenza di tale misura, è stato effettuato un accantonamento di 23,955 milioni di euro (vedasi tab. 2).

Per l'anno 2022, invece, il Gestore stima che saranno attivate al 31.12.2022 circa 59.500 garanzie con operatività "ordinaria" e circa 61.500 garanzie con operatività "straordinaria", per un totale di circa 121.000 garanzie erogate (vedasi tab. 3).

Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "ordinaria" l'importo garantito medio (b/c in tab. 3) è pari ad euro 56.910, per un **importo garantito totale pari a 3,386 miliardi di euro**, cui corrispondono finanziamenti erogati per 6,772 miliardi di euro (vedasi tab. 2).

Per i finanziamenti assistiti dalla garanzia "straordinaria", invece, l'importo garantito medio (b/c in tab. 3) è pari a 98.360 euro, per un **importo garantito totale pari a 6,049 miliardi di euro**, cui corrispondono finanziamenti erogati per 7,561 miliardi di euro (vedasi tab. 2).

In definitiva, come ampiamente illustrato dai dati finora riportati, gli elevati volumi di operazioni assistite da garanzia "ordinaria" e di quelle con garanzia "straordinaria", attesi anche per i restanti mesi dell'anno corrente e per tutto l'anno successivo, comportano la necessità di rifinanziamento del Fondo per ulteriori 242 milioni di euro, rispetto a quanto già previsto dall'articolo 64, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di assicurarne, oltre all'operatività "ordinaria", la continuità dell'operatività "straordinaria" fino al 31 dicembre 2022 (vedasi tab. 1).

**Tabella n. 1**

<b>FONDO GARANZIA PRIMA CASA</b>		
<b>Stima incremento della dotazione per il 2022</b>		
<b>IPOTESI 2</b>	<b>% Accantonamento</b>	
	<b>6,5% (Vecchio decreto)</b>	<b>8% (DL n. 73/2021, art. 64)</b>
a) Disponibilità al 20 set 2021 (*)	359,0 mln €	
b) Fabbisogno al 31 dic 2021	61,6 mln € (**)	85,0 mln € (**)
c) Stima disponibilità al 31 dic 2021 (a-b)	212,5 mln €	
d) Fabbisogno al 31 dic 2022	220,1 mln € (***)	483,9 mln € (***)
e) Dotazione Fondo 2022	250,0 mln €	
<b>f) Incremento dotazione 2022 (d-c-e)</b>	<b>241,6 mln €</b>	

Dati CONSAP

(\*) comprensivo dei 290 mln € previsti dal DL n. 73/2021, art. 64

(\*\*) pari a circa n. 16.700 garanzie (Vecchio decreto) e a circa n. 10.500 garanzie (DL n. 73/2021, art.64)

(\*\*\*) pari a circa n. 59.500 garanzie (Vecchio decreto) e a circa n. 61.500 garanzie (DL n. 73/2021, art. 64)

N.B. le stime di previsione sono state effettuate applicando gli andamenti osservati del numero di garanzie ammesse nel 2019.

Per quanto riguarda la previsione relativa al numero di nuove garanzie previste dal decreto-legge n. 73 del 2021, articolo 64, si ipotizza l'andamento osservato per il Fondo Prima Casa nel 2019, riparametrato al numero di potenziali famiglie/individui interessati a sottoscrivere un mutuo prima casa tra gli under 36 e con ISEE previsto dal decreto.

**Tabella n. 2**

<b>REPORT DISPONIBILITA' del FONDO PRIMA CASA</b>				
	<b>Situazione al 20 settembre 2021</b>			
	<b>Riepilogo totale</b>		<b>di cui: allargamento della concessione della garanzia (DL n. 73 del 25 maggio 2021, art. 64, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021)</b>	
	<b>Accantonamento alla data (mln €) (***)</b>	<b>Numero pratiche</b>	<b>Accantonamento alla data (mln €) (***)</b>	<b>Numero pratiche</b>
1. Garanzie ammesse al Fondo	731,939	207,046	23,955	2,943
- in istruttoria	15,077	2,880	7,404	909
- ammesse non ancora erogate	61,395	13,940	15,576	1,919
- in-bonus avviate	655,467	190,226	0,974	115
2. Garanzie sospese e/o sofferenti (*)	16,009	2,227		
3. Garanzie effettivamente escusse	9,134	175		
<b>A) Totale FONDO PRIMA CASA (1+2+3)</b>	<b>757,082</b>	<b>209,448</b>	<b>23,955</b>	<b>2,943</b>
B) Altro (**)	3,470			
<b>C) TOTALE (A + B)</b>	<b>760,552</b>			
	<b>Importi stanziati (mln €)</b>			
D) Importi versati al FONDO	1.119,586			
<b>DISPONIBILITA' del FONDO (D - C)</b>	<b>359,034</b>			

(\*) Attualmente ogni garanzia sospesa/sofferente ha una percentuale di accantonamento doppia rispetto a quella prevista per le garanzie ammesse come inizialmente concordato con il Mef  
(\*\*) Uscite per il Fondo Giovani Coppie e spese sostenute dal Fondo Prima Casa

(\*\*\*) La percentuale di accantonamento è dell'8% per le garanzie previste dal DL n. 73 del 25 maggio 2021, art. 64, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021. Per le altre garanzie è il 6,5%

**LEGENDA**

1. Garanzie ammesse; mutui ammessi ad usufruire della garanzia del Fondo Prima Casa (50% e 80%)
2. Garanzie sospese; mutui ammessi al Fondo con una rata non pagata
3. Garanzie sofferenti; mutui ammessi al Fondo con più di una rata non pagata (alta probabilità di escussione)
4. Garanzie escusse; mutui ammessi al Fondo che hanno usufruito della garanzia del Fondo

Dati CONSAP

**Tabella n. 3**

<b>FONDO GARANZIA PRIMA CASA</b>			
<b>Stima numero garanzie ammesse, importo erogato e garantito per il 2021 e 2022</b>			
	Vecchio decreto	DL n. 73/2021, art. 64	Totali
<b>Anno 2021</b>			
a) Erogato (mln €)	6.290,1	1.701,2	7.991,30
b) Garantito (mln €) (*)	3.145,0	1.361,0	4.506,00
c) Stima numero garanzie ammesse (**)	58.959	13.443	72.402,00
<b>Anno 2022</b>			
a) Erogato (mln €)	6.772,3	7.561,5	14.333,80
b) Garantito (mln €) (*)	3.386,2	6.049,2	9.435,40
c) Stima numero garanzie	59.500	61.500	121.000,00

(\*) 50% dell'erogato per le garanzie ammesse del Vecchio Decreto e 80% dell'erogato per le garanzie ammesse come da DL n. 73/2021, art. 64

(\*\*) Somma tra il numero di garanzie ammesse osservato dal 1° gennaio al 20 settembre 2021 e quello stimato per il restante periodo del 2021

Nota: Per quanto riguarda la previsione relativa al numero di nuove garanzie ai sensi del DL n. 73/2021, art. 64, si ipotizza l'andamento osservato per il Fondo Prima Casa nel 2019 (prima del periodo emergenziale), riparametrato al numero di potenziali famiglie/individui interessati a sottoscrivere un mutuo prima casa tra gli under 36 e con ISEE non superiore ad € 40.000.

Si fa riserva di rivedere la previsione relativa al numero di garanzie ammesse ai sensi del DL n. 73/2021, art. 64, in presenza di un periodo congruo di osservazione.

**La relazione tecnica, in relazione a quanto previsto al comma 1 lettera b) dopo aver illustrato brevemente la disposizione che prevede la proroga del regime di esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato, che acquistano**

la “prima casa di abitazione” e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro nonché per gli atti soggetti ad IVA il riconoscimento di un credito di imposta, ricorda che per la legislazione vigente l’esonero è prevista per gli atti di compravendita di immobili stipulati fino al 30 giugno 2022; la proroga porta il termine al 31 dicembre 2022.

Mediante l’elaborazione degli atti contenuti nell’archivio del Registro 2020 sono stati individuati circa 193 mila negozi che beneficiano dell’agevolazione per la prima casa, stipulati da acquirenti interessati dalla misura. L’esonero dall’imposta di registro comporta una perdita di gettito pari a circa 218 milioni di euro su base annua mentre l’esonero dalle imposte ipotecaria e catastale genera una perdita di circa 26 milioni di euro su base annua.

La Tabella seguente riporta le stime dei seguenti effetti relativi agli atti assoggettati a imposta di registro:

*(milioni di euro)*

	<b>2022</b>
Imposta di registro	-108,77
Imposta ipotecaria	-6,47
Imposta catastale	-6,44
<b>Totale</b>	<b>-121,68</b>

In relazione alle transazioni assoggettate ad IVA, sono stati individuati circa 20 mila negozi riferibili a soggetti interessati dalla misura. La perdita di gettito in termini di imposte di registro, ipotecaria e catastale è stimata pari a circa 11,5 milioni di euro su base annua, mentre il ristoro IVA è valutato in circa 181 milioni di euro su base annua.

Si stimano pertanto i seguenti effetti relativi agli atti assoggettati ad IVA:

*(milioni di euro)*

	<b>2022</b>
Imposta di registro	-1,86
Imposta ipotecaria	-1,96
Imposta catastale	-1,96
Ristoro IVA	-90,52
<b>Totale</b>	<b>-96,30</b>

La disposizione che si proroga prevede, inoltre, l’esonero dall’imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, pari all’0,25 per cento dell’ammontare complessivo del finanziamento. L’agevolazione riguarda i finanziamenti relativi agli immobili abitativi già interessati dalla presente disposizione.

Il gettito dell’imposta sostitutiva sui mutui immobiliari è di circa 354,4 milioni di euro annui, di cui circa 283,5 milioni di euro sono riferibili ai mutui sottoscritti per l’acquisto della prima casa. La quota di gettito relativa all’imposta sostitutiva sui mutui per l’acquisto della prima casa dei soggetti che non hanno ancora compiuto 36

anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato e che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro è di circa 85 milioni di euro su base annua. La Tabella seguente riporta la stima degli effetti finanziari:

*(milioni di euro)*

	<b>2022</b>
<b>Imposta sostitutiva</b>	<b>-42,5</b>

**Nel complesso si hanno i seguenti effetti finanziari:**

*(milioni di euro)*

	<b>2022</b>
Imposta di registro	-110,63
Imposta ipotecaria	-8,43
Imposta catastale	-8,40
Ristoro IVA	-90,52
Imposta sostitutiva	-42,50
<b>Totale</b>	<b>-260,48</b>

In relazione al comma 4, la RT afferma che la norma mira a circoscrivere la possibilità per le società ed associazioni sportive professionistiche di procedere con il contratto di apprendistato di secondo livello o professionalizzante, limitandola a soggetti fino al 23esimo anno di età. Tale possibilità in realtà già a legislazione vigente è data, sebbene con uno spettro di platea maggiore che la norma di bilancio circoscrive solo per l'età.

La disciplina generale di tutti i livelli di apprendistato è contenuta nel Capo V del decreto legislativo 81 del 2015; in tale contesto si inserisce una disciplina speciale che è quella dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021 che per i lavoratori sportivi introduce alcune deroghe rispetto ai soli apprendistati di primo e terzo livello per gli sportivi. La RT conferma che resta immutata invece la disciplina generale del contratto di apprendistato di secondo livello anche per gli sportivi.

Pertanto, la disposizione si pone come mera deroga alla disciplina generale contenuta nell'articolo 44 del decreto legislativo n. 81 del 2012 e non impatta quindi in alcun modo su altre e diverse deroghe contenute nel decreto legislativo n. 36 del 2021.

La RT conclude affermando che la disposizione si configura pertanto come una restrizione dell'attuale disciplina e dunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1-3		Rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48 della legge n. 147/2013	S	K	242,0						242,0			
1	b)	Esenzione dalle imposte di registro per i giovani con età non superiore a 36 anni che acquistano la prima casa	imposta di registro	E	T	-110,6			-	110,6		-	110,6	
			imposta ipotecaria	E	T	-8,4			-8,4			-8,4		
			imposta catastale	E	T	-8,4			-8,4			-8,4		
		Credito di imposta agli acquirenti di prima casa di età non superiore a 36 anni di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, da portare in riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulle successioni e sulle donazioni o in riduzione dell'IRPEF	E	T	-90,5			-90,5			-90,5			
Esenzione imposta sostitutiva sui finanziamenti erogati a giovani di età non superiore a 36 anni per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo	E	T	-42,5			-42,5			-42,5					

**Al riguardo**, in relazione ai commi 1, lettera a), 2 e 3, che possono essere valutati congiuntamente, nel prendere atto dei dati forniti, desunti da fonti amministrative, si osserva, rispetto alle stime delle necessità finanziarie per il 2022, che hanno condotto all'integrazione dello stanziamento in misura pari a 242 milioni di euro, che le stesse appaiono coerenti con i dati di consuntivo per quanto attiene alla garanzia "ordinaria", anche considerando l'ultimo periodo del corrente anno (le cui proiezioni appaiono realistiche), mentre scontano una significativa accelerazione del ricorso alle operazioni di garanzia "straordinaria" (si passa da circa 3.000 operazioni nel primo trimestre di operatività - dati di consuntivo - a circa 10.000 nel secondo trimestre di operatività nel 2021 fino ad attingere una media di 15.000 operazioni trimestrali nel 2022). Tale cospicuo aumento del ricorso alla garanzia "straordinaria", che incide significativamente sull'ammontare dello stanziamento aggiuntivo, anche in coerenza con il previsto incremento all'8% (comma 3) del coefficiente di accontamento a copertura del rischio, viene assunto dalla RT senza che siano forniti elementi a suo supporto. Pur risolvendosi ciò in una scelta prudenziale rispetto alla tutela dei saldi di finanza pubblica, la stima merita un chiarimento.

Si osserva che il prospetto riepilogativo non ascrive effetti in termini di fabbisogno al rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa. Si ricorda che, nel corso



dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 23 del 2020, il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all'iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, quando l'impatto connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell'an, né nel quantum, né nel quando. Tuttavia, la RT in esame fornisce un quadro preciso delle escussioni delle garanzie che al 20 settembre 2021 sono state pari a circa 9 milioni di euro, con ulteriori 16 milioni di euro relativi a garanzie sospese e/o sofferenti. Dunque, si dispone ormai di una base di dati da cui è possibile ricavare anche l'impatto atteso in termini di escussioni e quindi di fabbisogno per il 2022 alla luce del rifinanziamento in esame. Andrebbe quindi coerentemente aggiornato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Con riferimento al regime agevolato previsto per l'acquisto della prima casa di abitazione e per le imposte relative ai mutui, la RT ripropone la stessa stima degli oneri già associati all'art. 64 del DL n. 73 del 2021 per i sei mesi dell'anno 2022<sup>80</sup>.

In relazione a detta stima, si propongono di seguito alcune delle osservazioni tra cui alcune già formulate nella nota di lettura del Servizio del Bilancio n. 229 del luglio 2021 a commento delle disposizioni di cui al DL citato che possono ritenersi ancora pertinenti. Nello specifico si rileva quanto segue:

- La RT all'esame ripropone quale fonte dei dati posti a base della quantificazione l'archivio del Registro 2020. Sul punto, sarebbe utile poter disporre di elementi informativi aggiornati (riferiti ad esempio al primo semestre 2021) al fine di poter verificare il carattere prudenziale della stima basata sulla riproposizione dei medesimi numeri di transazioni negoziali e di valori indicati nella RT associata al DL n. 73 del 2021. Si rappresenta che l'anno 2020 ha fortemente risentito dell'impatto dell'emergenza sanitaria COVID -19, con specifico riguardo al I semestre dell'anno, con significative ripercussioni anche sulle vendite immobiliari per cui è ragionevole ipotizzare, con l'auspicabile miglioramento della situazione sanitaria, una ripresa significativa delle transazioni nel 2022<sup>81</sup>;

---

<sup>80</sup> Si ricorda che il citato DL faceva decorrere il regime agevolato a partire dall'entrata in vigore del provvedimento fino al 30 giugno 2022 (art. 64, comma 9).

<sup>81</sup> Una approfondita analisi si rinviene nella pubblicazione a cura del Consiglio nazionale del notariato - Dati statistici notarile - anno 2020 - pubblicato il 31 maggio 2021.

Si legge nel rapporto che *"Gli eventi accaduti hanno causato rispetto all'anno 2019 una flessione, pari al 10% circa, del volume complessivo degli Atti stipulati, peraltro in linea con il calo del PIL Nazionale, che è stato calcolato in un meno 9% circa (fonte ISTAT). In particolare, il primo semestre, pesantemente caratterizzato da periodi di blocco quasi assoluto, ha registrato una flessione superiore al 23%, mentre, nel secondo semestre, si osserva addirittura un aumento di circa il 4% rispetto all'anno precedente, dovuto ad un effetto "rimbalzo". (...) In altra parte del rapporto si legge che" La fascia d'età in cui viene effettuato un maggior acquisto di fabbricati si conferma quella tra 18-35 anni, con una percentuale nell'intero 2020 pari al 27,55% (dato in aumento rispetto al 26,77% registrato nel 2019) delle compravendite totali di fabbricati.*

Quanto ai mutui si legge che *"Nell'anno della pandemia, il primo semestre fa segnare un netto calo, nell'ordine del -17% circa, rispetto all'anno precedente. Nei mesi di marzo ed aprile del 2020, si è dato evidentemente corso unicamente alle operazioni indifferibili ed urgenti ed a favore di soggetti con situazione economica stabile. Maggiormente penalizzata nel primo semestre dell'anno la fascia d'età tra i 18-35 anni, in quanto caratterizzata da condizioni economiche più precarie e quindi maggiormente danneggiata dall'incertezza che ha accompagnato la prima ondata di pandemia.*

aspetti questi dei quali la RT non tiene conto e che invece sarebbero da approfondire al fine di non ritenere sottostimata la quantificazione.

- la RT evidenzia dati ed informazioni di sintesi che consentono solo in parte di ricostruire la stima presentata; ad esempio non si indica il dato medio dell'imposta di registro, delle imposte ipo-catastali e dell'IVA, nonché il valore medio degli immobili "prima casa"<sup>82</sup> con specifico riguardo alla fascia di età interessata dall'agevolazione; inoltre non fornisce la suddivisione numerica e di valore tra abitazioni e pertinenze dell'abitazione "prima casa"; dati che oltre ad una verifica della stima, consentono di favorire l'analisi parlamentare del mercato immobiliare nella fascia di età nell'ottica della verifica dell'efficacia dell'agevolazione in commento;
- non vengono fornite indicazioni in merito ad un possibile effetto incentivo recato dal beneficio in esame che, in ogni caso, la RT non prende in considerazione;
- in merito all'agevolazione riferita alla sottoscrizione di finanziamenti si evidenzia che la RT sembra stimare i soli contratti relativi all'acquisto della "prima casa" senza invece fornire informazioni quantitative e di valore in relazione alle diverse tipologie di fattispecie che danno accesso a mutui: acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo;
- si rileva che, in merito agli acquisti assoggettati ad IVA, il credito di imposta riconosciuto può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; inoltre può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In merito a tali profili, in assenza della previsione di un termine di utilizzo, si suggerisce di verificare l'impatto finanziario connesso ad un possibile differimento dell'utilizzo del credito d'imposta maturato che potrebbe interessare anche gli anni successivi al 2022.

In relazione ai profili sopra evidenziati appaiono opportuni chiarimenti.

Con riferimento al comma 4, si premette che l'articolo 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021 ha già previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, l'estensione all'ambito degli atleti (anche del settore dilettantistico) delle altre tipologie di

---

<sup>82</sup> Nel merito valgano questi esempi: valore dell'immobile proporzionando l'imposta di registro al valore complessivo di gettito ed al numero di negozi:  $218 \text{ mln}/193.000 = 1.129$  euro importo medio di imposta di registro; applicando ad esso l'imposta di registro al 2% (aliquota prevista per acquisti prima casa) si ottiene un dato medio di valore degli immobili pari a:  $1.129/2*100 = 56.450$  euro. Ripercorrendo la stessa logica con gli immobili soggetti ad IVA si ottiene un valore di immobili pari a:  $181 \text{ mln}/20.000/4*100 = 226.250$  euro. La notevole differenza di valore meriterebbe un approfondimento, pur nella consapevolezza che in caso di acquisti con IVA l'imposta è calcolata sul prezzo della cessione, mentre l'imposta di registro nel caso di acquisto tra privati è calcolata, nella maggioranza dei casi, sul valore catastale opportunamente rivalutato (c.d. prezzo/valore).

apprendistato - diverse dall'apprendistato professionalizzante e costituite dall'apprendistato "per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica" e dall'apprendistato "di alta formazione e di ricerca" -. In particolare, le tipologie di apprendistato vengono estese all'ambito degli atleti secondo le norme specifiche di cui al medesimo articolo 30, ferme restando, in quanto compatibili, le norme generali sulle tipologie medesime.

Riguardo all'apprendistato professionalizzante, non previsto dal decreto legislativo n. 36, il comma in esame prevede - fra l'altro con decorrenza quasi sicuramente dal 1° gennaio 2022 - che esso possa trovare applicazione anche per i lavoratori sportivi, con limitato riferimento alle società o associazioni professionistiche e nel rispetto del limite massimo di età summenzionato.

Anche se la normativa generale sull'apprendistato professionalizzante prevede un'età massima di 30 anni per l'accesso allo stesso, la norma in questione, pur prevedendo un significativo abbattimento dell'età massima, prima ancora di ciò appunto consente l'utilizzo di tale istituto (che - giova ricordarlo - è accompagnato da un regime contributivo agevolato), il che, oltre a non poter essere considerata pacificamente una possibilità sulla base della l.v. (giacché non previsto dalla normativa speciale e successiva del decreto legislativo n. 36, che si dovrebbe applicare in luogo di quella generale e precedente recata dal decreto legislativo n. 81 del 2015 in materia di apprendistato), comunque non sarebbe altrimenti possibile già nel 2022. La questione andrebbe approfondita in generale, in merito alla normativa applicabile, e comunque appare verosimile l'emergere di maggiori oneri per minore gettito contributivo perlomeno in relazione al 2022.

## **Articolo 40**

### ***(Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani)***

Le disposizioni in commento riscrivono il comma 1-ter dell'art. 16 del TUIR (D.P.R. n. 916 del 1986) riconoscendo ai giovani (intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti)<sup>83</sup> con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione<sup>84</sup> avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione<sup>85</sup> da destinare a propria residenza<sup>86</sup>, una detrazione dall'imposta lorda di euro 991, 60 per i primi quattro anni di durata contrattuale. Se superiore<sup>87</sup> la detrazione è pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 2.000 di detrazione.

---

<sup>83</sup> La proposta normativa chiarisce l'ambito applicativo della stessa in ragione dell'età. Si ricorda che la vigente disciplina riconosce il beneficio dai 20 ai 30 anni. Con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 si è precisato che il beneficio è riconosciuto fino all'età massima dei 30 anni.

<sup>84</sup> Ai sensi della legge n. 431 del 1998.

<sup>85</sup> Occorre, ai fini del riconoscimento della detrazione, che l'unità immobiliare locata sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

<sup>86</sup> La vigente disciplina fa riferimento alla abitazione principale.

<sup>87</sup> Si suggerisce, con riferimento all'inciso "ovvero, se superiore," di valutare l'opportunità di introdurre una modifica sotto il profilo meramente redazionale volta ad agevolare la lettura della norma anche al fine di escludere qualsiasi incertezza applicativa.

**La RT** ricorda che la legislazione vigente prevede per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni una detrazione fiscale, per le spese sostenute per la locazione di immobile adibito ad abitazione principale nella misura di 991,6 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.

Rappresenta quindi che, in base ai dati relativi al modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), si stima un ammontare di maggiori canoni di locazione, il cui 20 per cento è superiore a 991,6 euro ed inferiore al suddetto limite massimo, di circa 200 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 20% si stima una perdita di gettito IRPEF, di competenza annua, pari a **-40 mln di euro**.

Considerando la decorrenza dall'anno 2022 si stima il seguente andamento finanziario:

*(Milioni di euro)*

	2022	2023	Dal 2024
<b>IRPEF</b>	0,0	-70	-40

L'onere stimato per il 2024 (-40 milioni di euro) è confermato anche per le annualità successive. In particolare, dai dati relativi alla tipologia di contratti di locazione interessati dalla misura risulta che gli stessi presentano durate brevi, per cui il dato relativo ai canoni di locazione su base annuale è stato approssimato anche in un'ottica prudenziale a quello riferibile al flusso dei canoni di locazione relativi ai nuovi contratti. Sulla base di questa ipotesi, l'ammontare dei canoni interessati dalla detrazione si considera costante negli anni, con un conseguente onere su base annuale altrettanto costante negli anni a regime.

**Al riguardo**, la RT stima gli effetti finanziari che deriverebbero dall'applicazione dell'aliquota del 20% con il limite massimo di detrazione di euro 2.000; si evidenzia peraltro l'estrema sinteticità della quantificazione offerta dalla RT che si limita ad esporre il risultato della valutazione (40 mln di euro di minor gettito a regime) ricavato da dati relativi al modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI). In merito appaiono necessarie maggiori informazioni (ad esempio circa la numerosità della platea soggettiva interessata ed i valori medi delle locazioni) per un riscontro della stima che, peraltro, nell'assumere l'ammontare dei canoni interessati dalla detrazione come un valore costante negli anni - con un conseguente onere su base annuale altrettanto costante a regime - non considera affatto un eventuale effetto incentivo associato alla norma (Un effetto che darebbe luogo ad un diverso andamento finanziario dell'onere nel tempo, rispetto a quanto stimato). Inoltre, tenuto conto che la vigente disciplina è stata introdotta con la legge finanziaria per l'anno 2008<sup>88</sup>, sarebbe utile poter disporre sia di informazioni sull'andamento dell'onere registrato a consuntivo negli anni interessati dall'applicazione dell'agevolazione sia valutazioni concernenti l'efficacia

<sup>88</sup> Dall'[art. 1, comma 9, lett. d\), della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai sensi di quanto disposto dal comma 10 del medesimo art. 1 della medesima legge n. 244.

della misura avuto riguardo agli obiettivi perseguiti dalla norma. Elementi che potrebbero essere utili e che si suggerisce di acquisire per agevolare l'analisi parlamentare della politica mirante ad un ampliamento del beneficio fiscale in esame.

#### **Articolo 41**

##### ***(Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)***

Il comma 1 prevede una autorizzazione di spesa per la celebrazione dell'Anno europeo dei giovani, pari a 5 milioni di euro per il 2022, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventù e volte a favorire l'attivazione e la più ampia partecipazione dei giovani. È previsto che con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse del fondo.

Il comma 2 istituisce il "*Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni*" con dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato alla realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di finanziare politiche volte a supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle finalità. È stabilito che all'attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche giovanili sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del fondo.

**La RT** dopo aver descritto le norme, evidenzia, in relazione al comma 2, che le nuove generazioni sono state profondamente colpite dalle conseguenze della pandemia e i numeri, già preoccupanti prima dell'emergenza, sono decisamente peggiorati. L'isolamento prolungato, il mancato confronto con i coetanei, la didattica a distanza, anche in contesti familiari problematici, sono fattori che hanno inciso negativamente, provocando l'aumento di disturbi comportamentali e di forme di dipendenza patologica.

Si reputa quindi necessario intervenire dando un impulso immediato, finanziando, attraverso il Fondo, la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale per prevenire e contrastare le dipendenze da sostanze e comportamentali.

Secondo gli ultimi dati contenuti nella Relazione al Parlamento 2020 sul fenomeno delle Tossicodipendenze in Italia e quelli relativi all'indagine ESPAD Italia elaborata dal CNR, infatti, la popolazione under 25 resta in assoluto la più esposta all'adozione di comportamenti a rischio di dipendenza.

Rileva che negli ultimi anni, tra i giovani si è diffuso il consumo delle cosiddette NPS-Nuove Sostanze Psicoattive, droghe sintetiche, create in laboratorio e difficili da identificare anche per le loro caratteristiche velocemente modificabili. Il 9,5% degli studenti riporta di averle utilizzate almeno una volta nella vita e, la maggior parte, sotto forma di pasticche (42%) e in forma liquida (30%), ma anche di polveri (23%), di miscele di erbe (22%) o di cristalli da fumare (15%), riferendo anche della facilità di reperimento, sia attraverso i luoghi tradizionali del mercato illegale sia online.

Ugualmente allarmanti risultano i dati relativi alle dipendenze comportamentali legate al gioco d'azzardo favorito dalla costante connessione a internet: il 10,4% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha puntato soldi reali nel mondo virtuale accedendo attraverso lo *smartphone*, senza esclusione per i minorenni i quali riescono a superare le restrizioni imposte dalla legge. Al gioco d'azzardo risultano dati altrettanto allarmanti anche sulle cosiddette dipendenze digitali, come quella dei videogiochi e di Internet (l'11% degli studenti risulta essere a rischio).

Al fine di porre in essere ogni azione utile a contrastare e prevenire tali dipendenze comportamentali e da sostanze, che mettono a rischio la salute psico-fisica dei giovani ed il loro futuro, alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo potranno concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Celebrazione nell'anno 2022 dell'Anno europeo dei giovani	S	C	5			5			5		
2	Fondo da trasferire alla PCM per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni	S	C	2	2		2	2		2	2	

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va premesso le autorizzazioni di spesa riportate ai commi 1 e 2 sono chiaramente predisposte nella forma di limite massimo di spesa.

A tale proposito, posto che gli oneri ivi rispettivamente previsti appaiono rimodulabili e pertanto compatibili con un meccanismo di tetto massimo di spesa, andrebbero comunque richiesti ulteriori elementi informativi che siano idonei a comprovare la congruità delle risorse stanziare dalle norme, a fronte dei relativi fabbisogni di spesa previsti in relazione alle iniziative indicate per il 2022 e il 2023.

## **Articolo 42**

### ***(Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila)***

L'articolo istituisce, con sede a L'Aquila, un Centro nazionale del servizio civile universale, integrando a tal fine il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (*Istituzione e disciplina del servizio civile universale*), dopo l'articolo 10, laddove è inserito il 10-bis.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo stabilisce che per sostenere le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e assicurare anche la compiuta realizzazione del progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è istituito il Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, con sede nel comune dell'Aquila.

Il comma 2 prevede le funzioni del Centro, prevedendo che questo sia sede delle attività connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale, allo scopo di garantirne l'armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi, nonché il potenziamento delle competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile e volto favorire e accelerare il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città di L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009.

Il comma 3 dispone che le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate al Centro di cui al comma 1 sono stabilite per il tramite di specifica convenzione tra il Comune dell'Aquila, la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 4 al fine di far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, incrementa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 il Fondo nazionale per il servizio civile.

Il comma 5 dispone che il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, assicura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Centro di cui al comma 1.

Il comma 6 prevede infine che con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili possono essere definite ulteriori e specifiche misure per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo nonché le modalità inerenti all'organizzazione e alla funzionalità del Centro.

**La RT** evidenzia che in coerenza e continuità con le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e al fine di sostenere compiutamente il progetto di potenziamento del servizio medesimo come previsto nel PNRR, la norma dispone l'istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale, con sede nel comune dell'Aquila. A tal fine il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Le risorse stanziare sono volte a coprire i costi di gestione e di funzionamento del Centro, che sarà realizzato nell'ambito del progetto "*Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016*" del Piano nazionale per gli investimenti complementari (art. 1, co. 2, lettera b), del decreto-legge n. 59/2021) attraverso il coordinamento della struttura di missione della Presidenza del Consiglio appositamente dedicata con il Comune dell'Aquila e con il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale.

Le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate saranno oggetto di specifica convenzione tra il Comune dell'Aquila, la Struttura di missione dedicata al processo di ricostruzione e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'importo stimato è stato determinato mutuandolo, in via preliminare, in analogia a stime di costi indicati per i Centri Nazionali con caratteristiche simili (ad esempio - Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e considerandone il carattere "residenziale" delle strutture messe a disposizione per il Centro Nazionale medesimo, che nel suo funzionamento a "regime" raggiungerà una dotazione pari a

circa 2.500 alloggi, destinati a ragazze e ragazzi che si alterneranno nell'ambito di un reclutamento nazionale che prevede, per ciascun anno del prossimo triennio, circa 50.000 unità su tutto il territorio nazionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230 per garantire il funzionamento del nuovo Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila	S	C	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, considerando che l'autorizzazione prevista dal comma 4 è chiaramente predisposta nella forma di tetto massimo di spesa, si rende non di meno necessario soffermarsi sugli oneri inerenti alla attivazione del centro per la formazione del personale della protezione civile, dal momento che il dispositivo destina espressamente le risorse previste a tal fine alla copertura dei soli costi di gestione e di funzionamento della nuova struttura, per cui andrebbe chiarito se siano incluse le spese di personale e andrebbero precisati i parametri considerati nella determinazione dei previsti fabbisogni di spesa.

Sul punto, infatti, la RT informa soltanto che l'importo dell'autorizzazione di spesa è stato stimato in analogia a stime di costi indicati per Centri aventi caratteristiche simili come il Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, senza illustrare il procedimento di calcolo degli oneri e i fattori considerati.

Considerando poi che la RT assicura che il Centro sarà realizzato nell'ambito del progetto "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" del Piano nazionale per gli investimenti complementari (art. 1, co. 2, lettera b), del decreto-legge n. 59/2021), andrebbero richieste informazioni di dettaglio in merito alle risorse che sono già previste dalla legislazione vigente per tale finalità<sup>89</sup>.

In relazione al comma 5 che reca una clausola di invarianza, stabilendo che il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale della PCM, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, assicurerà l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Centro, esclusivamente nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, si rammenta nuovamente che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, impone che in presenza di siffatte clausole, la RT debba sempre essere completa dell'illustrazione dei

<sup>89</sup> La norma del DL 59/2021 prevede nell'ambito del progetto "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016": 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026



dati e degli elementi idonei a comprovarne la sostenibilità. Ciò detto, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime attraverso la loro riprogrammazione e, in ogni caso, non potendosi prevedere l'apposizione di tali clausole allorché si sia in presenza anche di spese di natura obbligatoria (personale della struttura), come sottolineato recentemente anche dall'Organo di controllo.

### **Articolo 43**

#### ***(Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)***

Il comma 1 riconduce i livelli essenziali delle prestazioni sociali, di seguito LEPS, di cui al presente articolo, agli interventi, ai servizi, alle attività ed alle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge n. 328 del 2000, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

Il comma 2, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, dispone che i LEPS siano realizzati dagli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328 del 2000, di seguito ATS, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Il comma 3 demanda ad apposita intesa, da raggiungere in sede di Conferenza Unificata su iniziativa interministeriale, la definizione delle linee guida per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 328 del 2000, degli interventi di cui al presente articolo e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.

Il comma 4, fermo restando quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017, dispone che i servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, siano erogati dagli ATS, nelle seguenti aree:

- a) assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana caratterizzati dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;
- b) servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità; l'attivazione e l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie valorizzando

la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo Settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali;

- c) servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari in collaborazione con i Centri per l'impiego del territorio; l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti.

Il comma 5 stabilisce che il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso, di seguito PUA, che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità. Dispone, inoltre, che presso i PUA operino equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario e agli ATS e che tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurino la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Prevede, altresì, che sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno. Stabilisce che il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell'attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. Consente, infine, che la programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgano del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.

Il comma 6 demanda agli ATS l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 4. Dispone che detta offerta possa essere integrata da contributi, diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Destina tali contributi esclusivamente alla remunerazione del lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.

Il comma 7, al fine di qualificare il lavoro di cura, consente, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 8, di istituire percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il comma 8 demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 150 del 2015, in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, la definizione di strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 4, lett. c) nonché alle attività e ai programmi di formazione professionale di cui al comma 7, ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.

Il comma 9 affida ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, delle modalità attuative, delle azioni di monitoraggio e

della verifica del loro raggiungimento per le persone anziane non autosufficienti, nell'ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al comma 10.

Il comma 10, per le finalità di cui al comma 4, lettere a), b), e c) e di cui al comma 5 e fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c, del decreto legislativo n. 147 del 2017, integra il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 200 milioni per l'anno 2023, a 250 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni annui a decorrere dal 2025.

Il comma 11 demanda ad uno o più decreti interministeriali, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, la definizione dei LEPS, negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge n. 328 del 2000. Dispone che tali LEPS integrino quelli già definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo n. 147 del 2017, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto-legge n. 4 del 2019 e dell'articolo 1, comma 797, della legge n. 178 del 2020, e si raccordino con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 luglio 2021 recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali".

Il comma 12, in sede di prima applicazione, definisce i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28 luglio 2021:

- a. pronto intervento sociale;
- b. supervisione del personale dei servizi sociali;
- c. servizi sociali per le dimissioni protette;
- d. prevenzione dell'allontanamento familiare;
- e. servizi per la residenza fittizia;
- f. progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente.

Il comma 13 dispone che al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 12 insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.

**La RT** propone innanzitutto la tabella con le risorse economiche che si ipotizzano necessarie a copertura degli interventi sui LEPS per la non autosufficienza (commi 4-10) mentre non necessitano copertura né i commi 1-3, né i commi 11-13, relativi agli altri LEPS in ambito sociale, per i quali è espressamente previsto che siano perseguiti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

<b>Oneri aggiuntivi previsti per il finanziamento dei LEPS non autosufficienza</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>DA 2025</b>
DOMICILIARITA' (SAD) E SERVIZI DI SOSTEGNO	80	150	200	250
Unità Valutazione Multidimensionali - Professionalità	20	50	50	50
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>

#### ***LEPS anziani non autosufficienti (commi 4-10)***

- **Comma 4.** Aumento del livello di prestazioni rese da servizi di assistenza sociale domiciliare (SAD) anche mediante servizi di sollievo alle famiglie (interventi di emergenza e sostituzioni di *care givers*) (a valere su Fondo Nazionale Non

Autosufficienti) e attivazione di servizi di sostegno alle famiglie mediante assistenza legale e supporto alla qualificazione dei percorsi di incontro tra domanda e offerta di lavoro di cura dei *care givers* e dei c.d. badanti in collaborazione con i centri per l'impiego. Si prevede un onere pari a **80 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni per il 2023, 200 per il 2024 e 250 a decorrere dal 2025.**

- A fronte di una spesa complessiva per il SAD nel 2018 pari a 347 milioni sono stati assistiti 128.285 anziani insieme ad altri 57.685 anziani che hanno ricevuto la stessa assistenza domiciliare integrata con quella sanitaria, per un totale di anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari pari a 185.970, pari all'1,3% di tutti gli anziani. Si tratta di un numero estremamente contenuto, anche in relazione al peso che già hanno gli anziani nella popolazione italiana e al processo di invecchiamento in corso. Gli oneri previsti sono relativi alla spesa necessaria a portare gradualmente tutti gli ambiti sociali territoriali al raggiungimento di un livello minimo di poco superiore alla media nazionale e al successivo aumento di tale tasso di copertura fino al 2,6% a decorrere dal 2025.
- **Comma 5 (escluso ultimo periodo).** Punti unici di accesso integrati e Unità di valutazione multidimensionale integrate. È previsto un aumento delle risorse professionali (impiegate direttamente o esternalizzate) relative agli operatori sociali dedicati alla collaborazione nell'ambito delle equipe integrate socio-sanitarie. In considerazione del carico di lavoro prevedibile si considera l'onere relativo ad un potenziamento di risorse professionali di almeno 2 unità (dei profili professionali assistenti sociali, psicologi, educatori) per ciascuno degli ambiti territoriali sociali (c.a. 585) **per una spesa pari a 20 milioni per l'anno 2022 e a 50 milioni a decorrere dal 2023** (con un costo unitario annuo a regime di circa 40.000 euro).
- Le attività di cui all'ultimo periodo del comma 5 e di cui ai commi 6, 7, 8, 9 non comportano oneri finanziari aggiuntivi. Al raccordo informatico di cui all'**ultimo periodo del comma 5** è previsto che l'INPS provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente, mentre il **comma 6** prevede che i contributi aggiuntivi che gli ATS volessero erogare sarebbero finanziati con risorse proprie degli stessi ATS. Il **comma 7** prevede che le attività formative volte a riqualificare il lavoro di cura siano realizzate con i fondi già disponibili per la formazione ovvero nell'ambito delle attività previste nei programmi finanziati dai fondi strutturali europei e col PNRR (si ricorda, ad esempio, che nella componente M5C1, politiche attive del lavoro e formazione, sussiste una dotazione pari a 4,4 miliardi di euro). Infine (**comma 8**), è previsto che gli strumenti e i modelli di supporto agli interventi di cui al comma 4, lettera c) e alle attività di formazione vengano definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da Anpal, previa intesa in Conferenza Unificata, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

- Il **comma 9** prevede esplicitamente che l’attuazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti avvenga nell’ambito degli stanziamenti vigenti inclusi quelli di cui al **comma 10**, il quale prevede che il finanziamento avvenga a carico del Fondo per le non autosufficienze, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima (50% dello stanziamento complessivo annuo di circa 670 milioni di euro, integrato a legislazione vigente di ulteriori 40 milioni per il solo anno 2022). A tali fini il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni per l’anno 2022, 200 milioni per l’anno 2023, 250 milioni per l’anno 2024 e 300 milioni a partire dal 2025, che, come da tabella, costituiscono l’onere finanziario aggiuntivo dell’intervento.

### ***B) Altri LEPS (commi 11-13)***

Questi commi non richiedono copertura finanziaria in quanto si prevede che i LEPS siano perseguiti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

È esplicitamente previsto che al conseguimento di tali LEPS “concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano di cui al comma 12, insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi”.

A tal riguardo, il Piano Sociale Nazionale richiamato al comma 12 ha previsto i seguenti finanziamenti a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali con riferimento ai LEPS di cui all’articolo 12: 10 milioni annui per quello di cui alla lettera b); 10 milioni annui per quello di cui alla lettera c); 4 milioni annui per quello di cui alla lettera d). Lo stesso Piano Sociale Nazionale ha previsto i seguenti finanziamenti a carico del Fondo Povertà: 22,5 milioni annui per quello di cui alla lettera a); 2,5 milioni annui per quello di cui alla lettera e). Sempre il Piano Sociale Nazionale prevede che al finanziamento del LEPS di cui alla lettera f) (progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente) concorrano l’apposito Fondo per il dopo di noi (76,1 milioni annui) e la specifica componente dedicata del Fondo non autosufficienze (15 milioni annui, integrati con ulteriori 20 milioni nel 2020 e 40 milioni nel 2022 ai sensi dell’art. 37-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021).

Alle suddette risorse si aggiungono le risorse già definite nella programmazione attualmente in corso del PON Inclusion e del PNRR. In particolare, per il LEPS di cui al comma 12 lettere a) ed e) è previsto un finanziamento di 90 milioni a valere sul PON Inclusion (componente REACT EU), mentre al finanziamento del LEPS di cui alla lettera b) concorrono per 42 milioni risorse PNRR (componente inserita nell’Investimento I.1 della componente M5C2). Parimenti, al LEPS di cui alla lettera c) e d) concorrono rispettivamente 66 milioni e 84,5 milioni relative ad altre due componenti inserite nell’Investimento I.1 della componente M5C2 del PNRR. Il LEPS di cui alla lettera e) rientra anche fra le attività che gli ambiti potranno attivare nell’ambito del progetto I.3, sui senza fissa dimora, della stessa componente M5C2 (valore complessivo del progetto 475 milioni), mentre il LEPS di cui alla lettera f) è oggetto dell’investimento I.2, con 500 milioni di budget.

E' esplicitamente previsto, al comma 11, che tali LEPS "si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021 recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali", dunque con le risorse esplicitamente destinate al rafforzamento dei servizi sociali territoriali stanziati nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale. Va precisato che tali obiettivi di servizio sono stabiliti nell'ambito della Commissione fabbisogni standard, organo che opera presso il MEF, il cui Ministro concerta i decreti di individuazione dei LEPS, e che il raccordo fra il percorso del Fondo di solidarietà comunale e quello della programmazione sociale nazionale qui delineato, già avviato nel corso del 2021 con la partecipazione di dirigenti ministeriali alle riunioni rilevanti del comitato tecnico della Commissione si delinea anche attraverso tale via. D'altra parte, con riferimento a quelli contenuti nel DPCM 1° luglio 2021, va richiamato come essi, come da allegato 1 al DPCM, permettano agli enti locali di utilizzare le risorse per la realizzazione, a discrezione, di un ampio ventaglio di attività che vanno dall'assunzione di assistenti sociali (se sotto il rapporto di 1:6.500 con la popolazione), assunzione di altre figure professionali del sociale, incremento del numero di utenti serviti, miglioramento dei servizi sociali comunali, aumento dei trasferimenti agli ambiti che possono permettere agli enti locali di modularne l'utilizzo con riferimento alle attività che più necessitano. In tal senso, coerentemente con lo spirito del Fondo di solidarietà comunale, tali attività integrano quelle previste nell'ambito dei LEPS (anche con riferimento ai commi 4-10), permettendo di rafforzare l'azione per il loro perseguimento anche da parte degli enti che si trovano in condizioni di maggiore debolezza.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento Fondo per le non autosufficienze per garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza	S	C	100	200	250	100	200	250	100	200	250

**Al riguardo**, in ordine agli oneri indicati, sintetizzati nella tabella proposta dalla RT, si osserva che la stessa RT appare laconica e non fornisce elementi a supporto della congruità delle risorse stanziare, atteso che lo stesso previsto raddoppio del tasso di copertura degli anziani, non sembrerebbe raggiungibile sulla base delle risorse stanziare. Infatti, dato che 347 milioni di euro di spesa hanno garantito assistenza all'1,3% degli anziani, per arrivare all'obiettivo del 2,6% nel 2025, servirebbe un raddoppio della spesa mentre invece è previsto un incremento di 250 milioni di euro

per tale anno<sup>90</sup>. Va detto comunque che si tratta di un obiettivo non esplicitato dalle norme ma soltanto dalla RT.

Inoltre, andrebbero fornite maggiori informazioni in ordine alla adeguatezza dell'obiettivo del 2,6% rispetto alle esigenze della popolazione anziana, sulle cui condizioni di salute non sono forniti dati.

Mentre appare nel complesso realistica la stima dell'onere di cui al comma 5 (tranne l'ultimo periodo), le osservazioni della RT, in relazione al raccordo informatico con l'INPS di cui all'ultimo periodo, per cui "è previsto che l'INPS provveda con le risorse disponibili a legislazione vigente" non trovano riscontro nella norma che nulla indica sotto tale profilo. D'altronde, la stessa ipotizzata invarianza d'onere non viene suffragata dalla stessa RT da alcun elemento di valutazione in ordine alla sua effettiva realizzabilità.

In merito ai commi 6 e 7, trattandosi di norme formulate come facoltà, si conviene che le relative disposizioni troveranno applicazione nei limiti delle risorse già esistenti.

Per quanto riguarda il comma 8 non appare in realtà chiara la portata finanziaria della previsione e l'affermazione della RT per cui essa avverrà senza nuovi oneri per la finanza pubblica non corrisponde al testo della norma, né la RT fornisce elementi dimostrativi della sua attuabilità a valere delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione a quanto disposto dal comma 9, sottolineato poi dalla stessa RT, in ordine al fatto che i nuovi LEPS saranno gradualmente definiti nell'ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli previsti dal presente articolo, si osserva che gli oneri in questione sono in realtà correlati a diritti soggettivi (la stessa norma, infatti, non fa riferimento a limiti ma, più genericamente, all'ambito degli stanziamenti), per cui la determinazione dei LEPS con DPCM dovrà essere puntualmente calibrata in modo da garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica. Va comunque osservato che la natura degli interventi in questione (in linea di massima diversa da quella dei LEA garantiti in ambito sanitario) potrebbe condurre semplicemente ad un'offerta di servizi inferiore a quella teoricamente prevista senza che si determinino sforamenti di spesa rispetto alle risorse complessivamente disponibili.

Preso atto che al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 11 e 12 concorrono le risorse richiamate dal comma 13, si estendono a tale disposizione le osservazioni appena formulate circa la natura di diritti soggettivi.

Si auspica inoltre l'acquisizione di indicazioni di natura quantitativa, del tutto mancanti per tali profili, perlomeno in linea di massima.

Nulla da osservare in ordine agli effetti contabili delle risorse rivenienti dal PNRR, correttamente non considerati dalla RT, atteso che si tratta di somme erogate all'Italia a titolo di sovvenzione.

---

<sup>90</sup> Peraltro un raddoppio della spesa potrebbe pure non essere sufficiente a garantire il raddoppio del tasso di copertura dato che le dinamiche demografiche di incremento della popolazione anziana potrebbero determinare un maggior numero in termini assoluti di anziani.

#### **Articolo 44**

*(Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l'infanzia)*

#### **Articolo 45**

*(Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili)*

#### **Articolo 171**

*(Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali)*

#### **Articolo 172**

*(Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili)*

L'articolo 44 nel sostituire l'articolo 1, comma 449, lettera d)-*sexies*, della legge n. 232 del 2016, incrementa le risorse in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna finalizzate a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. In particolare, sono destinate ai predetti enti, a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale, 120 milioni di euro per l'anno 2022 (+20 milioni rispetto alla legislazione vigente), 175 milioni di euro per l'anno 2023 (+ 25 milioni), 230 milioni di euro per l'anno 2024 (+ 30 milioni), 300 milioni di euro per l'anno 2025 (+ 50 milioni), 450 milioni di euro per l'anno 2026 (+ 150 milioni) e 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 (+800 milioni).

Si prevede il raggiungimento del LEP al 33 per cento inclusivo del servizio privato in maniera graduale nell'anno 2027, attraverso obiettivi di servizio annuali differenziati per fascia demografica, tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con decreto ministeriale, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, e tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. Il predetto contributo è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido". Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I Comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse in esame e nei limiti delle stesse. A tali spese di personale e alle relative entrate poste a copertura si applica l'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che prevede la loro non rilevanza ai fini della verifica del valore soglia per la determinazione della spesa complessiva per tutto il personale dipendente.

Inoltre, i costi di gestione degli asili nidi per gli enti locali strutturalmente deficitari sono esclusi dal costo dei servizi individuali che i predetti comuni sono tenuti a coprire per almeno il 36% con i proventi tariffari (finora i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare).

L'articolo 45 aggiunge il comma d-*octies*) al comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, destinando ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, una quota delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023, 80 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali di prestazione (LEP), il numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e



secondaria di 1° grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo è ripartito con decreto ministeriale, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica". Fino alla definizione dei LEP, con il medesimo decreto sono altresì disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno o in caso di ulteriore insufficienza l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria.

L'articolo 171 integra l'articolo 1, comma 449, lettera d-*quinquies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevedendo che per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni, il Fondo di solidarietà comunale sia destinato, per un importo di 44 milioni di euro per l'anno 2022, di 52 milioni di euro per l'anno 2023, di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 68 milioni di euro per l'anno 2025, di 77 milioni di euro per l'anno 2026, di 87 milioni di euro per l'anno 2027, di 97 milioni di euro per l'anno 2028, di 107 milioni di euro per l'anno 2029, di 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 in favore dei comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, ripartendo il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, allo scopo integrata con i rappresentanti delle regioni Siciliana e Sardegna, con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli esperti di cui al precedente periodo non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Con il medesimo decreto sono disciplinati gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio ed eventuale recupero dei contributi assegnati.

L'articolo 172, in considerazione di quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 provvede ad incrementare le risorse del Fondo di solidarietà comunale, modificando il comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'incremento è pari a 94 milioni di euro per l'anno 2022, 127 milioni di euro per l'anno 2023, 170 milioni di euro per l'anno 2024, 218 milioni di euro per l'anno 2025, 327 milioni di euro per l'anno 2026, 1.007 milioni di euro per l'anno 2027, 1.017 milioni di euro per l'anno 2028, 1.027 milioni di euro per l'anno 2029 e 1.033 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.

**La RT** in merito all'articolo 44, afferma che gli oneri disposti dalla norma comportano il correlato incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale all'articolo 172. In particolare la disposizione determina un onere di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 25 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, in misura corrispondente all'incremento delle risorse destinate al potenziamento dei posti disponibili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore al livello minimo prestabilito. Ciò in linea con la nota di aggiornamento del Documento Economia e Finanza (Nadef) che, con riferimento agli

asili nido, evidenzia la necessità di aumentare i posti e “assicurare che almeno il 33% della popolazione di bambini residenti nella fascia di età da 3 a 36 mesi possa usufruire in prospettiva del servizio su base locale”. La RT sottolinea che la misura è, peraltro, correlata a garantire la gestione del servizio asili nido, una volta realizzate le infrastrutture previste nell’ambito del PNRR (M4 C1 – Inv. 1.1). Per la RT il comma 2, invece, risulta finanziariamente neutrale in quanto stabilisce l’esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire per almeno il 36% con i proventi tariffari.

Con riferimento all'articolo 45 la RT, premettendo che nell’anno 2018 il numero di utenti trasportati si è attestato a circa 15.193 (a fronte di 184.026 alunni disabili) e considerando che SOSE S.p.A. stima un costo standard di euro 4.138,8 per utente trasportato, afferma che il contributo annualmente previsto consentirebbe, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, un incremento del livello di servizio rispetto all’anno 2018 come evidenziato nel prospetto di seguito riportato.

<b>ANNI</b>	<b>INCREMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI DISABILI RISPETTO ALL’ANNO 2018</b>
2022	+ 7.248 utenti (+3,9% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
2023	+ 12.081 utenti (+6,6% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
2024	+ 19.325 utenti (+10,5% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
2025 e 2026	+ 24.162 utenti (+13,1% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)
Dal 2027	+ 28.994 utenti (+15,8% di ragazzi con disabilità nella fascia 3-14 anni trasportati)

La RT descrive l'articolo 171 e relativamente all'articolo 172 sottolinea che la norma non determina oneri, in quanto meramente finalizzata a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale all’incremento delle risorse destinate nell’ambito del fondo stesso al potenziamento degli asili nido (articolo 44), dei servizi in materia sociale (articolo 171) e del trasporto dei disabili (articolo 45).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
44			Incremento Fondo di solidarietà comunale per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di asilo nido al fine di ridurre il divario dell'offerta degli asili nido nelle aree del territorio nazionale	S	C	20	25	30	20	25	30	20	25	30
45			Incremento Fondo di solidarietà comunale per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili	S	C	30	50	80	30	50	80	30	50	80
171	1	a)	Incremento Fondo di solidarietà comunale per l'ampliamento dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna	S	C	44	52	60	44	52	60	44	52	60

**Al riguardo**, in merito all'articolo 44 si rileva che la norma fissa il livello minimo da garantire del numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia su base locale al 33%, inclusivo del servizio privato, da raggiungere in maniera progressiva nell'anno 2027. Sul punto appare opportuno che siano forniti chiarimenti circa il quadro degli oneri che i comuni dovranno sostenere al fine di raggiungere la predetta percentuale, assicurando altresì che il conseguimento di tale obiettivo sia compatibile con le risorse disponibili nei propri bilanci come incrementate dalle norme in esame senza che vengano compromessi i relativi equilibri.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni, trattandosi di onere limitato all'entità dello stanziamento, se non valutare l'opportunità di fornire lo sviluppo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

#### **Articolo 46** **(Credito d'imposta mezzogiorno)**

L'articolo in esame, modificando l'articolo 1, comma 98, della L. n. 208 del 2015, riscrive il perimetro "geografico" di applicazione della misura del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Tale revisione consente di estendere anche agli investimenti effettuati nella regione Molise l'applicazione di un'intensità del credito superiore, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, rispetto alla situazione attuale. Ciò in quanto la regione, nella nuova Carta, rientra nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi della lettera a) dall'articolo 107, paragrafo 3, anziché in quelle in deroga ai sensi della lettera c).

**La RT** evidenzia che la disposizione riscrive il perimetro “geografico” della misura secondo quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale. Nello specifico la modifica del perimetro coinvolge il Molise e ciò comporta l’applicazione agli investimenti di un’intensità del credito superiore, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, rispetto alla situazione attuale.

Ai fini della stima, sulla base dei dati relativi alle compensazioni effettuate con le deleghe F24 nel 2020 per il codice tributo 6869 “*Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno articolo 1, commi 98-108 legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, limitatamente alla regione Molise, rileva un importo pari a circa 11 milioni di euro.

Dall’analisi dei dati di dettaglio per regione a partire dall’anno di riferimento 2019 stima un tasso di crescita del 56% conseguente alle nuove intensità degli aiuti applicabili al Molise, da cui un maggior credito per il 2022 pari a circa **6,1 milioni di euro**.

Considerando la compensazione del credito di imposta nello stesso anno di maturazione, espone gli effetti finanziari nella tabella seguente:

*(milioni di euro)*

	2022	2023
<i>Credito di imposta</i>	-6,1	0

**Al riguardo**, nel prendere atto che la RT applica un tasso di crescita del 56% agli investimenti effettuati nella Regione Molise per tener conto della nuova carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, si osserva che, al fine della verifica della stima, sarebbe opportuno acquisire dati di consuntivo, ripartiti per anno, relativi agli investimenti finora attivati nelle diverse regioni e in particolare in Molise, nonché l’effettivo ammontare del credito d’imposta utilizzato dalle imprese posizionate nelle zone ricadenti nella carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. In particolare si rappresenta che la stima originaria, contenuta nella RT annessa alla citata L. n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 98 a 110 basava la quantificazione, in ragione delle diverse componenti che influivano sull’onere - e cioè: l’ammontare degli investimenti, la suddivisione del credito in ragione della dimensione delle aziende, l’indicazione del peso degli ammortamenti sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - giungendo in tal modo a definire un credito d’imposta pari a 617 mln di euro annui con riferimento alle zone ricadenti nella carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

#### **Articolo 47**

##### ***(Interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilità)***

Il comma 1, al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica, istituisce presso il Ministero del turismo un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità.

Il comma 2 demanda l'emanazione delle relative disposizioni attuative ad un decreto interministeriale.

**La RT** sottolinea che l'accessibilità ai servizi turistici realizza concretamente il principio di uguaglianza espresso dalla nostra Costituzione all'articolo 3, comma 2, per consentire la partecipazione dell'individuo alla vita sociale con parità di diritti e doveri.

Dà inoltre attuazione all'articolo 30 della Convenzione ONU delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia nel 2009, che dispone che gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo offerta turistica in favore di persone con disabilità	S	K	6	6	6	6	6	6	6	6	6

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 48**

#### ***(Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)***

Il comma 1 denomina, a decorrere dal 1° gennaio 2022, “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità” quello che attualmente è il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” di cui all'articolo 1, comma 330, della legge n. 160 del 2019 e lo trasferisce presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2026.

**La RT** ricorda che la legge di bilancio per il 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Nella NADEF 2019, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, il Governo ha dichiarato, fra i collegati alla legge di bilancio, il disegno di legge in materia di disabilità.

Le misure e gli interventi previsti dal disegno di legge delega verranno finanziati dal Fondo per la disabilità e la non autosufficienza nei limiti previsti dalla relativa dotazione finanziaria.

La presente disposizione normativa mira a trasferire, dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il suddetto Fondo, al fine di conferire maggiore ordine sistematico alle risorse destinate alle politiche in favore di persone con disabilità e consentire una migliore allocazione delle risorse a copertura del processo di riforma in materia di disabilità. A tal fine, il predetto Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2026. Inoltre, il Fondo viene ridenominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" al fine di evitare una sovrapposizione terminologica con il Fondo nazionale per la non autosufficienza presso il Ministero del lavoro.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2	Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità	S	C		50	50		50	50		50	50

**Al riguardo**, nulla da osservare.

#### **Articolo 49**

##### ***(Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)***

Il comma 1 istituisce un Fondo denominato "*Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità*" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022 ai fini del potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. È stabilito che il fondo sia trasferito al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 dispone che nel riparto annuale del fondo una quota di 70 milioni sia ripartita in favore delle Regioni e degli enti territoriali e una quota di 30 milioni in favore dei Comuni.

**La RT** dopo aver ribadito il contenuto delle norme, informa che in Italia gli alunni con disabilità sono circa 268.671 (Fonte: Ministero Istruzione Focus "*Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2020/2021*" settembre 2020 in tutti gli ordini di scuola).

Secondo l'ultimo report annuale dell'ISTAT del 9 dicembre 2020, riferito all'anno scolastico 2019/2020 risulta che gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione sono più di 57.000 in tutta Italia (con una media 1 assistente ogni 4,6 alunni con disabilità) ma non è specificato se gli addetti operano a tempo pieno oppure a tempo parziale.

Il costo medio lordo annuo per ogni addetto è stimato in 33.545 euro.

Tale dato è stato ricavato prendendo a riferimento il Decreto direttoriale del 17 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro, avente ad oggetto la Determinazione del costo del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020. Dalle tabelle allegate a tale decreto, possiamo ricavare il costo aziendale per i livelli di nostro interesse che sono A2, B1, C1, C2, C3/B1, i cui importi annui sono, rispettivamente, di euro/anno 27.465, 28.867, 31.092, 32.045 e 33.011.

Non avendo le informazioni sui variegati inquadramenti richiesti per gli assistenti, da parte degli enti territoriali, è necessario calcolare la media tra queste cinque cifre, che è pari a euro 30.496 annui. A tale costo annuo “lordo azienda” si deve aggiungere un ricarico di costi generali, che viene effettuato dalle cooperative che forniscono il servizio agli enti, che può essere stimato nel 10%, arrivando così ad un costo annuo di 33.545 euro per ogni addetto.

Seguendo la stessa metodologia si può stimare un costo orario di 21 euro.

Secondo un’indagine conoscitiva condotta da ANCI (intervistando alcuni comuni particolarmente impegnati nei servizi di cui trattasi) si ritiene che molti degli assistenti abbiano un contratto a tempo parziale, orizzontale o verticale, oppure un contratto a tempo determinato per i soli mesi scolastici.

Si ritiene che, prudenzialmente, si possa considerare, per ogni assistente, i due terzi del costo annuo complessivo come sopra calcolato (33.545 euro), sostanzialmente come se tutti fossero part time al 66%.

Inoltre, secondo un’indagine condotta dall’ISTAT sull’inclusione degli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2018-2019, il numero di alunni con sostegno che non usufruiscono di alcun assistente all’autonomia e alla comunicazione, ma che pur ne avrebbero bisogno, è pari a 10.459. Sempre sulla base del medesimo rapporto, il numero medio di ore di assistenza per alunno con sostegno che ha l’assistente all’autonomia e alla comunicazione è pari a 8,8.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, da trasferire alla PCM	S	C	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che l’autorizzazione di spesa in esame (100 milioni annui a decorrere dal 2022) è chiaramente formulata quale limite

massimo, vanno valutati con attenzione i fabbisogni di spesa previsti, in quanto si verte su diritti potenzialmente esigibili in via giudiziaria<sup>91</sup>.

Utilizzando l'indagine Istat citata dalla RT, si osserva una lieve imprecisione nell'assunzione dell'orario settimanale medio dell'Assistente indicato dalla RT in 8,8 ore per ciascun alunno disabile, mentre invece la fonte citata lo indica in 8,9 ore<sup>92</sup> e soprattutto il numero di alunni senza assistente all'autonomia sarebbe più alto di quello indicato dalla RT in 10.459 e pari a 16.188<sup>93</sup>. Sarebbe quindi necessaria una verifica dei parametri utilizzati per la quantificazione.

Con riferimento alla stima di tempo parziale al 66% per cui la RT riduce l'onere unitario per assistente, andrebbero forniti maggiori elementi rispetto al numero di contratti rispetto al totale a tempo parziale, orizzontale o verticale, oppure a tempo determinato per i soli mesi scolastici, rilevandosi che i soli mesi scolastici sono comunque superiori al 66% del totale dei mesi.

In ogni caso, assumendo i parametri forniti dalla RT su platea degli aventi diritto (alunni disabili che attualmente non fruiscono di assistenza), numero medio di ore di assistenza per alunno, costo medio degli assistenti, si ricaverebbe la congruità delle risorse stanziare.

In merito infine allo scrutinio dell'effetto d'impatto atteso sui saldi di finanza pubblica, considerando la circostanza che il fondo verrà ripartito annualmente entro il 30 giugno, per il 70 per cento, tra le regioni e, per l'altro 30 per cento, tra i comuni, che ne saranno chiamati a curarne le procedure di spesa in relazione agli interventi da loro programmati, e che le risorse sono classificate in bilancio nell'ambito degli oneri di spesa di parte corrente, andrebbe comunque confermata la correttezza della previsione di effetti simmetrici, a quelli contabilizzati in termini di competenza finanziaria, nell'ambito delle annualità del triennio 2022/2024. Circostanza, quest'ultima, che presuppone che il riparto e le assegnazioni, nonché l'impegno delle risorse da parte degli enti destinatari, saranno effettuati tempestivamente in ciascun esercizio del triennio.

---

<sup>91</sup> L'[indagine](#) Istat sull'a.s. 2018-2019 citata dalla RT indica che quasi il 6% delle famiglie ha presentato ricorso al TAR, ritenendo l'assegnazione delle ore non idonea e che per l'11% degli alunni con disabilità, la scuola non è stata in grado di fornire una risposta riguardo alla presentazione di ricorsi al Tribunale civile o al Tribunale Amministrativo Regionale, TAR, da parte della famiglia dell'alunno. La situazione dovrebbe essere migliorata l'anno successivo, posto che l'[indagine](#) Istat sull'a.s. 2019-2020 ha evidenziato una crescita da 54 mila a 57 mila del numero di assistenti all'autonomia e alla comunicazione. La Corte costituzionale con la sentenza n. 83 del 2019 ha ribadito due principi cruciali: la natura fondamentale del diritto all'istruzione delle persone con disabilità e l'effettiva fruibilità di questo diritto.

<sup>92</sup> Cfr. pagina 6 dell'indagine Istat sull'a.s. 2018-2019.

<sup>93</sup> Anche utilizzando la platea di alunni con disabilità di 268.671 di fonte ministeriale citata all'inizio dalla RT e più bassa di quella stimata nell'indagine Istat a.s. 2018-2019 (284mila), dato che è il 5,7% degli alunni con disabilità a non avere l'assistente all'autonomia e alla comunicazione, si ricaverebbe comunque una platea di 15.314 alunni.



## **Articolo 50** ***(Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)***

Il comma 1, integrando l'articolo 34, del decreto-legge n. 41 del 2021, stanZIA 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità.

Il comma 2 aggiunge le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico nel novero delle finalità del predetto Fondo.

**La RT** ricorda che il Fondo in oggetto è finalizzato a dare attuazione a politiche territoriali di inclusione, accessibilità e sostegno delle persone con disabilità. In particolare, gli interventi interessano ambiti quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile.

La proroga del Fondo anche al 2022 mira a dare continuità alle azioni intraprese e a garantire che l'investimento in progetti sperimentali e settoriali possa caratterizzarsi in termini di maggiore incisività.

In relazione al comma 2, la proposta normativa in esame intende specificare gli ambiti di intervento, aggiungendo i progetti settoriali dedicati alle persone con disturbo dello spettro autistico.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rifinanziamento Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34 del DL n. 41/2021	S	C	50	50		50	50		50	50	

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 51** ***(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)***

Il comma 1 del presente articolo, al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, dispone, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, che gli utili derivanti dall'esercizio delle attività commerciali da parte delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) ed il valore della produzione netta a fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); ciò a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino almeno il 20% degli utili stessi allo sviluppo - diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime federazioni - delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Il comma 2 dispone che i costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo delle attività di cui al comma precedente, siano rendicontati dalle Federazioni Sportive Nazionali e certificati, dai loro organi interni di controllo o da società di revisione esterne con compiti di certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.

Il comma 3 subordina la misura all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 4 rifinanzia, anche per l'anno 2023, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 34, della legge di bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Il comma 5 proroga anche al 2022 la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici (c.d. *sport bonus*<sup>94</sup>), esclusivamente a favore di soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite complessivo di 13,2 mln di euro<sup>95</sup>. A fini attuativi si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019.

**La RT** si sofferma preliminarmente sui commi da 1 a 3; nel merito rappresenta che la disposizione prevede, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, la non concorrenza degli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale alla formazione del reddito ai fini IRES e del valore della produzione netta ai fini IRAP per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Il criterio di accesso a tale agevolazione è che in ciascun anno le Federazioni destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

Ai fini della stima individua i contribuenti interessati dalla proposta in commento. Assumendo che tutti i soggetti considerati abbiano i requisiti di accesso per fruire dell'agevolazione, per valutare l'esclusione dell'utile, dai dati dichiarativi anno di imposta 2019 (dati provvisori), individua gli importi IRES e IRAP dovuti dagli stessi soggetti ipotizzando che la misura determini una perdita di gettito per l'Erario corrispondente all'intero importo delle suddette imposte.

Considerando la vigenza dal 2022 al 2024, un acconto IRES del 75% e un acconto IRAP dell'85%, gli effetti finanziari sono i seguenti:

*(in milioni di euro)*

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>IRES</b>	0	-11,8	-6,7	-6,7	5,1	0
<b>IRAP</b>	0	-10,7	-5,8	-5,8	4,9	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-22,5</b>	<b>-12,5</b>	<b>-12,5</b>	<b>10,0</b>	<b>0</b>

Evidenzia poi che il comma 4 rifinanzia di 50 milioni di euro, anche per l'anno 2023, il fondo istituito dall'articolo 1, comma 34, della legge di bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del settore sportivo dilettantistico.

*Con il comma 5, si dispone la proroga per l'anno 2022 del cosiddetto "Sport Bonus", il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e*

<sup>94</sup> Di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627 della L. n. 145 del 2018.

<sup>95</sup> Secondo le modalità contenute nell'articolo 1, comma 623 della citata L. n. 145 del 2018.

*restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi da 621 a 626) per l'anno 2019 e successivamente prorogato per l'anno 2020, ma limitatamente ai titolari di reddito d'impresa nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro. Ricorda che il credito d'imposta è fruito esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ripartito in tre quote annuali di pari importo secondo quanto previsto dal comma 623 della legge 145 del 2018. Esso non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.*

La misura comporta oneri, in termini di cassa, per 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Nella tabella seguente espone l'andamento finanziario:

	<i>(in milioni di euro)</i>					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Credito d'imposta</b>	-4,4	-4,4	-4,4	0	0	0

**Al riguardo** si osserva, con riferimento ai commi da 1 a 3, che la RT non fornisce alcun dato che possa aiutare a riscontrare positivamente la stima presentata; in particolare non sono indicati: l'ammontare complessivo degli utili derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale, l'aliquota media IRES, il numero dei soggetti beneficiari, numerosità dei soggetti Federazioni Sportive e numerosità e tipologia dei soggetti componenti le Federazioni che potrebbero utilizzare il 20% degli utili per lo sviluppo delle attività agevolabili. Inoltre non offre indicazioni in merito ad un eventuale ipotesi di effetto incentivo ed informazioni circa la quota degli utili derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale, calcolata rispetto all'ammontare totale di utili.

Un approfondimento della stima si presenta necessario in quanto il beneficio della detassazione degli utili in argomento - presentandosi peraltro come una novità applicabile in via sperimentale per il triennio 2022-2024 - potrebbe di fatto dar luogo a maggiori perdite di gettito, rispetto a quanto indicato in RT, in ragione del possibile effetto incentivo che potrebbe essere associato alla disposizione in commento.

Inoltre, si richiama l'attenzione sull'effettivo arco temporale di cui gli uffici finanziari potranno disporre ai fini dell'attività di accertamento alla luce della norma (il comma 2) per cui i costi effettivamente sostenuti per le attività di sviluppo potranno essere rendicontati entro il terzo anno successivo a quello di riferimento. Se si considera che il tempo per effettuare i controlli fiscali è, di norma, pari a 5 anni<sup>96</sup> è evidente che tale disposizione - in quanto riferita alle componenti negative di reddito che fanno parte del bilancio e che quindi contribuiscono a definire il reddito annuo imponibile a fini IRES - potrebbe produrre l'effetto di sospendere di fatto l'attività accertatrice per i 3/5 del tempo utilizzabile dagli Uffici finanziari.

In merito al comma 4, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che l'onere è limitato all'entità delle risorse stanziare nel 2023, peraltro identiche a quelle previste nel precedente biennio.

<sup>96</sup> A partire dall'anno di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973.

Con riferimento al comma 5, non si hanno osservazioni in quanto l'onere, pari a quanto stanziato per il precedente anno 2020, è conformato come tetto di spesa.

## **TITOLO V**

### **RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

#### **Capo I**

#### ***Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro***

#### **Articoli 52-65**

#### ***(Integrazioni salariali CIGO e CIGS)***

**La RT** analizza in modo unitario i suddetti articoli. Pertanto essa verrà proposta al termine della descrizione dell'articolato in esame.

#### **Articolo 52**

#### ***(Lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo n. 148 del 2015:

- la lettera a), integrando il comma 1, prevede che per periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 siano destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche i lavoratori a domicilio;
- la lettera b), integrando il comma 2, dispone che per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della domanda è pari a 30 giorni (in luogo dei precedenti 90 giorni).

Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo n. 148 del 2015:

- la lettera a), modificando il comma 1, estende a tutti i lavoratori apprendisti (non limitandoli ai lavoratori in apprendistato professionalizzante) i trattamenti di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022;
- la lettera b), integrando il comma 2, prevede che per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 cessa di trovare applicazione il medesimo comma 2, ai sensi del quale gli apprendisti professionalizzati, che sono alle dipendenze di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di intervento per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b). Nei casi in cui l'impresa rientri nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie, gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei trattamenti ordinari di integrazione salariale.
- la lettera c), integrando il comma 4, stabilisce che, in caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3 e 45, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

### **Articolo 53** ***(Computo dei dipendenti)***

Il comma 1, aggiungendo l'articolo 2-*bis* al decreto legislativo n. 148 del 2015, agli effetti di cui al medesimo decreto per le integrazioni salariali, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, include nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

### **Articolo 54** ***(Aumento degli importi dei trattamenti di integrazione salariale)***

Il comma 1, modificando l'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dispone che per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale di cui alla lettera a) del comma 5, cessa di produrre i propri effetti (limite dei trattamenti di integrazione salariale a 971,71 euro mensili da rivalutare per le retribuzioni mensili pari o inferiori a 2.102,24 euro da rivalutare) e l'importo del trattamento di integrazione salariale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l'importo massimo mensile di euro 1.167,91, come rivalutato ai sensi del comma 6 (lettera a), che aggiunge il comma 5-*bis*). Viene quindi eliminato.

Conferma l'efficacia di quanto previsto dal decreto-legge n. 79 del 2021 in relazione al diritto spettante ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988 (lettera b), che integra il comma 9).

### **Articolo 55** ***(Contribuzione addizionale)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015:

- la lettera a), aggiungendo un periodo al comma 1-*bis*, dispone la cessazione dell'applicazione del medesimo comma 1-*bis* per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 (si tratta della disposizione che, a determinate condizioni, esonera le imprese che producono elettrodomestici, in situazioni di crisi dalla contribuzione addizionale di cui al comma 1 del citato articolo 5 (pari al 9 o al 12 o al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate);
- la lettera b), aggiungendo il comma 1-*ter*, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato, una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari a:
  - 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  - 9% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

## **Articolo 56**

### ***(Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni)***

Il comma 1, aggiungendo il comma 5-bis all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015, impone al datore di lavoro, a pena di decadenza, in caso di pagamento diretto delle prestazioni per integrazioni salariali, di inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione. Lascia a carico del datore di lavoro inadempiente il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi ove siano trascorsi inutilmente tali termini.

## **Articolo 57**

### ***(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo n. 148 del 2015:

- la lettera a) sostituisce la rubrica, che cessa di essere denominata "Condizionalità e politiche attive del lavoro" per assumere la dicitura "Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa";
- la lettera b) abroga il comma 1, che assoggetta alle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi (tale articolo, recante "rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e LEP relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro", prevede la stipula di un patto di servizio personalizzato, che può anche prevedere di avviare il lavoratore ad attività socialmente utili, nonché obblighi in capo al lavoratore di presentarsi alle convocazioni presso il centro dell'impiego e di partecipare alle iniziative di orientamento o formazione, pena la decurtazione della prestazione);
- la lettera c), sostituendo il comma 2, dispone che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro (attualmente, si prevede che il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate).

## **Articolo 60**

### ***(Campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 20 del decreto legislativo n. 148 del 2015:

- la lettera a), intervenendo sul comma 1, esclude gli apprendisti e i dirigenti dal computo dei dipendenti, rispetto al raggiungimento del parametro di almeno 16 dipendenti richiesto per l'applicazione della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi;
- la lettera b), intervenendo sul comma 2, effettua la medesima operazione, per altre categorie di imprese, rispetto al raggiungimento del parametro di almeno 51 dipendenti richiesto per l'applicazione della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi;
- la lettera c) aggiunge i seguenti commi:

- il comma 3-*bis* prevede che per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovino applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1;
- il comma 3-*ter* estende la medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi, a prescindere dal numero dei dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, in relazione alle seguenti categorie:
  - a) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, nonché alle imprese del sistema aeroportuale;
  - b) ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013;
- il comma 3-*quater* stabilisce che il campo di applicazione di cui ai commi 1, 2, 3 è vigente per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021.
- la lettera d), integrando il comma 5, dispone che il medesimo comma 5 cessa di avere applicazione per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. Tale comma 5 definisce puntualmente il concetto di influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), ai sensi del quale la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale si applica alle imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita, appunto, l'influsso gestionale prevalente.

## **Articolo 61**

### ***(Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie)***

Il comma 1, modificando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, specifica che fra le causali per le quali è possibile richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale, la riorganizzazione aziendale, già prevista, può anche essere finalizzata alla realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (lettera a));

la lettera b) impone che anche con riferimento all'anzidetta finalità il programma di riorganizzazione aziendale debba presentare un piano di interventi;

la lettera c) puntualizza che il suddetto programma, nel mirare come finora a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro, deve operare anche nell'ottica della riqualificazione professionale e del potenziamento delle competenze;

la lettera d), sostituendo il comma 5, dispone che il contratto di solidarietà di cui al comma 1, lettera c), è stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore al 80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la percentuale di riduzione

complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

## **Articolo 62** ***(Accordo di transizione occupazionale)***

Il comma 1 introduce l'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015, il cui comma 1, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), consente ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, in deroga agli articoli 4 e 22, di avvalersi di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

Il comma 2 del nuovo articolo stabilisce che, ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1, in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. Dispone, altresì, che la mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.

Il comma 3 autorizza le regioni, nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro, a cofinanziare le azioni definite dall'accordo sindacale di cui al comma 2.

Il comma 4 prevede che i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedano al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL di cui all'articolo 1, comma 324, della legge n. 178 del 2020 e che a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

Il comma 5 limita, per l'anno 2022, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-bis esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale rappresentata dal contratto di solidarietà.

## **Articolo 63** ***(Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie)***

Il comma 1, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 23 del decreto legislativo n. 148 del 2015, stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, nonché dei



datori di lavoro di cui all'articolo 20, comma 3-ter, un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore.

## **Articolo 65** ***(Condizionalità e riqualificazione professionale)***

Il comma 1 aggiunge l'articolo 25-ter (Condizionalità e formazione) nel decreto legislativo n. 148 del 2015. I seguenti commi sono quelli del nuovo articolo.

Il comma 1 prevede che i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente Capo, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipino a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.

Il comma 2 permette che le iniziative di cui al comma 1 siano cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.

Il comma 3 dispone che la mancata partecipazione, non giustificata, alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza secondo le modalità e i criteri da definire con decreto ministeriale.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1.

Il comma 2 del presente articolo 65 abroga l'articolo 22 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

### **La RT** inizia la sua disamina dagli effetti delle modifiche apportate alle **Integrazioni salariali ordinarie (CIGO)**.

La RT sintetizza nei seguenti termini le modifiche apportate al decreto legislativo n. 148 del 2015 a decorrere dal 1° gennaio 2022:

- ✓ **Inclusione di nuovi assicurati nell'ambito di aziende già assicurate (modifica artt. 1 e 2)**: lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- ✓ **Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1)**: 30 giorni anziché i 90 attualmente previsti;
- ✓ **Misura (modifica art. 3)**: eliminazione del tetto basso con previsione di un solo tetto della prestazione pari a quello alto.

La stima degli effetti finanziari derivanti delle suddette modifiche normative è stata predisposta sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS. Nella tabella seguente sono riportati i dati 2019 relativi ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e ai lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore dipendenti di aziende assicurate per aziende assicurate CIGO.

	AZIENDE ASSICURATE CIGO		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
lav. A domicilio		4031	50
lav. Apprendisti AFer		626	14
lav. Apprendisti dipl.prof ecc		2945	37

L'aliquota contributiva utilizzata ai fini della determinazione delle maggiori entrate contributive dovute all'estensione della platea è stata ipotizzata prudenzialmente pari all'1,70%.

Sono stati inoltre osservati i dati economici di bilancio consuntivo, con riferimento alle entrate contributive e alle uscite per prestazioni. Nella tavola seguente è riportata la media nel decennio 2010-2019.

Periodo	Oneri medi annui per prestazioni CIGO (mln euro)			Entrate contributive medie annue CIGO (mln euro)
	Prestazioni	Copertura figurativa	Totale	
2010-2019	440,3	306,1	746,4	1.895,3

Dalla tavola precedente si evince che il rapporto uscite (prestazioni e coperture figurative) ed entrate contributive è pari nel periodo 2010-2019 a circa il 40% (23,2% se consideriamo le sole prestazioni). Ai fini della stima degli effetti finanziari si è deciso di utilizzare i dati medi relativi al periodo osservato. I dati relativi al quadriennio 2016-2019 hanno un rapporto più basso anche se le aliquote contributive sono state ridotte del 10% dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

Si è, inoltre, considerato un incremento delle prestazioni pari al 15% per tener conto dell'abolizione del tetto basso della CIGO. Si è poi considerato che negli ultimi anni osservati le entrate per contribuzione addizionale hanno rappresentato circa il 13% delle spese per prestazioni (si ricorda l'effetto della modifica al contributo addizionale operato dal decreto legislativo n. 148).

Con riferimento alle aziende già assicurate CIGO si è inoltre quantificato il maggior onere derivante dall'eliminazione del tetto basso maggiorando del 15% le spese medie stimate sulla base delle risultanze medie annue del periodo 2016-2019 (Rendiconti GPT).

Nello sviluppo degli oneri è stato ipotizzato un incremento delle prestazioni per gli anni 2022 e 2023 rispetto alle medie considerate, per tener conto del probabile effetto di trascinamento in questi anni della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid19. Le prestazioni pertanto sono state incrementate rispetto al valore medio del quadriennio considerato del 100% nel 2022 e del 30% nel 2023.

Nel prospetto riepilogativo sono riportati i relativi effetti in termini di prestazioni ed entrate contributive derivanti dalle disposizioni in esame.

La RT si sofferma poi sulle **Integrazioni salariali straordinarie (CIGS) e i contratti di solidarietà.**

Innanzitutto delimita il campo di applicazione CIGS (modifica art. 20) nei seguenti termini:

- ✓ imprese che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente **più di quindici dipendenti**, inclusi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-ter);
- ✓ a prescindere dal numero dei dipendenti, imprese del **trasporto aereo e di gestione aeroportuale** e società da queste derivate, nonché imprese del **sistema aeroportuale**, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-bis).
- ✓ a prescindere dal numero dei dipendenti, **partiti e movimenti politici** e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da a) a c-bis), a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013.

Estensione della platea dei beneficiari (modifica artt. 1 e 2): lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca;

- ✓ Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1): 30 giorni anziché i 90 attualmente previsti.
- ✓ Misura (modifica art. 3, c. 5): eliminazione del tetto basso con previsione di un solo tetto della prestazione pari a quello alto (importo massimo mensile di cui al comma 5, lettera b))
- ✓ Durata complessiva (modifica art. 4): resta ferma la durata prevista per le imprese che occupano più di 15 dipendenti.
- ✓ Causali di intervento CIGS (modifica art. 21):
  - ✓ **riorganizzazione aziendale** anche per *“realizzazione di processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”*; il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva *“ovvero a gestire processi di transizione”* e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro *“anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze”*.

- ✓ **contratto di solidarietà (CDS) stipulati dal 1° gennaio 2022:** la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al CDS e la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 80% nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale il CDS è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al primo periodo devono specificare le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale. Le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.
- ✓ **Durata massima CIGS (modifica art. 22):**
- ✓ *riorganizzazione aziendale:* 24 mesi nel quinquennio mobile;
  - ✓ *crisi aziendale:* 12 mesi anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.

La stima degli effetti finanziari derivanti delle modifiche normativa fin qui sintetizzate è stata predisposta sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS. Nella tabella seguente sono riportati i dati 2019 relativi alle aziende assicurate e non assicurate per la CIGS con riferimento a tutti i lavoratori (indipendentemente dalla qualifica, con esclusione dei dirigenti) per dimensione aziendale.

Dimensione aziendale	ANNO 2019					
	AZIENDE ASSICURATE CIGS			AZIENDE NON ASSICURATE CIGS		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
0-5	911	2.006	44			
6-15	410	3.678	95			
16-50	41.615	1.120.835	29.835	56.139	1.370.452	27.985
oltre 50	20.106	3.899.964	128.491	12.039	3.284.607	77.825
<b>Totale</b>	<b>63.042</b>	<b>5.026.483</b>	<b>158.465</b>	<b>1.675.678</b>	<b>9.909.742</b>	<b>193.216</b>

I dati 2019 relativi ai lavoratori a domicilio, agli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sono riportati nella tabella seguente.

lav a domicilio	AZIENDE ASSICURATE CIGS			AZIENDE NON ASSICURATE CIGS		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
6-15*		6	-			
oltre 15		3.429	43		925	12
<b>totale lav. A domicilio</b>		<b>3.435</b>	<b>43</b>		<b>925</b>	<b>12</b>
Apprendisti AFer	AZIENDE ASSICURATE CIGS			AZIENDE NON ASSICURATE CIGS		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
6-15*		2	-			
oltre 15		558	13		270	6
<b>totale lav. Apprendisti AFer</b>		<b>560</b>	<b>13</b>		<b>270</b>	<b>6</b>
Apprendisti qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria di II grado e specializz. tecnica	AZIENDE ASSICURATE CIGS			AZIENDE NON ASSICURATE CIGS		
	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)	N° aziende	N° dipendenti	Monte retributivo (mln euro)
6-15*						
oltre 15		1.886	24		6	0
<b>totale lav. Apprendisti AFer</b>		<b>1.886</b>	<b>24</b>		<b>6</b>	<b>0</b>

\* per le aziende assicurate cigs sono incluse anche le dimensioni inferiori a 6

Sulla base delle risultanze relative al numero delle ore autorizzate 2019 per classi di settimane di prestazione, relativa alle aziende attualmente assicurate CIGS, si è arrivati a definire un'aliquota contributiva imponibile per i datori di lavoro, attualmente non coperti dalla CIGS, distintamente per dimensione aziendale:

Aziende oltre i 15 dipendenti: 0,90%.

Sono stati inoltre osservati i dati economici di bilancio consuntivo, con riferimento alle entrate contributive e alle uscite per prestazioni.

Nella tavola seguente è riportata la media sia nel decennio 2010-2019 che nel quadriennio 2016-2019.

Periodo	Oneri medi per prestazioni al netto deroghe (mln euro)			Entrate contributive medie (mln euro)
	Prestazioni	Copertura figurativa	Totale	
2010-2019	1.339,9	1.071,3	2.411,2	1.129,1
2016-2019	762,3	666,7	1.429,0	1.238,6

Dalla tavola precedente si evince che il rapporto uscite (prestazioni e coperture figurative) ed entrate contributive è pari nel periodo 2010-2019 al 214% (119% se consideriamo le sole prestazioni). Tale indicatore risente degli effetti della grave crisi economica che ha investito l'economia del nostro paese negli anni successivi al 2010 e non tiene conto nella maggior parte degli anni della revisione dello strumento della CIGS apportate dal decreto legislativo n. 148 del 2015. Per tale motivo si è deciso di utilizzare, ai fini della presente stima, i dati medi relativi al quadriennio 2016-2019 in cui si osserva che il rapporto è pari al 115% (61,5% se consideriamo le sole prestazioni), più in linea con l'aliquota a normativa vigente pari allo 0,90%.

Ai fini della stima si è considerato un incremento delle prestazioni pari al 15% per tener conto dell'abolizione del tetto basso della CIGS. Si è inoltre considerato che nel quadriennio osservato le entrate per contribuzione addizionale hanno rappresentato circa il 15% della spesa per prestazioni.

I parametri fin qui esposti sono stati applicati alle aziende che attualmente non sono assicurate per la CIGS e per quanto riguarda i lavoratori a domicilio, gli apprendisti con alta formazione e ricerca e i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, sono state considerate sia le aziende assicurate che quelle non assicurate, in quanto categorie attualmente escluse dallo strumento.

Nello sviluppo degli oneri per prestazione è stato ipotizzato un incremento delle prestazioni per gli anni 2022 e 2023 rispetto alle medie considerate, per tener conto del probabile effetto di trascinamento in questi anni della crisi economica derivante dalla pandemia da Covid19. Le prestazioni pertanto sono state incrementate rispetto al valore medio del triennio considerato del 40% nel 2022 e del 15% nel 2023.

Nel prospetto riepilogativo sono riportati i relativi effetti in termini di prestazioni ed entrate contributive derivanti dalle disposizioni in esame.

### **Riduzione del contributo addizionale CIGO-CIGS (articolo 55)**

La disposizione prevede una riduzione della contribuzione addizionale per le prestazioni CIGO e CIGS di un terzo rispetto alle attuali aliquote fino a 24 mesi per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi dall'ultima richiesta. Da una analisi del ricorso delle aziende nel biennio 2018-2019 in area CIGO e CIGS si è determinata una stima prudente delle aziende che non utilizzano la cassa in due anni pari all'85% del totale delle aziende; pertanto le minori entrate derivanti dall'abbassamento del contributo addizionale possono essere stimate

attraverso l'applicazione della riduzione dell'85% dei contributi addizionali previsti (stimati come percentuale delle prestazioni CIGO e CIGS: 13% per la CIGO e 15% per la CIGS). La stima degli effetti finanziari delle due misure è riportata nel prospetto sintetico degli oneri.

### Accordo di transizione occupazionale (articolo 62)

La disposizione in esame consente che ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti sia concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. L'intervento è subordinato ad un accordo collettivo che indichi le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale. Ipotizzando un ricorso a tale misura per 16.000 lavoratori a zero ore con numero medio di mesi di integrazione pari a 10, con importo medio orario della prestazione di 7,5 euro e una retribuzione oraria di 12 euro, la stima degli effetti finanziari delle due misure è riportata nel prospetto sintetico degli oneri.

(milioni di euro)

Art.	Co	Lett	Descrizione		S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
							2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
52			Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate CIGO	maggiori entrate contributive	E	CO				1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
				prestazione	S	C	-1,7	-1,7	-1,7						
				contribuzione figurativa	S	C	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
					S	C	0,2	0,1	0,1						
	1	b)	Riduzione requisito delle giornate di anzianità minima in azienda (da 90 a 30 giornate) per integrazioni salariali	Contributi addizionali	E	CO				1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
				contributi addizionali	S	C	-1,3	-1,3	-1,3						
				prestazioni	S	C	9,0	9,1	9,2	9,0	9,1	9,2	9,0	9,1	9,2
				contribuzione figurativa	S	C	4,8	4,8	4,9						

(milioni di euro)

Art.	Descrizione		S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
54	Modifiche all'importo della prestazione (tetto della prestazione) per le imprese già assicurate	CIGO	S	C	135,1	89,0	69,4	135,1	89,0	69,4	135,1	89,0	69,4
		CIGS	S	C	163,8	136,4	120,3	163,8	136,4	120,3	163,8	136,4	120,3

(milioni di euro)

Art.	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
55	Riduzione della contribuzione addizionale per le prestazioni CIGO e CIGS per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall'ultima richiesta	E	CO				-155,7	-121,4	-102,8	-155,7	-121,4	-102,8
		S	C	155,7	121,4	102,8						

(milioni di euro)

Art.	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
60, 61, 63	Estensione platea assicurati CIGS	E	CO				984,9	1.002,6	1.020,6	984,9	1.002,6	1.020,6
			S	C	-984,9	-1.002,6	-1.020,6					
		E	CO				124,9	104,0	91,7	124,9	104,0	91,7
			S	C	-124,9	-104,0	-91,7					
		S	C	957,7	797,7	703,4	957,7	797,7	703,4	957,7	797,7	703,4
S	C	582,9	485,6	428,2								

(milioni di euro)

Art.	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
62	Introduzione dei processi di transizione tra le causali di integrazione salariale straordinaria	E	CO				5,6	9,4	9,5	5,6	9,4	9,5
			S	C	-5,6	-9,4	-9,5					
		S	C	117,7	198,1	200,0	117,7	198,1	200,0	117,7	198,1	200,0
		S	C	62,3	104,9	106,0						

**Al riguardo**, si premette che la seguente disamina si atterrà all'ordine di presentazione delle tabelle riepilogative degli oneri proposte dalla RT. Si osserva che, sulla base delle ipotesi assunte dalla stessa RT, l'onere per le prestazioni complessive CIGO per i nuovi assicurati (apprendisti), parametrato al 40% dei contributi correlati, dovrebbero attestarsi, una volta accresciute del 15% per l'abolizione del tetto "basso", sui 0,8 milioni complessivi (invece dei 0,5 quantificati dalla RT).

Anche se prive di elementi quantitativi volti a supportarle, omessi dalla RT, la stima degli oneri per prestazioni e contribuzione figurativa e delle entrate per contribuzione addizionale, tutti correlati alla riduzione da 90 a 30 giorni dell'anzianità minima in azienda per accedere alla CIGO, sembra appropriata, certamente plausibile e comunque coerente nelle sue tre componenti.

La quantificazione degli oneri correlati all'eliminazione del tetto "basso" appare corretta, sulla base dei parametri adottati (incremento medio del 15% dei trattamenti e aumento del ricorso alla CIG nel prossimo biennio a causa degli strascichi della crisi economica), entrambi valutabili come prudenziali.



In relazione all'impatto finanziario correlato alla riduzione del contributo addizionale posto a carico delle imprese che non hanno usufruito della CIG nei precedenti 24 mesi, la RT assume che essa coinvolgerebbe circa l'85% delle imprese stesse. Sulla base di tale ipotesi e del valore medio della riduzione indicato dalla RT (circa un terzo), che appare in linea con i valori delle aliquote vigenti e proposte, la quantificazione del minor gettito appare sovrastimata per cui andrebbero esplicitate puntualmente i fattori di calcolo.

Circa gli effetti dell'estensione della platea dei soggetti assicurati CIGS, nel presupposto che il monte retributivo delle imprese attualmente non assicurate e destinate a diventarlo sia in effetti quello indicato dalla RT (28 + 78 miliardi circa), la quantificazione dei maggiori contributi appare corretta. Sulla base del rapporto fra prestazioni e contributi illustrato dalla RT (in ordine al quale nel complesso si concorda con l'opportunità di selezionare i valori emersi nel quadriennio 2016-2019 e non quelli del decennio 2010-2019), considerando le successive percentuali di incremento applicate (il 40% per il 2022 per gli strascichi della crisi economica e il 15% in generale per l'eliminazione del tetto "basso", che appaiono prudenziali), gli oneri per prestazioni e contribuzione figurativa sembrano a loro volta correttamente cifrati.

In relazione al contributo addizionale, parametrato sulla base di una percentuale del 15% delle prestazioni, si evidenzia che il relativo gettito sembra sottostimato, a meno che non si sia applicato già lo sconto previsto per le imprese che non hanno fatto domanda per la CIG negli ultimi 2 anni, nel qual caso sarebbe sovrastimato (in entrambi i casi per circa 20 milioni rispetto al valore riportato dalla RT). Sul punto, andrebbe chiarito se la prevista riduzione contributiva si applichi alle imprese in questione (in quanto appena ammesse al regime CIGS), che ovviamente soddisfano il requisito della mancata richiesta di integrazione salariale negli ultimi 2 anni, qualora letteralmente interpretato ed applicato.

Più specificamente, in relazione all'articolo 61, che viene incluso nei calcoli appena richiamati (tabella sugli articoli 60, 61 e 63), si segnala che l'ampliamento delle causali ad esso riconducibile dovrebbe in realtà condurre ad un'alterazione (in senso sfavorevole per la finanza pubblica) dei rapporti fra contribuzione e prestazioni, atteso che, mentre l'ammontare della contribuzione ordinaria non dipende ovviamente dal ricorso alla CIG, l'ammontare delle prestazioni non può che risentire dell'aumento della causali.

Più in generale, si evidenzia che la metodologia di calcolo adottata, al netto di quanto appena osservato, sconta l'invarianza dei rapporti fra oneri e contribuzioni rispetto alla diversa tipologia delle imprese (implicita nel fatto che rientravano in categorie diverse da quelle già ammesse alla CIG) che vengono ricomprese nella disciplina della CIG. Anche se ciò appare ragionevole non può certo considerarsi ispirato a criteri di adeguata prudenzialità.

In relazione alla CIGS per accordo di transizione occupazionale (l'ultimo aspetto considerato dalla RT), sulla base delle ipotesi assunte (auspicabile una conferma

sull'estensione della platea, mentre non si sollevano dubbi circa i valori delle prestazioni, la loro durata e l'ammontare delle retribuzioni, che appaiono prudenziali), la quantificazione appare corretta per quanto attiene ai profili onerosi, mentre sembra emergere una sottostima delle entrate da contribuzione addizionale.

In linea generale, si evidenzia un profilo critico di non scarso peso: la RT non considera gli effetti fiscali indotti, indiretti ma automatici, negativi in termini di gettito, correlati all'aumento della contribuzione per la CIG, che sarà ovviamente deducibile dal reddito (per cui l'imponibile sarà in pari misura ridotto).

Si osserva poi che la RT non analizza gli effetti finanziari (maggiori oneri) correlati all'allentamento delle condizioni per cumulare reddito da lavoro e sussidio (articolo 57, comma 1, lettera c)).

## **Articoli 66-70**

**La RT** riferita ai seguenti articoli viene proposta unitariamente al termine della integrale descrizione degli stessi, per tenere conto dell'impostazione della stessa RT, che tratta in modo sostanzialmente unitario tali articoli.

### **Articolo 66** **(Fondi di solidarietà bilaterali)**

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015:

- la lettera a), aggiungendo il comma 1-*bis*, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i fondi di solidarietà bilaterali già costituiti a quella data che dovranno comunque adeguarsi ai sensi dell'articolo 30, comma 1-*bis*, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 (che appunto individua le imprese alle quali si applica la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi), con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie così come regolate dalle disposizioni di cui al Titolo I.
- la lettera b), aggiungendo il comma 7-*bis*, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione dei fondi di cui al comma 1-*bis* (di cui sopra) è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.
- la lettera c) integra il comma 9, prevedendo che i fondi di solidarietà bilaterali qui richiamati (rispetto alle ulteriori finalità che perseguono, come prestazioni integrative, assegno straordinario per i lavoratori prossimi alla pensione, contribuzione a programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale) comprendono - per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 - anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

## **Articolo 67** **(Fondi di solidarietà bilaterali alternativi)**

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015:

- la lettera a), intervenendo sulla lettera a) del comma 3, modifica la denominazione del trattamento ivi previsto (attualmente "assegno ordinario"), che diventa «assegno di integrazione salariale»;
- inoltre, integrando la lettera b) del medesimo comma, permette che l'assegno di solidarietà sia riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021;
- la lettera b), aggiungendo il comma 4-*bis*, dispone che per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 rientrano nei fondi di cui al comma 1 anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il comma 2 apporta una modifica di mero coordinamento all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

## **Articolo 68** **(Fondo di integrazione salariale)**

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015:

- la lettera a) vi aggiunge il comma 2-*bis*, il quale assoggetta alla disciplina del fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40;
- la lettera b), integrando il comma 3, ne dispone la cessazione di efficacia per trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022;
- la lettera c), aggiungendovi il comma 3-*bis*, riconosce, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie, per le seguenti durate:
  - a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
  - b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;
- la lettera d), aggiungendo il comma 4-*bis*, stabilisce che cessa di trovare applicazione, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo, ai sensi della quale tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso;
- la lettera e), sostituendo il comma 8, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda (tale riferimento temporale attualmente non è previsto),

abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda (anche tale riferimento ad oggi non è previsto), abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti (attualmente l'aliquota è dello 0,65% per le imprese con oltre 15 dipendenti e dello 0,45% fino a 15 dipendenti). È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-*bis*, pari al 4% della retribuzione persa (attualmente la percentuale è identica ma è riferita alle prestazioni di cui al comma 3, ovvero all'assegno di solidarietà e alla prestazione di cui all'articolo 30, comma 1);

- la lettera f), aggiungendo il comma 8-*bis*, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 4 (ovvero il rispetto del limite delle risorse finanziarie nell'erogazione delle prestazioni del fondo di integrazione salariale), a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40%;
- la lettera g), integrando il comma 11, stabilisce che il medesimo comma 11 (che consente ai datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti di richiedere l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro) cessa di trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.

## **Articolo 69** **(Assegno di integrazione salariale)**

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015:

- la lettera a) sostituisce la rubrica con la seguente: «Assegno di integrazione salariale»;
- la lettera b), aggiungendo il comma 1-*bis*, dispone che per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari all'articolo 3, comma 5-*bis*, e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1. Entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma. In mancanza i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- la lettera c) apporta una modifica di mero adeguamento formale al comma 2.

Il comma 2, inserendo il comma 7-*bis* nell'articolo 31 del decreto legislativo n. 148 del 2015, consente che l'assegno di cui al medesimo articolo 31 (assegno di solidarietà) sia riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 3, integrando l'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148, dispone che anche ai contributi di finanziamento di cui all'articolo 27 si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

Il comma 4, sostituendo il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 148, puntualizza i fondi ai quali fanno riferimento i componenti del comitato amministratore dei fondi di solidarietà bilaterali e residuale, senza per il resto modificare il testo del comma 2, in particolare confermando che a detti componenti non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Il comma 5, integrando l'articolo 39 del decreto legislativo n. 148, dispone l'applicazione dell'articolo 3, comma 9 (ovvero il riconoscimento del diritto all'ANF), ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 in relazione ai trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

## **Articolo 70**

### ***(Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano)***

Il comma 1, aggiungendo il comma 1-*bis* all'articolo 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nei fondi di solidarietà territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che i fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. Stabilisce, altresì, che, in mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 ove vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

**La RT** sintetizza le modifiche apportate alla disciplina dei **Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 66-70)** recata dal decreto legislativo n. 148 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022, relativamente ai seguenti aspetti:

- ✓ Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate ai fondi (modifica artt. 1 e 2, D.Lgs. 148/2015): lavoratori a domicilio, apprendisti con alta formazione e ricerca e lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (vedasi l'articolo 52 del presente DDL, nds);
- ✓ Requisito anzianità minima di effettivo lavoro per il diritto alla prestazione (modifica art. 1, D.Lgs. 148/2015): 30 giorni anziché i 90 attualmente previsti (vedasi l'articolo 52 del presente DDL, nds);
- ✓ Estensione della copertura alle aziende non coperte nei fondi: estensione della copertura del FIS ad aziende fino a 5 dipendenti, eliminazione dell'assegno di solidarietà e riconoscimento dell'assegno ordinario per una durata differenziata:
  - a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;
  - ✓ ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile;
- ✓ Eliminazione del limite rispetto ai contributi versati: viene eliminato il limite delle prestazioni per ciascuna azienda pari a 10 volte i contributi versati dall'azienda stessa, tenuto conto delle prestazioni già percepite.

Per quanto riguarda il primo punto, i lavoratori coinvolti dal provvedimento sono circa 6.300 che rappresentano meno dello 0,1% del monte retributivo. Il costo per il 2022, tenendo conto delle ipotesi formulate nel successivo punto a), comporta una spesa di circa 1,5 milioni per il 2023, e di 0,2 milioni circa per gli anni successivi.

Per definire la nuova platea di lavoratori costituenti il nuovo **Fondo di integrazione salariale (articolo 68)** ed effettuare una valutazione delle variazioni normative proposte si è proceduto nel seguente modo:

si sono determinati 4 gruppi di lavoratori e si è provveduto a confrontare i costi nelle situazioni precedenti e successive le variazioni normative proposte.

Il primo gruppo è costituito da 784.588 aziende con 5 o meno dipendenti nel 2019, con un totale di 1,531 milioni di dipendenti con un monte retributivo di 20,6 miliardi di euro.

Il secondo gruppo è costituito dalle 215.321 aziende con più di 5 dipendenti e fino a 50 dipendenti, con 2,596 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 46,0 miliardi di euro.

Il terzo gruppo è costituito da 14.500 aziende con più di 50 dipendenti, con 2,916 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 60,6 miliardi di euro.

Il quarto gruppo è costituito da 4.135 aziende con più di 50 dipendenti, provenienti dalla Cassa Integrazione Ordinaria, con 0,984 milioni di lavoratori impiegati e un monte retributivo di 25,8 miliardi di euro.

Il FIS, considerando l'inclusione del primo gruppo, arriva ad una consistenza di 1.018.544 aziende, con 8,028 milioni di lavoratori e un monte salariale di 153,0 miliardi di euro.

Le proiezioni sono state effettuate per i gruppi separatamente:

a) per il primo gruppo, che costituisce una nuova entrata nel fondo, è stata effettuata la proiezione considerando le variazioni normative proposte.

Nella stesura delle proiezioni si è considerata un'aliquota dello 0,50%. Tali aliquote comprendono la maggiorazione del 15% per effetto dell'eliminazione del tetto basso delle prestazioni.

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato un ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 1,5 mesi.

Per quanto riguarda le proiezioni si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (50% delle aziende con il 50% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 16% delle aziende con il 50% dei lavoratori coinvolti per il 2023).

Si intende che deve essere messo in atto un attento meccanismo di monitoraggio dell'andamento delle prestazioni al fine di verificare la congruità dell'aliquota di equilibrio, soprattutto nel caso in cui si elimini il vincolo di pareggio in bilancio.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

L'inclusione del presente gruppo conduce ad un disavanzo del fondo negli anni 2022 e 2023. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il complesso del

Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l'equilibrio di bilancio del fondo.

a) per il secondo gruppo, già presente nel FIS, è stata effettuata una proiezione a normativa vigente e una considerando le variazioni normative proposte.

b1) Lo sviluppo a normativa vigente è stato effettuato utilizzando le aliquote vigenti (0,45% e 0,65% rispettivamente per le aziende con più o meno di 15 dipendenti).

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda il 2022 e il 2023 il vincolo di bilancio presente nella normativa vigente limita le prestazioni al livello dei contributi incassati.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

b2) Per quanto riguarda la proiezione a nuova normativa, nella stesura delle proiezioni si è considerata un'aliquota dello 0,80%. Tale aliquota comprende la maggiorazione del 15% per effetto dell'eliminazione del tetto basso delle prestazioni.

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda le proiezioni si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (30% delle aziende con il 40% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 18% delle aziende con il 33% dei lavoratori coinvolti per il 2023).

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

Le differenze fra le situazioni vigenti e quelle prospettate dalla variazione normativa conducono ad un disavanzo del fondo negli anni 2022 e 2023. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il complesso del Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l'equilibrio di bilancio del fondo.

b) per il terzo gruppo, anch'esso già presente nel FIS, è stata effettuata una proiezione a normativa vigente e una considerando le variazioni normative proposte

c1) Nella stesura delle proiezioni a normativa vigente si è considerata un'aliquota dello 0,65% (aliquota vigente).

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda il 2022 e il 2023 il vincolo di bilancio presente nella normativa vigente limita le prestazioni al livello dei contributi incassati.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

c2) Per quanto riguarda la proiezione a nuova normativa, nella stesura delle proiezioni si è considerata un'aliquota di equilibrio dello 0,80%. Tali aliquote comprendono la maggiorazione del 15% per effetto dell'eliminazione del tetto basso delle prestazioni.

Per quanto attiene il ricorso al fondo si è ipotizzato ricorso medio al fondo del 10% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti. La durata media della prestazione è stata ipotizzata pari a 3 mesi.

Per quanto riguarda le proiezioni si è ipotizzato un ricorso maggiore per il 2022 e il 2023 per effetto della crisi economico-sanitaria e i suoi effetti a lungo termine (15% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti per il 2022 e 12% delle aziende con il 35% dei lavoratori coinvolti per il 2023).

Si intende che deve essere messo in atto un attento meccanismo di monitoraggio dell'andamento prestazioni al fine di verificare la congruità dell'aliquota di equilibrio, soprattutto nel caso in cui si elimini il vincolo di pareggio in bilancio.

Il contributo addizionale è stato calcolato sulla base del 4% delle retribuzioni perse.

Le differenze fra le situazioni vigenti e quelle prospettate dalla variazione normativa conducono ad un leggero disavanzo del fondo nell'anno 2022. Per gli anni successivi come per gli altri gruppi è stato ipotizzato il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. Questo vincolo opera per il complesso del Fondo quindi vi potranno essere parziali disavanzi di bilancio compensati da avanzi di bilancio di altri gruppi, fermo restando l'equilibrio di bilancio del fondo.

c) Per il quarto gruppo, che costituisce una nuova entrata nel fondo, è stata effettuata la proiezione considerando le variazioni normative proposte.

Lo sviluppo di detto gruppo è stato effettuato con le stesse ipotesi del gruppo precedente con la nuova normativa.

Come detto precedentemente le stime effettuate mettono in luce un disavanzo globale negli anni 2022 e 2023, cui si provvede in deroga all'obbligo di pareggio di bilancio tra contributi e prestazioni mediante un trasferimento a carico del bilancio dello Stato al fondo per garantire il pareggio di bilancio, pari a 1.676,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 (**articolo 86**).

Per quanto riguarda i **fondi di solidarietà bilaterali di natura negoziale (articoli 66 e 70)**, va ricordato che il recepimento della nuova normativa deve avvenire seguendo la strada della negoziazione, ovvero attraverso gli accordi fra le principali organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro del comparto interessato dal fondo, che conducono ad una modifica dei decreti che regolano la gestione dei fondi. Considerato inoltre che l'equilibrio finanziario di tali fondi deve essere garantito annualmente gli effetti finanziari potranno essere calcolati soltanto nel momento della modifica degli accordi. Per questa ragione si rimanda a detti accordi per quanto



riguarda la modifica dei decreti istitutivi di ciascun Fondo e per la valutazione della sostenibilità finanziaria.

*(milioni di euro)*

Descrizione		S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dip)	Contributi ordinari	E	CO				105,4	110,2	114,5	105,4	110,2	114,5
		S	C	-105,4	-110,2	-114,5						
	Contributi addizionali	E	CO				24,3	9,2	3,7	24,3	9,2	3,7
		S	C	-24,3	-9,2	-3,7						
	Prestazioni e relativi assegni nuclei familiari	S	C	443,9	166,1	81,1	443,9	166,1	81,1	443,9	166,1	81,1
Contribuzione figurativa	S	C	200,7	75,5	37,1							
Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)-	Contributi ordinari	E	CO				213,0	222,7	231,5	213,0	222,7	231,5
		S	C	-213,0	-222,7	-231,5						
	Contributi addizionali	E	CO				50,4	14,6	-0,9	50,4	14,6	-0,9
		S	C	-50,4	-14,6	0,9						
	Prestazioni e relativi assegni nuclei familiari	S	C	959,8	365,7	193,1	959,8	365,7	193,1	959,8	365,7	193,1
Contribuzione figurativa	S	C	443,7	149,8	37,5							
Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti-	Contributi ordinari	E	CO				210,9	220,5	229,2	210,9	220,5	229,2
		S	C	-210,9	-220,5	-229,2						
	Contributi addizionali	E	CO				12,8	10,7	9,3	12,8	10,7	9,3
		S	C	-12,8	-10,7	-9,3						
	Prestazioni e relativi assegni nuclei familiari	S	C	140,2	131,6	135,3	140,2	131,6	135,3	140,2	131,6	135,3
Contribuzione figurativa	S	C	105,4	99,6	103,2							

**Al riguardo**, mentre non si hanno rilievi relativamente alle quantificazioni inerenti al primo gruppo, si osserva che il gettito ordinario riveniente dalle imprese con 6-50 dipendenti dovrebbe complessivamente ammontare a 370 milioni di euro circa, sulla base dell'aliquota dello 0,80%. Siccome sullo stesso monte retributivo incidono attualmente 2 aliquote differenziate dello 0,45 e dello 0,65% (quindi un'aliquota media certamente superiore alla metà dell'appena citata aliquota dello 0,80%), non appare plausibile che il gettito differenziale si attesti intorno ai 215-230 milioni annui (valore che implicherebbe un'attuale aliquota media inferiore alla metà di quella futura). Nulla da rilevare sul gettito atteso dalla contribuzione addizionale. Per quanto attiene alle prestazioni e alla contribuzione figurativa, la RT sembra considerare gli oneri lordi derivanti dalla nuova disciplina, senza detrarre dai calcoli l'onere che si sarebbe comunque verificato anche a l.v., sovrastimando l'impatto finanziario differenziale dei nuovi trattamenti, pur tenendo presente l'eliminazione del tetto "basso", quello relativo

alle retribuzioni più contenute, atteso che resta comunque operativo il tetto "alto", di poco superiore.

Ipotizzando che il quarto gruppo sia stato inserito nei calcoli relativi al terzo gruppo (d'altronde non gli viene attribuita alcuna autonoma evidenza contabile) la stima del gettito in termini di contribuzione ordinaria sembra sottostimata, mentre, viceversa, nel caso di esclusione del suddetto quarto gruppo, il gettito stimato sembra eccedere di un centinaio di milioni il differenziale rispetto a quanto sarebbe stato incassato a l.v.

Anche escludendo dal computo il quarto gruppo, l'ammontare delle prestazioni sembra inferiore al differenziale fra legislazione proposta e l.v. che sembra ricavarsi dai dati assunti dalla RT, considerando il vigente vincolo di bilancio che in sostanza condiziona le prestazioni vigenti al limite del gettito contributivo.

Nulla da rilevare anche in questo caso sulla contribuzione addizionale.

Si evidenzia poi che la RT non considera, anche se in realtà è vigente soltanto a decorrere dal 2025 (quindi oltre il triennio di riferimento del presente bilancio), la riduzione del 40% dell'aliquota di finanziamento per i datori di lavoro che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione (articolo 68, comma 1, lettera f)).

Infine, si osserva che il rinvio ai decreti istitutivi di ciascun Fondo per la valutazione della sostenibilità finanziaria, relativamente ai fondi di natura negoziale, prospettata in conclusione dalla RT, non sembra rispettoso delle prerogative parlamentari in materia di controllo dei saldi (che non potrà inoltre che risultarne indebolito) e di allocazione delle risorse pubbliche.

## **Articolo 71**

### ***(Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva)***

Il comma 1, aggiungendo l'articolo 40-*bis* nel decreto legislativo n. 148 del 2015, condiziona, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) alla regolarità del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40.

**La RT** non analizza l'articolo.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 72**

### ***(Contratto di espansione)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015:

- la lettera a), integrando il comma 1, estende la sperimentazione del contratto di espansione, attualmente limitata al 2021, anche al 2022 e al 2023;
- la lettera b), aggiungendo il comma 1-*ter*, prevede che per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico per accedere all'istituto (che prevede un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche

non continuativi) non possa essere inferiore a 50, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi;

- la lettera c), integrando il comma 5-bis, stabilisce che per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 i benefici di cui al medesimo comma 5-bis sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l'anno 2022, 219,6 milioni di euro per l'anno 2023, 264,2 milioni di euro per l'anno 2024, 173,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 48,4 milioni di euro per l'anno 2026;
- la lettera d), modificando il comma 7, eleva il limite complessivo di spesa relativo al contratto di espansione da 102 a 256,6 milioni di euro per l'anno 2022 e lo stabilisce in 469 milioni di euro per l'anno 2023 e in 317,1 milioni di euro per l'anno 2024.

**La RT**, dopo aver sintetizzato il contenuto dell'articolo, riporta le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

#### Basi tecniche desunte dagli archivi dell'INPS per l'anno 2019

- N° aziende con n° dipendenti superiore a 50 = 20.139
- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti superiore a 50 = 4.322.000
- Retribuzione media annua = 35.600 euro
- N° aziende con n° dipendenti superiore a 50 che hanno utilizzato CIGS = 684
- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti superiore a 50 che hanno utilizzato CIGS = 321.700

#### Ipotesi di lavoro

Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni che sono risultati pari a circa 1.643.600. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57-enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge n. 34 del 2019.

Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (35.600 euro annui per l'anno 2019) che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2021. Si è ipotizzata una percentuale di adesione del 2,5% considerando che, plausibilmente, le aziende di piccole dimensioni ricorreranno con una frequenza minore allo strumento rispetto alle aziende più grandi. Sulla base di quanto sopra riportato, si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione della norma in esame stimata in circa 41.000 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell'orario di lavoro) cui corrispondono i seguenti effetti finanziari.

## Riforma Ammortizzatori sociali - Contratto di espansione

### Maggiori oneri per prestazioni e coperture figurative

( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )  
(importi in milioni di euro)

Anno	Numero beneficiari	Maggiori oneri		
		Prestazioni	Coperture figurative	totale
2022	41.000	-84,6	-70,0	-154,6
2023	41.000	-255,1	-213,9	-469,0
2024	41.000	-171,8	-145,3	-317,1
2025		0,0	0,0	0,0
2026		0,0	0,0	0,0

In relazione al comma 5-bis, atteso che in conseguenza della già citata disposizione, esclusivamente per gli anni 2022 e 2023, viene ampliato il limite per le aziende che possono richiedere l'accesso al trattamento di agevolazione all'esodo, che viene appunto ridotto a 50 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi, la RT procede alla quantificazione degli oneri nei seguenti termini.

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2021.

Si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'ampliamento della platea delle aziende e dell'estensione temporale dell'applicazione della norma.

Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea complessiva di 11.600 lavoratori rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che a partire da giugno 2022 dà luogo ai seguenti contingenti annuali: 1.000 lavoratori per un periodo di spettanza teorica della NASPI di 24 mesi, e 4.800 lavoratori appartenenti ad aziende con più di 1.000 addetti per un periodo di spettanza teorica della NASPI di 36 mesi. Per questi ultimi di fatto si suppone che le aziende di appartenenza si impegnino ad effettuare almeno una assunzione ogni tre lavoratori che abbiano prestato consenso al contratto di espansione, e che pertanto possano ottenere la riduzione dei versamenti per ulteriori 12 mesi. La platea dei lavoratori è stata individuata selezionando complessivamente una percentuale di circa il 4% dei lavoratori delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti e che si trovano ad oggi a non più di 60 mesi dal raggiungimento dei requisiti di pensionamento.

Con riferimento al collettivo in esame la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo teorico di NASPI rivalutato al tasso di inflazione desunto dal quadro macroeconomico programmatico, per ciascuno degli anni di applicazione della norma (dal 2022 al

2023). L'importo massimo teorico di NASpI iniziale (anno 2022) è pari a 1.355,43 euro, il corrispondente valore iniziale della copertura figurativa (articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 2015) utilizzato per le proiezioni è pari a 626,20 euro.

I maggiori oneri per la finanza pubblica in milioni di euro sono riportati nella tabella che segue:

**Stima degli oneri derivanti dall'applicazione del Contratto di espansione ad aziende con organico superiore a 50 addetti dal 2022 al 2023 ( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )**  
(Importi in milioni di euro)

Anno	Prestazione	Copertura Figurativa	Totale
2022	-55,0	-25,4	-80,4
2023	-150,2	-69,4	-219,6
2024	-180,7	-83,5	-264,2
2025	-118,7	-54,9	-173,6
2026	-33,1	-15,3	-48,4
2027	0,0	0,0	0,0

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni previste dal comma 5-bis, al termine del periodo di NASPI non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.

**Riepilogo effetti finanziari Contratto di espansione**

<b>(indebitamento netto; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)</b>						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maggiori oneri per prestazioni						
(a) CIGS	-84,6	-255,1	-171,8	0,0	0,0	0,0
(b) NASPI	-55,0	-150,2	-180,7	-118,7	-33,1	0,0
(c= a+b) Totale maggiori oneri IN	<b>-139,6</b>	<b>-405,3</b>	<b>-352,5</b>	<b>-118,7</b>	<b>-33,1</b>	<b>0,0</b>

<b>(saldo netto da finanziare; -effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)</b>						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa						
(a) CIGS	-154,6	-469,0	-317,1	0,0	0,0	0,0
(b) NASPI	-80,5	-219,7	-264,2	-173,6	-48,3	0,0
(c= a+b) Totale maggiori oneri SNF	<b>-235,1</b>	<b>-688,7</b>	<b>-581,3</b>	<b>-173,6</b>	<b>-48,3</b>	<b>0,0</b>

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento			
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Modifica all'art. 41 del D.Lgs 148/2015 - Estensione contratto di espansione con aziende con almeno 50 dipendenti per gli anni 2022-2026	Prestazione	S	C	139,6	405,3	352,5	139,6	405,3	352,5	139,6	405,3	352,5
	Contribuzione figurativa	S	C	95,4	283,4	228,8						

**Al riguardo**, si osserva che sulla base dei dati forniti e delle ipotesi assunte dalla RT, quasi tutte condivisibili o in linea con quelle presentate dalla RT all'ultima legge di bilancio, al netto dell'estensione delle imprese beneficiarie, la quantificazione degli oneri risulta sostanzialmente corretta, perlomeno in termini complessivi. Si esprimono tuttavia perplessità in ordine alla prudenzialità della percentuale di adesione del 4% e si auspica un chiarimento sull'ammontare della contribuzione figurativa mensile stimata per i soggetti in NASpI (circa 620 euro) rispetto alla retribuzione ipotizzata (anche se, ovviamente, va considerato il peso della quota rimasta a carico del datore di lavoro per integrare l'indennità spettante al lavoratore). Si evidenzia inoltre che, verosimilmente per motivi prudenziali, acquisendo così margini di sicurezza nel caso di sottostima degli oneri, non è stato considerato il gettito derivante dal contributo addizionale per il ricorso alla CIGS. Per quanto riguarda specificamente l'applicazione della NASPI ai soggetti che possono usufruire degli incentivi all'esodo, la RT quantifica la platea in circa 11.600 soggetti. Al riguardo, preso atto dell'importo medio mensile stimato della retribuzione (circa 2.800 euro), si ribadisce che la quantificazione degli oneri appare corretta nel suo complesso, ma si registra uno sbilanciamento degli stessi nel 2022, assumendo una distribuzione lineare nell'accesso all'istituto e considerando che la stessa RT ipotizza che di fatto la normativa troverà applicazione solo a partire da giugno 2022.

Nulla da osservare sulla contabilizzazione nel prospetto riepilogativo dei saldi degli effetti del presente articolo.

### **Articolo 73** **(Disposizioni transitorie)**

Il comma 1 aggiunge i seguenti due commi all'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015:

- il comma 11-ter riconosce, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 (del decreto legislativo n. 148, ovvero ai datori di lavoro che potrebbero accedere all'integrazione salariale straordinaria) che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

- il comma 11-*quater* fissa al 30 giugno 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022 attualmente previsto), per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26 costituiti nel biennio 2020-2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-*bis*, in base al quale, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi in questione assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale.

**La RT** rappresenta che gli effetti finanziari dello stanziamento di cui al comma 11-*ter* sono indicati nel prospetto riepilogativo. Sottolinea poi che dalla disposizione di cui al comma 11-*quater* non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Finanziamento CIG in deroga per le aziende oltre i limiti di durata	Contribuzione addizionale	E	CO				9,7	9,7		9,7	9,7	
		S	C	-9,7	-9,7							
	Prestazione	S	C	97,0	97,0		97,0	97,0		97,0	97,0	
	Contribuzione figurativa	S	C	53,0	53,0							

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni da formulare in ordine agli oneri per prestazioni e contribuzioni figurative, che costituiscono tetti di spesa, peraltro assistiti anche dal consueto meccanismo di monitoraggio ed eventuale blocco di ulteriori concessioni nel caso di raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. L'impatto contabilizzato sui saldi appare registrare in modo sostanzialmente corretto il fatto che i trattamenti di integrazione salariale presentano effetti ridotti sull'indebitamento e il fabbisogno in considerazione della contribuzione figurativa ad essi correlata. In assenza di indicazioni dalla RT circa la situazione in termini di calo del fatturato delle imprese coinvolte, non è possibile riscontrare la stima del gettito derivante dalla contribuzione addizionale, anche se appare ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità.

## Articolo 74

### *(Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca)*

Il comma 1, aggiungendo il comma 4 all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al comma 1 (CISOA) anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

Il comma 2, aggiungendo l'articolo 8-*bis* alla legge n. 457 del 1972, impone che il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di

lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato siano effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

**La RT** afferma che la proposta di modifica in esame prevede che venga esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il campo di applicazione della CISOA, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, anche ai lavoratori indicati al comma 1. Dagli archivi dell'INPS sono state estrapolate, con riferimento all'anno 2019, le seguenti informazioni relative ai lavoratori oggetto della norma in esame e che abbiano, parimenti a quanto richiesto dalla normativa vigente per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato, un numero di giornate lavorative svolte annualmente presso la stessa azienda superiore a 180:

- Lavoratori a tempo indeterminato imbarcati su navi adibite alla pesca marittima:
  - N° lavoratori: 6.800;
  - Monte retributivo 120,5 milioni di euro;
  - Giornate lavorate: 1,9 milioni;
  - Retribuzione media giornaliera: 65,1 euro;
  - Giornate medie lavorate nell'anno: 271,8;
- Lavoratori a tempo indeterminato nel settore della pesca delle acque interne e lagunari:
  - N° lavoratori: 930;
  - Monte retributivo: 8,0 milioni di euro;
  - Giornate lavorate: 0,3 milioni;
  - Retribuzione media giornaliera: 27,1 euro;
  - Giornate medie lavorate nell'anno: 290,0;
- Soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958:
  - N° lavoratori: 7.600;
  - Monte retributivo 59,6 milioni di euro;
  - Giornate lavorate: 2,1 milioni;
  - Retribuzione media giornaliera: 27,8 euro;
  - Giornate medie lavorate nell'anno: 282,3.

Il numero di armatori e proprietari armatori rilevati dagli archivi gestionali è risultato pari a circa 1.200 unità.

Il numero medio ponderato di giornate lavorate nell'anno per tutte le categorie sopra riportate risulta pari a 278. Pertanto si è ipotizzato il ricorso alla CISOA per un numero medio di giornate pari a 30 per tutti i lavoratori in esame (16.530 lavoratori).

Ai fini della quantificazione dell'onere derivante dalla norma in esame si è tenuto conto di un importo medio mensile ANF pari a 50 euro e dell'aliquota FPLD pari al 33% per la quantificazione dell'onere connesso alla contribuzione figurativa per i



periodi di CISOA. A tal proposito si ricorda che il contingente dei soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250 del 1958 presenta la peculiarità di avere un imponibile contributivo costituito dal salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente sulla base dell'articolo 22, comma 1, della legge n. 160 del 1975.

Sono inoltre state quantificate le entrate contributive derivanti dall'imposizione dell'aliquota contributiva CISOA, pari all'1,50% a carico del datore di lavoro, anche alle platee oggetto della presente norma.

Le retribuzioni di riferimento sono state sviluppate nel decennio sulla base delle ipotesi di sviluppo economico-finanziario formulate nell'ambito:

- della NADEF 2021 per il periodo 2020-2024;
- della Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenutasi in data 5 novembre 2020, per il periodo 2025-2031.

Gli effetti finanziari della disposizione sono riportati nel riepilogo degli effetti finanziari

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Estensione del campo di applicazione della CISOA, di cui all'art. 8 della L 457/1972, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca delle acque interne, agli armatori e proprietari armatori ed ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca	E	CO				3,8	3,9	3,9	3,8	3,9	3,9
	S	C	-3,8	-3,9	-3,9						
	S	C	17,9	18,2	18,5	17,9	18,2	18,5	17,9	18,2	18,5
	S	C	7,1	7,3	7,5						

**Al riguardo**, sulla base dei dati forniti, la quantificazione risulta sostanzialmente corretta, anche se una verifica puntuale non risulta possibile in assenza di dati reddituali con riferimento agli armatori e proprietari armatori. Sotto tale profilo, sulla base del gettito contributivo atteso complessivamente, si può arguire che la quota riveniente dagli armatori e proprietari armatori e di propria competenza sia pari a circa 1 milione, il che suggerisce un monte reddituale per tali soggetti pari a circa 65-70 milioni di euro. Sul punto sarebbe auspicabile una conferma. Infine, si segnala che la RT non ha contabilizzato il minor gettito fiscale conseguente all'introduzione della contribuzione CISOA, deducibile dal reddito in quanto obbligatoria.

## Articolo 75

### (Disposizioni transitorie di sostegno alle imprese)

Il comma 1 riduce, a decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022 (quindi per il solo 2022), l'aliquota

di contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS di cui al comma 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (pari finora allo 0,65% per datori di lavoro con oltre 15 dipendenti e allo 0,45% per i datori che occupano sino a 15 dipendenti, finalizzate ad alimentare il Fondo di integrazione salariale), come modificato dalla presente legge (0,50% fino a 5 dipendenti e 0,80% oltre 5 dipendenti)), di:

- a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
- c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti;
- d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti.

Il comma 2 riduce, a decorrere dalla competenza del periodo di paga di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla presente legge (aliquota contributiva dello 0,90% ai fini CIG per i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti), di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo.

**La RT** afferma che la disposizione prevede la riduzione per l'anno 2022 di aliquote contributive a finanziamento delle prestazioni a carico del FIS (Fondo di integrazione salariale) e delle prestazioni CIGS, limitatamente alle nuove iscrizioni e alle rideterminazioni di aliquota contributiva.

L'effetto finanziario è riportato nella tavola riassuntiva degli effetti finanziari.

In particolare, in coerenza con le basi tecniche precedentemente espone, dal comma 1 derivano minori entrate contributive valutate in 370,5 milioni di euro per l'anno 2022 e al conseguente disavanzo derivante per il Fondo FIS, al fine di garantire il pareggio di bilancio, si provvede, in deroga all'obbligo di pareggio di bilancio tra contributi e prestazioni, mediante un trasferimento a carico del bilancio dello Stato pari a 370,5 milioni di euro per l'anno 2022 (ricompreso nel trasferimento di cui articolo 86).

Dal comma 2 derivano minori entrate contributive valutate in 689,4 milioni di euro per l'anno 2022.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Riduzione aliquota contributiva per il Fondo di integrazione salariale- FIS per l'anno 2022	E	CO				-370,5			-370,5		
Riduzione aliquota contributiva per il Fondo di integrazione salariale- FIS per l'anno 2022	S	C	370,5								
Riduzione aliquota contributiva CIGS per l'anno 2022	E	CO				-689,4			-689,4		
Riduzione aliquota contributiva CIGS per l'anno 2022	S	C	689,4								

**Al riguardo**, si osserva che la RT non fornisce dati analitici che consentano di riscontrare puntualmente la quantificazione, atteso che i monti retributivi riportati dalla RT agli articoli 66-70 non contengono alcuna ripartizione all'interno della fascia 5-50 dipendenti. Comunque, calcolando gli oneri per la prima fascia (fino a 5 dipendenti), che dovrebbero ammontare a circa 70 milioni di euro, si arguisce che la perdita di gettito correlata alle lettere b), c) e d) dovrebbe attestarsi intorno ai 300 milioni, scontando pertanto una riduzione media ponderata dell'aliquota, in relazione alle imprese di cui alle lettere appena citate, che dovrebbe essere di circa lo 0,23%, valore che appare plausibile rispetto alle percentuali prospettate e al peso delle imprese coinvolte. Comunque una conferma sul punto sarebbe auspicabile.

La perdita di gettito contributivo rispetto a quanto stimato dalla RT relativa all'articolo 63, determinata dalla riduzione di aliquota di cui al comma 2, è correttamente quantificata.

## **Capo II**

### ***Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria***

#### **Articolo 76**

##### ***(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 22 del 2015:

- la lettera a), integrando l'articolo 2, comma 1, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984;
- la lettera b), inserendo il comma 1-bis nell'articolo 3, dispone la cessazione dell'applicazione del requisito di cui al comma 1, lettera c) (requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi), con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022;
- la lettera c), integrando l'articolo 4, comma 3, stabilisce che con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, della legge n. 240 del 1984, prevede che si applichino le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci, per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

**La RT** riporta le stime degli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'Allegato, che prevede le seguenti variazioni rispetto alla normativa vigente, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:

- a) Estensione della NASPI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge n. 240 del 1984.
- b) Disapplicazione del requisito di cui all'articolo 3 comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale dispone che per accedere alla NASpI è necessario far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
- c) Modifica del decalage: riduzione dell'importo del trattamento del 3% ogni mese, anziché dal 4° mese, dal 6° mese di fruizione per i beneficiari che alla data di presentazione della domanda non abbiano compiuto 55 anni di età, e dall'8° mese di fruizione per i beneficiari ultra55enni.

In merito alla **lettera a)** è utile precisare che gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi, di cui alla legge n. 240 del 1984, in caso di sospensione del rapporto di lavoro hanno accesso ai trattamenti di integrazione salariale propri del settore industriale (cioè non accedono alla CISOA, ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria), mentre in caso di interruzione del rapporto di lavoro accedono al trattamento di disoccupazione previsto per il settore agricolo. La disciplina attualmente vigente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro agricolo, per la generalità degli operai agricoli a tempo indeterminato, consente di fatto al lavoratore l'accesso al trattamento di disoccupazione solo nel caso in cui l'evento di assunzione e/o di licenziamento avvenga nel corso dell'anno, poiché la prestazione è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza entro il limite delle 365/366. In particolare, se l'assunzione è avvenuta nel corso dell'anno i mesi per i quali si ha diritto al trattamento di disoccupazione sono quelli che precedono l'assunzione e, in caso di licenziamento, quelli che lo seguono. Tuttavia, se l'assunzione non è avvenuta nel corso dell'anno e viene svolta attività lavorativa per un periodo inferiore all'anno, con copertura contrattuale per l'anno intero, cioè non c'è licenziamento, il lavoratore non ha diritto ad accedere al trattamento di disoccupazione agricola.

Dagli archivi relativi alla disoccupazione agricola, si è rilevato che i disoccupati provenienti dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sono circa 4.000 l'anno, con mediamente 82 giornate indennizzate ed un importo medio indennizzato giornaliero pari a 24 euro. Il loro salario medio giornaliero è risultato pari a 75 euro ed

inoltre, con riferimento ai dati degli ultimi 4 anni, utili per il calcolo della durata della NASpI, si è rilevato un numero di giornate medie lavorate pari a 602 e di giornate indennizzate medie pari a 266: la differenza tra questi due valori (giornate lavorate al netto delle indennizzate negli ultimi 4 anni), riportato in termini mensili, determina una durata media della NASpI pari a circa 6 mesi  $[(602-266)/30]/2$ .

Considerando che i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato nel 2019 sono risultati poco più di 100.000, la percentuale di disoccupati agricoli riferibile a questo tipo di lavoratori risulta pari al 4% annuo.

In merito alla platea di riferimento, gli operai agricoli che risultano avere un contratto a tempo indeterminato nell'anno 2019 nelle aziende indicate dalla norma sono circa 5.000, e applicando una percentuale di disoccupazione pari al 4% annuo, si determina un numero di disoccupati pari a 200 l'anno.

Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri annui, comprensivi delle contribuzioni figurative, derivanti dalla modifica normativa che riguarda gli eventi di disoccupazione che avverranno a partire dal 2022: in merito al primo anno di proiezione, si precisa che gli eventi di disoccupazione relativi al 2021 verranno pagati regolarmente (come indennità di disoccupazione agricola) nel 2022 anche nel caso entrasse in vigore dal 2022 la norma proposta, e quindi l'onere del primo anno di applicazione è costituito per intero dall'onere NASpI. Per la stima degli oneri si è inoltre considerata una applicazione del decalage del 3% del trattamento a partire dal 6° mese, così come indicato nella proposta normativa in esame.

Per gli anni successivi al 2022 si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione di prima liquidazione pari all'1% annuo.

**MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI E CONTRIBUTIONI FIGURATIVE  
(Estensione della NASPI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi esercenti attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici di cui alla legge 240/1984)**

	Norma vigente (Disoccupazione agricola)			Norma variata (NASpI)			Maggior onere		
	Prestazione	Contribuzione figurativa	TOTALE	Prestazione	Contribuzione figurativa	TOTALE	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE
	<i>oneri annuo in migliaia di euro</i>								
2022	-	-	-	1.136,0	622	1.758	1.136,0	622,0	1.758,0
2023	405,0	275,0	680,0	1.447,3	792	2.240	1.042,3	517,4	1.559,7
2024	409,1	277,8	686,9	1.461,8	800	2.262	1.052,7	522,6	1.575,3
2025	413,2	280,6	693,8	1.476,4	808	2.285	1.063,2	527,8	1.591,0
2026	417,3	283,4	700,7	1.491,2	817	2.308	1.073,9	533,1	1.607,0
2027	421,5	286,2	707,7	1.506,1	825	2.331	1.084,6	538,4	1.623,0
2028	425,7	289,1	714,8	1.521,2	833	2.354	1.095,5	543,8	1.639,3
2029	430,0	292,0	722,0	1.536,4	841	2.378	1.106,4	549,2	1.655,6
2030	434,3	294,9	729,2	1.551,8	850	2.402	1.117,5	554,8	1.672,3
2031	438,6	297,8	736,4	1.567,3	858	2.426	1.128,7	560,4	1.689,1

Per quanto concerne la **lettera b)**, la stima si basa su una platea di beneficiari 2018 costituiti da circa 139.000 lavoratori che, in base alle informazioni presenti negli

archivi amministrativi Uniemens, risultavano cessati nel 2018 senza fruizione di NASpI, con almeno 13 settimane di contribuzione nell'ultimo quadriennio, ma con meno di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti il licenziamento: tale platea è stata assunta come generazione-tipo per le stime. La fruizione dell'indennità per questi lavoratori, vista l'esiguità dei periodi lavorati e tenendo conto dei periodi presumibilmente già indennizzati nei 4 anni precedenti, è stata imposta pari a un mese. La loro prestazione NASpI, calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nei 4 anni precedenti, è risultata nel 2018 pari a 600 euro, a fronte di una retribuzione media mensile pari a 910 euro. Per questo collettivo sono state valutate le contribuzioni figurative di pertinenza e si è ipotizzato il pagamento di assegni famigliari pari a 50 euro mensili. Per questo collettivo la modifica del decalage proposta nella disposizione in esame non ha effetto.

### MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI E CONTRIBUTIONI FIGURATIVE

(Disapplicazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, per l'accesso alla NASPI)

(importi in milioni di euro)

anno	Eliminazione requisito 30 giornate		
	Maggior onere per prestazioni (compresi anf)	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE
2022	82,9	38,2	121,1
2023	91,2	42,1	133,3
2024	92,1	42,1	134,2
2025	93,1	42,5	135,6
2026	94,0	42,9	136,9
2027	94,9	43,4	138,3
2028	95,9	43,8	139,7
2029	96,8	44,2	141,0
2030	97,8	44,7	142,5
2031	98,8	45,1	143,9

Per quanto riguarda la **lettera c)**, la stima è stata condotta sulla base degli oneri calcolati su una generazione-tipo: si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018, in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione. Tale generazione, per la quale si è imposta una data di inizio della prestazione pari all'inizio del mese successivo al licenziamento ed è stato considerato il pagamento della prestazione senza sospensioni, è stata opportunamente integrata per poterla riferire agli ingressi in NASPI del 2022 tenendo conto degli effetti della pandemia sia in termini di maggior numero di disoccupati, sia in termini di maggiore difficoltà al reimpiego: rispetto alla generazione-tipo 2018, nel 2022 si è ipotizzato un numero di ingressi del 30% superiore, un aumento della misura della prestazione media, rispetto a quella rilevata per la generazione 2018, pari complessivamente al 4% e una durata effettiva

del trattamento, se inferiore alla durata teorica, superiore del 20%. Nelle stime il blocco del decalage è stato applicato a tutti gli individui con età in anni compiuti al momento dell'ingresso in Naspi pari o superiore a 55 anni.

Per gli anni successivi al 2022 si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione di prima liquidazione pari all'1% annuo.

Conseguentemente l'onere connesso alla norma proposta, pari al differenziale rispetto alla spesa calcolata secondo la norma vigente, risulta esposto nel prospetto che segue.

### MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI

(Decalage a decorrere dal 6<sup>a</sup> mese di fruizione, per i beneficiari di età inferiore ai 55 anni e a decorrere dall'8<sup>a</sup> per gli ultra55enni).

(importi in milioni di euro)

anno	Spostamento decalage dal 4 <sup>a</sup> al 6 <sup>a</sup> mese	Spostamento decalage dal 4 <sup>a</sup> al 8 <sup>a</sup> mese	ONERE TOTALE MODIFICA DECALAGE
	<i>inferiori 55 anni</i>	<i>ultra55enni</i>	
2022	96,1	27,1	123,2
2023	357,3	120,5	477,8
2024	416,0	147,7	563,7
2025	420,2	149,2	569,4
2026	424,4	150,7	575,1
2027	428,7	152,2	580,9
2028	432,9	153,7	586,6
2029	437,3	155,2	592,5
2030	441,6	156,8	598,4
2031	446,1	158,3	604,4

Gli oneri stimati per il complesso delle disposizioni esaminate risultano riepilogati nel prospetto che segue:

### MAGGIOR ONERE PER PRESTAZIONI E CONTRIBUTIONI FIGURATIVE

(importi in milioni di euro)

anno	Spostamento decalage dal 4 <sup>a</sup> al 6 <sup>a</sup> mese per inf.55anni e dal 4 <sup>a</sup> all'8 <sup>a</sup> mese per ultra55enni	Eliminazione requisito 30 giornate			Estensione NASpl OTI consorzi agrari			Totale		
	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE	Maggior onere per prestazioni	Maggior onere per contribuzioni figurative	TOTALE
2022	123,2	82,9	38,2	121,1	1,1	0,6	1,7	207,2	38,8	246,0
2023	477,8	91,2	42,1	133,3	1,0	0,5	1,5	570,0	42,6	612,6
2024	563,7	92,1	42,1	134,2	1,1	0,5	1,6	656,9	42,6	699,5
2025	569,4	93,1	42,5	135,6	1,1	0,5	1,6	663,6	43,0	706,6
2026	575,1	94,0	42,9	136,9	1,1	0,5	1,6	670,2	43,4	713,6
2027	580,9	94,9	43,4	138,3	1,1	0,5	1,6	676,9	43,9	720,8
2028	586,6	95,9	43,8	139,7	1,1	0,5	1,6	683,6	44,3	727,9
2029	592,5	96,8	44,2	141,0	1,1	0,5	1,6	690,4	44,7	735,1
2030	598,4	97,8	44,7	142,5	1,1	0,6	1,7	697,3	45,3	742,6
2031	604,4	98,8	45,1	143,9	1,1	0,6	1,7	704,3	45,7	750,0

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Riforma ammortizzatori sociali- NASPI	Prestazione	S	C	207,2	570,0	656,9	207,2	570,0	656,9	207,2	570,0	656,9
	Contribuzione figurativa	S	C	38,8	42,6	42,6						

**Al riguardo**, sulla base dei dati forniti, anche se non appare pienamente comprensibile la valutazione effettuata in relazione al 2022 (per il quale comunque l'onere non si discosta significativamente dai valori riportati per gli anni successivi), le stime relative all'estensione della NASpI alle imprese agricole rientranti nella fattispecie definita dalla lettera a) del comma 1 appaiono sostanzialmente riscontrabili.

La quantificazione attinente all'eliminazione del requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo appare marginalmente sottostimata rispetto ai parametri indicati. Tale sottostima può, comunque, considerarsi riassorbita dalla prevedibile sussistenza di una quota, sia pur minima, di soggetti che ometteranno di presentare domanda proprio a causa della limitatissima entità del sussidio che percepirebbero (si consideri che il valore di 600 euro riportato dalla RT è un valore medio, per cui probabilmente diversi soggetti si collocherebbero su livelli anche significativamente inferiori).

In relazione alla modifica della disciplina del *decalage* la RT non fornisce gli elementi quantitativi a fondamento della stima, che peraltro appare corretta in termini di ordine di grandezza e condivisibile come profilo ed evoluzione degli oneri.

La contabilizzazione degli effetti nel prospetto riepilogativo dei saldi riflette correttamente le stime indicate dalla RT.

## Articolo 77

### **(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)**

Il comma 1, aggiungendo il comma 15-*quinquies* all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, stabilisce che, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 2015 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.

Inoltre il comma 1 in esame dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.



**La RT** riporta innanzitutto il contenuto dell'articolo, riguardante gli eventi di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Esso viene così schematizzato dalla RT:

- 1) La DISCOLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento (attualmente la durata è pari alla metà di tali mesi, nds). Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi (attualmente 6 mesi, nds).
- 2) La DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (quarto mese attualmente, nds).
- 3) Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 2015, entro un limite pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso (la contribuzione figurativa non è attualmente riconosciuta, nds).
- 4) A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno il diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la Naspi.

Per quanto riguarda i primi tre punti, la stima che segue è stata condotta sulla base degli oneri calcolati su una generazione-tipo: si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018, in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione. Tale generazione, per la quale si è imposta una data di inizio della prestazione pari all'inizio del mese successivo al licenziamento ed è stato considerato il pagamento della prestazione senza sospensioni, è stata opportunamente integrata per poterla riferire agli ingressi in DISCOLL del 2022.

In particolare, per la generazione di licenziati del 2022 si è ipotizzato un numero di ingressi pari a quello relativo all'anno 2019 (15.900 unità) ed un incremento della misura media della prestazione, rispetto a quella rilevata per la generazione 2018, pari complessivamente al 2%. Per gli anni successivi si è ipotizzata una costanza del numero di nuovi trattamenti ed un incremento costante della prestazione di prima liquidazione pari all'1% annuo.

Ai fini della stima degli oneri, per i soggetti per i quali la durata effettiva è risultata pari a quella teorica, la nuova durata della prestazione è stata imposta pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, al netto di quelli già precedentemente indennizzati, con un massimo di 12 mensilità. Il meccanismo di

*decalage* adottato nella stima è stato impostato prevedendo un decremento del 3% dell'importo della prestazione a partire dal sesto mese di fruizione anziché dal quarto.

Conseguentemente l'onere connesso alla norma proposta, calcolato come differenziale rispetto alla spesa calcolata secondo la norma vigente, risulta esposto nel prospetto che riporta gli effetti finanziari con dettaglio dell'onere relativo alle contribuzioni figurative calcolate con imposizione di un tetto massimo pari a 1,4 volte il massimale DISCOLL vigente nell'anno (pari a 1.335,40 euro nel 2021, nds).

Per quanto riguarda il punto 4) si è ipotizzato un monte redditi per gli assicurati DISCOLL per l'anno 2022 pari a 10,2 miliardi, e si è incrementato per gli anni successivi con un tasso pari all'1% annuo. Le maggiori entrate secondo la norma proposta deriverebbero dall'incremento dell'aliquota contributiva dall'attuale 0,51%, previsto per la gestione separata, alla misura del 1,31%, aliquota prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati per la NASpI, al netto della contribuzione al fondo di rotazione.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Riforma ammortizzatori sociali- DIS- COLL	E	CO				81,6	82,4	83,2	81,6	82,4	83,2
	S	C	-81,6	-82,4	-83,2						
	S	C	7,1	27,5	27,7	7,1	27,5	27,7	7,1	27,5	27,7
	S	C	21,8	42,7	43,1						

**Al riguardo**, si osserva che, anche se i parametri adottati sono coerenti con il nuovo quadro normativo e le ipotesi assunte realistiche, la RT non fornisce sufficienti elementi di valutazione per poter verificare puntualmente la quantificazione degli oneri, atteso che non vengono forniti dati sulle retribuzioni medie, nonché sulla durata media attuale ed attesa del periodo di percezione dell'indennità, né esplicitate le modalità di calcolo<sup>97</sup>.

In assenza di indicazioni circa l'allungamento medio del periodo effettivo di percezione del sussidio non è possibile confermare la congruità degli oneri per la prestazione. La valenza di quanto finora osservato resta inoltre subordinata alla corretta individuazione della platea da parte della RT, che indica in circa 16.000 i nuovi beneficiari annui del sussidio.

<sup>97</sup> A tal proposito si rileva che in sede di stabilizzazione della misura DIS-COLL nel 2017, erano state fornite stime che assumevano un reddito medio pari a circa 12.800 euro annui. Cfr. RT all'AS 2233-B, XVII Legislatura, Disegno di legge recante: "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato", divenuto poi legge 22 maggio 2017, n.81. Si indicava un importo medio mensile dell'indennità di circa 800 euro. Posto che sotto i 1.200 euro mensili, l'importo dell'indennità è pari al 75 per cento del reddito, dato l'importo medio mensile dell'indennità di 800 euro, si ricava un reddito medio mensile di 1.066 euro.

Dai dati di consuntivo INPS relativi al 2019, che indicano in circa 52,5 milioni di euro<sup>98</sup> le entrate derivanti dall'attuale aliquota contributiva dello 0,51%, si ritiene che il previsto aumento all'1,31% (quindi lo 0,8% in più) determini in effetti l'incremento di gettito, pari a circa 80 milioni di euro annui, stimato dalla RT, che sul punto risulta pertanto pienamente riscontrata. Tuttavia, si rileva che in passato all'introduzione dell'aliquota contributiva dello 0,51% erano state associate minori entrate fiscali, conseguenti al maggiore prelievo contributivo, in riferimento alla quota contributiva della parte datoriale, ipotizzando un'aliquota media fiscale del 20% (gli effetti sulla parte della contribuzione a carico del lavoratore erano stati ritenuti trascurabili considerati i loro redditi relativamente bassi e comunque compensati dall'effetto fiscale derivante dal pagamento delle prestazioni). Dunque, alla luce dell'incremento dell'aliquota contributiva andrebbero stimate le minori entrate fiscali, che seguendo la metodologia adottata in passato, potrebbero essere pari a circa 10-11 milioni di euro<sup>99</sup>. Il prospetto riepilogativo del disegno di legge in esame non contempla invece tali effetti.

### **Capo III** **Sostegno del lavoro autonomo**

#### **Articolo 78** **(Sostegno in caso di maternità)**

Il comma 1 riconosce per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità la relativa indennità in favore delle lavoratrici di cui agli articoli 64 (lavoratrici autonome e in collaborazione coordinata e continuativa), 66 (commercianti, artigiane ed imprenditrici agricole) e 70 (libere professioniste) del decreto legislativo n. 151 del 2021, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge n. 53 del 2000, e che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

**La RT** rappresenta innanzitutto la situazione quale stabilita dalla normativa in vigore.

L'indennità di maternità è riconosciuta per un periodo di 5 mesi, solitamente collocati due mesi prima del parto e tre mesi successivi al parto. L'assicurato può, tuttavia, optare per una diversa collocazione temporale dei 5 mesi.

Ai fini dell'erogazione della prestazione, la retribuzione di riferimento per gli assicurati alle tre gestioni speciali dei lavoratori autonomi – CDCM, artigiani e commercianti – è posta pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita per l'anno.

L'indennità giornaliera di maternità, per l'anno 2021, è pari a:

---

<sup>98</sup> INPS, Rendiconto 2019, Tomo II, pagina 240.

<sup>99</sup> La RT all'AS 2233-B citato stimava minori entrate fiscali per 6,4 milioni di euro a fronte di maggiori entrate contributive per 45,4 milioni di euro.

- per gli iscritti alla gestione dei CDCM: 34,86 euro;
- per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti: 39,18 euro.

Per gli iscritti alla gestione separata l'indennità giornaliera di maternità è pari all'80% di 1/365-mo del reddito derivante dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa o del reddito professionale a seconda che l'iscritto sia un collaboratore o un professionista. Il periodo da prendere come riferimento è quello costituito dai 12 mesi solari che precedono l'inizio del periodo indennizzabile.

La disposizione si propone di incrementare di 3 mesi, a partire dal terzo mese dopo il parto, il periodo di percepimento dell'indennità di maternità nel caso in cui il reddito della richiedente sia, nell'anno precedente la domanda, inferiore a 8.145 euro. Tale limite di reddito viene rivalutato annualmente del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dell'Istat.

Si ipotizza che la normativa proposta entri in vigore dal 1° gennaio 2022.

Con riferimento alla gestione separata, sulla base dei dati osservati negli archivi dell'INPS, sono state corrisposte negli ultimi tre anni in media circa 6.400 prestazioni all'anno.

**Tavola 1 – Ripartizione per fascia di reddito del beneficiario delle indennità di maternità corrisposte dalla gestione separata**

Beneficiarie	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Con reddito inferiore a € 8.145	1.617	1.920	2.435
Con reddito superiore a € 8.145	4.629	4.586	3.960
<b>Totale</b>	<b>6.246</b>	<b>6.506</b>	<b>6.395</b>

La tavola sopra riportata evidenzia un incremento del numero delle persone beneficiarie con reddito inferiore al limite indicato dal legislatore.

Nei tre anni in esame si è osservato che il reddito medio giornaliero delle persone con reddito annuo inferiore alla suddetta soglia è risultato pari a 15 euro.

Nell'ipotesi che, nel corso del 2022, vi siano 2.500 domande di indennità di maternità presentate da iscritti – 1.500 professionisti e 1.000 collaboratori – con reddito inferiore alla soglia sopra riportata e che il reddito medio giornaliero nei dodici mesi precedenti l'inizio del percepimento della prestazione sia pari a 15 euro, si stima in **2,70 milioni di euro**, per il 2022, il maggior onere per la gestione separata derivante dall'articolo in esame. Inoltre si stima in **960.000 euro** l'onere per la relativa copertura figurativa.

Con riferimento alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'INPS, sulla base dei dati osservati negli anni immediatamente precedenti, si rappresenta la situazione nella tavola che segue:

**Tavola 2. Beneficiarie di indennità di maternità nel triennio 2018-2020**

Gestione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
CDCM	1.846	1.857	1.327
Artigiani	5.970	5.645	5.010
Commercianti	10.009	9.310	8.080
<b>Totale</b>	<b>17.825</b>	<b>16.812</b>	<b>14.417</b>

Osservata la situazione, si ipotizza il seguente scenario di beneficiari di indennità di maternità:

- 1.600 per la gestione dei CDCM,
- 5.500 per la gestione degli Artigiani,
- 9.000 le domande provenienti da iscritti alla gestione dei Commercianti.

Nell'ipotesi che la percentuale delle richiedenti delle tre suddette gestioni con un reddito annuo inferiore ai 8.145 euro indicati sia pari prudenzialmente al 10% (da una statistica sui dati reddituali dell'anno 2019 ne risultavano circa il 5%), si ottiene la seguente stima degli oneri:

**Tavola 3 – Maggiori oneri per il 2022 derivanti dalla proposta per le gestioni CDCM, Artigiani e Commercianti**

Gestione	Beneficiarie	Importo complessivo annuo (in milioni di euro)
CDCM	160	0,51
Artigiani	550	1,96
Commercianti	900	3,20
<b>Totale</b>	<b>1.610</b>	<b>5,67</b>

Per cui, per l'anno 2022, per le tre gestioni dei lavoratori autonomi e per la gestione separata, si stima un onere complessivo derivante dalla norma in esame pari a **9,33 milioni di euro** (compresi gli oneri per la contribuzione figurativa per la gestione separata). Pertanto, nell'ipotesi che:

- la norma entri in vigore il 1° gennaio 2022;
- il numero dei richiedenti aventi diritto alla prestazione aggiuntiva rimanga costante (pari a 4.110 persone);
- rimanga altresì costante la ripartizione tra le quattro gestioni interessate dal provvedimento;
- l'andamento dei parametri macroeconomici sia quello delineato nella NADEF 2021,

si ottengono gli oneri esposti nel seguente prospetto riepilogativo:

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Sostegno in caso di maternità- riconoscimento indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità per lavoratrici autonome e iscritte alla gestione separata con reddito inferiore a 8.145 euro	Prestazioni	S	C	8,4	8,5	8,6	8,4	8,5	8,6	8,4	8,5	8,6
	Contribuzioni figurativa	S	C	1	1	1						

**Al riguardo**, si osserva che la quantificazione è corretta, nel presupposto che le platee siano state correttamente individuate, come peraltro appare plausibile, e che effettivamente il reddito medio annuo delle lavoratrici in maternità con reddito inferiore a 8.145 euro iscritte alla gestione separata ammonta a 5.500 euro (importo implicito nel valore retributivo medio giornaliero assunto dalla RT, pari a 15 euro), livello che appare significativamente inferiore al limite previsto dall'articolo per l'accesso agli ulteriori 3 mesi dell'indennità di maternità (appunto, 8.145 euro).

Un approfondimento sarebbe utile in relazione alla statistica sui redditi di coltivatrici dirette, artigiane e commercianti per cui solo il 5% di tali lavoratrici beneficiarie di indennità di maternità sarebbe sotto la soglia di 8.145 euro, contro invece quanto la RT osserva per il primo gruppo di lavoratrici autonome in cui il 38% delle beneficiarie nel 2020 sarebbe stata al di sotto della soglia. Andrebbe indicata la fonte della statistica e se si possa riscontrare coerenza in tale divergenza di dati anche alla luce di altri elementi (ad esempio i redditi generali dei lavoratori di tali categorie).

#### **Capo IV**

### ***Formazione professionale, politiche attive del lavoro e promozione dell'occupazione***

#### **Articolo 79**

##### ***(Piani formativi aziendali)***

Il comma 1, integrando l'articolo 118, comma 1, della legge n. 388 del 2000, permette ai fondi paritetici interprofessionali di finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c) e 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (cassa integrazione ordinaria e straordinaria o assegno ordinario dei fondi di solidarietà).

#### **Articolo 80**

##### ***(Disposizione in materia di Fondi Paritetici Interprofessionali)***

Il comma 1, al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, rimborsa annualmente ai Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118, della legge n. 388 del 2000, che finanziano

percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c) e 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge n. 190 del 2014 (effettuato all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS in misura pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, gravanti sulle quote destinate ai fondi interprofessionali), previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.

**La RT**, mentre non si sofferma specificamente sull'articolo 79, ricorda che la legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, comma 722, ha stabilito il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978. Tali risorse sono potenzialmente utilizzabili per il rimborso ai fondi interprofessionali previsto dalla presente disposizione. Il maggior onere per la finanza pubblica è di 120 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rimborso ai Fondi paritetici interprofessionali versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, c. 722 L. 190/2014	S	C	120	120		120	120		120	120	

**Al riguardo**, nulla da osservare, essendo l'onere normativamente determinato nella misura riportata dalla RT e dal prospetto riepilogativo.

## **Articolo 81**

### ***(Misure in favore in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria)***

Il comma 1 concede al datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12.

Il comma 2 stabilisce che il contributo di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604 del 1966, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223 del 1991, nella medesima unità produttiva.

Il comma 3 dispone che il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 1 nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento

del lavoratore assunto ai sensi del comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo di cui al comma 1, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 1. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Il comma 4 riconosce il beneficio di cui al comma 1 *pro quota* anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 83 del 2012.

Il comma 5 concede il beneficio previsto dal comma 1 ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea.

**La RT** ribadisce che la norma in esame prevede, in favore del datore di lavoro che assuma con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale per accordo di transizione occupazionale, la concessione, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività autorizzato ai sensi di cui all'articolo 25, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

La disposizione in esame modifica il comma 4 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione per accordo di transizione occupazionale.

Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

- N° annuo lavoratori in CIGS per accordo di transizione occupazionale = 16.000;
- Ipotesi fruizione di misure GOL: 70%
- Ipotesi assunzione lavoratori fruitori di misure GOL: 20%
- Importo medio mensile CIGS = 1.100 euro. Tale importo tiene conto dell'effetto determinato dall'abolizione del tetto basso della CIGS.
- Ipotesi n° mesi di CIGS residua dei lavoratori al momento dell'assunzione/costituzione cooperativa: 9
- Decorrenza della norma: gennaio 2022
- Ipotesi lavoratori non assunti che costituiscono cooperative: 5%.

I relativi effetti sono riportati nel prospetto riepilogativo.



(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sgravi contributivi per assunzione lavoratori in CIGS per accordi di transizione occupazionale	E	CO				-9,5	-14,3	-14,3	-9,5	-14,3	-14,3
	S	C	9,5	14,3	14,3						

**Al riguardo**, si ritiene di riscontrare la quantificazione, che appare sostanzialmente corretta, nel presupposto che la platea di lavoratori teoricamente interessati, come ridotta per due volte (prima del 30% e poi dell'80%), sia stata correttamente individuata, atteso che gli altri parametri rilevanti sembrano ispirati a criteri di sufficiente prudenzialità.

## Articolo 82

### ***(Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale)***

Il comma 1, integrando l'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015, consente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, di assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015.

**La RT** chiarisce che gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione si identificano nelle minori entrate contributive dovute al regime contributivo agevolato dell'apprendistato rispetto alle aliquote a carico del datore di lavoro per l'assunzione con un contratto a tempo indeterminato. Ai fini della stima, facendo riferimento alle basi tecniche utilizzate per la RT dell'articolo precedente, si è pervenuti alla definizione di una platea di assunti annualmente di circa 2.240 lavoratori beneficiari di CIGS per accordo di transizione occupazionale, con una retribuzione media mensile di circa 1.400 euro. La durata media del contratto di apprendistato professionalizzante è pari a 4 anni. L'aliquota media contributiva ordinaria è stata ipotizzata pari al 31% a carico del datore di lavoro e al 9,49% a carico del lavoratore, mentre l'aliquota contributiva per il contratto di apprendistato professionalizzante è pari al 11,61% a carico del datore di lavoro e al 5,84% a carico del lavoratore. L'ipotesi di base adottata prudenzialmente è che tutti i lavoratori percettori di cassa integrazione straordinaria sarebbero comunque stati assunti con un contratto diverso da quello di apprendistato professionalizzante.

I relativi effetti sono riportati nel prospetto riepilogativo.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Sgravi contributivi per assunzione con	E	CO				-4,4	-13,2	-22,1	-4,4	-13,2	-22,1

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante dei lavoratori in CIGS per accordi di transizione occupazionale	S	C	4,4	13,2	22,1						

**Al riguardo**, sulla base delle platee e delle retribuzioni ipotizzate, la quantificazione dell'onere è corretta. In aggiunta al profilo prudenziale segnalato dalla RT in conclusione, si evidenzia che la stessa RT non contabilizza il maggior gettito fiscale indirettamente, ma automaticamente, connesso ad una riduzione contributiva. Andrebbero tuttavia chiarite le interazioni fra la presente agevolazione e quella disposta dall'articolo precedente.

### **Articolo 83**

#### ***(Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale)***

Il comma 1 consente che, nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)<sup>100</sup>, siano sottoscritti accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale, come definiti e individuati con decreto interministeriale, diretti a:

- a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;
- b) riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.

Il comma 2 stabilisce che, in base agli accordi di cui al comma 1, le imprese, anche in rete, possono, secondo il loro livello di specializzazione, realizzare la formazione dei lavoratori, nei settori di cui al comma 1, al fine di:

- a) fare acquisire ai lavoratori di cui al comma 1, lettera a), previa accurata analisi del fabbisogno di competenze, conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45, 47, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- b) istituire centri interaziendali, per garantire, eventualmente mediante l'istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori di cui al comma 1, lettera b) e agevolarne la mobilità tra imprese.

**La RT** afferma che la disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta pertanto maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

<sup>100</sup> Si ricorda, in proposito, che la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 324, della L. n. 178/2020) ha destinato una parte delle risorse del "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nel ambito del programma React EU" - pari a 233 mln di euro per il 2021 - per l'istituzione di un Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità (GOL), finalizzato all'inserimento occupazionale mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del Patto di servizio personalizzato stipulato tra i soggetti disoccupati e i centri per l'impiego al fine dell'inserimento lavorativo. Per la realizzazione del suddetto Programma, il PNRR ha messo a disposizione 4,4 miliardi di euro nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR, nella sezione del Piano dedicata alle politiche del lavoro.

## **Articolo 84** ***(Politiche attive per i lavoratori autonomi)***

Il comma 1, al fine di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, riconosce anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 324, della legge n. 178 del 2020.

Il comma 2 stabilisce che i servizi di assistenza di cui al comma 1 sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo di cui all'articolo 10 della legge n. 81 del 2017, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge n. 4 del 2013, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

**La RT** afferma che dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, avendo il programma GOL un apposito finanziamento dal 2022 della missione 5 componente 1 del PNRR.

**Al riguardo**, preso atto che gli interventi in esame risultavano già prospettabili sulla base della legislazione vigente, che non dovrebbero tradursi in un significativo incremento dei compiti a carico delle strutture preposte, che verranno effettuati nell'ambito del programma GOL e con la stipula di convenzioni non onerose e che il PNRR garantirà la disponibilità di risorse aggiuntive sotto forma di sovvenzioni, non vi sono rilievi da formulare.

## **Articolo 85** ***(Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori)***

Il comma 1, al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali, riconosce alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1 gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto legge n. 83 del 2012 (ovvero costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi), per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Lo stesso comma mantiene ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 non riconosce l'esonero di cui al comma 1 qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell'ultimo periodo d'imposta retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi a materie prime e sussidiarie.

**La RT** afferma che, ai fini della valutazione dell'onere connesso a tale disposizione normativa, è stata fatta una apposita rilevazione negli archivi dell'INPS relativamente alle nuove società cooperative costituite negli anni 2018 e 2019 (non è stato

considerato il più recente anno 2020 per gli effetti negativi apportati dalla situazione epidemiologica).

Si è così potuto osservare che sono state costituite mediamente circa 5.000 nuove società cooperative per ciascuno dei due anni in esame, con un numero medio annuo di lavoratori pari a circa 40.000 individui ed una retribuzione media annua di 20.000 euro.

Purtroppo, le informazioni a disposizione non permettono di individuare nello specifico le sole cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 83 del 2012. Si è quindi ipotizzato che soltanto il 5% della platea rilevata rientri nella casistica in esame.

Nell'ipotesi che la norma si applichi alle nuove cooperative che si costituiranno a decorrere dal 1° gennaio 2022, si è considerata l'uniforme distribuzione delle stesse all'interno di ciascun anno e si è mantenuta costante la numerosità di tali nuovi contingenti in tutto il decennio oggetto di analisi.

Alla luce dei dati rilevati dagli archivi dell'INPS, dai quali si evince che solo una piccola percentuale di cooperative cessa definitivamente la propria attività nel corso dei primi due anni, ed in considerazione del beneficio contributivo riconosciuto dalla norma in esame al datore di lavoro, si è ipotizzato che nessuna di queste nuove cooperative cessi la propria attività nei 24 mesi previsti per la fruizione dello sgravio.

Per quanto concerne infine le retribuzioni, sono state sviluppate alla luce delle indicazioni contenute nella NADEF 2021, con riferimento agli anni 2020-2024, e sulla base delle ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell'ambito della Conferenza dei Servizi interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze), con riferimento agli anni successivi.

Nel prospetto riepilogativo sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali, derivanti dall'applicazione del dettato normativo in esame.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3	Esonero contributivo cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3- <i>quater</i> D.L. n.83/2012	E	CO				-6	-18	-24	-6	-18	-24
		S	C	6	18	24						

**Al riguardo**, sulla base della platea effettivamente indicata dalla RT (di fatto 2.000 nuovi soggetti beneficiari dell'agevolazione biennale per ogni anno), la quantificazione è corretta. Posto che il dato generale della costituzione di nuove società cooperative è preso da archivi amministrativi, andrebbe soltanto chiarito come si è pervenuti a ipotizzare che il 5% delle cooperative costituite ogni anno rientri nel caso previsto

dall'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 83/2012<sup>101</sup>. Si rileva che in passato erano stati forniti dati inferiori: soltanto 25 nuove società cooperative costituite ogni anno e 10 dipendenti per ogni società, per un totale annuo quindi di 250 dipendenti che beneficerebbero della misura in esame, con conseguenti oneri molto inferiori a quelli stimati in questa sede<sup>102</sup>.

### **Articolo 86**

#### ***(Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali)***

Il comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015, riconosce al fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità come conseguenti dagli interventi di modifica di cui all'articolo 68 e all'articolo 75, comma 1.

Il comma 2 sopprime l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021, che ha istituito per il 2022 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

**La RT** ribadisce il contenuto dell'articolo e afferma che gli effetti di onerosità sul SNF sono indicati con riferimento ai citati articoli 68 e 75, comma 1. La RT afferma poi che dal comma 2 scaturisce una minore spesa per prestazioni in termini di SNF, indebitamento netto e fabbisogno pari a 1.497,75 milioni di euro per l'anno 2022.

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2	Soppressione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11- <i>bis</i> , comma 6 D.L. n.73/2021 - Fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali	S	C	-1.497,8			-1.497,8			-1.497,8		

**Al riguardo**, in ordine agli effetti contabilizzati sui saldi della soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, nulla da osservare.

Anche sui saldi dei trasferimenti monetari di cui al comma 1, nulla da osservare sulla mancata contabilizzazione atteso che essi risultano contabilizzati per valori corrispondenti nelle norme richiamate, alle quali tali oneri sono sostanzialmente ascrivibili.

<sup>101</sup> Si tratta di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi.

<sup>102</sup> Cfr. RT legge di bilancio 2021, commi 271-273, [A.S. 2054](#) (ALLEGATO) pag. 65-66.

## **Articolo 87**

### ***(Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)***

Il comma 1, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dispone che l'osservatorio verifichi, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dai fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli effetti delle disposizioni della presente legge, comunicando le risultanze al Ministero del lavoro per le opportune valutazioni ed eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Esclude la corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati ai componenti dell'osservatorio. Stabilisce che l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e deve essere assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

**La RT** ribadisce che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, andrebbero forniti maggiori elementi tesi a dimostrare la sostenibilità a carico delle risorse già previste a legislazione vigente del funzionamento del nuovo Osservatorio istituito dalla norma in esame.

## **TITOLO VI SANITÀ**

## **Articolo 88**

### ***(Incremento Fondo sanitario nazionale)***

Il comma 1 determina il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato in 124.061 milioni di euro per l'anno 2022, in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023 e in 128.061 milioni di euro per l'anno 2024. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli interventi di cui agli articoli 89, 92, 93, comma 1, 94, 95, 96, 98, 100, 101 e 102 nell'ambito del finanziamento di cui al presente comma, ferma restando l'applicazione, ove non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Il comma 2 incrementa il fondo di cui all'articolo 35-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, in misura pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 200 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 1.

Il comma 3, al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999, autorizza l'ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425

milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 1.

**La RT** ribadisce che il presente articolo definisce il livello del finanziamento del SSN a partire dall'anno 2022:

- innalzandolo dai 122,061 miliardi del 2021 ai 124,061 del 2022, 126,061 del 2023 e 128,061 a decorrere dal 2024 (comma 1), con ciò assicurando al SSN un incremento nel triennio di 2, 4 e 6 miliardi di euro rispetto al valore dell'anno 2021. Il comma 1 precisa, allo scopo di escludere dubbi interpretativi in sede applicativa, che nell'ambito di tale finanziamento il SSN attua le disposizioni di cui agli articoli **89, 92, 93, comma 1, 94, 95, 96, 98, 100, 101 e 102**, restando ferme le norme in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria delle autonomie speciali, a meno che non sia diversamente stabilito (si ricorda che invece le autonomie speciali hanno beneficiato, ai sensi della relativa legislazione, dei finanziamenti statali di contrasto all'emergenza covid-19 negli anni 2020 e 2021).
- integrandolo ulteriormente di 100 (anno 2022), 200 (anno 2023) e 300 milioni (dall'anno 2024) per incrementare il fondo (già previsto a legislazione vigente nella misura di 1.000 milioni di euro annui, compresi nel livello del finanziamento sanitario standard) per il concorso statale al finanziamento dei farmaci innovativi (comma 2);
- integrandolo ulteriormente di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 allo scopo di stabilizzare il numero di medici ammissibili alla formazione specialistica. Si rappresenta che il finanziamento complessivo disponibile a legislazione vigente per la formazione specialistica dei medici è il risultato di numerose disposizioni succedutesi nel tempo che hanno determinato un valore di importo variabile (colonna 1 della tab. seguente), con conseguente variabilità del numero di ammissibili da un anno all'altro. Con la presente disposizione si tende alla stabilizzazione del finanziamento (colonna 3 della tab.) e, tenuto conto dei costi annuali dei medici già avviati alla formazione (colonna 4 della tab.), il presente comma consente l'ammissione di nuovi medici alla formazione specialistica in un numero pari a circa 12.000 unità (si ricorda che il costo *pro capite* annuo è di 25.000 euro per i primi due anni di formazione e di 26.000 euro per gli anni successivi). Nell'anno 2027 si raggiunge il finanziamento a regime.

	finanziamento vigente	integrazione finanziamento	finanziamento totale	finanziamento assorbito dai medici già ammessi negli anni precedenti e ancora in formazione (stima)	finanziamento libero	n. medici ammissibili (valori arrotondati)
	mln (1)	mln (2)	mln (3)	mln (4)	mln (5)=(3)-(4)	(6)=(5)/25.000
<b>2022</b>	1.076	194	1.270	969,2	300,4	12.000
<b>2023</b>	1.094	319	1.413	1112,0	300,6	12.000
<b>2024</b>	1.097	347	1.444	1144,1	300,4	12.000
<b>2025</b>	988	425	1.413	1112,8	300,5	12.000
<b>2026</b>	879	517	1.396	1095,6	300,5	12.000
<b>2027</b>	853	543	1.396	1095,6	300,5	12.000

Si precisa in ogni caso che per ogni singolo anno accademico la determinazione del numero di ammissibili alla formazione specialistica è fatta tenendo conto dei costi dei medici già inseriti nella formazione e dunque nel rispetto della sostenibilità finanziaria attuale e prospettica della coorte che si intende avviare alla formazione stessa, garantendo così il rispetto dei limiti di spesa fissati legislativamente.

Gli effetti in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare dei commi 1 e 2 sono riportati nella seguente tabella. Tali effetti, inferiori per gli anni 2023 e 2024 all'incremento in valore assoluto del finanziamento, tengono conto anche degli incrementi già scontati a legislazione vigente.

In termini complessivi di indebitamento netto e fabbisogno, inoltre, occorre tenere presente che le misure in materia di personale determinano anche un effetto positivo in termini di maggiori entrate pari a circa 643, 415 e 478 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Circa il comma 3, gli effetti in termini di indebitamento netto, fabbisogno e saldo netto da finanziare corrispondono per ciascun anno all'autorizzazione di spesa indicata nel medesimo comma.



(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard	S	C	2.000,0	3.232,0	4.218,0	2.000,0	3.232,0	4.218,0	2.000,0	3.232,0	4.218,0
	Incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard	E	T/C				643,1	414,8	477,7	643,1	414,8	477,7
2	Incremento Fondo farmaci innovativi di cui all'articolo 35-ter D.L. n.73/2021	S	C	100,0	200,0	300,0	100,0	200,0	300,0	100,0	200,0	300,0
3	Incremento risorse per aumento contratti di formazione specialistica dei medici	S	C	194,0	319,0	347,0	194,0	319,0	347,0	194,0	319,0	347,0
3	Incremento risorse per aumento contratti di formazione specialistica dei medici- effetti riflessi	E	T/C				19,4	31,9	34,7	19,4	31,9	34,7

**Al riguardo**, considerando i valori di riepilogo degli stanziamenti per il FSN riportati dalla seguente tabella:

(in milioni di euro)

<b>Livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Previsioni ante emergenza pandemica COVID-19 (art. 1, co. 514-516 L. n. 145/2018, LB 2019)	114.439	116.439	117.939			
Rideterminazione Delibera CIPE 20 dicembre 2019 e successivo riparto	113.810					
Rideterminazione Delibera CIPE 14 maggio 2020 per incrementi dovuti all'emergenza COVID-19 (DL. 18/2020) e successivo riparto		117.407,2				
Ulteriore rideterminazione in aumento (art. 29 del DL. 104/2020 – cd. Agosto, L. 126/2020)		117.885,2				
Livello fabbisogno sanitario ante manovra 2021-2023 da LB 2021 (L. n. 178/2020)			119.477,2			
Livello fabbisogno sanitario post manovra 2021-2023 da LB 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, co. 403 e 404)			121.370,1	122.193	121.897,2	121.897,2
<b>Ddl Bilancio 2022 (art. 79, co.1, livello Fabbisogno sanitario)</b>				<b>124.061</b>	<b>126.061</b>	<b>128.061</b>
Incremento differenziale rispetto alla L. V. (assoluto e in percentuale)				+1.868 (+1,53%)	+4.164 (+3,42%)	+6.164 (+5,06%)
<b>Ddl Bilancio 2022 (art. 79, co. 2, integraz. finanziamento Fabbisogno sanitario per farmaci innovativi)</b>				<b>+100</b>	<b>+200</b>	<b>+300</b>
<b>Ddl Bilancio 2022 (art. 79, co. 3, integraz. finanziamento Fabbisogno sanitario per contratti di specializzazione medica)</b>				<b>+194</b>	<b>+319</b>	<b>+347</b>

Dati sul fabbisogno sanitario contenuti nei provvedimenti riportati nella prima colonna.

si osserva che la contabilizzazione del comma 1, indicata dalla RT e dal prospetto riepilogativo dei saldi (che riporta l'incremento rispetto al livello - per ciascun anno - del FSN a l.v.), mentre risulta sovrastimata per il 2022, sembrerebbe sottostimata in relazione al biennio 2023-2024, anche considerando l'incremento del FSN disposto dal decreto n. 73 del 2021 in misura pari a 14,4 milioni di euro per il 2023. Rispetto alla legislazione vigente, l'incremento del finanziamento dovrebbe essere pari a +1.868 milioni nel 2022 (anziché 2.000), +4.164 milioni nel 2023 (anziché 3.232) e +6.164 milioni nel 2024 (anziché 4.218).

In sostanza, i valori a l.v per il triennio 2022-2024 assunti implicitamente dalla RT andrebbero esplicitati ed illustrati nella loro origine normativa.

Nulla da osservare in relazione alla contabilizzazione degli effetti fiscali positivi correlati alla maggiore spesa sanitaria, trattandosi di poste indirette ma automatiche, e all'autorizzazione di spesa per i medici specializzandi, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento e sufficientemente modulabile, nonché alla luce delle argomentazioni sviluppate dalla RT in merito alla congruità delle risorse complessivamente disponibili rispetto alla finalità di ammettere annualmente circa 12.000 medici nei corsi di specializzazione.

## **Articolo 89**

### ***(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)***

Il comma 1, nelle more dell'adozione da parte delle regioni e delle province autonome dei decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022. Per le medesime finalità, e nelle more dell'adozione dei decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali, autorizza la spesa massima di 350 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023, il cui importo esatto sarà definito in sede di Intesa in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del fabbisogno sanitario. Dispone che al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad entrambi gli anni accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

**La RT** afferma che la prevista spesa di 200 milioni di euro, quantificata sulla base di una ricognizione effettuata presso le regioni e le province autonome, è determinata al netto degli oneri conseguenti agli interventi di carattere strutturale previsti dal medesimo Piano nazionale<sup>103</sup>, per i quali è previsto un finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. La spesa pari a 200 milioni di euro è finanziata a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022. Analogamente, è autorizzata una spesa nella misura massima di 350 milioni di euro,

---

<sup>103</sup> Adottato dal Ministero della salute e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2021, Serie Generale n. 23.

per completare il livello del finanziamento necessario per l'attuazione del Piano. La spesa pari a 350 milioni di euro è finanziata a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023. Al finanziamento relativo ad entrambi gli anni accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

**Al riguardo**, andrebbero forniti maggiori elementi circa il procedimento di quantificazione per il quale la RT si limita ad affermare che è stato effettuato al netto degli oneri conseguenti agli interventi di carattere strutturale.

### Articolo 90

#### ***(Risorse per vaccini anti SARS-CoV-2 e per farmaci per la cura del COVID-19 e continuità operativa del sistema di allerta COVID)***

Il comma 1 incrementa di 1.850 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

**La RT** precisa che la stima di 1,850 miliardi di euro per il 2022 è stata elaborata in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono stati già assunti impegni a livello comunitario, nell'ambito delle procedure di acquisto centralizzate gestite dalla commissione europea.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e farmaci per la cura del COVID-19	S	C	1.850			1.850			1.850		

**Al riguardo** pur essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa, si osserva che alla luce dei beni cui è destinato, qualora lo stanziamento in esame si rivelasse insufficiente, molto probabilmente vi sarà l'esigenza di un'integrazione. Pertanto, al fine di verificare la quantificazione, sarebbe opportuno fornire i dati sui costi di farmaci e vaccini e i quantitativi che si intende acquistare, a maggior ragione visto che la RT fa riferimento a impegni già assunti per cui questi dati dovrebbero essere noti.

### Articolo 91

#### ***(Edilizia sanitaria)***

Il comma 1, ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, incrementa di ulteriori 2 miliardi di euro l'importo fissato dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge n. 178 del 2020, fermo restando, per la sottoscrizione di

accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione dell'incremento di cui al presente comma avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2021, tenuto conto dell'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni in conseguenza di eventuali rimodulazioni di cui al comma 5. L'accesso alle risorse di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sui citati 32 miliardi di euro.

Il comma 2, al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, autorizza la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.

Il comma 3, al fine di consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, autorizza la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.

Il comma 4, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, demanda a uno o più decreti interministeriali la definizione della quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali; all'onere di cui ai commi 2 e 3 si provvede, per le regioni, a valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui al presente comma si provvede, in deroga all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, ad assegnare le risorse occorrenti alle Province di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito.

Il comma 5 prevede che, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, con i decreti di cui al comma 4, ove necessario, si provveda alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi 442 e 443 e relativa Tabella di cui all'allegato B annesso, della legge n. 178 del 2020.

**La RT** ribadisce che il presente articolo innalza da 32 a 34 miliardi di euro l'ammontare di risorse per il programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Nel contempo individua (commi 2 e 3) due ulteriori finalizzazioni a valere sul finanziamento vigente (ancora ampiamente inutilizzato dalle regioni e in parte non assegnato) per la costituzione di una scorta nazionale di beni sanitari in attuazione del Piano strategico operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, nonché per lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, prevedendo che al relativo finanziamento, in deroga all'articolo 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, accedano anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

I commi 4 e 5 contengono norme di natura procedimentale.

Tenuto conto del fatto che le regioni e le province autonome saranno fortemente impegnate nella realizzazione di interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico a valere sulle ingenti risorse disponibili per il PNRR (fino al 2026), le integrazioni degli stanziamenti di bilancio relativi al finanziamento di cui trattasi,

effettuati in Sezione II, sono pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e 150 milioni di euro per l'anno 2035.

**Al riguardo**, premesso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che lo stesso presenta certamente ampi margini di modulabilità, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Si evidenzia comunque che l'utilizzo delle risorse in questione (di conto capitale) anche per l'acquisizione di DPI, mascherine chirurgiche, reagenti e kit di genotipizzazione (oneri di parte corrente) rappresenta una dequalificazione della spesa. Anche se puntualmente suddiviso per annualità soltanto nella sezione II del presente provvedimento<sup>104</sup>, non appare chiaro - atteso che l'origine dell'onere è da rinvenire nel presente articolo - il motivo per cui non sia stata resa evidenza contabile - anche a soli fini conoscitivi - dell'impatto della presente disposizione nel prospetto riepilogativo dei saldi, sia pur, evidentemente, per il solo periodo fino al 2024 (20 milioni di euro).

## **Articolo 92**

### ***(Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario)***

Il comma 1 proroga per il 2022 gli interventi sul personale già previsti dall'[articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35](#) al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante la predetta emergenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti, per cui:

- alla lettera a), si prevede che verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possano avvalersi, anche nell'anno 2022, di incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2022, degli incarichi conferiti;
- alla lettera b), dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possano assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo "determinato" con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'art. 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e che abbiano maturato, al 30 giugno 2022, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.

Il comma 2 modifica la disciplina sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La novella, in primo luogo, estende per gli anni 2022 e successivi l'applicazione dei valori percentuali previsti per il triennio 2019-21. In base ad essi, i limiti annui di spesa si

---

<sup>104</sup> Unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, capitolo 7464.

calcolano applicando, per ogni regione, un incremento rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa; tale incremento è pari al 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente (in base alla normativa finora vigente, la suddetta aliquota di incremento, per gli anni 2022 e successivi, si sarebbe invece ridotta al 5 per cento). Inoltre, l'aliquota annua di incremento può essere elevata da 10 a 15 punti in base ad una specifica procedura, la quale (per gli anni 2022 e successivi) viene riformulata dalla presente novella. Quest'ultima subordina l'ulteriore elevamento da 10 a 15 punti a: l'adozione - con decreto ministeriale, secondo il termine e la procedura ivi previsti (tra cui l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) ed in coerenza con le disposizioni e gli standard ivi richiamati - di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale; la predisposizione, da parte della regione, sulla base della suddetta metodologia, del piano dei fabbisogni triennali per il Servizio sanitario regionale, che, anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa sanitaria complessiva, è valutato e approvato, congiuntamente, dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci anche dalle regioni e dalle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

**La RT** certifica che la disposizione di cui al comma 1 prevede la possibilità per gli enti del Servizio sanitario nazionale di avvalersi, anche nell'anno 2022, delle misure previste dall'art. 2-*bis*, comma 1 lett. a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai medici specializzandi iscritti all'ultimo ed al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché delle misure previste dall'art. 2-*ter*, commi 1 e 5, del citato decreto-legge n. 18/2020, anche mediante proroga degli incarichi già conferiti ai sensi delle medesime disposizioni vigenti, non oltre il 31 dicembre 2022.

Inoltre, la disposizione prevede la possibilità per i predetti enti di assumere a tempo indeterminato, dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'art. 2-*ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, che abbia maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio di cui almeno 6 nel corso dell'emergenza pandemica.

Evidenzia che l'impatto potenziale in termini di spesa, delle suddette disposizioni è valutabile in circa 690 milioni di euro per l'anno 2022 ed in circa 625 milioni di euro a decorrere dal 2023, sulla base dei dati di spesa rilevabili dai modelli di conto economico e in relazione all'incremento dei limiti di spesa previsti dal presente articolo.

La proroga delle predette misure e le stabilizzazioni previste dalla norma avvengono nel rispetto dei limiti di spesa consentiti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge

30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come rideterminati ai sensi del comma 2 della presente disposizione.

Il comma 2 dispone la rideterminazione del limite di spesa di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, da calcolarsi sull'incremento del fondo sanitario nazionale rispetto all'esercizio precedente, nella misura del 10 per cento a regime.

Il medesimo comma 2 dispone inoltre l'ulteriore incremento di spesa del 5 per cento di cui al quarto periodo del citato articolo 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2022, subordinandolo all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche ai fini di una graduale revisione della vigente disciplina assunzionale da attuare nell'ambito del valore complessivo della spesa di personale del Servizio sanitario nazionale come rideterminata ai sensi dei precedenti periodi dello stesso articolo 11. Si prevede, altresì, che le regioni sulla base della predetta metodologia predispongano il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale che sono valutati e approvati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA anche al fine di salvaguardare l'invarianza della spesa complessiva.

Il complesso delle disposizioni previste dalla norma in esame, ivi comprese quelle relative al comma 1 (proroghe e stabilizzazioni), si attuano nel rispetto della cornice finanziaria ridefinita come sopra indicato valutata per il complesso delle regioni, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, riguardanti le citate proroghe e stabilizzazioni possano essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche dalle autonomie speciali senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la RT non fornisce elementi di dettaglio in merito ai criteri considerati nella definizione dei maggiori oneri previsti.

Sul punto, considerando che questi sarebbero da considerarsi già scontati nel fabbisogno sanitario nazionale *standard* dal 2022, va rilevato che il comma 2 reca la formale modifica dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, ragion per cui ne andrebbe valutato l'impatto, rispetto alle facoltà assunzionali da considerarsi per gli enti del S.S.N. dal 2022.

Considerato che RT reca l'indicazione di una stima dell'impatto finanziario in termini di maggiore spesa delle disposizioni, che è valutato sommariamente in circa 690 milioni di euro per l'anno 2022 ed in circa 625 milioni di euro a decorrere dal 2023, andrebbero richiesti i dati e parametri considerati ai fini della quantificazione,

fornendo elementi informativi in merito alla platea degli "specializzandi" e del personale a t.d. già reclutato dagli enti del S.S.N. destinatario delle stabilizzazioni e dei relativi parametri retributivi<sup>105</sup>.

### **Articolo 93**

#### ***(Rafforzamento dell'assistenza territoriale, dell'attività di prevenzione contro i tumori, nonché modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)***

Il comma 1 autorizza la spesa massima di 90,9 milioni per l'anno 2022, 150,1 milioni per l'anno 2023, 328,3 milioni per l'anno 2024, 591,5 milioni per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli e, per quello convenzionato. È previsto che la predetta autorizzazione decorre dall'entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, da emanare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 aprile 2022. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

**La RT** riferisce sul comma 1 che la definizione di standard organizzativi, qualitativi e tecnologici costituisce una condizione abilitante per gli interventi della Componente 1 Missione 6 "*Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale*" del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR).

Certifica che tale riforma mira alla definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale che individua standard uniformi su tutto il territorio nazionale e per tale ragione è da considerarsi un intervento che integra e rafforza gli investimenti previsti dal PNRR.

Aggiunge che questa introduce *standard aggiuntivi* e ulteriori rispetto a quelli previsti dal PNRR.

In particolare, evidenzia che la suddetta riforma costituisce inoltre, la prima pietra miliare nell'ambito della Componente 1 Missione 6. Essa, oltre a definire standard e modelli relativamente a strutture, servizi e professionisti già esistenti ed operanti nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN), introduce e definisce le modalità operative di servizi innovativi, quale ad esempio la Centrale Operativa Territoriale, l'impiego della

---

<sup>105</sup> Una dettagliata ricognizione dei reclutamenti a t.d. effettuati per l'emergenza COVID-19 è desumibile dai dati riportati dalla Corte dei conti di recente, da cui emerge che nel biennio 2020-2021 sarebbero stati assunti a t.d. dagli enti del S.S.N. circa n. 82.000 soggetti di cui 21.414 medici (di cui 1.350 a tempo indeterminato), 31.990 infermieri (di cui 8.757 a tempo indeterminato) e 29.776 unità di altro personale (di cui 7.044 a tempo indeterminato). Cfr. Corte dei conti, Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021, Tavola 15, pagina 287.



telemedicina nell'erogazione delle prestazioni ai pazienti assistiti presso il proprio domicilio, lo sviluppo di strumenti basati sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale, il potenziamento dei flussi informativi e del fascicolo sanitario elettronico su tutto il territorio nazionale.

In sinergia con i principali investimenti previsti nell'ambito della Missione 6 Salute.

Al fine di consentire una completa attuazione della riforma si rende pertanto necessario valorizzare i costi operativi connessi alle assunzioni di personale, finalizzate alla garanzia degli standard organizzativi previsti dalla stessa riforma. Tali *standard* sono stati calcolati sulla popolazione italiana al 1° gennaio 2020 pari a 59.641.488 e, al fine di ridurre al minimo gli errori conseguenti ad una sottostima della presente valutazione, i valori sono stati arrotondati per eccesso.

È necessario, pertanto, stimare la valorizzazione dei suddetti *standard* che non trovano copertura nelle fonti di finanziamento a valere sul DL 34/2020 (comma 4 e comma 5) o nel *Fondo Next Generation EU*, come riportato nell'allegato al *PNRR "Appendix 1 - Personnel cost and sustainability plan aimed at financing the activities - Strengthening health care and the territorial health network" relating to M6C1*".

Le stime sono state effettuate tenuto conto del documento oggetto di condivisione nell'ambito della Cabina di regia per il Patto per la salute 2019-2021, nelle more della definizione puntuale del regolamento che sarà adottato nel rispetto della cornice finanziaria definita con la presente disposizione.

Si precisa che la Riforma dell'Assistenza Territoriale prevede l'introduzione di *standard* e servizi che non sono oggetto di investimento del PNRR e la realizzazione di ulteriori strutture per garantire il rispetto degli standard previsti nella Riforma stessa (es. ulteriori Ospedali di Comunità). Inoltre è stato necessario stimare il personale aggiuntivo rispetto a quanto stimato nell'*Appendix 1*.

Di seguito le ipotesi di potenziamento dell'assistenza territoriale utilizzata per la stima degli oneri. Al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa indicato al comma 1, tale ipotesi di potenziamento è soggetta a rimodulazione qualora gli oneri connessi risultassero superiori.

Per la valorizzazione della spesa relativa ad ogni singola annualità è stato utilizzato il costo unitario medio del personale desunto dal conto annuale anno 2019, così come riportato nella Tabella che segue.

**Tabella. Sintesi del costo unitario medio per figura professionale così come considerato nella presente relazione.**

Figura Professionale	Costo unitario medio annuo
Medico	119.500 €
Infermiere	49.100 €
Personale Sanitario (funz. riabilitative)	44.000 €
Personale Tecnico-Sanitario	47.800 €
Personale ruolo tecnico	39.100 €
Personale Amministrativo	40.500

Al fine di favorire lo svolgimento dell'attività dei MMG presso le Case di Comunità, secondo il modello organizzativo descritto nella Riforma, sono state stimate risorse aggiuntive nell'ambito del nuovo Accordo Collettivo Nazionale di categoria.

Il numero complessivo degli interventi relativamente a Case della Comunità *hub* e Centrali Operative Territoriali coincide con quello previsto e finanziato dal PNRR stesso.

Relativamente agli Ospedali di Comunità 400 strutture verranno realizzate nell'ambito del finanziamento PNRR mentre le ulteriori 200 strutture, necessarie per raggiungere lo standard minimo previsto dalla riforma (1:100.000) troveranno la relativa copertura finanziaria nell'ambito dei fondi dell'ex art. 20, Legge 11 marzo 1988 n. 67.

Negli Allegati 1, 2, 3 e 4 di seguito, sono riportate sinteticamente le stime prudenziali del fabbisogno di personale complessivo per ciascuno degli interventi secondo gli standard di personale previsti dalla riforma dell'assistenza territoriale.

#### Allegato 1: Casa della Comunità hub

			2022	2023	2024	2025	2026
<b>Standard Case della Comunità</b>			Numero CdC	50	300	700	1.350
	<b>Già valorizzati nel PNRR</b>	<b>Aggiuntivi**</b>	<b>Valorizzazione per personale Aggiuntivo</b>				
Num. Coordinatori Inf.	1		Num. Coordinatori Inf.	-	-	-	-
Num. Infermieri	7	4	Num. IFeC	-	200	1.200	2.800
Num. Personale di supporto	5	3	Num. Personale di supporto	-	150	900	2.100
Ore / MMG / anno (42.009)		104	Ore aggiuntive MMG	-	161.812	970.875	2.265.374
			Costo comples. Coord. Inf.	-	-	-	-
			Costo comples. IFeC	-	9.820.000	58.920.000	137.480.000
			Costo comples. Personale di supporto	-	5.865.000	35.190.000	82.110.000
			Costo comples. MMG	-	9.708.747	58.252.480	135.922.453
			<b>COSTO COMPLESSIVO</b>		<b>25.393.747</b>	<b>152.362.480</b>	<b>355.512.453</b>
(*) Il costo del Personale di supporto non è stato caricato sulla fonte relativa al DL 34							
(**) Personale aggiuntivo rispetto agli standard definiti nel PNRR e valorizzati nella presente tabella							

## Allegato 2: Unità di Continuità Assistenziale

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<b>Standard Personale per UCA</b>						
Numero <b>UCA</b>		400	600	600	600	600
Num. Infermieri	1	400	600	600	600	600
Num. Medici	1	400	600	600	600	600
Costo comples. Infermieri		19.640.000	29.460.000	29.460.000	29.460.000	29.460.000
Costo comples. Medici		47.800.000	71.700.000	71.700.000	71.700.000	71.700.000
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>		<b>67.440.000</b>	<b>101.160.000</b>	<b>101.160.000</b>	<b>101.160.000</b>	<b>101.160.000</b>

## Allegato 3: Centrali Operative

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<b>Standard Personale per COF</b>						
Numero <b>COF</b>		600	600	600	600	600
Già valorizzati Aggiuntivi** nel PNRR						
Num. Coordinatori Inf.	1	0				
Num. Infermieri	5	0				
Num. Personale di supporto	1	1				
Valorizzazione per personale Aggiuntivo						
Num. Coord Inf.		-	-	-	-	-
Num. Infermieri		-	-	-	-	-
Num. Personale di supporto		600	600	600	600	600
Costo comples. Coord. Inf.		-	-	-	-	-
Costo comples. Infermieri		-	-	-	-	-
Costo comples. Personale di supporto		23.460.000	23.460.000	23.460.000	23.460.000	23.460.000
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>		<b>23.460.000</b>	<b>23.460.000</b>	<b>23.460.000</b>	<b>23.460.000</b>	<b>23.460.000</b>

(\*) Il costo del Personale di supporto non è stato caricato sulla forza relativa al DL 34

(\*\*) Personale aggiuntivo rispetto agli standard definiti nel PNRR, e valorizzati nella presente tabella

## Allegato 4: Ospedali di Comunità

Standard Personale per Ospedale di Comunità		Numero OdC	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
			-		100	300	400
Già valorizzati Aggregativi*** Valorizzazione per personale Aggregativo nel PNRR							
N. Infermieri	9	N. Infermieri	-	-	-	-	-
N. Oss. Medico per Die	4,5	N. Oss. Medico	-	-	-	-	-
N. Am. Personale socio tecnico	4	N. Am. Personale socio tecnico	-	-	-	-	-
N. Am. Altro Personale Sanitario	0	N. Am. Altro Personale Sanitario	-	-	300	400	500
		Costo compless. Infermieri	-	-	-	-	-
		Costo compless. OSS	-	-	-	-	-
		Costo compless. Altro Personale Sanitario	-	-	8.800.000	26.400.000	35.200.000
		<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	-	-	<b>8.800.000</b>	<b>26.400.000</b>	<b>35.200.000</b>

Ospedali di Comunità aggiuntivi per raggiungere lo standard (1 OdC ogni 100.000)

Standard Personale per Ospedale di Comunità		Numero OdC	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
			-		50	100	200
Valorizzazione per personale Aggregativo							
N. Infermieri	9	N. Infermieri	-	-	450	900	1.800
N. Oss. Medico per Die	4,5	N. Oss. Medico	-	-	70.425	140.850	281.700
N. Am. Personale socio tecnico	4	N. Am. Personale socio tecnico	-	-	300	600	1.200
N. Am. Altro Personale Sanitario	0	N. Am. Altro Personale Sanitario	-	-	100	200	400
		N. Oss. Medico	-	-	4.725.500	9.451.000	18.902.000
		Costo compless. Infermieri	-	-	22.025.000	44.050.000	88.100.000
		Costo compless. Personale socio Tecnico	-	-	11.730.000	23.460.000	46.920.000
		Costo compless. Altro Personale Sanitario	-	-	4.400.000	8.800.000	17.600.000
		<b>COSTO COMPLESSIVO</b>	-	-	<b>42.480.500</b>	<b>84.901.000</b>	<b>169.892.000</b>
		<b>COSTO TOTALE</b>	-	-	<b>51.250.500</b>	<b>111.301.000</b>	<b>205.002.000</b>

(\*) Il costo del Personale di supporto non è stato caricato sulla forma relativa al DL 34

(\*\*) Personale aggiuntivo rispetto agli standard definiti nel PNRR e valorizzati nella presente tabella

Nella tabella 2 sono riportate le stime del fabbisogno aggiuntivo di risorse con riferimento al personale

**Tabella 2. Stima del fabbisogno finanziario aggiuntivo**

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<b>FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE</b> (Valorizzazione Risorse Umane)	<i>di cui</i>					
	Casa di Comunità	- €	25.393.747 €	152.362.480 €	355.512.453 €	685.631.160 €
	UCA	67.440.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €
	Centrali Operative Territoriali	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €
	Ospedali di Comunità	- €	- €	51.250.500 €	111.301.000 €	205.002.000 €
<b>SALDO da FINANZIARE</b>	<b>Totale</b>	<b>90.900.000 €</b>	<b>150.013.747 €</b>	<b>328.232.980 €</b>	<b>591.433.453 €</b>	<b>1.015.253.160 €</b>

## Personale Convenzionato

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<b>FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE</b> (Valorizzazione Risorse Umane)	<i>di cui</i>					
	Casa di Comunità	-€	9.708.747€	58.252.480€	135.922.453€	262.136.160€
	UCA	-€	-€	-€	-€	-€
	Personale per Assistenza Domiciliare	-€	-€	-€	-€	-€
	Centrali Operative Territoriali	-€	-€	-€	-€	-€
	Ospedali di Comunità	-€	-€	-€	-€	-€
<b>SALDO da FINANZIARE</b>	<b>Totale</b>	<b>-€</b>	<b>9.708.747€</b>	<b>58.252.480€</b>	<b>135.922.453€</b>	<b>262.136.160€</b>

## Personale dipendente

		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
<b>FABBISOGNO COMPLESSIVO INCREMENTALE</b> (Valorizzazione Risorse Umane)	<i>di cui</i>					
	Casa di Comunità	- €	15.685.000 €	94.110.000 €	219.590.000 €	423.495.000 €
	UCA	67.440.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €	101.160.000 €
	Centrali Operative Territoriali	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €	23.460.000 €
	Ospedali di Comunità	- €	- €	51.250.500 €	111.301.000 €	205.002.000 €
<b>SALDO da FINANZIARE</b>	<b>Totale</b>	<b>90.900.000 €</b>	<b>140.305.000 €</b>	<b>269.980.500 €</b>	<b>455.511.000 €</b>	<b>753.117.000 €</b>

Conclude assicurando che gli oneri derivanti dal comma sono posti a valere sul fabbisogno sanitario *standard*.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va evidenziato che la RT assicura che gli oneri correlati al potenziamento dell'assistenza territoriale vengono stimati nell'obiettivo di assicurare il rispetto del tetto di spesa, fermo restando che tale ipotesi è comunque soggetta all'eventuale sua rimodulazione qualora gli oneri connessi risultassero superiori al citato limite annuo.

Orbene, in merito alla quantificazione degli oneri di personale, con riferimento a ciascuna nuova struttura tipo territoriale, tra quelle indicate agli Allegati 1-4 della RT, si attesta la sostanziale prudenzialità dei parametri retributivi considerati nella valorizzazione della spesa per il personale relativa ad ogni singola annualità, basata sul costo unitario medio del personale desunto dal conto annuale della R.G.S. (anno 2019)<sup>106</sup>.

Si rileva tuttavia che per l'attivazione delle nuove strutture la RT in esame valorizza i soli oneri di personale, senza alcun riferimento ad altri oneri di funzionamento e/o per le strutture, che giocoforza andranno copertura nell'ambito delle medesime risorse.

<sup>106</sup> Conformi ai dati riportati nel Conto annuale 2020 (dati aggiornati al 2019).

Il comma 2 dispone che al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonché delle connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa è riconosciuto alla medesima Lega un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

**La RT** ribadisce che la disposizione prevede a favore della Lega italiana per la lotta ai tumori un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare alle attività proprie della Lega nell'ambito della Prevenzione Primaria (con campagne informative, educative, pubblicazioni di opuscoli, interventi nelle scuole e nei luoghi di lavoro, aventi, dibattiti, incontri), della Prevenzione Secondaria (attraverso esami e controlli clinici-strumentali periodici effettuabili anche presso gli ambulatori delle Associazioni Provinciali), della Prevenzione Terziaria (che si prende carico della problematiche che insorgono durante il percorso di chi abbia vissuto l'esperienza cancro (riabilitazione fisica, psicologica, sociale, occupazionale) e dei suoi familiari), nonché delle attività di ricerca e formazione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3	Contributo a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori	S	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ivi rattandosi di autorizzazione formulata quale limite massimo di spesa dal 2022, non ci sono osservazioni.

#### **Articolo 94** ***(Disposizioni in materia di liste di attesa Covid)***

Il comma 1, per garantire la piena attuazione del Piano per il riassorbimento delle liste d'attesa di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 104 del 2020, proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (che prevedono la possibilità di assunzioni straordinarie in deroga ai vincoli ordinari, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive, nonché l'aumento degli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato). Conseguentemente, impone alle regioni ed alle province autonome la rimodulazione del piano per le liste d'attesa adottato ai sensi del citato articolo 29 e la presentazione dello stesso entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, autorizza le regioni e le province autonome a coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 (che pone dei limiti, in termini di volumi e corrispettivi, all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati da parte del SSN), per un ammontare non superiore all'importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella Tabella A dell'Allegato 3 annesso alla presente legge, ed eventualmente incrementabile sulla

base di specifiche esigenze regionali, nel limite della autorizzazione di spesa di cui al comma 3. Impone alle medesime strutture private accreditate di rendicontare entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l'anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma.

Il comma 3, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, autorizza la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022. Dispone che l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma 2 sia incluso in tale autorizzazione di spesa. Consente a tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di accedere al finanziamento di cui al presente articolo, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nella Tabella B dell'Allegato 3 annesso alla presente legge.

Il comma 4 impone al Ministero della salute la verifica, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle regioni e province autonome, del numero e della tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legge n. 73 del 2021, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 3 impiegati per la finalità di cui al comma 1. Stabilisce, altresì, che ove il Ministero della salute abbia positivamente verificato l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa di cui al comma 1, il finanziamento di cui al presente articolo o quota parte di esso rientri nella disponibilità del servizio sanitario della regione e provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.

**La RT** stima che l'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2022 possa consentire un significativo recupero di prestazioni, tenuto anche conto del potenziamento di personale del SSN derivante dalle proroghe di personale e dalle stabilizzazioni previste dall'articolo 86. Una quota massima pari a 150 milioni di euro, nell'ambito dei suddetti 500 milioni, può essere utilizzata per l'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati.

Il relativo onere è posto a valere sul fabbisogno sanitario standard.

**Al riguardo**, pur rilevato che la RT non fornisce, a differenza di quanto effettuato dalla RT all'articolo 26 del decreto-legge n. 73 del 2021, dati a supporto della congruità dello stanziamento (che comunque è configurato come tetto di spesa), si ritiene che la stessa possa considerarsi verificata, atteso che lo stanziamento è sostanzialmente in linea con le risorse previste per il 2021 e che la situazione delle liste d'attesa, sia per il processo di riassorbimento avviato nel 2021 che per la minore pressione sul sistema sanitario esercitata dalla pandemia nella seconda metà del 2021, dovrebbe essere già in fase di normalizzazione, con esigenze di recupero più contenute nel 2022.

Nulla da osservare sui profili di copertura, anche alla luce dell'incremento della dotazione complessiva del FSN stabilita per il 2022.

## **Articolo 95**

### ***(Aggiornamento tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera)***

Il comma 1, al fine di aggiornare le valutazioni inerenti l'appropriatezza e il sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, stabilisce che si provvede all'aggiornamento entro il 30 giugno 2023 con decreto interministeriale delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate dal Ministero della salute ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo.

**La RT** afferma che il citato aggiornamento tariffario è effettuato nei limiti delle risorse previste per il finanziamento del SSN. Il relativo onere è posto a valere sul fabbisogno sanitario standard.

**Al riguardo**, nel prendere atto di quanto asserito dalla RT, si osserva tuttavia che tale limitazione non è presente anche nel dispositivo e che pertanto l'aggiornamento del tariffario delle prestazioni ospedaliere - qualora non si dovesse risolvere in una rimodulazione complessiva che, tenendo conto anche delle frequenze registrate delle diverse prestazioni, non alteri gli equilibri finanziari a l.v., ad essi adattandosi -, pur non impattando esplicitamente sul livello del FSN, potrebbe determinare *ex post* maggiori esigenze finanziarie, che si ripercuoterebbero sui saldi di finanza pubblica anche con un livello invariato del FSN, determinando o aumentando situazioni di squilibrio finanziario a carico dei SSR.

## **Articolo 96**

### ***(Tetti di spesa farmaceutica)***

Il comma 1, al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, ridetermina il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge n. 232 del 2016 nella misura dell'8% per l'anno 2022, dell'8,15% per l'anno 2023 e dell'8,30% a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge n. 145 del 2018. Resta fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore stabilito dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge n. 178 del 2020. Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15% per l'anno 2022, nel 15,15% nell'anno 2023 e nel 15,30% a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 2 consente la rideterminazione annuale delle percentuali di cui al comma 1, fermi restando i valori complessivi di cui al medesimo comma, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

Il comma 3 subordina l'attuazione del comma 1 all'aggiornamento annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal SSN, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e



all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati da AIFA previo parere della CTS, da effettuarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

**La RT** chiarisce che la norma prevede:

- l'incremento del tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti, che per l'anno 2021 è fissato al livello del 7,85% del complessivo fabbisogno sanitario nazionale, al valore dell'8% per l'anno 2022, 8,15% per l'anno 2023 e 8,30% a decorrere dall'anno 2024;
- conseguentemente, fermo restando il tetto della spesa farmaceutica convenzionata al valore del 7%, un incremento della complessiva quota di spesa farmaceutica, che dal 14,85% nel 2021 passa nel 2022 al 15%, nel 2023 al 15,15% e dal 2024 al 15,30%.

Tale incremento comporta una maggiore spesa nell'ordine di circa 185 milioni di euro per l'anno 2022, circa 375 milioni di euro per l'anno 2023 e circa 575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Il relativo onere è posto a valere sul fabbisogno sanitario standard.

**Al riguardo**, si osserva che l'onere indicato dalla RT sembra corrispondere all'intero ammontare dell'incremento di spesa derivante dall'aumento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. Va tuttavia evidenziato che attualmente tale tipologia di spesa eccede il livello del tetto vigente<sup>107</sup>. L'attuale *surplus*, che verrebbe in parte riassorbito dal nuovo tetto, viene soltanto per metà compensato dal meccanismo del *pay-back* a carico delle imprese farmaceutiche, per cui l'onere a carico della finanza pubblica (in termini appunto di minori rimborsi da *pay-back*), stante gli attuali consumi farmaceutici ospedalieri (ovviamente indipendenti dalla disposizione in esame), dovrebbe essere pari alla metà di quanto indicato dalla RT, ferma restando la copertura a valere sul fabbisogno sanitario standard, che presenta i dovuti margini di incremento.

### **Articolo 97**

#### ***(Deroga alla disciplina dei tetti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici in ragione dell'emergenza COVID)***

Il comma 1 esclude i dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2, di cui all'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquistati dalle regioni e province autonome, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge n. 78 del 2015 (recante una serie di norme volte a garantire il rispetto del tetto del 4,4% del FSN per l'acquisto di dispositivi medici).

---

<sup>107</sup> Cfr. [Quotidiano Sanità](#), 12 ottobre 2021: "la spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa ospedaliera) nel 2021 oltrepasserà nuovamente il tetto programmato per legge. Per il 2021 si stima che l'ospedaliera sfondi il tetto per 2,13 mld. Il tetto di spesa per l'acquisto diretto di farmaci è stato fissato a 9,3 miliardi di euro, 1,3 miliardi in più rispetto al 2020".

**La RT** afferma che, trattandosi di acquisti per i quali sono stati previsti specifici finanziamenti, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

**Al riguardo**, premesso che i dispositivi medici per il Covid non rappresentano prodotti specifici con destinazione obbligata al contenimento di tale tipologia e che, inoltre, una parte degli acquisti a tal fine potrebbe essere effettuata sulla base delle ordinarie risorse, a prescindere dagli stanziamenti dedicati, si ritiene plausibile che la norma in esame finisca per escludere dal computo del tetto di spesa somme attinte dalle risorse ordinarie. Ciò potrebbe determinare uno sforamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici che qualora non fosse compensato da risparmi su altre voci di spesa, determinerebbe anche uno sforamento complessivo del fondo sanitario nazionale.

### **Articolo 98**

#### ***(Finanziamento aggiornamento LEA)***

Il comma 1 finalizza, a decorrere dall'anno 2022, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge n. 208 del 2015, l'importo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

**La RT** afferma che la norma proposta dispone l'accantonamento, a partire dall'anno 2022, della somma annua di 200 milioni di euro a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale per l'aggiornamento dei LEA. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a destinare a specifiche finalità una quota limitata del finanziamento corrente dello Stato al FSN, che resta invariato nel suo ammontare complessivo.

**Al riguardo**, premesso che andrebbero fornite delucidazioni in merito all'articolata serie di interventi che viene posta a carico della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, al fine di valutare la sostenibilità di tale ulteriore finalizzazione, nulla da osservare.

### **Articolo 99**

#### ***(Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN)***

Il comma 1, novellando l'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge n. 191 del 2009, proroga anche per il 2022 la disposizione che affida al Ministero della salute, in via transitoria e nelle more della emanazione dell'apposito decreto, il compito di ripartire fra le regioni e le province autonome le dovute quote premiali.

**La RT** ricorda che le risorse di cui all'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge n. 191 del 2009 rappresentano una componente del finanziamento del SSN, e pertanto non

determinano una spesa ulteriore rispetto alle risorse già preordinate dallo Stato per l'erogazione dei LEA.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 100**

#### ***(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 33 del decreto-legge n. 73 del 2021:

La lettera a) proroga anche per il 2022 le misure di cui al comma 1, volte a far fronte agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, nonché diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini e, in particolare, degli operatori sanitari, attraverso la possibilità concessa ad aziende ed enti del SSN, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali.

La lettera b), sostituendo il comma 2, autorizza per le suddette finalità 8 milioni di euro anche per il 2022 (la medesima somma era già prevista per il 2021). Conseguentemente, confermando che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2021, dispone che per l'anno 2022 alla spesa di 8 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro per entrambi gli anni è riportata nella tabella C allegata al decreto-legge n. 73.

La lettera c), intervenendo sul comma 3, differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le regioni e province autonome possono autorizzare le aziende e gli enti del SSN a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 5.

La lettera d), sostituendo il comma 5, autorizza, per le finalità di cui al comma 3, la spesa complessiva annua di 19.932.000 euro anche per il 2022 (medesimo importo è già stanziato per il 2021). Conseguentemente, mentre viene ovviamente confermato che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 19.932.000 euro per l'anno 2021, si stabilisce che per l'anno 2022 alla spesa di 19.932.000 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento pari a 19.932.000 euro per entrambi gli anni è riportata nella tabella D allegata al decreto-legge n. 73.

La lettera e) proroga per l'anno 2022 l'operatività e la dotazione di 10 milioni di euro annui del fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, destinato a promuovere, nel limite di spesa previsto, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più

deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.

Il comma 2 sostituisce la tabella C allegata al decreto-legge n. 73, concernente l'articolo 33, commi 1 e 2, e la tabella D allegata al medesimo decreto-legge, concernente l'articolo 33, commi 3 e 5 (si tratta dei due riparti di risorse fra le regioni previsti dal presente articolo), rispettivamente con gli allegati 4 e 5 annessi alla presente legge.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera e), pari a 10 milioni di euro annui per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

**La RT** sottolinea le finalità della proroga in esame che determina la previsione di un finanziamento anche per l'anno 2022 della somma di 8 milioni di euro da impiegare per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali, utilizzando forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, e della somma di 19,932 milioni di euro per conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale.

Gli oneri derivanti dalla norma proposta sono a valere sul fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per l'anno 2022 come determinato dall'articolo 88.

La ripartizione delle somme è riportata nelle tabelle allegate; la somma riferita al 2022 è ripartita sulla base delle quote di accesso individuate nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021 (quote ultime disponibili).

Con la norma viene altresì prorogato al 2022 il fondo di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, destinato a promuovere il benessere e la persona che favorisce l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, del valore di 10 milioni di euro per l'anno 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato per l'anno 2022, come attestato dal prospetto riepilogativo.

(milioni di euro)

Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	e)	Fondo per favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto dei ragazzi in età scolare	S	C	10			10			10		
3		Riduzione del fondo sanitario nazionale	S	C	-10			-10			-10		

**Al riguardo**, si rileva che gli oneri ascrivibili all'articolo sono limitati all'entità delle spese autorizzate e hanno carattere programmabile e sufficientemente modulabile. Tuttavia, considerata la finalità della disposizione, sarebbe utile acquisire

ulteriori elementi circa la congruità degli stanziamenti rispetto agli obiettivi che la misura si propone. Nulla da osservare per i profili di copertura.

### **Articolo 101**

#### ***(Indennità di pronto soccorso dirigenza medica e personale del comparto sanità)***

Il comma 1 dispone che ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Il comma 2 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati complessivamente in 90 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

**La RT** evidenzia che la disposizione introduce una specifica indennità da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del SSN ed operante nei servizi di Pronto Soccorso, con decorrenza 1 gennaio 2022.

La definizione della disciplina di tale indennità avverrà nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla base delle procedure previste dal D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni anche per quanto concerne la verifica dei rispettivi oneri nel rispetto dei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, per un valore complessivo di 90 milioni di euro annui, alla cui copertura si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione da intendersi quale limite massimo di spesa, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica, e di 63 milioni di euro, ai fini del riconoscimento di una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio dei beneficiari, al personale del comparto sanità, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nulla da osservare.

**Articolo 102**  
**(Proroga Unità speciali di continuità assistenziale)**

Il comma 1 proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale – USCA, di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell’Allegato 6 annesso alla presente legge.

Il comma 2 prevede che all’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, stimato in euro 105 milioni di euro, si fa fronte a valere sul fabbisogno sanitario standard per l’anno 2022.

**Allegato 6 – Articolo 102, recante “Proroga Unità speciali di continuità assistenziale”**

REGIONE	Quota d’accesso anno 2021	Ripartizione spesa
PIEMONTE	7,37%	7.741.196
VALLE D’AOSTA	0,21%	222.050
LOMBARDIA	16,78%	17.618.861
PA BÖLZANO	0,87%	913.769
PA TRENTO	0,91%	953.177
VENETO	8,20%	8.606.062
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2,07%	2.177.297
LIGURIA	2,67%	2.798.580
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	7.924.075
TOSCANA	6,31%	6.623.822
UMBRIA	1,49%	1.561.707
MARCHE	2,57%	2.700.945
LAZIO	9,59%	10.073.809
ABRUZZO	2,19%	2.296.154
MOLISE	0,51%	537.010
CAMPANIA	9,27%	9.734.868
PUGLIA	6,58%	6.908.732
BASILICATA	0,93%	976.378
CALABRIA	3,14%	3.300.969
SICILIA	8,06%	8.459.236
SARDEGNA	2,73%	2.871.304
<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>105.000.000</b>

**La RT** riferisce che utilizzando il medesimo criterio di stima già applicato in sede di predisposizione del decreto- legge n. 18/2020 nonché in sede di proroga con la legge n. 178/2020, il limite di spesa per il 2022, indicato nell’allegato 6 annesso alla presente legge, pari a 105 milioni di euro per un periodo di sei mesi, può essere stimato calcolando lo stesso monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro/ora per 1.200 USCA (pari a 1 ogni 50.000 abitanti). All’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, stimato in euro 105 milioni di euro, si fa fronte a valere sul fabbisogno sanitario *standard* per l’anno 2022.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce dei parametri forniti dalla RT e delle indicazioni degli oneri puntualmente ripartiti su base regionale dall'Allegato 6, non ci sono osservazioni.

## **TITOLO VII SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA**

### **Articolo 103**

#### ***(Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore)***

Il comma 1 incrementa il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 515 milioni di euro per l'anno 2023 e di 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni per l'anno 2025 e di 865 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

Nello specifico si prevede:

- alla lettera a) che 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, e 640 milioni di euro per l'anno 2024, 690 milioni di euro per l'anno 2025 e 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati all'assunzione di professori universitari, ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e personale tecnico amministrativo delle università, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, al fine di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico amministrativo delle università e quello degli studenti. Con riferimento alle assunzioni di professori universitari, le risorse di cui alla presente lettera sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con vincolo, di almeno un quinto, per le chiamate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 18 della legge n. 240 del 2010. Le procedure di cui al secondo periodo finanziate con le risorse di cui al presente comma sono volte a valutare le competenze dell'aspirante nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. È stabilito che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.
- alla lettera b) che 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 siano finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. E' stabilito che le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo;

- alla lettera c) che 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 siano destinati ad incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
- alla lettera d) che 15 milioni di euro nell'anno 2022, 20 milioni di euro nell'anno 2023 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 siano destinati alle Scuole superiori ad ordinamento speciale. E' stabilito che nell'ambito dell'incremento disposto ai sensi del precedente periodo, la quota del fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 destinata alle finalità di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026;
- alla lettera e) che 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, siano destinati per all'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**La RT** ribadisce che la disposizione incrementa il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, 515 milioni di euro per l'anno 2023, 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Sulla lettera a), evidenzia che la disposizione vincola a misure di reclutamento del personale 75 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro per il 2023, di 640 milioni di euro per l'anno 2024, di 690 milioni di euro per l'anno 2025 e di 740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Si prevede, inoltre, che le risorse aggiuntive indicate possano essere impiegate per l'assunzione di RTDB ovvero, con riferimento ai professori ordinari e associati, solo attraverso procedure competitive *ex art.* 18 della legge 240/2010 (con, peraltro, un vincolo di almeno il 20 % di chiamate di docenti al di fuori degli atenei che bandiscono la procedura).

Sulla base delle risorse disponibili, si rendono pertanto attivabili piani straordinari di reclutamento nei termini seguenti:

- al numero 1) uno di 300 milioni, con decorrenza 1° ottobre 2022, e, pertanto, con oneri, sul 2022 pari ad un rateo di un quarto rispetto agli oneri previsti, a regime, dal 2023 (e, dunque, pari a 75 milioni di euro sul 2022); a tal riguardo si fa presente che la decorrenza 1° ottobre è determinata dalla necessità di provvedere, preliminarmente, all'adozione del DM di riparto e di lasciare il tempo necessario agli atenei per le conseguenti deliberazioni degli organi collegiali e dell'avvio, nonché dell'espletamento, delle procedure concorsuali. In relazione a tale piano straordinario, fermo restando che i criteri di riparto di tali risorse sono demandate ad un decreto del Ministro, nell'ipotesi che le stesse possano essere destinate all'assunzione, per il 20%, di professori ordinari, per il 30%, rispettivamente, di professori associati e di RTDB, e, per il 20%, di personale tecnico



amministrativo, tenuto conto dei costi medi relativi a tali figure (116.000 euro circa per i PO, 95.000 per i PA, 60.000 per RTDB e 35.000 per PTA), si ritiene che potranno essere assunti circa nn. 517 PO, 947 PA, 1.500 RTDB e 1.715 PTA;

- al numero 2) uno di 340 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2024. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti 590 Professori Ordinari, 1.050 Associati, 1.706 RTDB e 1984 unità di personale PTA;
- al numero 3) uno di 50 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2025. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti circa 86 Professori Ordinari, 158 Associati, 250 RTDB e 286 unità di personale PTA.
- al numero 4) uno di 50 milioni, con decorrenza 1° gennaio 2026. In relazione a tale piano, sulla base delle considerazioni svolte sopra, si ritiene potranno essere assunti circa 86 Professori Ordinari, 158 Associati, 250 RTDB e 286 unità di personale PTA.

Il costo a regime dall'anno 2026 per l'attuazione dei predetti piani di reclutamento straordinario è dunque pari a 739.944.000 euro. La tabella seguente contiene la dimostrazione delle quantificazioni effettuate, in coerenza con le risorse individuate dal comma 1, lettera a).

<b>Anno 2023</b>	<b>Costo Unitario</b>	<b>Unità Assumibili</b>	<b>Costo Totale</b>
Professori Ordinari	116.000	517	59.972.000
Professori Associati	95.000	947	89.965.000
RTDB	60.000	1.500	90.000.000
PTA	35.000	1.715	60.025.000
		4.679	299.962.000
<b>Anno 2024</b>			
Professori Ordinari	116.000	590	68.440.000
Professori Associati	95.000	1.050	99.750.000
RTDB	60.000	1.706	102.360.000
PTA	35.000	1.984	69.440.000
		5.330	339.990.000
<b>Anno 2025</b>			
Professori Ordinari	116.000	86	9.976.000
Professori Associati	95.000	158	15.010.000
RTDB	60.000	250	15.000.000
PTA	35.000	286	10.010.000
		780	49.996.000
<b>Anno 2026</b>			
Professori Ordinari	116.000	86	9.976.000
Professori Associati	95.000	158	15.010.000
RTDB	60.000	250	15.000.000
PTA	35.000	286	10.010.000
		780	49.996.000

Sulla lettera b), riferisce che la disposizione reca un'autorizzazione, che costituisce limite di spesa, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Con tale disposizione si intende destinare risorse aggiuntive alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo delle università. L'impianto normativo vigente prevede, infatti, che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale relativi all'aumento contrattuale del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, calcolato in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, siano posti interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso gli incrementi contrattuali per tale personale comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti. A tal fine, si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa.

Sulla lettera c), afferma che con tale disposizione si intende vincolare una quota dell'incremento del FFO, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, ad una specifica finalità, ovvero quella di incentivare, a titolo di cofinanziamento, le chiamate di ricercatori e professori dall'estero (secondo le procedure *ex lege* n. 230/2005, art. 1, comma 9, primo periodo).

Sulla lettera d), certifica che con tale disposizione si intende vincolare una quota dell'incremento del FFO ad una specifica finalità del fondo- già prevista e di cui, dunque, si dispone *ex lege* un incremento – rappresentata dalla valorizzazione delle Scuole superiori ad ordinamento speciale. Nell'ambito dell'incremento di cui al presente comma, si prevede, altresì, un vincolo delle risorse necessarie a completare il processo di definitivo consolidamento della Scuola superiore meridionale, istituita con la legge di bilancio del 2020.

Sotto il profilo della quantificazione indicata nella norma, fa presente che, come indicato già in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si ritengono necessari, a regime, 19 milioni di euro annui. Tenuto conto delle risorse già assicurate fino al 2025 dalla L. 145/2019 (art. 1, comma 412), le risorse necessarie per anno sono pertanto ripartite nel seguente modo: 1,2 ml nel 2022; 5,4 ml nel 2023, 9,7 ml nel 2024; 16,5 ml nel 2025; 19 ml dal 2026.

Sulla lettera e), conferma che con tale disposizione si intende adeguare l'importo delle borse di dottorato in modo da raggiungere quanto meno il minimale contributivo INPS. Occorre, pertanto, innalzare la borsa di dottorato annuale della cifra minima necessaria per farla arrivare al minimale contributivo INPS, pari a 15.878 euro lordi. Per realizzare questo obiettivo la cifra necessaria è di 540 euro per ciascun dottorando in corso percettore di borsa oggi in Italia: ciò poiché l'attuale importo delle borse di dottorato, attuato con DM in attuazione della legge bilancio 2018, art. 1, commi 639-640, è pari a 15.343,28 euro. Si rammenta che per raggiungere tale obiettivo vanno considerati ulteriori oneri connessi a detto aumento, come da seguente tabella – declinata in relazione al numero attuale dei dottorandi (pari a 26.190). Gli oneri complessivi sono pertanto, pari a € 25.849.530, che tuttavia potranno aumentare in relazione alle attuali politiche di promozione dell'istituto del dottorato di ricerca,

anche alla luce delle misure contenute nel PNRR, e che si ritiene, dunque, di stimare in via prudenziale in 30 milioni di euro annui. Per il 2022, attesi i tempi necessari per l'adozione del decreto attuativo, e considerata l'opportunità che l'incremento valga per il prossimo ciclo di dottorato, che avrà inizio nel secondo semestre dell'anno, gli oneri sono pertanto calcolati in relazione ai ratei del secondo semestre medesimo.

Tipologia		Importo
a	incremento importo annuale lordo percipiente	€ 540
b	Oneri previdenziali a carico Ateneo	€ 123
c	Incremento quota 10% budget ricerca	€ 54
d	Incremento integrazione borsa soggiorno all'estero (6 mesi)	€ 270
e=a+b+c+d	TOTALE	€ 987
f	totale dottorandi	26.190
g=exf	costo complessivo annuale incremento borsa a regime	€ 25.849.530
H=g/2	costo complessivo per un semestre	€ 12.924.766

Gli oneri derivanti dall'attuazione della lettera e) risultano pari a 15 milioni di euro per il 2022 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, tenuto conto prudenzialmente del previsto incremento del numero di dottorandi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537/1993		S	C	250	515	765	250	515	765	250	515	765
			E	T/C				65,5	174,6	339,5	65,5	174,6	339,5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma dispone l'incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università per 250 milioni di euro per l'anno 2022, 515 milioni di euro per l'anno 2023, 765 milioni di euro per l'anno 2024, di 815 milioni di euro per l'anno 2025 e di 865 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, va evidenziato che ivi si prevedono, alla lettera a), specifiche destinazioni, su cui andrebbero richiesti alcune indicazioni aggiuntive sui criteri di stima degli oneri.

In particolare, posto la norma vincola parte delle risorse a misure di reclutamento del personale, in considerazione dei parametri retributivi indicati dalla RT che risultano pienamente congruenti con quelli sommariamente indicati a titolo di retribuzioni medie annuali dal Conto Annuale del personale della R.G.S.<sup>108</sup>, non ci

<sup>108</sup> La retribuzione media annua del PTA (categoria D) è di 34.000 euro annui circa. Quanto ai docenti, il valore della retribuzione media dei docenti di prima e II fascia e dei ricercatori è individuabile in 70.000 euro circa,

sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbero richiesti i quadri di computo degli effetti indotti per l'erario come espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Parimenti sulle lettere *b)-e)*, essendo ivi previste specifiche finalizzazioni di quota parte della autorizzazione di spesa prevista, che costituiscono tutte limite massimo di spesa, dall'anno 2022, destinate alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo delle università (lettera *b)*); all'incremento del FFO, per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al fine di incentivo, a titolo di cofinanziamento, alle chiamate di ricercatori e professori dall'estero (secondo le procedure *ex lege* n. 230/2005, art. 1, comma 9, primo periodo) (lettera *c)*); alla valorizzazione delle Scuole superiori ad ordinamento speciale (lettera *d)*); all'adeguamento dell'importo delle borse di dottorato in modo da raggiungere quanto meno il minimale contributivo INPS (lettera *e)*), alla luce degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, nulla da osservare.

Il comma 2 prevede che lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2	Incremento stanziamento di spesa destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo n.68/2012	S	C	2	2		2	2		2	2	

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la disposizione si limita a prevedere un'autorizzazione di spesa predisposta come limite massimo previsto per il 2022 e il 2023 volto a finanziare un onere chiaramente rimodulabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, non ci sono osservazioni

---

variando per ciascun ateneo. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2020(dati 2019), tavole sul sito internet del dipartimento.

Il comma 3 modifica la legge 28 marzo 1991, n. 113 (*Iniziativa per la diffusione della cultura scientifica*), a cui sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), aggiunge il comma 3-*bis* il quale autorizza un contributo annuale, a decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni di euro per ciascuno dei seguenti enti: Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo di Firenze. Il Ministero dell'università e della ricerca esercita sui tre enti di cui al presente comma attività di vigilanza, anche attraverso l'approvazione degli Statuti, la nomina degli Organi di amministrazione e controllo e l'approvazione dei Piani Triennali di Attività. A decorrere dall'anno 2022 ai tre enti di cui al presente comma è precluso il contributo di cui al comma 3.”;
- alla lettera b) modifica l'articolo 2-*bis*, in modo da sottrarre i 4,5 milioni di euro di cui alla lettera precedente, dal finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi con le altre amministrazioni dello Stato, le università ed altri enti pubblici e privati.

**La RT** certifica che la disposizione in esame destina alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze contributi di funzionamento annuali pari a euro 1.500.000 per ciascun ente a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 della legge n. 113 del 1991. In sede di riparto di tali risorse, una quota pari a 4,5 milioni di euro viene destinata al funzionamento dei sopraindicati enti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non valori.

**Al riguardo**, andrebbe assicurato che la riserva ai tre enti previsti dalla norma di 4,5 milioni di euro annui a valere del finanziamento ordinario degli enti, fondazioni, strutture e consorzi di cui alla legge 113/1991, non comprometta i bilanci degli altri enti destinatari del finanziamento ordinario.

Il comma 4 sostituendo l'articolo 1, comma 342 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di bilancio 2015), prevede che a decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennità spettanti al Presidente, al Direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni.

Il comma 5 dispone che il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione è riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle Istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È abrogato

l'articolo 1, comma 645, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che vieta la corresponsione di compensi, indennità o gettoni di presenza ai componenti del nucleo di valutazione.

**La RT** conferma che il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all'art. 5 comma 1, prevede che *“Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione...Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno”*. La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l'articolo 1, comma 342, ha previsto che *“A decorrere dal 1° gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è svolto a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015”*.

Evidenzia pertanto che la normativa in esame prevede da un lato che il Presidente, quale rappresentante legale dell'Istituzione e datore di lavoro nonché responsabile per la sicurezza, sia il soggetto che agisce in nome e per conto della stessa con le connesse responsabilità (ancor più esposte in questa fase di emergenza sanitaria), e, dall'altro, non prevede alcun compenso, anche solo di natura indennitaria, per lo svolgimento di funzioni essenziali per la vite delle Istituzioni.

Rileva che tale disciplina appare irragionevole e pone a rischio l'individuazione di soggetti interessati a ricoprire tale carica e, quindi, il puntuale assolvimento dei doveri collegati alla stessa. L'impegno e la responsabilità assunti con la carica di Presidente di un'Istituzione AFAM devono infatti adeguatamente essere retribuiti, in conformità del resto con i noti principi costituzionali di riferimento.

La modifica prevede la rideterminazione dei compensi e le indennità spettanti al Direttore, al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, così come stabiliti dal Decreto Interministeriale 3 agosto 2016 n. 610.

In relazione al comma 4, si rimette di seguito una ipotesi di individuazione dei compensi indicati dalla norma, parametrati rispetto ai valori antecedenti alla soppressione della norma che ne abilitava la corresponsione. A tal riguardo, si precisa che il risparmio atteso dalla disposizione che qui si abroga – e che, dunque, costituisce il parametro per la compensazione dei maggiori oneri determinati dalla presente disposizione – era pari a 1.450.000 euro annui. Di seguito, in ogni caso, una quantificazione degli oneri, da porsi a carico dei bilanci delle istituzioni AFAM, scaturenti dal presente comma.

	A	B	C= B x 0,2	D	E	F= (A x B + C x D) x E			G	H=F+G	I		
Organi	N. Istituzioni AFAM STATAI	ind/compenso (annuo o per seduta)*	incremento 20% per le istituzioni con impegni di bilancio superiori ai 600.000 di euro	N. Istituzioni interessate da incremento 20 %	Quantità persone e persone x sedute CDA	costo totale per n.81 istituzioni (57>600.000 di euro) netto oneri fiscali e previdenziali	IRAP	INPS	INPDAP	TOTALE ONERI	COSTO totale compresi oneri	risparmio netto oneri IRAP/INPS/INPDAP	note
Presidente	81	13.000	2.600	57	1	1.201.200	102.102	176.216		278.318	1.479.518	1.479.518	non più previsto compenso presidente
Componenti Cd.A.	81	50	10	57	33	152.460	12.959		36.895	49.854	202.314		
Direttore	81	13.000	2.600	57	1	1.201.200	102.102		290.690	392.792	1.593.992		
											<b>totale</b>	<b>1.479.518</b>	

Quanto al comma 5. Il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, all'art. 10 comma 2, lettera b), prevede che il Nucleo di Valutazione rediga "una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario [ora ANVUR]; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari". Lo stesso art. 10 del D.P.R. n. 132 definisce la composizione del suddetto organo: tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. All'art. 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 132 si prevede che i componenti di tale organo siano destinatari di un compenso: il limite di tale compenso è stato definito con il Decreto Interministeriale prot. 2026 del 20 marzo 2007.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) è poi intervenuta nella suddetta disciplina modificandola in alcune sue parti. Nello specifico il comma 645 della suddetta Legge recita: il comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, è sostituito dal seguente: «1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, scelti dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza». Si evidenzia la criticità di tale modifica normativa e, in particolare, la sua illogicità, atteso che da un lato si richiede un'alta qualificazione professionale dei componenti del Nucleo di valutazione, e nel contempo si prevede che non possano essere retribuiti per il lavoro che svolgono nelle Istituzioni AFAM. L'introduzione del divieto di retribuzione dei componenti del nucleo di valutazione ha creato e continua a creare non poche difficoltà alle Istituzioni che non riescono più a reperire esperti di comprovata

qualificazione. Conseguentemente, si sta verificando un abbassamento del livello di qualificazione dei suddetti esperti nel settore AFAM in un momento nel quale, come noto, la valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo delle Istituzioni e la verifica dell'utilizzo ottimale delle risorse è divenuta essenziale per la valorizzazione del sistema anche in sintonia con l'azione dell'ANVUR. Tanto più che nell'ambito del processo di riforma delle istituzioni AFAM, che a partire dall'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca ha avuto nuovo impulso, è previsto il potenziamento del ruolo del nucleo di valutazione nell'ambito della valutazione interna delle istituzioni e nel raccordo con l'ANVUR.

Inoltre, nell'ambito della revisione del vigente DPR n. 132 del 2003 (*governance*) è prevista l'attribuzione di ulteriori competenze in capo al nucleo di valutazione tra le quali l'attribuzione allo stesso della valutazione dell'attività didattica, artistica, culturale e professionale dei docenti dell'istituzione che presentino domanda per fare parte delle commissioni per l'abilitazione artistica nazionale, ai sensi e in base ai criteri di cui all'articolo 2 del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Conseguentemente, si rende necessario prevedere la possibilità di retribuire la prestazione lavorativa svolta dai membri del Nucleo di valutazione delle AFAM.

L' intervento normativo sancisce dunque l'abrogazione del comma 645 dell'art. 1 della citata L. 205/2017, e statuisce espressamente l'attribuzione di un compenso ai componenti del nucleo di valutazione da definirsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e da porsi a carico dei bilanci delle istituzioni AFAM.

Dati relativi al costo dei nuclei di valutazione:

nucleo di valutazione:				
Presidente	1.800	7	12.600	
	2.160	73	157.680	+ 20% bilancio < 600.000
Componenti	1.500	14	21.000	
	1.800	146	262.800	+ 20% bilancio < 600.000
			454.080	

Certifica che gli oneri connessi all'attuazione dei commi 4 e 5 risultano pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:



(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
4-5	Rideterminazione compensi e indennità spettanti al Direttore, al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle AFAM e compensi ai componenti del nucleo di valutazione delle AFAM	S	C	2	2	2	2	2	2	2	2	2

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi e parametri forniti dalla RT ai fini della stima dell'onere annuo relativo alla ridefinizione dei compensi per il direttore e il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione e dei nuclei di valutazione delle AFAM, nulla da osservare.

Il comma 6 modifica l'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, innalzando di 4,5 milioni di euro annui (da 15 a 19,5) lo stanziamento finalizzato a prevedere le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio nelle dotazioni organiche degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti statizzate di cui all'art.22-*bis* del D.L. 50/2017.

Il comma 7 stabilisce che ai fini del riconoscimento delle specifiche attività svolte nonché della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, ricerca e terza missione, al personale di tali istituzioni, è autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale. Le singole istituzioni provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica e della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

**La RT** evidenzia sul comma 6 che il comma 892 dell'art. 1 della L. 178/2020 ha stanziato 15 milioni annui a decorrere dall'anno accademico 2021/2022 per l'inserimento nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali di alcune figure tecniche: accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio.

Queste figure, invero essenziali per il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, non sono infatti presenti nelle dotazioni organiche e non esistono come profili professionali nel CCNL, costringendo le istituzioni a reclutare tale personale con contratti di prestazione d'opera e generando così una notevole mole di precariato e di conseguente contenzioso e procedure di infrazione UE.

La norma della L. 178/2020 demandava al CCNL la disciplina del rapporto di lavoro e a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca il riparto del fondo tra le istituzioni statali. Occorre considerare che tale innovazione si sovrappone a un diverso processo che riguarda le istituzioni AFAM non statali. Infatti, in seguito all'adozione del d.P.C.M. previsto dall'art. 22-*bis* del D.L. 50/2017, si è riavviato l'iter della statizzazione di 17 ex "istituti musicali pareggiati" e di 5 accademie di belle arti "storiche". Il d.P.C.M. citato contiene i criteri con cui saranno definite le dotazioni organiche e con cui sarà successivamente inquadrato nei ruoli dello Stato il personale attualmente in servizio presso tali istituzioni.

Le dotazioni organiche saranno inevitabilmente definite in base ai profili attualmente esistenti nel CCNL. Occorre quindi che, in seguito alla statizzazione, il riparto del fondo previsto dall'art. 1 comma 892 della L. 178/2020 riguardi anche le istituzioni ormai statizzate, affinché non si generino disparità tra istituzioni statali in merito alla presenza o meno negli organici dei tecnici di laboratorio e degli accompagnatori al pianoforte. Poiché il fondo era stato stanziato in riferimento alle esigenze delle attuali istituzioni statali, occorre procedere da un lato a un incremento del fondo, dall'altro a prevedere esplicitamente che il riparto del fondo riguardi anche le istituzioni attualmente in fase di statizzazione.

Si specifica che, attualmente, sono occupati con contratti precari circa n. 300 accompagnatori soltanto nei conservatori. L'accompagnamento è necessario per tutte le classi di canto, per gli esami di canto e strumento, nonché per parte delle classi di strumento.

Quindi, rileva che la dotazione per ogni istituzione dovrà essere sufficiente a coprire tutto il fabbisogno, considerando che, per quanto riguarda i conservatori, vi saranno due distinte figure di accompagnatori (l'accompagnatore al piano e l'accompagnatore al clavicembalo) e che i tecnici AFAM non saranno solo gli accompagnatori al piano, bensì anche i tecnici di laboratorio per le accademie di belle arti, figura anch'essa scomparsa a seguito del passaggio degli ex "assistenti di laboratorio" a docenti (di seconda fascia).

Pertanto, sulla base del quadro illustrato, si era calcolato in occasione della L. 178/2020 un fabbisogno non inferiore a n.329 unità di personale per le sole istituzioni statali.

L'aumento del fondo da 15 a 20 milioni viene definito in base al numero di istituzioni in fase di statizzazione (22, di cui n.17 istituti superiori di studi musicali e coreutici).

In particolare si rapporta lo stanziamento attuale (15 milioni annui) al numero di istituzioni musicali (55), mentre le istituzioni musicali diventeranno 72 (+ 31%).

Inoltre le accademie di belle arti (interessate dall'inserimento in organico dei tecnici di laboratorio) sono attualmente 20, mentre diventeranno 25 (+25%). Si ritiene quindi che le maggiori esigenze saranno non inferiori a +30%.

Il numero di figure inseribili negli organici diventerebbe pari a 427, ovvero in media circa 4 a istituzione.

45.577 euro (costo *pro capite*) x 427 = 19.461.379 euro.

In ragione di quanto rappresentato, tenuto conto che la presente disposizione, incide, estendendone le esigenze, su una autorizzazione di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, emergono maggiori oneri per 4,5 milioni a decorrere dal 2022.

Sul comma 7 certifica che con tale disposizione si intende destinare risorse aggiuntive per valorizzare il personale delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. L'esigenza di tale intervento economico trova la sua ragion d'essere nel processo, tuttora in atto, di progressiva riqualificazione di tale personale, al fine di allinearli agli standard retributivi delle amministrazioni statali, o, quanto meno del restante personale del comparto della formazione superiore. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti.

A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa.

L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 8,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, costituisce un mero limite di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
6	Istituzione di un fondo destinato all' ampliamento delle dotazioni organiche AFAM mediante inserimento nelle dotazioni organiche di accompagnatori al pianoforte, clavicembalo e posizioni tecniche di cui all'art. 1, c. 892 della L. 178/2020	S	C	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
		effetti riflessi	E	T/C				2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
7	Valorizzazione personale AFAM	S	C	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
		effetti riflessi	E	T/C				4,1	4,1	4,1	4,1	4,1

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione inerenti il comma 6, pur considerando i dati concernenti il maggiore fabbisogno delle specifiche professionalità degli accompagnatori strumentali sia per le AFAM e per le Accademie di belle arti (in considerazione di un incremento atteso del 30% delle medesime istituzioni), ed i dati

stimati in merito alla presenza media di almeno 4 professionalità di tale tipo per ciascuna istituzione, andrebbero comunque richiesti i criteri considerati dalla RT nella stima della retribuzione annua lorda prevista per tali figure indicati in 45.577 euro annui, fornendo le coordinate contrattuali relative e il profilo di inquadramento corrispondente.

Sul comma 7, ivi trattandosi di autorizzazione di spesa aggiuntiva volta alla copertura di esigenze connessa alla valorizzazione del personale delle istituzioni in parola, ivi trattandosi di un limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

#### **Articolo 104** ***(Misure a sostegno della ricerca)***

Il comma 1 incrementa il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 di cui:

- 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 sono ripartiti tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, ad eccezione del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR. Nell'ambito della quota di cui al secondo periodo, 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera.
- una quota, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello, sono stabiliti i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al secondo periodo. I componenti delle commissioni per le procedure selettive di cui alla presente lettera sono scelti esclusivamente tra esperti di elevata qualificazione nelle aree scientifiche e nei settori tecnologici di riferimento, esterni all'ente.
- 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti pubblici di

ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo.

**La RT** ribadisce che la disposizione reca un incremento del FOE per 90 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025. Le successive lettere a), b) e c) specificano la ripartizione delle predette risorse.

In particolare, sulla lettera a) riferisce che ivi si dispone che una quota pari a 30 milioni di euro per il 2022, 2023 e 2024 ed una quota pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2025, siano ripartite tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, ad eccezione del CNR. Nell'ambito di tale incremento, una quota pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022 è destinata, quale limite di spesa, al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale.

Sulla lettera b) conferma che ivi si prevede che una quota pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sia destinata allo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello degli enti pubblici di ricerca, al fine di dare attuazione agli interventi in materia di revisione della disciplina di reclutamento del personale degli enti pubblici di ricerca. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 40 milioni di euro, costituisce un limite di spesa, entro il quale potranno essere intraprese, attraverso successivi provvedimenti normativi, le misure connesse alla realizzazione della nuova disciplina del pre ruolo.

Sulla lettera c), evidenzia che con tale disposizione si intende vincolare risorse aggiuntive al fine di valorizzare il personale tecnico amministrativo degli EPR. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, costituisce limite di spesa. L'esigenza di tale intervento trova la sua ragion d'essere nell'impianto normativo vigente che prevede che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in merito all'aumento contrattuale del personale delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, calcolato in base a quanto stanziato per le amministrazioni statali, sia posto interamente a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Tale circostanza ha reso, nel tempo, gli incrementi contrattuali per tale personale comparativamente minori rispetto agli aumenti ottenuti da altri comparti. In ragione di ciò si rende indispensabile un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale, ed equilibrare il livello di incremento di tale personale rispetto agli altri comparti. A tal fine si prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i criteri di riparto delle risorse tra i singoli enti, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, che è conclusivamente rimessa ai criteri definiti nell'ambito della contrattazione integrativa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale e maggiori entrate.:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Incremento fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'art. 7 del D.Lgs. 204/1998		S	K	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
		effetti riflessi	E	T/C				30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca una autorizzazione di spesa ad per 90 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025 incremento del FOE e le successive lettere a), b) e c) su limitano alla specifica della ripartizione delle predette risorse, nulla da osservare.

Ad ogni modo, si osserva, in particolare sulle lettere a), che le norme ivi previste dispongono che una quota delle risorse (pari a 30 milioni di euro per il 2022, 2023 e 2024 ed una quota pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2025) sia destinata, siano ripartite tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, e, in tale incremento, una quota pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, sia destinata, quale limite di spesa, al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale, andrebbe richiesta una situazione aggiornata del personale precario degli enti in questione che sarebbe interessata dalla stabilizzazione in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Quanto alle destinazioni previste alle lettere b) e c), per cui si stabilisce che quota parte delle risorse sia poi destinata, rispettivamente, allo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello degli enti pubblici di ricerca e al finanziamento di un intervento compensativo che possa integrare l'adeguamento contrattuale per personale tecnico -amministrativo, volto ad riequilibrare il livello di incremento retributivo di tale personale rispetto agli altri comparti, andrebbe fornito un quadro più circostanziato degli oneri di cui trattasi in ragione unitaria, fornendosi i dati relativi alla platea complessiva per livelli di inquadramento del personale appartenente ai profili amministrativi e tecnici degli enti di ricerca.

Infine, venendo ai profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla ricolare n. 3272010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>109</sup>.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che tutte le assegnazioni comunque destinate agli enti di ricerca, anche quelle veicolate ai fini della copertura dei fabbisogni di funzionamento, sono classificate in bilancio quali spese in conto capitale.

<sup>109</sup> Paragrafo 5.

Il comma 2 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 la dotazione del "fondo italiano per la scienza" di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

**La RT** certifica che la disposizione incrementa la dotazione del fondo italiano per la scienza, assegnando ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale e maggiori entrate.:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2	Rifinanziamento "Fondo Italiano per la scienza", di cui all'art. 61, del D.L. 73/2021	S	K		50	100		50	100		50	100

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione predisposta come tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Tuttavia, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe confermata la simmetria degli effetti contabilizzati sulle annualità 2023 e 2024 in termini di competenza finanziaria con quelli indicati su fabbisogno e indebitamento netto considerato che di norma tali risorse determinano effetti di cassa con sensibile ritardo rispetto all'anno di stanziamento per i vincoli procedurali previsti dall'ordinamento in relazione all'impiego di risorse pubbliche per il finanziamento di interventi in conto capitale.

Il comma 3 prevede che al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato "*Fondo italiano per le scienze applicate*" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualità con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.

**La RT** ribadisce che la disposizione istituisce il "Fondo italiano per le scienze applicate" con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3	Istituzione Fondo italiano per le scienze applicate	S	K	50	150	200	50	150	200	50	150	200

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma si limita a prevedere l'istituzione di un fondo per il triennio 2022-2024 e a regime da tale anno, destinato al finanziamento di iniziative di ricerca nell'ambito delle scienze applicate, nulla da osservare.

Il comma 4 prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella Valutazione della qualità della ricerca (VQR).

**La RT** ribadisce che la disposizione si prefigge l'obiettivo di sostenere l'incremento qualitativo delle attività scientifiche degli Enti vigilati, alimentando le risorse destinate a finanziamenti aggiuntivi e premiali rispetto al FOE. Essa, infatti, va a rifinanziare il fondo premiale per gli enti di ricerca, previsto dall'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 218 del 2016, dopo anni di mancato finanziamento. L'autorizzazione indicata dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, costituisce limite di spesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale e maggiori entrate.:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
4	Incremento risorse destinate a finanziamenti aggiuntivi e premiali rispetto al FOE- Fondo ordinario enti di ricerca	S	K		30			30			30	

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma si limita a prevedere una autorizzazione di spesa per il 2023, relativamente alla quota premiale del FOE, che non sarebbe stata finanziata negli ultimi anni, nulla da osservare.



Il comma 5 abroga i commi da 240 a 248 della legge di bilancio 2020 che prevedevano l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca.

**La RT** conferma che la norma dispone l'abrogazione delle disposizioni normative inerenti la disciplina dell'agenzia nazionale della ricerca, i cui stanziamenti sono impiegati a copertura di talune disposizioni della presente legge. L'abrogazione comporta risparmi di spesa pari a 183,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5	Soppressione Agenzia nazionale ricerca	S	K	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 105**

#### ***(Piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R.)***

Il comma 1 stabilisce che al fine di riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il presidente dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di riorganizzazione e rilancio, con funzione di piano triennale di attività.

Il comma 2 prevede che il Ministro dell'università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, un Comitato strategico per il rilancio dell'ente, composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale. Ai componenti del Comitato strategico spetta un compenso pari ad euro 20.000 annui nonché gli eventuali rimborsi spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 8.

Il comma 3 prevede che il piano di cui al comma 1 sia adottato previo parere favorevole del comitato di cui al comma 2 e approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga alle disposizioni, normative e statutarie, che prevedono, in relazione alle specifiche misure previste dal piano, altri pareri, intese o nulla osta, comunque denominati.

Il comma 4 dispone che ai fini della predisposizione del piano, il presidente del CNR, nonché il comitato indicato al comma 2, possa avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, a valere sulle risorse di cui al comma 8, lettera b), al fine, in particolare, di esaminare la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, la documentazione relativa alla programmazione e alla rendicontazione scientifica nonché alla programmazione economica e finanziaria.

Il comma 5 afferma che il piano può contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonché ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano di riorganizzazione e rilancio reca, altresì, l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.

Il comma 6 afferma che il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano è sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 2.

Il comma 7 stabilisce che l'approvazione del piano entro il termine di cui al comma 1 e l'esito favorevole del monitoraggio di cui al comma 6 costituiscono presupposto l'accesso al finanziamento di cui al comma 9.

Il comma 8 prevede che al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un contributo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 di cui: a) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; b) 50 milioni di euro sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio e per le spese di funzionamento del Comitato strategico di cui al comma 2 per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Il comma 9 prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 7, a decorrere dall'anno 2023, al Consiglio nazionale delle ricerche è concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.

**La RT** ribadisce sul comma 1 che ivi si prevede che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) adotti uno specifico piano di riorganizzazione e rilancio del CNR con la procedura indicata al comma 5.

Anche sul comma 2 conferma che la norma prevede l'istituzione di Comitato strategico per il rilancio dell'ente, composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di comprovata competenza ed esperienza, anche gestionale, acquisite nel settore della ricerca nazionale ed internazionale e che ai componenti viene riconosciuto un compenso di 20.000 euro annui, oltre al rimborso delle spese documentate di missione, nel limite massimo complessivo di 100.000 euro annui (regime individuato in analogia a quello definito per i componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240). Evidenzia che la quantificazione dell'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, tiene conto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione per quanto riguarda i compensi previsti, cui si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8 della norma in esame.

Sui commi 3,4 e 5 si limita a riferire che le norme disciplinano le modalità di approvazione del Piano ed il relativo contenuto.

Quanto al comma 6, conferma che la norma stabilisce che ivi si svolga uno specifico monitoraggio sulle azioni indicate nel piano, prevedendo che il mancato raggiungimento degli obiettivi ivi previsti impedisce che il CNR possa beneficiare del finanziamento aggiuntivo previsto al comma 9.

In merito al comma 8, evidenzia che la disposizione prevede la concessione di un contributo in favore del CNR pari a 60 milioni di euro a decorrere dal 2022. Una quota

di questo contributo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, è, tuttavia, vincolata alla conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale. Di converso, si prevede che i restanti 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 possano finanziare esclusivamente le azioni di riorganizzazione e di rilancio contenute nel piano e le spese di cui al comma 2.

Il comma 9 reca un ulteriore contributo a beneficio del CNR, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui, tuttavia, l'ente potrà avvalersi solo in caso di valutazione positiva delle azioni di monitoraggio previste dal comma 6.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori spese in conto corrente, come segue.

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
8-9	Contributo per la realizzazione del piano di riorganizzazione e rilancio del CNR	S	C	60	80	80	40	50	50	40	50	50

**Al riguardo**, in relazione agli oneri per il Comitato strategico (comma 2), posto che la stima dell'onere complessivo da parte della RT (pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024), tiene espressamente conto anche degli oneri riflessi previsti a carico dell'amministrazione per quanto riguarda i compensi, andrebbero indicate esplicitamente le aliquote contributive considerate a tal fine.

Poi, in merito alla previsione per cui il Presidente del CNR, nonché il Comitato, potranno avvalersi nella predisposizione del Piano anche di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione (comma 4), si rileva che la norma indica soltanto l'importo massimo unitario di 50.000 euro lordi annui, senza che sia precisato il limite complessivo di spesa.

Venendo poi anche ai profili di copertura del riordino, posto che il dispositivo prevede la concessione di un contributo al CNR pari a 60 milioni di euro annui dal 2022 (comma 8), va sottolineato che una quota di questo contributo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, risulta vincolata alla conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale (lettera a). Dato che tali oneri appaiono riconducibili agli oneri inderogabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alla platea dei soggetti coinvolti nella stabilizzazione, nonché agli oneri di spesa unitari e complessivi previsti a regime nei profili di inquadramento e quelli connessi al riconoscimento del servizio già prestato con contratti a tempo determinato *et similia* presso il CNR. Tali informazioni andrebbero integrate dalla esposizione dei dati relativi alle vacanze organiche attuali presso il gli enti del CNR e dalla esposizione dei tempi necessari alla stabilizzazione del personale ad oggi precario presso le medesime, in considerazione delle facoltà assunzionali previste dal relativo *turn over*. Andrebbero inoltre evidenziati gli effetti indotti fiscali.

Quanto alla lettera b), considerando che l'ammontare delle risorse sarà destinato allo sviluppo del piano di riordino e alla copertura degli oneri indicati al comma 2 e nulla avendo da osservare in merito a questi ultimi, ritenuta la loro entità e la durata limitata al triennio 2022/2024, pur considerando che l'autorizzazione di spesa è configurata quale limite massimo, andrebbero richiesti tutti gli elementi informativi che siano idonei a dare conferma della congruità delle risorse previste a fronte dei fabbisogni e delle esigenze di spesa prevedibili nel riassetto dell'ente.

Sui commi 6 e 9, laddove si prevede che il finanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro dall'anno 2023 sia subordinato alla valutazione positiva del monitoraggio sul piano da parte del dicastero della ricerca scientifica, si osserva che la tempistica della procedura rende difficilmente realizzabile entro il 2023 l'erogazione del finanziamento aggiuntivo. Infatti, a partire dal 2022 prima il Ministro dovrà istituire il Comitato strategico, poi dovranno essere conferiti gli incarichi agli esperti, quindi dovrà essere redatta la proposta di piano su cui sarà necessario acquisire il parere favorevole del Comitato strategico e poi l'approvazione da parte del Ministro dell'Università di concerto con il Ministro dell'Economia. Una volta approvato il piano, sarà necessario evidentemente ulteriore tempo al fine di poter valutare la sua attuazione attraverso il monitoraggio. Andrebbe quindi fornita una previsione sull'annualità in cui potrebbe essere erogato il finanziamento aggiuntivo che nel prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi è contemplato sul saldo netto da finanziare già a partire dal 2023 mentre non è possibile desumerne l'effettivo pagamento, dato che sui restanti saldi viene scontato un impatto attenuato.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si evidenzia che il finanziamento annuale degli enti di ricerca, ivi compreso il C.N.R., è effettuato mediante il relativo Fondo unico (F.O.E) che è iscritto nello stato di previsione del dicastero della ricerca a valere di capitolo classificato integralmente come spesa in conto capitale. Al contrario, in questo caso il prospetto riepilogativo classifica la spesa integralmente come corrente e tuttavia si prevede un impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto pari a circa due terzi dell'impatto sul saldo netto da finanziare. Andrebbero quindi fornite maggiori informazioni sulle ragioni di tali differenze.

### **Articolo 106** **(Contrasto della “*Xylella fastidiosa*”)**

La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine di sostenere le attività di ricerca condotte dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo “*Xylella fastidiosa*”.

**La RT** ribadisce che la disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a beneficio delle attività di ricerca del CNR finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo “*Xylella fastidiosa*”.

Tale ammontare costituisce il limite di spesa in relazione agli interventi indicati dalla disposizione normativa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti:

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per l'attività e la ricerca finalizzata al contrasto della "Xylella fastidiosa"	S	K	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione è chiaramente predisposta come limite massimo di spesa le annualità del triennio 2022/2024, nulla da osservare.

Inoltre, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richieste conferme in merito alla certificata simmetria dei valori ivi riportati, per ciascuna annualità del triennio, su Fabbisogno e Indebitamento netto con lo stanziamento previsto in termini di competenza finanziaria, dal momento che in presenza di spese classificate come in conto capitale, i relativi effetti d'impatto sulla cassa risultano condizionati dall'espletamento delle note procedure amministrative preliminari all'impegno delle risorse.

### **Articolo 107**

#### ***(Misure connesse all'emergenza epidemiologica nell'ambito scolastico)***

L'articolo prevede la facoltà di proroga del termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, nel limite delle risorse ivi indicate. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 265 del 16 agosto 2021, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2022. È previsto che il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provveda al monitoraggio delle spese, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato disponendo che la quota parte delle risorse che in base al monitoraggio risulti non spesa, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

**La RT** conferma che la norma dispone l'incremento di 300 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 235 del DL 34/2020 finalizzato a consentire la proroga della misura prevista dall'art. 58, comma 4-ter, lettera a) del DL 73/2021 nel periodo gennaio-giugno 2022, ossia degli incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato finalizzati al recupero degli apprendimenti in base alle effettive esigenze delle istituzioni scolastiche.

Rileva che, in assenza di elementi puntuali, alla data attuale, sui contratti autorizzati dai dirigenti degli uffici scolastici regionali per il recupero degli apprendimenti, per i quali potrà essere prevista la proroga per effetto della norma in esame, la disposizione autorizza prudenzialmente una spesa di euro 300 milioni per il 2022 (periodo gennaio-giugno 2022), utile alla copertura di circa 18.000 contratti considerando quale costo medio mensile di un docente l'importo di euro 2.709,79 (lordo Stato), in attesa dell'apposito monitoraggio del Ministero dell'Istruzione che individui l'esatto numero di contratti attivati per la finalità di cui all'articolo 58, comma 4-ter, lettera a) del DL n. 73/2021.

A tal fine, ribadisce che il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvederà al monitoraggio delle spese sostenute per la proroga dei contratti a tempo determinato dei docenti per il recupero degli apprendimenti, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo (300 milioni di euro) che in base al monitoraggio risulta non spesa è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato iscritto sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rifinanziamento Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione, di cui all'art. 235, del D.L. 34/2020 per proroga incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato	S	C	300,0			300,0			300,0		
	E	T/C				145,5			145,5		

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si osserva che non disponendo dei dati di monitoraggio sugli incarichi temporanei attivati per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, non è possibile valutare la congruità delle risorse stanziare. Comunque, posto che le autorizzazioni di spesa in esame sono chiaramente configurate quali limiti massimi di spesa e che gli oneri previsti presentano carattere di modulabilità, non ci sono osservazioni.

Quanto al previsto monitoraggio della spesa cui dovrà provvedere il ministero dell'istruzione, andrebbe confermato che quest'ultimo potrà provvedervi potendo avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente, per cui andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una

specifica clausola di invarianza. Che andrebbe comunque accompagnata da un RT *ad hoc* come espressamente previsto dall'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità.

### **Articolo 108** *(Valorizzazione della professionalità dei docenti)*

Il comma 1, alle lettere a) e b), reca modifiche all'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

In particolare incrementa di 210 milioni di euro a decorrere dal 2022 le risorse destinate alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle scuole statali, di cui all'art. 1, co. 592 e 593, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018). Inoltre specifica che le risorse sono volte a premiare anche la dedizione nell'insegnamento, l'impegno nella promozione della comunità scolastica e il costante e qualificato aggiornamento professionale.

**La RT** evidenzia che la norma dispone che lo stanziamento già previsto nell'apposita sezione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, istituita dall'articolo 1, comma 592 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sia incrementato di un importo pari a 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, che costituisce limite di spesa per l'attuazione della misura.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali- Rifinanziamento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 1, c. 592 della L. 205/2017	S	C	210	210	210	210	210	210	210	210	210
	E	T/C				101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione si configura quale limite massimo di spesa, nulla da osservare.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti per l'erario, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

## **Articolo 109** ***(Insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria)***

Il comma 1 prevede che al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, è introdotto gradualmente e subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 7, l'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi quarte e quinte della scuola primaria, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e la iscrizione nella correlata classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria".

Il comma 2 stabilisce che l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria è prevista per la classe quinta a partire dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a partire dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 7.

Il comma 3 dispone che si acceda all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe di concorso LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n. 233, che abbiano, altresì, conseguito 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Il comma 4 afferma che il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.

Il comma 5 prevede che il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 1 è determinato in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento. In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza ferma restando la responsabilità dei docenti coinvolti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.

Il comma 6 stabilisce che i posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 7, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, bandito negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entità del contributo di cui al secondo periodo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validità annuale ed in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.



Il comma 7 prevede che con decreto annuale del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di gennaio precedente all'anno scolastico di riferimento, e, in sede di prima attuazione, entro il mese di febbraio 2022: a) è rilevato il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento, sulla base del quale, a invarianza di dotazione organica complessiva a legislazione vigente, è rimodulato il fabbisogno di personale derivante dall'applicazione della normativa vigente, con indicazione di quello da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, tenendo conto dell'esigenze di personale connesse all'attuazione a regime del PNRR e di quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) è definito il numero delle classi quarte e quinte della scuola primaria presso le quali è attivato il menzionato insegnamento e il numero dei posti di insegnamento dell'educazione motoria.

Il comma 8 stabilisce che i decreti interministeriali relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine grado di istruzione distintamente per regione con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria della scuola primaria.

Il comma 9 afferma che nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 6 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attribuiti anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado. L'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato è subordinata all'emanazione del decreto di cui al comma 7.

Il comma 10 prevede che a decorrere dal 2023, il Ministero dell'istruzione, provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

**La RT** evidenzia in premessa che l'articolo in esame prevede la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nelle classi IV (a partire dall'a.s. 2022/2023) e V (a partire dall'a.s. 2023/2024) della scuola primaria da parte di docenti in possesso dei titoli e dei CFU/CFA indicati al comma 3 che abbiano superato apposita procedura concorsuale bandita nel 2022 e 2023 ai sensi del comma 6.

Rileva che l'educazione motoria sarà introdotta prevedendo non più di 2 ore settimanali di insegnamento aggiuntive e nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché di quelle di personale definite con il decreto di cui al successivo comma 7.

L'introduzione di tale insegnamento, infatti, potrà avvenire gradualmente, anche considerato che ad oggi non tutte le scuole primarie hanno la disponibilità di palestre, e successivamente all'adozione del decreto interministeriale MI/MEF che annualmente individua il numero di posti, ad invarianza di dotazione organica complessiva, da destinare al citato insegnamento nell'ambito delle cessazioni del personale, in considerazione delle risorse già destinate al comparto istruzione che si libereranno

come conseguenza della denatalità nell'arco dei prossimi anni, in linea con quanto affermato dal PNRR, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 64 del DL n. 112/2008.

In particolare, l'invarianza finanziaria dell'introduzione del citato insegnamento nelle classi IV e V della scuola primaria è garantita dal decreto interministeriale MI MEF (di cui al comma 7), che si pone quale atto preliminare alla misura in esame e provvede a rilevare, anche mediante dati trasmessi in formato elaborabile al Ministero dell'economia e delle finanze in occasione del concerto, il personale cessato o che abbia chiesto di cessare a qualsiasi titolo, nonché quello in servizio a tempo indeterminato, per ciascun ordine e grado di istruzione, distintamente per regione e classe di concorso, tipologia di insegnamento, classe di laurea, posti comuni, posti di sostegno e posti di potenziamento.

Si precisa, inoltre, che - laddove le procedure concorsuali per l'assunzione dei docenti da destinare all'insegnamento dell'educazione motoria non vengano concluse in tempi utili all'assunzione del citato personale-, si provvede, subordinatamente all'adozione del citato DL di cui al comma 7, ad attribuire contratti a tempo determinato anche ai soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per classi di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado. In considerazione delle numerosità dei soggetti collocati nelle graduatorie provinciali, nell'attribuzione dei predetti contratti va considerata la possibile esigenza di dover provvedere, in corso di anno scolastico, alla sostituzione dei docenti supplenti.

In ultimo, si prevede che il Ministero dell'istruzione svolga annualmente, a partire dal 2023, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in esame comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si evidenzia che la norma ha portata sostanzialmente programmatica, per cui si provvederà comunque nel limite delle risorse finanziarie e degli organici che si renderanno disponibili a legislazione vigente, solo subordinatamente all'adozione di un decreto ministeriale annuale.

Si osserva ad ogni modo che appare cruciale, al fine di ricavare le risorse dalle cessazioni di personale da destinare al personale necessario per il nuovo insegnamento, la valutazione delle risorse che si libereranno come conseguenza della denatalità nell'arco dei prossimi anni, cui fa riferimento la RT. Sarebbe opportuna quindi un'integrazione che rechi un'illustrazione dettagliata delle previsioni in proposito.

Posto poi che la stessa RT afferma che non tutte le scuole primarie hanno la disponibilità di palestre, andrebbe chiarito dove verranno reperite le risorse necessarie a tale fine, pur nella gradualità prevista dalle norme. In tal senso, andrebbero richiesti elementi informativi in merito alla misura della gradualità prevista dalla norma per

l'introduzione del nuovo insegnamento a partire dall'anno scolastico 2022/2023 per la classe quinta e dall'a.s. 2023/2024 per la classe quarta della scuola primaria.

Considerato che in merito alle procedure concorsuali per i posti di insegnamento dell'educazione motoria, il comma 6 fa riferimento, oltre al contributo dovuto dai partecipanti alle procedure, anche alle risorse iscritte a tale fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, andrebbero indicato il relativo stanziamento.

## **Articolo 110**

### ***(Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)***

Il comma 1 stabilisce che al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità ed alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, sia incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Il comma 2 prevede che per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuano ad operare le Contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli Uffici scolastici regionali e le Organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale della risorsa disponibile sul fondo unico nazionale, di cui all'art. 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del C.C.N.L. 15 luglio 2010 dell'Area V della dirigenza pubblica – dirigenti scolastici.

**La RT** certifica sul comma 1 che ivi si prevede un incremento di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici. Tale incremento è stato stimato tenuto conto dei risultati di un apposito monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'istruzione, per l'a.s. 2020/2021, presso gli Uffici scolastici regionali, sulla situazione retributiva della posizione connessa alla complessità delle istituzioni scolastiche, così come individuata dai decreti dei direttori generali degli uffici scolastici regionali.

Rileva che da tale monitoraggio sono emersi i seguenti elementi:

- numero istituzioni scolastiche graduate per fasce di complessità (A, B, C e D) per ciascun Ufficio scolastico regionale;
- retribuzione di posizione di parte variabile per ciascuna fascia di complessità e per ciascun Ufficio scolastico regionale;
- sommatoria complessiva dell'ammontare della retribuzione di posizione di parte variabile

Il dato della sommatoria complessiva della retribuzione di posizione parte variabile della dirigenza scolastica è stato posto a confronto con il medesimo dato riferito alla dirigenza di livello non generale del Ministero dell'istruzione tenendo conto del fatto che per entrambe le tipologie di dirigenti è prevista una graduazione delle posizioni

variabili in quattro fasce retributive collegate ai diversi livelli di complessità. Si è altresì tenuto in considerazione il fatto che, per la dirigenza scolastica, gli importi corrispondenti ad una medesima fascia retributiva, tra le quattro previste, sono diversificati a livello regionale. Viceversa, per la dirigenza ministeriale di seconda fascia gli importi di ciascuna delle 4 fasce retributive sono omogenei a livello nazionale. Il predetto monitoraggio ha consentito di tenere conto di tali specificità regionali che caratterizzano la retribuzione della dirigenza scolastica.

Sul comma 2 afferma che si rende necessario prevedere tale norma posto che non è stato ancora emanato il provvedimento sui criteri per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca – sezione dirigenza scolastica - triennio 2016-2018.

Pertanto, dall'anno 2109/2020, sino al corrente anno scolastico 2021/2022 vigono i provvedimenti emanati dagli Uffici scolastici regionali di individuazione del grado di complessità delle istituzioni scolastiche, sulla base dei quali è individuata la relativa retribuzione di posizione destinata ai dirigenti scolastici.

Infine, assicura che la disposizione non comporta, pertanto, maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento del Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici	S	C	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Effetti riflessi	E T/C				9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che l'autorizzazione di spesa ivi prevista di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato, è espressamente destinata alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, ed è configurata quale limite massimo di spesa, a fronte però di oneri chiaramente "inderogabili" in quanto inquadabili nella fattispecie prevista ex articolo 21, comma 5, lettera a) della legge id contabilità, di cui la RT fornisce solo sommariamente i dati e parametri considerati nella determinazione.

In proposito, al fine di consentire una valutazione in merito al grado di effettiva congruità delle risorse previste rispetto alle finalità indicate dalla norma, dal momento che la RT riferisce che l'incremento è stato stimato tenendo conto dei risultati di un

apposito monitoraggio, effettuato dal Ministero dell'istruzione, andrebbe richiesto il dettaglio dei dati illustrativi emersi dalla procedura, fornendosi innanzitutto i dati inerenti il numero delle istituzioni scolastiche graduate per fasce di complessità e la platea del numero dei rispettivi dirigenti scolastici ed i valori delle retribuzioni di posizione di parte variabile previsti per ciascuna fascia di complessità delle scuole dalla contrattazione nazionale e integrativa vigente.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

### **Articolo 111**

#### ***(Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi)***

L'articolo 111 estende anche all'a.s. 2022/2023 la disciplina derogatoria prevista per l'a.s. 2021/2022, relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva. A tal fine, novella l'art. 1, co. 978 e 979, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021).

**La RT** certifica che la disposizione prevede di estendere all'anno scolastico 2022/2023, con riferimento all'art. 19, commi 5 e 5-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2021, la riduzione del parametro minimo utilizzato per determinare l'assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome di dirigenti scolastici a tempo indeterminato e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Evidenzia che tale parametro, corrispondente a 600 unità di studenti, ridotto fino a 400 in alcuni specifici casi, è portato a 500 unità di studenti, ridotto fino a 300 in alcuni specifici casi.

Rileva che l'effetto della norma proroga quindi per un altro anno scolastico la trasformazione di n. 247 istituti scolastici, finora classificati come sottodimensionati, in istituti normo dimensionati, con diritto all'assegnazione in via esclusiva di un dirigente scolastico e di un DSGA titolare. La norma non dispone l'incremento delle facoltà assunzionali e non dispone l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato.

Con la modifica dell'art. 1, commi 978 e 979 della legge 178/2020, la copertura finanziaria è prevista per un ulteriore anno scolastico.

La stima delle istituzioni scolastiche da considerarsi come normo dimensionate per l'anno scolastico 2022/2023 è stata effettuata prendendo a riferimento il dato dell'anno scolastico 2020/2021, dal quale si rileva che il numero degli istituti sottodimensionati è cresciuto rispetto al precedente anno scolastico 2019/2020 di n.74 unità. Dalla distribuzione delle singole istituzioni scolastiche in base al numero id iscritti si rileva

che circa il 62% degli istituti scolastici ossia nel numero di 46 sarebbero normo dimensionati.

Allo stesso modo, con riferimento alle istituzioni scolastiche definite sottodimensionate nell'anno scolastico 2020/2021, che ad oggi risulta pari a 398 unità, applicando lo stesso criterio di trasformazione sopra indicato si determina un aumento degli istituti normo dimensionati di 247 unità.

Alla disposizione sono associati oneri aggiuntivi, rispetto ai sopra citati commi 978 e 979, stimati in 13,61 milioni di euro nell'anno 2022 e di 27,23 milioni di euro nell'anno 2023, assumendo che il valore dello stipendio di un DSGA riferito alla classe stipendiale iniziale 0-8 è pari ad euro 37.426,00 (al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVCP) ed il valore del trattamento economico di un dirigente scolastico è in "media" pari a euro 101.926,00 (al lordo degli oneri riflessi e della tredicesima mensilità).

Di conseguenza, viene autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro annui per l'anno 2022 e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti per il 2022 e 2023.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Proroga misure previste all'art. 1, comma 978, della legge 178/2020 - Reggenze dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi nelle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche	S	C	13,6	27,2		13,6	27,2		13,6	27,2	
	Effetti riflessi	E	T/C				6,6	13,2		6,6	13,2

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi illustrativi circa gli effetti finanziari correlati alle modifiche normative in esame e verificata la prudenzialità dei del solo parametro retributivo considerato relativamente all'onere annuo lordo medio per un dirigente scolastico considerato nella quantificazione<sup>110</sup>, andrebbero tuttavia richieste conferme in merito al dato retributivo medio lordo in

<sup>110</sup> Dalla consultazione dei dati riportati dal Conto Annuale 2020 (dati 2019) la retribuzione "media" (lordo stato) di un dirigente scolastico è di 82.349 euro (lordi) (di cui 49.827 di voci stipendiali e 35.522 di componenti accessorie), mentre per un DGSA il dato non è riportato nel conto annuale. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto Annuale 2020, tavole sul sito internet del dicastero.

ragione annua considerato dalla RT per la figura del DGSA, non disponibile nel conto annuale. Si rileva a tal proposito che sullo stipendio del DGSA vi è una lieve discrasia tra la RT in esame che indica il valore in 37.426 euro e la RT ai commi 978-979 della legge di bilancio 2021 che indicava il valore in 37.462 euro.

Quanti allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate.

## **Articolo 112**

### ***(Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose)***

Il comma 1 stabilisce che al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione è autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 2, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 2 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento e, in sede di prima attuazione, entro il mese di marzo: a) sono individuati gli indicatori di *status* sociale, economico, culturale e di dispersione scolastica da utilizzare per individuare le scuole beneficiarie della deroga di cui al comma 1; b) sono definite le soglie degli indicatori di cui alla lettera a) al di sotto o al di sopra delle quali opera la deroga di cui al comma 1 per i gradi della scuola primaria e della secondaria di primo e di secondo grado; c) sono definiti i parametri da utilizzare per la costituzione delle classi, escluse le pluriclassi, nelle scuole caratterizzate da valori degli indicatori inferiori o superiori alle menzionate soglie, in luogo di quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;d) è individuata, nell'ambito del fabbisogno di personale come rimodulato ai sensi del comma 7 dell'articolo 109, la quota massima dell'organico del personale docente da destinare alle classi costituite in deroga e conseguentemente il numero delle predette classi.

Il comma 3 prevede che l'attuazione del decreto di cui al comma 2 è affidata agli Uffici scolastici regionali.

Il comma 4. Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2024/2025, una valutazione dell'impatto delle presenti disposizioni sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.

**La RT** evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame intende lenire le difficoltà che gli studenti incontrano nelle scuole uniformemente caratterizzate da una situazione socio-economico-culturale difficile e/o da elevati livelli di dispersione scolastica attraverso la riduzione della dimensione delle classi particolarmente numerose. Si tratta, cioè, di prevedere la possibilità per gli studenti in questione di frequentare classi di dimensione non superiore a una data soglia, da individuare annualmente in ragione delle risorse disponibili di seguito dettagliate, cosicché i docenti possano seguire ciascuno studente, personalizzando la didattica in ragione delle difficoltà individuali, incluse quelle derivanti dalle condizioni familiari ed economiche.

Per ciascun anno scolastico saranno individuate sia la soglia massima del numero di studenti per classe da rispettare, in deroga a quella prevista a legislazione vigente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, anche distintamente per grado di istruzione, nonché le condizioni di contesto che daranno accesso a tale deroga.

Sia la soglia, sia le condizioni di contesto saranno definite con un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare, le risorse che saranno disponibili a regime per tale intervento sono quelle liberate dall'andamento decrescente della popolazione residente in età scolare.

Secondo le previsioni demografiche predisposte dall'ISTAT, si verificherà una consistente riduzione nella popolazione residente tra 3 e 19 anni di età, derivante dal calo delle nascite, non più compensato dal fenomeno migratorio.

Tale riduzione della popolazione residente si rifletterà anche nel numero di studenti iscritti nelle scuole statali. Ciò consentirà, ad invarianza di organico complessivo del personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di costituire classi più piccole. La misura in esame prevede di concentrare tale beneficio nelle scuole che ne hanno maggiormente bisogno, perché collocate in zone svantaggiate o caratterizzate da elevati livelli di dispersione scolastica.

La disposizione non comporta maggiori spese per il funzionamento delle scuole né di edilizia scolastica, giacché è previsto che la riduzione nella dimensione massima delle classi avvenga a parità di tali tipologie di spesa, ad es. solo nelle scuole che dispongono già delle aule necessarie. Non comporta maggiori spese di personale scolastico, poiché è previsto che le classi aggiuntive siano autorizzate nel limite della dotazione organica disponibile a legislazione vigente.

Gli indicatori da utilizzare per individuare le scuole che potranno beneficiare della deroga al numero massimo di alunni per classe -ora previsto dal decreto del presidente della Repubblica n. 81 del 2009, saranno individuati con uno o più decreti di cui al comma 2, nel limite delle risorse di cui al decreto previsto all'articolo 109, comma 7. In sede di redazione di tale decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si darà dimostrazione della compatibilità finanziaria delle specifiche deroghe che saranno individuate con le risorse umane (dotazione organica), finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, tenuto altresì conto delle destinazioni già previste per tali risorse, ivi incluse quella destinata all'istituzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, come previsto dal menzionato articolo 109.

Quanto alla valutazione dell'impatto prevista dal comma 4, assicura che questa avverrà nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione e degli enti strumentali che saranno eventualmente coinvolti. L'INVALSI, ad es., già svolge tutti gli anni una valutazione censuaria, anziché semplicemente campionaria, degli apprendimenti, e ben può adattarla, senza bisogno di altre risorse, alla nuova necessità di verificare



l'adeguatezza della presente disposizione rispetto all'obiettivo di incrementare il successo negli apprendimenti nelle scuole poste in zone particolarmente svantaggiate.

Per quanto sopra illustrato, la disposizione, essendo subordinata all'adozione del citato decreto di cui al comma 7 dell'articolo 109, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che l'istituzione delle classi in deroga sarà definita nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Anche in relazione al comma 4, prendendo atto che la RT conferma che l'attuazione delle disposizioni ivi previste assicura avverrà nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione e degli enti strumentali che saranno eventualmente coinvolti (INVALSI), nulla da osservare.

## **TITOLO VIII CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE**

### **Articolo 113 (Misure per il cinema e per la cultura)**

Il comma 1 incrementa le risorse destinate al fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, dal 2022, (da € 640 mln) a € 750 mln annui. A tal fine, novella l'art. 13, comma 2, della L. 220/2016.

Il comma 2 stabilisce il rifinanziamento del fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il comma 3 prevede che al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**La RT** certifica sul comma 1 (*Potenziamento industria cinematografica e cultura*) che la norma dispone l'incremento del complessivo ammontare delle risorse del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, e comporta oneri pari a 110 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022.

Tra le varie linee di intervento da esso finanziate, rientrano i crediti d'imposta di cui al capo II – sezione II – articoli da 15 a 21 - della legge n. 220 del 2016.


In particolare, il credito d'imposta destinato alla produzione nazionale e il credito d'imposta per l'attrazione di investimenti internazionali in Italia stanno accompagnando una crescita divenuta impetuosa della produzione cinematografica e

audiovisiva. Ciò comporta una crescita considerevole del fabbisogno di risorse finanziarie.

In particolare, evidenzia che il fabbisogno della misura per l'anno 2021, alla data del 30 settembre 2021, ammonta complessivamente ad euro 804.473.415,63 a fronte di uno stanziamento disponibile quantificato in euro 516.584.385,21.

Riassumendo, alla data odierna, per rispondere positivamente alle domande di *tax credit* produzione nazionale ed internazionale presentate, occorrerebbe disporre di ulteriori euro 287.889.030,42 per il 2021; somma, questa, che tra l'altro non considera le domande relative all'ultimo trimestre dell'anno.

Il *tax credit* riguardante la produzione audiovisiva (produzione di opere cinematografiche, televisive e web) previsto dalla legge n. 220 del 2016 è stato applicato a partire dalla seconda metà del 2018; in ragione di tanto, sono disponibili dati completi solo a partire dall'anno 2019. I dati relativi agli investimenti e al numero di opere per cui è stato richiesto il credito è costantemente aumentato, arrivando a settembre 2021 a valori più che triplicati rispetto all'intero anno 2019.



Inoltre, secondi i dati elaborati dalle associazioni di categoria (es. Associazione Produttori Audiovisivi), la produzione continuerà ad aumentare nei prossimi anni e, in special modo, la produzione di serie tv, che però richiede investimenti ancora più consistenti.

Il *tax credit* ha potenziato, altresì, la competitività del prodotto italiano sul mercato internazionale, favorendo le coproduzioni con grandi player internazionali. Le coproduzioni sono passate da 3 nell'anno 2019 a 23 nell'anno 2021.

Parallelamente, ha favorito la crescita degli investimenti delle produzioni straniere per opere estere girate in Italia.

Entrambi questi ultimi due risultati sono legati a doppio filo alla presenza di un *tax credit* forte e competitivo; in mancanza, gli investimenti privati nazionali subirebbero una drastica riduzione e quelli internazionali tendenzialmente si azzererebbero (com'era nell'era precedente l'esistenza dei crediti d'imposta), dato che tutti i Paesi europei offrono strumenti simili per attrarre investimenti esteri, quindi le produzioni sceglierebbero il Paese che offre incentivi più competitivi.

Analogamente, data la forte tendenza alla delocalizzazione che caratterizza il settore, senza incentivi pubblici le stesse produzioni italiane potrebbero scegliere di portare all'estero una parte rilevante dei loro investimenti.

I prodotti audiovisivi, in special modo quelli con forte *appeal* internazionale, hanno poi un forte impatto anche in termini di immagine dell'Italia, con ricadute significative sul sistema turistico.

Più in generale, con riferimento agli effetti economici di tipo diretto, indiretto e indotto, anticipando alcune analisi contenute nella valutazione d'impatto, ogni euro di *tax credit* alla produzione audiovisiva 2020 genera un effetto moltiplicatore pari a 2,79 sul valore della produzione e a 3,41 sul valore aggiunto.

Quanto al comma 2 (*Fondo cultura*) rileva che la previsione comporta oneri pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, relativi al rifinanziamento del fondo per la cultura istituito dall'articolo 184 del decreto-legge n. 3 del 2020 nello stato di previsione del Ministero della cultura.

A seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione dei progetti da finanziare con le risorse di cui al fondo in esame sono stati invero presentati 341 progetti esecutivi, di sicura e immediata realizzazione, per un totale complessivo di richieste di cofinanziamento dello Stato di euro 146.430.127,67, importo ben oltre superiore alle risorse messe a disposizione pari a euro 30.000.000.

Da qui, la necessità di stabilizzare il finanziamento del "Fondo Cultura", al fine di rispondere in maniera più adeguata al flusso di domande.

Sul comma 3 (*Sostegno alle biblioteche*) rileva che la disposizione autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la promozione della lettura e per il sostegno della filiera dell'editoria già sperimentata nel corso degli anni 2020 e 2021 con l'adozione dei decreti ministeriali n. 267 del 2020 e n. 191 del

2021, nell'ambito delle iniziative intraprese dal Ministero della cultura a seguito della pandemia da COVID-19.

Rappresenta che i citati decreti ministeriali, riguardanti il riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria, hanno previsto che le risorse, nei limiti della spesa ivi autorizzata, fossero assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri fino a un massimo di: a) 1.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario fino a 5.000 volumi; b) 3.500 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 5.000 volumi e fino a 20.000 volumi; c) 7.000 euro per le biblioteche con un patrimonio librario di oltre 20.000 volumi.

Al 31 dicembre 2020 risultavano censiti nell'anagrafe delle biblioteche italiane tenuta dall'ICCU nn. 11.934 istituti, dei quali i seguenti ricadono tra i beneficiari della norma: nn. 6.253 enti territoriali, nn. 2.190 biblioteche dello Stato (sono ricomprese le scuole, unità locali del Ministero dell'istruzione, ma non le università, soggetti della P.A. non ricadenti nel perimetro statale) e circa nn. 600 istituti culturali beneficiari dei contributi di cui alla legge n. 534 del 1996 e n. 549 del 1995. La platea teorica complessiva ammonta, quindi, a nn.9.043 istituti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese (in conto capitale e correnti):

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Potenziamento dell'industria cinematografica e audiovisiva di cui all'art.13, comma 2, secondo periodo, della legge n. 220/2016	S	K	110	110	110	110	110	110	110	110	110
2	Rifinanziamento fondo per la cultura di cui all'articolo184 del DL n. 34/2020	S	C	20	20		20	20		20	20	
3	Promozione della cultura e sostegno della filiera dell'editoria libraria	S	K	30	30		30	30		30	30	

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione inerenti il comma 1, posto che con la modifica provvede all'integrazione per 110 milioni di euro annui dal 2022 delle risorse già previste dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per le opere audiovisive, nel limite pertanto di un tetto massimo annuo di una spesa, anche alla luce delle argomentazioni fornite dalla RT in merito ai fabbisogni di spesa previsti per gli interventi in questione, non ci sono osservazioni.

In merito al comma 2, riprendendo le considerazioni già formulate a suo tempo<sup>111</sup>, posto che l'intervento previsto per il rifinanziamento del fondo cultura è formulato in termini di limite di spesa (20 milioni di euro per il 2022 e il 2023), nulla da osservare.

Quanto al comma 3, premesso che la norma prevede una autorizzazione da intendersi quale limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2022 e 2023, al fine della promozione della lettura e per il sostegno della filiera dell'editoria, già sperimentata nel corso degli anni 2020 e 2021, e presentando l'onere un evidente carattere di rimodulabilità, non ci sono osservazioni.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi, con specifico riferimento alle autorizzazioni di spesa indicate ai commi 1 e 3, classificate come spese in conto capitale, andrebbero richieste conferme in merito alla simmetria degli effetti contabilizzati su fabbisogno e indebitamento rispetto a quelli indicati in termini di competenza finanziaria, dal momento che come noto tale tipologia di spese determina di norma il pagamento dilazionato in più annualità.

#### **Articolo 114** **(Tax credit librerie)**

La disposizione in commento, con l'obiettivo di potenziare le attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri, incrementa di 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 319 della legge n. 205 del 2017.

**La RT** osserva che la norma in esame reca modifiche all'articolo 1, comma 319 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendo che il credito di imposta in favore di esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, sia incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Rappresenta quindi che la disposizione comporta, pertanto, un onere di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023

**Al riguardo**, si ricorda che l'art. 1, comma 319 della citata legge n. 205 del 2017 riconosce agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, a decorrere dal 2018, un credito di imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o altre spese individuate con apposito decreto<sup>112</sup> anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. L'agevolazione è riconosciuta nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli

---

<sup>111</sup> Nota di lettura n.161 Volume II, pag. 130.

<sup>112</sup> SI tratta del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo adottato il 23 aprile 2018 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

altri esercenti. La citata norma della legge n. 205 dispone che il beneficio opera entro limite di spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Con la legge n. 15 del 2020, l'importo è stato incrementato di 3.250.000 euro annui a decorrere dal 2020.

L'articolo in esame quindi, con l'obiettivo di potenziare le attività commerciali nel settore della vendita al dettaglio di libri, provvede ad incrementare la relativa autorizzazione di spesa di 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Considerato che l'agevolazione opera entro i limiti del tetto di spesa indicato, non ci sono osservazioni per i profili finanziari. Appare in ogni caso opportuna una conferma che la disciplina attuativa posta in essere in relazione alla misura in commento e l'esperienza applicativa hanno permesso l'effettivo rispetto del limite di spesa previsto.

Si legge nella relazione illustrativa che la proposta disciplina si basa sulle valutazioni della competente Direzione generale Biblioteche e diritto di autore, tenuto conto delle domande ricevute nei primi anni di attuazione dell'agevolazione fiscale e dell'impatto positivo che essa ha dimostrato sul settore, quale concreta misura di sostegno.

Pur prendendo atto di tali considerazioni, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziata a tal fine, potrebbe essere utile poter disporre di informazioni e dati riferiti alla prima esperienza applicativa della misura (ad esempio relativi al numero di operatori beneficiari ed agli importi medi erogati) in aggiunta ad un approfondimento in ordine alle ricordate analisi della Direzione generale biblioteche.

### **Articolo 115**

#### ***(Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET)***

L'articolo prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura, denominato "*Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET*", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2023 che al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative. È previsto che con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento ivi previsto.

**La RT** ribadisce che la disposizione prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2022 e 40 milioni di euro a decorrere dal 2023, al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvederà a dare attuazione all'intervento previsto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Fondo per il Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo	S	C	20	40	40	20	40	40	20	40	40

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, permesso che la norma prevede un'autorizzazione di spesa quale tetto massimo, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche la fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni prevedibili, andrebbero richiesti sin d'ora elementi di valutazione concernenti la potenziale platea dei soggetti che potrebbero essere interessati a beneficiare degli strumenti previsti dal fondo, nonché, in merito alla durata massima ipotizzabile per il beneficio, che si precisa la norma prevede espressamente come temporaneo.

Circa lo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi, nulla da osservare.

### **Articolo 116**

#### ***(Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne)***

La norma stabilisce che gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possano beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attività nei predetti Comuni, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti in esame per l'esercizio dell'attività economica.

Per tali finalità lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani in esame. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il contributo è erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del predetto limite di spesa.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che dalla concessione in comodato di beni immobili di proprietà dello Stato, Regioni, Province autonome e enti locali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che si introduce la possibilità per le predette istituzioni di consegnare in comodato beni immobili di

propria proprietà non utilizzati per fini istituzionali agli esercenti di commercio al dettaglio e agli artigiani che intendano operare stabilmente nei comuni in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Agevolazioni esercenti piccoli borghi	S	C	10	10		10	10		10	10	

**Al riguardo**, considerato che il comodato è un istituto essenzialmente gratuito si osserva che la facoltà concessa dalla norma allo Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali di concedere propri immobili in comodato, non utilizzati per fini istituzionali, potrebbe determinare un utilizzo poco proficuo degli stessi, con rinuncia a maggiori entrate in bilancio. D'altronde la norma prevede anche che il comodatario sostenga l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile, sollevando in tal modo l'ente/comodante dai correlati oneri. Al fine di valutare l'effetto netto di tali contrapposti effetti finanziari, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Non si hanno osservazioni da formulare sulla concessione del contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria e sulla stipula di una apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

### **Articolo 117 (App18)**

Il comma 1 stabilizza dal 2022 la Carta elettronica per i residenti in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che compiono diciotto anni nel corso dell'anno, nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. La Carta elettronica è utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difforni o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.



Il comma 2 stabilisce che ai fini di cui al comma 1, secondo periodo, il Ministero della cultura e la Guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

**La RT** evidenzia sul comma 1 che la disposizione ivi prevista dispone l'assegnazione del cd. bonus cultura a tutti i residenti in Italia, nell'anno del compimento del diciottesimo anno, mediante l'attribuzione di una carta elettronica da utilizzare per la fruizione di prodotti culturali. La Carta è assegnata nel limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Tale stanziamento, che costituisce limite massimo di spesa, corrisponde alle risorse destinate alla misura in oggetto nelle precedenti edizioni: prendendo in considerazione le ultime tre edizioni dell'iniziativa, per l'anno 2021 sono stati stanziati 220 milioni di euro con legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno 2020 220 milioni con legge 27 dicembre 2019, n. 160, e per l'anno 2019 240 milioni con legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le prime edizioni dell'iniziativa, invece, sono stati stanziati 290 milioni annui per il 2016, 2017 e 2018.

La quantificazione delle risorse ha tenuto conto dei dati ISTAT annuali relativi alla platea dei beneficiari e dell'importo della carta elettronica che è sempre stato confermato nel valore di 500 euro dai decreti attuativi adottati per ciascuna edizione, in modo da non creare differenze tra i beneficiari nati nei diversi anni.

In ogni caso, nei decreti attuativi delle varie edizioni, è stato espressamente previsto che, nell'eventualità di esaurimento delle risorse disponibili che costituiscono un limite massimo di spesa, non si può procedere a ulteriori attribuzioni del beneficio.

I beneficiari sono i residenti nel territorio nazionale (in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità) che compiono diciotto anni di età nell'anno di riferimento.

In considerazione della sostanziale complessiva conferma dei caratteri della misura nel corso degli anni e tenuto conto, in particolare, degli strumenti già realizzati per la sua attuazione e dei risultati conseguiti, l'Amministrazione ritiene opportuno agire in continuità, quantificando gli oneri previsti per le attività necessarie al funzionamento, da una parte, della piattaforma online (curata da SOGEI) e, dall'altra, dei sistemi di verifica e fatturazione (curati da CONSAP) in misura pari a 200.000 euro annui per ciascuna società. Mentre gli oneri per le attività di comunicazione istituzionale, informazione e assistenza all'utenza – svolte dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle edizioni 2016, 2017 e 2018 e dal Ministero della cultura nell'edizione 2021 di imminente avvio – sono quantificati nel limite massimo di 100.000 euro annui a legislazione vigente (a valere sulle risorse stanziare annualmente per l'iniziativa).

Certifica che tenuto conto dell'ammontare medio del *plafond* impegnato e dei buoni validati, nonché della platea dei beneficiari, l'autorizzazione di spesa di cui alla

proposta normativa in esame risulta congrua a soddisfare il riconoscimento del beneficio.

Quanto al comma 2, evidenzia che nel prevedere che il Ministero della cultura e la Guardia di finanza possono stipulare apposito protocollo d'intesa volto a consentire al Corpo l'accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Carta elettronica a favore dei 18enni residenti nel territorio nazionale per lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale	S	C	230	230	230	230	230	230	230	230	230

**Al riguardo**, sul comma 1, per i profili di quantificazione, premesso che la norma reca un'autorizzazione di spesa di 230 milioni a decorrere dal 2022, da intendersi quale limite massimo di spesa, considerato che l'importo della Carta elettronica non è predeterminato normativamente e che la RT riferisce che con il decreto attuativo nelle passate edizioni sono stati previsti meccanismi idonei a garantire il rispetto di tale limite, non ci sono osservazioni.

Si osserva tuttavia che la RT riferisce di oneri per le attività di funzionamento pari a 200.000 euro annui per ciascuna delle società SOGEI e CONSAP, senza precisare come si farà fronte a tali oneri. Si ricorda che la società SOGEI è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, redatto dall'ISTAT.

La RT riferisce inoltre di oneri di funzionamento pari a 100.000 euro annui per il Ministero, assicurandone la copertura a valere sulle risorse stanziare annualmente per l'iniziativa. Si rileva a tal proposito che la formulazione dell'articolo non sembra consentire tale tipologia di spesa a valere dello stanziamento.

Con riguardo ai profili di impatto sui saldi, considerato che la norma necessita di un decreto attuativo e anche alla luce dei precedenti decreti attuativi che hanno riconosciuto la possibilità di utilizzare la Carta fino ai primi mesi del secondo anno successivo<sup>113</sup>, andrebbe valutata una differente rappresentazione dell'impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto che attualmente è previsto per intero dal primo anno, mentre appunto potrebbe verificarsi lo slittamento del pagamento di una parte dello stanziamento agli anni successivi.

<sup>113</sup> Cfr. D.M. 22 dicembre 2020, n. 192 che, modificando il D.M. 177/2019, ha disposto, in particolare, che per i giovani che avevano compiuto 18 anni nel 2020 le iscrizioni sul sito [www.18app.italia.it](http://www.18app.italia.it) erano aperte fino al 31 agosto 2021, mentre la scadenza per spendere il bonus è il 28 febbraio 2022.

## **Articolo 118** **(Fondazioni lirico sinfoniche)**

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per il 2023 per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.

Il comma 2 prevede che una quota non inferiore a 100 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 sia destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile riportano una delle seguenti situazioni contabili: a) un patrimonio netto "negativo" o un patrimonio disponibile "negativo"; b) una riserva "indisponibile" iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio "indisponibile", inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale denominata "diritto d'uso illimitato del teatro", riveniente dall'atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato.

Il comma 3 stabilisce che la restante quota del fondo di cui al comma 1 sia destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 2, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonché mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attività. Alle somme finanziate corrisponderà una riserva indisponibile di pari importo.

Il comma 4 prevede che con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabilite le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione. È previsto che il Commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolga l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.

Il comma 5 dispone che quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 2 produce nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione è sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

**La RT** evidenzia sul comma 1 che ivi si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.

In merito al comma 2, rileva che ivi si stabilisce che una quota del fondo di cui al comma 1, non inferiore a 100 milioni di euro, è destinata a quelle fondazioni che nel bilancio consuntivo dell'esercizio 2021 evidenziano una delle seguenti condizioni contabili: a) un patrimonio netto negativo o un patrimonio disponibile negativo; b) una riserva indisponibile iscritta al passivo dello stato patrimoniale o un patrimonio indisponibile, inferiori alla corrispondente voce intangibile dell'attivo patrimoniale

denominata “diritto d’uso illimitato del teatro” riveniente dall’atto di trasformazione da ente autonomo in fondazione di diritto privato.

La quota del fondo indicata al comma 2 è stata calcolata sulla scorta delle risultanze contabili di cui seguente tabella.

FONDAZIONI	PATRIMONIO NETTO 2020 ESPOSTO IN BILANCIO 2020	DIRITTO D'USO ILLIMITATO DEGLI IMMOBILI	PATRIMONIO NETTO DISPONIBILE 2020 (patrimonio netto - diritto d'uso illimitato degli immobili)	PATRIMONIO NETTO INDISPONIBILE O RISERVA INDISPONIBILE	PATRIMONIO DISPONIBILE (patrimonio netto - patrimonio indisponibile)	RETTIFICA PER RISERVA INDISPONIBILE INSUFFICIENTE	TOTALE MINIMO DI RICAPITALIZZAZIONE
Fondazione Teatro Comunale di Bologna	38.890.699	37.155.252	1.735.447	37.155.252	1.735.447	0	0
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino	4.465.263	40.000.000	-35.534.737	40.000.000	-35.534.737	0	-35.534.737
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova	21.831.116	48.030.492	-26.199.376	40.197.399	-18.366.283	-7.833.093	-26.199.376
Fondazione Teatro alla Scala di Milano	111.803.273	67.236.490	44.566.783	67.236.490	44.566.783	0	0
Fondazione Teatro di S. Carlo in Napoli	21.660.434	48.185.429	-26.524.995	nessuna riserva indisponibile	21.660.434	-48.185.429	-26.524.995
Fondazione Teatro Massimo di Palermo	48.713.265	41.316.552	7.396.713	41.316.552	7.396.713	0	0
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale	6.443.974	16.736.534	-10.292.560	16.736.534	-10.292.560	0	-10.292.560
Fondazione Teatro Regio di Torino	31.133.981	40.725.209	-9.591.228	40.725.209	-9.591.228	0	-9.591.228
Fondazione Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	18.302.487	28.855.759	-10.553.272	28.855.759	-10.553.272	0	-10.553.272
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	51.506.587	44.725.167	6.781.420	44.725.167	6.781.420	0	0
Fondazione Arena di Verona	24.921.689	28.181.788	-3.260.099	28.181.788	-3.260.099	0	-3.260.099
Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia	56.762.807	46.000.000	10.762.807	46.000.000	10.762.807	0	0
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	17.741.081	16.991.432	749.649	12.795.214	4.945.867	-4.196.218	0
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari	7.688.272	nessun diritto d'uso	7.688.272	nessuna riserva indisponibile	7.688.272	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>461.864.928</b>	<b>504.140.104</b>			<b>17.939.564</b>	<b>-60.214.740</b>	<b>-121.956.267</b>

Mi: comprese immobilizzazioni materiali indisponibili (collezioni museali € 157.257)  
RM: a partire dal 2008, il diritto d'uso gratuito viene considerato al netto della quota di ammortamento (è l'unica fondazione ad applicare l'ammortamento)  
TS: il valore iniziale del Teatro di euro 28.855.759, con perizia del 2007 risulta incrementato di 2 mln di euro (28.855.759) per i lavori effettuati  
CA: come patrimonio indisponibile indica la riserva indisponibile che risulta erosa da perdite di esercizi precedenti (diritto d'uso del teatro è pari ad euro 16.991.432)

Sul comma 3 conferma che la norma stabilisce che la restante quota del fondo è destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni di difficoltà economico-patrimoniale individuate, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l’attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo.

In merito al comma 4 prevede che le modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse, nonché le modalità di impiego delle risorse assegnate e di relativa rendicontazione sono stabilite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, adottati sulla base di un’istruttoria propedeutica svolta dal Commissario straordinario di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

Sul comma 5, infine, conferma che ivi si prevede che, laddove le fondazioni lirico-sinfoniche destinatarie della quota di cui al comma 2, producano nuovo disavanzo d’esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, dispone lo scioglimento degli organi di indirizzo e di gestione delle stesse, procedendo alla loro gestione commissariale in regime di amministrazione straordinaria.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Istituzione fondo per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche	S	C	100	50		100	50		100	50	

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione riguardanti i commi 1-2, premesso che ivi si prevede la costituzione di un fondo nello stato di previsione del MIBAC con una dotazione prevista per il 2022 e il 2023, volta al riconoscimento alle Fondazioni lirico sinfoniche di un contributo straordinario finalizzato ad incrementare il relativo fondo di dotazione, va evidenziato che tali enti, ancorché configurati come fondazioni di diritto privato, sono considerati PA a fini di contabilità nazionale (SEC2010), e pertanto i loro bilanci consolidati nell'ambito del relativo conto economico.

Una parte del contributo (per complessivi 100 milioni di euro) è diretta al ripiano del disavanzo della gestione dei sette enti deficitari indicati nella tavola allegata alla RT a tutto il 2021, ovvero, alla loro virtuale ricapitalizzazione del fondo di dotazione, rispetto ai loro fabbisogni di spesa. Sul punto, va in primis osservato che dalla ricognizione della tavola riportata, si trae che lo sbilancio complessivo degli enti in questione risulta allo stato di circa 122 milioni di euro, ragion per cui andrebbero richieste conferme in merito all'adeguatezza dell'assegnazione in esame, rispetto agli effettivi fabbisogni di riequilibrio dei fondi di dotazione degli enti, ovvero, rassicurazioni in merito alla possibilità che parte dello sbilancio, possa essere compensato attraverso l'adozione di misure di riequilibrio gestionale da parte degli stessi. In tal senso, andrebbe richiesto un quadro prospettico di sintesi della situazione economico-finanziaria delle fondazioni per il prossimo triennio, che sconti una previsione di progetti già approvati, o in fase di approvazione, da parte dei rispettivi organi direttivi, adeguati al loro rilancio e volto al conseguimento di un riequilibrio economico gestionale.

Un'ultima annotazione riguarda quindi lo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi, che evidenzia una classificazione economica dell'intervento, rubricata a titolo di spese correnti.

A tale proposito, si ravvisa l'esigenza di rilevare che l'intervento tale modalità, in un quadro che sarebbe espressamente volto alla ricapitalizzazione del fondo di dotazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche, dovrebbe essere considerato in conto spese di investimento per il bilancio, proprio in quanto volto a consentire il rilancio delle medesime e il loro riequilibrio economico-finanziario.

## **Articolo 119**

### ***(Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato)***

Il comma 1 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025 per la realizzazione di interventi di

adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 1 nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e sistemi collegati.

**La RT** rileva sul comma 1 che ivi si autorizza la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente.

In merito al comma 2, conferma che la disposizione prevede che con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, siano individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 1 nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Si prevede, infine, che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al D.lgs. 229/2011 e sistemi collegati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale:

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato	S	K	25	45	20	5	10	15	5	10	15

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 1, premesso che la l'autorizzazione di spesa di 25 milioni di euro per il 2022, di 45 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni di euro per il 2025, finalizzata alla realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici, nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in

possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche, è chiaramente da intendersi quale limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima stima dell'adeguatezza delle risorse indicate andrebbe richiesta una stima certificata dei fabbisogni di spesa relativi agli interventi che si rendono necessari ai fini in esame, nonché la specificazione della gamma degli interventi da attuarsi per la messa a norma degli edifici già sede di archivi di Stato e, soprattutto, dei fabbisogni di acquisizione di immobili da dare in uso all'Amministrazione.

Venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, premesso che la maggiore spesa prevista è stata classificata correttamente come in conto capitale, andrebbero esplicitati i criteri di distribuzione degli effetti d'impatto nelle annualità del triennio 2022/2024, rispetto al dato di assegnazione in termini di competenza finanziaria.

## **Articolo 120** ***(Fondo unico nazionale per il turismo)***

Il comma 1, al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale e sostenere gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire, denominato fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 2 destina le risorse del fondo di cui al comma 1 alle seguenti finalità:

a) adozione di misure di salvaguardia per gli operatori economici del settore in grado di valorizzare le potenzialità del comparto di fronte agli effetti di crisi sistemiche o settoriali, concentrando le misure in favore degli operatori per i quali permangono condizioni che limitano l'ordinaria possibilità di svolgimento delle attività produttive e lavorative;

b) promozione di politiche di sviluppo del turismo in grado di produrre positive ricadute economiche e sociali sui territori interessati e per le categorie produttive e sociali coinvolte.

Il comma 3, al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il comma 4 assegna ad un decreto ministeriale il compito di stabilire le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 3.

Il comma 5 prevede che per le risorse del fondo di cui al comma 3 il medesimo decreto individui un Piano con gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 3, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e sistemi collegati.

Il comma 6 incarica il Ministro del turismo di presentare ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta e sulle risorse impiegate dei fondi di cui ai commi 1 e 3.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Fondo Unico Nazionale	S	C	120	120	40	100	120	60	100	120	60
3	per il Turismo	S	K	50	100	50	15	20	30	15	20	30

**Al riguardo**, preso atto che gli oneri sono configurati in termini di tetti di spesa, si evidenzia, in relazione agli effetti contabilizzati sui saldi, che la parte corrente del fondo unico nazionale turismo sconta un utilizzo parzialmente ritardato degli stanziamenti del primo anno (in realtà, verosimilmente, anche di quelli del secondo anno, che "slittano" al terzo anno, compensati tuttavia da quelli rivenienti dal 2022). Le ragioni di tale contabilizzazione sulla cassa e la competenza economica andrebbero approfondite.

In relazione agli effetti della parte in conto capitale, anche se è prassi l'adozione di coefficienti di utilizzo delle risorse inferiori all'unità, proprio per la natura degli interventi finanziati, si osserva che nel caso in esame tale coefficiente appare inferiore al coefficiente di un terzo normalmente utilizzato, anche considerando l'intero periodo di riferimento e tutte le risorse stanziare, per cui anche in questo caso andrebbero approfondire le ragioni di tale dinamica rallentata.

### **Articolo 121** **(Banca dati strutture ricettive)**

Il comma 1, integrando l'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, demanda ad un decreto ministeriale già previsto anche la definizione delle modalità di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del turismo delle informazioni contenute nella banca dati di cui alla rubrica. Inoltre stabilisce che per le esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva la banca dati è accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalità istituzionali.

Il comma 2 autorizza per le finalità di cui all'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019 (ovvero per la gestione e l'accessibilità a fini di contrasto dell'evasione fiscale della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi), la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

La **relazione illustrativa** aggiunge che la norma prevede un adeguamento della dotazione finanziaria per la realizzazione, l'attivazione e implementazione operativa della banca dati, atteso che si tratta di uno strumento gestionale dell'offerta di soluzioni per locazioni brevi nonché mezzo di divulgazione istituzionale delle relative informazioni aggiornate a favore dell'utenza interessata, garantendo trasparenza e immediatezza sia a tutela del consumatore che a tutela della concorrenza



La disciplina si pone in sintonia con la recente direttiva comunitaria n. 514 del 2021 che, nell'approvare nuove norme in materia di cooperazione amministrativa, ha imposto ai gestori di piattaforme telematiche l'obbligo di comunicare una serie di dati, tra cui i redditi percepiti dai soggetti che si avvalgono di tali piattaforme. La citata direttiva n. 514 del 2021 obbliga gli Stati nazionali ad emanare la normativa nazionale di attuazione entro il 31 dicembre 2022. In sede di attuazione della normativa comunitaria, pertanto, potrà essere operato il necessario coordinamento tra la disciplina dell'articolo 13-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019 e quella introdotta dalla direttiva comunitaria n. 514 del 2021.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Potenziamento Banca dati strutture ricettive, di cui all'art. 13- <i>quater</i> D.L. 34/2019	S	K	5	5	5	3	5	5	3	5	5

**Al riguardo**, si ricorda che per la realizzazione della banca dati in oggetto era stato stanziato 1 milione di euro per il 2019 (comma 9 dell'art.13-*quater*). Secondo la RT in tale stima erano comprese tutte le risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione<sup>114</sup>. In relazione alle modifiche poi apportate dalla legge di bilancio 2021, la relativa RT informava che all'attuazione della norma si sarebbe provveduto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse stanziato al comma 9 dell'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, erano iscritte in conto residui nel capitolo 8901, piano gestionale 4, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo<sup>115</sup>.

A fronte di ciò, andrebbero chiarite le ragioni dello stanziamento complessivo di 15 milioni di euro in un triennio, posto che le uniche attività aggiuntive previste dalle norme in esame consistono nella pubblicazione su sito ministeriale e accessibilità all'amministrazione finanziaria degli enti creditori. Dato che la relazione illustrativa riferisce di adempimenti connessi all'obbligo di recepire la nuova direttiva europea 514/2021, andrebbe chiarito se gli oneri aggiuntivi discendano da tale nuova normativa per il cui recepimento non è tuttavia indicato dalle norme in esame il decreto ministeriale in oggetto.

Per quanto riguarda gli effetti sui saldi, nulla da osservare in relazione alla contabilizzazione - ridotta per il 2022 - degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, trattandosi di spesa in conto capitale.

<sup>114</sup> Cfr. [RT di passaggio](#) A.S. 1354, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, p.26-27.

<sup>115</sup> Cfr. [RT di passaggio](#) A.S. 2054, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pag.148.

## **Articolo 122** **(Fondo editoria)**

Il comma 1 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e 140 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 2 prevede che il fondo sia destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.

Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

**La RT** si limita a confermare che la norma istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2022 e 140 milioni di euro per l'anno 2023, destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, l'ingresso di giovani professionisti nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali, ammortizzatori sociali e la domanda di informazione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori, in conto maggiori spese in conto capitale:

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2	Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria	S	K	90	140		90	140		90	140	

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma prevede uno stanziamento da intendersi quale limite massimo di spesa e che la gamma degli oneri relativa agli interventi appare pienamente rimodulabile, nulla da osservare.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione del grado di congruità delle risorse in questione rispetto alle finalità indicate dalla norma, andrebbero richieste indicazioni in merito alle misure di sostegno finanziabili, come dettagliatamente previste dal comma 2, nonché in merito ai relativi fabbisogni di spesa stimati per il 2022 e il 2023.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, posto che la misura in esame risulta classificata come intervento di spesa in conto capitale, andrebbero richieste conferme circa la simmetria degli effetti attesi per il 2022 e il 2023, su fabbisogno e indebitamento netto, rispetto a quelli previsti in termini di competenza finanziaria, non conformandosi tale modalità con quella relativa alla prassi in presenza di spese di investimento, di norma articolata su più annualità. Si osserva inoltre che l'intera classificazione della spesa come in conto capitale contrasta con alcune delle finalità previste dalle norme, come gli ammortizzatori sociali.

### **Articolo 123** ***(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)***

Con il comma 1, si provvede al riconoscimento, nella misura del 30 per cento, anche per gli anni 2022 e 2023 del credito di imposta previsto in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all'art. 188 del DL n. 34 del 2020. Il beneficio opera entro il limite massimo di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno dei due anni citati.

Il comma 2 dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al citato art. 188 del DL n. 34.

**La RT** osserva che la disposizione estende, anche per gli anni 2022 e 2023, la misura introdotta dall'articolo 188 del DL n. 34 del 2020 concernente il credito di imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l'acquisto della carta dei giornali, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

**Al riguardo** non ci sono osservazioni per i profili finanziari in quanto l'agevolazione in commento opera entro i limiti di un tetto di spesa. Appare in ogni caso necessaria una conferma che la disciplina attuativa ha permesso il rispetto dei limiti di spesa previsti.

Si evidenzia che, rispetto alla disciplina di cui al citato art. 188 del DL n. 34, la dotazione finanziaria risulta raddoppiata, passando da 30 milioni per l'anno 2020 a 60 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, così come è elevato dal 10% al 30% il limite percentuale riferito alla spesa sostenuta dall'impresa editrice. In proposito, la proposta normativa in commento non è accompagnata dall'esposizione di valutazioni che possano dar conto della prefigurata rimodulazione dell'agevolazione per i profili sopra evidenziati.

Si suggerisce quindi di acquisire elementi informativi per agevolare l'esame parlamentare della politica del settore, con specifico riguardo alle novità sopra evidenziate, anche al fine di valutare la congruità delle risorse stanziare.

## Articolo 124

### *(Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione)*

La disposizione incrementa di un importo pari a 5 milioni per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 20 milioni per l'anno 2024 la dotazione del fondo per l'innovazione tecnologica e digitale, di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale:

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento del fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	S	K	5	10	20	5	10	20	5	10	20

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, riprendendo le considerazioni formulate a suo tempo<sup>116</sup>, posto che la norma prevede l'integrazione del già esistente fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e che lo stesso si configura come limite massimo di spesa, non si formulano osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse rispetto alle finalità della norma, andrebbero non di meno richiesti maggiori informazioni in merito ai fabbisogni di spesa previsti per ciascuna annualità del triennio.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, posto che la misura in esame risulta classificata come intervento di spesa in conto capitale, andrebbero richieste conferme circa la simmetria degli effetti attesi per le annualità il 2022/2024, su fabbisogno e indebitamento netto, rispetto a quelli previsti in termini di competenza finanziaria, non conformandosi tale modalità con quella relativa alla prassi in presenza di spese di investimento.

## TITOLO IX

### MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

## Articolo 125

### *(Cooperazione allo sviluppo)*

L'articolo incrementa l'autorizzazione di spesa recante il finanziamento annuale all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di euro 99 milioni per l'anno 2022, di euro 199 milioni per l'anno 2023, e di euro 249 milioni per l'anno 2024, di euro 299 milioni per l'anno 2025, di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

<sup>116</sup> Nota di lettura n.161, Volume II, pagina 245.

Poi alla lettera b) apporta modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125.

L'alinea 1 amplia il novero delle fonti - aggiungendo un periodo alla fine dell'articolo 8, comma 1 - con cui è possibile incrementare la dotazione del fondo rotativo presso CDP includendo anche l'apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee. L'alinea 2 - novellando l'articolo 20, comma 2 - amplia le competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), volte a coadiuvare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, includendovi le attività di comunicazione per la valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo presso la pubblica opinione. Viene, inoltre, semplificata la procedura amministrativa per l'affidamento dei servizi di valutazione ad operatori esterni indipendente da parte della DGCS, consentendo alla Direzione stessa (e non più dell'Agenzia) di provvedere direttamente all'impegno e all'erogazione delle somme dovute alle imprese contraenti, allo scopo di valutare l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di verificare il raggiungimento degli obiettivi programmatici. L'alinea 3 - introducendo un comma *2-ter* all'articolo 20 - autorizza in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022, per la copertura degli oneri connessi alle attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, ed alle attività di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione (di cui all'alinea precedente). Gli interventi di cui agli alinea 4-6 mirano ad ampliare anche alle imprese private la possibilità di beneficiare di crediti concessionali e finanziamenti a valere sul fondo rotativo presso CDP. L'alinea 7 - novellando l'articolo 27, comma 4 - sottrae al CICS, ponendola invece in capo al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la competenza a stabilire, con suo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui all'art. 27, comma 3; b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al richiamato comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile; c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'alinea 8 - modificando l'articolo 27, comma 5, affida alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., mediante convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma (e non più semplicemente dei crediti) di cui al richiamato articolo 27, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) congiuntamente alla CDP.

**La RT** conferma che la norma in esame, alla lettera a), si prefigge di riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo alla percentuale dello 0,7% del reddito nazionale lordo, fissato nel 2015 dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La successiva lettera b), ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8), reca modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125.

Assicura che trattasi di modifiche di natura ordinamentale che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il numero 2) della medesima lettera b) pone a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI le attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e le attività di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione.

Per la realizzazione delle suddette attività, il numero 3) autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Incremento del finanziamento annuo corrisposto all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 18, c. 2, lett. c) della L. 125/2014	S	C	99	199	249	99	199	249	99	199	249
1	Attività di comunicazione e valutazione dell'impatto di iniziative di cooperazione	S	C	1	1	1	1	1	1	1	1	1

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, trattandosi di autorizzazioni di spesa formulate quale tetto massimo, non ci sono osservazioni.

Ad ogni buon conto, su entrambe le integrazioni e modifiche previste alle lettere a) e b), andrebbero richiesti, per la prima modifica, elementi informativi in merito ai fabbisogni a cui tali finanziamenti aggiuntivi sono destinati, fornendosi pertanto indicazioni in merito alla quota parte destinata alla copertura dei fabbisogni di funzionamento della medesima Agenzia, e, relativamente alla seconda integrazione, elementi di conferma idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse ivi previste rispetto ai fabbisogni prevedibili in ragione annua.

## Articolo 126

### (Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025)

L'articolo autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026 per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka. È previsto che a tal fine, si applica l'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo e terzo. Della disciplina di cui all'articolo 1, comma 587, della richiamata legge di bilancio per il 2019, vengono mutate le disposizioni secondo cui la composizione ed organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo siano disciplinate con uno o più DPCM, di concerto con i Ministri degli Affari esteri e dell'Economia, prevedendo un massimo di 17 unità di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alla P.A., con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si dispone del compenso spettante al Commissario generale e di quello dei dipendenti di amministrazioni pubbliche: gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale della P.A. collocato fuori ruolo, in comando o distaccato presso il Commissariato restano a carico delle amministrazioni di provenienza. I contratti di lavoro flessibile previsti possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione. Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

**La RT** conferma che la disposizione autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026.

Rileva che nella quantificazione degli oneri a carico del Commissariato è necessario considerare gli oneri per la costituzione del Commissariato, le spese per la costruzione del padiglione e le spese di funzionamento. Nella quantificazione dei costi si è tenuto conto del dato storico desumibile dalle precedenti esperienze di partecipazione italiana a esposizioni universali e, in particolare, dell'ultima Expo, in corso a Dubai.

### **1. Oneri per il personale del Commissariato**

A) Si prevede che il Commissariato si comporrà di n. 24 unità, così suddivise:

- n.1 Commissario generale di sezione per l'Italia per Expo 2025 Osaka;
- n.1 Commissario di sezione aggiunto, funzionario della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in posizione di fuori ruolo;
- n.1 direttore amministrativo, in posizione di "fuori ruolo";
- fino a n 4 dipendenti di livello non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- n.17 unità di personale, reclutate mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato per lo svolgimento, dei seguenti compiti: n. 7 figure professionali specializzate nelle relazioni istituzionali, comunicazione, marketing, affari legali, segreteria tecnico-organizzativa, coadiuvati da n. 10 unità con compiti di "executive assistants".

Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati"

Al Commissario generale è corrisposto un compenso forfettario pari a 200.000 euro, che considerati gli oneri riflessi è pari a 276.760 euro. Il compenso è stabilito in tale misura dall'articolo 1, comma 587, quinto periodo, della legge n. 145/2018.

Nella tabella 1A), di seguito riportata, sono quantificati gli oneri per il compenso del commissario generale e il trattamento accessorio per il Commissario aggiunto e per il Direttore amministrativo (articolo 1, comma 587, quarto periodo, della legge n. 145/2018, richiamato dalla disposizione in esame).

**Tabella 1A:**

Compenso del Commissario e trattamento accessorio del Commissario aggiunto e del Direttore Amministrativo					
Funzione	Compenso forfettario *				Totale inclusi oneri riflessi 38,38%
Commissario Generale	€ 200.000,00				€ 276.760,00
Funzione	Parametrazione ai fini del trattamento economico	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato	Totale accessorio lordo	Totale inclusi oneri riflessi 38,38% su posizione e 32,70% su risultato
Commissario aggiunto	posizioni di cui alla lettera c) del D.M. 1518/2013	€ 54.000,00	€ 44.101,47	€ 98.101,47	€ 133.247,85
Funzione	Parametrazione ai fini del trattamento economico	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato	Totale accessorio lordo	Totale inclusi oneri riflessi 38,38% su posizione e 32,70% su risultato
Direttore Amministrativo	posizioni di cui all'articolo 9-bis comma 2, lettera b) DPR 95/2010	€ 68.200,00	€ 2.306,64	€ 70.506,64	€ 97.436,07
<b>Totale</b>					<b>€ 507.443,92</b>

B) Nella successiva tabella 1B è stato quantificato il trattamento economico stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione in Giappone di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti, spettante ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati in Giappone di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi. Per l'anno 2024 è prevista la permanenza in Giappone per 6 mesi per il commissario aggiunto di sezione e per 3 mesi per gli altri componenti; per l'anno 2025 è prevista la permanenza in Giappone per 12 mesi per il commissario aggiunto di sezione per 6 mesi per gli altri componenti.

**Tabella 1B**

	Ise netta mensile	Oneri sociali a carico dipendente	Oneri sociali a carico amministrazione	Irpef su Ise	Totale lordo amministrazione	Maggiorazione abitazione	Totale mensile	Anno 2024	Anno 2025
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)	(f)	(g)=(e)+(f)	(g) x mensilità previste *	(g) x mensilità previste **
Comm.agg./ Min. consigliere	€ 12.155	€ 272	€ 672	€ 1.192	€ 14.291	€ 4.258	€ 18.549	€ 111.297	€ 222.594
Dir. Amm. II fascia/Esperto amministrativo	€ 10.249	€ 227	€ 558	€ 829	€ 11.863	€ 3.538	€ 15.401	€ 46.204	€ 92.408
Funz.amm. contabile F2/Vice Comm.Amm. Contabile I Gruppo	€ 7.775	€ 170	€ 416	€ 409	€ 8.771	€ 2.638	€ 11.409	€ 34.227	€ 68.453
Funz.amm. contabile F2/Vice Comm.Amm. Contabile II Gruppo	€ 7.111	€ 157	€ 380	€ 362	€ 8.010	€ 2.410	€ 10.420	€ 31.260	€ 62.521
Coll. Amm.vo contabile F4 II Gruppo	€ 6.718	€ 148	€ 359	€ 338	€ 7.564	€ 2.277	€ 9.841	€ 29.522	€ 59.044
Coll. Amm.vo contabile F2 II Gruppo	€ 5.877	€ 131	€ 315	€ 295	€ 6.618	€ 1.994	€ 8.612	€ 25.836	€ 51.671
<b>TOTALE</b>	<b>€ 49.885</b>	<b>€ 1.106</b>	<b>€ 2.700</b>	<b>€ 3.426</b>	<b>€ 57.117</b>	<b>€ 17.115</b>	<b>€ 74.232</b>	<b>€ 278.345</b>	<b>€ 556.690</b>

\* 6 mensilità per commissario aggiunto, 3 mensilità per gli altri componenti

\*\* 12 mensilità per commissario aggiunto, 6 mensilità per altri componenti

C) Per le n. 17 unità di personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato gli oneri annui sono stati così quantificati. A titolo prudenziale, si considera l'intero onere per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026; per il 2023, si considera invece, per ciascuna categoria, un totale di mesi-uomo ridotto a 3/4



dell'onere a regime, in quanto nelle prime fasi alcune professionalità non saranno necessarie.

**Tabella 1C:**

<b>Personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili</b>				
	<b>Costo unitario medio</b>	<b>n. persone</b>	<b>Totale anno 2023 (3/4 degli anni di piena attività)</b>	<b>Totale annuo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026</b>
a.	130.000	2	195.000	260.000
b.	100.000	5	375.000	500.000
c.	56.000	10	420.000	560.000
<b>Totale</b>		<b>17</b>	<b>990.000</b>	<b>1.320.000</b>

D) Si prevede infine l'effettuazione di missioni in Giappone, nel numero massimo indicativo di n. 5 missioni annue della durata media di 8 giorni ciascuna per ciascuno degli anni 2023 e 2026 e n. 10 missioni annue della medesima durata per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il numero medio di partecipanti di ciascuna missione è previsto pari a 3 persone. Il totale complessivo risulta dalla seguente tabella D

**Tabella 1D:**

<b>Voce di spesa</b>	<b>n.</b>	<b>n. persone</b>	<b>costo unitario</b>	<b>anno 2023</b>	<b>anno 2024</b>	<b>anno 2025</b>	<b>anno 2026</b>
Volo A/R business class	1	3	€ 4.000	€ 60.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 60.000
Pernottamento*	7	3	€ 300	€ 31.500	€ 63.000	€ 63.000	€ 31.500
Pasti**	16	3	€ 80	€ 19.200	€ 38.400	€ 38.400	€ 19.200
Trasporti da e per aeroporto	2	3	€ 100	€ 3.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 3.000
<b>Totale</b>				<b>€ 113.700</b>	<b>€ 227.400</b>	<b>€ 227.400</b>	<b>€ 113.700</b>

## **2. Oneri per attività connesse alla progettazione del padiglione nazionale e per spese di funzionamento**

Gli oneri previsti, quantificati sulla base del costo storico della partecipazione italiana ad eventi analoghi, in particolare di Expo Dubai 2020 possono essere riassunti nella tabella seguente.

**Tabella 2**

<b>Voci</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2026</b>
Spese generali di funzionamento del Commissariato	€ 150.000	€ 250.000	€ 500.000	€ 250.000
Progettazione, costruzione e manutenzione del Padiglione	€ 200.000	€ 11.500.000	€ 14.000.000	€ 0
Allestimenti e arredi	€ 0	€ 500.000	€ 1.500.000	€ 0
Accoglienza	€ 0	€ 0	€ 1.500.000	€ 0
Pulizia	€ 0	€ 0	€ 800.000	€ 0
Sicurezza	€ 0	€ 0	€ 700.000	€ 0
Gestione, organizzazione eventi	€ 0	€ 0	€ 2.000.000	€ 0
Costo smantellamento allestimenti			€ 1.000.000	€ 700.000
<b>Totale</b>	<b>€ 350.000</b>	<b>€ 12.250.000</b>	<b>€ 22.000.000</b>	<b>€ 950.000</b>
Imprevisti	€ 38.856	€ 416.811	€ 388.466	€ 108.856
<b>TOTALE ONERI PER INTERVENTI (compresi imprevisti)</b>	<b>€ 388.856</b>	<b>€ 12.666.811</b>	<b>€ 22.388.466</b>	<b>€ 1.058.856</b>

### 3. Riepilogo

Di seguito il riepilogo oneri a carico del Commissariato:

Tabella 3:

Riepilogo oneri a carico del Commissariato				
	2023	2024	2025	2026
1A) Compenso del commissario generale e trattamento accessorio del commissario aggiunto e del direttore amministrativo	€ 507.444	€ 507.444	€ 507.444	€ 507.444
1B) Indennità per assegnazioni brevi		€ 278.345	€ 556.690	
1C) Personale con forme contrattuali flessibili	€ 990.000	€ 1.320.000	€ 1.320.000	€ 1.320.000
1D) Oneri per missioni	€ 113.700	€ 227.400	€ 227.400	€ 113.700
2) Oneri per interventi (compresi imprevisti)	€ 388.856	€ 12.666.811	€ 22.388.466	€ 1.058.856
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.000.000</b>	<b>€ 15.000.000</b>	<b>€ 25.000.000</b>	<b>€ 3.000.000</b>

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Partecipazione Italiana ad EXPO Osaka 2025	S	C		2	15		2	15		2	15

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati forniti dalla RT che si pongono in linea con i costi sostenuti per la precedente manifestazione, nulla da osservare.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si evidenzia che l'ammontare degli effetti indotti, pur quantificato, non è stato portato in evidenza nel prospetto riepilogativo dei saldi.

#### Articolo 127

##### *(Partecipazione dell'Italia al Conto speciale CEDU e ai programmi del Fondo monetario internazionale)*

Il comma 1 autorizza la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022 per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale della Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

**La RT** ribadisce che la norma autorizza la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022, per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale della Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

**La relazione illustrativa** precisa che la norma ha la finalità di ridurre i casi pendenti dinanzi alla Corte che interessano l'Italia, alla luce della necessità di

implementazione delle misure atte a garantire una celere definizione dei giudizi pendenti e dell'arretrato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto corrente:

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Contributo dello Stato Italiano al Conto speciale della Corte Europea dei Diritti dell'uomo	S	C	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione è chiaramente configurata quale spesa esattamente definita nel suo ammontare, non ci sono osservazioni. Andrebbero comunque forniti elementi tesi a dimostrare la congruità delle risorse stanziare rispetto all'obiettivo di celere definizione dei giudizi pendenti e dell'arretrato.

Il comma 2 autorizza la Banca d'Italia a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust*, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e che nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, nonché l'accordo di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 3 autorizza la Banca d'Italia a concedere risorse a titolo di dono al Fondo Monetario Internazionale nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di Diritti Speciali di Prelievo, da ripartire in 5 versamenti annuali di pari importo, da effettuarsi in ciascun anno dal 2022 al 2026 prevede che nell'ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 2, per consentire il puntuale e efficace funzionamento del *Poverty Reduction and Growth Trust*. È previsto che in relazione a tale donazione, al fine di rispettare le vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d'Italia entro il mese di marzo di ciascun anno.

Il comma 4 stabilisce che sul prestito autorizzato dal comma 2 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**La RT** sui commi 2 e 3 dopo aver descritto le norme, aggiunge che il tasso di cambio SDR/EUR preso a riferimento, circa 1,219 è quello pubblicato dal FMI alla data dell'8 ottobre 2021 (ultimo cambio disponibile quando l'Italia ha manifestato al

FMI l'intenzione di contribuire al PRGT). Relativamente al prestito di cui al comma 2, evidenzia come esso sia erogato al FMI dalla Banca d'Italia a valere sulle proprie risorse, non gravando quindi direttamente sul Bilancio dello Stato. Tuttavia, come evidenziato dal comma 4, si rende necessario prevedere l'attivazione della garanzia dello Stato in favore della Banca d'Italia, a fronte degli impegni assunti dal nostro paese in sede internazionale. Nel caso del PRGT, tutte le operazioni finanziarie si svolgono in valuta DSP e pertanto non comportano rischi di cambio in relazione all'accordo di prestito; pertanto, la garanzia è accordata unicamente per i rischi inerenti al rimborso del capitale e agli interessi maturati. Evidenzia che in virtù dell'estremamente contenuto rischio di insolvibilità da parte del FMI, che beneficia dello status di creditore privilegiato, nonché della particolare struttura del PRGT, che prevede l'accantonamento di riserve a fronte dei prestiti in essere, è ragionevole ipotizzare che la concessione della garanzia in favore della Banca d'Italia, a tutela del rimborso del capitale e degli interessi, non comporti effetti negativi sulla finanza pubblica. In ogni caso, a presidio della garanzia sono poste le risorse, pari a 100 milioni di euro, identificate inizialmente per il prestito bilaterale BBA del 2011 (con l'articolo 25, comma 6, del decreto-legge n. 216/2011 convertito con L. n. 14/2012), disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e poi confermate in occasione del rinnovo del citato prestito nel 2016. Certifica che non essendo state tuttora utilizzate, tali risorse rimangono tuttora disponibili e, in caso di escussione della garanzia, saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale:

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2	Trasferimenti alla Banca di Italia per donazione al FMI per funzionamento <i>Poverty Reduction and Growth Trust</i>	S	K	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2

**Al riguardo**, coerentemente con la disciplina vigente, che rinvia la contabilizzazione di effetti d'impatto sui saldi in relazione all'apposizione di garanzie erariali non standardizzate solo al momento della previsione della loro effettiva escussione, nulla da osservare<sup>117</sup>.

<sup>117</sup> Si rammenta che tale tipologia di Garanzie sono dettagliatamente riportate nell'Allegato n. 20 allo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze Il capitolo 7407 dello stato di previsione del MEF reca gli Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo stato in dipendenza di varie disposizioni legislative con una

Il comma 5 autorizza il Ministero dell'Economia a rimborsare alla Banca d'Italia, con valuta antergata al 29 giugno 2021, l'importo di 49 milioni di euro nell'anno 2022, equivalente all'importo di 40,46 milioni di Diritti Speciali di Prelievo versato dalla Banca d'Italia al Fondo Monetario Internazionale e utilizzato come contributo dell'Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso nell'ambito dell'Iniziativa sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC).

**La RT** ribadisce che la disposizione autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rimborsare alla Banca d'Italia l'importo di euro 49 milioni con valuta antergata al 29 giugno 2021, data del versamento da parte della Banca d'Italia al Fondo Monetario Internazionale dell'importo di 40.456.401,00 di Diritti Speciali di Prelievo da essa detenuti presso lo stesso FMI, per far fronte all'impegno assunto dall'Italia in relazione al programma del FMI per il Sudan nell'ambito dell'iniziativa HIPC sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati. Il tasso di cambio SDR/EUR preso a riferimento, pari a 1,1995, è quello pubblicato dalla BCE alla data del 29 giugno 2021. Il rimborso alla Banca d'Italia verrà liquidato all'inizio del 2022.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale:

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5	Rimborso alla Banca di Italia delle risorse versate al FMI come contributo dell'Italia al programma a favore del Sudan	S	K	49			49			49		

**Al riguardo**, nulla da osservare.

### **Articolo 128**

#### ***(Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)***

L'articolo integra il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), inserendovi l'articolo 620-bis (*Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa*), dove il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, predisposto ai fini del finanziamento delle misure di approntamento e di impiego degli assetti ad alta ed altissima prontezza operativa a ciò destinati, al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Il comma 2 stabilisce che il fondo è ripartito tra le diverse finalità

---

previsione di spesa nel bilancio 2022/2024 di 84 milioni di euro nel 2022 e di 59 milioni di euro nel 2023 e nel 2024.

di impiego con decreto del Ministro della difesa previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

**La RT** rileva che le risorse in esame sono destinate alle Forze armate per far fronte agli elevati costi di approntamento e mantenimento delle Unità operative, inserite nel complessivo bacino delle forze costituendo gli impegni JRRFs per il triennio 2022-2024, in relazione al livello di prontezza previsto con preavvisi d'impiego brevissimi.

Evidenzia che la dotazione del fondo dall'anno 2023 è destinata alle attività volte a garantire adeguato sostegno alla *Very High Readiness Joint Task Force* (YJTF), appartenente al *basket* JRRF, nella considerazione che l'Italia sarà, nel 2025, Nazione guida del citato assetto. In tale contesto, già nel 2024 si svilupperà la fase di preparazione nazionale (cd. fase di "STAND-UP"); nel 2025 la fase di rischieramento e condotta delle attività (cd. fase di "STAND-BY") e nel 2026 la fase di mantenimento (cd. fase di "STAND/DOWN").

Dalla disposizione, pertanto, derivano oneri pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa	S	C	3	6	6	3	6	6	3	6	6

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione è chiaramente predisposta nella forma di un limite massimo di spesa previsto per ciascuna delle annualità del triennio 2022/2024 e a decorrere, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una valutazione in merito al grado di congruità delle risorse stanziare, rispetto ai fabbisogni prevedibili negli scenari sommariamente richiamati dalla RT, andrebbero richieste ulteriori informazioni in merito ai dispositivi di cui si prevede il pronto e immediato impiego e una stima dei relativi fabbisogni ipotizzabili in oneri di personale e dotazione di armamento e logistico a supporto, nonché in relazione alle occorrenze del relativo dispiegamento registrate in ragione annua per i prossimi anni.

**Articolo 129**  
***(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)***

L'articolo incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo (di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416) di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

**La RT** evidenzia che la disposizione incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

L'attivazione di nuovi progetti è programmata a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Tenuto conto che il costo medio *pro capite/pro die* dell'accoglienza di un richiedente asilo nel SAI è pari a € 41,07, gli oneri si determinano nel modo che segue.

Anno	Posti	Costo medio <i>pro capite pro-die</i>	Giorni accoglienza	TOTALE (Posti*costo medio*giorni accoglienza)
2022	2.000	€ 41,07	365	€ 29.981.100
2023	2.000	€ 41,07	365	€ 29.981.100
2024	2.000	€ 41,07	365	€ 29.981.100
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>€ 89.943.300</b>

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per le esigenze del Sistema di accoglienza e integrazione per esigenze di accoglienza persone provenienti dall'Afghanistan	S	C	30	30	30	30	30	30	30	30	30

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che l'autorizzazione di spesa si limita ad integrare la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo iscritto nello stato di previsione del ministero dell'interno<sup>118</sup>, e che il

<sup>118</sup> Capitolo 2352 che reca una previsione a legislazione vigente nel nuovo bilancio per le annualità 2022/2024 di 632,4; 617,4 e 559,2 milioni di euro

parametro di costo giornaliero *pro capite*, coincide con quello adottato anche dalla precedente norma di incremento della dotazione<sup>119</sup>, nulla da osservare.

### **Articolo 130** **(Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS)**

L'articolo istituisce un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS.

**La RT** ribadisce che la disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale:

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Partecipazione italiana al programma spaziale ASI-ARTEMIS	S	K	80	30	20	80	30	20	80	30	20

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma si limita ad istituire un fondo nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione prevista per le annualità del triennio 2022/2024, le cui risorse sono destinate a transitare al bilancio della PCM per essere destinate al finanziamento della partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS, nulla da osservare.

Ad ogni modo, anche al fine di consentire una prima valutazione in merito alla congruità delle risorse previste rispetto agli impegni assunti in sede internazionale, andrebbero richiesti ulteriori elementi circa i fabbisogni di spesa previsti per il programma e la quota posta a carico della Agenzia spaziale italiana per il triennio.

Quanto allo scrutinio egli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, posto che lo stanziamento previsto risulta classificato come spesa in conto capitale, andrebbero richieste conferme in merito alla simmetria degli effetti previsti su fabbisogno e indebitamento netto, con quelli attesi in termini di competenza

<sup>119</sup> Cfr. RT all'articolo 7 del decreto-legge n. 139 del 2021 che per il triennio 2021-2023 ha previsto l'incremento di spesa di 11,35 milioni per il 2021; 44,97 milioni sia per il 2022 sia per il 2023, strumentale all'attivazione di 3.000 posti aggiuntivi nel Sistema di accoglienza e integrazione, destinati all'accoglienza di un afflusso di accresciuti in conseguenza della crisi politica in Afghanistan.



finanziaria, che deroga ad una prassi contabile che vede registrarsi gli effetti d'impatto su tali saldi di norma articolarsi in più annualità rispetto alla assegnazione di competenza.

## **TITOLO X**

### **MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA E SISMA**

#### **Articolo 131**

##### ***(Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni)***

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo denominato “Fondo per la strategia di mobilità sostenibile”, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l’anno 2029, 300 milioni di euro per l’anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definiti i criteri di riparto del fondo e l’entità delle risorse destinate tra l’altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all’acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all’adozione di carburanti alternativi per l’alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all’autotrasporto. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto interministeriale di riparto, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli le risorse di cui al presente articolo, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l’attuazione degli interventi in esame sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.

**La RT**, oltre a descrive la norma, afferma che la disposizione è finalizzata a prevedere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l’attuazione della strategia europea “Fit for 55”. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, ‘Fit for 55’ risulta, infatti, necessario procedere al rinnovo integrale del parco autobus con mezzi elettrici/idrogeno per i centri urbani, a metano per gli extraurbani, al completamento delle ciclovie previste dal Piano nazionale delle ciclovie ed estesa la rete dei biciplan urbani, al fine di favorire lo shift modale in ambito urbano, alla sostituzione dei mezzi diesel per autotrasporto con mezzi a idrogeno o, almeno per un primo periodo transitorio, a metano nonché assicurare lo sviluppo del trasporto merci intermodale al fine di accrescere la quota del trasporto su ferro, attraverso interventi infrastrutturali e sul materiale rotabile e le attrezzature di tutta la filiera.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per la strategia di mobilità sostenibile	S	K		50	50		10	15		10	15

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare, anche se alcuni degli obiettivi come descritti dalla RT non presentano carattere modulabile o parziale per cui andrebbero forniti maggiori elementi in ordine alla congruità delle risorse stanziare per raggiungere tali obiettivi. Si fa riferimento ad esempio alla necessità di rinnovo integrale del parco autobus con mezzi elettrici/idrogeno per i centri urbani, per cui andrebbe fornita una stima del numero di autobus da sostituire e i relativi costi unitari. Analoghe informazioni andrebbero fornite rispetto al fabbisogno finanziario necessario per completare le ciclovie previste dal Piano nazionale delle ciclovie e la sostituzione dei mezzi diesel per autotrasporto.

Andrebbe valutata inoltre l'opportunità di fornire lo sviluppo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

## Articolo 132

### (Metropolitane nelle grandi aree urbane)

La norma, al fine di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le attività di progettazione e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definite le modalità di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attività di progettazione, e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti in esame, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, aggiunge che il Comune di Genova ha in esercizio la linea metropolitana tra Brin e Brignole ed in corso di realizzazione due prolungamenti verso est e ovest, rispettivamente Brignole-Martinez e Brin Canepari. Per dare completezza alla linea il Comune ha predisposto il progetto di fattibilità

tecnico-economico di un ulteriore prolungamento ad ovest, oltre Canepari, fino a Rivarolo nonché di un ampliamento della stazione Martinez per consentire il collegamento con il quartiere di Terralba. Analoga priorità è attribuibile al collegamento tra l'Aeroporto, la rete ferroviaria e il polo scientifico ed industriale di Erzelli e agli altri interventi valutati positivamente nell'ambito dell'avviso n. 2.

Per quanto riguarda il Comune di Milano, la RT evidenzia che sono in esercizio 4 linee metropolitane (M1, M2, M3, M5) ed è in corso di realizzazione la linea M4. Il Comune ha stimato un fabbisogno ulteriore di risorse per i seguenti interventi:

- Linea M1: prolungamento quartiere Baggio-Olmi-Valsesia:

l'intervento è già stato oggetto di finanziamento statale a valere sulle risorse del fondo Investimenti di cui al comma 1072 della L. 205/2017, ma appaiono necessarie ulteriori risorse per la relativa realizzazione.

- Linea M4: prolungamento Linate Segrate:

l'intervento costituisce il prolungamento della linea 4 (attualmente aperta in configurazione transitoria tra Forlanini FS e Linate) da Linate verso il territorio di Segrate, ed in particolare il collegamento, di circa 3 km, dall'aeroporto di Linate alla futura stazione ferroviaria in progetto a Segrate, che diventerà la nuova "stazione porta" dell'est Milano, nella quale fermeranno tutti i servizi ferroviari regionali e l'Alta Velocità del corridoio TEN-T Torino-Milano-Venezia.

- Linea M2: Prolungamento a Vimercate con *light rail transport*

L'intervento in esame costituisce il collegamento tra l'attuale capolinea di Cologno Nord della metropolitana linea 2 e il comune di Vimercate, realizzato con un sistema di tipo "ferrovia leggera", eliminando quasi tutte le interferenze a raso con la viabilità e prevedendo la protezione della marcia con segnalamento su larga parte del percorso, allo scopo di incrementarne le prestazioni.

- Progettazione dello sviluppo infrastrutturale tranviario e metropolitano Sud Milano (M6) e estensione di M3 direttrice Paullese.

In merito alla Regione Campania la RT osserva che l'ente ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica della linea metropolitana automatica Napoli-Afragola. Il suddetto intervento si pone l'obiettivo di collegare la stazione Afragola dell'Alta Velocità con il centro di Napoli, interconnettendosi con la linea 1 della metropolitana già in esercizio ed in parte in costruzione.

La RT sottolinea che nella città di Roma, la "linea C" è attualmente in esercizio tra MonteCompatri/Pantano e San Giovanni (tratte denominate T4-T5-T6-T7) e in corso di realizzazione tra S. Giovanni e Fori Imperiali (tratta denominata T3). Roma Capitale ha manifestato già da tempo la volontà di prolungare la linea da Fori Imperiali a Piazzale Clodio (tratta T2), attraversando l'importante nodo di Piazza Venezia.

Infine, con riguardo al Comune di Torino la RT afferma che l'ente ha beneficiato di risorse per M€ 828 per la progettazione e realizzazione della linea 2 della metropolitana, per la quale risulta già disponibile il progetto di fattibilità tecnico-economica. In relazione alle disponibilità, le risorse sono state destinate alla progettazione definitiva della prima fase funzionale Rebaudengo-Politecnico e alla

realizzazione della sub-tratta Rebaudengo-Novara. Al fine di consentire il completamento della prima fase funzionale fino a Politecnico, importante polo attrattore, e di completare la progettazione definitiva per l'intera linea, il Comune di Torino ha stimato un ulteriore fabbisogno.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Estensione rete metropolitana e del trasporto rapido di massa delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino	S	K	50	50	100	30	40	50	30	40	50

**Al riguardo**, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, si rileva che i finanziamenti in esame sono finalizzati a integrare fabbisogni di risorse per la realizzazione degli interventi relativi alle metropolitane delle aree urbane considerate dalla norma. Al fine dunque di chiarire il quadro finanziario relativo alle opere indicate dalla RT ed indicare gli effettivi futuri fabbisogni eventualmente a carico della finanza pubblica, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di dettaglio circa le risorse attualmente disponibili e quelle necessarie alla realizzazione delle predette opere.

Per completezza di informazione, sarebbe opportuno fornire lo sviluppo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

### Articolo 133

#### *(Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica)*

La norma, al fine di accelerare gli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di A/V e A/C sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete core Ten-T, autorizza, in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente articolo sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che nel prevedere che le risorse siano immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione tende ad incentivare la modalità di trasporto su ferro e lo *shift* modale gomma-ferro, garantendo la realizzazione di un itinerario merci di collegamento verso il nord dei porti del sud-est del Paese (Taranto, Brindisi).

La RT sottolinea che la quantificazione è stata effettuata tenendo conto della tipologia di opere d'arte (ponti, viadotti, gallerie etc.) che dovranno essere realizzati nei singoli lotti funzionali e del contesto territoriale ed ambientale, che determinano un costo unitario chilometrico, non parametrizzabile sull'intero sviluppo del tracciato, se non in termini medi, quantificabile in 60 milioni di euro/km.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Alta velocità e alta capacità linea ferroviaria Adriatica	S	K	50	50	150	20	40	50	20	40	50

**Al riguardo**, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, occorre osservare che la RT fornisce unicamente il dato del costo medio al chilometro, senza fornire gli ulteriori elementi di dettaglio per la quantificazione dell'onere complessivo delle opere e, di conseguenza, il grado di copertura dell'onere tramite il finanziamento in favore di RFI. Si può solo osservare che dato il costo chilometrico medio indicato dalla RT, le risorse sarebbero sufficienti a completare opere su circa 83 chilometri, ma non si dispone di informazioni precise sul fabbisogno di opere su una linea che si attesterebbe su più di 800 chilometri (da Lecce/Taranto a Bologna).

Per completezza di informazione, sarebbe opportuno fornire lo sviluppo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

### **Articolo 134** **(Contratto di programma RFI)**

Il comma 1 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma RFI, parte investimenti 2022-2026.

Il comma 2 autorizza la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e di 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma RFI, parte servizi 2022-2027.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Finanziamento del contratto di	S	K			20			5			5
2	programma RFI			S	K	500	1.000	1.000	450	800	800	450

**Al riguardo**, per completezza di informazione, andrebbe valutata l'opportunità di fornire lo sviluppo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

In merito all'onere recato dalla disposizione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo lo stesso limitato all'entità dello stanziamento.

### **Articolo 135** **(Contratto di programma ANAS)**

La norma autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Finanziamento del contratto di programma ANAS, parte investimenti 2021-2025	S	K		100	100		50	50		50	50

**Al riguardo**, per completezza di informazione, andrebbe valutata l'opportunità di fornire lo sviluppo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

In merito all'onere recato dalla disposizione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo lo stesso limitato all'entità dello stanziamento.

### **Articolo 136** **(Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)**

La norma reca modifiche all'art. 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 volte ad estendere al 2022 il fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici che consente alle imprese di compensare i maggiori costi dovuti a variazioni di prezzi.

In particolare, il comma 1, lettera a), estende agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (e non solo nel primo semestre, come invece previsto nel testo vigente) la rilevazione da effettuare con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e prevede che la

suddetta rilevazione avvenga con due distinti decreti ministeriali da adottarsi entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con riferimento alle variazioni percentuali verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021.

Il comma 1, lettera b), estende dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l'ambito temporale entro cui devono essere state eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori le lavorazioni cui si applica la compensazione.

Il comma 2 reca l'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per il 2022 per le finalità di cui al comma 1.

**La RT** afferma che le modifiche recate dalla norma sono finalizzate a consentire alle imprese di poter portare a compensazione, anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, per tutto il 2021 (e non solo per il primo semestre come previsto attualmente nell'articolo 1-*septies*) i maggiori costi sopportati a causa delle eventuali variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione individuati con appositi decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. A tal fine, è prevista l'adozione, entro il 31 marzo 2022, di un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per individuare eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre del 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici di cui all'articolo 1- <i>septies</i> del D.L. 73/2021	S	K	100			100			100		

**Al riguardo**, si rileva che l'autorizzazione di spesa prevista in norma, che assegna 100 milioni di euro per l'anno 2022 al fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, sembra formulata in termini di limite massimo di spesa per l'anno 2022 e che le modalità di utilizzo del fondo saranno stabilite con apposito decreto del ministro delle infrastrutture, garantendosi in tal modo la rimodulabilità dell'onere. Già il decreto ministeriale emanato in base alla precedente normativa prevede che "qualora l'ammontare delle richieste di accesso superi la quota del fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1-*septies*, comma 7, del decreto-legge n. 73/2021 partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili"<sup>120</sup>. Pertanto, il limite di spesa può essere rispettato senza rischi di sfioramento.

<sup>120</sup> Cfr. art 4, D.M. 30/09/2021, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del

## **Articolo 137** ***(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali)***

Il comma 1 autorizza la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, quale contributo massimo a favore di Società Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il riequilibrio delle condizioni economico finanziarie della concessione.

Il comma 2 dispone che la misura del contributo, da includere nel Piano economico finanziario della società concessionaria, è determinata, nel limite dello stanziamento di cui al comma 1, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio e sostenibilità tariffaria della concessione. Il Piano economico finanziario è predisposto da Società Autostrada tirrenica Spa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità alla disciplina regolatoria definita dall'Autorità di regolazione dei trasporti e al livello di congrua remunerazione del capitale investito definito dalla medesima Autorità in relazione al contributo pubblico previsto dal presente articolo e al correlato profilo di rischio.

Il comma 3 stabilisce che l'erogazione del contributo è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali di cui all'articolo 43, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa di tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.

**La RT** afferma che il contributo pubblico previsto dalla disposizione, oltre ad assicurare l'equilibrio del piano economico – finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza, risolve definitivamente le criticità derivanti dalla procedura di infrazione n. 2014/4011.

Ai fini della quantificazione del contributo massimo, la RT sottolinea di aver tenuto conto in via prudenziale del valore netto dei cespiti devolvibili risultanti dal bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2020 della società concessionaria (pari a 165 milioni di euro), nonché dell'entità del credito da poste figurative (stimato in 35 milioni di euro) commisurato ai minori livelli tariffari attualmente applicati.

La **relazione illustrativa** aggiunge che la SAT ha trasmesso al Concedente varie ipotesi di aggiornamento del piano economico finanziario che prevedono, tra le misure per riequilibrare detto piano, l'erogazione di un contributo da parte dello Stato, tenuto conto:

- degli scarsi volumi di traffico che interessano le tratte autostradali che residuano nella gestione della SAT;
- della necessità di mantenere un livello tariffario sostenibile per l'utenza (e che ancora oggi è applicato in misura ridotta nel tratto Civitavecchia – Tarquinia);
- della necessità di prevedere un valore di subentro in linea con le indicazioni della Commissione UE, così da non costituire un deterrente all'ingresso di un nuovo concessionario nell'ambito di una futura procedura pubblica di affidamento.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.



(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Contributo pubblico per assicurare l'equilibrio del piano economico – finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa fino alla sua scadenza	S	K	40	40	40	15	15	15	15	15	15

**Al riguardo**, si ricorda che con la procedura di infrazione 2014/4011 "Affidamento dei lavori di costruzione e gestione dell'autostrada Civitavecchia Livorno", la Commissione contesta che il contratto pubblico, con il quale l'ANAS ha concesso alla Società Autostrada Tirrenica (SAT) i lavori per la costruzione e gestione del tratto autostradale "A12 Civitavecchia - Livorno", è stato prorogato in favore dell'uscente affidataria senza espletamento di una procedura di pubblica gara per la sua riassegnazione, in deroga agli artt. 2 e 58 della Direttiva 2004/18/CE. La Commissione ipotizza un probabile aumento della spesa pubblica, dovuto sia all'eventuale celebrazione di una pubblica gara per la riassegnazione della commessa in oggetto, sia a possibili contenziosi instaurabili dall'attuale affidatario, ove, a seguito di detta gara, la concessione venisse affidata ad un nuovo operatore.

Alla luce di quanto affermato con l'apertura della procedura di infrazione 2014/4011, andrebbe chiarito se tale modalità di attribuzione del contributo sia effettivamente idonea a superare la procedura di infrazione in esame, atteso anche che l'erogazione del contributo non opera automaticamente ma è subordinata al perfezionamento degli atti convenzionali di cui all'articolo 43, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché alla rinuncia da parte di Società Autostrada tirrenica Spa di tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.

Inoltre, alla luce anche delle motivazioni addotte dalla relazione illustrativa, andrebbe escluso che la concessione del contributo statale elida la componente di rischio che deve ricadere sul concessionario ai sensi della normativa europea<sup>121</sup>.

Relativamente all'autorizzazione di spesa recata dalla norma, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

---

<sup>121</sup> Cfr. art.5, direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione: "L'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile".

## Articolo 138

### *(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali)*

La norma autorizza, per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana, la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna.

L'erogazione del contributo, da includere nel Piano economico finanziario della società concessionaria Autostrada Regionale Cispadana Spa, è subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione dell'aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilità del progetto e di sostenibilità economico-finanziaria della concessione.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, ed aver ricordato l'iter amministrativo che ha portato all'aggiudicazione della Concessione dell'autostrada regionale Cispadana all'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A. (costituendo successivamente la Società di progetto denominata Autostrada Regionale Cispadana Spa (ARC) e che attualmente è in fase di conclusione la fase approvativa del progetto definitivo, sottolinea che la disposizione prevede il riconoscimento di un contributo statale in favore della regione Emilia Romagna nella misura massima di 200 milioni di euro complessivi, di cui 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027 per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana.

In relazione alla quantificazione del contributo, nella misura massima di 200 milioni di euro complessivi, la RT premette che dalla data di sottoscrizione della convenzione di costruzione e gestione dell'opera - anche a causa del lungo iter che ha caratterizzato la procedura di valutazione di impatto ambientale, iniziata nel 2012 e conclusasi con D.M. n. 190 del 25 luglio 2017- le condizioni macroeconomiche che garantivano la sostenibilità dell'opera sono notevolmente mutate, essendosi verificate due crisi economiche globali, di cui una ancora in atto discendente dalla pandemia da Covid 19, nonché il sisma del 2012 che ha interessato il territorio su cui l'opera si svilupperà.

Inoltre, l'opera, a seguito dell'adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni VIA, ha subito un incremento di costo di 100 milioni di euro che, pertanto, risulta essere complessivamente pari a 1.308 milioni di euro.

Al riguardo, la RT evidenzia che la Concessionaria ARC S.P.A, tenuto anche conto degli aggiornamenti relativi alle stime dei dati di traffico che vedono nei prossimi anni una riduzione di circa il 20 % rispetto a quanto stimato nell'anno 2007 (con un impatto negativo sui ricavi stimato in oltre 50 milioni di euro complessivi), dell'incremento del costo dell'opera derivante dall'adeguamento alle prescrizioni VIA nonché dall'aggiornamento dei costi di gestione capitalizzati, dall'allineamento alle norme nel frattempo sopravvenute e dal considerevole aumento del prezzo dei materiali da costruzione (che complessivamente determinano un incremento stimato dei costi per circa 150 milioni di euro complessivi), ha rappresentato che il Piano Economico

finanziario presentato dal medesimo concessionario in sede di gara, non risulterebbe attualmente in equilibrio e conseguentemente asseverabile.

La RT sottolinea che in tale contesto, la partecipazione finanziaria della regione Emilia-Romagna pari ad euro 179,7 milioni, finalizzata a garantire il ripristino dell'equilibrio finanziario nonché, come si evince dalla relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2020, la previsione dell'ulteriore impegno della medesima regione concorrere al riequilibrio della Concessione attraverso l'integrazione di ulteriori 100 milioni di euro da erogarsi eventualmente a SAL, unitamente all'impegno della Concessionaria ARC ad un aumento del proprio capitale sociale, pari ad altrettanti 100.000.000, non risultano sufficienti a garantire l'equilibrio economico finanziario del PEF.

Per tali ragioni, anche sulla base delle diverse simulazioni effettuate dal Concessionario e sottoposte sia alla Regione che agli istituti finanziari per una pre-verifica della bancabilità dell'opera, la RT afferma che il contributo nella misura massima di 200 milioni di euro risulta necessario per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Realizzazione dell'Autostrada Regionale Cispadana	S	K	10	10	20	5	10	20	5	10	20

**Al riguardo**, considerato che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento, non si formulano osservazioni. Tuttavia, alla luce di quanto dichiarato dalla RT, andrebbe confermata la compatibilità con la normativa europea dell'erogazione di un contributo pubblico pari a 200 milioni, che unito a quello già previsto a carico della regione Emilia-Romagna (279,7 milioni), supererebbe l'impegno ulteriore della concessionaria (100 milioni), rispetto a circostanze quali l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione o previsioni al ribasso di traffico che potrebbero ricadere nel rischio da imputare al concessionario ai sensi della normativa europea<sup>122</sup>.

<sup>122</sup> Cfr. Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. "L'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o entrambi"(articolo 5). "Per rischio sul lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio sul lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda alla domanda" (Considerando n.20)

**Articolo 139**  
***(Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane)***

La norma autorizza, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali sisma e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi, nonché le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali comunitari.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Finanziamento infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, province e città metropolitane	S	K	100	150	200	80	120	200	80	120	200

**Al riguardo**, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare se non valutare l'opportunità di fornire lo sviluppo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

**Articolo 140**  
***(Messa in sicurezza strade)***

La norma, per gli anni 2022 e 2023, assegna ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella

misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022.

Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.

Il monitoraggio degli investimenti in esame è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022». Non trova applicazione la disciplina della rendicontazione dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma e aggiunge che i commi 2 e 3 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Contributi ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano	S	K	200	100		110	100	90	110	100	90

**Al riguardo**, in merito agli effetti riportati nel prospetto riepilogativo, andrebbero chiarite le motivazioni che determinano nel triennio considerato un andamento decrescente della spesa in conto capitale, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, diversamente dall'andamento in genere crescente che la spesa d'investimento assume nel corso degli anni considerati.

Relativamente ai contributi concessi ai comuni, pur in assenza di adeguata dimostrazione da parte della RT, si può riscontrare la sostanziale correttezza della quantificazione operata per cui non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 141** ***(Rifinanziamento progettazione)***

La norma modifica ed integra la disciplina recata dai commi 51-58 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023, rispettivamente, da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023, stabilire per il biennio 2022-2023 che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda in prima battuta le opere pubbliche nell'ambito del PNRR e prorogare i termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l'anno 2022.

**La RT** afferma che la disposizione interviene sull'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo a contributi per progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali. In particolare, incrementa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse ivi previste al fine di favorire la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche finanziate, tra l'altro, dal PNRR.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rifinanziamento contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali	S	K	150	150		150	150		150	150	

**Al riguardo**, in merito agli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto corrispondenti a quelli in termini di saldo netto da finanziare, si osserva che il prospetto riepilogativo relativo ai commi da 51 a 58 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, ascriveva effetti differenti tra i saldi del fabbisogno e indebitamento netto e quello del saldo netto da finanziare. In particolare, nel primo anno di attribuzione dei contributi venivano scontati effetti solo in termine di SNF. Sul differente impatto della norma di rifinanziamento rispetto alla originaria appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

### **Articolo 142** ***(Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici)***

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per la progettazione, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024,

da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, tra le Regioni e le Province autonome sono stabiliti con DPCM.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento delle funzionalità idraulica dei reticoli idrografici	S	K	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**Al riguardo**, considerato che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. Trattandosi di spesa in conto capitale, andrebbe confermata la simmetria degli effetti su tutti i saldi, che normalmente non si rileva con tale tipo di spesa, avendo la stessa un effetto più attenuato nei primi anni sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

### **Articolo 143**

#### ***(Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad)***

La norma, al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, autorizza la spesa di euro 8.800.000 per l'anno 2022.

**La RT** afferma che la disposizione autorizza un ulteriore finanziamento di euro 8.800.000 per l'anno 2022 in favore del Commissario straordinario di cui al DPCM 19 novembre 2015, per consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi presenti nel deposito dell'area ex Cemerad.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto	S	K	8,8			4,0	4,8		4,0	4,8	

**Al riguardo**, si osserva che la disposizione prevede un ulteriore finanziamento in favore del Commissario straordinario di cui al DPCM 19 novembre 2015, non essendo ancora completati gli interventi presso il deposito ex Cemerad. Al fine dunque di escludere futuri oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa la sufficienza delle risorse stanziata in norma per il completamento degli interventi di bonifica.

#### **Articolo 144** **(Rifinanziamento Aree interne)**

La norma incrementa le risorse del programma Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c) punto 12 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per l'anno 2024.

Le predette risorse sono ripartite con le modalità e secondo i criteri fissati dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 2)-*quinquies* del predetto decreto legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove Aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Agli interventi finanziati con le risorse in esame si applicano altresì le procedure previste all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis del decreto legge n. 59 del 2021.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento risorse Strategia Nazionale Aree Interne-Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade	S	K		20	30		10	20		10	20

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.



## Articolo 145 (Giubileo 2025)

La norma, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025, e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione è altresì istituito, per le medesime celebrazioni, un fondo da ripartire per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, e di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

**La RT** afferma che la disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo di conto capitale con una dotazione di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 330 milioni per il 2025, e 140 milioni di euro per il 2026 e un fondo di parte corrente per assicurare il coordinamento operativo e le spese relative a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 70 milioni per il 2025, e 10 milioni di euro per il 2026.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per la celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025- pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento	S	K	290	290	290	140	240	290	140	240	290
Fondo per assicurare il coordinamento operativo della celebrazione del Giubileo della Chiesa Cattolica	S	C	10	10	10	10	10	10	10	10	10

**Al riguardo**, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, andrebbe fornita una descrizione delle opere e degli interventi da finanziare, così come dei servizi cui è destinato il fondo di parte corrente. Tra l'altro andrebbe chiarita la ragione per cui è previsto uno stanziamento anche nel 2026, pur essendo il fondo correlato al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025.

Andrebbe poi valutata l'opportunità per il fondo di conto capitale di fornire lo sviluppo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo.

**Articolo 146**  
**(Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna)**

La norma autorizza la Federazione sportiva nazionale-ACI a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

Per le predette finalità è riconosciuto un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.

**La RT**, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che l'autorizzazione in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione in esame, a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI per svolgimento Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna	S	C	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**Al riguardo**, posto che la Federazione sportiva nazionale-ACI non è inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni rilevante ai fini delle statistiche di contabilità nazionale<sup>123</sup>, non ci sono osservazioni.

**Articolo 147**  
**(Candidatura Roma Expo 2030)**

La norma, per le attività e gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

**La RT** ribadisce che la norma comporta oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

<sup>123</sup> Cfr. Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 del 30 settembre 2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo da trasferire alla PCM per candidatura Roma Expo 2030	S	C	5	10		5	10		5	10	

**Al riguardo**, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### Articolo 148

#### ***(Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale)***

La norma, per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, verificatisi negli anni 2019 e 2020, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni, si provvede con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e al netto degli eventuali contributi già percepiti per fronteggiare le più urgenti necessità.

**La RT** afferma che la disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2018 a favore di privati e imprese.

L'intervento si rende necessario per far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, a seguito di eventi calamitosi verificatisi nel 2019 e nel 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e per i quali i Commissari hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni.

L'assegnazione delle risorse avverrà in proporzione alla ricognizione dei citati fabbisogni, secondo criteri e modalità previsti dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2016, mediante ordinanze di protezione civile.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rifinanziamento interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale	S	K		50	50		30	40		30	40

**Al riguardo**, al fine di escludere futuri oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le ricognizioni dei fabbisogni effettuate dai Commissari per gli eventi calamitosi in esame, in modo da poter valutare la idoneità degli stanziamenti previsti a far fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive.

### **Articolo 149** **(Disposizioni in materia di eventi sismici)**

Il comma 1 aggiunge il comma 4-*sexies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 prorogando lo stato di emergenza per gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo tra il 2016 e il 2017, fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei ministri si provvede all'assegnazione delle risorse per le attività conseguenti alla proroga, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

**Al riguardo**, si evidenzia che la norma proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza per il terremoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni dell'Italia centrale e, a tal fine, incrementa il fondo per le emergenze nazionali di 173 milioni di euro per il 2022. Si ricorda che nell'analogha precedente proroga<sup>124</sup> sempre di un anno e fino al 31 dicembre 2021 il fondo per le emergenze nazionali era stato incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021. Sul punto, pur se l'onere appare limitato all'entità dello stanziamento, si rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi riguardo alla congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità emergenziali previste dalla norma. Infine, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse sul fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 modifica il comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria dell'emergenza per il sisma del 2016 e 2017, di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. 189/2016, ivi incluse, le dotazioni di personale degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016, della Struttura del Commissario straordinario, dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile, nei limiti di spesa previsti per l'anno 2021. A tal fine, si autorizza una spesa di euro 72.270.000 euro per l'anno 2022.

<sup>124</sup> Articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020.

**La RT** afferma che la disposizione, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede la proroga al 31 dicembre 2022 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2021 così determinati:

- a) 18,5 milioni di euro complessivi al fine di fare fronte agli oneri di cui all' articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, riguardante la dotazione di personale della struttura commissariale, pari a n. 255 unità complessive, oltre al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pari a 17 unità, comprensive di tre dirigenti, e a 10 esperti;
- b) 16,47 milioni complessivi, al fine di fare fronte alle spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 3, del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall'articolo 1-*ter* del decreto legge n. 123 del 2019 e dall'articolo 57, commi 3-*ter* e 3-*quater* del decreto legge 104 del 2020;
- c) 37,3 milioni complessivi, destinati all'assunzione, da parte dei comuni colpiti dagli eventi sismici, di personale, ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto legge n. 189 del 2016, oltre alle 200 unità massime con rapporto di lavoro a tempo determinato previste dal comma 1-*ter* del medesimo articolo 50-*bis*.
- d) 7,5 milioni complessivi destinati all'utilizzo mediante convenzione di personale Invitalia e Fintecna, ai sensi dell'art. 50 comma 9-*quater* del DL 189/2016 già previsti a legislazione vigente per l'anno 2022;
- e) 0,2 milioni complessivi destinati ai compensi da corrispondere ai due sub-commissari ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del DL 76/2020 già previsti a legislazione vigente anche per l'anno 2022.

La RT conclude sottolineando che l'onere complessivo derivante dalla proroga al 2022 è pari a 72,27 milioni di euro, come da tabella riepilogativa sotto riportata.

Norma	2022
DL 189/2016 art. 50 comma 8	18,5 mln
DL 189/2016 art. 3, DL 123 2019 art. 1- <i>ter</i> e DL 104/2020 art. 57 commi 3- <i>ter</i> e 3- <i>quater</i>	16,47 mln
DL 189/2016 art. 50- <i>bis</i> comma 1- <i>ter</i>	8,3 mln
DL 189/2016 ART. 50- <i>bis</i> comma 1	29 mln
Totale	72,27 mln

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2	Proroga emergenza sisma	S	K	72,3			72,3			72,3		
	Centro Italia- spese di personale	E	T/C				35,1			35,1		

**Al riguardo**, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT, si osserva che gli oneri indicati dalla RT in relazione alle suddette proroghe si basano sul presupposto che la relativa spesa non abbia subito variazioni rispetto a quella stabilita con riguardo al 2021. Su tale punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine dello stato di emergenza per il sisma avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012. Si stabilisce la proroga fino all'anno 2022 dell'autorizzazione prevista dal comma 2 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n.113 del 2016, che consente ai Commissari delegati, ossia i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara alle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine è autorizzata una spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022.

Inoltre, viene prorogato fino al 31 dicembre 2022 il riconoscimento da parte dei commissari delegati del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili, previsto dal comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244. Tale riconoscimento è corrisposto al personale, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale. Per l'anno 2022, lo stanziamento previsto rimane a 300.000 euro come per il 2021, rispetto ai 500.000 euro previsti per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

**La RT** afferma che la disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 nei territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in analogia con la precedente proroga disposta per gli anni 2020 e 2021 dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 162 del 2019. Conseguentemente, al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della Cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza, sono prorogate fino a tutto il 2022 le disposizioni dell'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2021 dall'articolo 57, comma 12, del decreto-legge n. 104 del 2020. Analogamente, per continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, si prorogano fino a tutto il 2022 le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 n. 244 del 2016, già prorogate fino al 2021 dall'articolo 57, comma 13, del decreto-legge n. 104 del 2020.

La RT quantifica il relativo onere per l'anno 2022 in 15,3 mln di euro, di cui:

- 15 mln destinati alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legge n. 113 del 2016, relativamente all'autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e ai i comuni

colpiti dal sisma e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia di assumere personale con contratto di lavoro flessibile. Trattasi di risorse indispensabili a garantire il fabbisogno di capitale umano necessario per le attività di ricostruzione, suddivise secondo il criterio di riparto tra le Regioni interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 previsto dal DPCM 12 febbraio 2014. Più in dettaglio, in continuità rispetto alle precedenti proroghe, per il territorio dell'Emilia-Romagna il personale, impegnato nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, è impiegato anzitutto dalle Prefetture, dagli uffici territoriali del Ministero della Cultura, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dalla Regione Emilia-Romagna, nonché dalle Unioni dei Comuni e dai singoli Enti locali del territorio, quest'ultimi così come ridotti dall'ordinanza del Commissario per l'Emilia Romagna n. 8 del 17/03/2021. Per quanto concerne il territorio della regione Lombardia, il personale continuerà ad essere impiegato presso la Struttura Commissariale ed i Comuni interessati dagli eventi tellurici. La previsione è di impiegare a tempo determinato 130 figure professionali di categoria C, per un costo unitario di 37.778 euro, e 220 di categoria D, per un costo unitario di 40.775 euro, onnicomprensivi (salario lordo, contributi a carico dell'ente, salario accessorio annuale, buoni pasto ecc.). Al totale complessivo di circa 13,88 mln di euro si sommano i compensi per le figure individuate come quadri e per tre figure dirigenziali, oltre alla previsione per rinnovo del contratto per il pubblico impiego previsto il 2022, per cui il totale complessivo dell'onere risulta pari a 15 milioni di euro;

- 0,3 mln destinati alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legge n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia del 2012. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022. Ai fini della quantificazione dell'onere per prestazioni di lavoro straordinario è stata stimata una platea di destinatari pari a circa 50 unità, a cui potranno essere attribuite fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario per 11 mesi ed è stato considerato un costo medio orario di lavoro straordinario pari a 13,7 euro. Di seguito il relativo dettaglio.

Unità	Ore mensili	Mesi	Costo orario medio	Onere Mensile	Onere Annuo	Onere annuo complessivo oneri a carico dello Stato
50	30	11	13,7	20.550	226.050	299.968,35

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
3	Proroga emergenza sisma	S	K	15,3			15,3			15,3		
	2012- spese di personale	E	T/C				7,4			7,4		

**Al riguardo**, in merito alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici dell'Emilia, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse relative alla prosecuzione degli interventi connessi allo stato di emergenza. Inoltre, andrebbe confermato che la proroga dello stato di emergenza per il sisma del maggio 2012 non determini una rappresentazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella già scontata a legislazione vigente.

Circa la proroga fino al 2022 dell'autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai comuni colpiti dal sisma, alle prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia nonché alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, si osserva che la RT quantifica l'onere complessivo in 15,3 milioni di euro mentre la precedente ed analoga proroga per l'anno 2021 era stata quantificata in 25 milioni di euro dalla RT riferita all'articolo 57, comma 12, del decreto-legge n. 104 del 2020. Sul punto, anche se la norma è configurata in termini di limite di spesa, appare utile un chiarimento circa la congruità delle risorse a conseguire le finalità della norma e i meccanismi procedurali volti a garantire l'osservanza del predetto limite, non esplicitati nella norma originaria che viene rifinanziata e prorogata.

Con riferimento ai compensi per prestazioni di lavoro straordinario, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria per il sisma di Ischia del 2017 prevista all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Per lo svolgimento delle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza, alla contabilità speciale del Commissario straordinario sono assegnati 4,95 milioni di euro.

**La RT** afferma che la disposizione prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nel anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2022, prorogando di 1 anno la precedente scadenza. La disposizione comporta un onere pari a 4,95 milioni di euro per l'anno 2022, corrispondente al limite di spesa previsto.



Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
4	Proroga gestione straordinaria Sisma Ischia	S	K	5			5			5		

**Al riguardo**, pur se l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi di dettaglio, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziare per lo svolgimento delle attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

Inoltre, in merito all'assegnazione di 4,95 milioni di euro al Commissario straordinario, andrebbe valutata l'opportunità di inserire l'anno di riferimento dell'onere.

Il comma 5 autorizza, per l'anno 2022, per i territori investiti dal sisma di Ischia del 2017 una spesa complessiva pari a 2,92 milioni di euro di cui:

- a) 1,4 milioni per la struttura del Commissario straordinario prevista all'articolo 31 del D.L.109/2018;
- b) 0,82 milioni per consentire ai comuni colpiti la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come stabilito all'articolo 32, comma 3, del D.L.109/2018;
- c) 0,7 milioni per le assunzioni di personale a tempo determinato addetto alla ricostruzione di Ischia previste dall'articolo 30-ter del D.L. 41/2021.

**La RT** afferma che la disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti nelle norme sotto richiamate, fissandoli, per l'anno 2022, a 2,92 milioni di euro.

Di seguito il dettaglio fornito dalla RT:

- 1.400.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale (articolo 31 del decreto-legge. n. 109 del 2018);
- 820.000 euro per i rimborsi della TARI non riscossa dai Comuni (articolo 32, comma 3, del decreto-legge. n. 109 del 2018);
- 700.000 euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, attraverso il mantenimento di 14 unità di personale (articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

• (milioni di euro)

Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
5	a)	Oneri struttura commissariale sisma Ischia		S	K	1,4			1,4			1,4		
			Effetti riflessi	E	T/C				0,7			0,7		
	b)	Compensazioni TARI ai Comuni dei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma 2017		S	K	0,8			0,8			0,8		
	c)	Assunzione a tempo determinato di personale per le esigenze del Commissario straordinario sisma Ischia		S	C	0,7			0,7			0,7		
Effetti riflessi			E	T/C				0,3			0,3			

**Al riguardo**, con riferimento agli oneri della struttura commissariale, si rileva che gli oneri indicati dalla RT in relazione alle suddette proroghe si basano sul presupposto che la relativa spesa non abbia subito variazioni rispetto a quella stabilita con riguardo al 2019 e al 2020. Su tale punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il comma 6 proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 2022 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico avvenuto nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania del 26 dicembre 2018. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziare per l'emergenza.

**La RT** afferma che la disposizione proroga lo stato di emergenza nei territori dell'Area Etnea, colpiti dall'evento sismico 26 dicembre 2018, sino al 31 dicembre 2022. In particolare, la norma interviene sulla proroga già prevista dall'articolo 57, comma 8, del decreto-legge n. 104 del 2020. La RT rileva che per il sisma del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise, disciplinato dal medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, che regola la ricostruzione dell'Area Etnea, non risulta necessaria la proroga dello stato di emergenza, in quanto lo stesso è cessato lo scorso 6 settembre 2021. Alle conseguenti attività si fa fronte nel limite delle risorse già stanziare a legislazione vigente.

**Al riguardo**, atteso che la proroga dello stato di emergenza è disposta a valere nel limite delle risorse già stanziare per l'emergenza, andrebbero acquisiti elementi di conferma circa la consistenza delle risorse disponibili e la loro congruità rispetto alla prosecuzione degli interventi connessi allo stato di emergenza.

Inoltre, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli effetti che la predetta proroga potrebbe determinare sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

Il comma 7 proroga fino al 31 dicembre 2022, i termini indicati dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L. 32/2019, riguardanti la nomina del Commissario straordinario e la gestione straordinaria per il sisma di Catania del 2018 e il sisma di Campobasso del 2018. Inoltre, si prorogano fino al 31 dicembre 2022 le previsioni degli articoli 14-*bis* e 18 del citato D.L. 32/2019, in cui, rispettivamente, sono disciplinate le norme riguardanti il personale assunto dai comuni della città metropolitana di Catania e di Campobasso e dalla relativa struttura commissariale. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2022.

**La RT** afferma che la disposizione proroga per i due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019 che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2022 l'attuale termine del 31 dicembre 2021. La RT sottolinea che la norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32/2019) e per il personale aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-*bis* del decreto-legge 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La RT evidenzia che la disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro annui per l'anno 2022 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

La RT indica quindi il dettaglio delle assegnazioni annuali di spesa alle due strutture commissariali.

<b>Commissario Straordinario ricostruzione area Etnea – sisma 2018</b>	<b>Anno 2022</b>
Struttura commissariale	616.500,00 euro
Spese di funzionamento	60.000 euro
Comuni	1.660.000 euro
<b>Totale</b>	<b>2.336.500 euro</b>
<b>Commissario Straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018</b>	<b>Anno 2022</b>
Struttura commissariale	233.500,00 euro
Spese di funzionamento	30.000 euro
<b>Totale</b>	<b>263.500 euro</b>

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
7	Proroga gestione commissariale emergenza Molise e Area Etnea	S	K	2,6			2,6			2,6		
	Effetti riflessi	E	T/C				0,4			0,4		

**Al riguardo**, pur se l'onere è configurato come limite di spesa, si osserva che gli oneri indicati dalla RT in relazione alle suddette proroghe si basano sul presupposto che la relativa spesa non abbia subito variazioni rispetto a quella stabilita con riguardo al 2021.

Su tale punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, atteso che la RT afferma che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali, andrebbe confermata la presenza di sufficienti risorse sulle predette contabilità per la corresponsione dei compensi ai Commissari.

Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2022 il termine di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, assegnate, nel limite massimo di 25 unità, per i due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 nel limite di 2,32 milioni di euro per l'anno 2022.

**La RT** afferma che la disposizione proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine relativo alla dotazione di risorse umane assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione relativi al Sisma 9 aprile 2009 – Aquila, già prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e che nella proroga sono ricompresi anche i contratti a tempo determinato del direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e del direttore dell'Ufficio per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.

La RT evidenzia che la disposizione, comporta maggiori oneri per l'anno 2022 pari a 2,32 milioni di euro, importo determinato in analogia con le disposizioni previste dall'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 in relazione alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, nonché dei conseguenti contratti a tempo determinato stipulati con tale personale.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
8	Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'articolo 57, comma 10 del D.L. 104/2020	S	K	2,3								
		S	C				2,3			2,3		
		Effetti riflessi	E	T/C				1,1			1,1	

**Al riguardo**, si rileva che la quantificazione della spesa relativa alla proroga in esame è in linea con le stime rese nel passato per la proroga dei medesimi contratti in anni precedenti. Si rileva, altresì che la norma oggetto di proroga esclude l'applicazione delle sanzioni che sono previste in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato ivi compresa quella che comporta la trasformazione dei contratti in questione in assunzioni a tempo indeterminato. Alla luce di tale considerazione, dovrebbe essere chiarito se la previsione volta ad escludere la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato possa considerarsi efficace e possano essere escluse conseguenze finanziarie, atteso che le norme derogate sono in parte riconducibili a una disciplina di derivazione europea.

Il comma 9 autorizza la spesa di 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti, per i sismi del 2009 (Abruzzo) e del 2016-2017 (Centro-Italia), dall'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. 59/2021 (c.d. Fondo complementare), da ripartire tra la Struttura di missione del sisma 2009 (D.P.C.M. 3 maggio 2021) e il Dipartimento Casa Italia (istituito dall'art. 18-bis del D.L. 8/2017 e disciplinato con il decreto del 29 settembre 2020).

**La RT** afferma che la disposizione prevede uno stanziamento pari a 0,8 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione del Piano complementare per le aree del sisma 2009 e 2016, ai sensi dell'art.1 comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 59/2021 e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge n. 77/2021.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
9	Risorse necessarie all'attivazione di misure del Piano Complementare al PNRR relative al sisma Abruzzo ed al sisma Centro Italia	S	K	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 10, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per venticinque anni.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
10	Rifinanziamento del credito d'imposta per interventi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sima del 24/08/2016	S	K	200	200	300	200	200	300	150	200	300

**Al riguardo**, si segnala che il prospetto riepilogativo allegato alla legge n. 232 del 2016 con riferimento alla norma la cui autorizzazione di spesa è stata incrementata dalla presente disposizione, nel determinare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno attribuiva ai predetti saldi un profilo temporale diverso rispetto a quello dell'autorizzazione di spesa in quanto l'onere del rimborso dei finanziamenti veniva posto a carico dello Stato, in conseguenza della maturazione di un credito di imposta pari all'intera rata, comprensiva della quota capitale e della quota interessi. Alla luce di quanto osservato e atteso che il presente prospetto riepilogativo ascrive, invece, effetti omogenei su tutti i saldi di finanza pubblica, eccetto per l'annualità 2022 e solo in termini di indebitamento, andrebbero chiariti i motivi della citata rappresentazione. Analogo chiarimento, andrebbe fornito con riferimento all'annualità 2022 dove la registrazione degli effetti in termini di indebitamento netto risulta inferiore e differente rispetto al saldo netto da finanziare e al fabbisogno.

Il comma 11 dispone che per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei precedenti commi del presente articolo, compresi quelli derivanti da convenzioni con società, la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

**La RT** afferma che la disposizione chiarisce che – limitatamente all'anno 2022 - i contratti a tempo determinato prorogati, compresi i contratti di lavoro a tempo determinato derivanti da convenzioni con società, si intendono in deroga al limite massimo di 36 mesi previsto per i contratti a termine del settore pubblico e del limite

di 24 mesi previsto per il settore privato. La RT conclude dichiarando che la disposizione di natura ordinamentale non determina effetti finanziari.

**Al riguardo**, si ribadisce quanto già osservato al precedente comma 8 circa la conferma che la previsione volta ed escludere la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato possa considerarsi efficace e possano essere escluse conseguenze finanziarie, atteso che le norme derogate sono in parte riconducibili a una disciplina di derivazione europea.

Il comma 12 riduce il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
12	Riduzione fondo emergenza nazionali di cui all'articolo 44 del D.Lgs. 1/2018	S	K	-5			-5			-5		

**Al riguardo**, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse oggetto di riduzione e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Il comma 13 nel modificare l'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, assegna per l'anno 2022 un contributo straordinario di 7 milioni di euro in favore del Comune dell'Aquila e un contributo di 1 milione di euro in favore degli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila.

**La RT** afferma che la disposizione comporta un onere pari a 8 milioni di euro per l'anno 2022. Si prevede la concessione anche nel 2022 di un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009, riconoscendo rispettivamente 7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila e 1 milione di euro per gli altri comuni del cratere sisma 2009.

La RT ricorda che l'evento sismico del 2009 ha determinato mutamenti nella gestione dei bilanci degli enti del cratere e, per far fronte a tale situazione, il legislatore ha riconosciuto negli anni successivi al sisma del 2009 un contributo straordinario al fine di consentire a tali enti di poter far fronte alle maggiori spese e minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, per assicurare gli equilibri di bilancio.

Nel corso degli anni tale contributo è stato più volte rideterminato, e da ultimo è stato determinato per il Comune dell'Aquila nell'importo di 10 milioni, dal 2018 al 2021, e in 1 mln di euro per l'anno 2021 per i restanti comuni del cratere.

Per l'anno 2022, in linea con il progredire del processo di ricostruzione la RT prevede una riduzione del contributo straordinario, pari a 8 milioni di euro complessivi, in diminuzione rispetto al 2021. Il trend è riportato nelle tabelle seguenti:

**Contributo straordinario Comune dell'Aquila**

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2021	2022
30 mln	26 mln	26 mln	24,5 mln	17 mln	16 mln	12 mln	10 mln	10 mln	7 mln

**Contributo straordinario Comuni cratere**

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2 mln	2 mln	2 mln	2 mln	1,5 mln	1 mln	1 mln

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
13	Contributo straordinario al comune dell'Aquila e ai comuni del cratere	S	K	8			8			8		

**Al riguardo**, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 14 proroga all'anno 2022 la previsione di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con cui si autorizzano i Comuni del cratere a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.

**La RT** afferma che la disposizione è finalizzata ad assicurare per l'anno 2022 la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico 2009, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia, nelle more della conclusione dei processi di stabilizzazione del predetto personale previste dall'articolo 57 del DL 104/2020.

Secondo la RT, considerato che l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dai Comuni del Cratere è stata prorogata al 31.12.2021 dall'art. 57, comma 9, del citato DL 104/2020 per un importo pari a 2,9



milioni di euro e che delle predette procedure potrà beneficiarne una percentuale non superiore al 50%, la disposizione, pertanto, determina oneri pari a 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
14	Proroga contratti a tempo determinato nei comuni DL cratere sisma 2009	S	K	1,5			1,5			1,5		
	Effetti riflessi	E	T/C				0,7			0,7		

**Al riguardo**, oltre a rinviare alle osservazioni contenute al precedente comma 11, si osserva che la RT nell'affermare che della proroga dei contratti a tempo determinato potrà beneficiarne una percentuale non superiore al 50%, non adduce i motivi della riduzione della platea dei beneficiari. Sul punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare necessario fornire ulteriori elementi di chiarimento.

Il comma 15 proroga al 31 dicembre 2022 la previsione di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, che autorizza il Comune dell'Aquila ad avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
15	Proroga contratti a tempo determinato nel comune de L'Aquila sisma 2009	S	K	1,0			1,0			1,0		
	Effetti riflessi	E	T/C				0,5			0,5		

**Al riguardo**, oltre a ribadire quanto osservato al comma 11, si rileva che da una parte la norma pone l'onere della proroga dei contratti a tempo determinato a carico delle disponibilità del bilancio del comune dell'Aquila, dall'altra autorizza la predetta spesa con un finanziamento di 1 milione di euro. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento.

## Articolo 150

### *(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico)*

La norma, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, rfinanzia il fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Alla disciplina dell'utilizzo delle risorse del fondo e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle Regioni di apposito Piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, nella quale sono indicate anche le modalità di monitoraggio degli interventi e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rifinanziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del DL n. 39/2009	S	K			5			5			5

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, andrebbero soltanto illustrate le ragioni per cui nonostante si tratti di spesa classificata come in conto capitale, se ne prevede un impatto pieno e uniforme su tutti e tre i saldi, al contrario di quanto avviene usualmente per tale tipologia di spesa.

Andrebbe valutata l'opportunità di fornire lo sviluppo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo.

## Articolo 151

### *(Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi)*

La norma, per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle Regioni.

Ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale speditivo relativo alle annualità 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri si provvede al riparto delle risorse del fondo tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'Interno finalizzate al rinnovo della flotta elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo da trasferire alla PCM per il potenziamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi	S	K	40	50	60	40	50	60	40	50	60

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

## **Articolo 152**

### ***(Ammodernamento parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza)***

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi di istituto dell'organizzazione territoriale e del Comando per la tutela forestale dell'Arma dei carabinieri quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza capillarmente dislocata sul territorio nazionale attraverso la realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata. Sono specificate le norme applicabili a tali lavori, tra le quali l'attribuzione della funzione di stazione appaltante all'Agenzia del demanio, ai competenti provveditori alle opere pubbliche o agli enti locali, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.

Il comma 2 istituisce un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze al fine di assicurare la funzionalità dei servizi di istituto della Guardia di finanza, quale forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, capillarmente dislocata sul territorio nazionale, attraverso la realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata. Sono specificate le norme applicabili a tali lavori, in termini analoghi a quelli per il comma precedente.

Il comma 3 prevede che gli interventi dei Programmi di cui ai commi 1 e 2 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale:

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Arma dei Carabinieri- Realizzazione nuove caserme demaniali	S	K	20	30	50	5	10	15	5	10	15
2	Ammodernamento parco infrastrutturale della Guardia di finanza	S	K	40	40	20	10	20	30	10	20	30

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, considerato che si tratta di spese rimodulabili, nulla da osservare.

Venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, posto che la spesa è classificata come in conto capitale, andrebbero richieste delucidazioni circa i criteri adottati nella quantificazione degli effetti d'impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento in ciascuna annualità del triennio, ritenuto che gli stessi debbano riferirsi alle note procedure amministrative di impiego delle risorse che si riflette sul perfezionamento degli impegni di spesa.

### **Articolo 153**

#### ***(Fondo per il sostegno alla transizione industriale)***

Il comma 1, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Autorizza, a valere sulle risorse del fondo, la concessione di agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2.

Il comma 2 demanda l'adozione delle disposizioni attuative del presente articolo ad un decreto interministeriale.

**La RT** si limita ad illustrare il contenuto dell'articolo.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo sostegno per la transizione industriale	S	K	150	150	150	150	150	150	150	150	150

**Al riguardo**, nulla da osservare sull'autorizzazione di spesa. Per quanto riguarda gli effetti sui saldi, andrebbero chiarite le ragioni per cui la spesa ha un effetto simmetrico su tutti i saldi pur essendo classificata come in conto capitale, tipologia di spesa che normalmente richiede di un maggiore tempo per determinare effetti di fabbisogno e indebitamento.

### **Articolo 154** **(Fondo Italiano per il Clima)**

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo (nel seguito “Fondo”) con una dotazione pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027. Il fondo è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale dei quali l’Italia è parte. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo delle risorse del fondo.

Il comma 2 stabilisce che il fondo può:

- a) assumere capitale di rischio mediante fondi di investimento, fondi di fondi o capitale di debito;
- b) erogare finanziamenti indiretti mediante istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo;
- c) erogare finanziamenti diretti di iniziative e programmi ad elevato impatto;
- d) erogare garanzie, su finanziamenti concessi da soggetti terzi autorizzati all’esercizio del credito, entro il limite massimo del 50% dell’importo finanziato, entro un importo massimo non eccedente il 50% delle risorse stanziato, su operazioni finanziarie differenti da quelle realizzate ai sensi delle lettere a), b) e c), a condizioni di mercato conformemente alla Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il Gestore istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 1, a cui affluiscono i premi versati al fondo a fronte del rilascio delle garanzie. Le obbligazioni assunte dal Fondo Italiano per il Clima ai sensi della presente lettera sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata insolvenza del fondo in relazione agli impegni assunti dal fondo medesimo ai sensi del presente articolo. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di escussione della garanzia di ultima istanza da avviarsi successivamente all’accertamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., gestore del fondo, dell’incapienza del medesimo fondo. Non è ammesso il ricorso diretto dei beneficiari degli interventi del fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell’elenco di cui all’articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 3 destina una quota del fondo, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, alla erogazione di misure a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del fondo.

Il comma 4 prevede che il fondo possa intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo.

Il comma 5 attribuisce la gestione del fondo a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica che disciplina l'impiego delle risorse del fondo in coerenza con il piano di attività e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del fondo medesimo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Il comma 6, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del fondo, concede a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la facoltà di impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con interventi di finanziamento, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative.

Il comma 7 con una modifica all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003 stabilisce che Cassa depositi e prestiti S.p.A. possa erogare finanziamenti (a Stato, regioni, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico) anche per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale a cui l'Italia ha aderito.

Il comma 8 istituisce, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato Direttivo. Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Ministro per la Transizione Ecologica o suo delegato, ed è composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico, le priorità di investimento del fondo e delibera, su proposta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., il piano di attività del fondo. Il Comitato Direttivo del fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del fondo stesso, su proposta di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e previo parere del Comitato di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014, n. 125. La Segreteria del Comitato Direttivo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., quale gestore del fondo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di composizione e funzionamento del Comitato Direttivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo e al Comitato Direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 9 prevede che la dotazione del fondo possa essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali.

**La RT** afferma che la disposizione è concepita allo scopo di contribuire al raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale nel quadro degli accordi sul clima e tutela ambientale e di incrementare sensibilmente le risorse finanziarie destinate al sostegno di iniziative di adattamento e contrasto al cambiamento climatico.

A tal fine, la disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione del Fondo Italiano per il Clima ("Fondo"), di natura rotativa, con una dotazione pari a 840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027, gestito da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP).

Ai sensi del comma 3, una quota del fondo, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, è destinata alla erogazione di misure a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del fondo.

Il fondo può essere ulteriormente integrato, ai sensi del comma 9, da apporti eventuali di soggetti pubblici o privati, anche con risorse proprie di organismi europei o internazionali.

La RT evidenzia che il fondo può intervenire a favore di soggetti privati e pubblici destinati a promuovere investimenti in uno dei 142 Paesi beneficiari di assistenza allo sviluppo ufficiale, individuati dal Comitato di Aiuto allo Sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC), nonché negli ulteriori paesi individuati dal Comitato di Indirizzo del fondo tra quelli previsti dagli accordi internazionali sul clima, attraverso:

- assunzione di capitale di rischio anche mediante fondi di investimento o fondi di fondi o assunzione di capitale di debito
- finanziamento indiretto attraverso istituzioni finanziarie, incluse istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multinazionali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo
- finanziamento diretto di iniziative e programmi ad elevato impatto volti a realizzare le finalità del fondo, come definiti dal Comitato di Indirizzo;
- erogazione di garanzie, entro un limite massimo delle risorse del fondo, su operazioni finanziarie differenti da quelle realizzate ai sensi dei punti precedenti, conformemente alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. La necessità di prevedere che il rilascio della garanzia da parte del fondo avvenga in relazione ad operazioni non riconducibili a interventi in *equity*, finanziamenti diretti e indiretti del fondo è da ricondurre all'esigenza di garantire la sussistenza del rapporto trilaterale garante/garantito/beneficiario insito negli strumenti di garanzia pubblica ed espressamente previsto dalla disciplina europea. Altrimenti, potrebbe verificarsi una sovrapposizione tra soggetto garantito e soggetto garante, realizzando uno schema in cui il fondo sarebbe tanto erogatore dell'operazione finanziaria, e quindi creditore, quanto garante della stessa. La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

Inoltre, al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi obiettivi del fondo e di potenziarne la capacità d'impatto, la disposizione prevede che:

- CDP possa impiegare le risorse della propria Gestione Separata per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal fondo, sia attraverso finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia mediante il co-finanziamento di singole iniziative (comma 6);
- il perimetro operativo della Gestione Separata di CDP sia esteso, intervenendo sulla disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge del

20 settembre 2003, n. 269, per consentire a CDP di utilizzare in modo permanente le proprie risorse al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi internazionali cui l'Italia ha aderito su clima e tutela ambientale, anche in modo autonomo rispetto all'operatività del fondo stesso (comma 7).

La norma prevede, altresì, che uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabiliscano condizioni, criteri e modalità di intervento del fondo (comma 1), nonché il funzionamento del Comitato di Indirizzo del fondo; la composizione e il funzionamento del Comitato Direttivo che delibera le singole operazioni (comma 8).

Inoltre, la RT sottolinea che la norma prevede al comma 2 la garanzia di ultima istanza dello Stato, da attivarsi esclusivamente nel caso di default del fondo: ciò al fine di assicurare la c.d. "ponderazione zero" e la conseguente migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. A copertura delle perdite attese riconducibili agli impegni assunti dal fondo sub specie di garanzie, è prevista l'istituzione, da parte del gestore, di un apposito fondo di accantonamento costituito con parte degli stanziamenti pluriennali previsti dalla legge e a cui affluiscono i premi versati al fondo medesimo, a fronte del rilascio delle garanzie.

La norma prevede, altresì, al comma 5, che i rapporti tra il MiTE e CDP siano regolati con apposita convenzione, che definisca, l'impiego delle risorse del fondo in coerenza con il piano annuale di attività e gli oneri e spese di gestione a carico della quota del fondo di cui al comma 3.

Per la RT l'introduzione del fondo consente di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche nazionali, in linea con le *best practice* di altri Paesi europei, dotando l'Italia di un meccanismo di intervento analogo a quelli utilizzati dalle *Development Finance Institution* (DFI) di tali Paesi. Tipicamente, nel quadro di tali meccanismi, le risorse pubbliche permettono di intervenire in un'ottica di addizionalità, catalizzando anche capitali privati in quei contesti in cui altrimenti il mercato non indirizzerebbe le proprie risorse e incrementando in tal modo le risorse complessivamente destinate al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi internazionali sul clima.

La RT prosegue sottolineando che la disposizione comporta un onere in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno pari alla dotazione del fondo (840 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2027), mentre, ai fini dell'indebitamento netto, l'effetto è limitato all'importo della quota di cui al comma 3 (40 milioni di euro a decorrere dal 2022), in quanto la restante parte della dotazione del fondo è destinata a operazioni finanziarie che non hanno effetto su tale saldo.

Infine la RT, con riferimento all'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un



Comitato di indirizzo e di un Comitato direttivo, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si prevede espressamente che ai componenti del Comitato di indirizzo e al Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Istituzione del Fondo rotativo Italiano per il clima	S	K	840	840	840	840	840	840	40	40	40

**Al riguardo**, in merito all'assenza di effetti derivanti dalla costituzione del fondo rotativo sull'indebitamento netto, eccetto che per la quota di 40 milioni di euro destinata alla erogazione di misure a fondo perduto nonché agli oneri e alle spese di gestione del fondo, non si hanno osservazioni da formulare, trattandosi di risorse destinate a operazioni di natura finanziaria. Tuttavia, con riferimento alla previsione che le obbligazioni assunte dal fondo siano assistite della garanzia di ultima istanza dello Stato, da attivarsi esclusivamente nel caso di default del fondo, andrebbe acquisita una valutazione riguardo alla prudenzialità della mancata iscrizione di effetti su nessuno dei tre saldi di finanza pubblica.

In merito alla possibilità concessa a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con interventi di finanziamento, inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito, anche mediante il co-finanziamento di singole iniziative, atteso che tale gestione proietta i suoi effetti sul fabbisogno del settore statale (Conto disponibilità), andrebbero acquisite valutazioni in merito alla mancata iscrizione di effetti nel prospetto riepilogativo.

Con riferimento all'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato di indirizzo e di un Comitato direttivo, al fine di escludere oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe assicurato che anche le attività di segreteria e di funzionamento dei comitati siano svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

### **Articolo 155**

#### ***(Istituzione del fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico)***

La norma, al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonché di rispettare

gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al fondo è assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse del fondo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

La **relazione illustrativa** aggiunge che la direttiva UE 2016/2284, di cui il decreto legislativo 81/2018 costituisce atto di recepimento, assegna all'Italia importanti impegni di riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti, tra cui il materiale particolato e l'ammoniaca (riduzioni da applicare a partire dal 2020, con obiettivi finali fissati al 2030), con l'obbligo di predisporre ed attuare, a tal fine, un programma nazionale di misure. L'attuazione del piano è un elemento centrale della strategia di riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico, particolarmente critici in numerose Regioni italiane. Evidenzia che a causa del mancato rispetto delle norme in materia di inquinamento atmosferico sono state avviate nei confronti dell'Italia ben 3 procedure di infrazione e per una di queste, il 10 novembre 2020, è già stata adottata una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea (procedura di infrazione 2014/2147 - Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani). Nel caso in cui la Commissione Europea decidesse di proseguire con la procedura ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) il nostro Paese rischierebbe di dover pagare sanzioni economiche molto ingenti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Istituzione di un fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico	S	C		50	100		50	100		50	100

**Al riguardo**, considerato il rischio di pagamento di sanzioni economiche a causa del mancato rispetto della direttiva (UE) 2016/2284, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, andrebbero forniti maggiori elementi circa l'idoneità delle risorse stanziare a raggiungere gli obiettivi della direttiva europea ed evitare l'insorgere di un onere derivante dal pagamento delle sanzioni.

## Articolo 156

### *(Misure a sostegno dell'avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo)*

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il comma 2 stabilisce che, ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 1, le imprese individuali e le società che intendono svolgere le attività di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 presso l'amministrazione competente per territorio, presentino al Ministero della transizione ecologica istanza di un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attività fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina eurounitaria in materia di aiuti *de minimis*.

Il comma 3 attribuisce ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, la definizione delle modalità di impiego e di gestione del fondo.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che in considerazione dell'attuale esiguità di impianti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti nonché delle richieste da parte delle Regioni di promuovere detti centri, è stato quantificato il fabbisogno del fondo in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale fabbisogno è stato determinato ipotizzando che l'investimento iniziale per l'avvio del centro di preparazione per il riutilizzo possa richiedere l'erogazione di un importo massimo pari a 60.000 euro per beneficiario, tenuto conto della tipologia delle operazioni previste e delle quantità dei rifiuti impiegabili.

Infine, la RT ha ipotizzato che tale previsione possa interessare all'incirca 50 beneficiari/anno (piccole e medie imprese).

La RT conclude affermando che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti	S	C	3	3		1	3	2	1	3	2

**Al riguardo**, pur se l'onere è configurato come spesa corrente, andrebbero chiariti i motivi per cui, il prospetto riepilogativo reca una rappresentazione dell'impatto della spesa differente in termini di fabbisogno e indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare. Si può a tal proposito solo ipotizzare che si sia tenuto conto dei tempi di avvio della misura per cui il decreto attuativo sarà adottato entro 120 giorni dall'inizio

dell'anno, nonché poi di lavorazione delle domande pervenute e quindi successivo riconoscimento del contributo.

Si osserva poi che sebbene la spesa sia configurata come limite massimo, la norma non prevede criteri per garantire il rispetto di tale limite (ad esempio riconoscendo i contributi secondo l'ordine cronologico delle domande, oppure riducendo proporzionalmente tutti i contributi nel caso di insufficienza delle risorse a soddisfare tutte le domande).

### **Articolo 157** **(Ricerca contrasto specie esotiche invasive)**

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un “Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive”, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del d.lgs. 230/2017. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono stabilite le modalità di ripartizione fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse del fondo.

**La RT** afferma che relativamente alla determinazione dell'importo si è preso come riferimento l'estensione delle aree afferenti alla Rete Natura 2000, individuate ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 09/147/CE. Si tratta delle aree di maggior pregio per la conservazione della biodiversità, includendo in larga misura anche i diversi tipi di aree protette rispondenti alla normativa nazionale.

La **relazione illustrativa** sottolinea come gli impegni di cui agli articoli 19 e 22 del d.lgs. 230/2017 discendono dal Regolamento dell'Unione Europea 2014/1143 e che, a seguito del primo resoconto periodico sull'attuazione del Regolamento trasmesso alla Commissione Europea, è emersa con chiarezza la carente attuazione a livello regionale delle azioni previste dai richiamati articoli.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Istituzione di un fondo per il controllo delle specie esotiche invasive	S	C	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**Al riguardo**, posto che si tratta di dare attuazione alla normativa europea, dal cui mancato rispetto potrebbero discendere sanzioni, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'adeguatezza delle risorse stanziare rispetto alla carente attuazione a livello regionale evidenziata dalla relazione illustrativa. In particolare, posto che la RT si limita ad affermare di aver utilizzato come parametro l'estensione delle aree afferenti alla Rete Natura 2000, andrebbero indicate le metodologie adottate per la

determinazione dei costi delle misure, eccedenti rispetto agli stanziamenti già previsti da parte delle regioni.

### Articolo 158

#### *(Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas)*

La norma, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022, stabilisce che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provveda a ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema fino a concorrenza dell'importo di 2.000 milioni di euro che a tal fine sono trasferiti alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 febbraio 2022.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma e sottolinea che la disposizione comporta un onere pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Contenimento aumento prezzi nel settore elettrico e del gas - Riduzione aliquote relative a oneri generali di sistema	E	T							-2.000		
Trasferimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)	S	C	2.000			2.000					

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare, se non valutare l'opportunità di indicare espressamente l'anno di riferimento (2022) delle disposizioni onerose.

### Articolo 159

#### *(Finanziamento per le emergenze ambientali e per la semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica)*

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229 e classificati sotto la voce DLB 2022 - Mite collettamento depurazione acque.

Il comma 2 interviene sulla disciplina del fondo nazionale per l'efficienza energetica, riservando una quota parte delle risorse all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Si specifica, quindi, che il medesimo fondo abbia natura mista (e non più rotativa, come nel testo vigente).

**La RT** si limita a descrivere il comma 1 mentre, in merito al comma 2, afferma che le modifiche in esso contenuto sono finalizzate a semplificare e razionalizzare il

funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica (FNEE), istituito dall'articolo 15 del D.lgs. 102/2014, rendendolo un fondo a natura mista e prevedendo l'introduzione di una quota di finanziamento a fondo perduto, nei limiti della disciplina degli Aiuti di Stato, per un valore massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. La RT conclude sottolineando che il comma 2 ha effetti di pari ammontare sul fabbisogno e sull'indebitamento.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Fondo da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi	S	K	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Modifica della natura rotativa del fondo nazionale per l'efficienza energetica " a natura mista"	S	K				8	8	8	8	8	8

**Al riguardo**, con riferimento al comma 1, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito al comma 2, si osserva che fino all'anno 2021 il fondo ha avuto natura rotativa ed è stato utilizzato per la concessione di garanzie e l'erogazione di finanziamenti con impatti limitati sul fabbisogno e sull'indebitamento netto. La disposizione in esame trasforma la natura del fondo rotativo in mista e nell'ambito dell'erogazione di finanziamenti prevede l'introduzione di una quota di finanziamento a fondo perduto che è stata integralmente registrata sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Pur se tale registrazione appare corretta, andrebbe chiarito se la quota destinata a legislazione vigente a erogare finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari e ora destinata a finanziamenti a fondo perduto, non scontasse già in parte effetti in termini di fabbisogno.

Inoltre, si osserva che la norma a fronte di risorse temporalmente limitate sembra introdurre un onere perpetuo. Infatti, l'alimentazione del fondo in esame è limitata fino all'anno 2030 mentre la norma riserva una quota parte delle risorse all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Andrebbe dunque chiarito se la decorrenza dei contributi a fondo perduto si intende fino all'anno 2030.

## **TITOLO XI**

### **MISURE IN MATERIA DI POLITICHE AGRICOLE**

#### **Articolo 160**

##### ***(Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo)***

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”, di seguito denominato “Fondo”, con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del Regolamento (UE) recante “Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013”, in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo (di seguito “il Regolamento Piani Strategici”). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del fondo. I criteri e le modalità d’intervento del Fondo sono definiti annualmente nel “Piano di gestione dei rischi in agricoltura” di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Il comma 2 affida le funzioni di soggetto gestore del fondo all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l’adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. La SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura S.p.a., costituita ai sensi dell’articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo n. 99 del 2004, all’esito della trasformazione prevista dall’articolo 15-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2018, è autorizzata a partecipare alla società dedicata. I sistemi informatici necessari alla gestione del fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con l’acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 51 del 2015.

Il comma 3 autorizza l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata di cui al comma 2, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del fondo.

Il comma 4 assegna le risorse di cui al comma 1 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dispone che saranno trasferite dallo stesso Ministero alla società di cui al comma 2, al momento dell’apertura del conto corrente di tesoreria centrale di cui al comma 3. Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1 si applica il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, n. 10158.

Il comma 5, al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all’attuazione del fondo di mutualizzazione di cui al comma 1, nonché della misura “assicurazioni agevolate in agricoltura” prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, incrementa il cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura “assicurazioni agevolate in agricoltura”, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.

**La RT** illustra i commi 1 e 2 e chiarisce che la gestione del fondo sarà affidata ad Ismea, che la eserciterà attraverso una società di capitali dedicata, insieme a SIN spa, da quando diventerà società *in house*, così come previsto dall’articolo 15-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2018.

Dopo aver sintetizzato il contenuto dei commi 3 e 4, la RT afferma che con il comma 5 vengono stanziati 178,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, destinati al cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, al fine di coprire il fabbisogno finanziario aggiuntivo relativo all'istituzione del fondo di mutualizzazione di cui al comma 1 e alla misura delle assicurazioni agevolate a fronte dei maggiori oneri previsti dalla normativa europea, che dispone un incremento della contribuzione pubblica e l'abbassamento della soglia minima di danno per l'accesso al risarcimento.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1-5	Istituzione Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteo-climatici alla produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità	S	K	50,0			50,0			50,0		
5	Incremento cofinanziamento statale per assicurazioni agevolate in agricoltura	S	K		178,3	178,3		178,3	178,3		178,3	178,3

**Al riguardo**, anche se gli oneri sono configurati come tetti di spesa, si osserva che non appare pacifico, in assenza di espresse indicazioni, che l'istituendo fondo di cui al comma 1, finanziato con 50 milioni di euro nel 2022 e con una quota dei 178,3 milioni annui stanziati dal 2023 al 2027, operi nei limiti delle risorse stanziato, per cui i criteri e le modalità d'intervento del fondo stesso dovranno essere definiti in modo da assicurare comunque il rispetto dei saldi.

In relazione alla realizzazione dei sistemi informatici necessari alla gestione del fondo, si osserva che le norme definiscono soltanto la procedura di acquisizione di tali servizi, ma non individuano le relative risorse necessarie. Andrebbe chiarito se a tali oneri si farà fronte con una parte della dotazione del fondo.

Posto che le spese sono classificate come in conto capitale, andrebbero approfonditi i criteri di imputazione sui saldi che mostrano effetti simmetrici.

### **Articolo 161**

#### ***(Proroga per l'anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40)***

Il comma 1 proroga anche per il 2022 la misura di cui all'articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019, ai sensi della quale è stata prevista, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, con età inferiore a 40 anni, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

**La RT** rappresenta che lo sgravio contributivo in esame è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:



- art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
- art. 1, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018;
- art. 1, comma 503, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2020;
- art. 1, comma 33 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2021.

Si fa presente che l'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente ed è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2022.

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente a decorrere dall'anno 2018 è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2021 (decreto del 10 giugno u.s.) è stato fissato nella misura pari a 59,66 euro.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della legge n. 160 del 1975, nel limite massimo di 156 giornate annue; tale importo per il 2021 è pari a 0,68 euro.

Sulla base dei dati rilevati dagli archivi dell'INPS riguardanti le nuove iscrizioni agricole verificatesi nel 2019 ed utilizzando altresì le analoghe informazioni riferite al periodo 2016-2018 per ricavare delle indicazioni in merito al completamento dei dati presenti negli archivi stessi, si è stimata prudenzialmente una platea di 10.000 nuovi iscritti nell'anno 2022 con età inferiore a 40 anni. Più nello specifico tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto riguarda il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il dato relativo all'anno 2021 è stato lasciato prudenzialmente invariato per l'anno 2022, a fronte di indicazioni più pessimiste fornite dalla NADEF e sviluppato invece secondo le indicazioni fornite da questo documento per gli anni successivi.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa e tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata: 16 luglio

2° rata: 16 settembre

3° rata: 16 novembre

4° rata: 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

ANNO	ONERE (lordo fisco)	ONERE (netto fisco)
2022	8,3	8,3
2023	27,1	25,8
2024	18,9	14,5
2025	0	0,9
2026	0	0

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Proroga per il 2022 dell'esonero contributivo previsto per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni di cui art.1, comma 503, legge n. 160/2019		E CO				-8,3	-27,1	-18,9	-8,3	-27,1	-18,9
		S C	8,3	27,1	18,9						
	Effetti fiscali	E T	0,0	1,3	4,4	0,0	1,3	4,4	0,0	1,3	4,4

**Al riguardo**, si osserva che le stime dell'onere sono sostanzialmente coincidenti (anche se marginalmente inferiori nel secondo anno di applicazione e per circa 1,5 milioni nel terzo anno) con quelle indicate dalla RT all'analogo provvedimento contenuto nell'ultima legge di bilancio. Identici sono le platee considerate, l'aliquota di finanziamento e il contributo IVS addizionale giornaliero, mentre risulta di circa 20 centesimi più elevato il reddito medio convenzionale, il che dovrebbe condurre ad oneri lievemente più elevati (e non più contenuti) di quelli evidenziati nella legge di bilancio per il 2020, in relazione ai quali era stato fra l'altro sollevato un analogo problema rispetto a quelli dell'anno precedente. Comunque, la quantificazione è corretta in termini di oneri complessivi, pari a 54,3 milioni di euro nel triennio.

In relazione alla distribuzione temporale degli oneri, assumendo un ingresso lineare dei nuovi giovani imprenditori agricoli nel 2022, si osserva che, anche se il primo anno risente dello slittamento della quarta rata all'anno successivo, l'onere ascritto al 2024 sembra "assorbire" parte dell'onere che competerebbe (nozionalmente) al 2022.

Gli effetti fiscali indotti (in termini di maggiori entrate) sono in linea con i valori precedentemente stimati. Più in generale, alla luce del fatto che le disposizioni hanno

già trovato più volte applicazione nel passato, sarebbe auspicabile l'acquisizione di elementi di consuntivo che consentano di confermare la validità delle stime.

## **Articolo 162**

### ***(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare)***

Il comma 1, al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132, della legge n. 662 del 1996 (interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, anche cooperative, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione, nonché nella distribuzione e nella logistica, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura compresi), autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

Il comma 2, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, autorizza, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 717/2014, 1407/2013 e 1408/2013.

Il comma 3 apporta le seguenti modificazioni alle disposizioni del Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000, al fine di favorire l'imprenditoria femminile in agricoltura:

- intervenendo sul comma 1 dell'articolo 9, lo armonizza all'attuale formulazione dell'articolo 10-*bis* dello stesso decreto, come modificato dall'articolo 68, comma 9, del decreto-legge n. 73 del 2021, finalizzando i benefici ivi previsti (illustrati dalla RT) non solo ad agevolare la giovane imprenditoria agricola, ma anche quella femminile;
- sostituendo il comma 2, lettera c), dell'articolo 10-*bis*, estende la possibilità di accedere ai benefici suddetti, prevedendone la concessione anche a società che siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da donne.

Il comma 4 destina alle agevolazioni previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile le risorse del "Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura", di cui all'articolo 1, comma 506, della legge n. 160 del 2019, che vengono incrementate per l'anno 2022 di ulteriori 5 milioni.

Il comma 5 destina risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 alle attività di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000.

Il comma 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio, al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 e disporre di dati, studi e valutazioni specifiche necessari a definire le strategie settoriali per l'attuazione della nuova fase di programmazione della politica agricola comune.

**La RT** ricorda che gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono rivolti a società il cui capitale sia posseduto almeno al 51% da imprenditori agricoli, cooperative agricole

a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente.

Lo strumento, oltre a rafforzare la competitività delle società del settore agricolo e agroalimentare, ha la finalità di favorire e sostenere finanziariamente i progetti di investimento, consolidamento o sviluppo delle imprese stesse che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, nonché nella distribuzione e nella logistica.

Le nuove risorse andranno a ricostituire la dotazione finanziaria in esaurimento con l'ultimo bando in corso, a seguito dei numerosi progetti, finanziati dall'ISMEA.

In relazione al comma 2 (**Accesso al credito delle imprese agricole**) la RT ribadisce che la proposta incrementa di 10 milioni di euro per il 2022 le risorse finanziarie dedicate alle attività svolte da ISMEA per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche e intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo e della pesca, anche a fronte di transazioni commerciali. Con tali risorse le garanzie saranno concesse a titolo gratuito nei limiti previsti dalla disciplina unionale per gli aiuti *de minimis*.

La RT si sofferma poi sui commi 3, 4 e 5, dedicati ad **agevolare l'imprenditoria femminile in agricoltura** attraverso l'utilizzo delle misure agevolative previste dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000 e consistenti nella concessione di mutui agevolati sugli investimenti, di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, unitamente a contributi a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.

La RT ribadisce il contenuto dei commi 3 e 4 mentre, in relazione al comma 5, chiarisce che l'incremento di 15 milioni di euro per il 2022 delle risorse destinate agli incentivi di cui al Titolo I, Capo III, del decreto legislativo n. 185, scaturisce dal fatto che lo strumento agevolativo, originariamente riservato alle sole imprese del Sud, è stato esteso dal cd. "Decreto semplificazioni" (D.L. n. 76 del 2020) all'intero territorio nazionale, con conseguente allargamento della platea di beneficiari.

Sul comma 6 (**Monitoraggio prezzi**) la RT ricorda che il regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo all'organizzazione comune di mercato prevede misure di intervento a favore di taluni prodotti agricoli, finalizzate a prevenire o gestire situazioni di crisi o gravi turbative di mercato. La conoscenza dei prezzi nell'arco dell'intero percorso di filiera e il loro monitoraggio continuo è elemento fondamentale per guidare le PP.AA. nell'assumere le necessarie decisioni. Lo stesso regolamento prevede che per particolari prodotti ortofrutticoli siano giornalmente rilevati i prezzi di mercato nella fase di importazione al fine di consentire alla Commissione europea di gestire il regime dei prezzi di entrata. I regolamenti della Commissione, delegati o di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, definiscono i dettagli per la rilevazione dei prezzi, anche al fine di garantire la trasparenza di mercato per particolari prodotti sensibili tra i quali: olio di oliva, arance, pesche, pomodori, mele, cereali, riso, carni, latte e prodotti lattiero caseari.

Tutto ciò comporta un consistente lavoro e la gestione di una rete di rilevatori in grado di coprire l'intero territorio nazionale.

La politica agricola comune, come riformulata dai recenti regolamenti del Consiglio e del Parlamento europeo in corso di pubblicazione, stabilisce che ogni Stato membro adotta un piano strategico nazionale unico per tutti i comparti produttivi che include anche interventi specifici a sostegno di alcuni settori, tra cui l'ortofrutticolo, il vitivinicolo e l'olivicolo. Per una corretta definizione delle misure attuative del piano strategico nazionale nel suo insieme e degli interventi settoriali, le PP.AA. hanno bisogno di dati, studi particolareggiati e scenari di operatività che possono essere garantiti da un organismo qualificato quale è l'ISMEA.

Per consentire l'esercizio delle predette attività il comma istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Trasferimento a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA per rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare	S	K	50,0			50,0			50,0		
2	Trasferimento a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA per concessioni garanzie per accesso al credito imprese agricole	S	K	10,0			10,0			10,0		
4	Incremento fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura	S	K	5,0			5,0			5,0		
5	Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura	S	K	15,0			15,0			15,0		
6	Istituzione fondo per il potenziamento dell'attività di ISMEA per la rilevazione di prezzi dei prodotti agricoli	S	C	0,5			0,5			0,5		

**Al riguardo**, rilevato che gli oneri sono tutti configurati in termini di limiti di spesa e che gli interventi da essi finanziati sono attuati nei limiti delle risorse disponibili, si segnala che non vengono forniti elementi di valutazione sulla congruità delle risorse stanziare rispetto agli obiettivi perseguiti.

Andrebbero chiarite le ragioni dell'imputazione di effetti sul saldo di indebitamento netto in relazione alle spese di cui al comma 1, che rivestono natura finanziaria e normalmente non rilevano per tale saldo (cfr. ad esempio il precedente articolo 154 del presente disegno di legge), così come per le spese di cui ai commi 4 e 5 delle quali il 60 per cento è erogato tramite mutui agevolati che pure normalmente non impattano sul saldo di indebitamento.

Si evidenzia che l'onere di cui al comma 2 viene contabilizzato anche in termini di fabbisogno, fra l'altro per l'intero suo ammontare, il che appare anomalo rispetto alla prassi adottata in materia di registrazione degli effetti contabili delle garanzie e comunque estremamente prudentiale.

Per quanto riguarda l'istituzione al comma 6 del fondo per il potenziamento dell'attività di rilevazione dei prezzi, si osserva che il finanziamento è disposto solo per il 2022, per cui andrebbe assicurato che dal 2023 l'ISMEA sarà in grado di svolgere tale attività pur non disponendo più delle risorse stanziare per l'anno precedente.

### **Articolo 163** **(Iva agevolata per la cessione di bovini e suini)**

La norma in esame, modificando l'articolo 1, comma 506, della L. n. 205 del 2017, estende al 2022 la percentuale agevolata del 9,5% dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) che i produttori agricoli, in regime speciale<sup>125</sup>, possono applicare per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina. Si rammenta che in mancanza di tale proroga l'aliquota IVA applicabile, per l'anno 2022, sarebbe stata quella a regime del 7% per le cessioni degli animali di specie bovina e del 7,3% per le cessioni degli animali di specie suina.

**La RT** evidenzia che la disposizione prevede la proroga per il 2022 delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina previste per il 2021 nella misura non superiore al 9,5%. Specifica che la misura determina, in coerenza con la valutazione relativa al 2021, una perdita di gettito IVA per il 2022 pari a circa 74,5 milioni di euro.

**Al riguardo** sarebbe opportuno acquisire dati a consuntivo ed una proiezione degli stessi fino a fine anno 2021, al fine di riscontrare la effettiva adeguatezza dello stanziamento, pari a 27,5 mln di euro (che non si configura come tetto di spesa<sup>126</sup>), previsto a copertura degli oneri associati alla percentuale di compensazione del 9,5%, disposta per l'anno 2021 dall'articolo 68, comma 2, del DL n. 73 del 2021. In particolare, tale supplemento informativo appare necessario in quanto la percentuale del 9,5% applicabile alle cessioni di animali bovini e suini, ora riproposta, è stata fissata direttamente dal legislatore, a differenza delle determinazioni precedenti<sup>127</sup> per le quali le percentuali di compensazione erano stabilite come valore massimo di incremento e le aliquote applicabili erano poi determinate con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole

---

<sup>125</sup> Di cui all'articolo 34, comma 1 del DPR n. 633 del 1972. In esso si dispone un regime di detrazione forfetario IVA basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

<sup>126</sup> E pertanto l'agevolazione è garantita a tutti i possibili beneficiari senza possibilità di modulazione.

<sup>127</sup> Si veda: l'articolo 1, comma 908 della L. n. 208 del 2015, l'articolo 1, comma 45 della L. n. 232 del 2016 e l'articolo 1, comma 506 della l. n. 205 del 2017.

alimentari e forestali in modo da garantire il rispetto del tetto di spesa (pari a 20 mln di euro) indicato nella normativa primaria (legge di bilancio 2018).

Tale approfondimento è poi necessario anche al fine di verificare la congruità della perdita di gettito stimata in 74,5 mln di euro per l'anno 2022, che non si configura, per le ragioni su esposte, come limite invalicabile di spesa. Sul punto, avendo fatto una ricostruzione in termini finanziari dell'onere relativo agli incrementi delle percentuali di compensazione che si sono susseguiti nel tempo<sup>128</sup>, si è giunti a determinare un onere per l'anno 2022 - costruito come differenza tra le percentuali che si sarebbero dovute applicare a regime e l'aliquota agevolata - pari a 47,5 mln di euro<sup>129</sup>. Poiché l'onere stanziato è pari a 74,5 mln di euro, la differenza ricostruita di 27 mln di euro (74,5 - 47,5) richiede un approfondimento al fine di escludere una sovrastima dell'onere indicato.

#### **Articolo 164**

##### ***(Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto-Guardia costiera)***

La norma, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto-Guardia costiera l'esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate, anche in via esclusiva, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84, dall'articolo 136 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

**La RT** afferma che la misura è finalizzata ad assicurare il finanziamento strutturale al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera affinché sia garantito con continuità lo svolgimento delle attività svolte in dipendenza funzionale dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. A tal proposito si autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per assicurare l'assolvimento del complesso delle funzioni in materia di pesca marittima.

La RT specifica che la quantificazione della spesa, inerente all'esercizio delle funzioni attribuite dal quadro ordinamentale svolte sotto la dipendenza funzionale dal MIPAAF, è stata calcolata facendo riferimento alla quota parte della spesa totale sostenuta dal Corpo per spese di funzionamento ed aggiungendo le spese sostenute per

---

<sup>128</sup> In particolare:

- per gli anni dal 2016 al 2020 l'incremento delle percentuali di compensazione per le cessioni dei bovini e suini è passato, rispettivamente dal 7% al 7,65% e dal 7,3% al 7,95% (tali percentuali sono state definite dal DM 26/01/2016 del Ministero dell'economia e delle finanze); per tali incrementi è stato previsto un onere di 20 mln di euro.
- per l'anno 2021 l'aliquota di compensazione è salita indistintamente al 9,5% rispetto alle citate aliquote del 7,65% e 7,95% con un onere stimato in 27,5 mln di euro.

<sup>129</sup> Pertanto per l'anno 2022 il raffronto tra le aliquote a regime che si sarebbero dovute applicare e l'incremento al 9,5%, considerando le stime precedenti, dovrebbe generare un onere pari a: 20 mln di euro +27,5 mln di euro = 47,5 mln di euro.

le attività di controllo calcolate secondo la tabella di onerosità dei mezzi navali, terrestri, aerei sostenute nell'anno 2020. L'impatto è stato commisurato alla percentuale delle aree infrastrutturali occupate/destinate alle attività di pesca che è pari al 2,2% della superficie totale.

Quindi sono stati assunti a base di calcolo gli output medi delle attività svolte nel 2020, desunte dal sistema di controllo di gestione (COGESTAT) utilizzato dal Corpo, al netto delle maggiori attività derivanti dalla programmazione europea in tema di controllo pesca richieste in quanto rimborsate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAM).

Nella tabella sottostante è riportata la spesa sostenuta per l'esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima.

<b>Spese sostenute anno 2020</b>		<b>Tabella n° 1</b>
<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>		
Totale superfici destinate attività amministrativa pesca		447.068
Totale superfici destinate ad altre attività amministrativa		9.835
percentuale globale occupazione		2,20%
Costi totali per consumi intermedi CdR 4		79.926.428,00 €
Costi totale amministrativo pesca (a)		1.749.928,42 €
<b>MEZZI AEREI</b>		
Totale ore di volo per attività controllo PESCA		43,39
Costo ora di volo (TAB-A)		3.204,50 €
<b>TOTALE (b)</b>		<b>139.043,25 €</b>
<b>MEZZI TERRESTRI</b>		
Totale Km percorsi per controllo Pesca		433.463
Costo medio Km (SMD-L-029)		0,31 €
<b>TOTALE (c)</b>		<b>134.373,53 €</b>
<b>MEZZI NAVALI</b>		
Totale ore di moto per attività controllo PESCA		20.592
Costo medio ora di moto (Costal patrol boat) (TAB-A)		349,90 €
<b>TOTALE (d)</b>		<b>7.205.140,8 €</b>
<b>TOTALE (a + b + c + d)</b>		<b>9.228.486 €</b>
Somme rimborsate		5.228.486 €
Differenza		4.000.000 €

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Finanziamento del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera per esercizio funzioni in materia di pesca marittima	S	C	4	4	4	4	4	4	4	4	4

**Al riguardo**, si osserva che la quantificazione è stata effettuata prendendo a base l'anno 2020 che, nonostante sia il più recente e quindi il più attendibile in teoria per la determinazione di costi medi più aggiornati, potrebbe sottostimare le spese da sostenere in futuro perché tale anno, essendo stato caratterizzato dalla pandemia da



Covid-19, potrebbe aver fatto registrare minori costi sia amministrativi che per il controllo con i mezzi a disposizione. Inoltre, la quantificazione riferita ai controlli con i mezzi aerei, terrestri e navali non ipotizza un eventuale incremento nel tempo dei costi dovuti all'aumento dei carburanti, circostanza peraltro già prodottasi nel corso dell'anno 2021 e che prudenzialmente andrebbe considerata.

Infine, in merito ai costi amministrativi riferiti alla pesca si segnala che il calcolo in termini percentuali (2,2%) dei costi totali per consumi intermedi restituisce un valore leggermente superiore a quello indicato in RT.

Su tali punti appare opportuno che sia acquisito l'avviso del Governo.

### **Articolo 165**

***(Attuazione Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)***

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 per l'attuazione della strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018. La definizione dei criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo sono determinate con decreto interministeriale.

**La RT** nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Strategia Nazionale Forestale e programmi forestali regionali (articolo 6, D.L. 34/2018)	S	K	30	30	40	5	10	15	5	10	15

**Al riguardo**, nulla da osservare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità degli stanziamenti. Un chiarimento andrebbe fornito in ordine alla contabilizzazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, in quanto scontano dei coefficienti di spendibilità molto contenuti.

## **TITOLO XII REGIONI ED ENTI LOCALI**

### **Articolo 166 (Ponti e viadotti)**

La norma, al fine di garantire la continuità degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono definite le modalità di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente

competenti. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente articolo entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Risorse a favore delle città metropolitane e delle province per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti	S	K			100			100			100

**Al riguardo**, si osserva che sebbene la spesa sia classificata come in conto capitale, il prospetto riepilogativo stima un effetto identico su tutti e tre i saldi già dal primo anno. Andrebbe quindi acquisita conferma di tale dinamica e delle ragioni del suo utilizzo in misura accelerata rispetto a quanto si riscontra normalmente per tale tipologia di spese.

Poi, andrebbe valutata l'opportunità di fornire lo sviluppo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo.

### **Articolo 167** **(Manutenzione scuole)**

La norma incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 63, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, concernente il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole di province e città metropolitane. In particolare, la spesa si incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 260 milioni di euro per l'anno 2030, di 335 milioni di euro per l'anno 2031 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.

Inoltre, sono rideterminate le date entro le quali con DPCM sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle predette risorse. In dettaglio entro il 30 giugno 2022 dovrà essere emanato il decreto per il periodo 2020-2029 ed entro la data del 30 giugno 2029 il decreto per il periodo 2030-2036.

**La RT** afferma che le disposizioni in esame comportano oneri a carico del bilancio dello Stato in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 260 milioni di euro per l'anno 2030, 335 milioni di euro per l'anno 2031 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Risorse a favore delle città metropolitane e delle province, per interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole	S	K			5			3			3

**Al riguardo**, si osserva che sebbene la spesa sia classificata come in conto capitale, il prospetto riepilogativo stima un effetto identico su tutti e tre i saldi già dal primo anno. Andrebbe quindi acquisita conferma di tale dinamica e delle ragioni del suo utilizzo in misura accelerata rispetto a quanto si riscontra normalmente per tale tipologia di spese.

Poi, pur se la norma è configurata entro un limite di spesa, andrebbe valutata l'opportunità di fornire lo sviluppo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica anche oltre il triennio considerato dal prospetto riepilogativo.

## Articolo 168

### ***(Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)***

Il comma 1, al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale assegna ai comuni di cui al comma 2 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 2 elenca i comuni che possono richiedere i contributi. Essi sono:

- a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro;
- b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.

Il comma 3 stabilisce che gli enti di cui al comma 2 comunichino le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022, prevedendone altresì il contenuto.

Il comma 4 dispone che l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia determinato, con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).

Il comma 5 stabilisce che il comune beneficiario del contributo sia tenuto ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4:

- a) per le opere il cui costo è inferiore a 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;

b) per le opere il cui costo è superiore a 2.500.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Il comma 6 prevede, nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 5, la revoca del contributo.

Il comma 7 stabilisce che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta siano vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 8 e successivamente possano essere utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 1, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

Il comma 8 ripartisce l'erogazione dei contributi assegnati agli enti beneficiari nel seguente modo:

- a) 20 per cento previa verifica dell'affidamento dei lavori entro i termini di cui al comma 5;
- b) 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui al comma 9;
- c) 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 9.

Il comma 9 dispone che il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 1 a 8 sia effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022». Non trova applicazione la rendicontazione dei contributi di cui l'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

**La RT** afferma che le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 9**, che assegnano contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale comportano oneri nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Istituzione fondo nazionale per la rigenerazione urbana dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti	S	K	300			200	80	20	200	80	20

**Al riguardo**, attesa la tempistica nell'emanazione del decreto di determinazione del contributo ai comuni (entro il 30 giugno 2022), nell'affidamento dei lavori (entro 15-20 mesi dall'emanazione del decreto) e nell'erogazione dei relativi contributi (solo il 20 per cento è erogato all'affidamento dei lavori), non sembra realistica la rappresentazione degli effetti riportati nel prospetto riepilogativo, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per cui già due terzi dello stanziamento sarebbero erogati entro il 2022.

## Articolo 169

### *(Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi e disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria)*

Il comma 1, in applicazione dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, ridetermina il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2019, n. 160<sup>130</sup>, in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando il contributo alla finanza pubblica richiesto ai sensi dell'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 2, a decorrere dall'anno 2022, attribuisce alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178<sup>131</sup>, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

Il comma 3, in applicazione dell'accordo tra il Governo e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione di cui all'articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145<sup>132</sup>, è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 4, a decorrere dall'anno 2022 attribuisce alla regione Siciliana l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

Il comma 5 reca una modifica testuale alla norma della legge di bilancio 2019 con il fine di includere gli immobili e le opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici tra gli interventi di manutenzione straordinaria cui sono destinate le risorse attribuite dallo Stato alla Regione siciliana, espressamente destinate ai liberi consorzi ed alle città metropolitane siciliane.

Il comma 6 specifica che le norme recate ai commi 7, 8 e 9 modificano l'ordinamento finanziario della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo le procedure concordate previste dall'articolo 104 dello statuto (DPR 670/1972).

I commi 7 e 8, in attuazione di quanto concordato, intervengono in due ambiti:

- le entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi: il comma 7, lettera a) modifica l'articolo 75 dello statuto, al fine di includere esplicitamente il gettito di tali entrate nella formula residuale che attribuisce alle province i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali;
- la determinazione del concorso alla finanza pubblica dovuto dalla regione e dalle province autonome per gli anni 2022 e dal 2023 modificando l'articolo 79 dello statuto che ne stabilisce disciplina e quantificazione (comma 8, lettere b) e c)). In particola si riduce da 905,315 a 713,71 il contributo dei predetti enti alla finanza pubblica a decorrere dal 2022 e si stabilisce che a decorrere dal 2028 (e non più dal 2023) il predetto contributo è rideterminato annualmente

---

<sup>130</sup> Il comma 868, dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019 ha stabilito il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna nell'ammontare complessivo di 684,210 milioni di euro per l'anno 2018, di 536 milioni di euro per l'anno 2019 e di 383 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

<sup>131</sup> Il comma 806, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020, al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, ha preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

<sup>132</sup> Il comma 881, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 ha stabilito il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente.

Il comma 9, in attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dall'anno 2022 attribuisce a ciascuna provincia autonoma l'importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve all'erario di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il comma 10 dispone che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.

Il comma 11 stabilisce che le disposizioni dei commi 12, 13 e 14 sono approvate in attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia.

Il comma 12 stabilisce il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia nell'ammontare di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 13 nell'integrare l'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) con il comma 6-bis, stabilisce che le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della Regione.

Il comma 14 nel modificare l'articolo 1, commi 850 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n.178, riduce di 4 milioni il contributo alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto lo stesso è posto a carico della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il comma 15 riduce di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Il comma 16 riduce di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, il fondo istituito nello stato di previsione del MEF di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 17, in attuazione dell'accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, il contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145<sup>133</sup>, è rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 18 detta una interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti l'accesso al finanziamento sanitario corrente delle autonomie speciali per il potenziamento dell'assistenza territoriale ed ospedaliera, includendo anche la spesa relativa all'anno 2021. Ne consegue che, per tali spese correnti, le autonomie speciali accedono alle corrispondenti risorse del finanziamento sanitario corrente con oneri a carico dello Stato - e in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente -, limitatamente agli anni 2020 e 2021.

**La RT**, in merito al comma 1, afferma che la norma nel recepire l'accordo sottoscritto tra il Governo e la Regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, determina il contributo posto a carico della Regione a

---

<sup>133</sup> Il comma 877, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 ha stabilito il contributo alla finanza pubblica della regione autonoma Valle d'Aosta nell'ammontare complessivo di 194,726 milioni di euro per l'anno 2018, 112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

decorrere dall'anno 2022 nell'ammontare di 306,400 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 383 milioni di euro, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 76,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Per la RT il **comma 2** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse attribuite alla Regione risultano già stanziare dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Relativamente al **comma 3**, la RT evidenzia che la norma nel recepire l'accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, determina il contributo alla finanza pubblica posto a carico della Regione a decorrere dall'anno 2022 nell'ammontare di 800,8 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 1.001 milioni di euro, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 200,20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La RT ribadisce, come per il comma 2, che il **comma 4** non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse attribuite alla Regione risultano già stanziare dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Anche per il **comma 5** la RT sottolinea che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad ampliare il novero degli interventi cui finalizzare le risorse già riconosciute alla regione Siciliana dal comma 883 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018.

In merito al comma 7, lettera a) che modifica a regime, a decorrere dall'anno 2022, l'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 75, comma 1, lettera g), dello Statuto) estendendo la compartecipazione delle medesime Province alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria in quanto costituite da utile erariale, la RT evidenzia che la modifica statutaria interviene nella determinazione della base di riferimento sulla quale operare la compartecipazione alle entrate spettanti a ciascuna provincia specificando, relativamente alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro, che essa è costituita sia da quelle di natura certamente tributaria sia da quelle di natura, invece, extra tributaria giacché costituite da utile erariale. La RT precisa che sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie di gioco e l'ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta delle medesime tipologie di gioco. Tale disposizione comporta per la RT oneri pari a complessivi 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La RT evidenzia poi che il comma 7, lettere b) e c), nel recepire il nuovo accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di

Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, ridetermina il contributo posto a carico del sistema territoriale regionale integrato (costituito dalla Regione, dalle Province autonome, dagli enti locali e da tutti gli altri enti dipendenti) a decorrere dall'anno 2022 nell'ammontare di 713,71 milioni di euro annui. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 905,315 milioni di euro, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico dei predetti enti pari a 191,605 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Relativamente al comma 8, la RT afferma che la norma definisce la metodologia di individuazione delle quote di entrata di spettanza provinciale con riferimento alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco di cui al comma 7, lettera a), e dovendosi necessariamente fare riferimento a parametri diversi a seconda del fatto che il gioco venga raccolto in rete fisica ovvero a distanza. Nel primo caso, l'individuazione avverrà mediante contabilizzazione delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia. Nel secondo, attraverso la contabilizzazione delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. La RT prosegue sottolineando che il secondo periodo del comma 8 specifica a fini di maggior chiarezza quali sono le tipologie di giochi con vincite in denaro che vengono in rilievo ai fini dell'applicazione del comma 7 in rassegna, fatto ovviamente salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. Infine, la RT in merito al terzo periodo, specifica che la norma, dispone per il caso che, relativamente ad alcune tipologie di giochi con vincita in denaro, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alle province. La disposizione precisa che, in tale caso, la quota di gettito di spettanza provinciale viene determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale. La RT conclude affermando che la norma non comporta oneri aggiuntivi.

La RT, con riferimento al **comma 9** afferma che la norma stabilisce l'erogazione a favore di ciascuna Provincia autonoma di 20 milioni di euro annui, a titolo di restituzione delle riserve all'erario di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino a concorrenza dell'intero importo da restituire. Le riserve da restituire sono quantificate sulla base dei dati disponibili, in attesa del relativo riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate, in circa 669 milioni per la Provincia di Trento e circa 634 milioni per la Provincia di Bolzano. Tenuto conto che nell'anno 2021 sono stati erogati alle Province autonome 60 milioni di euro ciascuna a titolo di restituzione delle riserve in parola, si riporta di seguito il profilo temporale della restituzione.

<b>BOLZANO</b>		<b>TRENTO</b>	
2021	60.000.000,00	2021	60.000.000,00
2022	20.000.000,00	2022	20.000.000,00
2023	20.000.000,00	2023	20.000.000,00
2024	20.000.000,00	2024	20.000.000,00
2025	20.000.000,00	2025	20.000.000,00



<b>BOLZANO</b>			<b>TRENTO</b>		
2026	20.000.000,00		2026	20.000.000,00	
2027	20.000.000,00		2027	20.000.000,00	
2028	20.000.000,00		2028	20.000.000,00	
2029	20.000.000,00		2029	20.000.000,00	
2030	20.000.000,00		2030	20.000.000,00	
2031	20.000.000,00		2031	20.000.000,00	
2032	20.000.000,00		2032	20.000.000,00	
2033	20.000.000,00		2033	20.000.000,00	
2034	20.000.000,00		2034	20.000.000,00	
2035	20.000.000,00		2035	20.000.000,00	
2036	20.000.000,00		2036	20.000.000,00	
2037	20.000.000,00		2037	20.000.000,00	
2038	20.000.000,00		2038	20.000.000,00	
2039	20.000.000,00		2039	20.000.000,00	
2040	20.000.000,00		2040	20.000.000,00	
2041	20.000.000,00		2041	20.000.000,00	
2042	20.000.000,00		2042	20.000.000,00	
2043	20.000.000,00		2043	20.000.000,00	
2044	20.000.000,00		2044	20.000.000,00	
2045	20.000.000,00		2045	20.000.000,00	
2046	20.000.000,00		2046	20.000.000,00	
2047	20.000.000,00		2047	20.000.000,00	
2048	20.000.000,00		2048	20.000.000,00	
2049	20.000.000,00		2049	20.000.000,00	
<b>2050</b>	<b>13.837.021,18</b>	<b>633.837.021,18</b>	2050	20.000.000,00	
			2051	20.000.000,00	
			<b>2052</b>	<b>8.947.709,01</b>	<b>668.947.709,01</b>

Secondo la RT il **comma 10** ha natura ordinamentale di salvaguardia stabilendo che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.

La RT sottolinea poi che le disposizioni di cui ai **comma da 11 a 14**, nel recepire l'accordo tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, definiscono il contributo posto a carico del "sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia" quantificando lo stesso nell'ammontare complessivo di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 432,7 milioni di euro per l'anno 2026, intendendo con tale importo integralmente assolto il concorso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 154/2019, nonché il concorso di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, il concorso alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia è comprensivo di una quota del concorso alla finanza pubblica di cui al comma 850 del citato articolo 1 della legge n.178/2020, pari a 4 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025 e, conseguentemente, il concorso previsto a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al

comma 850 del citato articolo 1 della legge n.178/2020 è rideterminato al netto della quota di 4 milioni di euro posta a carico della Regione Friuli Venezia Giulia.

La RT evidenzia che rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 836 milioni di euro annui, l'accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 403,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a cui si fa fronte per 100 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (**comma 15**) e per 86,1 milioni di euro con le risorse di cui all'articolo 1, comma 875-*septies*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (**comma 16**). Pertanto, i commi da 11 a 16 comportano un onere di 217,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per gli anni successivi al 2026 si ipotizza che la base di riferimento per i successivi accordi sarà costituita dall'accordo per gli anni dal 2022 al 2026 in esame e, pertanto, si prevede che il predetto onere annuo di 217,2 milioni di euro sia a regime in attesa della definizione dei nuovi accordi.

La RT specifica che le disposizioni di cui al **comma 17**, nel recepire l'accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, definiscono il contributo posto a carico della Regione a decorrere dall'anno 2022, quantificando lo stesso nell'ammontare complessivo di 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 102,807 milioni di euro, l'Accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 20,561 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Infine, per la RT il **comma 18** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Sardegna	E	EXT	-76,6	-76,6	-76,6						
			S	C				76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6
3		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Sicilia	E	EXT	-200,2	-200,2	-200,2						
			S	C				200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2
7	a)	Assegnazione alle province autonome di Trento e Bolzano delle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi	S	C	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
7	c)	Riduzione concorso alla finanza pubblica Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano	E	EXT	-191,6	-191,6	-191,6						
			S	C				191,6	191,6	191,6	191,6	191,6	191,6
9		Restituzione a Regione Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508 legge n.147/2013	S	C	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
12		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Friuli Venezia Giulia	E	EXT	-403,3	-399,3	-399,3						
			S	C				403,3	399,3	399,3	403,3	399,3	399,3

Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
14		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1, comma 850 legge n.178/2020	E	EXT		-4,0	-4,0						
			S	C					4,0	4,0		4,0	4,0
15		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806 legge n.178/2020-risorse per l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica	S	C	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
16		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 875-septies legge n.145/2018-risorse per Accordo quadro tra Governo e Regione Friuli Venezia Giulia	S	C	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1
17		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Valle d'Aosta	E	EXT	-20,6	-20,6	-20,6						
			S	C				20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6

**Al riguardo**, in relazione ai commi 2, 4 e 15, posto che si ripartisce in parti uguali tra le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia lo stanziamento di 300 milioni previsto dal comma 806 della legge di bilancio 2021 (l.n.178/2020), andrebbe assicurato che non vi siano pretese da parte delle altre Autonomie speciali.

In merito al comma 7, lettera a) che estende la compartecipazione alle province autonome di Trento e Bolzano delle entrate derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite da utile erariale, si rileva che la RT determina l'onere a carico della finanza pubblica in 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, senza però fornire i dati e gli elementi utili alla sua verifica.

Relativamente alla riduzione recata al comma 7, lettere b) e c) del contributo posto a carico del sistema territoriale regionale integrato si osserva che l'articolo 79, comma 4-septies fa salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica, nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi. Sul punto si rileva che la riduzione del contributo in esame riduce gli ambiti di manovra nel caso di richiesta di un concorso al risanamento della finanza pubblica a carico dei predetti enti.

Si prende atto di quanto affermato dalla RT in merito al comma 9 circa le riserve da restituire quantificate sulla base dei dati disponibili, in attesa del relativo riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate, in circa 669 milioni per la Provincia di Trento e circa 634 milioni per la Provincia di Bolzano. Di conseguenza, si osserva che la suddetta quantificazione risulta ancora provvisoria e che la rappresentazione del piano di restituzione delle riserve, riportata in RT, è suscettibile di subire variazioni che potranno incidere sull'anno terminale di restituzione delle riserve medesime. Si osserva inoltre che la norma prevede l'onere a decorrere dall'anno 2022 nella misura di 20

milioni per ciascuna provincia e non reca la previsione di limitarlo fino alla concorrenza dell'intero importo da restituire.

Con riferimento ai commi da 11 a 16, si prende altresì atto che il contributo alla finanza pubblica della regione Friuli Venezia Giulia previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge n. 145 del 2018 e riferito al triennio 2019-2021 risulta scontato nei tendenziali di spesa per gli anni successivi e che allo stesso modo, il maggior onere di 217,2 milioni di euro previsto per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 in conseguenza dell'accordo tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, sarà considerato a regime in attesa della definizione dei nuovi accordi.

Con riferimento ai restanti commi, non si formulano osservazioni, attesa la corretta rappresentazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

### Articolo 170

#### *(Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane)*

La norma, per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, attribuisce un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Contributo per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane	S	C	80	100	130	80	100	130	80	100	130

**Al riguardo**, andrebbero forniti gli elementi sottostanti la determinazione del contributo, che tra l'altro ha carattere crescente negli anni, finalizzato a finanziare e sviluppare le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, che evidentemente necessitano di un supporto statale per essere realizzate.

## Articolo 173

### ***(Rifinanziamento del fondo cui all'art 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna)***

La norma, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministero dell'interno tra i comuni di cui al primo periodo:

- a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di pre-consuntivo, al netto dei contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73;
- b) con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;
- c) con capacità fiscale *pro capite* inferiore a 495 euro, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica dei fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente per gli anni 2022 e 2023 non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi richiamati al comma 1, lettera a), ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

**La RT** evidenzia che l'articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.115/2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni delle regioni a statuto ordinario in predissesto, il cui deficit strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.

La disposizione in esame, pertanto, considerate le difficoltà strutturali dei predetti comuni e la necessità per gli stessi di predisporre il bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso estendendo nel contempo l'intervento in parola anche ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle risorse, con previsione di introduzione delle capacità

fiscali e dei fabbisogni standard nei predetti territori (250 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023).

Considerato, come sopra evidenziato, che i comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, la RT prevede inoltre che agli stessi enti sia attribuito l'importo di 50 milioni per l'anno 2022.

La RT conclude affermando che la proposta in esame determina un onere complessivo di 300 milioni per l'anno 2022 e di 150 milioni per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Estensione agli enti locali di Sicilia e Sardegna del fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio-economiche	S	C	50			50			50		
Rifinanziamento del fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio-economiche	S	C	250	150		250	150		250	150	

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 174**

##### ***(Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche)***

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da:

- a) popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento, ridottasi di oltre il 5% rispetto al 2011;
- b) reddito medio *pro capite* inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale;
- c) Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) superiore alla media nazionale.

Il contributo è ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 post censimento, con decreto del Ministero dell'interno.

**La RT** descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in difficoltà economiche	S	C	50			50			50		

**Al riguardo**, trattandosi di un onere limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 175**

#### ***(Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali)***

Il comma 1, a decorrere dal 2024, prevede la parametrizzazione dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100% per i sindaci metropolitani;
- b) 80% per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70% per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45% per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35% per i sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30% per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29% per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22% per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16% per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

In sede di prima applicazione la predetta indennità di funzione è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate alle lettere precedenti. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Il comma 2 adegua le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dal comma 1, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119.

Il comma 3, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, incrementa il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 4 affida da un decreto del Ministro dell'interno il riparto delle risorse di cui al comma 3. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, chiarisce che il trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni come individuato dalla Conferenza Stato-Regioni, è stato fissato in euro 13.800 mensili per dodici mensilità.

La RT poi riporta due tabelle in cui espone la quantificazione dell'indennità dei sindaci e l'indennità degli altri amministratori.

**Tabella 1 – Indennità sindaci**

Abitanti	Compensazione vigente (pro-capite)	% su presidenti giunte regionali	Nuovo compenso (pro-capite)	Incremento mensile compenso (pro-capite)	Incremento annuale compenso (pro-capite)	Incremento annuale comprensivo del rateo di fine mandato	Comuni per fascia regioni a statuto ordinario	STIMA MAGGIORI ONERI	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2022	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2023	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2024
fino a 3.000	1.659,38	16	2.208,00	548,62	6.583,44	7.132,06	3.628	25.875.113,68	11.643.801,16	17.595.077,30	25.875.113,68
da 3.001 a 5.000	1.952,21	22	3.036,00	1.083,79	13.005,48	14.089,27	899	12.666.253,73	5.699.814,18	8.613.052,54	12.666.253,73
da 5.001 a 10.000	2.509,98	29	4.002,00	1.492,02	17.904,24	19.396,26	1.008	19.551.430,08	8.798.143,54	13.294.972,45	19.551.430,08
da 10.001 a 30.000	2.788,87	30	4.140,00	1.351,13	16.213,56	17.564,69	776	13.630.199,44	6.133.589,75	9.268.535,62	13.630.199,44
da 30.001 a 50.000 (non capoluogo)	3.114,23	35	4.830,00	1.715,77	20.589,24	22.305,01	122	2.721.211,22	1.224.545,05	1.850.423,63	2.721.211,22
da 50.001 a 100.000 (non capoluogo)	3.718,49	45	6.210,00	2.491,51	29.898,12	32.389,63	44	1.425.143,72	641.314,67	969.097,73	1.425.143,72
da 100.001 a 250.000 (non capoluogo)	4.596,46	45	6.210,00	1.613,54	19.362,48	20.976,02	1	20.976,02	9.439,21	14.263,69	20.976,02
da 250.001 a 500.000	5.205,89										
oltre 500.000	7.018,65										
capoluoghi di provincia fino a 50.000	3.718,49			-3.718,49	-44.621,88	-48.340,37	18	- 870.126,66	- 391.557,00	-591.686,13	- 870.126,66
capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	4.596,46			-4.596,46	-55.157,52	-59.753,98	34	- 2.031.635,32	- 914.235,89	-1.381.512,02	- 2.031.635,32
capoluoghi di provincia oltre 100.000	5.205,89			-5.205,89	-62.470,68	-67.676,57	25	- 1.691.914,25	- 761.361,41	-1.150.501,69	- 1.691.914,25
capoluoghi di regione e città metropolitane	7.018,65			-7.018,65	-84.223,80	-91.242,45	15	- 1.368.636,75	- 615.886,54	-930.672,99	- 1.368.636,75
capoluoghi di provincia fino a 100.000		70	9.660,00	9.660,00	115.920,00	125.580,00	52	6.530.160,00	2.938.572,00	4.440.508,80	6.530.160,00
capoluoghi di provincia oltre 100.000		80	11.040,00	11.040,00	132.480,00	143.520,00	24	3.444.480,00	1.550.016,00	2.342.246,40	3.444.480,00
capoluoghi di regione		80	11.040,00	11.040,00	132.480,00	143.520,00	6	861.120,00	387.504,00	585.561,60	861.120,00
sindaci metropolitani		100	13.800,00	13.800,00	165.600,00	179.400,00	10	1.794.000,00	807.300,00	1.219.920,00	1.794.000,00
TOTALE							6.570	82.557.774,91	37.150.998,71	56.139.286,94	82.557.774,91



**Tabella 2 – Indennità amministratori**

Abitanti		Compenso vigente (pro-capite)	Nuovo compenso (pro-capite)	Incremento (pro-capite)	Incremento mensile massimo	Incremento annuale massimo	Numero comuni statuto o ordina	STIMA MAGGIORI ONERI	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2022	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2023	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2024
fino a 1.000	vicesindaco	248,91	331,20	82,29	82,29	987,52	1.549	1.529.662,28	688.348,03	1.040.170,35	1.529.662,28
	1 assessore	165,94	220,80	54,86	54,86	658,34		1.019.774,86	458.898,69	693.446,90	1.019.774,86
	Pres. Consiglio										
da 1.001 a 3.000	vicesindaco	331,88	441,60	109,72	109,72	1.316,69	2.079	2.737.394,35	1.231.827,46	1.861.428,16	2.737.394,35
	1 assessore	248,91	331,20	82,29	82,29	987,52		2.053.045,76	923.870,59	1.396.071,12	2.053.045,76
	Pres. Consiglio										
da 3.001 a 5.000	vicesindaco	390,44	607,20	216,76	216,76	2.601,10	899	2.338.385,30	1.052.273,39	1.590.102,01	2.338.385,30
	2 assessori	292,83	455,40	162,57	325,14	3.901,64		3.507.577,96	1.578.410,08	2.385.153,01	3.507.577,96
	Pres. Consiglio										
da 5.001 a 10.000	vicesindaco	1.254,99	2.001,00	746,01	746,01	8.952,12	1.008	9.023.736,96	4.060.681,63	6.136.141,13	9.023.736,96
	3 assessori	1.129,49	1.800,90	671,41	2.014,23	24.170,72		24.364.089,79	10.963.840,41	16.567.581,06	24.364.089,79
	Pres. Consiglio										
da 10.001 a 30.000	vicesindaco	1.533,88	2.277,00	743,12	743,12	8.917,46	776	6.919.947,41	3.113.976,33	4.705.564,24	6.919.947,41
	4 assessori	1.254,99	1.863,00	608,01	2.432,03	29.184,41		22.647.100,61	10.191.195,27	15.400.028,41	22.647.100,61
	Pres. Consiglio	1.254,99	1.863,00	608,01	608,01	7.296,10		5.661.775,15	2.547.798,82	3.850.007,10	5.661.775,15
da 30.001 a 50.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	1.712,83	2.656,50	943,67	943,67	11.324,08	122	1.381.538,00	621.692,10	939.445,84	1.381.538,00
	6 assessori	1.401,40	2.173,50	772,10	4.632,58	55.590,95		6.782.095,66	3.051.943,05	4.611.825,05	6.782.095,66
	Pres. Consiglio	1.401,40	2.173,50	772,10	772,10	9.265,16		1.130.349,28	508.657,17	768.637,51	1.130.349,28
da 50.001 a 100.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	2.788,87	4.657,50	1.868,63	1.868,63	22.423,59	44	986.637,96	443.987,08	670.913,81	986.637,96
	8 assessori	2.231,09	3.726,00	1.494,91	11.959,25	143.510,98		6.314.482,94	2.841.517,32	4.293.848,40	6.314.482,94
	Pres. Consiglio	2.231,09	3.726,00	1.494,91	1.494,91	17.938,87		789.310,37	355.189,67	536.731,05	789.310,37
da 100.001 a 250.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	3.447,35	4.657,50	1.210,16	1.210,16	14.521,86	1	14.521,86	6.534,84	9.874,86	14.521,86
	8 assessori	2.757,88	3.726,00	968,12	7.744,99	92.939,90		92.939,90	41.822,96	63.199,13	92.939,90
	Pres. Consiglio	2.757,88	3.726,00	968,12	968,12	11.617,49		11.617,49	5.227,87	7.899,89	11.617,49
capoluoghi prov. fino a 50.000	vicesindaco	2.045,17	5.313,00	3.267,83	3.267,83	39.213,97	18	705.851,39	317.633,12	479.978,94	705.851,39
	8 assessori	1.673,32	4.347,00	2.673,68	21.389,44	256.673,23		4.620.118,18	2.079.053,18	3.141.680,36	4.620.118,18
	Pres. Consiglio	1.673,32	4.347,00	2.673,68	2.673,68	32.084,15		577.514,77	259.881,65	392.710,04	577.514,77
capoluoghi prov. da 50.001 a 100.000	vicesindaco	3.447,35	7.245,00	3.797,66	3.797,66	45.571,86	34	1.549.443,24	697.249,46	1.053.621,40	1.549.443,24
	8 assessori	2.757,88	5.796,00	3.038,12	24.304,99	291.659,90		9.916.436,74	4.462.396,53	6.743.176,98	9.916.436,74
	Pres. Consiglio	2.757,88	5.796,00	3.038,12	3.038,12	36.457,49		1.239.554,59	557.799,57	842.897,12	1.239.554,59
capoluoghi prov. oltre 100.000	vicesindaco	3.904,42	8.280,00	4.375,58	4.375,58	52.506,99	24	1.260.167,76	567.075,49	856.914,08	1.260.167,76
	8 assessori	3.383,83	7.176,00	3.792,17	30.337,37	364.048,46		8.737.163,14	3.931.723,41	5.941.270,93	8.737.163,14
	Pres. Consiglio	3.383,83	7.176,00	3.792,17	3.792,17	45.506,06		1.092.145,39	491.465,43	742.658,87	1.092.145,39
capoluoghi di	vicesindaco	5.263,99	8.280,00	3.016,01	3.016,01	36.192,15	6	217.152,90	97.718,81	147.663,97	217.152,90
	8 assessori	4.211,19	6.624,00	2.412,81	19.302,48	231.629,76		1.389.778,56	625.400,35	945.049,42	1.389.778,56
	Pres. Consiglio	4.211,19	6.624,00	2.412,81	2.412,81	28.953,72		173.722,32	78.175,04	118.131,18	173.722,32
città metropolitane	vicesindaco	5.263,99	10.350,00	5.086,01	5.086,01	61.032,15	10	610.321,50	274.644,68	415.018,62	610.321,50
	10 assessori	4.562,12	8.970,00	4.407,88	44.078,78	528.945,30		5.289.453,00	2.380.253,85	3.596.828,04	5.289.453,00
	Pres. Consiglio	4.562,12	8.970,00	4.407,88	4.407,88	52.894,53		528.945,30	238.025,39	359.682,80	528.945,30
TOTALE						6.570	137.213.752,67	61.746.188,70	93.305.351,81	137.213.752,67	

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento indennità di funzione dei sindaci - incremento fondo di cui all'articolo 57- <i>quater</i> D.L. 124/2019	S	C	100	150	220	100	150	220	100	150	220
	E	T/C				20	30	44	20	30	44

**Al riguardo**, pur considerando che la quantificazione operata dalla RT determina un onere in linea con l'incremento del fondo per il concorso ai maggiori oneri sostenuto dai comuni e che la facoltà di corrispondere integralmente le indennità in esame, a decorrere dall'anno 2022, è concessa nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio degli enti, occorre osservare che aver parametrato l'indennità dei sindaci al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, farà ricadere sui

bilanci dei comuni gli oneri di futuri incrementi del predetto trattamento economico dei presidenti delle regioni. Sulla sostenibilità finanziaria nel tempo di tale misura, senza che siano compromessi gli equilibri di bilancio dei comuni, andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

### **Articolo 176**

#### ***(Versamento ristori minori entrate da lotta all'evasione)***

La norma nel modificare il comma 2-*novies* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, mira a semplificare la procedura di riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza da COVID-19, con riferimento alle somme derivanti dalle attività di lotta all'evasione.

Il comma 2-*novies*, come modificato dalla norma in esame, determina la quota di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario nella Tabella 1 allegata al decreto legge 34 del 2020 e stabilisce le modalità di versamento degli importi. Ciascuna regione, a decorrere dal 2022 e fino alla concorrenza della propria quota indicata nella citata Tabella 1, provvede a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, la quota annuale di cui alla medesima Tabella 1. Viene meno dunque la previsione che ciascuna regione versi all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per la lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica.

**La RT** afferma che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto nei conti pubblici tendenziali, il versamento annuale dei ristori ricevuti dalle Regioni a statuto ordinario nel 2020 per le minori entrate derivanti dalla lotta all'evasione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è scontato per un importo complessivo pari a quello previsto nella tabella 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

**Al riguardo**, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla RT e che a legislazione vigente risulta scontato un importo complessivo pari a quello previsto nella tabella 1, si osserva che la nuova modalità di versamento consente alle regioni di trattenere le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente. Tale circostanza, in vigenza delle regole del pareggio di bilancio, dovrebbe consentire alle regioni di avere maggiori risorse da poter utilizzare potenzialmente per ampliare la propria capacità di spesa che altrimenti non si sarebbe verificata, con effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Sul punto andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo.

### **Articolo 177**

#### ***(Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)***

La norma, al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che

hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo.

**La RT** afferma che la disposizione comporta oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori	S	C	5	5	5	5	5	5	5	5	5

**Al riguardo**, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 178**

#### ***(Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali)***

La norma apporta modifiche ai commi 829 e 831, dell'articolo 1, della legge n. 178 del 2020 e relativi alla procedura per la verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021. In particolare, si rinvia dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022 il termine entro cui effettuare la verifica della perdita di gettito e l'andamento delle spese nell'anno 2021 dei comuni, ai fini del conguaglio delle somme originariamente attribuite.

**La RT** afferma che le disposizioni, di natura regolamentare, non producono effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 179**

#### ***(Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti territoriali)***

La norma prevede, a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, che i Ministri competenti per materia siano tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**La RT** afferma che la norma non determina effetti finanziari in quanto incide esclusivamente sulla procedura per la definizione delle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché ai relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio.

Parimenti, secondo la RT, risulta finanziariamente neutrale la prevista integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con i rappresentanti delle Amministrazioni interessate per le specifiche funzioni, in quanto tale integrazione è disposta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, attesa la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

### **Articolo 180** *(Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)*

Il comma 1, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. In particolare, il fondo è utilizzato per finanziare:

- a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
- b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;
- c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
- d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
- e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
- f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.

Il comma 2 prevede che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvalga del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative politiche a favore della montagna.

Il comma 3 affida ad un decreto del Ministro per gli affari regionali il riparto degli stanziamenti del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Il comma 4 dispone che il fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e il fondo integrativo per i comuni montani di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 228, articolo 1, commi 319, 320, 321, confluiscono nel fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

**La RT** chiarisce che al finanziamento del fondo confluiscono, oltre alle risorse previste dalla norma in esame, il fondo nazionale per la montagna (articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97), per 20 milioni di euro per l'anno 2022 e per 5 milioni di euro dal 2025 al 2034, e il fondo integrativo per i comuni montani (legge 24 dicembre

2012, n. 228; art. 1, commi 319,320,321), per 9,51 milioni di euro annui dal 2022 al 2030 e per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Istituzione fondo per lo sviluppo delle montagne Italiane	S	C	100,0	200,0	200,0	80,0	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0
Incremento fondo per lo sviluppo delle montagne italiane-Risorse dal fondo integrativo per i comuni montani e dal fondo nazionale per la montagna	S	C	29,5	9,5	9,5	29,5	9,5	9,5	29,5	9,5	9,5
Soppressione fondo integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319-321 legge n.228/2012	S	C	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
Soppressione del fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2, legge n.94/1997	S	K	-20,0			-20,0			-20,0		

**Al riguardo**, si segnala che il trasferimento delle risorse dal fondo nazionale per la montagna al fondo per lo sviluppo delle montagne italiane determina una dequalificazione della spesa in quanto le risorse da natura in conto capitale si trasformano in natura corrente.

Inoltre, con riferimento agli effetti evidenziati nel prospetto riepilogativo discendenti dall'istituzione del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, andrebbero chiariti i motivi per cui la spesa, classificata di natura corrente, assume un andamento differente sui saldi del fabbisogno e indebitamento netto rispetto al SNF.

## **Articolo 181**

### ***(Rinegoiazione anticipazioni di liquidità enti territoriali)***

Il comma 1 concede alle regioni e agli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, dell'articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, di richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

- a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui al seguente punto c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;
- b) tasso di interesse applicabile alla rinegoiazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità. Il tasso di interesse viene determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e pubblicato sul proprio sito internet;
- c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano d'ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoiazione. La relativa quota interessi è calcolata,

con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla precedente lettera b);

- d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, i piani di ammortamento risultanti dall'operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della precedente lettera a), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest'ultima quota interessi.

Il comma 2, con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un atto aggiuntivo all'addendum di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

Il comma 3 prevede che le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possano essere trasmesse, dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., nel periodo intercorrente tra il [14] febbraio 2022 e il [18] marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo, previa deliberazione autorizzativa della Giunta. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il [28] aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L'importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell'atto aggiuntivo.

Il comma 4 autorizza la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022 per le attività svolte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. oggetto dell'atto aggiuntivo di cui al comma 2.

Il comma 5, con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità stipulate dalle regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro-Direzione Seconda, prevede che le richieste di rinegoziazione potranno essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.

Il comma 6 dispone che gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità. Restano pertanto ferme, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previste nei medesimi contratti originari.

Il comma 7 reca una serie di modifiche alla disciplina della Gestione Commissariale Piemonte istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge n. 190 del 2014 per la gestione delle anticipazioni di liquidità assegnate alla regione Piemonte in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario della regione medesima.

In particolare la norma in esame prevede:

- a) il mantenimento in bilancio della regione Piemonte (nel titolo primo della spesa) fino alla chiusura della gestione commissariale, anziché fino all'anno 2045, del fondo costituito dal comma 456 (fondo per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385 euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045);
- b) la chiusura della gestione commissariale di cui al comma 452 a decorrere dal 1 gennaio 2022 quando risultino pagati tutti i debiti della Regione Piemonte posti a suo carico ai sensi della lettera a) del comma 454. Alla chiusura della gestione commissariale la Regione Piemonte subentra nei rapporti passivi assunti dalla medesima nei confronti dello Stato, provvedendo direttamente al pagamento dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità, da contabilizzare nel rispetto dell'art. 1, commi 692 e seguenti (cioè iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata), della legge n. 208 del 2015. Ai fini della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 453:
  - 1) le risorse residue sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato (contributo versato annualmente dalla Regione per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale) sono trasferite al bilancio della regione Piemonte;
  - 2) le eventuali ulteriori risorse che residuano rispetto a quelle di cui al punto precedente sono riversate d'ufficio ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

**La RT** afferma che la norma consente al Ministero dell'economia e delle finanze e a Cassa Depositi e Prestiti di modificare i termini finanziari delle anticipazioni di liquidità concesse nel corso degli anni alle Regioni e agli Enti locali per il pagamento dei debiti commerciali.

Attualmente le Regioni e gli Enti locali pagano tassi di interesse fissi, determinati al momento della concessione delle anticipazioni, corrispondenti ai rendimenti di mercato dei BTP a cinque anni rilevati al momento del perfezionamento delle anticipazioni medesime. Tali tassi presentano livelli mediamente molto più alti rispetto ai tassi correnti di mercato.

La norma consente di rinegoziare le anticipazioni di liquidità ad un tasso pari o superiore al 3%, in modo tale che il debito residuo al 31 dicembre 2021 venga rimborsato a rate costanti in un periodo di trenta anni, al tasso di interesse pari al rendimento del BTP di durata finanziaria più vicina a quella del nuovo piano di ammortamento dell'anticipazione.

La RT sottolinea che la riduzione delle quote interessi autorizzata dalla norma rispetto a quelle previste nei piani di ammortamento originari richiede copertura in termini di saldo netto da finanziare, di indebitamento e di fabbisogno, in quanto determina minori entrate per il bilancio dello Stato e minori spese degli enti nei confronti dello Stato, sostituite da altre spese all'esterno delle Amministrazioni pubbliche, con effetti negativi sui predetti saldi.

Considerando un tasso di interesse allineato a quello dei BTP di pari durata finanziaria, il differenziale dovuto alla riduzione della quota interessi richiede copertura sui tre saldi per un ammontare pari a:

- 46,1 milioni di euro nel 2022;
- 177,9 milioni di euro nel 2023;
- 171 milioni di euro nel 2024.

Per gli anni successivi la RT rinvia alle tabelle n. 1 e 2.

A seguito della rinegoziazione prevista dalla norma, la riduzione delle quote capitale rispetto a quelle previste nei piani di ammortamento originari richiede copertura:

- in termini di saldo netto da finanziare solo per la maggiore spesa per interessi passivi del bilancio dello Stato dovuta alla più lenta riduzione del debito in quanto, nel bilancio dello Stato, le quote capitale delle anticipazioni di liquidità affluiscono al Fondo Ammortamento Titoli di Stato;
- in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sia per la maggiore spesa per interessi passivi del bilancio dello Stato sopra indicata, sia per l'ampliamento della capacità di spesa degli enti all'esterno delle Amministrazioni pubbliche determinato dalla minore spesa per il rimborso della quota capitale allo Stato non compensata dalla riduzione dell'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità iscritto ogni anno in entrata dei bilanci degli enti per un importo pari al rimborso della quota capitale dell'esercizio precedente. Infatti, a seguito della rinegoziazione, nel bilancio degli enti si riducono, anche se non per il medesimo importo, la spesa per il rimborso delle quote capitale delle rate di ammortamento e tra le entrate, l'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità.

Nel triennio 2022-2024, la RT chiarisce che la spesa del bilancio dello Stato per maggiori interessi determinata dalla riduzione della quota capitale e dal conseguente più lento afflusso di disponibilità nel Fondo Ammortamento Titoli di Stato, stimata prudentemente con i tassi *forward* del BTP a 5 anni, ammonta a:

- 82 mila euro nel 2022;
- 445 mila euro nel 2023;
- 1.109 mila euro nel 2024.

Anche in questo caso per gli anni successivi la RT rinvia alle **tabelle n. 1 e 2**.

Nel triennio 2022-2024, gli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno determinati dalla riduzione della quota capitale delle rate di ammortamento, pari alla differenza tra la riduzione delle quote capitale e la riduzione dell'utilizzo del FAL, ammontano a:

- 39,7 milioni di euro nel 2022;
- 29,6 milioni di euro nel 2023;
- 6,1 milioni di euro nel 2024.

Per gli anni successivi la RT rinvia alla **tabella n. 2**.



Alle minori entrate e alle maggiori spese fin qui conteggiate, la RT evidenzia la necessità di aggiungere – per il 2022 – la maggiore spesa di 300 mila euro da corrispondere a Cassa Depositi e Prestiti per le attività espletate in forza dell’atto aggiuntivo stipulato dal MEF e dalla medesima Cassa.

Infine, con riferimento alla norma di cui al comma 7, che ridisciplina la chiusura della gestione commissariale della Regione Piemonte, la RT afferma che la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli considerati con riferimento ai commi precedenti.

In conclusione la RT evidenzia che gli effetti complessivi della norma sui tre saldi ammontano a:

*(milioni di euro)*

	Saldo netto da finanziare	Indebitamento netto	Fabbisogno
2022	46,40	86,10	86,10
2023	178,30	207,90	207,90
2024	172,00	178,10	178,10

Per gli anni successivi la RT rinvia alla tabella n. 3

**Tabella n. 1 - Oneri in termini di saldo netto determinati per regioni e enti locali**

	Dalla variazione degli interessi attivi	Dagli interessi passivi	Spesa per l'attività svolta da CDP S.p.A.	Totale
2022	46.054.369	81.523	300.000	46.435.892
2023	177.873.376	444.284		178.317.660
2024	170.924.916	1.108.271		172.033.187
2025	163.706.748	2.072.713		165.779.461
2026	156.179.035	3.365.441		159.544.476
2027	148.329.990	4.970.697		153.300.687
2028	140.148.132	6.928.321		147.076.453
2029	131.626.321	9.156.387		140.782.708
2030	122.791.079	11.670.443		134.461.522
2031	113.587.827	14.447.516		128.035.343
2032	104.003.787	17.469.633		121.473.420
2033	94.006.969	20.754.537		114.761.506
2034	83.698.159	24.364.045		108.062.204
2035	73.068.595	28.394.971		101.463.566
2036	62.010.162	32.882.635		94.892.797
2037	50.504.845	37.997.553		88.502.398
2038	38.536.938	43.742.116		82.279.054
2039	26.094.213	50.076.218		76.170.431
2040	13.166.412	56.983.884		70.150.296
2041	-273.129	63.992.365		63.719.236
2042	-14.246.096	70.901.662		56.655.566
2043	-29.839.089	73.674.363		43.835.274
2044	-39.698.708	0		-39.698.708
2045	-40.442.411	0		-40.442.411
2046	-34.899.742	0		-34.899.742
2047	-29.280.583	0		-29.280.583
2048	-23.583.881	0		-23.583.881
2049	-17.808.563	0		-17.808.563
2050	-11.953.547	0		-11.953.547
2051	-6.017.731	0		-6.017.731

tabella n. 2

<b>ONERI IN TERMINI DI FABBISOGNO NETTO E INDEBITAMENTO NETTO PER LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI DETERMINATI:</b>					
	DALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PER INTERESSI ATTIVI	DALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PER LA QUOTA CAPITALE NON COMPENSATA DALLA RIDUZIONE DELL'UTILIZZO DEL FAL	SPESA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DA CDP spa	DAGLI INTERESSI PASSIVI	TOTALE
2022	46.054.368,75	39.631.863,18	300.000,00	81.522,74	86.067.754,67
2023	177.873.376,31	29.583.953,39		444.282,84	207.901.612,53
2024	170.924.915,58	6.032.102,83		1.108.270,48	178.065.288,89
2025	163.706.747,79	7.197.114,63		2.072.712,49	172.976.574,91
2026	156.179.034,76	7.527.705,62		3.365.440,81	167.072.181,18
2027	148.329.990,21	7.849.036,24		4.970.696,15	161.149.722,61
2028	140.148.131,52	8.041.576,74		6.928.321,27	155.118.029,53
2029	131.626.321,11	7.236.414,14		9.156.386,67	148.019.121,92
2030	122.791.079,26	8.835.234,22		11.670.442,52	143.296.756,01
2031	113.587.827,09	9.195.081,31		14.447.515,41	137.230.423,80
2032	104.003.786,75	9.584.030,23		17.469.632,40	131.057.449,38
2033	94.006.968,72	7.628.756,64		20.754.536,90	122.390.262,26
2034	83.698.158,62	7.118.740,51		24.364.044,55	115.180.943,68
2035	73.068.594,80	10.543.074,53		28.394.970,29	112.006.639,62
2036	62.010.162,20	11.058.423,45		32.882.634,75	105.951.220,41
2037	50.504.844,92	11.505.306,75		37.997.552,99	100.007.704,66
2038	38.536.937,85	11.848.941,30		43.742.115,66	94.127.994,81
2039	26.094.213,07	12.129.263,65		50.076.217,46	88.299.694,18
2040	13.166.412,07	12.906.744,31		56.983.883,07	83.057.039,45
2041	-273.129,36	13.385.302,05		63.992.364,88	77.104.537,57
2042	-14.246.096,50	13.897.353,51		70.901.662,17	70.552.919,19
2043	-29.839.088,73	-141.382.615,98		73.674.361,91	-97.547.342,80
2044	-39.698.707,62	-299.970.809,57		0,00	-339.669.517,19
2045	-40.442.410,94	-216.544.843,27		0,00	-256.987.254,21
2046	-34.899.741,35	-5.542.669,58		0,00	-40.442.410,93
2047	-29.280.582,93	-5.619.158,43		0,00	-34.899.741,36
2048	-23.583.880,11	-5.696.702,82		0,00	-29.280.582,93
2049	-17.808.562,80	-5.775.317,31		0,00	-23.583.880,11
2050	-11.953.546,10	-5.855.016,69		0,00	-17.808.562,79
2051	-6.017.730,18	-5.935.815,91		0,00	-11.953.546,10

tabella n. 3

<b>EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI AL DL 35/2013 E SUCC. INTEGRAZIONI PER REGIONI E ENTI LOCALI</b>			
	<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>	<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>FABBISOGNO</b>
2022	46.435.891,49	86.067.754,67	86.067.754,67
2023	178.317.659,14	207.901.612,53	207.901.612,53
2024	172.033.186,06	178.065.288,89	178.065.288,89
2025	165.779.460,28	172.976.574,91	172.976.574,91
2026	159.544.475,57	167.072.181,18	167.072.181,18
2027	153.300.686,36	161.149.722,61	161.149.722,61
2028	147.076.452,79	155.118.029,53	155.118.029,53
2029	140.782.707,78	148.019.121,92	148.019.121,92
2030	134.461.521,79	143.296.756,01	143.296.756,01
2031	128.035.342,49	137.230.423,80	137.230.423,80
2032	121.473.419,15	131.057.449,38	131.057.449,38
2033	114.761.505,62	122.390.262,26	122.390.262,26
2034	108.062.203,17	115.180.943,68	115.180.943,68
2035	101.463.565,09	112.006.639,62	112.006.639,62
2036	94.892.796,95	105.951.220,41	105.951.220,41
2037	88.502.397,92	100.007.704,66	100.007.704,66
2038	82.279.053,51	94.127.994,81	94.127.994,81
2039	76.170.430,54	88.299.694,18	88.299.694,18
2040	70.150.295,14	83.057.039,45	83.057.039,45
2041	63.719.235,52	77.104.537,57	77.104.537,57
2042	56.655.565,68	70.552.919,19	70.552.919,19
2043	43.835.273,18	-97.547.342,80	-97.547.342,80
2044	-39.698.707,62	-339.669.517,19	-339.669.517,19
2045	-40.442.410,94	-256.987.254,21	-256.987.254,21
2046	-34.899.741,35	-40.442.410,93	-40.442.410,93
2047	-29.280.582,93	-34.899.741,36	-34.899.741,36
2048	-23.583.880,11	-29.280.582,93	-29.280.582,93
2049	-17.808.562,80	-23.583.880,11	-23.583.880,11
2050	-11.953.546,10	-17.808.562,79	-17.808.562,79
2051	-6.017.730,18	-11.953.546,10	-11.953.546,10

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rinegoziazione piani di ammortamento anticipazioni di liquidità a regioni ed enti locali per pagamento debiti certi, liquidi ed esigibili-minori entrate bilancio dello Stato per interessi attivi	E	EXT	-46,1	-177,9	-170,9						
Rinegoziazione piani di ammortamento anticipazioni di liquidità a regioni ed enti locali per pagamento debiti certi, liquidi ed esigibili-maggiore capacità di spesa regioni ed enti locali per riduzione spesa interessi dovuti allo Stato	S	C				46,1	177,9	170,9	46,1	177,9	170,9
Rinegoziazione piani di ammortamento anticipazioni di liquidità a regioni ed enti locali per pagamento debiti certi, liquidi ed esigibili-maggiore capacità di spesa regioni ed enti locali per riduzione spesa rimborso quota capitale dovuta allo Stato non compensata da riduzione utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	S	C				39,6	29,6	6,0	39,6	29,6	6,0
Rinegoziazione piani di ammortamento anticipazioni di liquidità a regioni ed enti locali per pagamento debiti certi, liquidi ed esigibili-maggiore spesa per interessi passivi Stato	S	C	0,1	0,4	1,1	0,1	0,4	1,1	0,1	0,4	1,1
Attività Cassa Depositi e Prestiti per operazioni di rinegoziazione	S	C	0,3			0,3			0,3		

**Al riguardo**, pur prendendo atto di quanto illustrato dalla RT e, in particolare sullo sviluppo temporale degli effetti complessivi della norma sui tre saldi, si rileva che la stima quantitativa, riportata dalla RT, in merito alle minori entrate per il bilancio dello Stato per interessi attivi, alla maggiore spesa per interessi passivi dello Stato e alla maggiore capacità di spesa per le regioni e gli enti locali per la riduzione della spesa per il rimborso della quota capitale dovuta allo Stato, non risulta accompagnata dai parametri adottati nel computo degli interessi attesi, al fine di comprovarne l'effettiva fondatezza e congruità.

Relativamente alla attività di Cassa depositi e prestiti per le operazioni di rinegoziazione, retribuita con 300.000 euro per l'anno 2022, si segnala che per le medesime attività previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 fu stanziata la somma di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Circa la congruità dell'onere in esame appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento alla chiusura della Gestione Commissariale Piemonte al fine di verificarne gli effetti finanziari sul bilancio della regione Piemonte, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le voci di bilancio interessate dalla misura e sull'effetto compensativo delle stesse. In particolare, si rileva che con la chiusura della gestione commissariale:

- viene meno l'onere dovuto al mantenimento in bilancio del fondo per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale che il comma 456, dell'articolo 1,

della legge n. 190 del 2014, fissa in importi prestabiliti fino all'esercizio 2045;

- si introduce nel bilancio della regione l'onere per il pagamento diretto allo Stato dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità;
- il bilancio della regione beneficia delle risorse residue presenti sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dal contributo versato annualmente dalla Regione per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale.

### **TITOLO XIII** **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO**

#### **Articolo 182**

##### ***(Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici)***

L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 200 milioni di euro annui dal 2022, stabilendo che le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni statali possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019- 2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, in una misura percentuale del monte salari 2018, siano rideterminate per le amministrazioni statali, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi Comitati di settore nei limiti delle maggiori risorse ivi stanziare, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Analoga autorizzazione alla maggiore spesa è prevista per le restanti amministrazioni, con onere a valere dei propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato.

**La RT** evidenzia che l'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dispone che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

L'incremento percentuale massimo da applicare al monte salari del 2018 delle amministrazioni statali (calcolato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31.12. 2018 come da conto annuale 2018) per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro (tenendo conto anche degli effetti indotti su altre categorie di personale) è pari a 0,22%. Poiché tale percentuale deve applicarsi anche ai fini della determinazione dell'incremento massimo consentito per le restanti pubbliche amministrazioni pubbliche, gli oneri complessivi derivanti dalla norma con riferimento a tali amministrazioni non statali sono stimati in 160 milioni di euro a decorrere dal 2022 considerando il corrispondente monte salari dell'anno 2018.

La norma, prevedendo la possibilità di incrementare i trattamenti accessori di un importo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2018, anche in virtù dell'articolo 11

del decreto legge 135 del 2018 dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, operando, di fatto, un innalzamento del limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 75 del 2017 di un importo pari alla predetta misura.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica evidenzia i seguenti valori in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento risorse trattamento accessorio amministrazioni statali	S	C	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	Effetti riflessi	E T/C				97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Incremento risorse trattamento accessorio amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali	S	C				160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
	Effetti riflessi	E T/C				77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va in premessa evidenziato che la norma reca due distinte autorizzazioni volte a superare i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento del trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici, distintamente, per il comparto delle amministrazioni statali (tramite fondo *ad hoc* istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze) e per quello delle altre amministrazioni pubbliche (a valere dei rispettivi bilanci).

Sul punto, ivi trattandosi senz'altro di oneri che rientrano appieno nell'ambito delle fattispecie riconducibili agli oneri cd. "inderogabili" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità, e considerato che la RT si limita a riferire che la quantificazione delle due autorizzazioni di spesa sarebbe stata effettuata sulla base dell'incremento percentuale dello 0,22% da applicare al monte salari del 2018, che comporterebbe una spesa di 160 milioni di euro per il personale non statale, si osserva che per i dipendenti delle amministrazioni non statali la norma non fissa il relativo limite di spesa. Pertanto, andrebbero richiesti i dati di riferimento delle platee al 2018 e i parametri retributivi (monte salari 2018) adottati in tale calcolo. Inoltre, alla luce dell'articolo 19 della legge di contabilità, andrebbe fornita l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci delle amministrazioni non statali.

Inoltre, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

## Articolo 183

### *(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione)*

L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**La RT** conferma il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/ maggiori entrate tributarie correnti:

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni	S	C	100,0	200,0	250,0	100,0	200,0	250,0	100,0	200,0	250,0
Effetti riflessi	E	T/C				48,5	97,0	121,3	48,5	97,0	121,3

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma reca un'autorizzazione di spesa volta alla costituzione di un fondo destinato alla copertura dei fabbisogni assunzionali delle amministrazioni centrali, con una dotazione prevista per le annualità del triennio 2022/2024 e a decorrere, da iscriversi nello stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze e da intendersi quale tetto massimo di spesa, nulla da osservare.

Inoltre, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si osserva che appare di difficile realizzazione un pieno impatto del fondo sui saldi di fabbisogno e indebitamento già dal primo anno. Infatti prima dell'erogazione delle spese dovranno essere acquisite le richieste delle amministrazioni, adottato il DPCM, e indette le conseguenti procedure concorsuali.

Infine, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

## Articolo 184

### *(Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali)*

L'articolo determina in 310 milioni di euro per l'anno 2022, in 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 che per il triennio 2022-2024, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. E' stabilito che a valere sui predetti importi, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, si dà luogo all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il comma 2 prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinarsi sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

**La RT** riferisce sulla disposizione indicata al primo periodo del comma 1 che la stessa conferma il finanziamento del fondo contratti nella misura già prevista dalla legge di bilancio del 2021 per la sola copertura degli oneri per l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) relativa al triennio 2022-2024 e per i relativi effetti "indotti".

In coerenza con quanto sopra il secondo periodo del comma stabilisce che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024 e a valere sulle predette risorse, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico. La citata "anticipazione" è determinata, tenendo conto dei criteri previsti dai vigenti CCNL e provvedimenti negoziali, sulla base dell'IPCA per l'anno 2022 stimato dall'ISTAT a maggio 2021, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022.

L'ultimo periodo del comma 1 precisa che gli stanziamenti previsti comprendono gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini previdenziali e IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera e), della legge n. 196/2009.

Il comma 2 prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri relativi alla medesima finalità - ossia il pagamento, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, della predetta indennità di vacanza contrattuale (I.V.C.) da determinarsi sulla base dei criteri di cui al comma 1 - sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165/2001.



Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur trattandosi di disposizioni i cui effetti troveranno comunque attuazione esclusivamente nell'ambito delle risorse che sono già state previste dalla legislazione vigente per la copertura degli oneri relativi agli aggiornamenti contrattuali su cui la normativa vigente dispone già la copertura dell'anticipo relativo al riconoscimento dell'anticipazione della IVC di cui all'articolo 47-bis del T.U.P.I. relativa al triennio 2022 – 2024 e relativi effetti "indotti"<sup>134</sup>, andrebbero non di meno richieste conferme in merito alla piena neutralità degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

Sul punto, infatti, premesso che la norma dispone l'anticipazione dell'incremento degli stipendi tabellari dei dipendenti pubblici, nella misura dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022 - che la RT certifica essere stata parametrata sull'IPCA calcolato al maggio 2021 dall'ISTAT - si rileva che sarebbe da considerarsi a già contemplata dai saldi di finanza pubblica ai sensi della legislazione vigente, la quota della IVC così come la stessa sarebbe prevista dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993, nei soli limiti di spesa scaturenti dai parametri ivi previsti<sup>135</sup>.

### **Articolo 185** **(Ordinamento professionale)**

L'articolo reca l'integrazione per 200 milioni di euro, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, a decorrere dal 2022, delle risorse previste dalla normativa vigente al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente delle Amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusa la nuova area funzionale per l'inquadramento del personale non dirigenziale di elevata qualificazione di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, nel limite di una spesa complessiva corrispondente allo 0,33 per cento del monte salari 2018. E' stabilito poi che per il personale dipendente da altre amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, per le medesime finalità, si provveda a carico dei rispettivi bilanci e delle risorse relative ai CCNL

---

<sup>134</sup> Il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali è iscritto al capitolo 3027 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca uno stanziamento per le annualità del triennio 2022/2024 di 4.148 milioni di euro per il 2022; 4.336 milioni di euro per il 2023 e 4.327 milioni dal 2024.

<sup>135</sup> L'indennità di vacanza contrattuale, elemento provvisorio che viene riconosciuto alla scadenza del CCNL e fino al momento del rinnovo, è stata introdotta dal "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" siglato da Governo e parti sociali il 23 luglio 1993. Il riconoscimento dell'IVC è immediato ma scatta dopo un periodo di tolleranza di 3 mesi dalla scadenza del contratto. Dal 3° al 6° mese, infatti, l'importo di questo elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo il 6° mese di vacanza contrattuale, invece, l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale è aumentata al 50% dell'inflazione programmata.

2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi Comitati di settore ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari al 2018.

**La RT** conferma che la disposizione integra le risorse stanziare dalla legislazione vigente per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego per il triennio 2019-2021 di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 nel limite di una spesa complessiva corrispondente allo 0,33% del monte salari 2018 (calcolato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31.12.2018 come da Conto annuale 2018).

Per il personale non dirigente contrattualizzato in regime privatistico dipendente dalle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale alle finalità di cui al precedente periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi Comitati di settore ai sensi dell'art. 47, comma 2 dello stesso decreto legislativo nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 sopra indicata pari allo 0,33%. Ciò stante l'onere complessivo massimo derivante dalla norma con riferimento a tali amministrazioni non statali indicato pari a circa 160 milioni di euro a decorrere dal 2022 considerando il corrispondente monte salari dell'anno 2018.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica reca i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Integrazione risorse per nuovi ordinamenti professionali delle amministrazioni statali	S	C	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	Effetti riflessi	E T/C				97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Integrazione risorse per nuovi ordinamenti professionali amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali	S	C				160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
	Effetti riflessi	E T/C				77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma individua un limite di spesa non in termini monetari ma in termini di percentuale del monte salari 2018, andrebbero richiesti i dati di riferimento (platee dei dipendenti pubblici delle amministrazioni statali e di quelle non statali) e i parametri a tal fine considerati per i due comparti (in particolare, il monte salari 2018), al fine di poter verificare la correttezza della stima degli oneri.

Sul punto, si osserva che in relazione al precedente articolo 182 del disegno di legge in esame, si stimano effetti finanziari equivalenti in relazione però ad una diversa percentuale del monte salari, pari allo 0,22 anziché lo 0,33 della norma in esame.

Inoltre, alla luce dell'articolo 19 della legge di contabilità, andrebbe fornita l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci delle amministrazioni non statali.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si rileva che andrebbero richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

### **Articolo 186** ***(Risorse per la formazione)***

La norma autorizza la costituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione.

**La RT** ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per la piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione	S	C	50	50	50	50	50	50	50	50	50

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, tenuto conto che l'autorizzazione è predisposta chiaramente quale limite massimo di spesa e che l'onere per esso previsto appare pienamente rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, anche al fine di fornire gli elementi indispensabili ad una valutazione del grado di congruità delle risorse stanziare andrebbero richiesti ulteriori

elementi informativi in ordine ai fabbisogni di spesa previsti in relazione alle iniziative di formazione da attivarsi nelle annualità del triennio.

### **Articolo 187** ***(Incremento del ruolo organico della magistratura)***

Il comma 1 dispone un adeguamento della dotazione organica della magistratura ordinaria di n. 82 unità al fine di adeguarla alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea. Pertanto, è sostituita la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 24, comma 1, del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, con la tabella di cui all'Allegato 7 annesso al disegno di legge. Nel contempo, si autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2023, delle unità di personale di tali unità di organico aggiuntive.

Il comma 2 autorizza di conseguenza la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.

**La RT** conferma che la disposizione in esame, tenuto conto dell'aumento dei procedimenti giudiziari, prevede di destinare in maniera mirata un contingente ulteriore di n.50 unità di magistrato ai tribunali e di n. 20 unità alle corti di appello.

Inoltre, rileva che l'emergenza sanitaria SARS-Covid2 che ha colpito e che ancora investe il Paese ha inevitabilmente avuto ripercussioni sulla realtà carceraria e sul ruolo della magistratura di sorveglianza, chiamata ad applicare le nuove disposizioni introdotte della decretazione di urgenza al fine di rendere compatibile l'esecuzione della pena con la situazione pandemica in atto.

Al fine di fronteggiare l'incrementato ricorso alla magistratura di sorveglianza, la disposizione in esame prevede un incremento di ulteriori n.10 unità della relativa dotazione organica.

Inoltre, in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sui PED e da ultimo il decreto-legge 118/2021, la disposizione prevede l'incremento di 2 posti di legittimità per le competenze relative alla Procura europea.

Certifica che l'attuazione della disposizione normativa in esame rileva, sotto il profilo finanziario, nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato; a tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.

Gli oneri sono stati quantificati come meglio rappresentato della seguente tabella.

Pertanto la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 verrebbe aggiornata come di seguito:

**Tabella B**

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
<b>E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità</b>	<b>442 (440+2)</b>
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
<b>L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati.</b>	<b>9.721 (9.641+80)</b>
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
<b>TOTALE</b>	<b>10.853</b>

Proiezione decennale per l'assunzione di nr. 82 unità di																	
	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	ORDO DIH	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM	TOTALE	MESI	FO UNITA	82	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2023	6	0	26.697,01	11.316,31	6.907,76	44.921,08	3.818,29	10.870,90	1.516,39	385,89	16.591,47	61.512,55	6	30.756,27	2.522.014,53	
	2023	6	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57	2.897.845,03	5.777.556,90
	2023		13 <sup>a</sup>	2.224,75	943,03		3.167,78	269,26	766,6	126,37	32,16	1.194,39	4.362,16	13 <sup>a</sup>	4.362,16	357.697,34	
Magistrato ordinario	2024	6	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57	2.897.845,03	
	2024	6	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59	3.544.826,76	6.908.199,41
	2024		13 <sup>a</sup>	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13 <sup>a</sup>	5.677,17	465.527,63	
	2025	12	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	12	86.459,19	7.089.653,52	7.555.181,14
	2025		13 <sup>a</sup>	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13 <sup>a</sup>	5.677,17	465.527,63	
	2026	6	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59	3.544.826,76	
	2026	6	1	39.701,45	11.973,31	13.815,52	65.490,28	5.566,67	15.848,65	2.255,04	408,29	24.078,65	89.568,93	6	44.784,47	3.672.326,29	7.703.930,59
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2026		13 <sup>a</sup>	3.308,45	997,78		4.306,23	366,03	1.042,11	187,92	34,02	1.630,08	5.936,31	13 <sup>a</sup>	5.936,31	486.777,55	
	2027	7	0	51.980,94	12.860,49	13.815,52	78.656,95	6.685,84	19.034,98	2.952,52	438,54	29.111,88	107.768,83	7	62.865,15	5.154.942,50	
	2027	5	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	5	46.701,96	3.829.560,97	9.625.138,83
	2027		13 <sup>a</sup>	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13 <sup>a</sup>	7.812,63	640.635,36	
	2028	12	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	12	112.084,71	9.190.946,33	9.831.581,68
	2028		13 <sup>a</sup>	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13 <sup>a</sup>	7.812,63	640.635,36	
	2029	7	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	7	65.382,75	5.361.385,35	
	2029	5	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	5	48.500,25	3.977.020,15	10.008.532,70
	2029		13 <sup>a</sup>	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13 <sup>a</sup>	8.172,28	670.127,20	
	2030	12	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	12	116.400,59	9.544.848,35	10.214.975,55
	2030		13 <sup>a</sup>	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13 <sup>a</sup>	8.172,28	670.127,20	
	2031	7	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	7	67.900,34	5.567.828,21	
	2031	5	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,53	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	5	50.298,53	4.124.479,33	10.391.926,57
2031		13 <sup>a</sup>	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13 <sup>a</sup>	8.531,94	699.619,03		
2032	12	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,53	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	12	120.716,47	9.898.750,39	10.598.369,42	
2032		13 <sup>a</sup>	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13 <sup>a</sup>	8.531,94	699.619,03		

Considerando che le assunzioni avverranno non prima del 1° gennaio 2023, l'onere decennale è stato quantificato come di seguito:

**Onere decennale**

2023 (dal 1° gennaio 2023)	€ 5.777.557
2024	€ 6.908.200
2025	€ 7.555.182
2026	€ 7.703.931
2027	€ 9.625.139
2028	€ 9.831.582
2029	€ 10.008.533
2030	€ 10.214.976
2031	€ 10.391.927
2032	€ 10.598.370

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento organico magistratura	S	C		5,8	6,9		5,8	6,9		5,8	6,9
	E	T/C					2,8	3,4		2,8	3,4

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 1, primo periodo, posto che il dispositivo motiva espressamente le nuove assunzioni per l'esigenza di adeguamento, a ragione delle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene e anche alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea<sup>136</sup> - andrebbero richiesti ulteriori elementi informativi in merito all'attuale grado di scopertura dell'organico della magistratura ordinaria e circa la possibilità che le facoltà assunzionali già previste ai sensi della legislazione vigente, possano consentire la compensazione le relative vacanze in aggiunta a quelle che matureranno nel corso del triennio 2022/2024.

Quanto all'autorizzazione al reclutamento delle unità previste dal contingente organico aggiuntivo, i cui oneri sono stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2023, alla luce dei dati e parametri forniti dalla RT, pienamente corrispondenti ai *caveat* previsti dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, da considerarsi ogni qualvolta si sia in presenza di disposizioni concernenti il pubblico impiego, completa di una proiezione decennale degli oneri di spesa, sarebbe opportuna la specificazione dei trattamenti indennitari previsti in aggiunta alla indennità integrativa speciale (I.I.S.) e, nonché degli oneri posti a carico dell'Amministrazione, di cui il prospetto riportato dalla RT indica le sole aliquote indicate per la quantificazione.

<sup>136</sup> Sul punto, si veda a suo tempo la nota di lettura n. 182, pagina 12.

Si evidenzia, infine, che alcuna indicazione di nuovi e maggiori oneri è riportata in relazione all'espletamento delle procedure concorsuali da indire nel 2022, in relazione al reclutamento delle n. 82 unità del personale in questione.

### **Articolo 188**

#### ***(Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso)***

L'articolo autorizza il Ministero per l'anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.761.450 per l'anno 2022, di euro 12.636.951 per l'anno 2023, di euro 13.820.454 per l'anno 2024, di euro 14.092.556 per l'anno 2025, di euro 17.606.962 per l'anno 2026, di euro 17.984.601 per l'anno 2027, di euro 18.308.292 per l'anno 2028, di euro 18.685.931 per l'anno 2029, di euro 19.009.622 per l'anno 2030 e di euro 19.387.262 a decorrere dall'anno 2031.

**La RT** conferma che la norma prevede per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso per n. 310 posti, bandito con D.M. 29/10/2019, le cui prove scritte si sono svolte dal 12 al 16 luglio 2021.

Evidenzia che si tratta dell'unica procedura concorsuale attualmente pendente e, in considerazione del fatto che le prove scritte ai sensi del decreto-legge n. 44 del 2021, sono state eccezionalmente limitate a due, si prevede che la Commissione esaminatrice riesca a terminare la procedura entro l'anno 2022.

Per quanto premesso, si stima prudenzialmente che le previste assunzioni avverranno con decorrenza 1° novembre 2022 e che i relativi oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, potranno essere riferiti ad un contingente massimo di n. 150 unità, come da tabella allegata, ritenendosi, infatti, che attraverso l'utilizzo delle risorse del *turnover* (sulla base del numero delle cessazioni rilevate entro il 31 dicembre 2021) è possibile fornire idonea copertura per 160 dei 310 posti di magistrato messi a concorso.

Proiezione decennale per l'assunzione di 150 unità di personale di Magistratura ordinaria																	
	ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	ORDO DIR	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	150	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio	2022	6	0	26.697,01	11.316,31	6.907,76	44.921,08	3.818,29	10.870,90	1.516,39	385,89	16.591,47	61.512,55	6	30.756,27	4.613.441,21	10.568.701,64
	2022	6	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57	5.300.936,03	
	2022		13^	2.224,75	943,03		3.167,78	269,26	766,6	126,37	32,16	1.194,39	4.362,16			654.324,40	
Magistrato ordinario	2023	6	0	26.697,01	11.316,31	13.815,52	51.828,84	4.405,45	12.542,58	1.516,39	385,89	18.850,31	70.679,15	6	35.339,57	5.300.936,03	12.636.950,15
	2023		13^	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13^	5.677,17	851.574,93	
	2024	12	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59	6.484.439,19	
	2024		13^	3.121,18	997,78		4.118,96	350,11	996,79	177,28	34,02	1.558,21	5.677,17	13^	5.677,17	851.574,93	
	2025	6	0	37.454,20	11.973,31	13.815,52	63.243,03	5.375,66	15.304,81	2.127,40	408,29	23.216,16	86.459,19	6	43.229,59	6.484.439,19	14.092.555,96
	2025	6	1	39.701,45	11.973,31	13.815,52	65.490,28	5.566,67	15.848,65	2.255,04	408,29	24.078,65	89.568,93	6	44.784,47	6.717.670,03	
	2025		13^	3.308,45	997,78		4.306,23	366,03	1.042,11	187,92	34,02	1.630,08	5.936,31	13^	5.936,31	890.446,73	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità	2026	7	0	51.980,94	12.860,49	13.815,52	78.656,95	6.685,84	19.034,98	2.952,52	438,54	29.111,88	107.768,83	7	62.865,15	9.429.772,87	17.606.961,27
	2026	5	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	5	46.701,96	7.005.294,45	
	2026		13^	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13^	7.812,63	1.171.893,95	
	2027	12	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	12	112.084,71	16.812.706,68	17.984.600,64
	2027		13^	4.591,65	1.071,71		5.663,36	481,39	1.370,53	260,81	36,55	2.149,27	7.812,63	13^	7.812,63	1.171.893,95	
	2028	7	1	55.099,80	12.860,49	13.815,52	81.775,81	6.950,94	19.789,75	3.129,67	438,54	30.308,90	112.084,71	7	65.382,75	9.807.412,23	18.308.291,52
	2028	5	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	5	48.500,25	7.275.036,86	
	2028		13^	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13^	8.172,28	1.225.842,43	
	2029	12	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	12	116.400,59	17.460.088,45	18.685.930,89
	2029		13^	4.851,56	1.071,71		5.923,26	503,48	1.433,43	275,57	36,55	2.249,02	8.172,28	13^	8.172,28	1.225.842,43	
	2030	7	2	58.218,66	12.860,49	13.815,52	84.894,67	7.216,05	20.544,51	3.306,82	438,54	31.505,92	116.400,59	7	67.900,34	10.185.051,60	19.009.621,77
	2030	5	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,53	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	5	50.298,53	7.544.779,26	
2030		13^	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13^	8.531,94	1.279.790,91		
2031	12	3	61.337,52	12.860,49	13.815,52	88.013,53	7.481,15	21.299,27	3.483,97	438,54	32.702,94	120.716,47	12	120.716,47	18.107.470,22	19.387.261,14	
2031		13^	5.111,46	1.071,71		6.183,17	525,57	1.496,33	290,33	36,55	2.348,77	8.531,94	13^	8.531,94	1.279.790,91		

Considerato che le assunzioni avverranno non prima del 1° novembre 2022, l'onere decennale è stato quantificato come di seguito:

### Onere decennale

2022 (dal 1° novembre 2022)	€ 1.761.450
2023	€ 12.636.951
2024	€ 13.820.454
2025	€ 14.092.556
2026	€ 17.606.962
2027	€ 17.984.601
2028	€ 18.308.292
2029	€ 18.685.931
2030	€ 19.009.622
2031	€ 19.387.262

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Assunzione magistrati ordinari vincitori di concorsi	S	C	1,8	12,6	13,8	1,8	12,6	13,8	1,8	12,6	13,8
Assunzione magistrati ordinari vincitori di concorsi - effetti riflessi	E	T/C				0,9	6,1	6,7	0,9	6,1	6,7

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la RT prevede la decorrenza dei nuovi oneri dal novembre 2022, alla luce dei dati e parametri forniti dalla RT, pienamente corrispondenti ai *caveat* previsti dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità allorché si sia in presenza di disposizioni concernenti il pubblico



impiego, complete di una proiezione almeno decennale degli oneri di spesa previsti, andrebbe richiesta soltanto la specificazione dei trattamenti indennitari previsti in aggiunta alla indennità integrativa speciale (I.I.S.), nonché degli oneri posti a carico dell'Amministrazione, in relazione alle aliquote indicate nel prospetto di sintesi riportato dalla RT.

### **Articolo 189**

#### ***(Attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)***

L'articolo autorizza la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinati al personale dalla normativa vigente per l'istituzione dell'area negoziale nell'ambito delle FFAA e forze di polizia. È stabilito che le predette risorse aggiuntive incrementino quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**La RT** ribadisce il contenuto della disposizione.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Risorse per concertazione personale dirigenti Forze di Polizia e Forze Armate	S	C	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	Effetti riflessi	E	T/C				4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma dispone l'integrazione a decorrere dal 2022 delle risorse già previste dalla legislazione vigente per l'attuazione dell'area negoziale dirigenziale nelle FFAA e FFPP per il rinnovo relativo al triennio 2021-2023 e che l'onere appare rimodulabile e quindi contenibile nel limite delle risorse ivi stanziato, non ci sono osservazioni.

### **Articolo 190**

#### ***(Strade sicure)***

L'articolo 190 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'impiego di un contingente di personale delle FFAA pari a 5.000 unità nel dispositivo Strade sicure. L'articolo in esame interviene a novellare l'art. 1, comma 1023 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) che aveva autorizzato un contingente pari a 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente, viene novellato anche il comma 1024 recante l'autorizzazione di spesa, per modificarne l'importo relativo al 2022 e autorizzare la spesa per il 2023. Gli oneri per il 2022 diventano ora pari a 149.721.230 (in luogo dei 141.521.230 euro), e ad euro 137.070.683 per l'anno 2023, con specifica destinazione:

per l'anno 2022 di euro:

- 147.250.547 per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
- 2.470.683 per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

Per l'anno 2023 di euro:

- 134.600.000 per il personale delle Forze Armate utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
- 2.470.683, per il personale delle Forze di Polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

**La RT** ribadisce che l'operazione "Strade sicure" prevede, fino al 30 giugno 2022, un dispositivo di 6.000 unità, e, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, un dispositivo di 5.000 unità di personale delle Forze armate, che vigilano su circa n. 751 siti e obiettivi sensibili, come disposto dall'articolo 1, commi 1023 e 1024, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Per lo svolgimento di quest'attività, secondo quanto stabilito dalle citate disposizioni della legge di bilancio 2021, compete al personale della Forza armata impiegato un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico, riconosciuta alle Forze di polizia, più un tetto di n. 40 ore di straordinario mensili<sup>1</sup>, a fronte di turnazioni che comportano l'effettuazione di circa n. 60 ore di straordinario mensili *pro capite*.

Dall'esame degli elementi relativi all'articolazione del servizio e all'effettivo impiego del dispositivo "Strade sicure" emerge che il personale, al termine del periodo di impiego in operazione (pari a 6 mesi) accumula, mediamente circa:

- n. 120 ore in eccedenza all'orario di lavoro (oltre le 240 ore remunerate con compenso per lavoro straordinario, che derivano dalle 40 ore mensili pagate per 6 mesi);
- n. 40 giorni di recupero per festività e giorni non lavorativi,

per un totale di oltre 55 giorni lavorativi di assenza dal servizio tra recuperi di festività non fruiti ed ore di straordinario non remunerate. Di fatto, tra approntamento, impiego in operazione e recupero, nell'arco di un anno solare, alle unità operative resta ben poco tempo da dedicare alle attività addestrative, con evidenti negative ricadute sull'operatività dello strumento militare.

Con l'articolo 35, comma 8, lettera 0a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stato previsto, attraverso la modifica del citato articolo 1, comma 1024<sup>2</sup>, della legge n. 178 del 2020, l'incremento dello stanziamento di euro 10.051.789 per riconoscere e finanziare la corresponsione di ulteriori 7 ore/mese medie *pro capite* di straordinario, a favore dell'intero dispositivo di personale delle Forze armate "Strade sicure" posto a disposizione dei Prefetti. Pertanto, con tale disposizione, è stato elevato il tetto del compenso per lavoro straordinario da 40 ore mensili a 47 ore, al fine di:

- gratificare il personale militare impiegato nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, impegnato sempre più assiduamente oltre il normale orario di servizio e tenuto conto del particolare contesto in cui opera anche alla luce del periodo storico ed emergenziale in atto;
- ridurre i giorni di assenza dai Reparti operativi per recuperi maturati, contribuendo ad elevare il livello di efficienza e di operatività dello strumento militare.

Pertanto, salvaguardando il principio di equiordinazione retributiva, la rimodulazione finanziaria della norma per il 2022 e 2023, in armonia con il contingente previsto e con quanto già disposto per il 2021 a mente del citato articolo 35, comma 8, lettera (a), del decreto-legge n. 41 del 2021, prevede l'adeguamento del monte ore *pro capite* di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili, portandolo da 40 a 47 ore mensili, che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Per effetto di quanto sopra esposto, si riportano in relazione tecnica gli oneri discendenti per l'impiego del personale delle Forze armate nell'ambito del dispositivo "Strade sicure", riferito all'anno 2022 e all'anno 2023.

Gli oneri stimati per le Forze armate, come meglio dettagliati nelle schede allegate, ammontano a euro 147.250.547 per l'anno 2022 ed euro 134.600.000 per l'anno 2023.

Per la loro quantificazione sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- *indennità onnicomprensiva/ordine pubblico*: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986) e euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- *compenso per lavoro straordinario*: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 47 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%), per un costo medio orario di 17,66 euro.

## Spese di FUNZIONAMENTO:

- *viveri*: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- *alloggio*: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
- *servizi generali*: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc... Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- *equipaggiamento/vestiario*: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- *impiego automezzi*: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego e sono stati utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse anche le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
- *una tantum*:
  - a. indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di:
    - € 202.135 circa per 5.000 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel primo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di € 62.000 circa;
    - € 189.223 circa per 4.200 militari impiegati, fuori dalla sede di servizio, nel secondo semestre 2022, prevedendo la corresponsione per 3/5 giorni (4 giorni in media), al costo giornaliero di € 52.300 circa;
    - € 463.037 circa per 4.200 militari impiegati per l'anno 2023 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 52.300 circa;

- b. acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa € 135.000, per il 2022, e di circa € 110.000 per l'anno 2023;
- c. acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 75.000, per il 2022, e di circa € 50.000 per l'anno 2023.

**LOCALITA' MISSIONE: VARIECITTA'**  
**MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**  
**MILITARI IN SEDE STANZIALE**  
**STRADESICURE1000INSEDE1°SEM.2022**

<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	1.000	17,25	517.500	3.122.250
Straordinario	1.000	17,66	830.020	5.007.787
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>1.347.520</b>	<b>8.130.037</b>

<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
Viveri	1.000	2,40	72.000	434.400
servizi generali	1.000	2,10	63.000	380.100
equipaggiamento/vestiario	1.000	1,45	43.500	262.450
funzionamento automezzi	71	20,00	42.600	257.020
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>221.100</b>	<b>1.333.970</b>

<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>0</b>

RIEPILOGO	costo/mese	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
ONERI DI PERSONALE	1.347.520	8.130.037
ONERI DI FUNZIONAMENTO	221.100	1.333.970
<b>TOTALE ONERI</b>	<b>1.568.620</b>	<b>9.464.007</b>
ONERI UNA TANTUM	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.568.620</b>	<b>9.464.007</b>

**LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'**  
**MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**  
**MILITARI FUORI SEDE STANZIALE**  
**STRADE SICURE 5000 FUORI SEDE 1°SEM. 2022**

<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)	
			costo/mese	
Onnicomprensiva/O. P. fuori sede	5.000	29,44	4.416.000	26.643.200
Straordinario	5.000	17,66	4.150.100	25.038.937
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>8.566.100</b>	<b>51.682.137</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)	
			costo/mese	
Viveri	4.250	4,8	612.000	3.692.400
Vitto strutture civili	750	15	337.500	2.036.250
Alloggio strutture civili	750	35	787.500	4.751.250
servizi generali	4.250	6,25	796.875	4.807.814
equipaggiamento/vestitario	5.000	1,45	217.500	1.312.251
funzionamento automezzi	357	20	214.200	1.292.340
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.965.575</b>	<b>17.892.305</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				202.135
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				70.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				40.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>312.135</b>
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
<b>RIEPILOGO</b>				
ONERI DI PERSONALE			8.566.100	51.682.137
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.965.575	17.892.305
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>11.531.675</b>	<b>69.574.442</b>
ONERI UNA TANTUM				312.135
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>11.531.675</b>	<b>69.886.577</b>
				costo dal 1/1 al 30/06/2022 (181 gg.)
<b>RIEPILOGO ONERI</b>				
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				9.464.007
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				69.886.577
<b>TOTALE 1° SEMESTRE</b>				<b>79.350.584</b>

**LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'**  
**MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**  
**MILITARI IN SEDE STANZIALE**  
**STRADE SICURE 800 IN SEDE 2°SEM. 2022**

<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	<b>numero</b>	<b>costi unitari</b>	<b>costo/mese</b>	<b>costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)</b>
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	17,25	414.000	2.539.200
Straordinario	800	17,66	664.016	4.072.631
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			1.078.016	6.611.831

<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	<b>numero</b>	<b>costi unitari</b>	<b>costo/mese</b>	<b>costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)</b>
Viveri	800	2,40	57.600	353.280
servizi generali	800	2,10	50.400	309.120
equipaggiamento/vegiario	800	1,45	34.800	213.440
funzionamento automezzi	57	20,00	34.200	209.760
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			177.000	1.085.600

<b>ONERI UNA TANTUM</b>	
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>	0

<b>RIEPILOGO</b>	<b>costo/mese (30 gg.)</b>	<b>costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)</b>
ONERI DI PERSONALE	1.078.016	6.611.831
ONERI DI FUNZIONAMENTO	177.000	1.085.600
<b>TOTALE ONERI</b>	1.255.016	7.697.431
ONERI UNA TANTUM	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	1.255.016	7.697.431

**LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'**  
**MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**  
**MILITARI FUORI SEDE STANZIALE**  
**STRADE SICURE 4200 FUORI SEDE 2°SEM. 2022**

<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Onnicomprensiva/O. P. fuori sede	4.200	29,44	3.709.440	22.751.232
Straordinario	4.200	17,66	3.486.084	21.381.315
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>7.195.524</b>	<b>44.132.547</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
Viveri	3.500	4,8	504.000	3.091.200
Vitto strutture civili	700	15	315.000	1.932.000
Alloggio strutture civili	700	35	735.000	4.508.000
servizi generali	3.500	6,25	656.250	4.025.001
equipaggiamento/veicolo	4.200	1,45	182.700	1.120.561
funzionamento automezzi	300	20	180.000	1.104.000
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.572.950</b>	<b>15.780.762</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				189.223
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				65.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				35.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>289.223</b>
			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
<b>RIEPILOGO</b>				
ONERI DI PERSONALE			7.195.524	44.132.547
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.572.950	15.780.762
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>9.768.474</b>	<b>59.913.309</b>
ONERI UNA TANTUM				289.223
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>9.768.474</b>	<b>60.202.532</b>
				costo dal 1/7 al 31/12/2022 (184 gg.)
<b>RIEPILOGO ONERI</b>				
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				<b>7.697.431</b>
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				<b>60.202.532</b>
<b>TOTALE 2° SEMESTRE</b>				<b>67.899.963</b>
<b>TOTALE ANNO 2022</b>				<b>147.250.547</b>



**LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'**  
**MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**  
**MILITARI IN SEDE STANZIALE**  
**ANNO 2023**

ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	17,25	414.000	5.037.000
Straordinario	800	17,66	664.016	8.078.861
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			1.078.016	13.115.861

ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Viveri	800	2,40	57.600	700.800
servizi generali	800	2,10	50.400	613.200
equipaggiamento/vestiario	800	1,45	34.800	423.400
funzionamento automezzi	57	20,00	34.200	416.100
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			177.000	2.153.500

ONERI UNA TANTUM				
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				0

RIEPILOGO	costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE	1.078.016	13.115.861
ONERI DI FUNZIONAMENTO	177.000	2.153.500
<b>TOTALE ONERI</b>	1.255.016	15.269.361
ONERI UNA TANTUM	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	1.255.016	15.269.361

**LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'**  
**MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI**  
**MILITARI FUORI SEDE STANZIALE ANNO 2023**

<b>ONERI DI PERSONALE</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O. P. fuori sede	4.200	29,44	3.709.440	45.131.520
Straordinario	4.200	17,66	3.486.084	42.414.022
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>			<b>7.195.524</b>	<b>87.545.542</b>
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
Viveri	3.510	4,8	505.440	6.149.520
Vitto strutture civili	690	15	310.500	3.777.750
Alloggio strutture civili	690	35	724.500	8.814.750
servizi generali	3.510	6,25	658.125	8.007.189
equipaggiamento/veicolo	4.200	1,45	182.700	2.222.851
funzionamento automezzi	300	20	180.000	2.190.000
<b>ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>			<b>2.561.265</b>	<b>31.162.060</b>
<b>ONERI UNA TANTUM</b>				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti				463.037
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				110.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				50.000
<b>TOTALE ONERI UNA TANTUM</b>				<b>623.037</b>
<b>RIEPILOGO</b>			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			7.195.524	87.545.542
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.561.265	31.162.060
<b>TOTALE ONERI</b>			<b>9.756.789</b>	<b>118.707.602</b>
ONERI UNA TANTUM				623.037
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>9.756.789</b>	<b>119.330.639</b>
<b>RIEPILOGO ONERI</b>				costo dal 1/1 al 31/12/2023 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				<b>15.269.361</b>
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				<b>119.330.639</b>
<b>TOTALE PER L'ANNO 2023</b>				<b>134.600.000</b>

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di n. 250 unità, di cui n. 50 in sede e n. 200 unità fuori sede.

L'onere, pari complessivamente a euro 2.470.683 per l'anno 2023, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

Per quanto sopra, l'articolo determina oneri complessivi pari a 8.200.000 euro per l'anno 2022, pari alla differenza tra l'importo complessivo aggiornato di 147.250.547 euro e l'importo di 139.050.547 euro già autorizzato per l'anno 2022, per il personale militare, dall'articolo 1, commi 1023 e 1024, della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178), e per complessivi 137.070.683 euro per l'anno 2023.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rifinanziamento operazione "strade sicure" e Terra dei Fuochi-oneri Forze Armate-spese di personale	S	C	7,8	100,7		7,8	100,7		7,8	100,7	
	Effetti riflessi	E	T/C				3,8	48,8		3,8	48,8
Rifinanziamento operazione "strade sicure"-oneri Forze Armate-spese di funzionamento	S	C	0,4	33,9		0,4	33,9		0,4	33,9	
Rifinanziamento operazione "strade sicure"-oneri Forze di Polizia-spese di personale	S	C		2,5			2,5			2,5	
	Effetti riflessi	E	T/C				1,2			1,2	

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, riprendendo le considerazioni già formulate in occasione dalla precedente proroga<sup>137</sup>, considerato che i maggiori oneri recati dalla disposizione risultano limitati all'entità delle disposte autorizzazioni di spesa e prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT che appaiono pienamente coerenti con quelli evidenziati nelle RT riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell'operazione "Strade sicure", non si formulano osservazioni.

Ad ogni modo, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero comunque richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti, per ciascuno dei contingenti di personale interessati dalla norma in esame, con

<sup>137</sup> Nota di lettura n. 198, pagina 492.

l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>138</sup>.

## **TITOLO XIV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE**

### **Articolo 191**

#### ***(Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali)***

Il comma 1 del presente articolo, introducendo due nuovi commi all'articolo 110 del DL n. 104 del 2020, modifica la vigente disciplina in materia di rivalutazione e/o riallineamento<sup>139</sup> delle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo o del valore<sup>140</sup>. I nuovi commi<sup>141</sup> sono:

- *8-ter*: dispone che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del maggior valore imputato per effetto delle operazioni di rivalutazioni/riallineamento delle attività immateriali le cui quote di ammortamento<sup>142</sup> sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 (ammortamento di 18 anni) è effettuata in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta ad 1/50 (ammortamento di 50 anni) del costo o del valore. Nel caso di cessione a titolo oneroso e comunque in caso di perdita di disponibilità del bene<sup>143</sup> l'eventuale minusvalenza che dovesse venire a crearsi in capo al dante causa (alienante) segue la medesima disciplina di ammortamento in 50 anni, così come per l'avente causa (acquirente) il residuo valore da ammortizzare derivante dal valore rivalutato, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa è dedotto in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento (sempre riferito ai 50 anni).
- *8-quater*: disciplina, in deroga alle disposizioni contenute nel nuovo comma *8-ter*, la possibilità di dedurre fiscalmente i maggiori valori imputati, per ciascun periodo d'imposta, in misura pari al vigente periodo di ammortamento di 18 anni (quota di 1/18), mediante il versamento di un'imposta sostitutiva corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma *2-ter* del TUIR<sup>144</sup>, al netto dell'imposta sostitutiva già versata per il riconoscimento fiscale della

---

<sup>138</sup> Paragrafo 5.

<sup>139</sup> Ai sensi dei commi 4, 8 e *8-bis* dell'articolo 110 del citato DL n. 104 del 2020.

<sup>140</sup> Esempio i marchi d'impresa ed avviamento.

<sup>141</sup> Si rappresenta che la relazione illustrativa riporta degli esempi applicativi della nuova disciplina al fine di chiarire le modalità operative della stessa.

<sup>142</sup> Ai sensi dell'articolo 103 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR).

<sup>143</sup> Anche in caso di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o in caso di eliminazione dal complesso produttivo.

<sup>144</sup> Cioè con le seguenti aliquote:

- del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

rivalutazione<sup>145</sup>. Il pagamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire in due rate di pari importo<sup>146</sup>.

Il comma 2 chiarisce che, in deroga alle norme dello Statuto del Contribuente<sup>147</sup>, le modifiche in esame hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti, pertanto la decorrenza coincide con quella prevista dall'articolo 110 del citato DL n. 104 del 2020.

Il comma 3 consente in via opzionale, ai contribuenti interessati, la revoca, anche parziale, dell'applicazione della disciplina fiscale vigente che ha consentito loro di affrancare a fini fiscali i valori derivanti dalla rivalutazione (di cui al richiamato articolo 110) mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva; sarà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate a definirne le modalità attuative. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione nel modello F24<sup>148</sup> dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

**La RT**, ai fini della stima degli effetti finanziari, analizza i dati dei versamenti F24 dell'imposta sostitutiva al 3% per il codice tributo 1858 - imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati- art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, istituito dall'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 29/E del 30 aprile 2021; da qui rileva un importo a titolo di imposta sostitutiva pari a circa 2.455 milioni di euro.

Dalle informazioni desunte dai bilanci dei maggiori contribuenti interessati, ritiene plausibile che tale versamento si riferisca alla prima di tre rate. L'imposta sostitutiva complessiva risulta quindi pari a circa 7.365 milioni di euro e corrisponde a maggiori valori per circa 245,5 miliardi di euro, di cui considera, in base alle informazioni desunte dai bilanci, circa 220,9 miliardi di euro, dopo aver escluso - in linea con quanto previsto dalla disposizione- i valori relativi ai beni materiali.

Posto che la proposta normativa prevede che la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo dei maggiori valori, e tenuto conto inoltre della previsione di coerenza della deducibilità in caso di cessione del bene, riporta gli effetti finanziari nella tabella seguente:

---

<sup>145</sup> Ai sensi del comma 4 del citato articolo 110 del DL n. 104 del 2020.

<sup>146</sup> Di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo.

<sup>147</sup> Che prevede che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

<sup>148</sup> Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

(in milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2054
Imposta sostitutiva	2.209,5	2.209,5	2.209,5	0	0	0	0	0
IRES	0	-1.731,0	-989,1	-989,1	-989,1	-989,1	-989,1	-989,1
IRPEF	0	-125,0	-71,4	-71,4	-71,4	-71,4	-71,4	-71,4
IRAP	0	-327,0	-176,8	-176,8	-176,8	-176,8	-176,8	-176,8
<b>Totale</b>	<b>2.209,5</b>	<b>26,5</b>	<b>972,2</b>	<b>-1.237,3</b>	<b>-1.237,3</b>	<b>-1.237,3</b>	<b>-1.237,3</b>	<b>-1.237,3</b>

Rappresenta che sulla base delle modifiche proposte, la disposizione nel suo complesso avrebbe il seguente andamento finanziario:

(in milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2054
Imposta sostitutiva	3.166,0	3.166,0	3.166,0	0	0	0	0	0
IRES	0	-4.211,4	-2.406,5	-2.406,5	-2.406,5	-2.406,5	73,9	-989,1
IRPEF	0	-304,0	-173,7	-173,7	-173,7	-173,7	5,3	-71,4
IRAP	0	-795,6	-324,8	-373,2	-373,2	-373,2	-9,8	-176,8
<b>Totale</b>	<b>3.166,0</b>	<b>-2.145,0</b>	<b>260,9</b>	<b>-2.953,4</b>	<b>-2.953,4</b>	<b>-2.953,4</b>	<b>69,4</b>	<b>-1.237,3</b>

Riporta le stime degli effetti scontati nelle previsioni della NADEF 2021 nella seguente tabella:

(in milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2039
Imposta sostitutiva	3.150,0	3.000,0	3.000,0	0	0	0	0	0
IRES	0	-7.461,1	-4.263,5	-4.263,5	-4.263,5	-4.263,5	-2.131,7	-3.045,3
IRPEF	0	-538,6	-307,8	-307,8	-307,8	-307,8	-153,9	-219,9
IRAP	0	-1.409,5	-761,9	-761,9	-761,9	-761,9	-359,2	-544,2
<b>Totale</b>	<b>3.150,0</b>	<b>-6.409,2</b>	<b>-2.333,2</b>	<b>-5.333,2</b>	<b>-5.333,2</b>	<b>-5.333,2</b>	<b>-2.644,8</b>	<b>-3.809,4</b>

Gli effetti differenziali conseguenti alla disposizione sarebbero i seguenti:

(in milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2039
Imposta sostitutiva	16,0	166,0	166,0	0	0	0	0	0
IRES	0	3.249,7	1.857,0	1.857,0	1.857,0	1.857,0	2.205,6	2.056,2
IRPEF	0	234,6	134,1	134,1	134,1	134,1	159,2	148,5
IRAP	0	613,9	437,1	388,7	388,7	388,7	349,4	367,4
<b>Totale</b>	<b>16,0</b>	<b>4.264,2</b>	<b>2.594,2</b>	<b>2.379,8</b>	<b>2.379,8</b>	<b>2.379,8</b>	<b>2.714,2</b>	<b>2.572,1</b>

Evidenzia che l'allungamento del periodo di ammortamento determina uno spostamento degli effetti finanziari fino al 2072 con un ulteriore differenziale annuo pari a circa -1.237,3 milioni di euro fino al 2071 e un recupero di circa 945,7 milioni di euro nel 2072 per effetto dell'ultimo acconto del 2071.

Con riferimento alla disposizione che prevede la possibilità di mantenere un profilo temporale di ammortamento pari a 18 anni dietro versamento dell'integrazione dell'imposta sostitutiva versata rispetto a quella prevista dall'articolo 176, comma 2-ter del TUIR, non stima prudenzialmente effetti finanziari.

Infine, il **comma 3**, in considerazione dei rilevanti impatti sulle decisioni di investimento delle imprese, in via opzionale, consente agli interessati di revocare l'affrancamento dei valori fiscali e/o del saldo di rivalutazione esercitando il diritto alla restituzione delle imposte sostitutive versate secondo modalità e termini che saranno resi noti con un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Conseguentemente, con il provvedimento in esame, nell'ambito della Sezione II, adeguata prudenzialmente, nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2022 gli ordinari stanziamenti di bilancio presenti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per far fronte agli oneri derivanti da eventuali richieste di revoca.

**Al riguardo** si osserva preliminarmente che la RT all'esame propone un aggiornamento della stima originaria annessa al DL n. 104 del 2020 che con l'articolo 110, aveva introdotto la rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni per l'anno 2020. In quella sede era stato previsto un maggior gettito per 130 mln di euro per l'anno 2021 e per 55,2 mln di euro per l'anno 2022; per l'anno 2023 era stata ascritta una perdita di gettito per 124,3 mln di euro, per 172 mln di euro per l'anno 2024, e a decorrere dall'anno 2025 la perdita è stata valutata in 176,9 mln di euro. In proposito si veda la tabella sottostante:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Imposta sostitutiva	130	130	130	0	0	0
IRES/IRPEF	0	-57,3	-174,5	-119,7	-124,6	-124,6
IRPEF	0	-2,5	-27,4	-19,9	-19,9	-19,9
IRAP	0	-15	-52,4	-32,4	-32,4	-32,4
<b>Totale</b>	<b>130</b>	<b>55,2</b>	<b>-124,3</b>	<b>-172</b>	<b>-176,9</b>	<b>-176,9</b>

*in milioni di euro*

La RT all'esame, in ragione degli andamenti effettivi riscontrati a consuntivo e con riferimento alla stima della misura disciplinata dal citato articolo 110 del DL n. 104 del 2020, presenta la sopra riportata terza tabella in cui si leggono, per il 2022, oneri pari a 6.409,2 mln di euro, per l'anno 2023, pari a 2.333,2 mln di euro, per gli anni dal 2024 al 2026 pari a 5.333,2 mln di euro, per l'anno 2027 pari a 2.644,8 mln di euro e a decorrere dall'anno 2028 e fino all'anno 2039 pari a 3.809,4 mln di euro. Si rileva, preliminarmente, che i nuovi valori indicati evidenziano una notevole sottostima degli oneri rispetto alla quantificazione presentata a legislazione vigente.

In via generale, si rappresenta che l'estrema sinteticità della RT - che si limita a indicare gli effetti finanziari riepilogativi nelle sopra riportate tabelle - non consente di verificare alcuna delle ipotesi sottostanti la stima. La mancanza di dati ed informazioni da poter esaminare, di fatto, limita fortemente il controllo da svolgere in occasione dell'esame parlamentare ed aumenta il rischio di errori di stima, come quello verificatosi. Si osserva poi che la proposta normativa - ritornando sulla disciplina della materia considerata dopo poco tempo (il DL n. 104 è stato varato nell'agosto del 2020) ed in modo così incisivo (si pensi soltanto all'arco temporale della deduzione degli ammortamenti che passa da 18 a 50 anni) impatta significativamente sulle scelte

gestionali delle imprese - così come la stessa RT riconosce - già adottate in ragione della normativa vigente modificata dall'articolo in esame, con effetti peraltro retroattivi in deroga allo statuto del contribuente. Andrebbe attentamente ponderato come tale impatto - parzialmente attenuato dalla riconosciuta possibilità di revocare l'affrancamento dei valori fiscali e/o del saldo di rivalutazione - possa riflettersi negativamente sulla *compliance*.

Con riferimento all'analisi della stima proposta si rappresenta quanto segue:

- la RT si limita ad esporre il risultato dalla stima mediante l'utilizzo di tabelle di sintesi; ciò non consente di verificare i valori riportati in quanto - oltre a non indicare le banche dati utilizzate da cui sono state tratte le pertinenti informazioni sui bilanci - non si forniscono dati in relazione: alle aliquote delle imposte dirette ed IRAP applicate, all'ammontare dei maggiori valori riconducibili alle attività immateriali in argomento, all'ammontare delle quote di ammortamento deducibili a legislazione vigente e a legislazione variata, alle ipotesi che fanno ritenere che il versamento effettuato con F24, per 2.455 mln di euro, si riferisca alla prima delle tre rate (sul punto si consideri che il comma 6 dell'articolo 110 del DL 104 del 2020 dispone che le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo e ciò non esclude quindi che si possano versare in unica soluzione o in due rate).
- Ad una ricostruzione effettuata utilizzando i dati riportati nella prima tabella<sup>149</sup> si evince che l'aliquota IRAP utilizzata per la stima della perdita di gettito è del 4%; sul punto si evidenzia che le aliquote IRAP sono differenziate in ragione del soggetto, del settore in cui opera il contribuente e del territorio in cui si svolge l'attività produttiva. In considerazione di quanto precede, si rende necessario un approfondimento in merito alla scelta dell'aliquota IRAP effettuata dalla RT. Si rammenta che nella stima annessa al citato DL n. 104 del 2020, tale aliquota media risultava pari a circa il 5,3%.
- La RT, nella seconda tabella, presenta l'andamento finanziario della disposizione nel suo complesso e, per rapportarla alla terza tabella che dovrebbe esporre l'esatta stima del precedente provvedimento di rivalutazione (DL n. 104 del 2020), parrebbe presentare anche la stima degli oneri recati dalle maggiori quote di ammortamento dedotte anche sui beni materiali, oltre a quelli immateriali che, in ragione della proposta normativa in esame saranno ammortizzabili in 50 anni, in luogo dei 18 anni; la qual cosa si desumerebbe dal fatto che, per gli anni dal 2022 al 2026, le perdite di gettito a titolo di imposte dirette ed IRAP sono superiori rispetto a quanto indicato nella prima tabella<sup>150</sup>. Sul punto parrebbe

---

<sup>149</sup> In relazione alla quale, peraltro, si riscontrano positivamente i valori della perdita di gettito, a titolo di imposte dirette, dovuta alle quote di ammortamento dedotte e calcolate su un ammontare di maggiori valori pari a 220,9 mld di euro a cui applicando l'aliquota del 3%, di cui all'indicato codice tributo 1858, si ottengono gli importi dell'imposta sostitutiva indicati negli anni 2021, 2022 e 2023.

<sup>150</sup> Ad una prima ricostruzione infatti sembrerebbe che la differenza di 1.417 mln di euro (data da 2.406,5 - 989,1), moltiplicata per 5 anni e riproporzionata in ragione di un'aliquota delle imposte dirette del 24% generi



necessaria una conferma vista l'assenza di approfondimenti ed indicazioni. La stessa tabella inoltre, nell'ultima colonna, indica oneri fino al 2054 laddove la norma, poiché stima ammortamenti per 50 anni, dovrebbe riportare oneri fino all'anno 2071 e un recupero di gettito di circa 945,7 mln di euro nel 2072, in linea peraltro con quanto affermato dalla RT stessa<sup>151</sup>.

- Con riferimento ai contribuenti che decidono di mantenere un profilo temporale di ammortamento pari a 18 anni, pagando l'integrazione dell'imposta sostitutiva rispetto a quanto previsto dall'articolo 176, comma 2-ter del TUIR (integrazione articolata in ragione dell'importo e al netto dell'aliquota del 3%), si osserva che se risulta prudentiale, da un lato, non aver contabilizzato il maggior gettito, a titolo di imposta sostitutiva, dall'altro, andrebbero chiariti gli oneri correlati alla deducibilità delle quote di ammortamento per le ipotesi in cui un gran numero di contribuenti o, in ipotesi estrema, tutti decidessero di pagare la maggiore imposta sostitutiva con la finalità di mantenere la deducibilità degli ammortamenti in 18 anni<sup>152</sup>. Peraltro la RT non fornisce valutazioni con riferimento al caso verosimile in cui una quota di soggetti trovasse conveniente lasciare inalterati gli effetti delle quote di ammortamento; la qual cosa lascia intendere che la stima sia stata costruita sull'ipotesi che tutti decidano di ammortizzare in 50 anni, secondo la nuova disciplina.
- La RT non sembra ascrivere effetti derivanti dalla possibilità che le differenze (problema del doppio binario delle valutazioni) tra costo (quota di ammortamento) portato a conto economico civilistico e costo fiscalmente deducibile, generino un credito per imposte anticipate (DTA<sup>153</sup>) che può essere portato in deduzione negli anni successivi, determinando, a parità di condizioni, una diminuzione della base imponibile a titolo di imposte dirette ed IRAP.
- Ai sensi del comma 3, la RT stima oneri per 500 mln di euro per l'anno 2022 senza fornire ipotesi circa la numerosità dei soggetti che potrebbero presentare richiesta di revoca del regime di rivalutazione /riallineamento dei valori.

## Articolo 192

### *(Disposizioni in materia di contributo unificato)*

Con le disposizioni in commento si interviene sul DPR n. 115 del 2002 in materia di contributo unificato nell'ottica di favorirne la riscossione.

---

un importo pari a circa 29 mld di euro in linea con i valori dei beni materiali rivalutati (la RT li stima per differenza pari a circa 25 mln di euro (245,5 - 220,9).

<sup>151</sup> Sul punto si rappresenta che una norma i cui effetti finanziari sono così protratti nel tempo (50 anni) rappresenta una novità in materia fiscale.

<sup>152</sup> Naturalmente, considerando il caso limite in cui tutti decidessero di lasciare invariato l'arco temporale di deducibilità il quadro delle variazioni finanziarie si modificherebbe: per i primi due anni si riscontrerebbe maggior gettito da imposta sostitutiva, mentre dal 2024 al 2039 nessuna variazione finanziaria avrebbe luogo rispetto a quanto stimato a legislazione vigente (si riscontrerebbero i saldi già scontati e quindi nessun recupero di gettito); inoltre dal 2040 al 2071 non si avrebbero oneri.

<sup>153</sup> *Deferred tax asset*.

Nello specifico, con il nuovo comma 01 all'art. 16 del citato DPR, si dispone che in caso di mancato o insufficiente<sup>154</sup> pagamento del contributo unificato, il personale incaricato è tenuto a non procedere all'iscrizione al ruolo<sup>155</sup> della causa civile.

Le novelle operate alla lettera a), numeri 2) e 3) ed alla lettera b) riferite al primo comma dell'art. 248 del citato DPR costituiscono interventi di coordinamento redazionale conseguenti alle novità introdotte nel nuovo comma 01.

Con la lettera c) si interviene sull'art. 208, in materia di individuazione dell'Ufficio competente incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione, al fine di attribuire all'Ufficio incardinato presso la Corte di appello di Roma per le altre ipotesi, diverse da quelle indicate nel citato articolo.

**La RT** rappresenta preliminarmente che la disposizione introduce modifiche al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in materia di contributo unificato. Nello specifico le modifiche all'articolo 16 del d.P.R. 115, di cui alle lettere a) e b) della presente disposizione, introducono l'obbligo per il personale incaricato di cancelleria di non procedere all'iscrizione a ruolo del procedimento civile nel caso di verifica dell'omesso pagamento del contributo unificato del soggetto obbligato o qualora l'importo del contributo versato non sia corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte.

Si introduce quindi una disposizione analoga a quella stabilita per il pagamento dei diritti di copia, del diritto di certificato, e delle spese per la notificazione a richiesta d'ufficio nel processo civile, ai sensi dell'articolo 285 del DPR 115/2002.

Attualmente l'entrata a regime del processo civile telematico ha determinato (con la possibilità dell'iscrizione telematica a ruolo della causa) un progressivo aumento della evasione dal pagamento del CU, obbligo tributario generalmente assolto mediante apposizione di marca sull'atto di iscrizione a ruolo, annullata dalla cancelleria.

Con l'intervento si realizzerebbero diverse e meritorie finalità: viene evitato un adempimento per la cancelleria e per Equitalia Giustizia connesso alla farraginoso procedura di recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato che prevede anche la prenotazione a debito derivante dalla notifica dell'atto attraverso l'Ufficiale giudiziario, si realizza un'immediata riscossione dell'importo del contributo dovuto e si contraggono notevolmente i tempi di svolgimento dei processi.

La norma, quindi, realizzerà un flusso di entrate in via più celere e puntuale nelle casse dell'Erario sebbene allo stato il maggior gettito risulta di difficile quantificazione, nonché l'effetto positivo di incremento della capacità di Equitalia Giustizia S.p.A. di smaltire il cospicuo arretrato accumulato nel "magazzino dei crediti di giustizia nell'intervallo 2015-2020" proprio in ragione delle complesse procedure di recupero dell'omesso pagamento del contributo unificato.

---

<sup>154</sup> Nel caso in cui l'importo versato non corrisponde al valore dichiarato della causa.

<sup>155</sup> Il nuovo criterio trova applicazione anche nei casi in cui sono utilizzate modalità di pagamento con sistemi telematici.

Dall'analisi dei dati di consuntivo il gettito del contributo unificato è andato progressivamente diminuendo, a decorrere dall'anno 2014, secondo l'andamento rappresentato dalla seguente tabella:

<b>Capitolo 3321</b>				
<b>CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI</b>				
		<b>COMPETENZA</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>TOTALE VERSATO</b>
2008	Versato	244,99	19,26	<b>264,25</b>
2009	Versato	263,69	25,4	<b>289,09</b>
2010	Versato	301,95	21,73	<b>323,68</b>
2011	Versato	353,97	24,78	<b>378,75</b>
2012	Versato	465,15	34,06	<b>499,21</b>
2013	Versato	463,05	45,91	<b>508,96</b>
2014	Versato	450,69	46,66	<b>497,35</b>
2015	Versato	453,63	43,39	<b>497,02</b>
2016	Versato	443,26	49,85	<b>493,11</b>
2017	Versato	424,63	49,04	<b>473,67</b>
2018	Versato	375,03	49,28	<b>424,31</b>
2019	Versato	360,41	39,67	<b>400,08</b>
2020 *	Versato	300,22	38,10	<b>338,32</b>

\*dato aggiornato al rendiconto generale dello Stato (Legge n. 142 del 24 settembre 2021).

Rappresenta quindi che le modifiche all'articolo 208, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, di cui alla lettera c) della presente proposta normativa, sono finalizzate a disciplinare le modalità di recupero del contributo unificato nei casi in cui la Corte di Cassazione non possa a tal fine avvalersi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto si tratti di autorità -come, a titolo esemplificativo, il Consiglio Nazionale Forense e la Corte dei Conti- presso la quale non è previsto il versamento del contributo unificato e che non svolge attività di recupero delle spese di giustizia. La modifica andrebbe a colmare una lacuna normativa e consentirebbe di recuperare entrate stimate in circa €104.000/120.000 all'anno, oltre l'arretrato costituito dalle somme fino ad oggi non riscosse, senza aggravio per la Corte di Cassazione, che, per espressa previsione normativa, non svolge attività di riscossione e dunque non possiede strutture idonee allo scopo.

Tanto premesso, merita evidenziare che l'attuale *iter* di recupero del contributo unificato prevede coinvolti i seguenti soggetti istituzionali con diversi compiti operativi/gestionali: la cancelleria civile; l'ufficio recupero crediti; Equitalia Giustizia S.p.a.

Al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato e deve ottemperare al versamento entro 30 giorni dal deposito dell'atto in cancelleria. La parte o il proprio difensore deve recarsi in cancelleria per consegnare la ricevuta di versamento.

La cancelleria quindi deve: verificare l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda; verificare la ricevuta di versamento e se trattasi di marca da bollo annullarla ai sensi dell'art. 12 T.U. n.642/1972; verificare se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa; verificare se nel processo viene introdotta una domanda idonea a modificare il valore della causa e conseguentemente aggiornare il fascicolo processuale.

Se la parte non ottempera al versamento del contributo unificato entro 30 giorni dal deposito dell'atto in cancelleria, quest'ultima provvede ad inviare il fascicolo all'ufficio recupero crediti per l'attivazione del recupero del contributo unificato ai sensi dell'art. 248 comma 1 del D.P.R. 115/2002.

Se la parte o il proprio difensore deposita in ritardo in cancelleria la ricevuta di versamento pagata contestualmente all'iscrizione a ruolo della causa, la cancelleria deve comunicarlo all'ufficio recupero crediti.

L'ufficio recupero crediti riceve dalla cancelleria civile il fascicolo relativo al recupero del contributo unificato e in seguito alla stipula della Convenzione prevista dall'articolo 1, comma 367, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, invia la nota di trasmissione modello A1 ad Equitalia Giustizia.

La trasmissione del modello A1 comporta per l'ufficio giudiziario la verifica e la comunicazione:

- della data di iscrizione a ruolo della causa;
- delle parti del procedimento;
- dell'importo che deve essere riscosso;
- del domicilio eletto del debitore;
- dei dati anagrafici del debitore tenuto al pagamento attraverso la consultazione dell'anagrafe tributaria.

Dal canto suo, Equitalia Giustizia s.p.a., una volta ricevuta dagli uffici giudiziari la richiesta di recupero del contributo, attiva il procedimento di recupero che si articola in sei distinte fasi procedurali:

- registrazione della partita di credito sul registro SIAMM (Sistema Informativo per le Amministrazioni)

- notifica dell'invito al pagamento ai sensi dell'art.247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello C tramite pec o ai sensi dell'art.137 e seguenti del c.p.c. avvalendosi dell'Ufficio notifiche e protesti (U.N.E.P.) della Corte d'Appello di Roma;
- iscrizione a ruolo del contributo unificato scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento;
- determinazione dell'importo della sanzione ai sensi dell'art.16, comma 1-bis del Testo Unico e annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento;
- notifica della sanzione al debitore utilizzando il modello D tramite l'U.N.E.P della Corte d'Appello di Roma;
- iscrizione a ruolo della sanzione in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica dell'invito al pagamento modello D.

Così ricostruito l'articolato iter procedimentale volto al recupero del contributo unificato, deve osservarsi che nelle ipotesi di impossibilità per la Corte di cassazione di avvalersi degli uffici amministrativi del giudice o della diversa autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, in quanto si tratti di autorità -come, a titolo esemplificativo, il Consiglio Nazionale Forense e la Corte dei Conti- presso la quale non è previsto il versamento del contributo unificato, le operazioni di recupero, in difetto di una norma attributiva della competenza, incontrano un insormontabile ostacolo nella mancanza di un ufficio di recupero crediti che possa "lavorare" le segnalazioni inviate dalla cancelleria civile della Corte di cassazione, al fine della trasmissione ad Equitalia Giustizia s.p.a.

Onde ovviare al descritto inconveniente, la disposizione in esame individua una competenza residuale in capo alla Corte d'appello di Roma, che, stante la esigua consistenza numerica del fenomeno descritto, comporterebbe un aggravio del carico di lavoro di detto ufficio assolutamente sostenibile.

Conclude quindi rappresentando che, dal punto di vista finanziario, le proposte in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, contribuendo anzi ad incrementare il gettito erariale.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni per quanto di competenza<sup>156</sup>. L'ampia e puntuale disamina svolta nella RT fa ritenere che la proposta disciplina è in concreto suscettibile di assicurare l'atteso recupero di gettito in materia.

---

<sup>156</sup> Per i profili di costituzionalità della proposta normativa, si fa rinvio al commento del Servizio studi della Camera dei deputati e del Senato della repubblica, con specifico riguardo alla giurisprudenza costituzionale in materia ([Dossier del 17 novembre 2021 - Vol. II](#), pag. 338 e ss.).

**TITOLO XV**  
**FONDI**

**Articolo 193**

***(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi –parte corrente/conto capitale)***

L'articolo prevede gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate dagli allegati 7 e 8 annessi alla presente legge.

**La RT** ribadisce che la disposizione dispone che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, siano determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 come indicato dalle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti ed in conto capitale:

*(milioni di euro)*

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge n. 196/2009 - di parte corrente	S	C	246,8	245,8	260,8	246,8	245,8	260,8	246,8	245,8	260,8
Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge n. 196/2009 - di conto capitale	S	K	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

**Articolo 194**

***(Fondo esigenze indifferibili)***

L'articolo dispone l'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

**La RT** conferma il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 200 della legge n. 190/2014	S	C	600	500	500	600	500	500	600	500	500

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

### Articolo 195

#### ***(Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia)***

L'articolo incrementa di 10 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 9,05 miliardi di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo di rotazione per l'attuazione del Programma Next Generation EU di cui al comma 1037, della legge di bilancio 2021, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea.

**La RT** si limita ad evidenziare che la disposizione determina l'incremento di 10.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9.050 milioni di euro per l'anno 2023, della dotazione del fondo per l'attuazione del programma Next Generation EU, già istituito dal comma 1037 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Incremento fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge n.178/2020	S	K	10.000	9.050							

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma incrementa la dotazione del fondo di rotazione iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento delle iniziative di investimento correlate all'attuazione del PNRR, in considerazione della circostanza che le risorse così stanziare sono destinate ad operare entro il limite delle relative disponibilità, non ci sono osservazioni. Andrebbero fornite comunque le ragioni di tale integrazione dello stanziamento.

In merito alla mancata evidenziazione di effetti d'impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento relativi al 2022 e 2023, anche se le risorse del PNRR, su cui graveranno gli interventi di spesa interessati dalle anticipazioni, saranno gestite a valere di contabilità speciali<sup>157</sup>, riprendendo le considerazioni già espresse in occasione

<sup>157</sup> Come noto, le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato: sul primo conto corrente, denominato Ministero dell'economia e delle finanze

dell'istituzione del fondo<sup>158</sup>, andrebbe richiesta conferma in merito alla regolarità di tale forma di contabilizzazione, posto che alcun effetto è atteso sulle annualità 2022/2024, nonostante l'attivazione del programma dalla seconda metà del 2021. Nel caso in esame, la spesa prevista in via di anticipazione, laddove finanziata con sovvenzioni non rileva sul saldo di indebitamento netto, tuttavia nel caso in cui si tratti di risorse in prestito e finalizzate alla realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente dovrebbe in ogni caso determinarsi un impatto negativo sul saldo di indebitamento netto, che non viene invece segnalato nel prospetto riepilogativo.

Inoltre, con particolare riguardo al saldo di fabbisogno, a prescindere dalle convenzioni contabili sopra indicate, relative alla rappresentazione delle grandezze finanziarie rilevanti in ambito europeo, nel caso in cui dovesse verificarsi un disallineamento temporale tra acquisizione delle risorse ed utilizzo delle stesse, dovrebbero potenzialmente determinarsi effetti negativi sul saldo di fabbisogno, che non troverebbero riscontro rispetto a quanto scontato nei saldi in base al prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge in esame.

### **Articolo 196**

#### ***(Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria)***

L'articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero della Giustizia un fondo con una dotazione di euro 1.000.000 per l'anno 2022, di euro 18.000.000 per l'anno 2023, di euro 58.000.000 per l'anno 2024, di euro 85.000.000 per l'anno 2025, di euro 80.000.000 per l'anno 2026, di euro 77.000.000 per l'anno 2027, di euro 70.000.000 per l'anno 2028, di euro 63.000.000 per l'anno 2029, di euro 62.000.000 per l'anno 2030, di euro 53.000.000 per l'anno 2031 e di euro 47.000.000 a decorrere dall'anno 2032 ai fini dell'attuazione di interventi tesi alla disciplina della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in funzione del miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno.

**La RT** conferma che la disposizione si muove nell'ottica di dare una risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, attraverso misure coerenti con le anzidette sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno.

---

attuazione del Programma *Next Generation EU* - Contributi a fondo perduto – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, mentre sul secondo conto corrente denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Programma *Next Generation EU* - Contributi a titolo di prestito – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni "fuori" bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (comma 1038 della legge di bilancio 2021).

<sup>158</sup> Cfr. [NL 198](#) A.S. 2054, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pag. 497-498.



Si ipotizza di indire delle procedure concorsuali tese alla conferma dei magistrati onorari in servizio la cui spesa viene quantificata in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Di seguito il dettaglio delle spese per le procedure concorsuali:

DESCRIZIONE SPESA	2022	2023	2024
Locazione locali	718.565	718.565	718.565
Spese per adeguamento norme di sicurezza e sanitarie	119.760	119.760	119.760
Cancelleria e stampati	11.975	11.975	11.975
Oneri per Commissioni e Assistenza in aula	149.700	149.700	149.700
Totale	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Ai fini della quantificazione finanziaria, si ipotizza che ai magistrati onorari confermati possa essere corrisposta un'indennità equiparata al trattamento economico spettante al personale amministrativo giudiziario, al cui onere si provvede in parte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – Azione Magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 *“Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunali e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato”* dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, che recano importi pari a euro 197.449.725 per il triennio 2022/2024, e per la restante parte, rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente, mediante le risorse del fondo di cui sopra, che reca una previsione di euro 1.000.000 per l'anno 2022 (per l'espletamento delle procedure concorsuali), di euro 18.000.000 per l'anno 2023 (comprensivo di 1.000.000 di euro per l'espletamento delle procedure concorsuali), di euro 58.000.000 per l'anno 2024 (comprensivo di 1.000.000 di euro per l'espletamento delle procedure concorsuali), di euro 85.000.000 per l'anno 2025, di euro 80.000.000 per l'anno 2026, di euro 77.000.000 per l'anno 2027, di euro 70.000.000 per l'anno 2028, di euro 63.000.000 per l'anno 2029, di euro 62.000.000 per l'anno 2030, di euro 53.000.000 per l'anno 2031 e di euro 47.000.000 a decorrere dall'anno 2032.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per la magistratura onoraria	S	C	1,0	18,0	58,0	1,0	18,0	58,0	1,0	18,0	58,0
effetti riflessi	E	T/C					8,2	27,6		8,2	27,6

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, premesso che la norma si limita a prevedere un'autorizzazione di spesa destinata alla costituzione di un fondo istituito nello stato di previsione del ministero della giustizia, volto alla provvista dei mezzi di

copertura delle misure da adottarsi per il riordino della "giustizia onoraria", che sia configura quale limite massimo di spesa per le annualità 2022-2032, va però considerato che sugli oneri ivi previsti la RT fornisce una puntuale quantificazione solo per una quota parte delle risorse.

Circa la stima effettuata dalla RT relativamente agli oneri previsti per l'espletamento delle procedure concorsuali, andrebbero richiesti elementi informativi circa i criteri adottati nella stima delle spese ivi dettagliatamente previste, con particolare riguardo ai parametri considerati nel calcolo dei compensi destinati ai componenti le commissioni d'esame.

Per quanto riguarda la restante parte di spesa, pur trattandosi di oneri che dovranno essere definiti con successivi interventi, si osserva che la RT ipotizza che l'indennità che sarà corrisposta all'esito della riforma sarà pari al trattamento economico del personale amministrativo giudiziario ma non ne indica l'importo, né è indicata la platea dei destinatari che si presume si evolverà nel corso degli anni alla luce degli importi variabili di anno in anno previsti dalla norma in esame.

Infine, circa lo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 3272010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>159</sup>.

## **TITOLO XVI**

### **DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

#### **Articolo 197**

##### ***(Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste)***

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 1.000 milioni di euro per l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto "sospeso", derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui è affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.

Il comma 2 prevede che a seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma 1, l'INPS è autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili.

---

<sup>159</sup> Paragrafo 5.

**La RT** evidenzia che la norma produce effetti solo sul saldo netto da finanziare per un ammontare di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 1.000 milioni di euro per l'anno 2031, di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032.

Rileva che gli effetti sul fabbisogno del settore statale e sull'indebitamento netto sono stati già registrati nel momento in cui sono stati effettuati i pagamenti delle pensioni a favore dei beneficiari.

La **relazione illustrativa** chiarisce che tra i crediti di tesoreria del Conto riassuntivo del tesoro è presente la voce "Sovvenzioni del Tesoro alle Poste per pagamenti erariali fuori dei capoluoghi di provincia e per necessità del servizio vaglia e risparmi" con un importo, immutato dal 2008, pari ad € 33.628.831.727,81, corrispondente a partite da regolare a fronte di pagamenti effettuati per conto della "Azienda autonoma Sovvenzioni alle Poste". Di tale importo complessivo la somma di € 33.620.628.157,69 riguarda il pagamento di pensioni INPS effettuato tramite il circuito postale, con il ricorso alle "Sovvenzioni postali", utilizzando, cioè, anticipazioni di tesoreria. L'importo è riferibile, presumibilmente, al periodo 1998 – 2000.

Il credito riferito al pagamento delle pensioni INPS ha origine dal meccanismo previsto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, in base al quale, per far fronte all'erogazione delle pensioni in caso di insufficienza dei fondi messi a disposizione dall'Istituto, Poste poteva ottenere anticipazioni di tesoreria, con il ricorso alle sovvenzioni postali. Per interrompere il lievitare delle sovvenzioni postali, la cui regolazione aveva reso necessario il ricorso a operazioni straordinarie, è stato posto in capo all'INPS l'obbligo di preconstituire i fondi in vista della scadenza del pagamento, escludendo il ricorso automatico alla sovvenzione postale. Il circuito Tesoreria – Poste – INPS è stato quindi interrotto con l'introduzione di apposita disposizione contenuta nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 5 settembre 2000 e, pertanto, in caso di necessità, eventuali anticipazioni di tesoreria debbono oggi essere esplicitamente e puntualmente richieste dall'istituto previdenziale, cui sono direttamente concesse. L'obbligo per l'INPS di prealimentare il conto corrente postale per il pagamento delle pensioni ha eliminato il ricorso alla sovvenzione.

Tenuto conto della necessità di procedere alla regolazione contabile della partita iscritta in conto sospeso, ormai risalente e di difficile sistemazione, si ritiene opportuno prevedere una norma che permetta la regolazione contabile della partita in questione nel corso di un periodo di tempo stimato in 12 anni.

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste	S	C	4.300	4.500	4.500						

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di risorse destinate alla regolarizzazione di pagamenti già effettuati da Poste italiane Spa per conto dell'INPS in conto sospeso mediante anticipazioni di tesoreria, nulla da osservare.

### Articolo 198

#### *(Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279)*

La norma estende fino al 31 dicembre 2025 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica "misto"<sup>160</sup> per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica.

**La RT** certifica che la norma dispone la proroga al 31 dicembre 2025 del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista, che l'articolo 1, comma 877, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 aveva fissato al 31 dicembre 2021.

La disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico pari a 6.000 milioni nel 2022 e a 3.000 milioni nel 2023.

L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, segue il profilo temporale distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica, come riportato nella seguente tabella.

*(milioni di euro)*

	2022	2023	2024	2025	2026
Effetti in termini di fabbisogno	-5,11	-31,26	-50,57	-66,61	-79,80
Effetti in termini di indebitamento netto	-12,75	-40,98	-61,84	-80,08	-94,20
Effetti in termini di saldo netto da finanziare	-5,11	-31,24	-48,88	-66,17	-78,89

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 0,04 milioni di euro nel 2023, a 0,07 milioni nel 2024-2026, a 0,02 nel 2027. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.

---

<sup>160</sup> Il regime di tesoreria unica "misto" – in base al quale le entrate proprie di un ente pubblico (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale e possono essere depositate direttamente presso l'istituto cassiere/tesoriere appartenente al sistema bancario – è stato originariamente previsto fino alla data del 31 dicembre 2014 dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, che viene qui novellato, e successivamente più volte prorogato: prima al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 395, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, e quindi al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 877, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).

(milioni di euro)

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Proroga termine sospensione sistema di tesoreria unica mista di cui all'art 7 D.Lgs. n.279/1997												
		S	C				-6.000	-3.000				
		S	C	-5,1	-31,2	-48,9	-5,1	-31,3	-50,6	-12,8	-41,0	-61,8
		S	C		0,0	0,1						
	E	EXT					0,0	-0,1		0,0	-0,1	

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, pur considerando il palese effetto positivo per le casse pubbliche della proroga del regime di sospensione del sistema di tesoreria mista per gli enti pubblici, con inevitabile effetto in termini di un minore fabbisogni di cassa del settore statale rispetto a quanto da ritenersi già scontato dalla legislazione vigente per il 2022 e 2023 per effetto delle minori emissioni di titoli pubblici, andrebbero richiesti i criteri e le fonti dai considerati nella quantificazione dell'incremento delle giacenze che gli enti saranno costretti a mantenere in tesoreria unica sino al 2025, nonché per la stima dei risparmi in conto spesa per interessi previsti per ciascuna annualità del triennio, a ragione dei minori ricorsi alle emissioni di titoli del debito.

Nel contempo, analoga richiesta andrebbe formulata in relazione ai maggiori oneri di spesa correlati al riconoscimento degli interessi da riconoscersi, nel 2024, a valere dell'incremento delle giacenze previste in tesoreria.

Infine, sempre quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero chiari gli effetti "indotti" in conto minori entrate provenienti dal sistema finanziario, sostituite da interessi versati dallo Stato.

## **Articolo 199**

### ***(Conclusione del programma del Cashback)***

***(Modifiche all'articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020, n. 156)***

L'articolo 199 fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.

A seguito della conclusione del programma, viene abrogato il riferimento alle disponibilità delle risorse nell'anno 2022, previste dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 289-bis, 289-ter e 290) per:

- le spese connesse ai i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso, affidati alla società PagoPA S.p.A.;

- le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonché ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie, affidate alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.

L'art. 1, comma 290, della citata legge n. 160 stanziava, su apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo annuo di tre miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022. I commi 289-*bis* e 289-*ter* destinano quota parte di tali risorse alle attività qui sopra ricordate.

Si specifica, quindi, che la disciplina sui rimborsi speciali contenuta nell'articolo 8 del medesimo regolamento si applichi al solo primo semestre 2021.

A decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso relative al primo semestre 2021, sono risolte le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPA S.p.A. e con Consap, stipulate ai sensi dell'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter* della legge n. 160 sono risolte.

Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a carico delle due Società relativi alla gestione delle controversie previste dalle medesime convenzioni. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di tre milioni di euro per il 2022.

**La RT** conferma che le disposizioni prevedono la conclusione del programma *cashback* determinando un risparmio di spesa di 1.499,25 milioni di euro per l'anno 2022.

Si precisa che dallo stanziamento originario previsto con norma sono stati decurtati, in via conservativa, 3 milioni di euro, da trattarsi sul fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a copertura degli oneri e delle spese di gestione a carico di PagoPA e Consap.

Viene istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022 per dare applicazione delle disposizioni di cui al comma 6.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1-2	Conclusione programma cashback	S	C	-1.502,3			-1.502,3			-1.502,3		
8	Rimborso spese di gestione a carico di PagoPA e Consap per conclusione programma cashback	S	C	3,0			3,0			3,0		

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi forniti dalla RT, non ci sono osservazioni.

## Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari

(in milioni di euro)

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			Titolo II - Riduzione della pressione fiscale e contributiva											
2			Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale	E	T				-6.000,0	-7.000,0	-7.000,0	-6.000,0	-7.000,0	-7.000,0
2			Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale	S	C	6.000,0	7.000,0	7.000,0						
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - Imposta di consumo	E	T	-328,9	-92,2		-328,9	-92,2		-328,9	-92,2	
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - IIDD	E	T		100,7	-14,9		100,7	-14,9		100,7	-14,9
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - IRAP	E	T					24,4	-4,4		24,4	-4,4
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - IRAP	S	C		-24,4	4,4						
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" - imposta sul consumo	E	T	-321,5	-28,6		-321,5	-28,6		-321,5	-28,6	
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRES	E	T		49,2	-16,7		49,2	-16,7		49,2	-16,7
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRPEF	E	T		49,2	-16,7		49,2	-16,7		49,2	-16,7
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRAP	E	T					23,8	-8,8		23,8	-8,8
3			Differimento al 1° gennaio 2023 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRAP	S	C		-23,8	8,8						
4			Riduzione dell'IVA dal 22% al 10% applicabile ai prodotti assorbenti e ai tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile	E	T	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
5			Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione-copertura costi Agenzia delle entrate-Riscossione	S	C	990,0	990,0	990,0						
5			Versamento all'entrata del bilancio dello Stato aggi incassati dal contribuente su ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2021	E	EXT	487,7	418,3	283,0						

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5			Versamento all'entrata del bilancio dello Stato quota 1% su riscossione ruoli consegnati dal 2022 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali	E	EXT	2,4	6,2	8,2						
5			Versamento all'entrata del bilancio dello Stato diritti di notifica incassati dai contribuenti per notifiche effettuate dal 2022	E	EXT	10,9	18,7	26,8						
5			Versamento all'entrata del bilancio dello Stato rimborsi spesa incassati dai contribuenti per procedure esecutive e cautelari effettuate dal 2022	E	EXT	7,0	12,3	17,2						
5			Modifica del sistema della riscossione - abolizione aggio di riscossione	E	EXT				-482,0	-534,5	-654,8	-482,0	-534,5	-654,8
6			Esenzione bollo su certificazioni digitali di cui all'articolo 62, comma 3 del d.lgs. n.82/2005	E	T	-39,0			-39,0			-39,0		
7			Proroga per il 2022 della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli- IRPEF	E	T		-223,5	95,8		-223,5	95,8		-223,5	95,8
7			Proroga per il 2022 della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli-Addizionale Regionale	E	T					-9,4			-9,4	
7			Proroga per il 2022 della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli-Addizionale Regionale	S	C		9,4							
7			Proroga per il 2022 della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli-Addizionale Comunale	E	T					-4,7	1,1		-4,7	1,1
7			Proroga per il 2022 della detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli-Addizionale Comunale	S	C		4,7	-1,1						
8	1		Incremento limiti all'investimento per i piani individuali di risparmio P.I.R.- Modifica all'articolo 1, comma 101 della legge n. 232/2016	E	T	-26,7	-30,7	-30,9	-26,7	-30,7	-30,9	-26,7	-30,7	-30,9
			Titolo III - Crescita e investimenti											
			Capo I - Misure per la crescita e per il sostegno alle imprese											
9	1-2		Proroga fino al 2025 del Superbonus per i soli condomini del 110% per le spese sostenute al 31/12/2023; 70% per le spese sostenute al 31/12/2024; 65% per le spese sostenute al 31/12/2025-IRPEF	E	T		-127,4	-1.437,8		-127,4	-1.437,8		-127,4	-1.437,8



Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
9		1-2	Proroga fino al 2025 del Superbonus per i soli condomini del 110% per le spese sostenute al 31/12/2023; 70% per le spese sostenute al 31/12/2024; 65% per le spese sostenute al 31/12/2025-Credito di imposta	S	K			849,1			849,1			849,1
9		1-2	Proroga fino al 2025 del Superbonus per i soli condomini del 110% per le spese sostenute al 31/12/2023; 70% per le spese sostenute al 31/12/2024; 65% per le spese sostenute al 31/12/2025-IRES/IRPEF incremento di gettito conseguente a nuovi investimenti	E	T			224,9			224,9			224,9
9		1-2	Proroga fino al 2025 del Superbonus per i soli condomini del 110% per le spese sostenute al 31/12/2023; 70% per le spese sostenute al 31/12/2024; 65% per le spese sostenute al 31/12/2025-IRAP	E	T						37,5			37,5
9		1-2	Proroga fino al 2025 del Superbonus per i soli condomini del 110% per le spese sostenute al 31/12/2023; 70% per le spese sostenute al 31/12/2024; 65% per le spese sostenute al 31/12/2025-IRAP	S	C			-37,5						
9		1-2	Proroga fino al 2025 del Superbonus per i soli condomini del 110% per le spese sostenute al 31/12/2023; 70% per le spese sostenute al 31/12/2024; 65% per le spese sostenute al 31/12/2025-IVA	E	T		53,5	53,5		53,5	53,5		53,5	53,5
9		1-2	Proroga al 31 dicembre 2022 agevolazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche -soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro Irpef/ires	E	T	-16,3	-174,0	-108,8	-16,3	-174,0	-108,8	-16,3	-174,0	-108,8
9		1-2	Proroga al 31 dicembre 2022 agevolazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche -soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro Credito di imposta	S	K		108,8	108,8		108,8	108,8		108,8	108,8
9		1-2	Proroga al 31 dicembre 2022 agevolazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro IRPEF/IRES incremento di gettito conseguente a nuovi investimenti	E	T		28,8	-12,3		28,8	-12,3		28,8	-12,3
9		1-2	Proroga al 31 dicembre 2022 agevolazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche - soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro IRAP	E	T					4,8	-2,1		4,8	-2,1

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
9		1-2	Proroga al 31 dicembre 2022 agevolazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche - soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro IRAP	S	C		-4,8	2,1							
9		1-2	Proroga al 31 dicembre 2022 agevolazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche - soggetti con reddito ISEE fino a 25.000 euro IVA	E	T	6,9			6,9			6,9			
9		1-2	Detrazione 110% per interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per spese sostenute entro il 31/12/2023 - IRES	E	T	-0,7	-9,2	-18,2	-0,7	-9,2	-18,2	-0,7	-9,2	-18,2	
9		1-2	Detrazione 110% per interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per spese sostenute entro il 31/12/2023 - Credito di imposta	S	K		5,0	13,3		5,0	13,3		5,0	13,3	
9		1-2	Detrazione 110% per interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per spese sostenute entro il 31/12/2023 - IRPEF/IRES	E	T		1,3	1,6		1,3	1,6		1,3	1,6	
9		1-2	Detrazione 110% per interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per spese sostenute entro il 31/12/2023 - IRAP	E	T					0,2	0,3		0,2	0,3	
9		1-2	Detrazione 110% per interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per spese sostenute entro il 31/12/2023 - IRAP	S	C		-0,2	-0,3							
9		1-2	Detrazione 110% per interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per spese sostenute entro il 31/12/2023 - IVA	E	T	0,3	0,5		0,3	0,5		0,3	0,5		
9		3	Proroga fino al 2024 detrazione per interventi di riqualificazione energetica-IRPEF/IRES	E	T	-19,9	-231,6	-364,0	-19,9	-231,6	-364,0	-19,9	-231,6	-364,0	
9		3	Proroga fino al 2024 detrazione per interventi di riqualificazione energetica-IRPEF/IRES	E	T		127,7	73,0		127,7	73,0		127,7	73,0	
9		3	Proroga fino al 2024 detrazione per interventi di riqualificazione energetica-IRAP	E	T					21,3	12,2		21,3	12,2	
9		3	Proroga fino al 2024 detrazione per interventi di riqualificazione energetica-IRAP	S	C		-21,3	-12,2							
9		3	Proroga fino al 2024 detrazione per interventi di riqualificazione energetica-IVA	E	T	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
9		3	Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio-IRPEF	E	T	-52,4	-611,1	-960,3	-52,4	-611,1	-960,3	-52,4	-611,1	-960,3	
9		3	Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio-IRES/IRPEF	E	T		257,7	147,3		257,7	147,3		257,7	147,3	

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
9	3		Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio-IRAP	E	T					43,0	24,5		43,0	24,5
9	3		Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio-IRAP	S	C		-43,0	-24,5						
9	3		Proroga fino al 31 dicembre 2024 della detrazione Irpef al 50% delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio-IVA	E	T	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4
9	3		Proroga al 2024 della detrazione per spese relativa ad interventi di rafforzamento misure antisismiche ( Sisma bonus )-IRPEF detrazione	E	T	-6,9	-80,8	-126,9	-6,9	-80,8	-126,9	-6,9	-80,8	-126,9
9	3		Proroga al 2024 della detrazione per spese relativa ad interventi di rafforzamento misure antisismiche ( Sisma bonus )-IRPEF/IRES maggior gettito	E	T		15,4	8,8		15,4	8,8		15,4	8,8
9	3		Proroga al 2024 della detrazione per spese relativa ad interventi di rafforzamento misure antisismiche ( Sisma bonus )-IRAP	E	T					2,6	1,5		2,6	1,5
9	3		Proroga al 2024 della detrazione per spese relativa ad interventi di rafforzamento misure antisismiche ( Sisma bonus )-IRAP	S	C		-2,6	-1,5						
9	3		Proroga al 2024 della detrazione per spese relativa ad interventi di rafforzamento misure antisismiche ( Sisma bonus )-IVA	E	T	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
9	3		Proroga al 2024 detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica -IRPEF	E	T	-0,1	-1,2	-1,9	-0,1	-1,2	-1,9	-0,1	-1,2	-1,9
9	3		Proroga al 2024 detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica -IRPEF/IRES	E	T		0,5	0,3		0,5	0,3		0,5	0,3
9	3		Proroga al 2024 detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica -IRAP	E	T					0,1			0,1	
9	3		Proroga al 2024 detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica -IRAP	S	C		-0,1							
9	3		Proroga al 2024 detrazioni per spese relative ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica -IVA	E	T	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
9		3	Proroga fino al 2024 detrazione al 50% per l'acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRPEF	E	T	-8,5	-90,7	-155,9	-8,5	-90,7	-155,9	-8,5	-90,7	-155,9
9		3	Proroga fino al 2024 detrazione al 50% per l'acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRES/IRPEF	E	T		19,5	11,2		19,5	11,2		19,5	11,2
9		3	Proroga fino al 2024 detrazione al 50% per l'acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRAP	E	T					3,3	1,9		3,3	1,9
9		3	Proroga fino al 2024 detrazione al 50% per l'acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IRAP	S	C		-3,3	-1,9						
9		3	Proroga fino al 2024 detrazione al 50% per l'acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione- IVA	E	T	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4
9		4	Proroga al 2024 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili - IRPEF	E	T	-0,6	-6,6	-10,3	-0,6	-6,6	-10,3	-0,6	-6,6	-10,3
9		4	Proroga al 2024 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili - IRPEF/IRES	E	T		5,0	2,8		5,0	2,8		5,0	2,8
9		4	Proroga al 2024 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili - IRAP	E	T					0,8	0,5		0,8	0,5
9		4	Proroga al 2024 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili - IRAP	S	C		-0,8	-0,5						
9		4	Proroga al 2024 della detrazione per spese relative ad opere di sistemazione a verde e realizzazione di coperture a verde e giardini pensili - IVA	E	T	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
9		5	Proroga fino al 2022 detrazione fino al 60 % degli interventi per recupero o restauro delle facciate degli edifici- IRPEF	E	T	-16,2	-172,8	-108,0	-16,2	-172,8	-108,0	-16,2	-172,8	-108,0
9		5	Proroga fino al 2022 detrazione fino al 60 % degli interventi per recupero o restauro delle facciate degli edifici- IRPEF/IRES (detrazione)	E	T	-1,8	-19,2	-12,0	-1,8	-19,2	-12,0	-1,8	-19,2	-12,0
9		5	Proroga fino al 2022 detrazione fino al 60 % degli interventi per recupero o restauro delle facciate degli edifici- IRPEF/IRES (maggior gettito)	E	T		152,7	-65,5		152,7	-65,5		152,7	-65,5

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
9	5		Proroga fino al 2022 detrazione fino al 60 % degli interventi per recupero o restauro delle facciate degli edifici- IRAP	S	C		-25,5	10,9						
9	5		Proroga fino al 2022 detrazione fino al 60 % degli interventi per recupero o restauro delle facciate degli edifici- IRAP	E	T				25,5	-10,9		25,5	-10,9	
9	5		Proroga fino al 2022 detrazione fino al 60 % degli interventi per recupero o restauro delle facciate degli edifici- IVA	E	T	36,4			36,4			36,4		
10	1		Crediti di imposta industria beni materiali e immateriali 4.0	S	K		636,8	1.406,9		636,8	1.406,9		636,8	1.406,9
10	2		Crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo	S	K			249,9			249,9			249,9
10	2		Crediti di imposta per attività di innovazione tecnologica, design e innovazione estetica	S	K			51,5			51,5			51,5
10	2		Crediti di imposta per transizione ecologica e digitale 4.0	S	K			35,9			35,9			35,9
11			Rifinanziamento autorizzazione di spesa per contributi sui finanziamenti agevolati per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa PMI-cd " Nuova Sabatini"	S	K	240,0	240,0	120,0	240,0	240,0	120,0	240,0	240,0	120,0
12	1	a	Incremento del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, di cui all'articolo 2, primo comma, del DL 251/1981, convertito nella legge n.394/1981	S	K	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0			
12	1	b	Incremento del fondo per la promozione integrata, di cui all'art. 72, comma1, del DL 18/2020 per cofinanziamenti a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle imprese	S	C	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
13	1	a	Incremento Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'art.14, comma 19, del DL 98/2011	S	C			1,0			1,0			1,0
			Capo II - Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese											
14			Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996	S	K			520,0				3.000,0		
17			Proroga operatività straordinaria Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa- cd. Fondo Gasparrini	S	K					12,0	12,0		12,0	12,0
18			Modifica all'articolo 1, comma 233-238 della legge n. 178/2020- Credito di imposta DTA in caso di operazioni di aggregazione aziendale	S	C	231,2	693,5		231,2	693,5		231,2	693,5	
18			Modifica all'articolo 1, comma 233-238 della legge n. 178/2020-Commissione DTA	E	EXT	92,5	138,7		92,5	138,7		92,5	138,7	

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
18			Modifica all'articolo 1, comma 233-238 della legge n. 178/2020-Imposta sostitutiva operazioni straordinarie	E	T	1,7	2,2	1,7	1,7	2,2	1,7	1,7	2,2	1,7
18			Modifica all'articolo 1, comma 233-238 della legge n. 178/2020-Minori quote deduzioni future DTA-IRES	E	T		145,3	70,7		145,3	70,7		145,3	70,7
18			Modifica all'articolo 1, comma 233-238 della legge n. 178/2020-IIRAP deducibilità commissione DTA	E	T					-5,3	-6,3		-5,3	-6,3
18			Modifica all'articolo 1, comma 233-238 della legge n. 178/2020-IRAP deducibilità commissione DTA	S	C		5,3	6,3						
			Titolo IV - Lavoro, famiglia e politiche sociali											
			Capo I - Riordino della disciplina del reddito di cittadinanza											
20			Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019-Reddito di cittadinanza	S	C	1.065,3	1.064,9	1.064,4	1.065,3	1.064,9	1.064,4	1.065,3	1.064,9	1.064,4
22	1		Rifinanziamento dal 2022 per garantire la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego di cui all'articolo 46 del DL n. 73/2021	S	C	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
22	2		Oneri di funzionamento per i centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.	S	C	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
			Capo II- Pensioni											
23	1		Pensione anticipata- Quota 102-Raggiungimento età anagrafica di 64 anni e anzianità contributiva minima di 38 anni-Oneri	S	C	191,2	687,0	535,1	191,2	687,0	535,1	191,2	687,0	535,1
23	1		Pensione anticipata- Quota 102-Raggiungimento età anagrafica di 64 anni e anzianità contributiva minima di 38 anni-TFR effetti fiscali	E	T	15,5	7,7	-7,7	15,5	7,7	-7,7	15,5	7,7	-7,7
23	2		Soppressione Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145/2018	S	C	-9,2	-0,9	-1.819,6	-9,2	-0,9	-1.819,6	-9,2	-0,9	-1.819,6
24			Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi	S	C	150,0	200,0	200,0	150,0	200,0	200,0	150,0	200,0	200,0
25	2		Rifinanziamento APE sociale	S	C	141,4	275,0	247,6	141,4	275,0	247,6	141,4	275,0	247,6
26			Proroga opzione donna ( 58 anni per le dipendenti e 59 anni per le autonome nel 2021 e 35 anni di contributi)	S	C	111,2	317,3	499,7	111,2	317,3	499,7	111,2	317,3	499,7
26			Proroga opzione donna ( 58 anni per le dipendenti e 59 anni per le autonome nel 2021 e 35 anni di contributi)- effetti fiscali	E	T			19,6			19,6			19,6

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
27			Fondo per interventi perequativi di natura previdenziale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	S	C	20,0	40,0	60,0	20,0	40,0	60,0	20,0	40,0	60,0
28			Calcolo quota retributiva pensione da liquidarsi con il sistema misto Forze di polizia ad ordinamento civile con applicazione aliquota 2, 44% per ogni anno utile	S	C	28,2	32,5	36,8	28,2	32,5	36,8	28,2	32,5	36,8
29			Passaggio all'INPS della funzione previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Giovanni Amendola "(INPGI)- maggior fabbisogno finanziario INPS	S	C	110,5	75,0	74,7						
29			Passaggio all'INPS della funzione previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Giovanni Amendola "(INPGI)- Minori prestazioni per NASPI	S	C						-0,7			-0,7
			Capo III- Altre misure in materia di lavoro, famiglia, politiche sociali giovanili, sport e coesione territoriale											
30	1		Esoneri contributivi per assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi	E	CO				-2,5	-5,0	-5,0	-2,5	-5,0	-5,0
30	1		Esoneri contributivi per assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi	S	C	2,5	5,0	5,0						
30			Esoneri contributivi per assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi- effetti fiscali	E	T		0,9	1,4		0,9	1,4		0,9	1,4
30	2		Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica	S	C	700,0			490,0			490,0		
31			Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008	S	C	350,0	300,0	300,0	245,0	210,0	210,0	245,0	210,0	210,0
32	1		Proroga di ulteriori 12 mesi del periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS) - prestazione	S	C	29,8	90,8		29,8	90,8		29,8	90,8	
32	1		Proroga di ulteriori 12 mesi del periodo di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria (CIGS) - contribuzione figurativa	S	C	33,7	102,8							
32	2		Prestazione integrativa per proroga CIGS a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo - Prestazione	S	C	32,7	99,9		32,7	99,9		32,7	99,9	
32	3		Esonero pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto Alitalia Sai e Alitalia Cityliner	S	C	7,9	24,0		7,9	24,0		7,9	24,0	

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
32		3	Esonero pagamento contributo licenziamento di cui all'articolo 2 comma, 31 legge n.92/2012 per Alitalia Sai e Alitalia Cityliner	E	CO					-25,6			-25,6	
32		3	Esonero pagamento contributo licenziamento di cui all'articolo 2 comma, 31 legge n.92/2012 per Alitalia Sai e Alitalia Cityliner	S	C		25,6							
33			Messa a regime ed estensione a 10 giorni del congedo per il padre lavoratore dipendente, di cui all'articolo 1, comma 354 della legge n. 232/2016 - onere per prestazione	S	C	114,0	116,6	119,3	114,0	116,6	119,3	114,0	116,6	119,3
33			Messa a regime ed estensione a 10 giorni del congedo per il padre lavoratore dipendente, di cui all'articolo 1, comma 354 della legge n. 232/2016 - contribuzione figurativa	S	C	37,6	38,5	39,4						
34			Proroga credito di imposta versamenti Fondazioni al Fondo per contrasto povertà educativa minorile, di cui all'articolo 1, comma 394 legge n.280/2015	S	C			25,0			25,0			25,0
35			Esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali per le lavoratrici madri del settore privato	E	CO				-88,3	-110,0		-88,3	-110,0	
35			Esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali per le lavoratrici madri del settore privato	S	C	88,3	110,0							
35			Esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali per le lavoratrici madri del settore privato- effetti fiscali	E	T	22,1	27,5		22,1	27,5		22,1	27,5	
36			Incremento Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere	S	C		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0
37			Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3 del DI n. 223/2006 per il finanziamento del Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
38			Incremento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3 del DI n. 223/2006, per l'implementazione del "Piano strategico nazionale contro la violenza di genere"	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
39		1-3	Rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48 della legge n. 147/2013	S	K	242,0						242,0		
39		1 b	Esenzione dalle imposte di registro per i giovani con età non superiore a 36 anni che acquistano la prima casa- imposta di registro	E	T	-110,6			-110,6			-110,6		



Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
39	1	b	Esenzione dalle imposte di registro per i giovani con età non superiore a 36 anni che acquistano la prima casa- imposta ipotecaria	E	T	-8,4			-8,4			-8,4		
39	1	b	Esenzione dalle imposte di registro per i giovani con età non superiore a 36 anni che acquistano la prima casa- imposta catastale	E	T	-8,4			-8,4			-8,4		
39	1	b	Credito di imposta agli acquirenti di prima casa di età non superiore a 36 anni di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, da portare in riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulle successioni e sulle donazioni o in riduzione dell'IRPEF	E	T	-90,5			-90,5			-90,5		
39	1	b	Esenzione imposta sostitutiva sui finanziamenti erogati a giovani di età non superiore a 36 anni per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo	E	T	-42,5			-42,5			-42,5		
40			Detrazioni fiscali per locazioni stipulate dai giovani	E	T		-70,0	-40,0		-70,0	-40,0		-70,0	-40,0
41	1		Celebrazione nell'anno 2022 dell'Anno europeo dei giovani	S	C	5,0			5,0			5,0		
41	2		Fondo da trasferire alla PCM per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni	S	C	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
42			Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230 per garantire il funzionamento del nuovo Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L'Aquila	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
43			Incremento Fondo per le non autosufficienze per garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza	S	C	100,0	200,0	250,0	100,0	200,0	250,0	100,0	200,0	250,0
44			Incremento Fondo di solidarietà comunale per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di asilo nido al fine di ridurre il divario dell'offerta degli asili nido nelle aree del territorio nazionale	S	C	20,0	25,0	30,0	20,0	25,0	30,0	20,0	25,0	30,0
45			Incremento Fondo di solidarietà comunale per garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili	S	C	30,0	50,0	80,0	30,0	50,0	80,0	30,0	50,0	80,0
46			Estensione alla regione Molise del credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinate a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno	S	K	6,1			6,1			6,1		
47			Fondo offerta turistica in favore di persone con disabilità	S	K	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
48	2		Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità	S	C		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
49			Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, da trasferire alla PCM	S	C	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
50			Rifinanziamento Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34 del DL n. 41/2021	S	C	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	
51	1		Agevolazioni per lo sviluppo dello sport- Detassazione ai fini IRES utili reinvestiti in infrastrutture sportive	E	T		-11,8	-6,7		-11,8	-6,7		-11,8	-6,7
51	1		Agevolazioni per lo sviluppo dello sport- Detassazione ai fini IRAP utili reinvestiti in infrastrutture sportive	E	T					-10,7	-5,8		-10,7	-5,8
51	1		Agevolazioni per lo sviluppo dello sport- Detassazione ai fini IRAP utili reinvestiti in infrastrutture sportive	S	C		10,7	5,8						
51	4		Rifinanziamento Fondo per l'esonero versamento contributi previdenziali a carico del settore sportivo dilettantistico di cui art. 1, comma 34, L. 178/2020	E	CO					-50,0			-50,0	
51	4		Rifinanziamento Fondo per l'esonero versamento contributi previdenziali a carico del settore sportivo dilettantistico di cui art. 1, comma 34, L. 178/2020	S	C		50,0							
51	5		Proroga Credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge n. 145/2018 (cd sport bonus)	S	C	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
			Titolo V - Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali											
			Capo I - Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro											
52			Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate CIGO-maggiori entrate contributive	E	CO				1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
52			Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate CIGO-maggiori entrate contributive	S	C	-1,7	-1,7	-1,7						
52			Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate CIGO-prestazione	S	C	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
52			Inclusione nuovi assicurati aziende già assicurate CIGO-contribuzione figurativa	S	C	0,2	0,1	0,1						
52	1	b)	Riduzione requisito delle giornate di anzianità minima in azienda (da 90 a 30 giornate) per integrazioni salariali-contributi addizionali	E	CO				1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
52	1	b)	Riduzione requisito delle giornate di anzianità minima in azienda (da 90 a 30 giornate) per integrazioni salariali-contributi addizionali	S	C	-1,3	-1,3	-1,3						

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
52	1	b)	Riduzione requisito delle giornate di anzianità minima in azienda (da 90 a 30 giornate) per integrazioni salariali-prestazioni	S	C	9,0	9,1	9,2	9,0	9,1	9,2	9,0	9,1	9,2
52	1	b)	Riduzione requisito delle giornate di anzianità minima in azienda (da 90 a 30 giornate) per integrazioni salariali-contribuzione figurativa	S	C	4,8	4,8	4,9						
54			Modifiche all'importo della prestazione (tetto della prestazione) per le aziende già assicurate CIGO	S	C	135,1	89,0	69,4	135,1	89,0	69,4	135,1	89,0	69,4
54			Modifiche all'importo della prestazione (tetto della prestazione) per le imprese già assicurate CIGS	S	C	163,8	136,4	120,3	163,8	136,4	120,3	163,8	136,4	120,3
55			Riduzione della contribuzione addizionale per le prestazioni CIGO e CIGS per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall'ultima richiesta	E	CO				-155,7	-121,4	-102,8	-155,7	-121,4	-102,8
55			Riduzione della contribuzione addizionale per le prestazioni CIGO e CIGS per le aziende che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi dall'ultima richiesta	S	C	155,7	121,4	102,8						
60,61,63			Estensione platea assicurati CIGS- contributi ordinari	E	CO				984,9	1.002,6	1.020,6	984,9	1.002,6	1.020,6
60,61,63			Estensione platea assicurati CIGS- contributi ordinari	S	C	-984,9	-1.002,6	-1.020,6						
60,61,63			Estensione platea assicurati CIGS- contributi addizionali	E	CO				124,9	104,0	91,7	124,9	104,0	91,7
60,61,63			Estensione platea assicurati CIGS- contributi addizionali	S	C	-124,9	-104,0	-91,7						
60,61,63			Estensione platea assicurati CIGS- prestazione	S	C	957,7	797,7	703,4	957,7	797,7	703,4	957,7	797,7	703,4
60,61,63			Estensione platea assicurati CIGS- contribuzione figurativa	S	C	582,9	485,6	428,2						
62			Introduzione dei processi di transizione tra le causali di integrazione salariale straordinaria- Contributi addizionali	E	CO				5,6	9,4	9,5	5,6	9,4	9,5
62			Introduzione dei processi di transizione tra le causali di integrazione salariale straordinaria- Contributi addizionali	S	C	-5,6	-9,4	-9,5						
62			Introduzione dei processi di transizione tra le causali di integrazione salariale straordinaria- prestazione	S	C	117,7	198,1	200,0	117,7	198,1	200,0	117,7	198,1	200,0
62			Introduzione dei processi di transizione tra le causali di integrazione salariale straordinaria- contribuzione figurativa	S	C	62,3	104,9	106,0						
68			Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dip)-contributi ordinari	E	CO				105,4	110,2	114,5	105,4	110,2	114,5

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
68			Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dip)-contributi ordinari	S	C	-105,4	-110,2	-114,5						
68			Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dip)-contributi addizionali	E	CO				24,3	9,2	3,7	24,3	9,2	3,7
68			Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dip)-contributi addizionali	S	C	-24,3	-9,2	-3,7						
68			Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dip)-prestazioni e relativi assegni nuclei familiari	S	C	443,9	166,1	81,1	443,9	166,1	81,1	443,9	166,1	81,1
68			Inclusione nuova platea assicurati Fondo integrazione salariale (aziende 1-5 dip)-contribuzione figurativa	S	C	200,7	75,5	37,1						
68			Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contributi ordinari	E	CO				213,0	222,7	231,5	213,0	222,7	231,5
68			Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contributi ordinari	S	C	-213,0	-222,7	-231,5						
68			Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contributi addizionali	E	CO				50,4	14,6	-0,9	50,4	14,6	-0,9
68			Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contributi addizionali	S	C	-50,4	-14,6	0,9						
68			Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- prestazioni e relativi assegni nuclei familiari	S	C	959,8	365,7	193,1	959,8	365,7	193,1	959,8	365,7	193,1
68			Variazione normative su platea assicurati Fondo integrazione salariale (maggiore di 5 dipendenti)- contribuzione figurativa	S	C	443,7	149,8	37,5						
68			Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- contributi ordinari	E	CO				210,9	220,5	229,2	210,9	220,5	229,2
68			Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- contributi ordinari	S	C	-210,9	-220,5	-229,2						
68			Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- contributi addizionali	E	CO				12,8	10,7	9,3	12,8	10,7	9,3
68			Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- contributi addizionali	S	C	-12,8	-10,7	-9,3						

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
68			Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- prestazioni e relativi assegni nuclei familiari	S	C	140,2	131,6	135,3	140,2	131,6	135,3	140,2	131,6	135,3
68			Inclusione nel Fondo integrazione salariale della nuova platea assicurati di aziende con più di 50 dipendenti- contribuzione figurativa	S	C	105,4	99,6	103,2						
72			Modifica all'art. 41 del D. Lgs 148/2015 -Estensione contratto di espansione con aziende con almeno 50 dipendenti per gli anni 2022-2026- Prestazione	S	C	139,6	405,3	352,5	139,6	405,3	352,5	139,6	405,3	352,5
72			Modifica all'art. 41 del D. Lgs 148/2015 -Estensione contratto di espansione con aziende con almeno 50 dipendenti per gli anni 2022-2026- contribuzione figurativa	S	C	95,4	283,4	228,8						
73			Finanziamento CIG in deroga per le aziende oltre i limiti di durata- contribuzione addizionale	E	CO				9,7	9,7		9,7	9,7	
73			Finanziamento CIG in deroga per le aziende oltre i limiti di durata- contribuzione addizionale	S	C	-9,7	-9,7							
73			Finanziamento CIG in deroga per le aziende oltre i limiti di durata- Prestazione	S	C	97,0	97,0		97,0	97,0		97,0	97,0	
73			Finanziamento CIG in deroga per le aziende oltre i limiti di durata- Contribuzione figurativa	S	C	53,0	53,0							
74			Estensione del campo di applicazione della CISOA, di cui all'art. 8 della L 457/1972, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca delle acque interne, agli armatori e proprietari armatori ed ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca-entrate contributive	E	CO				3,8	3,9	3,9	3,8	3,9	3,9
74			Estensione del campo di applicazione della CISOA, di cui all'art. 8 della L 457/1972, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca delle acque interne, agli armatori e proprietari armatori ed ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca	S	C	-3,8	-3,9	-3,9						
74			Estensione del campo di applicazione della CISOA, di cui all'art. 8 della L 457/1972, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca delle acque interne, agli armatori e proprietari armatori ed ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca- CISOA + ANF	S	C	17,9	18,2	18,5	17,9	18,2	18,5	17,9	18,2	18,5

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
74			Estensione del campo di applicazione della CISOA, di cui all'art. 8 della L. 457/1972, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca delle acque interne, agli armatori e proprietari armatori ed ai soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca-Contribuzione figurativa	S	C	7,1	7,3	7,5						
75			Riduzione aliquota contributiva per il Fondo di integrazione salariale- FIS per l'anno 2022	E	CO				-370,5			-370,5		
75			Riduzione aliquota contributiva per il Fondo di integrazione salariale- FIS per l'anno 2022	S	C	370,5								
75			Riduzione aliquota contributiva CIGS per l'anno 2022	E	CO				-689,4			-689,4		
75			Riduzione aliquota contributiva CIGS per l'anno 2022	S	C	689,4								
			Capo II -Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria											
76			Riforma ammortizzatori sociali- NASPI- Prestazione	S	C	207,2	570,0	656,9	207,2	570,0	656,9	207,2	570,0	656,9
76			Riforma ammortizzatori sociali- NASPI- Contribuzione figurativa	S	C	38,8	42,6	42,6						
77			Riforma ammortizzatori sociali- DIS-COLL- Maggiori entrate contributive per incremento aliquota	E	CO				81,6	82,4	83,2	81,6	82,4	83,2
77			Riforma ammortizzatori sociali- DIS-COLL- Maggiori entrate contributive per incremento aliquota	S	C	-81,6	-82,4	-83,2						
77			Riforma ammortizzatori sociali- DIS-COLL- Prestazione	S	C	7,1	27,5	27,7	7,1	27,5	27,7	7,1	27,5	27,7
77			Riforma ammortizzatori sociali- DIS-COLL- Contribuzione figurativa	S	C	21,8	42,7	43,1						
			Capo III - Sostegno del lavoro autonomo											
78			Sostegno in caso di maternità- riconoscimento indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità per lavoratrici autonome e iscritte alla gestione separata con reddito inferiore a 8.145 euro-Prestazione	S	C	8,4	8,5	8,6	8,4	8,5	8,6	8,4	8,5	8,6
78			Sostegno in caso di maternità- riconoscimento indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità per lavoratrici autonome e iscritte alla gestione separata con reddito inferiore a 8.145 euro-Contribuzione figurativa	S	C	1,0	1,0	1,0						
			Capo IV -Formazione professionale, politiche attive del lavoro e promozione dell'occupazione											
80			Rimborso ai Fondi paritetici interprofessionali versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, comma 722 legge n.190/2014	S	C	120,0	120,0		120,0	120,0		120,0	120,0	

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
81			Sgravi contributivi per assunzione lavoratori in CIGS per accordi di transizione occupazionale	E	CO				-9,5	-14,3	-14,3	-9,5	-14,3	-14,3
81			Sgravi contributivi per assunzione lavoratori in CIGS per accordi di transizione occupazionale	S	C	9,5	14,3	14,3						
82			Sgravi contributivi per assunzione con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante dei lavoratori in CIGS per accordi di transizione occupazionale	E	CO				-4,4	-13,2	-22,1	-4,4	-13,2	-22,1
82			Sgravi contributivi per assunzione con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante dei lavoratori in CIGS per accordi di transizione occupazionale	S	C	4,4	13,2	22,1						
85	3		Esonero contributivo cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3- <i>quater</i> D.L. n.83/2012	E	CO				-6,0	-18,0	-24,0	-6,0	-18,0	-24,0
85	3		Esonero contributivo cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3- <i>quater</i> D.L. n.83/2012	S	C	6,0	18,0	24,0						
86	2		Soppressione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11- <i>bis</i> , comma 6 D.L. n.73/2021- Fondo per la riforma degli ammortizzatori sociali	S	C	-1.497,8			-1.497,8			-1.497,8		
52-86			Riforma ammortizzatori sociali- effetti fiscali	E	T	-39,4	-285,9	-456,3	-39,4	-285,9	-456,3	-39,4	-285,9	-456,3
			Titolo VI - Sanità											
88			Incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard	S	C	2.000,0	3.232,0	4.218,0	2.000,0	3.232,0	4.218,0	2.000,0	3.232,0	4.218,0
88			Incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard	E	T/C				643,1	414,8	477,7	643,1	414,8	477,7
88	2		Incremento Fondo farmaci innovativi di cui all'articolo 35- <i>ter</i> D.L. n.73/2021	S	C	100,0	200,0	300,0	100,0	200,0	300,0	100,0	200,0	300,0
88	3		Incremento risorse per aumento contratti di formazione specialistica dei medici	S	C	194,0	319,0	347,0	194,0	319,0	347,0	194,0	319,0	347,0
88	3		Incremento risorse per aumento contratti di formazione specialistica dei medici- effetti riflessi	E	T/C				19,4	31,9	34,7	19,4	31,9	34,7
90			Rifinanziamento del fondo per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e farmaci per la cura del COVID-19	S	C	1.850,0			1.850,0			1.850,0		
93	3		Contributo a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori	S	C	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
100	1	e	Fondo per favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto dei ragazzi in età scolare	S	C	10,0			10,0			10,0		
100	3		Riduzione del Fondo sanitario nazionale	S	C	-10,0			-10,0			-10,0		
			Titolo VII- Scuola , Università e ricerca											

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
103	1		Incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge n.537/1993	S	C	250,0	515,0	765,0	250,0	515,0	765,0	250,0	515,0	765,0
103	1		Incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge n.537/1993- effetti riflessi	E	T/C				65,5	174,6	339,5	65,5	174,6	339,5
103	2		Incremento stanziamento di spesa destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo n.68/2012	S	C	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
103	4-5		Rideterminazione compensi e indennità spettanti al Direttore, al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle AFAM e compensi ai componenti del nucleo di valutazione delle AFAM	S	C	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
103	6		Istituzione di un fondo destinato all' ampliamento delle dotazioni organiche AFAM mediante inserimento nelle dotazioni organiche di accompagnatori al pianoforte, clavicembalo e posizioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 892 della legge n. 178/2020	S	C	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
103	6		Istituzione di un fondo destinato all' ampliamento delle dotazioni organiche AFAM mediante inserimento nelle dotazioni organiche di accompagnatori al pianoforte, clavicembalo e posizioni tecniche- effetti riflessi	E	T/C				2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
103	7		Valorizzazione personale AFAM	S	C	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
103	7		Valorizzazione personale AFAM- effetti riflessi	E	T/C				4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
104	1		Incremento fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 204/1998	S	K	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
104	1		Incremento fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 204/1998- effetti riflessi	E	T/C				30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
104	2		Rifinanziamento "Fondo Italiano per la scienza" , di cui all'art. 61, del D.L. 73/2021	S	K		50,0	100,0		50,0	100,0		50,0	100,0
104	3		Istituzione Fondo italiano per le scienze applicate	S	K	50,0	150,0	200,0	50,0	150,0	200,0	50,0	150,0	200,0
104	4		Incremento risorse destinate a finanziamenti aggiuntivi e premiali rispetto al FOE- Fondo ordinario enti di ricerca	S	K		30,0			30,0			30,0	
104	5		Soppressione Agenzia nazionale ricerca	S	K	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5	-183,5
105	8-9		Contributo per la realizzazione del piano di riorganizzazione e rilancio del CNR	S	C	60,0	80,0	80,0	40,0	50,0	50,0	40,0	50,0	50,0
106			Fondo per l'attività e la ricerca finalizzata al contrasto della "Xylella fastidiosa	S	K	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0



Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
107			Rifinanziamento Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione, di cui all'art. 235, del DL. 34/2020 per proroga incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato	S	C	300,0			300,0			300,0		
107			Rifinanziamento Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione, di cui all'art. 235, del DL. 34/2020 per proroga incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato- effetti riflessi	E	T/C				145,5			145,5		
108			Valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali- Rifinanziamento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 1, comma 592 della legge n. 205/2017	S	C	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0	210,0
108			Valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali- Rifinanziamento Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, di cui all'art. 1, comma 592 della legge n. 205/2017- effetti riflessi	E	T/C				101,9	101,9	101,9	101,9	101,9	101,9
110			Incremento del Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici	S	C	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
110			Incremento del Fondo unico nazionale (FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici - effetti riflessi	E	T/C				9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
111			Proroga misure previste all'art. 1, comma 978, della legge 178/2020 - Reggenze dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi nelle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche	S	C	13,6	27,2		13,6	27,2		13,6	27,2	
111			Proroga misure previste all'art. 1, comma 978, della legge 178/2020 - Reggenze dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi nelle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto a 300 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche - effetti riflessi	E	T/C				6,6	13,2		6,6	13,2	
			Titolo VIII- Cultura, turismo, informazione e innovazione											

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
113	1		Potenziamento dell'industria cinematografica e audiovisiva di cui all'art.13, comma 2, secondo periodo, della legge n. 220/2016	S	K	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
113	2		Rifinanziamento fondo per la cultura di cui all'articolo184 del DL n. 34/2020	S	C	20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	
113	3		Promozione della cultura e sostegno della filiera dell'editoria libraria	S	K	30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
114			Credito di imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati di cui all'articolo 1, comma 319 della legge n. 205/1017	S	C	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
115	1		Fondo per il Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo	S	C	20,0	40,0	40,0	20,0	40,0	40,0	20,0	40,0	40,0
116			Agevolazioni esercenti piccoli borghi	S	C	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
117			Carta elettronica a favore dei 18enni residenti nel territorio nazionale per lo sviluppo della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale	S	C	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
118			Istituzione Fondo per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche	S	C	100,0	50,0		100,0	50,0		100,0	50,0	
119			Potenziamento e adeguamento degli immobili degli Archivi di Stato	S	K	25,0	45,0	20,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0
120	1		Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente	S	C	120,0	120,0	40,0	100,0	120,0	60,0	100,0	120,0	60,0
120	3		Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale	S	K	50,0	100,0	50,0	15,0	20,0	30,0	15,0	20,0	30,0
121			Potenziamento Banca dati strutture ricettive, di cui all'art. 13- <i>quater</i> D.L. n.34/2019	S	K	5,0	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0
122	2		Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria	S	K	90,0	140,0		90,0	140,0		90,0	140,0	
123	1		Credito di imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per acquisto carta utilizzata per la stampa delle testate editte	S	C	60,0	60,0		60,0	60,0		60,0	60,0	
124			Incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione	S	K	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0
			Titolo IX - Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali											
125	1		Incremento del finanziamento annuo corrisposto all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 18, comma 2, lettera c) delle legge 125/2014	S	C	99,0	199,0	249,0	99,0	199,0	249,0	99,0	199,0	249,0
125	1		Attività di comunicazione e valutazione dell'impatto di iniziative di cooperazione	S	C	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
126			Partecipazione Italiana ad EXPO Osaka 2025	S	C		2,0	15,0		2,0	15,0		2,0	15,0

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
127	1		Contributo dello Stato Italiano al Conto speciale della Corte Europea dei Diritti dell'uomo	S	C	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
127	2		Trasferimenti alla Banca di Italia per donazione al FMI per funzionamento Poverty Reduction and Growth Trust	S	K	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
127	5		Rimborso alla Banca di Italia delle risorse versate al FMI come contributo dell'Italia al programma a favore del Sudan	S	K	49,0			49,0			49,0		
128			Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa	S	C	3,0	6,0	6,0	3,0	6,0	6,0	3,0	6,0	6,0
129			Incremento Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per le esigenze del Sistema di accoglienza e integrazione per esigenze di accoglienza persone provenienti dall'Afghanistan	S	C	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
130			Partecipazione italiana al programma spaziale ASI-ARTEMIS	S	K	80,0	30,0	20,0	80,0	30,0	20,0	80,0	30,0	20,0
			Titolo X - Misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma											
131			Fondo per la strategia di mobilità sostenibile	S	K		50,0	50,0	0,0	10,0	15,0	0,0	10,0	15,0
132			Estensione rete metropolitana e del trasporto rapido di massa delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino	S	K	50,0	50,0	100,0	30,0	40,0	50,0	30,0	40,0	50,0
133			Alta velocità e alta capacità linea ferroviaria Adriatica	S	K	50,0	50,0	150,0	20,0	40,0	50,0	20,0	40,0	50,0
134	1		Finanziamento del contratto di programma RFI-parte investimenti	S	K			20,0			5,0			5,0
134	2		Finanziamento del contratto di programma RFI-parte servizi	S	K	500,0	1.000,0	1.000,0	450,0	800,0	800,0	450,0	800,0	800,0
135			Finanziamento del contratto di programma ANAS, parte investimenti 2021-2025	S	K		100,0	100,0		50,0	50,0		50,0	50,0
136			Incremento Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici di cui all'articolo 1-septies del DL 73/2021	S	K	100,0			100,0			100,0		
137			Contributo pubblico per assicurare l'equilibrio del piano economico – finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa fino alla sua scadenza	S	K	40,0	40,0	40,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
138			Realizzazione dell'Autostrada Regionale Cispadana	S	K	10,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0
139			Finanziamento infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, province e città metropolitane	S	K	100,0	150,0	200,0	80,0	120,0	200,0	80,0	120,0	200,0
140			Contributi ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano	S	K	200,0	100,0		110,0	100,0	90,0	110,0	100,0	90,0
141			Rifinanziamento contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali	S	K	150,0	150,0		150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
142			Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento delle funzionalità idraulica dei reticoli idrografici	S	K	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
143			Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto	S	K	8,8			4,0	4,8		4,0	4,8	
144			Incremento risorse Strategia Nazionale Aree Interne- Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade	S	K		20,0	30,0		10,0	20,0		10,0	20,0
145			Fondo per la celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025-pianificazione e realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento	S	K	290,0	290,0	290,0	140,0	240,0	290,0	140,0	240,0	290,0
145			Fondo per assicurare il coordinamento operativo della celebrazione del Giubileo della Chiesa Cattolica	S	C	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
146	1		Contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI per svolgimento Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
147			Fondo da trasferire alla PCM per candidatura Roma Expo 2030	S	C	5,0	10,0		5,0	10,0		5,0	10,0	
148			Rifinanziamento interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale	S	K		50,0	50,0		30,0	40,0		30,0	40,0
149	2		Proroga emergenza sisma Centro Italia- spese di personale	S	K	72,3			72,3			72,3		
149	2		Proroga emergenza sisma Centro Italia- spese di personale effetti riflessi	E	T/C				35,1			35,1		
149	3		Proroga emergenza sisma 2012- spese di personale	S	K	15,3			15,3			15,3		
149	3		Proroga emergenza sisma 2012- spese di personale effetti riflessi	E	T/C				7,4			7,4		
149	4		Proroga gestione straordinaria Sisma Ischia	S	K	5,0			5,0			5,0		
149	5	a	Oneri struttura commissariale sisma Ischia	S	K	1,4			1,4			1,4		
149	5	a	Oneri struttura commissariale sisma Ischia- effetti riflessi	E	T/C				0,7			0,7		
149	5	b	Compensazioni TARI ai Comuni dei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma 2017	S	K	0,8			0,8			0,8		
149	5	c	Assunzione a tempo determinato di personale per le esigenze del Commissario straordinario sisma Ischia	S	C	0,7			0,7			0,7		
149	5	c	Assunzione a tempo determinato di personale per le esigenze del Commissario straordinario sisma Ischia- effetti riflessi	E	T/C				0,3			0,3		
149	7		Proroga gestione commissariale emergenza Molise e Area Etna	S	K	2,6			2,6			2,6		
149	7		Proroga gestione commissariale emergenza Molise e Area Etna- effetti riflessi	E	T/C				0,4			0,4		

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
149	8		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'articolo 57, comma 10 del DI 104/2020	S	K	2,3								
149	8		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'articolo 57, comma 10 del DI 104/2020	S	C				2,3			2,3		
149	8		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'articolo 57, comma 10 del DI 104/2020- effetti riflessi	E	T/C				1,1			1,1		
149	9		Risorse necessarie all'attivazione di misure del Piano Complementare al PNRR relative al sisma Abruzzo ed al sisma Centro Italia	S	K	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
149	10		Rifinanziamento del credito d'imposta per interventi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sima del 24/08/2016	S	K	200,0	200,0	300,0	200,0	200,0	300,0	150,0	200,0	300,0
149	12		Riduzione Fondo emergenza nazionali di cui all'articolo 44 del d.lgs. n. 1 del 2018	S	K	-5,0			-5,0			-5,0		
149	13		Contributo straordinario al comune dell'Aquila e ai comuni del cratere	S	K	8,0			8,0			8,0		
149	14		Proroga contratti a tempo determinato nei comuni dl cratere sisma 2009	S	K	1,5			1,5			1,5		
149	14		Proroga contratti a tempo determinato nei comuni dl cratere sisma 2009- effetti riflessi	E	T/C				0,7			0,7		
149	15		Proroga contratti a tempo determinato nel comune de L'Aquila sisma 2009	S	K	1,0			1,0			1,0		
149	15		Proroga contratti a tempo determinato nel comune de L'Aquila sisma 2009- effetti riflessi	E	T/C				0,5			0,5		
150			Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del DI n. 39/2009	S	K			5,0			5,0			5,0
151			Fondo da trasferire alla PCM per il potenziamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi	S	K	40,0	50,0	60,0	40,0	50,0	60,0	40,0	50,0	60,0
152	1		Arma dei Carabinieri- Realizzazione nuove caserme demaniali	S	K	20,0	30,0	50,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0
152	2		Ammodernamento parco infrastrutturale della Guardia di finanza	S	K	40,0	40,0	20,0	10,0	20,0	30,0	10,0	20,0	30,0
153			Fondo sostegno per la transizione industriale	S	K	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
154			Istituzione del Fondo rotativo Italiano per il clima	S	K	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0	840,0	40,0	40,0	40,0
155			Istituzione di un Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico	S	C		50,0	100,0		50,0	100,0		50,0	100,0

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
156			Fondo per incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti	S	C	3,0	3,0		1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	2,0
157			Istituzione di un fondo per il controllo delle specie esotiche invasive	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
158			Contenimento aumento prezzi nel settore elettrico e del gas - Riduzione aliquote relative a oneri generali di sistema	E	T							-2.000,0		
158			Contenimento aumento prezzi nel settore elettrico e del gas - Riduzione aliquote relative a oneri generali di sistema- Trasferimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)	S	C	2.000,0			2.000,0					
159	1		Fondo da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi	S	K	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
159	2		Modifica della natura rotativa del fondo nazionale per l'efficienza energetica " a natura mista"	S	K				8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
			Titolo XI - Misure in materia di politiche agricole											
160	1-5		Istituzione Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alla produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità	S	K	50,0			50,0			50,0		
160	5		Incremento cofinanziamento statale per assicurazioni agevolate in agricoltura	S	K		178,3	178,3		178,3	178,3		178,3	178,3
161			Proroga per il 2022 dell'esonero contributivo previsto per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni di cui art.1, comma 503, legge n. 160/2019	E	CO				-8,3	-27,1	-18,9	-8,3	-27,1	-18,9
161			Proroga per il 2022 dell'esonero contributivo previsto per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni di cui art.1, comma 503, legge n. 160/2019	S	C	8,3	27,1	18,9						
161			Proroga per il 2022 dell'esonero contributivo previsto per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti di età inferiore a 40 anni di cui art.1, comma 503, legge n. 160/2019- effetti fiscali	E	T	0,0	1,3	4,4	0,0	1,3	4,4	0,0	1,3	4,4
162	1		Trasferimento a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA per rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare	S	K	50,0			50,0			50,0		

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
162	2		Trasferimento a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA per concessioni garanzie per accesso al credito imprese agricole	S	K	10,0			10,0			10,0		
162	4		Incremento Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura	S	K	5,0			5,0			5,0		
162	5		Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura	S	K	15,0			15,0			15,0		
162	6		Istituzione Fondo per il potenziamento dell'attività di ISMEA per la rilevazione di prezzi dei prodotti agricoli	S	C	0,5			0,5			0,5		
163			Incremento percentuali compensazioni applicabili alle cessioni di animali vivi bovini e suini-IVA	E	T	-74,5			-74,5			-74,5		
164	1		Finanziamento del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera per esercizio funzioni in materia di pesca marittima	S	C	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
165			Strategia Nazionale Forestale e programmi forestali regionali (articolo 6, DL n. 34/2018).	S	K	30,0	30,0	40,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0
			<b>Titolo XII - Regioni e enti locali</b>											
166			Risorse a favore delle città metropolitane e delle province per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti	S	K			100,0			100,0			100,0
167			Risorse a favore delle città metropolitane e delle province, per interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno delle scuole	S	K			5,0			3,0			3,0
168			Istituzione Fondo nazionale per la rigenerazione urbana dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti	S	K	300,0			200,0	80,0	20,0	200,0	80,0	20,0
169	1		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Sardegna	E	EXT	-76,6	-76,6	-76,6						
169	1		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Sardegna	S	C				76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6
169	3		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Sicilia	E	EXT	-200,2	-200,2	-200,2						
169	3		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Sicilia	S	C				200,2	200,2	200,2	200,2	200,2	200,2
169	7	a	Assegnazione alle province autonome di Trento e Bolzano delle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi	S	C	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
169	7	c	Riduzione concorso alla finanza pubblica Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano	E	EXT	-191,6	-191,6	-191,6						
169	7	c	Riduzione concorso alla finanza pubblica Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano	S	C				191,6	191,6	191,6	191,6	191,6	191,6
169	9		Restituzione a Regione Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508 legge n.147/2013	S	C	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
169	12		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Friuli Venezia Giulia	E	EXT	-403,3	-399,3	-399,3						
169	12		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Friuli Venezia Giulia	S	C				403,3	399,3	399,3	403,3	399,3	399,3
169	14		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1, comma 850 legge n.178/2020	E	EXT		-4,0	-4,0						
169	14		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1, comma 850 legge n.178/2020	S	C				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
169	15		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806 legge n.178/2020-risorse per l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica	S	C	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
169	16		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 875-septies legge n.145/2018-risorse per Accordo quadro tra Governo e Regione Friuli Venezia Giulia	S	C	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1	-86,1
169	17		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Valle d'Aosta	E	EXT	-20,6	-20,6	-20,6						
169	17		Riduzione concorso alla finanza pubblica Regione Valle d'Aosta	S	C				20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
170			Contributo per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane	S	C	80,0	100,0	130,0	80,0	100,0	130,0	80,0	100,0	130,0
171	1	a	Incremento Fondo di solidarietà comunale per l'ampliamento dei servizi sociali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna	S	C	44,0	52,0	60,0	44,0	52,0	60,0	44,0	52,0	60,0
173			Estensione agli enti locali di Sicilia e Sardegna del Fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio- economiche	S	C	50,0			50,0			50,0		
173			Rifinanziamento del Fondo per il risanamento finanziario dei comuni con deficit strutturale imputabile a caratteristiche socio- economiche	S	C	250,0	150,0		250,0	150,0		250,0	150,0	
174			Fondo a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in difficoltà economiche	S	C	50,0			50,0			50,0		
175			Incremento indennità di funzione dei sindaci-incremento Fondo di cui all'articolo 57-quater D.L. n.124/2019	S	C	100,0	150,0	220,0	100,0	150,0	220,0	100,0	150,0	220,0
175			Incremento indennità di funzione dei sindaci-incremento Fondo di cui all'articolo 57-quater D.L. n.124/2019-effetti riflessi	E	T/C				20,0	30,0	44,0	20,0	30,0	44,0
177			Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori	S	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
180			Istituzione Fondo per lo sviluppo delle montagne Italiane	S	C	100,0	200,0	200,0	80,0	100,0	100,0	80,0	100,0	100,0



Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
180			Incremento Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane-Risorse dal Fondo integrativo per i comuni montani e dal Fondo nazionale per la montagna	S	C	29,5	9,5	9,5	29,5	9,5	9,5	29,5	9,5	9,5
180			Soppressione Fondo integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319-321 legge n.228/2012	S	C	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
180			Soppressione del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2, legge n.94/1997	S	K	-20,0			-20,0			-20,0		
181			Rinegoziazione piani di ammortamento anticipazioni di liquidità a regioni ed enti locali per pagamento debiti certi, liquidi ed esigibili-minori entrate bilancio dello Stato per interessi attivi	E	EXT	-46,1	-177,9	-170,9						
181			Rinegoziazione piani di ammortamento anticipazioni di liquidità a regioni ed enti locali per pagamento debiti certi, liquidi ed esigibili-maggiore capacità di spesa regioni ed enti locali per riduzione spesa interessi dovuti allo Stato	S	C				46,1	177,9	170,9	46,1	177,9	170,9
181			Rinegoziazione piani di ammortamento anticipazioni di liquidità a regioni ed enti locali per pagamento debiti certi, liquidi ed esigibili-maggiore capacità di spesa regioni ed enti locali per riduzione spesa rimborso quota capitale dovuta allo Stato non compensata da riduzione utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	S	C				39,6	29,6	6,0	39,6	29,6	6,0
181			Rinegoziazione piani di ammortamento anticipazioni di liquidità a regioni ed enti locali per pagamento debiti certi, liquidi ed esigibili-maggiore spesa per interessi passivi Stato	S	C	0,1	0,4	1,1	0,1	0,4	1,1	0,1	0,4	1,1
181			Attività Cassa Depositi e Prestiti per operazioni di rinegoziazione	S	C	0,3			0,3			0,3		
			Titolo XIII- Pubblica Amministrazione e lavoro pubblico											
182			Incremento risorse trattamento accessorio amministrazioni statali	S	C	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
182			Incremento risorse trattamento accessorio amministrazioni statali- effetti riflessi	E	T/C				97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
182			Incremento risorse trattamento accessorio amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali	S	C				160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
182			Incremento risorse trattamento accessorio amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali- effetti riflessi	E	T/C				77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6
183			Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni	S	C	100,0	200,0	250,0	100,0	200,0	250,0	100,0	200,0	250,0

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
183			Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni- effetti riflessi	E	T/C				48,5	97,0	121,3	48,5	97,0	121,3
185			Integrazione risorse per nuovi ordinamenti professionali delle amministrazioni statali	S	C	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
185			Integrazione risorse per nuovi ordinamenti professionali delle amministrazioni statali- effetti riflessi	E	T/C				97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
185			Integrazione risorse per nuovi ordinamenti professionali amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali	S	C				160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
185			Integrazione risorse per nuovi ordinamenti professionali amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali- effetti riflessi	E	T/C				77,6	77,6	77,6	77,6	77,6	77,6
186			Fondo per la piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione	S	C	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
187			Incremento organico magistratura	S	C		5,8	6,9		5,8	6,9		5,8	6,9
187			Incremento organico magistratura- effetti riflessi	E	T/C					2,8	3,4		2,8	3,4
188			Assunzione magistrati ordinari vincitori di concorsi	S	C	1,8	12,6	13,8	1,8	12,6	13,8	1,8	12,6	13,8
188			Assunzione magistrati ordinari vincitori di concorsi - effetti riflessi	E	T/C				0,9	6,1	6,7	0,9	6,1	6,7
189			Risorse per concertazione personale dirigenti Forze di Polizia e Forze Armate	S	C	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
189			Risorse per concertazione personale dirigenti Forze di Polizia e Forze Armate-effetti riflessi	E	T/C				4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
190			Rifinanziamento operazione "strade sicure" e Terra dei Fuochi-oneri Forze Armate-spesa di personale	S	C	7,8	100,7		7,8	100,7		7,8	100,7	
190			Rifinanziamento operazione "strade sicure" e Terra dei Fuochi-oneri Forze Armate-spesa di personale- effetti riflessi	E	T/C				3,8	48,8		3,8	48,8	
190			Rifinanziamento operazione "strade sicure"-oneri Forze Armate-spesa di funzionamento	S	C	0,4	33,9		0,4	33,9		0,4	33,9	
190			Rifinanziamento operazione "strade sicure"-oneri Forze di Polizia-spesa di personale	S	C		2,5			2,5			2,5	
190			Rifinanziamento operazione "strade sicure"-oneri Forze di Polizia-spesa di personale-effetti riflessi	E	T/C					1,2			1,2	
			Titolo XIV - Disposizioni in materia di entrata											
191			Deduzione maggiore valore attività immateriali in 50 anni-imposta sostitutiva	E	T	166,0	166,0		166,0	166,0		166,0	166,0	
191			Deduzione maggiore valore attività immateriali in 50 anni-IRES	E	T	3.249,7	1.857,0	1.857,0	3.249,7	1.857,0	1.857,0	3.249,7	1.857,0	1.857,0

Art.	Co	Lett	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
191			Deduzione maggiore valore attività immateriali in 50 anni-IRPEF	E	T	234,6	134,1	134,1	234,6	134,1	134,1	234,6	134,1	134,1
191			Deduzione maggiore valore attività immateriali in 50 anni-IRAP	E	T				613,9	437,1	388,7	613,9	437,1	388,7
191			Deduzione maggiore valore attività immateriali in 50 anni-IRAP	S	C	-613,9	-437,1	-388,7						
			<b>Titolo XV - Fondi</b>											
193			Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge n. 196/2009 - di parte corrente	S	C	246,8	245,8	260,8	246,8	245,8	260,8	246,8	245,8	260,8
193			Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge n. 196/2009 - di conto capitale	S	K	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
194			Incremento del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 200 della legge n. 190/2014	S	C	600,0	500,0	500,0	600,0	500,0	500,0	600,0	500,0	500,0
195			Incremento Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge n.178/2020	S	K	10.000,0	9.050,0							
196			Fondo per la magistratura onoraria	S	C	1,0	18,0	58,0	1,0	18,0	58,0	1,0	18,0	58,0
196			Fondo per la magistratura onoraria- effetti riflessi	E	T/C					8,2	27,6		8,2	27,6
			<b>Titolo XVI- Disposizioni finanziarie e finali</b>											
197			Fondo per la regolazione contabile delle Sovvenzioni del Tesoro alle Poste	S	C	4.300,0	4.500,0	4.500,0						
198			Proroga termine sospensione sistema di tesoreria unica mista di cui all'art 7 d.lgs. n.279/1997- effetti sul fabbisogno	S	C				-6.000,0	-3.000,0				
198			Proroga termine sospensione sistema di tesoreria unica mista di cui all'art 7 d.lgs. n.279/1997- minore spesa per interessi passivi Stato	S	C	-5,1	-31,2	-48,9	-5,1	-31,3	-50,6	-12,8	-41,0	-61,8
198			Proroga termine sospensione sistema di tesoreria unica mista di cui all'art 7 d.lgs. n.279/1997- maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale	S	C		0,0	0,1						
198			Proroga termine sospensione sistema di tesoreria unica mista di cui all'art 7 d.lgs. n.279/1997- venir meno di entrate per interessi attivi provenienti dal sistema finanziario sostituite da interessi versati dallo Stato	E	EXT					0,0	-0,1		0,0	-0,1
199	1-2		Conclusione programma cashback	S	C	-1.502,3			-1.502,3			-1.502,3		
199	8		Rimborso spese di gestione a carico di PagoPa e Consap per conclusione programma cashback	S	C	3,0			3,0			3,0		

Art.	Co	Let	Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
			<b>TOTALE ENTRATE</b>	E		<b>2.208,6</b>	<b>487,6</b>	<b>-1.964,5</b>	<b>-1.231,8</b>	<b>-3.126,3</b>	<b>-5.292,3</b>	<b>-3.231,8</b>	<b>-3.126,3</b>	<b>-5.292,3</b>
			<b>TOTALE SPESE</b>	S		<b>41.891,7</b>	<b>43.434,3</b>	<b>34.228,2</b>	<b>13.977,6</b>	<b>19.987,2</b>	<b>22.852,8</b>	<b>18.861,9</b>	<b>20.677,5</b>	<b>20.541,6</b>
			<b>SALDO</b>			<b>-39.683,0</b>	<b>-42.946,7</b>	<b>-36.192,7</b>	<b>-15.209,4</b>	<b>-23.113,5</b>	<b>-28.145,2</b>	<b>-22.093,7</b>	<b>-23.803,8</b>	<b>-25.833,9</b>

Descrizione	S/E	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento					
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024			
MANOVRA SEZIONE II														
<b>TOTALE RIFINANZIAMENTI</b>			<b>7.479,6</b>	<b>7.534,5</b>	<b>6.352,5</b>	<b>3.978,2</b>	<b>3.856,1</b>	<b>3.395,3</b>	<b>3.133,2</b>	<b>3.546,1</b>	<b>2.870,3</b>			
<i>Spesa parte corrente</i>			1.386,4	2.117,3	1.200,1	1.386,4	2.117,3	1.200,1	1.386,4	2.117,3	1.200,1			
<i>Spesa conto capitale</i>			6.093,2	5.417,2	5.152,4	2.591,8	2.038,8	2.295,2	1.746,8	1.728,8	1.770,2			
<i>Entrate tributarie/correnti</i>						0,0	300,0	100,0	0,0	300,0	100,0			
<b>TOTALE RIPROGRAMMAZIONI</b>			<b>-50,0</b>	<b>2.550,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>3.050,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>3.050,0</b>	<b>-3.000,0</b>			
<i>Spesa parte corrente</i>														
<i>Spesa conto capitale</i>			-50,0	2.550,0	-2.500,0	-50,0	3.050,0	-3.000,0	-50,0	3.050,0	-3.000,0			
<b>TOTALE DEFINAZIAMENTI</b>			<b>-1.531,9</b>	<b>-481,9</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1.902,0</b>	<b>-462,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.902,0</b>	<b>-462,0</b>	<b>0,0</b>			
<i>Spesa parte corrente</i>			-29,9	-19,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<i>Spesa conto capitale</i>			-1.502,0	-462,0	0,0	-1.902,0	-462,0	0,0	-1.902,0	-462,0	0,0			
<i>Entrate tributarie/correnti</i>						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>DL FISCALE</b>			<b>23,6</b>	<b>4,0</b>	<b>30,0</b>	<b>16,9</b>	<b>27,3</b>	<b>53,6</b>	<b>16,9</b>	<b>27,3</b>	<b>53,6</b>			
<b>ENTRATE</b>			<b>-93,1</b>	<b>23,0</b>	<b>61,1</b>	<b>262,8</b>	<b>46,3</b>	<b>84,7</b>	<b>262,8</b>	<b>46,3</b>	<b>84,7</b>			
Entrate tributarie	E	T	-57,5	58,6	96,7	17,0	58,6	96,7	17,0	58,6	96,7			
Entrate extra tributarie	E	Ext	-35,6	-35,6	-35,6	3,5	-35,6	-35,6	3,5	-35,6	-35,6			
Entrate contributive	E	Co				231,2			231,2					
Effetti riflessi- Entrate tributarie	E	T/C				11,1	23,3	23,6	11,1	23,3	23,6			
<b>SPESE</b>			<b>-116,7</b>	<b>19,0</b>	<b>31,1</b>	<b>245,8</b>	<b>19,0</b>	<b>31,1</b>	<b>245,8</b>	<b>19,0</b>	<b>31,1</b>			
Spese correnti	S	C	-106,7	29,0	31,1	255,8	29,0	31,1	255,8	29,0	31,1			
Spese in conto capitale	S	K	-10,0	-10,0		-10,0	-10,0		-10,0	-10,0				
<b>TOTALE MANOVRA</b>			<b>-45.557,2</b>	<b>-52.545,3</b>	<b>-40.012,2</b>	<b>-17.218,6</b>	<b>-29.530,3</b>	<b>-28.486,8</b>	<b>-23.258,0</b>	<b>-29.910,6</b>	<b>-25.650,6</b>			



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott 2021

[Nota di lettura n. 265](#)

**A.S. 2409:** "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali"

"

[Nota di lettura n. 266](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (**Atto del Governo n. 293**)

"

[Nota breve n. 24](#)

Documento programmatico di bilancio 2022

"

[Nota di lettura n. 268](#)

Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-*bis* del codice di procedura civile e 196-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (**Atto del Governo n. 313**)

"

[Nota di lettura n. 267](#)

**A.S. 2426:** "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

Nov 2021

[Nota di lettura n. 269](#)

**A.S. 2437:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 270](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2021 (**Atto del Governo n. 315**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 30:](#)

PNRR: dati finanziari e quadro delle risorse e degli impieghi

"

[Nota di lettura n. 271](#)

Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (**Atto del Governo n. 320**)

"

[Nota breve n. 25](#)

Le previsioni economiche di autunno 2021 della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 272](#)

**A.S. 2447:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 273](#)

**A.S. 2449:** "Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>